



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ERNESTO LUPO

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012

Roma, 25 gennaio 2013

Le qualità essenziali che si richiedono per un buon magistrato: anzitutto una grande e costante attenzione culturale che impegna in studi severi.

Per i giudici davvero può dirsi che gli esami non finiscono mai: essi mentre giudicano sono giudicati; e quanto più sapranno assumere il ruolo di giudicati, tanto meglio sapranno svolgere la funzione giudicante.

La seconda qualità è costituita da una forte tensione morale: il nostro lavoro non si può fare se non si è fortemente motivati nello spirito del servizio che si rende alla comunità, impegnandoci in un continuo scambio di idee e di sentimenti con la società che ci circonda.

La terza qualità, che si richiede perché un magistrato possa incamminarsi con la consapevolezza piena dei suoi doveri sulla lunga strada che lo attende, è l'umiltà.

(Antonio Brancaccio)

INDICE

I - L'impegno dei giudici per la costruzione di un sistema europeo	5
1. Diritti e giurisdizione come fattori di coesione e di integrazione.	5
2. Una rafforzata dimensione dei doveri e delle responsabilità.	9
II - Giurisprudenza nazionale e giudici europei nel 2012	12
1. L'Europa all'epoca della crisi.	12
2. L'integrazione europea nel 2012.	14
3. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità.	16
4. Il "nuovo" dialogo fra le Corti.	18
5. Due recenti questioni di costituzionalità in direzione di un sistema multilivello.	19
6. L'interpretazione adeguatrice come strumento di chiusura del sistema.	22
7. La giurisprudenza di legittimità ed il diritto sovranazionale.	26
III - Confronto con i sistemi giudiziari di Stati europei più vicini all'Italia (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna)	30
1. Premessa.	30
2. Sistemi giudiziari europei: dati relativi alla domanda di giustizia.	31
3. Dati relativi alla risposta alla domanda di giustizia.	32
4. Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR).	34
IV - I miglioramenti organizzativi	39
1. Revisione delle circoscrizioni giudiziarie.	39
2. La Scuola superiore della magistratura.	40
3. Innovazioni tecnologiche. In particolare: il processo civile telematico.	42
4. Il cd. Ufficio del processo.	43
5. I programmi per la gestione dei procedimenti civili (art. 37 d.l. n. 98/2011).	44
6. Il rapporto con gli utenti.	46
V - La giustizia penale	49
1. Pendenze e tempi di definizione degli uffici di merito.	49
1.1. <i>Uffici giudicanti: movimento dei procedimenti.</i>	49
1.2. <i>Modalità di definizione dei procedimenti.</i>	49
1.3. <i>I tempi di definizione.</i>	50
1.4. <i>Uffici requirenti.</i>	50
2. I dati e i rilievi provenienti dai distretti.	50
2.1. <i>Le cause di inefficienza.</i>	50
2.2. <i>La criminalità organizzata.</i>	52
2.3. <i>Le altre tipologie dei reati.</i>	53
2.4. <i>Sequestro di prevenzione e sequestro penale.</i>	55
3. Considerazioni sullo stato della giustizia penale.	57
3.1. <i>La riforma dei reati in tema di corruzione.</i>	57
3.2. <i>Eccessiva durata dei procedimenti. Necessità di incidere su più fattori.</i>	58
3.3. <i>Riduzione delle fattispecie di reato.</i>	59
3.4. <i>Modifica della disciplina della prescrizione.</i>	60
3.5. <i>Il processo contumacia.</i>	61
3.6. <i>I frequenti mutamenti dell'organo giudicante.</i>	62
3.7. <i>Necessità di ulteriori procedure deflative.</i>	62
3.8. <i>Disciplina del giudizio di appello.</i>	63
3.9. <i>Situazione carceraria. Misure custodiali. Pena detentiva.</i>	64
3.10. <i>La mancata introduzione del delitto di tortura.</i>	69

VI - La giustizia civile	71
1. Premessa.	71
2. La pendenza e i tempi.	71
3. Analisi dei dati statistici.	73
3.1. <i>I dati ripartiti per aree geografiche.</i>	73
3.2. <i>I dati relativi agli uffici.</i>	73
4. La situazione nei distretti.	76
4.1. <i>I dati provenienti dai distretti.</i>	76
4.2. <i>Gli sforzi organizzativi.</i>	77
5. I recenti interventi legislativi.	78
5.1. <i>Generalità.</i>	78
5.2. <i>L'introduzione del "filtro in appello": un passo nella giusta direzione?</i>	78
5.3. <i>Il processo del lavoro.</i>	80
5.4. <i>L'istituzione del tribunale delle imprese.</i>	82
5.5. <i>Le innovazioni in materia concorsuale ed esecutiva.</i>	84
5.6. <i>Le modifiche alla cd. legge Pinto.</i>	87
VII - La giustizia minorile	90
1. L'Europa alza l'asticella nella protezione dei diritti fondamentali dei soggetti particolarmente "esposti": donne e bambini.	90
2. I diritti della "vittima" minorene e la giustizia riparativa.	91
3. La Corte europea "sensore" dei diritti fondamentali del minore.	92
4. Una conquista di civiltà: l'unificazione dello <i>status filiationis</i> .	93
5. Una priorità: la definizione legislativa di disposizioni specifiche in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari che riguardano i minori.	94
VIII - La Corte di cassazione	96
1. Il ruolo della Cassazione: tradizione e mutamenti.	96
2. Le Corti supreme degli altri Paesi.	100
2.1. <i>La Cour de cassation francese.</i>	100
2.2. <i>La Cour de cassation belge.</i>	102
2.3. <i>Il Bundesgerichtshof tedesco.</i>	103
2.4. <i>Il Tribunal supremo spagnolo.</i>	105
3. La situazione dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo.	107
4. La Cassazione penale.	110
4.1. <i>Analisi generale dei dati statistici.</i>	110
4.2. <i>La Settima sezione.</i>	110
4.3. <i>Indici territoriali di provenienza geografica dei ricorsi.</i>	112
4.4. <i>Procedimenti definiti per tipologia dei reati.</i>	113
4.5. <i>Valutazioni e prospettive di riforma.</i>	114
5. La Cassazione civile.	116
5.1. <i>I dati statistici.</i>	116
5.2. <i>L'arretrato.</i>	119
5.3. <i>La recente modifica dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione.</i>	120
5.4. <i>Il ruolo essenziale della Sesta sezione.</i>	121
6. L'attività di formazione in Cassazione.	123
7. Il Centro di elaborazione dati.	125
7.1. <i>Riorganizzazione del CED.</i>	125
7.2. <i>L'informatica giudiziaria.</i>	125
7.3. <i>L'informatica giuridica.</i>	127
7.4. <i>Il sito web della Corte di cassazione.</i>	128
7.5. <i>La nuova sala server.</i>	129
IX - Conclusioni	130

Appendice

<i>Rassegna di giurisprudenza penale e civile - Dati statistici - Provvedimenti organizzativi</i>	132
1) Rassegna della giurisprudenza della cassazione penale.	133
2) Rassegna della giurisprudenza della cassazione civile.	179
3) Ministero della giustizia – Direzione generale di statistica – Dati statistici nazionali periodo (1.7.2011 – 30.6.2012).	225
A. Settore penale.	226
B. Settore civile.	237
4) Dati dell'Ufficio di statistica della Corte di cassazione (1.1.2012 – 31.12.2012)	256
a) Rapporto statistico del settore penale.	257
b) Indici territoriali dei ricorsi penali per cassazione.	285
c) Rapporto statistico del settore civile.	295
d) Indici territoriali dei ricorsi civili per cassazione	319
5) Documenti sull'attività organizzativa della Corte di cassazione.	328
a) Modifica della ripartizione delle materie di competenza della Prima, Seconda e Terza civile.	329
b) Modifica del decreto 23 dicembre 2011 di determinazione dell'organico delle sezioni civili Prima, Seconda e Terza.	331
c) Progetto di programma per la gestione dei procedimenti civili nell'anno 2013 (art. 37 d.l. n. 98/2011).	333
d) Disposizioni per il coordinamento dell'esame preliminare dei ricorsi penali (testo unificato).	339
e) Variazione tabellare per l'organizzazione delle Sezioni unite civili e penali.	352
f) Schema di riordino delle disposizioni concernenti l'organizzazione della Corte di cassazione (inviato al Consiglio direttivo per il parere).	370

I

L'impegno dei giudici per la costruzione di un sistema europeo

Signor Presidente della Repubblica,

a nome di tutti i presenti, Le rivolgo un deferente saluto e Le esprimo la gratitudine per l'attenzione, il rigore, lo scrupolo con cui Ella ha sempre esercitato le Sue alte funzioni di Capo dello Stato anche nella delicata materia della giustizia, sovente oggetto di tensioni e contrapposizioni che il Suo intervento ha ricondotto nell'alveo della fisiologia costituzionale dello Stato di diritto.

Per il terzo anno ho l'occasione di illustrare la Relazione sull'amministrazione della giustizia. E' l'ultima volta che mi toccano questo onore e questa responsabilità. A metà del prossimo mese di maggio lascerò la Presidenza della Corte insieme con la toga che ho indossato per quasi cinquanta anni. Non per obbligo di protocollo, ma con spontaneo sentimento voglio esprimere un affettuoso saluto e un sincero ringraziamento a tutti i magistrati e ad ogni componente del personale amministrativo e tecnico, la collaborazione e il contributo dei quali sono stati decisivi per i risultati che oggi l'Istituzione giudiziaria presenta a Lei, Signor Presidente, e all'intero Paese.

1. Diritti e giurisdizione come fattori di coesione e di integrazione.

La Relazione che qui sintetizzo si collega strettamente alle due precedenti di cui costituisce coerente sviluppo.

Nel gennaio del 2011, ponemmo al centro dell'analisi la difesa del modello costituzionale e ordinamentale in materia di giustizia, allora oggetto di continui attacchi che ne volevano violentare gli assetti fondamentali delineati dal Costituente, i quali rappresentano, per originalità ed equilibrio istituzionale, un punto di riferimento per tanti Paesi che negli ultimi decenni hanno conquistato la democrazia e lo Stato costituzionale di diritto.

Contemporaneamente sottolineammo la perdurante assenza, nella cultura del legislatore, ma anche di parte dei giuristi e dei giudici, della categoria "tempo", essenziale per una effettiva amministrazione della giustizia, che - quando arriva troppo tardi - il più delle volte si tramuta di per sé in ingiustizia. Questo deficit culturale, certamente assieme a cause strutturali, è fattore non secondario dell'irragionevole durata dei processi e delle ripetute condanne che il nostro Paese riporta dinanzi alla Corte europea dei diritti umani.

Un tema questo, strettamente intrecciato con l'indispensabile recupero di efficienza della nostra struttura giudiziaria, che componenti significative del mondo politico hanno del tutto trascurato e sacrificato all'obiettivo, talvolta persino dichiarato, di ridimensionare la valenza della giurisdizione come strumento di garanzia ed effettività dei diritti dei cittadini e di rigoroso controllo di legalità, a cominciare dalla verifica della liceità penale dell'esercizio dei poteri legali o di fatto.

Attenuatisi i toni di pregiudiziale contrapposizione verso l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, nel gennaio dell'anno scorso - in un contesto meno

conflittuale ma di accresciute e grandi difficoltà economiche - ci soffermammo sulla necessità, da un lato, di meglio distribuire sul territorio le strutture giudiziarie e di azionare la leva della riorganizzazione delle risorse (personali, materiali e normative), per un recupero di efficienza, di efficacia e di economicità di tutto il sistema giudiziario; dall'altro lato, di una piena accettazione della dimensione europea, anche come fattore di legittimazione verso le istituzioni comunitarie della macchina giudiziaria italiana.

Oggi, alla vigilia delle elezioni politiche - passaggio sempre importante e delicato nella vita democratica di un Paese, ma questa volta anche oggetto di straordinaria attenzione di tutte le istituzioni e di tutti i Paesi dell'Unione europea - avremo cura di evitare affermazioni e valutazioni che possano essere, sia pure strumentalmente, utilizzate per collocare la Relazione sull'amministrazione della giustizia nella contrapposizione politica, anche se è francamente impossibile omettere valutazioni sulla mancanza di iniziative in materia di carcerazione, che ha prodotto la recentissima ulteriore condanna del nostro Paese da parte della Corte di Strasburgo¹ e che, sul piano dell'immagine internazionale, vale decine e decine di punti di *spread*.

Ritorniamo in seguito sul tema penitenziario, ma vogliamo subito evidenziare che, nonostante le reiterate e angosciate sollecitazioni del Presidente della Repubblica e malgrado tante dichiarazioni di principio, molti fattori (le inerzie di taluni, i silenzi di altri, il fine di non ricevere di molti) hanno prodotto come risultato un "blocco di sistema", a cui va urgentemente posto rimedio, non potendosi più tollerare l'attuale situazione, sia per ragioni di elementare civiltà giuridica, sia per la pesante messa in mora intimataci dalla Corte europea dei diritti umani.

Al di là di questo specifico rilievo, ci pare doveroso, Signor Presidente, condividendo le parole e lo spirito del Suo messaggio di fine anno, ribadire che la giustizia è una di quelle "*tematiche cruciali*" sulle quali "*saranno necessari nel nuovo Parlamento sforzi convergenti, contributi responsabili alla ricerca di intese, come in tutti i paesi democratici quando si tratti di ridefinire regole e assetti istituzionali*".

Del resto, è quello che fecero i nostri Padri costituenti che - pur dopo la rottura del maggio 1947 tra le forze politiche che avevano dato vita ai primi governi di coalizione dopo la sconfitta del fascismo - riuscirono, confrontandosi con passione politica, tensione etica e attenzione alle ragioni degli altri, a condividere il Titolo IV della Carta costituzionale, che ha posto le basi per il rinnovamento ideale, morale e culturale della magistratura italiana.

Al centro dell'odierna riflessione - con la sobrietà e la serietà che si addicono a questa solenne cerimonia, tanto più in un periodo carico di tensione elettorale - vogliamo porre il ruolo e l'impegno delle giurisdizioni e dei giudici per la costruzione di un effettivo sistema europeo. E ciò in sintonia sia con la constatazione di "*un continente interconnesso come non mai, dall'economia al diritto*", sia con la costante sollecitazione del Presidente della Repubblica a intraprendere "*una vera e propria controffensiva europeista*", operando per "*un'integrazione sempre più stretta e comprensiva tra gli Stati unitisi prima nella Comunità e poi nell'Unione*"², verso "*un futuro di integrazione e democrazia federale, che è condizione per contare ancora, tutti insieme, nel mondo che è cambiato e che cambia*"³.

¹ Corte Edu, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani ed altri, n. 43517/09.

² Mestre 6 settembre 2012, intervento del Presidente della Repubblica alla Fondazione Pellicani.

³ Messaggio di fine anno 2012 del Presidente della Repubblica.

Anche sul piano giuridico e giudiziario, oltre che su quello economico e politico, è questa la sfida con cui il nostro Paese deve misurarsi e di cui gli operatori giudiziari, magistrati e avvocati, devono diventare protagonisti.

Si tratta di un cimento difficile ma affascinante, che ricorda molto quello che impegnò tutte le forze vive della società quando, quasi mezzo secolo fa, a metà degli anni '60, entrai in magistratura.

Il riferimento agli anni '60 evoca immediatamente una grande stagione di impegno giuridico e giudiziario per l'inveramento della Costituzione, intesa come norma cogente e vincolante per tutte le istituzioni e come solenne promessa rivolta ai cittadini e alle future generazioni di un'età di giustizia e di diritti (Piero Calamandrei). Era l'impegno per rendere effettivi i diritti che la Costituzione repubblicana aveva solennemente proclamato, in piena sintonia con la quasi coeva *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, entrambe espressione della liberazione del mondo dalla barbarie dei regimi autoritari e dittatoriali della prima metà del novecento.

L'età dei diritti, su cui ha scritto pagine indimenticabili Norberto Bobbio, fu aperta dal costituzionalismo della metà del Novecento, che costituì l'alimento di tante innovazioni giuridiche e ordinamentali, del rinnovamento che caratterizzò la cultura giuridica ed accademica degli anni '60, dell'espansione e del rilancio del ruolo delle giurisdizioni e delle magistrature, chiamate a rendere quei diritti giustiziabili e, quindi, effettivi.

Furono gli anni dello "scongelo" costituzionale e della successiva progressiva costruzione e attuazione dell'architettura istituzionale prevista dalla Costituzione, in cui le migliori energie intellettuali si misero all'opera per un grande lavoro di rinnovamento culturale, morale, giuridico e istituzionale della Repubblica.

Si determinò allora un vero e proprio cambio di paradigma giuridico nel rapporto tra Costituzione, legislazione ordinaria e giurisdizione, di cui presero piena consapevolezza giuristi e giudici, come effetto determinato dallo Stato costituzionale di diritto e dei diritti.

Cominciò a diventare palese che la Costituzione, con la proclamazione dei diritti fondamentali, aveva irreversibilmente introdotto limiti, vincoli e indirizzi alla libertà del legislatore.

Negli stessi anni, correlativamente, si delineò il nuovo ruolo della giurisdizione come strumento che concorre all'attuazione della Costituzione, nei limiti del tecnicamente possibile, agendo cioè negli ambiti e con gli strumenti suoi propri, senza per questo invadere funzioni e compiti delle istituzioni politiche di rappresentanza.

Il ruolo della giurisdizione (nel complessivo circuito giudice ordinario/giudice costituzionale) mutò definitivamente di segno e di qualità con l'entrata in vigore della Costituzione rigida, che delimitò la discrezionalità del legislatore ordinario, precedentemente illimitata.

A Gardone, nel 1965, il congresso dei magistrati italiani approvò all'unanimità una mozione che, dopo aver preso le distanze dalla "concezione che pretende di ridurre l'interpretazione ad un'attività puramente formalistica, indifferente al contenuto ed all'incidenza concreta della norma nella vita del paese", sottolineò che "il giudice, all'opposto, deve essere consapevole della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua

subordinazione alla legge, un'applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione⁴.

Per usare un'espressione venuta in auge successivamente, già in quegli anni i magistrati italiani affermarono la doverosità dell'interpretazione costituzionalmente orientata.

Oggi, *mutatis mutandis*, siamo di fronte ad una situazione per molti versi analoga.

Ai limiti, ai vincoli, agli indirizzi che al legislatore derivano dalla Costituzione della Repubblica, si aggiungono quelli prodotti dall'integrazione dell'ordinamento italiano nell'Unione europea e nel sistema del Consiglio d'Europa, fondato sulla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Non soltanto, dunque, limiti, vincoli, indirizzi e direttive alla libertà della politica, ma anche alla sovranità dello Stato.

Nasce anche da qui la crescente complessità dei rapporti tra politica e giustizia, tra legislazione e giurisdizione. Nel ricercare un delicato ma indispensabile equilibrio, anche esplorando nuove vie di composizione dei contrasti, fuori da polemiche e contrapposizioni pregiudiziali, non si può prescindere da queste considerazioni, che fotografano ciò che è comune a tutti gli ordinamenti dell'Unione europea.

Si tratta di una ricerca ancor più complicata e di livello più alto rispetto al passato, giacché il circuito giurisdizionale è divenuto più complesso, come analizzeremo in seguito, e vede accanto al giudice ordinario non soltanto la Corte costituzionale, ma anche la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti umani, con i condizionamenti che da esse derivano e con il "valore aggiunto" da esse apportato agli atti del giudice ordinario.

I vincoli alla libera discrezionalità della politica escono potenziati e rafforzata risulta l'oggettiva valenza dell'atto giurisdizionale, al punto che l'azione coordinata tra giudice nazionale e Corte di giustizia, da un lato, e tra giudice nazionale e Corte europea dei diritti umani, dall'altro, ha la forza di annullare l'atto legislativo non rispettoso dell'ordinamento dell'Unione⁵ o di sanzionare lo Stato per l'intollerabile situazione carceraria che viola l'art. 3 Cedu.

Come avvenne cinquanta anni fa per la diffusione dell'orientamento costituzionale nell'interpretazione dell'intero ordinamento, conferendo portata precettiva a tutte le norme costituzionali, oggi i giuristi e, particolarmente, i giudici sono chiamati a confrontarsi con l'Unione europea e con la sua Carta dei diritti fondamentali: è necessario e doveroso operare - ovviamente nel rigoroso ambito di possibile applicazione - per accrescere la consapevolezza del ruolo essenziale della giurisdizione come fattore di coesione e d'integrazione giuridica e giudiziaria.

Non sembri paradossale quest'appello all'impegno attivo dei giudici in un contesto in cui troppo spesso si mette in discussione la legittimazione degli organismi giurisdizionali,

⁴ Afferma ancora quella mozione che "spetta pertanto al giudice, in posizione di imparzialità ed indipendenza nei confronti di ogni organizzazione politica e di ogni centro di potere: 1) applicare direttamente le norme della Costituzione quando ciò sia tecnicamente possibile in relazione al fatto concreto controverso; 2) rinviare all'esame della Corte costituzionale, anche d'ufficio, le leggi che non si prestino ad essere ricondotte, nel momento interpretativo, al dettato costituzionale; 3) interpretare tutte le leggi in conformità ai principi contenuti nella Costituzione, che rappresentano i nuovi principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale" [in A. Pizzorusso (a cura di), *L'Ordinamento giudiziario*, Il Mulino, 1974, p. 31 in nota].

⁵ Come è accaduto, ad esempio, in materia di espulsione dell'immigrato, ex art. 14, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 228.

anche di livello costituzionale, con infondate e pretestuose accuse di politicizzazione, funzionali a eludere i problemi di merito delle decisioni legittimamente assunte.

Accade non soltanto in Italia, ma purtroppo da noi più che altrove, che si stenti a cogliere che un ruolo tanto incisivo del potere giurisdizionale (ordinario, costituzionale, comunitario, convenzionale) - il quale, in materia di diritti fondamentali della persona, può anche mettere nel nulla un atto legislativo approvato dalla maggioranza politica - è il portato dello Stato costituzionale, che affida a organismi giurisdizionali indipendenti e autonomi il controllo sulla costituzionalità delle leggi, il potere di interpretarle e di “dire il diritto” vivente e vigente, risolvendo anche conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, che, nella poliarchia e nel policentrismo del nostro ordinamento, devono essere intesi come appartenenti di pieno diritto alla fisiologia istituzionale, costituendo un modo normale e positivo per evitare contrapposizioni e attriti.

2. Una rafforzata dimensione dei doveri e delle responsabilità.

L'incisivo potere sopra descritto chiama in causa ed implica come indispensabile una salda coscienza del ruolo costituzionale della giurisdizione, la conoscenza dei vari ordinamenti e delle interconnessioni tra essi, la capacità tecnica e la professionalità, il rigore nel rispetto delle competenze e dei diversi ambiti operativi.

Come ci ricordava Adolfo Beria d'Argentine, riflettendo su *magistrati e potere*, “*questo è problema dei magistrati perché il nostro è ... un mestiere solitario; perché facciamo parte di uno dei grandi poteri storici dello Stato moderno e sappiamo quindi di dovere gestire un'istituzione potente ... in una società di policentrismo quasi conflittuale dei rapporti di potere*”⁶.

Appare illusoria ogni antistorica velleità di ritorno a tempi pre-costituzionali nel rapporto tra giurisdizione e legislazione.

Nel mondo globalizzato, dominato da poteri economici e finanziari anche transnazionali, nel quale la mancanza di regole è anche l'effetto della debolezza della politica, sempre più spesso si profilano situazioni di anomia o d'incapacità e inadeguatezza della dimensione statale. In tali situazioni l'effettività della tutela dei diritti proclamati dalle Costituzioni e dalle Carte è in larga parte affidata ai tribunali e alle corti che, nella soluzione dei casi concreti sottoposti al loro esame, finiscono per realizzare una prospettiva unificante di tutela multilivello dei diritti, in cui la soluzione giurisprudenziale data da una Corte si propaga nelle altre Corti e negli altri Paesi, in un dialogo virtuoso che, progressivamente, realizza una globalizzazione dei diritti, potenzialmente idonea a convivere, correggendola e integrandola, con quella dei mercati e della finanza⁷.

Proprio tale compito, svolto per di più nell'odierna società frammentata e polarizzata, lacerata da difficoltà economiche e percorsa da inquietudini, paure e diffidenze crescenti, impone come orizzonte generale dell'attività giudiziaria una rafforzata dimensione dei doveri.

Una dimensione che certamente coinvolge tutti i cittadini, nell'*adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale* (art. 2 Cost.), nella *fedeltà alla Repubblica* e

⁶ A. Beria d'Argentine, *Magistrati e potere*, in E. Bruti Liberati – L. Palamara, *Cento Anni di Associazione magistrati*, Ipsa, 2009, p. 132.

⁷ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012, pp. 67-74.

nell'osservanza della Costituzione e delle leggi (art. 54, primo comma, Cost.), ma che riguarda innanzitutto e soprattutto *i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, che hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore* (art. 54, secondo comma, Cost.).

Ovviamente non si vuole affermare che i titolari di funzioni pubbliche non abbiano diritti, ma porre in evidenza che in un ordinamento come il nostro, ciò che viene in primo piano è che ai diritti fondamentali delle persone, soprattutto delle più vulnerabili (a cominciare da minori, immigrati, carcerati ...), corrispondono obblighi dei poteri legali e delle istituzioni e, sul piano soggettivo, doveri di chi quei poteri rappresenta e in quelle istituzioni opera ed esercita essenziali funzioni.

Da qui l'esigenza per chi ha responsabilità di funzioni pubbliche:

- a) di tenere il linguaggio della verità e l'aderenza ai fatti, nonostante l'enorme difficoltà derivante dalle distorsioni e dalle suggestioni mass-mediatiche;
- b) di rimboccarsi le maniche per affrontare i problemi, facendo ognuno la propria parte, senza invocare ad alibi l'inerzia degli altri;
- c) di osservare un rigoroso rispetto dell'ambito e delle competenze delle funzioni pubbliche assegnate.

Una dimensione, quella dei doveri, particolarmente cogente per chi ha il compito di amministrare giustizia, ossia di far rispettare la legalità e di tutelare l'effettività dei diritti dei cittadini, cioè di rendere concrete le promesse costituzionali, tra cui fondamentale è il diritto alla giustizia, quale diritto ai propri diritti.

La dimensione del dovere è, infatti, tanto più essenziale quanto più rilevanti sono le funzioni pubbliche esercitate e più intenso il potere connesso a tali funzioni.

Per fugare equivoci, questo non vuol essere un generico richiamo alla morale da parte di un anziano magistrato, bensì un appello all'etica della professione, alla weberiana etica della responsabilità, sollecitando la costante e vigile attenzione di tutti i magistrati alle conseguenze del proprio agire professionale e anche privato, quando può derivarne una ricaduta pubblica, verso le singole persone che pongono domande di giustizia e verso l'intera società che nei giudici deve poter nutrire piena fiducia.

Costituisce elemento di forte speranza e di grande apprezzamento che il tema dei doveri e delle responsabilità sia un argomento di costante interesse della nuova rivista della Scuola superiore dell'avvocatura⁸ sin dal suo numero di esordio (gennaio 2012), a riprova della centralità della dimensione deontologica per professioni che hanno un ruolo incisivo nella vita delle persone e della collettività.

L'etica della responsabilità è certo esigente, ma non è impossibile: richiede elevata qualificazione e competenza professionale, ricerca paziente e approfondimento serio di ogni questione, razionalità e ragionevolezza, costume di sobrietà e di rigore personale e professionale, scrupoloso rispetto delle competenze, tensione verso la ricerca della verità nella rigorosa osservanza delle regole, massima attenzione alle ragioni degli altri, a cominciare dai più deboli, che soltanto nella giustizia possono confidare.

Sono le qualità che qualche mese fa elencammo come proprie di un nostro amico e collega, Loris D'Ambrosio, uomo delle istituzioni la cui perdita avvertiamo come

⁸ Scuola superiore dell'avvocatura – Fondazione del Consiglio nazionale forense, *Cultura e diritti per una formazione giuridica*, Pisa University Press, numeri 1-23/2012.

incolmabile mancanza e ancora sentiamo con grande sofferenza, una figura di magistrato che vogliamo qui ricordare e indicare ai tanti giovani che hanno fatto ingresso recente in magistratura, additando quelle sue caratteristiche personali come connotati del magistrato ideale.

Su tale modello e sulla nuova dimensione dei doveri sarà nuovamente chiamato a riflettere l'associazionismo giudiziario, quando, in accoglimento della sollecitazione recentemente rivoltagli dal legislatore⁹, dovrà aggiornare il codice etico¹⁰, alla luce di una ricognizione del dover essere del giudice, come emerge dai valori condivisi dal corpo sociale dei magistrati, raffrontati alle rinnovate tensioni e alle più acute percezioni diffuse nell'attuale società italiana, per molti aspetti diversa da quella di qualche decennio fa.

Occorrerà inevitabilmente confrontarsi con le più allertate sensibilità collettive, in tema di imparzialità o in materia di partecipazione dei magistrati alla vita politico-parlamentare, verso comportamenti, prese di posizioni, scelte individuali, pur formalmente legittimi, che hanno ricadute pubbliche che rischiano di coinvolgere la stessa credibilità della giurisdizione.

E' auspicabile che in tale occasione, nella perdurante carenza della legge, sia introdotta attraverso il codice etico quella disciplina più rigorosa, da tante parti auspicata, sulla partecipazione dei magistrati alla vita politica parlamentare, che in decenni il legislatore non è riuscito ad approvare, nonostante l'evidente necessità d'impedire almeno candidature nei luoghi in cui è stata esercitata l'attività giudiziaria e di inibire il rientro, a cessazione del mandato parlamentare, nel luogo in cui si è stati eletti.

⁹ Art. 45 l. 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

¹⁰ Il codice etico della magistratura italiana, la cui prima approvazione risale al 1994, è stato il primo codice etico dei giudici adottato in un Paese europeo.

II

Giurisprudenza nazionale e giudici europei nel 2012

1. L'Europa all'epoca della crisi.

L'anno che si è appena chiuso è stato uno dei più difficili e controversi per ciò che concerne lo sviluppo dei rapporti tra Istituzioni europee nel loro complesso e Stati nazionali.

Indubbiamente la grave crisi economica e finanziaria che colpisce l'Europa ormai da quasi cinque anni ha avuto una forte influenza sull'opinione pubblica, che con difficoltà riesce a percepire l'insieme delle istituzioni europee come motori di diritto, giustizia e prosperità.

Mentre si fa più concreto il passaggio dall'Europa dei mercati all'Europa dei diritti, l'Unione appare ancora a molti un'entità sovranazionale poco democratica, erogatrice di sacrifici, in stretta connessione alla sua debolezza politica.

Come è stato autorevolmente osservato¹¹, uno dei pochissimi vantaggi dell'attuale crisi è nell'aver finalmente condotto il dibattito sull'Europa su un terreno di realtà e concretezza, al di là di “eurofondamentalismi” ed “euroscetticismi”, talché oggi si può affrontare un discorso sull'integrazione europea sotto un profilo più realistico.

Come si è già evidenziato, la crescente internazionalizzazione dei rapporti sociali ed economici ha messo in crisi non solo il dominio della ordinaria legge statale sul diritto, ma anche il monopolio dello Stato nazionale sulla giurisdizione.

La “fisiologica inettitudine”¹² degli ordinamenti giuridici nazionali a regolamentare in modo efficiente i rapporti transnazionali ha fatto sì che la disciplina tendesse a trasferirsi dal piano della legislazione statale ad istanze internazionali od astatali.

Il più significativo passaggio degli ultimi anni in ambito europeo va individuato nella comprensione dell'ordine sovranazionale come sistema giuridico generale che pone limiti agli ordini statali, aumentando e non diminuendo le garanzie per coloro che ne fanno parte, la cui forza sta proprio nel carattere espansivo dei diritti¹³. Mentre, al contempo, l'ordine sovrastatale pone vincoli a quelli nazionali anche sotto il profilo della democrazia, richiedendo istituzioni più democratiche.

A livello europeo, un ruolo normativo particolare è stato assunto dalle istituzioni sopranazionali, con il riconoscimento agli organismi dell'Unione del potere di emanare norme dotate di efficacia diretta, atte a prevalere sulle norme nazionali: da quel momento, ponendo al centro di tutto la tutela dei diritti fondamentali, la compenetrazione fra ordinamenti di *common law* e *civil law* e fra ordinamenti nazionali e sovranazionali ha vissuto un crescendo inarrestabile.

¹¹ A. Tizzano, *Dall'unità nazionale all'integrazione sopranazionale*, in *Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana*. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 25 novembre 2011, Giuffrè, 2012, p.69 e ss..

¹² R. Caponi, *Dialogo tra corti nazionali e corti internazionali*, libro dell'anno Treccani, in corso di pubblicazione, p. 3753.

¹³ Si veda, per un significativo richiamo ai *Core Labour Standards* fatti valere dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nonché alla Convenzione europea dei diritti umani, S. Cassese, *Il Mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, Il Mulino, 2008, p. 35.

Al contempo, l'estensione della giurisdizione della Corte di giustizia, fino a porre i diritti fondamentali al centro delle situazioni giuridiche soggettive di cui garantisce l'osservanza, e il convergere nella stessa direzione della Convenzione europea dei diritti umani e delle Costituzioni nazionali, hanno imposto una cooperazione inizialmente inimmaginabile.

La partecipazione italiana al processo di integrazione che ne è conseguito è da decenni una strada largamente condivisa, pur non essendosi sviluppata secondo un percorso lineare. Nel corso degli anni si è passati dalle Comunità originarie ad un'Unione molto complessa, non solo dal punto di vista delle strutture, ma anche sul piano dei suoi processi istituzionali e delle sue competenze, secondo un percorso cui il nostro apparato statale ha cercato con molta fatica di adeguarsi.

Con il trascorrere del tempo, tuttavia, le difficoltà sono andate riducendosi, soprattutto per effetto degli straordinari sviluppi del processo di integrazione: “come un fiume carsico che correva al di sotto dei clamori mediatici, quel processo è andato avanti con una progressione lenta ma costante, ed ha via via indebolito le resistenze degli organismi nazionali”¹⁴.

Già con l'introduzione nella Costituzione dell'art. 11 fu avviato l'impegno delle norme nazionali a consentire la “penetrazione” del diritto “superiore” in quello domestico¹⁵ (da cui discende il consenso delle norme interne all'apertura verso il diritto internazionale) per poi volgere verso un nuovo concetto di tutela uniforme più strettamente europeo, fondato sulla reciprocità come un principio guida tra l'Unione europea e i suoi Stati membri. Il controllo nell'applicazione di tale principio è compito della Corte di giustizia ma è, prima di tutto, compito del giudice interno, anche in sede di nomofilachia.

Nella fase successiva, è stato merito della Consulta assicurare un'efficace ed equilibrata soluzione dei problemi posti dai difficili meccanismi di integrazione, in assenza di una chiara soluzione nella Carta costituzionale ai quesiti ad essa connessi, non risolti e, se possibile, resi ancora più complessi con l'introduzione del nuovo art. 117 Cost.; senza tale norma, tuttavia, non si sarebbero avute le note pronunzie nn. 348 e 349 del 2007¹⁶ – nonché le altre dello stesso segno che le hanno seguite – con la conseguente apertura di un nuovo corso nei rapporti fra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale.

Il primato del diritto europeo, riconosciuto dalla nostra Corte a partire dalla sentenza *Granital*¹⁷, ha ormai assunto una dimensione nuova che rifugge i tradizionali criteri di soluzione delle antinomie (cronologico, gerarchico, di specialità, di competenza), la cui tendenziale insufficienza (in particolare, l'inidoneità del criterio gerarchico con riferimento ai rapporti fra ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali) impone un diverso approccio che orienti l'interprete verso la struttura “reticolare”, che richiede una intensa cooperazione fra i protagonisti dell'ordinamento interno e quelli dell'ordinamento europeo.

¹⁴ A. Tizzano, *op. cit.*, p. 71.

¹⁵ S. Cassese, *Il mondo nuovo del diritto*, cit., *passim*.

¹⁶ Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007, in *Giur. cost.* 2007, pp. 3475 e 3564, con nota di M. Cartabia, *Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici*; in *Foro it.*, 2008, I, 39, con nota di F. Ghera, *Una svolta storica nei rapporti del diritto interno con il diritto internazionale patrizio (ma non in quelli con il diritto comunitario)*, su cui v. *postea*.

¹⁷ Corte cost. 8 giugno 1984, n. 170, pronunzia nella quale la Corte conservava la propria opzione “dualista” a fronte di quella “monista” seguita dal Giudice di Lussemburgo.

2. L'integrazione europea nel 2012.

Anche nel 2012 la strada dell'integrazione europea non è stata piana per l'Italia; come e più che in altri anni sono emerse spinte contrapposte e dati dissonanti: è stato l'anno in cui il maggior numero di condanne per procedure di infrazione è stato conseguito dal nostro Paese, ma è stato anche un anno al cui epilogo è stata adottata la legge n. 234 del 2012 (entrata in vigore la settimana scorsa) che introduce la nuova disciplina.

Questa paradossale contraddizione trova, ancora una volta, un punto di equilibrio e di sutura, come si vedrà, nell'attività giurisdizionale, alla luce del principio secondo cui il grado di maggiore o minore apertura di un ordinamento a valori affermati sul piano internazionale, dipende non tanto dalla sua struttura formale, quanto dalla consapevolezza dell'interprete¹⁸, che sempre più assume il ruolo di protagonista del divenire e del progresso del diritto, anche e soprattutto nella dimensione sovranazionale.

La globalizzazione spaventa, ma è ormai diffusa l'idea che l'ordine globale rafforzi libertà e democrazia. E' questo il grande salto cui si è assistito negli ultimi anni e a cui ha contribuito in modo determinante l'opera dei giudici di merito e di legittimità. Tale processo si è intensificato ed è stato reso più incisivo quando si è riconosciuta forza giuridica vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione: con la cd. comunitarizzazione del terzo pilastro si è fatto il resto.

Di tale percorso è nuovamente protagonista l'interprete, così come lo fu dopo l'avvento della Costituzione repubblicana.

La comparazione giuridica, indispensabile perché i confini europei sono mobili e i cittadini si spostano portandosi dietro le peculiarità dei loro ordinamenti, è solo uno degli aspetti di questo allargamento di prospettive, perché "i giudici affondano le radici delle loro decisioni in una pluralità di ordinamenti tra loro permeabili"¹⁹ al punto che si discute della rilevanza costituzionale delle decisioni di giudici stranieri e della migrazione delle idee costituzionali.

Quello che viene ormai quasi tralatiziamente definito "dialogo" tra le Corti costituzionali e supreme nazionali, la Corte europea dei diritti umani e la Corte di giustizia, rappresenta, in realtà, l'architrave della nuova dimensione interordinamentale che, come dimostra la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, sposta l'ottica da un piano di cooperazione *lato sensu* fra ordinamenti verso la costruzione di un vero e proprio ordinamento integrato: la tutela effettiva dei diritti fondamentali ne rappresenta oggi il minimo comun denominatore.

Dell'imprescindibilità di una siffatta cooperazione dà atto in modo significativo la Corte di giustizia, non solo con le proprie decisioni, che individuano sempre il giudice nazionale come organo di base dello spazio giudiziario europeo²⁰, ma anche con strumenti di immediata e diretta utilità pratica per l'interprete, quali la recente raccomandazione C

¹⁸ In questi termini, riprendendo un'idea di Gino Gorla, G. Raimondi, *Dalla proclamazione costituzionale dei diritti fondamentali alla loro tutela internazionale*, in *Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana*, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 25 novembre 2011, Giuffrè Editore, 2012, p. 55 e ss.

¹⁹ S. Bartole, *Intervento all'incontro di studio su Il diritto pubblico in trasformazione*, in *Jus*, 2006, n. 2-3, maggio-dicembre, p. 315.

²⁰ V. *postea*, fra le altre, la nitidissima sentenza *Maribel Dominguez*.

338/1 del 6 novembre 2011, mediante la quale si fornisce una guida sicura al giudice nazionale sul rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE, quale meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea, che ha per scopo quello di assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi di tale diritto.

Il peculiare rilievo di provvedimenti di tale natura si evince in modo chiarissimo solo che si consideri che, quando applicano il diritto dell'Unione, i giudici nazionali agiscono come una sorta di "organi decentrati"²¹ della giurisdizione comunitaria, concorrendo con essa a garantire l'osservanza di detto diritto e consentendo di assicurare un controllo diffuso sul rispetto dello stesso e, quindi, di rafforzare complessivamente l'efficacia del sistema.

L'aver valorizzato tale ruolo del giudice nazionale, sia a livello di merito sia in sede di nomofilachia, incentivando da un lato il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE, dall'altro quello all'interpretazione conforme, è uno dei più significativi meriti della Corte di giustizia.

A tale cooperazione partecipano oggi attivamente sia la Corte costituzionale sia, come si vedrà meglio in prosieguo, la Corte di cassazione con un atteggiamento di significativa impronta integrazionista.

Prendendo le mosse da uno degli aspetti più difficili del rapporto fra lo Stato italiano e il sistema giuridico dell'Unione di cui fa parte, e prima di affrontare con sguardo comparatistico la difficile questione dei tempi della giustizia, va ricordato, pur sommariamente, il contenuto della relazione della Commissione del 30 novembre 2012, n. 714, avente ad oggetto l'applicazione del diritto dell'Unione europea.

Se gli Stati membri sono responsabili della corretta applicazione dell'*acquis communautaire* e sono tenuti a recepire le direttive in maniera puntuale, è compito della Commissione monitorare gli sforzi degli Stati membri in tal senso e garantire la conformità al diritto dell'UE, anche ricorrendo a procedure giuridiche formali.

Proprio allo scopo di consentire una efficace integrazione, prima di avviare procedure d'infrazione formali, la Commissione opera in partenariato con gli Stati membri per cercare di risolvere problemi e denunce di cittadini, imprese ed altri soggetti interessati in merito all'applicazione del diritto dell'UE.

Ebbene, secondo la relazione, i procedimenti di infrazione intrapresi nei confronti dell'Italia nello scorso anno mediante rinvio della controversia alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 258 TFUE, sono ben 136, e segnano l'assoluto primato dello Stato italiano rispetto a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Quasi a compensare questo intollerabile primato negativo, il 24 dicembre scorso è finalmente intervenuta la legge n. 234/2012, entrata in vigore il 19 gennaio scorso, che reca "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*".

Questo testo legislativo sostituisce integralmente la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e introduce una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, soprattutto alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

²¹ Così, A. Tizzano, *op. cit.*, *passim*.

La normativa introduce nuovi ed articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, nonché l'obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea con gli atti di indirizzo delle Camere e la precisazione dei presupposti per l'attivazione della riserva di esame parlamentare, allo scopo di consolidare il raccordo tra Parlamento e Governo nella definizione dell'atteggiamento dell'Italia nei processi decisionali dell'UE.

Essa, inoltre, sancisce una più efficace applicazione delle prerogative attribuite alle Camere dal Trattato di Lisbona mediante il richiamo dei poteri delle stesse sul rispetto del principio di sussidiarietà. Si provvede, poi, a modificare, rendendole più consone ai mutati assetti interordinamentali, le disposizioni relative agli organismi deputati al coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo e in particolare al Comitato interministeriale per gli affari europei.

Con la nuova legge si opera una integrale riorganizzazione del processo di recepimento della normativa europea, mediante lo sdoppiamento della cd. legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto sarà limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che, più in generale, conterrà disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo.

Si ridefinisce, con una nuova disciplina dei ricorsi alla Corte di giustizia e del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni, tutta la materia del contenzioso, sistematizzandosi organicamente la materia degli aiuti di Stato, che aveva in diverse e significative circostanze (si pensi soltanto alla vicenda *Tragbetti del Mediterraneo*) occupato i Giudici di Lussemburgo, mediante la precisazione delle condizioni in base alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici per calamità naturali, con il divieto di concessione di sostegno alle imprese che hanno beneficiato di aiuti giudicati illegali e che non sono stati rimborsati, nonché con la riserva della giurisdizione al giudice amministrativo sull'esecuzione.

Si procede, infine, all'istituzione in ciascun ministero dei nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea, deputati a coordinare, all'interno di ciascuna amministrazione, la politica europea, la riforma della figura degli esperti nazionali distaccati, nonché il potenziamento della partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE.

L'art. 1, nel definire le finalità della legge, ne descrive l'importante raggio d'azione comunitario, affermando che essa disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione, in coerenza con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, così garantendo, oltre all'adempimento degli obblighi, l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza all'UE.

3. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Il richiamo agli artt. 11 e 117 Cost. (quest'ultimo come novellato dall'art. 3 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), quale fulcro dei rapporti fra ordinamento interno ed ordinamenti

sovranzazionali, induce ad accennare alle ultime tappe dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione dopo che la prima, con le pronunzie nn. 348 e 349 del 2007²², ha ritenuto che con l'art. 117 si è realizzato un "rinvio mobile" alle norme convenzionali recanti obblighi internazionali.

Con tali pronunzie e con le successive dello stesso segno, la Consulta ha affermato l'idoneità delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti umani a valere come parametro interposto nel giudizio di costituzionalità, talché gli eventuali contrasti con la normativa interna daranno luogo non a problemi di successione di leggi nel tempo, bensì a questioni di legittimità costituzionale.

Il giudice comune, conseguentemente, sarà tenuto ad interpretare la norma interna in modo conforme²³ alle disposizioni internazionali, e, qualora tale strada non sia percorribile, non potrà che sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto le norme della Cedu integrano tale parametro, non essendogli consentito disapplicare la norma interna contrastante.

Tali decisioni, come è noto, hanno trovato conferma in tutta la giurisprudenza successiva della Corte.

Da ultimo la Consulta, nella recentissima pronunzia n. 264 del 28 novembre 2012, nell'orientare l'interprete verso il bilanciamento fra situazioni giuridiche soggettive, ha operato un significativo riferimento ad una visione sistemica della tutela dei diritti che va oltre il concetto di integrazione tra ordinamenti che ha finora dominato la scena e che, come si vedrà, era già stata fatta propria nell'ultimo anno dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

L'originaria apertura della Corte costituzionale al diritto europeo di matrice comunitaria aveva trovato un significativo limite nella nota riserva dei cd. "controlimiti", ovvero nell'idea che l'ordinamento nazionale riconosce e rispetta le limitazioni di sovranità imposte dal diritto dell'Unione soltanto qualora esse non tocchino i principi fondamentali dell'ordinamento interno e i diritti inviolabili della persona umana.

La tesi dottrinale che ha sostenuto tale impostazione pare potersi ritenere ormai superata (o almeno attenuata), soprattutto in quanto fondata su preoccupazioni non più attuali nell'odierno assetto interordinamentale²⁴, nel quale la stessa Corte di Lussemburgo ha elevato i diritti fondamentali a principi generali dell'ordinamento dell'Unione, assicurandone una efficace e rigorosa tutela, ma anche perché è lo stesso sistema giuridico dell'Unione nel suo complesso ad offrire agli ordinamenti nazionali crescenti garanzie relativamente alla tutela dei principi e in generale dei valori costituzionali degli Stati membri.

L'art. 4 del Trattato di Lisbona (che già era contenuto in formulazione simile nell'art. F.1 del Trattato di Maastricht del 1992 e poi nei testi successivi, fino all'art. 5 del naufragato Trattato costituzionale) afferma che "L'Unione rispetta l'identità nazionale (degli Stati membri) insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato".

²² Vedi *retro* nota 6.

²³ Sulla centralità dell'interpretazione conforme, vedi *postea*.

²⁴ Sul punto, A. Tizzano, *op. cit.*, *passim*.

Tale principio, già desumibile dal complessivo sistema dell'Unione, implica un significativo impegno delle istituzioni comunitarie nella garanzia delle esigenze fondamentali dei sistemi nazionali, confermando che quello dei controllimiti è un problema che investe in primo luogo l'Unione stessa.

Al contempo, l'art. 6, par. 1, TUE ha attribuito il rango di diritto primario dell'Unione alla Carta dei diritti fondamentali, facendo altresì specifico riferimento ai diritti garantiti dalla Cedu e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Per tale via, il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali di livello internazionale è confluito nel circuito dei sistemi di garanzia comunitaria, nei limiti delle materie di appannaggio dell'Unione.

Questo stratificarsi di norme e di tutele dei diritti protetti è stato spesso ancorato al concetto di tutela "multilivello" dei diritti fondamentali.

La giurisprudenza di quest'ultimo anno della Corte di cassazione, percorrendo le strade dell'integrazione e dell'interconnessione dei diversi livelli di tutela dei diritti fondamentali, ha segnato un significativo avanzamento in sede nomofilattica dell'ottica multilivello, orientando definitivamente l'interprete verso una visione realmente sistemica della tutela dei diritti nell'ordinamento integrato.

4. Il "nuovo" dialogo fra le Corti.

Fino a diversi anni fa, di fronte al nuovo e crescente ordinamento interno, la vera battaglia era rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il conferimento di valore precettivo alle norme della Costituzione.

Con l'ulteriore fase, quella che potremmo definire "comunitaria", si è diffusa l'idea di un ordinamento sovranazionale che andava ad affiancarsi a quello interno, mentre, con quella successiva, recentissima, si riconosce l'ordinamento interno in quanto compatibile con quello dell'Unione. Tale fase è coincisa, in ambito Cedu, con la tendenza delle pronunzie di Strasburgo ad esprimere principi generali in grado di superare ed astrarre rispetto al caso concreto e di incidere in misura via via crescente sugli ordinamenti nazionali.

Con l'ulteriore espansione fisica dell'Unione e con l'accresciuta intensità giuridica di essa attraverso l'incremento della forza delle sentenze della Corte di giustizia e con la diversa incidenza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, la visione deve ulteriormente cambiare in direzione di una sistematica generale degli ordinamenti.

Nel modello che si è sviluppato di recente, gli Stati sono subordinati anche a giudici non statali. Di una Costituzione cosmopolitica mancano ancora i tratti, ma oggi c'è un *Bill of rights* europeo che, nel rapporto con gli ordinamenti interni, non ha più la sola forza della *soft law*, ma diventa cogente per ogni giudice.

Il cd. dialogo tra le Corti nazionali, europee ed internazionali, è il grande tema del diritto contemporaneo e va sempre più rappresentando l'*humus* dell'istaurazione di un ordine sistemico fondato sul diritto.

Il quadro sistematico generale, attraverso il dialogo fra le Corti, è andato componendosi nei termini di una "diversità sostenibile" che ha fatto da prologo a quella

compenetrazione che consente oggi di abbozzare – proprio attraverso tale sinergia fra le Corti – l’idea di un sistema giuridico globale.

La relazione fra le giurisdizioni, in questo sistema giuridico globale, è sempre più ispirata alla rete anziché alla piramide, a rapporti interattivi anziché a rapporti gerarchici, e, per quanto riguarda l’esperienza italiana, ha visto momenti di criticità essenzialmente nei rapporti fra Corte Edu e Corte costituzionale, mentre è stata assolutamente fruttuosa nei rapporti con la Corte di cassazione.

E’ su questo versante che la giurisprudenza della Corte di cassazione, che esercita il sindacato di legittimità e svolge la funzione di nomofilachia all’interno dell’ordinamento nazionale, soprattutto nell’ultimo anno, è andata molto oltre l’originaria impostazione che potremmo definire di “apertura controllata”, spingendosi sino alla costruzione di una visione realmente sistemica della tutela dei diritti interordinamentale .

L’affermazione concernente tale carattere dell’ordinamento, contenuta nella citata decisione della Corte costituzionale dell’8 novembre scorso, che, nel contesto della pronuncia, risulta di non immediata esplicazione, trova, nel concreto operare della Corte di cassazione, una dimostrazione estremamente significativa.

Da una lettura delle decisioni “interordinamentali” del giudice di legittimità, si evince infatti realmente una visione sistemica e, cioè, la considerazione dell’ordinamento nel suo complesso, quale frutto della sinergia fra norme (interne e sovranazionali) e Corti (interne e sovranazionali).

Tale nuova e più avanzata forma di dialogo rende sempre più valida l’idea di un gioco d’insieme non fondato sulla collaborazione *tout court*, ma sulla interazione tra Corti nazionali, Corte Edu e Corte di giustizia.

5. Due recenti questioni di costituzionalità in direzione di un sistema multilivello.

Proprio con riguardo alle sentenze della Corte e, in particolar modo con riferimento al sistema Cedu, recenti ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale evidenziano un mutato atteggiamento del Giudice di legittimità, che ha compiuto il grande passo verso la configurazione di quello che viene acutamente definito²⁵ un *sistema giuridico generale* ed anche *multilevel constitutionalism*, nel quale il ruolo più significativo resta quello svolto dall’opera di cucitura dei tribunali.

a) Esempio emblematico di tale impostazione sistemica della Corte di cassazione è l’ordinanza delle Sezioni unite n. 41694 del 18 ottobre 2012, *Nicosia*, che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 315, comma 3, in relazione all’art. 646, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., che muove dalla decisione Cedu del 10 aprile 2012, caso *Lorenzetti c. Italia*, (n. 32075/09), sulla mancanza di udienza pubblica nell’ambito di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione.

Tale ordinanza evidenzia in modo chiaro ed esemplare il ruolo di protagonista assunto dalla Corte, nella ricerca della strada più idonea per ricondurre ad unità un sistema integrato estremamente complesso.

²⁵ S. Cassese, *op. cit.*, *passim*.

La singolare convergenza di strumenti normativi destinati ad ambiti diversi, dall'art. 6 Cedu all'art. 117 Cost., passando per l'art. 47 TFUE, è già di per sé sufficiente ad indicare in misura estremamente significativa il peculiare impegno della Corte in tale direzione, sottolineando, altresì, come anche sul piano delle fonti, soprattutto dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, molto sia cambiato, lasciando uno spazio minore alla temuta "supplenza"²⁶ dei giudici, ma non riducendo l'incisivo impatto interpretativo dell'attività giurisdizionale.

Lo stesso quesito posto alle Sezioni unite segnala l'atteggiamento della Corte, che ha interiorizzato, esaltandolo, l'insegnamento delle sentenze "gemelle", portandolo, anche in sede nomofilattica, al suo acme: per il modo stesso in cui è stato formulato - sul se, a seguito della sentenza della Corte Edu nel caso *Lorenzetti c. Italia*, anche per la trattazione del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione debba procedersi nelle forme dell'udienza pubblica anziché del rito camerale, e se, in caso positivo, l'avvenuta violazione dell'art. 6 Cedu comporti l'annullamento della decisione - chiarisce in modo evidente tale straordinaria evoluzione.

b) La medesima apertura si segnala nell'ordinanza n. 34472 del 19 aprile 2012, *Ercolano*, ove la Corte ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 Cedu.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite con decreto emesso ai sensi dell'art. 610, comma 2, del cod. proc. pen., in considerazione della speciale importanza delle questioni implicate.

Anche in tal caso, lo stesso quesito evidenzia in modo chiarissimo il nuovo corso della Corte che, non solo, come si vedrà di qui a poco, in ambito comunitario, ma anche nell'ambito internazionale di matrice Cedu, particolarmente rilevante in sede penale, cerca e trova la strada - in questo caso facendo ricorso al parametro interposto - per addivenire alla composizione del sistema alla luce della forza sub-costituzionale delle norme della Convenzione.

Si chiede, infatti, alle Sezioni unite di stabilire "*Se il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte Edu con la sentenza 17/09/2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l'applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole*".

Il quesito, osservano le Sezioni unite, impone innanzitutto di stabilire la rilevanza che nell'ordinamento interno possono assumere, in deroga anche al giudicato, le violazioni, accertate dalla Corte di Strasburgo, della Convenzione europea dei diritti umani.

L'impegno delle Alte parti contraenti a conformarsi alle decisioni definitive della Corte Edu nelle quali esse sono parti ed il compito del Comitato dei Ministri di vigilare

²⁶ Osserva S. Rodotà in *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012, cit., p. 62 «Sarebbe improprio attribuire la *montée en puissance des juges* a quella che è stata e continua ad essere chiamata "supplenza giudiziaria". E' corretto, invece, ragionare in termini di redistribuzione dei poteri. E, in questo quadro, anche l'antica formula del "governo dei giudici" può essere adoperata non più con l'accento di chi segnala un rischio, ma come realistica constatazione del fatto che vi sono processi che proprio la presenza del giudice consente di mantenere "all'ombra della legge", evitando così che piombino nell'area governata soltanto dalla forza».

sull'esecuzione di tali sentenze vengono esaminati proprio attraverso la giurisprudenza di Strasburgo e allo stesso modo si procede per ogni altro aspetto influente sulla decisione, in un "gioco d'insieme" che mai era stato così imponente, alla luce soprattutto del carattere della giurisprudenza Edu, originariamente finalizzata alla soluzione di controversie relative a casi concreti ma poi caratterizzatasi, nel tempo, "per una evoluzione improntata alla valorizzazione di una funzione paracostituzionale di tutela dell'interesse generale al rispetto del diritto oggettivo".

Le Sezioni unite affermano, quindi, che le decisioni di Strasburgo che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Cedu, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale.

Muovendo, poi, dal presupposto che il giudice, chiamato ad applicare una legge di interpretazione autentica, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne temporalmente l'area operativa in contrasto con la sua *ratio* ispiratrice, ma deve piuttosto sollecitare il sindacato di legittimità costituzionale, le Sezioni unite hanno dichiarato d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma primo, Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 7 Cedu - "nella parte in cui le disposizioni interne operano retroattivamente, e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola l. n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 - pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 1252 del 7 giugno 1923 - era entrato in vigore il su citato d.l., con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto".

La Corte a Sezioni unite ha, quindi, ritenuto impossibile un'interpretazione della normativa interna *de qua* in senso conforme all'art. 7 Cedu, nell'interpretazione che di tale norma è offerta dalla Corte di Strasburgo e perciò ha rimesso la questione alla Consulta.

Come è evidente, la "netta linea di demarcazione"²⁷, fondata sull'individuazione delle disposizioni Cedu come parametro interposto nel giudizio di costituzionalità è stata non solo recepita alla perfezione dalla Corte, ma, anzi, incisivamente valorizzata, proprio nell'ottica della realizzazione di un "sistema giuridico generale"²⁸; come è evidente, essa "si trova al crocevia"²⁹ di un sistema stratificato di tutele, nel quale deve relazionarsi con le altre Corti: con la Corte costituzionale, che opera il controllo di costituzionalità e, all'uopo, è chiamata ad interpretare il diritto interno, talora adottando decisioni interpretative che implicano una ulteriore fase, soprattutto da parte della giurisprudenza di legittimità³⁰; con la

²⁷ Così, G. Amoroso, *Corte di cassazione e tutela dei diritti fondamentali nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, relazione svolta nell'Aula Magna della Corte di cassazione il 14 novembre 2012, nel corso dell'incontro di studio dal titolo *Giurisprudenza nazionale e diritti fondamentali dopo il Trattato di Lisbona. Il dialogo tra le Corti Europee, la Corte Costituzionale e la Corte di cassazione*.

²⁸ Su cui, S. Cassese, *op. cit.*, *passim*.

²⁹ Così, G. Amoroso, *op. cit.*, *passim*.

³⁰ G. Amoroso, *I seguiti delle decisioni di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale nella giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2008, p. 769.

Corte di giustizia (che assicura l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione passando attraverso le maglie del diritto interno e con la quale la Cassazione ha instaurato un rapporto diretto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 267 TFUE); con la Corte di Strasburgo (che interpreta ed applica alle ipotesi di specie le norme Cedu ma, al fine di accertare la violazione di un diritto fondamentale, ne verifica il contrasto con le norme della Convenzione ed è, quindi, tenuta ad interpretare anche il diritto interno).

Si viene promuovendo, in tale direzione, ad opera della giurisprudenza della Corte di cassazione, senza la rottura degli argini di cui all'art. 6 TUE, quella "fusione di orizzonti"³¹ costituzionali tra diversi livelli, anche con riguardo alla "giustizia del caso concreto"³², cui mira la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 53³³, nel tentativo di armonizzazione, sulla base del principio del miglior favore, delle varie fonti di tutela dei diritti fondamentali, in una chiave di "costituzionalismo cooperativo"³⁴.

6. L'interpretazione adeguatrice come strumento di chiusura del sistema.

Nella relazione dello scorso anno era stato posto l'accento sulla centralità dei meccanismi connessi all'interpretazione conforme, quale strumento di soluzione delle antinomie nella visione improntata alla tutela interordinamentale dei diritti fondamentali, avanzata dalla Corte di cassazione nel dialogo con le Corti sovranazionali e con la Corte costituzionale.

Sulla base delle considerazioni svolte, può concludersi che mentre continuerà ad esercitarsi compiutamente l'obbligo di "non applicazione" (Corte cost. 170/84 cit.) del diritto interno contrastante con quello dell'Unione, almeno finché non vi sarà l'adesione dell'UE alla Cedu il giudice sarà comunque tenuto all'interpretazione in conformità alla Cedu, ma non gli sarà consentito, come invece gli è imposto per il diritto dell'Unione, disapplicare la norma interna con essa confliggente: interpretare conformemente alla Cedu significa applicare la Cedu fintantoché ciò sia possibile, anche se non è ammesso quel controllo diffuso di costituzionalità che deriverebbe dalla disapplicazione della norma convenzionale.

Il ruolo del giudice comune resta comunque fondamentale: in primo luogo, egli sarà tenuto a sperimentare il canone esegetico dell'interpretazione convenzionalmente orientata, nei limiti in cui ciò sia possibile, avendo immediato ed obbligato riferimento al diritto vivente di Strasburgo, e, soltanto in caso di irrimediabile difformità, dovrà sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta per far dichiarare l'incostituzionalità della norma interna per contrasto con quella della Convenzione che opera da parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost..

L'esclusione della cd. "trattatizzazione" della Cedu implica l'affermazione che la strada dell'applicazione diretta della Convenzione non può trovare sponda, almeno fino

³¹ Così, G. Bronzini, *Le tutele dei diritti fondamentali e la loro effettività: il ruolo della Carta di Nizza*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2012, 1, p. 53.

³² Su tale convergenza nel caso concreto, v. A. Ruggeri, *Rapporti tra corti costituzionali e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e controlimiti mobili a garanzia dei diritti fondamentali*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

³³ Già nella relazione sull'amministrazione della giustizia per il 2010 rilevammo come la Carta, fuori dal campo di diretta applicazione ex art. 51, ha rilievo sul piano interpretativo.

³⁴ Così sempre G. Bronzini, *op. cit., passim*.

all'effettiva adesione dell'Unione europea, nel combinato disposto degli artt. 11 e 117 Cost., nemmeno attraverso il richiamo alla Carta di Nizza, che pure contempla, al suo interno, una disposizione volta ad attribuire alle disposizioni sue proprie analoga portata rispetto alle previsioni di identico tenore contenute nella Cedu.

D'altro canto, la "comunitarizzazione" della Cedu, ancora di là da venire, sarà comunque limitata ad operare nei rapporti regolati dal diritto dell'Unione europea.

In questo contesto, l'interpretazione adeguatrice rappresenta il *trait d'union* fondamentale fra sistema interno, sistema internazionale di matrice Cedu e sistema comunitario, ponendosi quale punto di sutura fra gli stessi.

Se, infatti, i meccanismi propri di ciascun ordinamento rimandano agli strumenti centrali, da un lato del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE, dall'altro della rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità, l'interpretazione conforme resta lo strumento principe per assicurare la soluzione delle antinomie e la chiusura del sistema.

Due esempi del 2012, uno di ambito comunitario, l'altro, di diritto internazionale di matrice Cedu, consentiranno di comprendere meglio tale tesi.

a) *Corte di giustizia, 24 gennaio 2012, C-282/10, Maribel Dominguez.*

La pronuncia dei Giudici di Lussemburgo resa nella causa *Dominguez*³⁵ può ritenersi la *summa* del pensiero della Corte in materia di interpretazione conforme.

Il giudice del rinvio chiedeva, fra le altre cose, se l'art. 7 della direttiva 2003/88 dovesse essere interpretato nel senso che, in una controversia tra privati, una disposizione nazionale, ai sensi della quale il diritto alle ferie annuali retribuite è subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo durante il periodo di riferimento, contraria a detto art. 7, andasse disapplicata.

Ebbene, ciò che interessa sottolineare è come, sin dal principio, la Corte evidenzi che la questione afferente il se una norma nazionale che sia contraria al diritto dell'Unione debba essere disapplicata, si pone solo qualora non risulti possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione.

La centralità dell'interpretazione conforme emerge, sin dall'inizio, in tutta la sua intensità.

Afferma la Corte che, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 288, terzo comma, TFUE. L'immanenza nel Trattato è chiaramente espressa: "L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte"³⁶.

³⁵ Corte Giust. 24 gennaio 2012, C-282/10, non ancora in rassegna, su cui v. V. Piccone, *L'interpretazione conforme nell'ordinamento integrato*, in *Il diritto europeo nel dialogo tra le Corti*, Giuffrè, in corso di pubblicazione.

³⁶ Il riferimento è a Pfeiffer, Corte Giust. 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, cit., Racc. p. I-8835, punto 114; Angelidaki e a., Corte Giust. 23 aprile 2009, da C-378/07 a C-380/07, cit., Racc. p. I-3071, punti 197 e 198, nonché Corte Giust. 19 gennaio 2010, Küçükdeveci, C-555/07, cit., Racc. p. I-365, punto 48.

Non è senza limiti tuttavia tale obbligo interpretativo: esso non solo non può dar luogo ad una interpretazione *contra legem* del diritto nazionale, ma risulta significativamente condizionato dai principi generali del diritto.

La Corte rammenta che il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima³⁷.

Soltanto qualora ciò non sia possibile occorrerà verificare se la norma oggetto di interpretazione (nella specie, l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88) abbia effetto diretto e se, in tal caso, la parte interessata possa farla valere, nel caso di specie, nei confronti del suo datore di lavoro.

I Giudici di Lussemburgo suggeriscono, quindi, un percorso inverso rispetto a quello usualmente praticato e, cioè, pongono la ricerca dell'esistenza nella normativa considerata di disposizioni atte ad essere direttamente invocate, in una fase successiva rispetto all'infruttuoso esperimento del tentativo di interpretazione conforme precedentemente attuato.

E infatti, soltanto qualora sia davvero impossibile percorrere la via interpretativa per raggiungere il risultato sperato di conformazione dell'ordinamento interno a quello dell'Unione, si farà ricorso alla verifica della sussistenza di disposizioni in grado di produrre un effetto diretto.

E' perciò ancora una volta compito del giudice nazionale verificare se l'art. 7 par. 1 della direttiva 2003/88 possa essere invocato da parte dell'istante nei confronti del proprio datore di lavoro: in caso positivo, l'art. 7 della direttiva 2003/88, che soddisfa le condizioni richieste per produrre un effetto diretto, comporterà che il giudice nazionale debba disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria.

In caso negativo, resterebbe il limite invalicabile determinato dall'impossibilità di applicare in una controversia fra singoli una disposizione, pur chiara, precisa ed incondizionata, derivante da una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi agli stessi.

Rimane alla parte, lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione, la possibilità di invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza *Francovich*³⁸ per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.

b) *Corte europea dei diritti umani*, 28 agosto 2012, n. 54270/10, *Costa e Pavan c. Italia*.

Nel caso *Costa e Pavan c. Italia* del 28 agosto 2012³⁹, la vicenda posta all'attenzione alla Corte Edu riguardava una coppia di coniugi portatori sani di fibrosi cistica, i quali lamentavano il divieto posto dalla legge italiana n. 40/2004, in particolare dagli artt. 4 e 5, che consentono l'accesso alla procreazione medicalmente assistita, e quindi alla diagnosi

³⁷ Così Corte Giust. 4 luglio 2006, causa C-212/04 *Adeneler*, cit.

³⁸ Corte Giust., 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Francovich*, in *Foro it.*, 1992, IV, p. 145, con nota di A. Barone, R. Pardolesi.

³⁹ Corte Edu, 28 agosto 2012, *Costa e Pavan c. Italia*, n. 54270/10, su cui v. E. Falletti, *La diagnosi genetica preimpianto: una ricostruzione di dottrina e di giurisprudenza nazionale ed europea*, in *Corr. giur.*, in corso di pubblicazione.

preimpianto soltanto alle coppie che, sulla base di accertamenti medici, risultino sterili o infertili ma non a quelle portatrici di una patologia trasmissibile.

La peculiarità del caso è nel fatto che i ricorrenti Costa e Pavan hanno adito direttamente la Corte di Strasburgo ai sensi dell'art. 35 della Convenzione europea dei diritti umani⁴⁰, che disciplina le condizioni di ricevibilità, anziché ricorrere prima all'autorità giurisdizionale interna.

La Corte ha ritenuto non coerente con la tutela della salute della donna la possibilità, ammessa dall'ordinamento italiano, di procedere all'aborto terapeutico per le medesime patologie (la coppia aveva già praticato un aborto) per cui è interdetta la diagnosi preimpianto, evidenziando l'incompatibilità tra l'impianto normativo della legge n. 40/2004, che da una parte vieta la selezione degli embrioni coltivati in vitro e non affetti dalla fibrosi cistica ai fini dell'impianto nell'utero materno, mentre dall'altra ammette l'aborto terapeutico per il caso che il medesimo embrione sia malato della stessa patologia.

Ciò che è interessante notare, nel circuito di mezzi giurisdizionali interni e sovranazionali, è che la Corte ha fatto proprie le osservazioni sollevate dalla giurisprudenza di merito nella rilettura costituzionalmente orientata della legge n. 40/2004⁴¹.

I Giudici di Strasburgo, che hanno condannato l'Italia sottoscrivendo la decisione all'unanimità, sottolineano che non viene riconosciuto il diritto ad avere dei figli sani, i cui caratteri genetici forti siano preselezionati nell'embrione fecondato, né questo è richiesto dai ricorrenti, poiché seppure evitato il rischio della malattia, permarrebbero invariate le restanti incognite della gravidanza e della presenza di altre patologie. Osservano, inoltre, che in tema di fecondazione omologa con possibilità di diagnosi selettiva (giustificata dal contagio di malattie incurabili una volta contratte), per coltivazioni di embrioni “*in vitro*”, la posizione italiana è minoritaria, se non isolata, comune soltanto a Austria e Svizzera.

L'esistenza di un “*consensus*” di orientamento opposto a quello italiano determina che i margini di apprezzamento risultino essere più limitati e ne consegue un controllo più serrato sui margini di proporzionalità e adeguatezza che comporta la censura della normativa italiana.

Proprio la pronuncia *Costa e Pavan c. Italia*, allora, ha costituito lo strumento per orientare il giudice nazionale successivamente investito di questione analoga, mediante lo strumento dell'interpretazione adeguatrice, quale meccanismo che consente di salvare il sistema riconducendolo ad unità.

Il giudice adito⁴² ha accolto la richiesta, avanzata in termini cautelari, non solo richiamando l'interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di merito ma facendo esplicito riferimento alla decisione della Corte di Strasburgo, anzi motivando la concessione del provvedimento d'urgenza riferendosi alla normativa sovranazionale.

Si legge nella decisione: “Nella fattispecie in esame, si deve ritenere certamente possibile una interpretazione adeguatrice della norma interna, in quanto le norme della Convenzione, nel significato attribuito dalla Corte di Strasburgo con la recente pronuncia, peraltro non definitiva (...), appaiono conformi alla nostra Carta, nella lettura offerta anche

⁴⁰ A. Pecorario, *A Strasburgo c'è un “Judge in the Town”*: analisi del caso *Costa e Pavan contro Italia in materia di diagnosi genetica preimpianto*, 2012, consultato su www.diritticomparati.it.

⁴¹ Trib. Cagliari, 22 settembre 2007, cit.; TAR Lazio, 21 gennaio 2008.

⁴² Trib. Cagliari, 14 novembre 2012, inedita.

dalla più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009, laddove ha esaminato il bilanciamento tra gli interessi contrapposti⁴³.

Ancora una volta, il giudice nazionale è al centro del sistema.

Il Governo italiano, è vero, ha proposto ricorso alla *Grande Chambre*; nondimeno, l'interpretazione offerta dal giudice interno mostra, invece, come lo strumento dell'interpretazione conforme, quale *fil rouge* che lega diritto interno, diritto Cedu e diritto dell'Unione europea, consenta spesso di evitare drammatiche fratture, valorizzando l'impegno interpretativo cui tutti i giudici sono tenuti, nella tensione verso un sistema di tutela dei diritti realmente e positivamente integrato.

7. La giurisprudenza di legittimità ed il diritto sovranazionale.

Conclusivamente, nell'ambito delle numerose decisioni della Corte di cassazione che hanno avvalorato l'adeguamento in via interpretativa del diritto interno al diritto sovranazionale, può essere utile ricordare succintamente alcune tra le più significative pronunzie nell'anno appena trascorso.

a) *Libertà di stampa, diffamazione e diritto all'oblio.*

Tale specifico settore è tra i più delicati e complessi, soprattutto per l'importanza dei beni giuridici in bilanciamento: da un lato la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, dall'altro la tutela dell'onorabilità personale.

D'altro canto peculiare è l'impatto che sul tema hanno tanto il prestigio e la persuasività della giurisprudenza delle Corti sopranazionali, quanto la disseminazione dei contenuti, che non è più solo cartacea ma anche digitale.

In rapporto al bilanciamento tra libertà di stampa e tutela dell'altrui onorabilità ai fini dell'integrazione del reato diffamatorio, la Corte di cassazione ha affermato che devono essere verificate dal giudice nazionale le condizioni previste dall'art. 10, comma 2, Cedu per giustificare l'intervento limitativo dello Stato. L'ingerenza punitiva deve essere prevista dalla legge, deve perseguire il fine di proteggere i diritti fondamentali altrui, e tra questi è espressamente indicata la reputazione, e deve essere "necessaria", in quanto integratrice di un "bisogno sociale imperioso", il cui accertamento è deputato al margine di apprezzamento sottoposto a verifica del giudice europeo⁴⁴.

Con riguardo al rapporto tra tutela dell'onorabilità e corretto trattamento dei propri dati personali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la presenza in archivi *on-line*, anche giornalistici, di informazioni non più attuali, sebbene non costituisca il reato di diffamazione, integra la lesione del diritto di qualsiasi soggetto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni ai sensi dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁴⁵.

b) *Discriminazione e orientamento sessuale.*

Sotto tale profilo le decisioni della giurisprudenza di legittimità che ineriscono ai rapporti multilivello tra le fonti europee e nazionali riguardano, da un lato, l'accoglimento della

⁴³ Trib. Cagliari, cit..

⁴⁴ Corte di cassazione, 23 ottobre 2012, n. 41249.

⁴⁵ Corte di cassazione, 5 aprile 2012, n. 5525.

richiesta di asilo e, dall'altro, la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero.

Per quanto concerne un caso, la Corte ha esaminato l'ipotesi in cui persone omosessuali siano costrette a violare la legge penale del loro Stato d'origine, nel quale il proprio orientamento è passibile di gravi sanzioni, pur di vivere liberamente la loro sessualità, subendo così una grave ingerenza nella loro vita privata che comprometterebbe la loro libertà personale.

Siffatta situazione integra la violazione di un diritto fondamentale sancito tanto da fonti nazionali, come la Costituzione, quanto da fonti sovranazionali, come la Cedu e la Carta europea dei diritti fondamentali, vincolante in questo ambito: conseguentemente, tali persone hanno diritto ad ottenere lo *status* di rifugiati che le protegge da una situazione oggettiva di persecuzione⁴⁶.

Di grande impatto anche la questione inerente la possibilità di trascrivere un matrimonio contratto all'estero (nel caso di specie, in Olanda) da due persone dello stesso sesso.

Nonostante la Suprema Corte abbia rigettato il ricorso della coppia ricorrente, essa ha offerto una lettura delle norme interne e sovranazionali secondo cui l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, l'art. 23.2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, l'art. 12 Cedu, l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riconoscono il matrimonio come diritto fondamentale ai singoli individui come esseri umani e non come appartenenti ad un consesso sociale.

Tuttavia tanto l'art. 12 Cedu, quanto l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali della UE, consentono agli Stati nazionali di gestire concretamente tale equiparazione attraverso il parametro del “margine di apprezzamento”, affermando che questa disciplina è di competenza degli Stati nazionali, i quali sono tenuti a predisporre soluzioni appropriate⁴⁷.

c) *Diritti degli stranieri.*

Per quel che riguarda la titolarità all'erogazione dell'assegno di invalidità a favore di cittadini extracomunitari regolari, la Sezione Lavoro della Cassazione ha stabilito che “in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo”⁴⁸.

Altresì, per quanto concerne la concessione dello *status* di rifugiato, la Corte ha richiamato la normativa dell'Unione europea ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della protezione internazionale di un richiedente asilo⁴⁹.

d) *Procedimento penale.*

Con riguardo all'emanazione del decreto di irreperibilità, le Sezioni unite penali⁵⁰, riferendosi all'importante precedente *Sjedovic* della Corte di Strasburgo, hanno sottolineato che gli sforzi diretti affinché l'interessato sia messo realmente a conoscenza del procedimento che

⁴⁶ Cass. 20 settembre 2012, n. 15981.

⁴⁷ Cass. civ. sez. Prima, sent., 15 marzo 2012, n. 4184.

⁴⁸ Cass. civ. sez. Sesta - Lavoro, Ord., 26 giugno 2012, n. 10665.

⁴⁹ Cass. civ. sez. Sesta - 1, Ord., 16 febbraio 2012, n. 2294.

⁵⁰ Cass. 20 giugno 2012, n. 24527.

lo riguarda non sono soddisfatti dalla mera e formale reiterazione di atti che nulla possono aggiungere all'individuazione del luogo ove la persona sottoposta ad indagini si possa trovare.

L'indagato deve comunque essere posto in condizione di poter scegliere consapevolmente se rinunciare a comparire.

e) *Diritto penale sostanziale.*

In materia di accesso abusivo a sistemi informatici, la Corte ha richiamato la “Raccomandazione R(89)9 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla criminalità informatica, approvata il 13 settembre 1989 ed attuata in Italia con la L. n. 547 del 1993”⁵¹, nonché la “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (*cybercrime*) fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e ratificata con la L. 18 marzo 2008, n. 48”⁵².

f) *Procedimento civile.*

In materia di notifica, la Corte di cassazione richiama la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ai fini interpretativi “dell'art. 6.1 della Cedu (il cui rispetto è imposto al giudice nazionale dall'art. 117 Cost.), secondo cui il diritto di accesso ai tribunali ed alle corti implica l'esigenza, nell'applicare le regole della procedura dettate dalle norme di legge interne, di evitare che un'interpretazione troppo formalista impedisca, in concreto, l'esame del merito dei ricorsi”⁵³.

g) *Responsabilità civile.*

La Corte ha vagliato il computo del termine di prescrizione per agire per risarcimento del danno compensativo della perdita di *chances* provocata dalla mancata implementazione del diritto dell'Unione⁵⁴.

h) *Diritto del lavoro.*

In questo ambito la Corte si è espressa sulla qualificazione del contratto a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato facendo espresso riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare, per quanto concerne la disciplina della nullità del medesimo contratto a termine⁵⁵, l'esclusione della fattispecie di abuso di tale contratto nel comparto scuola⁵⁶, nel settore dei servizi sanitari⁵⁷ e per quanto concerne particolari figure di dipendenti comunali⁵⁸.

In relazione all'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, la Corte ha richiamato l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵⁹, seppure essa non sia “direttamente applicabile alla fattispecie ex art. 51 della stessa Carta, (...) ma (tenuto conto) che può certamente operare come fonte di libera interpretazione anche del dato

⁵¹ Cass. 7 febbraio 2012, n. 4694.

⁵² Cass. 7 febbraio 2012, n. 4694 cit..

⁵³ Cass. civ. sez. Sesta, Sent., 07 maggio 2012, n. 6892.

⁵⁴ Cass. civ. sez. Lavoro, sent., 08 febbraio 2012, n. 1850.

⁵⁵ Cass. 2 aprile 2012, n. 5241.

⁵⁶ Cass. civ. sez. Lavoro, sent., 20 giugno 2012, n. 10127.

⁵⁷ Cass. 13 gennaio 2012, n. 392.

⁵⁸ Cass. 20 marzo 2012, n. 4417.

⁵⁹ Cass. 12 settembre 2012, n. 15519.

normativo nazionale, stante il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei"⁶⁰.

Infine i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza della Corte di giustizia e le disposizioni dei Trattati per porre a carico delle imprese di dimostrare che gli sgravi contributivi ottenuti per i contratti di formazione-lavoro siano stati effettivamente utilizzati rispettando le condizioni fissate dalla Commissione europea⁶¹.

Si elencano in nota sentenze del 2012 della Corte di giustizia⁶² e della Corte europea dei diritti umani⁶³ rilevanti per il diritto nazionale.

⁶⁰ Cass. 12 settembre 2012, n. 15519.

⁶¹ Cass. 3 maggio 2012, n. 6671.

⁶² Corte Giust. 22 novembre 2012, in cui la Corte si occupa del diritto al contraddittorio sulla base degli artt. 47 e 48 Carta (status rifugiato); Corte Giust. 18 ottobre 2012, cause riunite C-302/10, C-303/10, C-304/10, C-305/10, Rosanna Valenza e a., sulla determinazione dell'anzianità di lavoro e sul divieto di discriminazione; Corte Giust. 4 ottobre 2012, causa C-75/11, Commissione europea c. Austria, sul diritto di circolazione e di soggiorno e sul divieto di discriminazione sulla base della nazionalità; Corte Giust. 5 luglio 2012, causa C-141/11, Hörnfeldt, sul divieto di discriminazioni basate sull'età in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Corte Giust. 26 giugno 2012, causa C-199/11, Unione europea c. Otis NV e a., sul diritto ad un ricorso effettivo. Corte Giust. 28 giugno 2012, causa C-7/11, Fabio Caronna, sulla responsabilità penale di un farmacista che ha esercitato l'attività di vendita all'ingrosso di medicinali senza l'autorizzazione e il principio di legalità delle pene; Corte Giust. 14 giugno 2012, causa C-618/10, Banco Español de Crédito SA, sulla non applicazione da parte di un giudice nazionale di una clausola abusiva contenuta in un contratto tra un professionista e un consumatore; Corte Giust. 07 giugno 2012, Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia, sentenza di Grande Camera (n. 38433/09), in cui la Corte ha ravvisato una violazione degli articoli 10 (libertà di espressione) e 1 del Protocollo Addizionale n. 1 (tutela della proprietà): la causa riguardava l'impossibilità, da parte di un'emittente televisiva, di poter trasmettere pur avendo la licenza e avendo ricevuto l'assegnazione delle frequenze televisive; Corte di giustizia, 24 aprile 2012, causa C-571/10, Servet Kanberaj, sul diritto alla parità di trattamento per i beneficiari di un sussidio per l'alloggio; Corte di giustizia 29 marzo 2012, causa C-417/10, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, e causa C-500/10, Ufficio IVA di Piacenza, entrambe sull'estinzione di procedimenti tributari pendenti dinanzi alla giurisdizione di ultimo grado proposti da più di dieci anni e sul rispetto del principio del termine ragionevole del giudizio e del principio di non discriminazione; Corte di Giustizia 24 gennaio 2012, causa C-282/10, Maribel Dominguez, sul diritto alle ferie annuali retribuite.

⁶³ Corte Edu 28 agosto 2012, Spampinato c. Italia, (n. 69872/01), in materia di equa soddisfazione: il caso riguarda un'occupazione appropriativa per cui la Corte aveva constatato, con sentenza del 05 ottobre 2006, la violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione ma in cui la questione dell'equa soddisfazione era rimasta aperta; Corte Edu, 25 settembre 2012 Godelli c. Italia, sul bilanciamento tra il diritto all'anonimato della partoriente e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini; Corte Edu, 31 luglio 2012, M. e altri c. Italia e Bulgaria, (n. 40020/03), secondo cui le autorità italiane avrebbero dovuto svolgere un'inchiesta effettiva sulle sevizie e violenze multiple di cui è stato vittima un adolescente bulgaro in Italia; Corte Edu, 22 maggio 2012, Scoppola c. Italia (n. 3), sentenza di Grande Camera (n. 126/05), secondo cui la privazione al ricorrente del diritto di elettorato attivo, come conseguenza di condanna penale, non era sproporzionata alla luce del medesimo diritto tutelato dalla Convenzione: la Corte ha affermato che, a differenza di quanto notato nella causa Hirst (n.2) c. Regno Unito in cui la stessa aveva ravvisato una violazione dell'articolo 3 del Protocollo Addizionale n. 1, nella legislazione italiana, la privazione del diritto di voto ai detenuti condannati penalmente non presenta caratteri di generalità, automaticità e applicazione indifferenziata ma è modulata a seconda della durata della pena e della particolarità del caso; Corte Edu, 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, (n. 32075/09), sulla mancanza di udienza pubblica nell'ambito di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione; Corte Edu, 03 aprile 2012, Sessa Francesco c. Italia, (n. 28790/08), secondo cui il rifiuto di spostare un'udienza fissata nel giorno di una festa ebraica non ha violato la libertà di religione dell'avvocato; Corte Edu, 27 marzo 2012, Mannai c. Italia, (n. 9961/10), sull'espulsione del ricorrente verso la Tunisia che avrebbe comportato un rischio reale di esporlo ad atti di tortura: in questo caso l'Italia non ha rispettato le misure provvisorie indicate dalla Corte in merito alla non espulsione del ricorrente; Corte Edu 14 febbraio 2012, Arras e altri c. Italia (n. 17972/97), sulla parità dei diritti delle parti nel processo; Corte Edu 10 gennaio 2012, Di Marco c. Italia (n. 32521/05), sull'espropriazione dei terreni del ricorrente e l'insufficienza dell'indennità versata; Corte Edu, 10 gennaio 2012, Sarno e altri c. Italia (n. 30765/08), nella quale la Corte ha dichiarato che l'incapacità prolungata delle autorità italiane di regolare la "crisi della spazzatura" in Campania ha violato i diritti fondamentali di 18 ricorrenti: si tratta dello stato di emergenza disposto dall'11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009 in relazione alla raccolta, trattamento ed eliminazione dei rifiuti, compreso un periodo di 5 mesi in cui tonnellate di rifiuti sono state ammassate sulle strade della regione Campania, in particolare, dove i ricorrenti vivevano e lavoravano.

III

Confronto con i sistemi giudiziari di Stati europei più vicini all'Italia (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna)

1. Premessa.

La grave crisi economica mondiale, originatasi soprattutto da una carenza di regolamentazione giuridica del funzionamento dell'economia finanziaria e diffusasi rapidamente nell'intero pianeta per effetto della globalizzazione, senza risparmiare di recente neppure le economie emergenti più vivaci ed espansive, sollecita la responsabilità del giurista⁶⁴ e la sua attenzione al funzionamento concreto della giustizia per tentare di ristabilire il giusto rapporto tra libertà del mercato e tutela dei diritti individuali e collettivi.

Nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2010 (pagg. 21/22) era contenuto l'invito a mettere momentaneamente in secondo piano l'aspetto della giustizia come dimensione del potere statale, sul quale peraltro sono anche sorte contrapposizioni e polemiche a livello dottrinale e politico, per *“concentrarsi piuttosto sulla dimensione della giustizia come servizio verso i cittadini e tutte le persone che vivono nel nostro Paese, che hanno diritto ad ottenere in tempi ragionevoli risposte alla domanda di giustizia”*⁶⁵. Un approccio metodologico di questo tipo, peraltro imposto dalle specifiche finalità della relazione, richiama tutti gli operatori del diritto, e ancor prima coloro che sono investiti di compiti di valutazione della realtà giudiziaria e di ideazione e realizzazione di interventi riformatori, a coniugare razionalità ed empirismo, avendo ben chiaro non solo il complessivo quadro di regole, principi e valori di riferimento all'interno del quale ogni innovazione si deve porre, evitando interventi incoerenti e che si rincorrono in brevissimo lasso di tempo⁶⁶, ma anche l'esigenza di accompagnare ogni modifica con la necessaria strumentazione pratica che le consenta di funzionare in concreto, predisponendo, ancor prima, i necessari dispositivi di monitoraggio che permettano, trascorso un tempo di funzionamento adeguato, di verificarne in concreto la validità o di intervenire con le opportune modifiche.

Il sistema di riferimento di qualsiasi intervento non può allora trascurare, innanzi tutto, la complessità dello stesso sistema delle fonti di produzione del diritto che da tempo ha cessato di riguardare un singolo Stato-nazione, all'interno del quale la disciplina delle

⁶⁴ G. Zaccaria, *La comprensione del diritto*, Bari, Laterza 2012, XII: *“nella società globale l'eccesso di deregolamentazione, la fiducia acritica nella capacità di autoregolarsi finisce per ricreare un bisogno di regole”*.

⁶⁵ Si tratta di un'impostazione seguita per comodità espositiva non potendo ignorarsi che, come ha osservato la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), istituita dal Consiglio d'Europa nel settembre 2002, nella presentazione della *“checklist per la promozione della qualità della giustizia e delle corti”*, approvata nella seduta del 2-3 luglio 2008: *“It is the CEPEJ's duty to take into account the specific nature of justice, which cannot be boiled down to the mere delivery of services: as a specific and unique public service, justice produces social links.”* (“E' compito della CEPEJ di tener conto della natura specifica della giustizia che non può essere ridotta alla sola erogazione di servizi: in quanto servizio unico e specifico, la giustizia produce legami sociali”). Coglieva il rapporto tra dimensione di servizio per i cittadini ed esercizio della sovranità la famosa definizione della giustizia come *“potere di chi non ha potere”*: v. V. Havel, *Il potere dei senza potere* (ed. CSEO, 1979).

⁶⁶ G. Verde in Buccico – Verde – Vietti, *Per una riforma della giustizia*, a cura di V.M. Caferra, Bari, Cacucci, 2002 p. 66 e ss, invitava a non aprire nuovi cantieri dove ce ne sono ancora aperti di vecchi.

singole fattispecie ormai si atteggia come disciplina “multilivello”, come si è ampiamente analizzato nel precedente capitolo.

Non avrebbe perciò senso presentare un rendiconto e un bilancio dell'amministrazione della giustizia nel 2012 e neppure indicare possibili soluzioni delle criticità evidenziate limitando l'esposizione alla sola realtà italiana. E' utile far precedere alla pur doverosa indicazione dei dati e dei problemi nazionali un quadro della realtà europea utilizzando i risultati del *Rapporto sull'efficacia e la qualità della giustizia* a cura della Commissione europea per l'efficacia della giustizia, pubblicato il 20 settembre 2012, che contiene dati aggiornati al 2010 relativi ai questionari restituiti da quarantasei Paesi del Consiglio d'Europa⁶⁷. La comparazione è stata, di regola, limitata al confronto con realtà socio-economiche e istituzionali più vicine alla nostra e quindi con i dati relativi alla Francia, alla Germania, al Regno Unito e alla Spagna⁶⁸.

2. Sistemi giudiziari europei: dati relativi alla domanda di giustizia.

Uno dei dati maggiormente significativi riguarda l'entità della domanda di giustizia. Il numero di nuovi procedimenti civili e commerciali contenziosi iniziati nel 2010 ogni centomila abitanti ci vede ancora sostanzialmente al primo posto con 3.958 procedimenti, perché se è vero che in Spagna sono iniziati 4.219 procedimenti contenziosi, nello stesso periodo hanno avuto inizio solo 399 procedimenti non contenziosi rispetto ai nostri 2.076. Seguono a notevole distanza la Francia con 2.758 procedimenti (e 155 non contenziosi), la Germania con 1.935 e il Regno Unito con 527 (anche se con 2.287 procedimenti non contenziosi, sostanzialmente equivalenti ai nostri).

Non è questa la sede per affrontare in modo approfondito l'analisi delle diverse cause dell'"esplosione della domanda", che è fenomeno certamente non limitato al nostro Paese, anche se la situazione italiana, come ora rilevato, è del tutto peculiare, dovendo limitarci a indicare solo alcune caratteristiche dei sistemi giudiziari in comparazione che ragionevolmente hanno influenza sull'entità della domanda, tenendo anche conto che occorre sempre distinguere tra esigenza di ricondurre la domanda alle dimensioni corrette, eliminando gli eccessi di litigiosità, di abuso del processo e di “domande drogate”⁶⁹ e la necessità di tutelare l'accesso alle corti garantito dall'art. 6 Cedu.

⁶⁷ Il Rapporto, nel quale si da atto che non ha restituito il questionario soltanto il Liechtestein, è reperibile nel sito *web* del Ministero della giustizia ed è dedicato alla memoria di Fausto De Santis, presidente della CEPEJ dal 2007 al 2010 e successivamente sostituto procuratore generale presso questa Corte, deceduto il 9 marzo 2012.

⁶⁸ Analoga impostazione è seguita nel capitolo 2.3 dedicato alla giustizia civile (curato da Luca Minniti e Luca Perilli) della Relazione annuale del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, pubblicata il 13 dicembre 2012.

Dalla tabella 1.1 del Rapporto CEPEJ (p. 15) i dati relativi al 2010 della popolazione, del reddito lordo medio e pil per abitante sono i seguenti:

Stato	Popolazione	Pil per abitante	Reddito lordo annuo
Francia	65.026.885	€ 29.805	€ 33.512
Germania	81.751.602	€ 30.566	€ 44.532
Italia	60.626.442	€ 25.727	€ 23.976
Regno Unito	55.200.000	€ 21.547	€ 31.728
Spagna	45.989.016	€ 23.100	€ 30.819

⁶⁹ Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2010, p. 91.

Anche nel settore penale l'Italia si colloca nelle posizioni di testa. Seconda, dietro la Turchia, come numero complessivo di affari penali introitati nel 2010 (rispettivamente, 1.607.646 e 1.827.336; a fronte di un numero di affari pari a 1.336.505 in Spagna, 1.181.995 in Germania, 1.111.772 in Polonia, 1.061.097 in Francia, gli unici paesi che superano il milione, non essendo pervenuto quello del Regno Unito); e terza, fra Paesi con popolazione confrontabile, nella percentuale ogni 100.000 abitanti (Polonia 2.910,4; Spagna 2.906,1; Italia, 2.651,7; Turchia 2.518,3; Francia 1.631,8; Germania 1.445,8). I dati degli affari penali risentono però fortemente della politica punitiva, essendovi notevoli differenze tra i vari Paesi d'Europa sulla risposta ai comportamenti devianti, in misura più o meno larga trattati in sede amministrativa.

Il numero degli avvocati è da molti, sia a livello scientifico che politico, riconosciuto come dato che deve essere messo in rapporto con la quantità di domanda di giustizia. Come ho già evidenziato negli anni precedenti, su questo terreno l'Italia continua a occupare il primo posto. Sulla base dei dati 2010 in Italia gli avvocati erano 211.962 (ma nell'agosto 2012 gli iscritti all'albo erano 247.040), pari a 349,6 per centomila abitanti e 31,9 per giudice professionale, mentre in Germania erano 155.679 con 190,4 per centomila abitanti e 7,9 per giudice professionale; in Spagna 125.208 con 272,3 per centomila abitanti e 26,7 per giudice professionale; in Francia 51.758 con 79,6 per centomila abitanti e 7,5 per giudice professionale⁷⁰.

Il documento CEPEJ non prende in considerazione il rapporto tra la previsione del pagamento di tasse e spese per introdurre una controversia giudiziaria e tanto meno analizza il rapporto di tali esborsi, rispetto al valore della causa, e la quantità di domanda di giustizia. Si afferma tuttavia che quasi tutti i Paesi del Consiglio d'Europa (42 e oggi 43 perché la Francia, nel 2011, ha introdotto una norma che impone il pagamento di tasse e spese giudiziarie) prevedono un costo per l'accesso alla giustizia.⁷¹

E' invece minuziosamente esaminata, in chiave comparativa, la disciplina dell'assistenza giudiziaria per i cittadini che non hanno mezzi finanziari adeguati, che trova il suo fondamento nell'art. 6, comma 3, Cedu. In Francia è stata deliberata l'assistenza giudiziaria per i non abbienti in 1402,3 procedimenti ogni centomila abitanti con una spesa media per affare di € 396; nel Regno Unito in 1286,2 procedimenti con una spesa media per affare di € 3.551; in Germania per 862,4 procedimenti con spesa media di € 542 per ognuno e in Italia in 262,6 procedimenti con spesa media di € 798. La Spagna non ha fatto pervenire dati.

3. Dati relativi alla risposta alla domanda di giustizia.

I paradossi della giustizia civile italiana⁷² sono rappresentati dal fatto che pur avendo la maggiore quantità di domanda di giustizia, ha al tempo stesso la maggiore capacità di definizione e la maggiore durata.

⁷⁰ Il dato relativo al Regno Unito non è comparabile perché è stato fornito un numero complessivo di avvocati e "consiglieri giuridici": CEPEJ, Rapporto cit. tabella 12.1 p. 323.

⁷¹ Il contributo unificato è stato in più riprese aumentato e da ultimo con la legge di stabilità del 2012 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), che ha previsto il pagamento anche per le impugnazioni incidentali.

⁷² L'espressione è usata nel rapporto CNEL, cit. p. 12.

Guardando al tasso di “smaltimento”, *clearance rate*⁷³ secondo la terminologia del Rapporto CEPEJ, vediamo che, nel 2010, l'Italia con 4.676 procedimenti definiti in primo grado ogni centomila abitanti, rispetto a 3.958 procedimenti contenziosi iscritti, ha un tasso di smaltimento del 118,1%. La Germania ha un tasso di smaltimento del 100,3% (1.941 casi definiti rispetto a 1.935 nuove iscrizioni), la Francia del 98,4% (2.713 casi definiti rispetto a 2.758 sopravvenuti), la Spagna del 93,6% (3.950 definizioni rispetto a 4.219 sopravvenienze), mentre il Regno Unito non ha comunicato il dato dei processi definiti.

Il *clearance rate* dei procedimenti penali vede invece l'Italia, con una percentuale del 94,5%, nelle posizioni di coda, immediatamente sotto alla Francia (95,1%), ed essendo sensibilmente preceduta dalla Spagna (99,1%) e dalla Germania (101,2%).

L'estrema rilevanza del dato emerge, oltre che in assoluto, soprattutto se è messo in relazione ad altre caratteristiche del sistema giudiziario italiano. Con 11 giudici professionali e 5,1 giudici non togati per centomila abitanti, il nostro Paese ha il più basso rapporto giudici/abitanti, se si sommano i giudici togati e quelli non togati. Infatti il Regno Unito, in disparte le peculiarità del suo sistema giudiziario, ha un rapporto popolazione/giudici professionali molto più basso, pari a 3,6, ma ha un rapporto di 49,1 giudici non professionali ogni centomila abitanti, la Spagna di 10,2 giudici professionali e 16,7 giudici non professionali e la Francia di 10,7 giudici professionali e 44,4 giudici non professionali. La situazione estremamente più positiva è quella della Germania con 24,3 giudici professionali e 120 giudici non professionali ogni centomila abitanti.

Del pari molto rilevante è il raffronto per quanto riguarda il personale amministrativo con compiti di diretta assistenza al giudice, sia in termini assoluti che in termini percentuali rispetto al numero complessivo di personale amministrativo e tecnico addetto alle corti. L'Italia con 9.699 addetti all'assistenza del giudice, pari al 39,3% del numero complessivo, si pone all'ultimo posto rispetto alla Francia che, con 18.189, ha una percentuale dell'86,2% e alla Germania che ha 29.143 addetti all'assistenza del giudice, pari al 54,2%, a cui debbono però aggiungersi 8.460 *Rechtspfleger*⁷⁴, pari al 15,8% del totale del personale non giudiziario.

Quanto allo stanziamento destinato alla giustizia, comprensivo di quello destinato al funzionamento del sistema penitenziario, l'Italia si pone in una posizione mediana, con €7.716.811.123 (pari all'1,5% della spesa pubblica globale), inferiore a €13.320.680.442 (pari all'1,6% della spesa pubblica) per la Germania e a €10.866.000.000 del Regno Unito (1,9% della spesa pubblica), ma superiore a €7.517.535.561 della Francia (1,1% della spesa pubblica) e a €4.632.278.011 (1% della spesa pubblica) della Spagna.

Analoga posizione, sostanzialmente, occupa il nostro Paese se, limitandoci alle spese destinate al funzionamento delle corti, escluse quelle per gli uffici del pubblico ministero e per l'assistenza giudiziaria dei non abbienti, il dato complessivo viene analizzato nelle voci

⁷³ Il *clearance rate* indica il rapporto tra il numero dei nuovi procedimenti iscritti e quello dei procedimenti definiti in un arco di tempo delimitato. Se superiore al 100% indica il fatto che il giudice ha definito un numero superiore di procedimenti rispetto a quello dei procedimenti sopravvenuti, al contrario se inferiore a 100%.

⁷⁴ Nel Rapporto CEPEJ, p. 167 della versione in lingua francese, questa figura viene definita come “organo giudiziario indipendente...che esercita le funzioni delegate dalla legge... sia compiti giurisdizionali che di amministrazione della giustizia...non assiste il giudice. E' presente al suo fianco e può vedersi affidare dalla legge differenti compiti per esempio in materia di diritto di famiglia e di custodia dei figli, di diritto delle successioni o di diritto dei registri immobiliari o commerciali”.

stipendi e salari, investimenti nelle nuove tecnologie, costruzioni di nuovi edifici, manutenzione e funzionamento di quelli esistenti, formazione⁷⁵.

Alla laboriosità dei giudici italiani di primo grado, eccezionale se rapportata alle limitazioni delle risorse strutturali e personali, purtroppo non corrisponde un'analoga positiva *performance* del sistema complessivo, caratterizzato da un'elevata quantità di cause civili arretrate e da un'eccessiva durata dei processi. Un processo civile di primo grado nel 2010 durava in Italia in media 493 giorni, mentre in Spagna 289, in Francia 279 e in Germania 184. La media nei Paesi del Consiglio d'Europa è di 287 giorni. Il dato trova conferma rispetto ai divorzi contenziosi: la durata media di un processo in primo grado è in Italia di 538 giorni, in Germania di 310 giorni, in Spagna di 279, in Francia di 267 e nel Regno Unito di 219. La situazione non è migliore se si guarda alla durata media dei procedimenti relativi a compravendite commerciali dalla data della domanda all'effettivo pagamento⁷⁶: 1210 giorni per l'Italia, 510 per la Spagna, 399 per il Regno Unito, 394 per la Germania, 390 per la Francia.

Quanto alle cause penali, la durata (*disposition time*) di un processo di primo grado davanti al Tribunale era nel 2010 in Italia di 345 giorni. Non sono offerti dal Rapporto CEPEJ dati relativi a Stati europei confrontabili con il nostro Paese, fatta eccezione per la Spagna, che presentava in quell'anno una durata particolarmente elevata (504 giorni).

Non stupisce, quindi, soprattutto con riferimento alle cause civili, che dalle statistiche della Corte di Strasburgo le sentenze che riguardano l'Italia, relative alla violazione della durata ragionevole, siano di gran lunga le più numerose nell'intero periodo che va dal 1959 al 2011: 1.155, rispetto alle 281 della Francia, 102 della Germania, 26 del Regno Unito e 12 della Spagna.

4. Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

Gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione (ADR), pur non potendo essere considerati direttamente come strumenti generali di deflazione del contenzioso, ma costituendo più propriamente forme di risposta a domande di giustizia di particolare natura, possono certamente fornire un contributo alla riduzione dell'accesso alle corti o quanto meno alla riduzione del numero delle decisioni giudiziarie. Nella valutazione di tali strumenti, la CEPEJ ha individuato tre diverse tipologie di procedimento, la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato, non sempre presenti negli ordinamenti di tutti gli Stati e spesso differenziate secondo criteri diversi (ad esempio, il patteggiamento della pena è considerato una forma di mediazione in Francia, ma non in Italia e nei Paesi Bassi). La

⁷⁵

Stati	Salari e stipendi	Nuove tecnologie	Manutenzione e funzionamento degli edifici	Nuovi edifici	Formazione
Francia	2.174.257.350	48.085.112	273.692.554	157.210.031	72.585.033
Germania	4.758.375.002	161.650.654	315.904.319	69.625.004	718.656.197
Italia	2.274.336.102	58.083.534	269.968.019	==	130.833.579
Regno Unito	717.000.000	30.000.000	238.000.000	1.000.000	131.000.000
Spagna	1.329.868.250	158.163.660	===	====	=====

⁷⁶ Banca Mondiale, *Doing Business, Enforcing Contracts*, dati del giugno 2012.

previsione di ADR è comunque in continua espansione, anche se diverse sono le materie per le quali esse sono previste e le forme nelle quali si realizzano: in particolare, l'ordinamento italiano esclude dalla mediazione gli affari amministrativi e, al pari di quello della Germania e del Regno Unito, anche gli affari penali⁷⁷, mentre l'ordinamento francese e quello spagnolo ammettono la mediazione per tutti gli affari.

Com'è noto, con sentenza n. 272 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, emanato dal Governo in attuazione della delega conferita dall'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui, nel disciplinare la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prevedeva, all'art. 5, comma 1, l'obbligatorietà del ricorso a tale strumento alternativo di definizione delle controversie, condizionando, in numerose tipologie di controversie civili, la procedibilità della domanda giudiziale al preventivo esperimento del procedimento di mediazione.

Nelle precedenti relazioni sull'amministrazione della giustizia, pur esprimendosi qualche riserva in ordine alla disciplina specificamente dettata dal decreto legislativo, in particolare con riguardo alla genericità dell'indicazione delle categorie di controversie assoggettate all'obbligo di mediazione, si era formulato un giudizio complessivamente positivo in ordine all'istituto in esame, evidenziandosi l'idoneità dello stesso a favorire una riduzione della durata dei processi civili attraverso la rimozione della principale causa di tale fenomeno, comunemente individuata nell'incapacità del nostro sistema giudiziario di far fronte ad una domanda di giustizia in costante crescita.

La brevità del periodo in cui la normativa ha avuto applicazione nel suo testo originario non ha consentito di verificare appieno la fondatezza di tali auspici, soprattutto con riguardo alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per le quali l'obbligo della mediazione è entrato in vigore soltanto il 20 marzo 2012 (a differenza delle controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, per le quali ha trovato applicazione dal 21 marzo 2011). Ciò che può dirsi, peraltro, sulla base dei dati statistici forniti dal Ministero della giustizia (DGStat), è che il procedimento in questione ha avuto ampia applicazione non solo nelle controversie, come quelle in materia di diritti reali (19,3% dei casi), locazione (12,7% dei casi), divisione (5,6% dei casi), successioni ereditarie (3,3% dei casi), in cui il raggiungimento di un accordo tra le parti è agevolato dalla natura personale dei rapporti intercorrenti tra le parti e dal carattere non seriale degli interessi coinvolti, ma anche nelle controversie che, come quelle in materia di contratti bancari (9,1% dei casi) e assicurativi (8,3% dei casi), investono prevalentemente rapporti di massa.

L'efficacia deflativa dell'istituto trova poi conferma nella constatazione che, là dove le parti vi hanno fatto ricorso, esso si è rivelato realmente capace di favorire una soluzione conciliativa della controversia, avendo condotto ad una definizione concordata nel 46,4%

⁷⁷ Essendo però in quelli penali davanti al giudice di pace prevista invece una forma di conciliazione ad opera del giudice per i reati perseguibili a querela, che può realizzarsi anche attraverso interventi di mediazione di centri e strutture pubbliche (art. 29, commi 4 e 5, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

dei casi in cui entrambe le parti sono comparse⁷⁸. Positivo sarebbe potuto risultare il giudizio anche in ordine al livello di adesione delle parti alla procedura, in costante incremento (dal 26% al 35,7%) dall'entrata in vigore del decreto legislativo fino al momento in cui l'obbligo della mediazione è divenuto applicabile anche alle controversie in materia di risarcimento dei danni derivanti da circolazione dei veicoli e natanti, se su tale dato non avesse pesato in misura determinante l'atteggiamento di sfiducia, se non addirittura di preconcetta opposizione, manifestato dalle compagnie di assicurazione, le quali si sono astenute sistematicamente dal comparire dinanzi ai mediatori.

Questi rilievi, unitamente alla considerazione che nel 16% dei casi le parti hanno scelto di percorrere la strada della mediazione senza esservi costrette da alcuna disposizione di legge, dovrebbero indurre a meditare approfonditamente sulla convenienza di abbandonare al proprio destino un istituto la cui disciplina, opportunamente rimodulata alla luce della pronuncia d'illegittimità costituzionale, potrebbe contribuire a fornire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di tutela nei rapporti tra privati.

In tale prospettiva, pur dovendosi prendere atto che, come ritenuto dal Giudice delle leggi, l'obbligatorietà del ricorso alla mediazione, assunta dal legislatore delegato quale profilo caratterizzante nella disciplina dell'istituto, non trovava adeguato riscontro nei principi e criteri direttivi enunciati dalla legge delega, ispirati invece alla volontarietà dell'iniziativa e all'intento di promuoverne la diffusione mediante la previsione di incentivi di carattere fiscale, non può non osservarsi che la scelta di favorire l'utilizzazione di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione risponde ad esigenze di deflazione del contenzioso e di miglioramento dell'accesso alla giustizia fatte proprie anche dagli organi dell'Unione europea. Significativa, al riguardo, è la circostanza che, nel rilevare il difetto di delega, la Corte costituzionale abbia avvertito la necessità di sottolineare il legame dell'art. 60 della legge n. 69 del 2009 e del d.lgs. n. 28 del 2010 con i seguenti atti comunitari: a) la risoluzione del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, avente ad oggetto la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea; b) la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, nella quale si afferma esplicitamente che la mediazione «può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale», aggiungendosi che «gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti»; c) la risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011, sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare, nella quale, pur escludendosi l'imposizione generalizzata di un sistema obbligatorio di ADR a livello di UE, si prevede la possibilità di valutare un meccanismo obbligatorio per la presentazione dei reclami delle parti al fine di esaminare la possibilità di ADR; d) la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011, nella quale, passandosi in rassegna le modalità con cui alcuni Stati membri hanno proceduto all'attuazione della direttiva sulla mediazione, si osserva che «nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali».

⁷⁸ Il problema è che l'aderente non è comparso nel 64,2% dei casi, onde la percentuale di quasi la metà si riferisce soltanto al 31,2% delle mediazioni iscritte.

E' pur vero che dai predetti atti non si desume alcuna opzione esplicita o implicita a favore del carattere obbligatorio della mediazione, in quanto il legislatore comunitario si è preoccupato soltanto di disciplinare le modalità secondo le quali il procedimento può essere strutturato, senza imporre né consigliare l'adozione del modello obbligatorio, ma limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione che rende obbligatorio il ricorso alla mediazione (cfr. art. 5, comma 2, della direttiva 2008/52/CE). Peraltro, come ha rilevato lo stesso Giudice delle leggi, la Corte di giustizia UE, nella sentenza 18 marzo 2012, in causa C-317/08 ha riconosciuto, sia pure come *obiter dictum* e in riferimento a specifiche fattispecie, quantitativamente limitate e con una struttura peculiare, l'inesistenza di «un'alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura obbligatoria, perché l'introduzione di una procedura extragiudiziale meramente facoltativa non costituirebbe uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione degli obiettivi perseguiti».

La fine anticipata della legislatura ha impedito l'esame di proposte di modificazione della disciplina della mediazione, idonee a vincere le resistenze culturali nei confronti di modalità innovative di gestione dei conflitti civili, attraverso l'imposizione quanto meno iniziale dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in alcune materie, magari temperata dalla previsione di una procedura meno gravosa nelle liti in cui esso ha minori *chances* di successo: mi riferisco, in particolare, alla proposta di rendere obbligatorio non il tentativo di conciliazione, ma solo quello di un incontro preliminare con il mediatore, al fine di valutare in concreto l'opportunità di procedere al tentativo, ovvero di porvi termine in quella sede, con costi e tempi decisamente inferiori.

Nell'attesa che il nuovo Parlamento prenda in esame proposte simili ed altre volte a favorire il ricorso alla mediazione, non può che ribadirsi quanto già affermato nelle relazioni sull'amministrazione della giustizia degli scorsi anni, e cioè che il successo d'interventi legislativi volti ad apprestare e promuovere l'utilizzazione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie esige un forte coinvolgimento di tutti i potenziali attori del processo, e quindi non solo delle parti, cui si richiede «una salda fiducia nella possibilità di trovare un accomodamento dinanzi al mediatore», ma anche della classe forense, chiamata a recuperare «la vocazione alla conciliazione delle parti in conflitto, che il nostro ordinamento assegna all'avvocato come fisiologico ruolo funzionale alla piena realizzazione della tutela dei diritti». Neppure va sottovalutata l'importanza dell'iniziativa del giudice, la cui facoltà di invitare le parti a tentare la mediazione, finora sottoutilizzata (2,8% dei casi), potrebbe contribuire a promuoverne la diffusione, soprattutto se accompagnata da un adeguato monitoraggio degli esiti di tale invito.

La praticabilità di questi interventi è testimoniata dagli stessi dati statistici relativi al breve periodo di applicazione del decreto legislativo, dai quali risultano, oltre alla già menzionata disponibilità delle parti ad avvalersi della mediazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, l'ampio ricorso dei contendenti all'assistenza legale (della quale si sono avvalsi l'84% dei proponenti e l'85% degli aderenti), che non ha rappresentato un ostacolo al conseguimento dei risultati positivi già segnalati (raggiungimento dell'accordo nel 46% dei casi), nonché i vantaggi derivanti dalla

mediazione in termini di risparmio di tempo, o quanto meno l'inesistenza di svantaggi in termini di dilatazione dei tempi processuali (dal momento che la durata dei procedimenti non è risultata superiore ai 77 giorni, rispetto ad una durata del processo di primo grado che si aggira mediamente sui 1.066 giorni).

IV

I miglioramenti organizzativi

Nella relazione dello scorso anno una specifica attenzione fu dedicata al tema dell'organizzazione del lavoro giudiziario, in essa inclusa la formazione, sottolineandone la funzione essenziale di "leva di cambiamento". A distanza di un anno quelle considerazioni, a cui si fa rinvio, conservano piena attualità, onde ci si limiterà ad indicare le novità intervenute nel 2012.

La previsione allora formulata sulle potenzialità derivanti da un clima politico più sereno sul versante del settore giustizia hanno trovato oggettivi riscontri.

1. Revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il primo riferimento va certamente dedicato alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che si attendeva dagli anni '50 e che, in passato, molti ministri della giustizia hanno deliberatamente omesso di prendere in considerazione sotto la pressione di clientele e di campanilismi.

E' doveroso dare atto al Governo di avere posto fine a tale pluridecennale intollerabile inerzia⁷⁹, emanando due decreti legislativi e avviando concretamente un processo che non è enfatico definire "epocale", superando resistenze e obiezioni di carattere localistico, magari comprensibili sotto il profilo degli interessi coinvolti, ma tutte, oggettivamente, tendenti a scaricare su altri distretti territoriali la perdita di comodità anacronistiche in un'epoca lontana anni-luce, non solo per la facilità dei trasporti ma anche per la rivoluzione telematica, da un assetto di distribuzione territoriale di stampo ottocentesco⁸⁰.

Di questo risultato, che non esitiamo a definire storico, va dato merito particolare alla tenacia e alla fermezza del Ministro della giustizia prof.ssa Paola Severino.

Si tratta di un intervento tanto atteso quanto complesso, segnato da marcate resistenze che non hanno del tutto cessato di manifestarsi e che occorrerà vincere anche nella fase di attuazione della nuova disciplina. Non è difficile, infatti prevedere che le inevitabili difficoltà attuative costituiranno occasione per reazioni volte a rimettere in discussione singoli aspetti delle scelte effettuate e a ritardarne gli effetti. Sarà compito di tutti coloro che rivestono ruoli di responsabilità adoperarsi, con lealtà e ferma volontà, per dare risposte intelligenti e praticabili ai problemi reali e di assicurare che il nuovo assetto possa in tempi rapidi iniziare a dispiegare i propri effetti positivi che tutti ci attendiamo.

Un particolare rilievo va attribuito alla definizione delle nuove piante organiche degli uffici giudiziari. I pur limitati progressi compiuti sul piano della statistica giudiziaria

⁷⁹ Interrotta soltanto dalla riforma del giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), in vista e per effetto della quale, negli anni 1997-2000, furono aboliti centinaia di presidi giudiziari: precisamente 51 sezioni distaccate di pretura furono abolite nel 1997; il d. lgs n. 51/98 abolì, poi, le preture e 420 sezioni distaccate delle stesse, istituendo soltanto 218 sezioni distaccate di tribunale.

⁸⁰ Decreti legislativi del 7 settembre 2012, nn. 155 e 156 (pubblicati entrambi nella *G.U.* del 12 settembre 2012, n. 213, *Suppl. ord.* n. 185).

consentono oggi una maggiore conoscenza dei flussi di lavoro dei singoli uffici e dei diversi settori. Ciò autorizza a confidare che alla revisione delle circoscrizioni faccia seguito nei tempi previsti una non limitata riformulazione delle dotazioni degli uffici, che trovi fondamento sulle migliori conoscenze dei dati e colga così l'occasione per aumentare il grado di corrispondenza fra le risorse umane e i bisogni delle singole realtà.

Quanto appena detto consente di richiamare le autorità competenti alla necessità che l'analisi sulla riduzione della spesa pubblica non penalizzi ancora a lungo il settore giudiziario. Nei fatti, il *turn over* del personale amministrativo e tecnico è assente da oltre dieci anni; l'età media del personale rasenta i 50 anni (limite superato dalla metà dei dipendenti) ed è atteso nei prossimi mesi e anni un massiccio pensionamento delle persone più esperte, che ricoprono spesso ruoli di coordinamento e direzione. L'insieme dei due fenomeni e il crescente bisogno di interventi sulla tecnologia, che richiede personale culturalmente e tecnicamente attrezzato, costituiscono un *mix* che può avere effetti molto seri sull'efficienza del lavoro giudiziario.

Già oggi sono evidenti, e diventano sempre più allarmanti, i ritardi di adempimenti elementari causati da carenza degli organici amministrativi⁸¹: in taluni uffici giacciono per anni centinaia e centinaia di sentenze civili, depositate e sottoscritte dai magistrati, in attesa di pubblicazione. Rilievi analoghi possono farsi nel settore penale, com'è esperienza diretta di questa Corte, che ha dovuto constatare intollerabili ritardi nella trasmissione degli atti per il giudizio di cassazione, causati anche dagli adempimenti relativi alla notifica degli estratti contumaciali agli imputati.

Non bisogna nascondersi che la prima fase di attuazione della riforma delle circoscrizioni comporterà costi aggiuntivi, necessari per mettere le sedi accorpanti e il personale di magistratura e amministrativo nelle condizioni di operare in modo efficiente fin dai primi momenti, così minimizzando gli inconvenienti per gli operatori e, soprattutto, per gli utenti del servizio. Tale evenienza non deve essere sottovalutata, ma va affrontata in un'ottica di sistema e nella prospettiva dei vantaggi a regime, evitando di inseguire "falsi risparmi" che, come insegna l'esperienza, producono inconvenienti e costi maggiori.

2. La Scuola superiore della magistratura.

La novità di rilievo intervenuta nel 2012 è costituita dall'avvio del funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che segna un'ulteriore tappa dell'avvicinamento dell'Italia all'Europa.

Mentre Albania, Belgio, Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia già dispongono di Scuole di formazione giudiziaria da anni (e in alcuni casi da decenni: l'Istituto di formazione in Francia risale al 1958), il nostro Paese si è dotato di una Scuola solo nell'anno appena trascorso, così adeguandosi con ritardo ai suggerimenti dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. L'avvio dell'operatività della Scuola è avvenuto a

⁸¹ Su un organico di 38.198 unità di personale amministrativo risultano vacanti 5.703 posti, con una conseguente scopertura del 14,9%. Ancor più gravi risultano le scoperture del personale Unep, che a fronte di un organico di 5.924 unità presenta vacanze per 1.207 unità, con una conseguente scopertura del 20,3%.

distanza di tempo anche rispetto all'originaria previsione normativa interna, posto che l'istituzione della Scuola è stata prevista con la legge di delega n. 150/2005.

L'evoluzione nell'anno, tuttavia, è stata alquanto rapida. Lo statuto della Scuola, espressione della sua autonomia, è stato adottato il 6 febbraio 2012. Il 29 maggio 2012 è stato sottoscritto dal Ministro della giustizia, dal presidente della Scuola, dalla Regione Toscana e da enti locali un protocollo d'intesa che ha consentito la messa a disposizione dell'istituto formativo di una villa del 1500, a pochi chilometri da Firenze. Parallelamente è iniziata l'attività a Roma di un ufficio della Scuola.

Grazie alle sinergie tra tutti gli enti interessati, l'inaugurazione dell'attività didattica è avvenuta il 15 ottobre 2012 alla presenza del Capo dello Stato e delle altre autorità, nonché dei magistrati in tirocinio nominati con D.M. 8 giugno 2012, che il 16 ottobre hanno avviato l'innovativa sessione di formazione residenziale, destinata a completare la tradizionale sessione decentrata presso gli uffici giudiziari, correggendone i profili critici quali le difformità su basi territoriali, legate anche alle difficoltà di gestione di alcuni uffici in maggior affanno, migliorando ed affinando la valutazione dei giovani magistrati. Un ruolo determinante, in tale attività, riveste la nuova figura dei "tutori" dei magistrati in tirocinio, formatori che, durante la sessione residenziale, assistono piccoli gruppi di formandi, stabilendo con loro un rapporto di assistenza e consiglio destinato a sostituirsi a quello che, in passato, svolgevano i magistrati collaboratori in sede decentrata.

Nel novembre del 2012 la Scuola ha diffuso, con rinnovate modalità espositive ispirate a criteri di concisione e leggibilità, un programma imponente di formazione permanente, con la previsione di ben 76 corsi, anche connotati da nuove metodologie didattiche. L'offerta formativa è in linea con quella precedentemente offerta dal C.S.M., salve ulteriori possibilità di reiterazioni di moduli formativi e di integrazione del programma con corsi di natura internazionale.

La programmazione ha riscosso indubbio successo, considerato che la risposta dei magistrati è stata assai elevata, essendo pervenute richieste di ammissione ai corsi da parte di 5.836 aventi diritto, che hanno formulato oltre 20.000 domande di partecipazione; sono stati ammessi 4.923 magistrati, un numero particolarmente significativo. Ai magistrati non ammessi potrà garantirsi, in successive offerte formative, ammissione prioritaria.

La Scuola ha ricevuto i primi riconoscimenti internazionali, essendo stata ammessa alla Rete europea di formazione giudiziaria ed alla Rete di Lisbona. Ha altresì stipulato un accordo di collaborazione con l'Istituto universitario europeo ai fini della formazione internazionale ed europea.

Su tali basi, e dopo l'avvio del *core business* legato alla formazione iniziale e permanente, notevoli sfide permangono in rapporto alla definitiva operatività della Scuola in tutti gli ambiti nei quali avrebbe dovuto realizzarsi il subentro di essa nel patrimonio di esperienza e di iniziative accumulato negli anni scorsi dal C.S.M..

In particolare, resta da definire il quadro organizzativo e ordinamentale nell'ambito del quale la nuova istituzione dovrà agire nei settori della formazione decentrata, della formazione internazionale, della formazione dei direttivi e semidirettivi (in rapporto ai quali la Scuola contribuisce anche all'attività valutativa), nonché della formazione dei magistrati onorari. Non pare dubbio – in particolare dopo che la modifica dell'art. 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 introdotta dalla legge n. 111/2007 al fine di attuare, anche nella

materia della formazione decentrata e internazionale, la previsione dell'art. 1, comma 2, del decreto, che prevede l'attribuzione alla Scuola in via "esclusiva" della competenza in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati – che anche in tali settori debba provvedersi al rapido avvio delle competenze della nuova istituzione, a fronte del residuo in capo al C.S.M. e al Ministero del potere di fornire linee programmatiche, aventi natura di proposta, a cadenza annuale.

Allo scopo di risolvere le questioni attinenti al passaggio delle funzioni dal C.S.M. alla Scuola, nonché per provvedere alle necessità logistiche e di personale di essa, già dal 25 gennaio 2012, è stato istituito un tavolo tecnico tra Scuola, Ministero e C.S.M..

Rimane il problema del personale amministrativo, che oggi è limitato a meno di una dozzina di unità di addetti, mentre le risorse umane dovrebbero essere almeno equivalenti a quelle sinora utilizzate, posto che la Scuola è preposta, oltre che a tutte le attività già di competenza del Consiglio superiore, anche a nuove attribuzioni (si pensi, in particolare, alla gravosa gestione della sessione residenziale dei magistrati di nuova nomina, presenti per sei mesi del loro tirocinio presso la Scuola).

L'avvio della Scuola segna un momento di grande rilievo per la nostra istituzione giudiziaria, giacché dalla sua attività verrà un sicuro apporto di formazione di eccellenza, che alimenterà nei magistrati l'acquisizione di ulteriori capacità tecniche e una più solida coscienza del ruolo della giurisdizione, anche nella dimensione continentale.

Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel suo intervento all'inaugurazione dei corsi di formazione per i magistrati ordinari in tirocinio, "nel solco dell'esperienza compiuta in questo campo dal Consiglio superiore della magistratura, la Scuola saprà assicurare una crescita, tra i nostri magistrati, del livello di professionalità, arricchendone anche l'apertura europea, e insieme della complessiva consapevolezza della missione che ad essi assegna la Costituzione repubblicana".

3. Innovazioni tecnologiche. In particolare: il processo civile telematico.

Nelle relazioni degli anni precedenti si è dato conto ampiamente della capacità di autoriforma espressa dai giudici in diversi uffici giudiziari, in collaborazione con avvocati e funzionari amministrativi, nel solco tracciato dalla diffusione degli *Osservatori sulla giustizia civile* e dei protocolli di udienza per la gestione dei processi e degli uffici.

Si tratta di prassi virtuose che certamente non hanno trovato sostegno nei tagli lineari operati in modo non selettivo sulle risorse, ma che nonostante tutto possono dirsi positivamente affiancate da due nuove leve di cambiamento.

La prima è costituita dal processo civile telematico, la cui evoluzione, per quanto proceda a rilento e in modo non lineare, presenta già adesso articolazioni importanti e foriere di positivi sviluppi. Apprezzamento va al completamento della copertura di tutti gli uffici del territorio nazionale con i registri informatici di cancelleria civile, presupposto fondamentale per la realizzazione del processo telematico, e la diffusione presso alcuni importanti uffici di servizi di grande impatto, quali i decreti ingiuntivi telematici e le comunicazioni telematiche di cancelleria, che hanno incontrato favore e plauso nell'avvocatura. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della giustizia, ad ottobre 2012, circa 200.000 avvocati (ovvero l'82% dell'avvocatura italiana) erano muniti di posta

elettronica certificata e raggiungibili con tale strumento da comunicazioni aventi valore legale secondo le modifiche introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

Va valutato con estremo favore il fatto che gli uffici in cui queste innovazioni hanno trovato radicamento registrano forti esperienze di collaborazione tra magistrati, personale di cancelleria, avvocatura e gli stessi enti territoriali, con la creazione di veri e propri laboratori partecipati e l'adozione di prassi interpretative condivise.

Recentissime riforme legislative hanno dato definitivo impulso al processo civile telematico. Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che le comunicazioni e le notifiche a cura della cancelleria debbano essere effettuate in modo esclusivo con modalità telematiche – con regolazione temporale graduata dell'entrata in vigore della norma nei vari uffici giudiziari – ed ha introdotto, a partire dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà dei depositi telematici degli atti processuali relativi a molteplici procedure.

E' auspicabile che il Ministero accompagni l'introduzione dell'obbligatorietà del processo civile telematico con investimenti mirati e idonei ad assicurare formazione, sviluppo dei sistemi, fornitura delle dotazioni necessarie e non ultimo una seria assistenza informatica, che allo stato ancora oggi appare non sufficientemente adeguata a sostenere una continuità dei servizi.

Ancor più indispensabile e urgente è l'adozione di una chiara indicazione di scelte politiche e strategiche di coordinamento governativo, di progettualità ampliate ai vari settori che l'obbligatorietà del telematico interessa: l'organizzazione delle strutture degli uffici, la normazione, l'interpretazione.

Occorre, più in generale, procedere al ripensamento dell'impianto degli istituti processuali attualmente vigente per giungere ad una rielaborazione degli stessi che meglio si adattano alla gestione informatizzata del processo. La giurisprudenza di merito e la stessa Corte di cassazione stanno operando in tale direzione, come dimostra anche la sentenza del 20 giugno 2012 n. 10143 a Sezioni unite civili, che ha fornito una interpretazione evolutiva dell'istituto della domiciliatio ai sensi dell'art. 125 e 366 c.p.c. come modificati dalla legge 183/2011, sottolineando l'ormai sopravvenuta inutilità della domiciliatio ex art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

In conclusione, riteniamo che questi processi di innovazione organizzativa, culturale e normativa debbano essere guidati da un progetto coerente che spetta all'amministrazione centrale sostenere e assicurare.

4. Il cd. Ufficio del processo.

Per quanto concerne la seconda leva di innovazione, e cioè quello che viene definito l'Ufficio del processo, si è in presenza di un modello organizzativo di innovazione del lavoro giudiziario ispirato ad una totale revisione dei processi organizzativi e relazionali tra tutti gli operatori del settore, orientato alla creazione di una o più figure qualificate di assistente del giudice che possano coadiuvarlo nei processi di semplificazione e razionalizzazione delle attività, con compiti anche di ricerca e studio.

I tribunali nei quali la sperimentazione, basata sul ricorso al meccanismo degli *stages*, è in corso da qualche anno registrano importantissimi risultati in termini di maggiore qualità ed efficienza nella gestione dell'udienza e della complessiva attività del giudice, di riduzione del carico del singolo giudice, di coordinamento con il lavoro delle cancellerie. Dati di monitoraggio effettuati presso i Tribunali di Firenze e Milano hanno confermato una incidenza nella definizione dei procedimenti di almeno il 15% annuo.

Le prime positive sperimentazioni dell'Ufficio del processo hanno ottenuto un decisivo riconoscimento normativo con l'art. 37 della legge n. 111/2011, che, ai commi 4 e 5, prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni⁸² con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione e con i consigli dell'Ordine degli avvocati, per lo svolgimento di parte delle attività formative presso gli uffici giudiziari, con un'ampia possibilità di affiancamento ai magistrati di specializzandi, dottorandi e praticanti avvocati con compito di collaborazione e di studio.

In questo nuovo contesto si registra un ripensamento del ruolo dei giudici onorari di tribunale nel settore civile. In particolare, il C.S.M. ha emanato una prima circolare⁸³ che al par. 61 amplia la possibilità di affiancamento del giudice onorario al giudice togato, con previsione di un ruolo aggiuntivo, che sarà gestito con l'ausilio dell'onorario; autorizza l'assegnazione di un ruolo autonomo al giudice onorario in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio; modifica lo strumento della supplenza.

La nuova disciplina dei giudici onorari e l'impiego dei tirocinanti, se inseriti all'interno di un progetto coerente, possono concorrere a sviluppare e diffondere un modello di ufficio del processo in grado di modificare radicalmente e positivamente l'organizzazione degli uffici giudiziari e il loro concreto funzionamento, secondo una impostazione che ha trovato apprezzamento e impulso nella risoluzione del Consiglio superiore della magistratura in data 22 febbraio 2012.

Può così affermarsi che la sperimentazione dell'Ufficio del processo sta incidendo in modo significativo sulla innovazione culturale che accompagna i processi di riorganizzazione del lavoro del magistrato e che consolida gli effetti del processo civile telematico.

L'apporto ragionato e intelligente degli assistenti del giudice alimenta, in primo luogo, la possibilità di costruzione di banche dati dell'ufficio, di creazione di una memoria storica del ruolo, di condivisione tra i magistrati delle scelte interpretative e di trasparenza delle decisioni nei confronti dei cittadini. In secondo luogo, rappresenta, attraverso le competenze informatiche e tecnologiche dei più giovani, un volano di diffusione del processo telematico sia all'interno degli uffici giudiziari sia nell'ambito della professione forense, in una prospettiva realmente circolare e condivisa dell'innovazione organizzativa e informatica della giustizia civile.

5. I programmi per la gestione dei procedimenti civili (art. 37 d.l. n. 98/2011).

Tra le innovazioni che possono contribuire ad un miglioramento dell'organizzazione degli uffici giudiziari va inclusa l'applicazione dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.

⁸² Anche la Corte di cassazione ha stipulato diverse convenzioni con università.

⁸³ Prot. n. 19199 del 27 luglio 2011 - delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 12 ottobre 2011.

98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n.111, contenente “*disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie*” civili. Il legislatore ha imposto ai capi degli uffici giudiziari di redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma per la gestione dei procedimenti civili, nei quali si indichino gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell’ufficio, “tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati” individuati dal C.S.M..

Il Consiglio superiore ha dato attuazione a questa previsione elaborando la circolare del 2 maggio 2012, che fissa i carichi esigibili di lavoro dei magistrati, desumendoli dalla produttività dei singoli uffici nell’ultimo quadriennio trascorso. Da diverse Corti di appello è stata rilevata la particolare complessità di detta circolare.

Tuttavia, al di là del contenuto della deliberazione del C.S.M., va segnalato che si è pervenuti a determinare i carichi di lavoro esigibili dai magistrati, senza dare attuazione ad un’altra precedente disposizione normativa (art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160, come riformulato dalla legge 30 luglio 2007 n.111), la quale ha, da tempo, imposto al C.S.M. di fissare gli standard medi di rendimento dei magistrati, funzionali al parametro della loro laboriosità, che viene in rilievo nelle periodiche valutazioni di professionalità prescritte dal nuovo ordinamento giudiziario.

La mancata applicazione della legge del 2007, oltre a rendere più difficile una misurazione puntuale della laboriosità del singolo magistrato, ha l’effetto grave di impedire un confronto sulla idoneità organizzativa degli uffici giudiziari del medesimo tipo ed una ricerca sulle ragioni per le quali i processi, in certi tribunali o corti di appello, durano il doppio o il triplo che in altri (si è parlato, esattamente, di una “giustizia a varie velocità”).

I carichi esigibili previsti dal citato art. 37, per come sono stati determinati dal C.S.M., esprimono invece la “produttività” del singolo ufficio e non sono comparabili con quelli fissati per altri uffici perché, come si è detto, derivano dal rendimento dello stesso ufficio negli anni precedenti. Tale collegamento, se è utile per rendere realistica la fissazione (nel programma annuale) degli “obiettivi di rendimento dell’ufficio” (lettera b del comma 1 dell’art. 37), può comportare difficoltà per la realizzazione dell’altra finalità del programma, consistente nella “riduzione della durata dei procedimenti” (lettera a dello stesso comma 1), nella misura in cui non incentiva aumenti di rendimento del singolo magistrato, oltre la fascia indicata dal C.S.M. del 15 % (in più o in meno) dell’indice desunto esclusivamente dai risultati degli anni precedenti.

L’art. 37, nei commi 11-13, prevede, altresì, misure economiche incentivanti a favore degli uffici che hanno ridotto il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto all’anno precedente. Questa parte della normativa è ampiamente criticabile.

Innanzitutto la diminuzione (da un anno all’altro) dei procedimenti pendenti non è frutto soltanto del numero dei processi definiti dall’ufficio nell’anno preso in considerazione (e quindi dalla sua capacità “produttiva”, che l’incentivo intende premiare), ma, in uguale misura, dal numero di processi sopravvenuti, che è un fatto esterno e del tutto estraneo alla organizzazione dell’ufficio. Inoltre – come ha esattamente rilevato la Corte di appello di Torino - la riduzione delle pendenze può ottenersi mediante la concentrazione degli sforzi sul contenzioso di più agevole soluzione (per esempio, le cause seriali), prescindendosi dagli effetti della riduzione stessa sulla durata dei procedimenti (se

non si considera la data di inizio del procedimento) e venendosi così a non realizzare un miglioramento della durata dei giudizi, che è l'obiettivo perseguito dall'art. 37.

E' comunque un fatto positivo che i Capi degli uffici giudiziari siano obbligati a redigere annualmente un programma per la trattazione dei processi (la legge si riferisce soltanto a quelli civili, ma il Consiglio superiore della magistratura ha opportunamente consigliato una estensione del programma anche al settore penale), venendo in tal modo indotti a considerare la gestione dell'ufficio ed a prefissare gli obiettivi raggiungibili nell'anno successivo.

Merita apprezzamento la istituzione di un ufficio di statistica destinato a fornire a tutto il Consiglio superiore le informazioni necessarie sul lavoro che caratterizza ciascun ufficio giudiziario e sull'attività dei singoli settori e dei singoli magistrati. Vanno, tuttavia, sciolti i nodi che concernono la composizione a regime dell'ufficio e la sua operatività nel contesto anche dei rapporti con la Direzione generale di statistica e con il Sistan. Su questi temi il Consiglio è chiamato a fornire sollecite risposte per garantire l'efficace operatività delle proprie strutture interne e per assicurare a tutto il servizio giustizia quelle decisioni rapide e documentate che si rendono ogni giorno più necessarie.

6. Il rapporto con gli utenti.

Più volte si è considerato il sistema giudiziario nel suo aspetto di servizio pubblico, ciò che implica l'acquisizione e la diffusione tra tutti gli operatori giudiziari, a cominciare dai magistrati, di una cultura e di una prassi del servizio da rendere, accanto alla cultura della funzione da esercitare. Al riguardo il rapporto CEPEJ 2012 dedica un'approfondita analisi ai diritti e alla fiducia degli utenti⁸⁴, considerando i tre aspetti della informazione, della protezione dei soggetti "vulnerabili" (vittime di violenze domestiche e di fatti di violenza in genere, minori, persone handicappate, esponenti di minoranze etniche), dell'indennizzo per il mal funzionamento delle corti (durata eccessiva dei giudizi, mancata esecuzione delle decisioni, arresti o condanne ingiustificate). Da questo punto di vista vanno segnalati alcuni miglioramenti nel nostro Paese.

Per quanto riguarda l'informazione degli utenti la legge 7 giugno 2000, n. 150, contenente la disciplina delle attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ritenuta pacificamente applicabile anche agli uffici giudiziari⁸⁵, oltre a prevedere la creazione degli "uffici stampa" e dei "portavoce", ha individuato le specifiche funzioni degli Uffici per le relazioni con il pubblico (Urp), istituiti con l'art. 12 del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 11 del d.lgs. n. 165 del 2001) consistenti nel: a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei

⁸⁴ Rapporto CEPEJ, cit., capitolo 4.

⁸⁵ Delibera del CSM 26 luglio 2010, avente ad oggetto le relazioni con il pubblico e modalità di comunicazione degli uffici giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura.

servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

La legge ha lanciato una vera e propria sfida culturale⁸⁶ all'interno della pubblica amministrazione e, in particolare dell'amministrazione della giurisdizione, per portare il cittadino al centro del servizio, e tale sfida è stata accolta, a cominciare proprio dalla Corte di cassazione che, fin dal 2009 ha istituito l'Urp⁸⁷, da un crescente numero di uffici giudiziari.

Inoltre, al dicembre 2012, ben 108 uffici giudiziari hanno già aderito e 84 hanno chiesto di aderire al progetto "Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari", elaborato nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007–2013, e diretto a favorire la diffusione sul territorio nazionale dell'esperienza di innovazione organizzativa e di miglioramento della qualità dei servizi realizzata dalla Procura di Bolzano con la precedente programmazione del Fondo sociale europeo 2000-2006. Le finalità e gli obiettivi del progetto sono quelli di aumentare la qualità dei servizi della giustizia civile e penale; di ridurre i costi di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria; di aumentare la capacità di informazione e comunicazione; di aumentare la responsabilità sociale degli uffici giudiziari sui risultati e sull'uso delle risorse pubbliche. Tali finalità dovranno essere raggiunte attraverso l'analisi e la riorganizzazione degli uffici; la valutazione dei livelli di tecnologia esistenti per l'implementazione di meccanismi di gestione elettronica di richieste dell'utenza; l'introduzione della Carta dei servizi; la redazione del Bilancio sociale; la certificazione di qualità ISO 9000; l'uso efficace dei siti web anche per erogare servizi *online*.

Lo stato di attuazione dei progetti effettivamente adottati sembra soddisfacente.

Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera 16 marzo 2011 ha istituito nell'ambito del proprio sito una banca dati nazionale delle buone prassi.

Tre corti d'appello (Genova, Lecce e Milano), due procure generali (Bologna e Genova), dieci tribunali (Bari, Brescia, Ferrara, Lecco, Milano, Monza, Ravenna, Rovereto, Taranto e Trieste), otto procure della Repubblica (Avezzano, Lecco, Milano, Monza, Ravenna, Rovereto, Trieste, Trento), un tribunale per i minorenni (Bari), due giudici di pace (Taranto e Trieste) hanno pubblicato *bilanci sociali* contenenti il rendiconto della gestione economico-sociale dei servizi, delle risorse impiegate e dell'efficacia dell'azione svolta.

Due procure generali (Bologna e Genova), due corti d'appello (Genova e Lecce), nove tribunali (Bari, Bolzano, Ferrara, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovereto, Taranto e Trieste), sei procure della Repubblica (Avezzano, Ravenna, Rovereto, Teramo, Trento e Trieste), due tribunali per i minorenni (Bari e Salerno), due giudici di pace (Taranto e Trieste) hanno pubblicato carte dei servizi contenenti informazioni agli utenti sui servizi offerti, sulle modalità di erogazione e sugli standard di qualità previsti.

Le procure della Repubblica di Avezzano e di Trento hanno ottenuto la certificazione di qualità.

⁸⁶ Così la delibera consiliare citata alla nota precedente.

⁸⁷ Oltre alla Corte, nel 2010 l'Urp era stato istituito solo dai Tribunali di Genova e Siracusa e dalle Procure della Repubblica di Ivrea e di Bolzano.

Nel maggio del 2012 è stato presentato al Senato il primo rapporto sulla “valutazione civica” di nove tribunali civili⁸⁸ (due 'grandi', Milano e Napoli; tre 'medi', Taranto, Cagliari, Modena; quattro 'piccoli', Alessandria, Enna, Lamezia Terme, Trieste), frutto di un progetto realizzato con la collaborazione di *Cittadinanzattiva*, *Associazione nazionale magistrati*, *Associazione dei dirigenti sulla base di interviste ai dirigenti* degli uffici e di osservazione diretta di 59 indicatori (tra i quali la presenza o meno di Urp e sito web del tribunale; cartellonistica e segnaletica informativa; informazione sui tempi di attesa; accessibilità locali; modalità di comunicazione del rinvio delle udienze; presenza di servizi di mediazione culturale; analisi dei reclami e provvedimenti seguiti agli stessi; rendiconto annuale delle attività e dei risultati; forme di consultazione e partecipazione delle organizzazioni civiche).

⁸⁸ Il rapporto si può leggere nel sito www.cittadinanzattiva.it.

V

La giustizia penale

1. Pendenze e tempi di definizione degli uffici di merito.

1.1. *Uffici giudicanti: movimento dei procedimenti.*

In base ai dati comunicati dal Ministero, nel settore della giustizia penale di merito, nel periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012, i procedimenti complessivamente iscritti (con autori noti) sono stati 3.271.301, segnando una flessione (-3,1%) rispetto ai 3.374.486 dell'anno precedente.

In particolare ne risultano iscritti: n. 100.023 (-0,2%) nelle corti di appello; n. 1.306.289 (-3,1%) nei tribunali; n. 225.251 (-6,8%) negli uffici dei giudici di pace; n. 44.387 (+5,0%) nei tribunali per i minorenni.

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente 3.178.265 procedimenti, -2,3% rispetto ai 3.254.025 del periodo precedente.

In particolare i procedimenti definiti sono: n. 90.112 (+19,2%) nelle corti di appello; n. 1.228.231 (-3,3%) nei tribunali; n. 220.433 (-2,8%) negli uffici dei giudici di pace; n. 40.662 (-5,5%) nei tribunali per i minorenni. Al 30 giugno 2012 si rileva un aumento della pendenza complessiva del 2,3% (3.400.804 rispetto ai 3.325.732 dell'anno precedente). E specificamente: n. 239.125 (+4,3%) nelle corti di appello; n. 1.279.492 (+4,9%) nei tribunali; n. 163.406 (+4,3%) negli uffici dei giudici di pace; n. 40.453 (+10,1%) nei tribunali dei minorenni. La pendenza dei procedimenti davanti al giudice monocratico è aumentata da 434.569 a 471.493 e quella dinanzi al giudice collegiale è aumentata da 21.802 a 22.484.

1.2 *Modalità di definizione dei procedimenti.*

Dai dati ministeriali emerge la diminuzione del 3,3% del numero complessivo delle definizioni dei procedimenti ordinari, che cala da 1.270.160 a 1.228.231.

Analizzando, nel dettaglio, le modalità di definizione dei procedimenti di primo grado, si rileva la sostanziale stabilità del dato relativo alle definizioni dei procedimenti con rito ordinario attualmente ammontanti a n. 163.467 unità (293 ricorsi in meno rispetto all'anno precedente).

Quasi immutato è il numero dei procedimenti definiti con giudizio immediato (da 4.744 a 4.721), mentre si riscontra un decremento dei procedimenti trattati con rito direttissimo (da 7.412 a 6.365).

Diminuisce il numero dei procedimenti definiti con rito abbreviato: da 17.638 a 13.032 per quanto riguarda quelli disposti nell'ambito del rito direttissimo e da 34.754 a 33.681 per quanto concerne i procedimenti ordinari.

In calo è il numero dei procedimenti definiti con decreto penale (da 90.474 a 81.600).

I procedimenti definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle

parti registrano invece un incremento da 83.487 a 86.582 e cresce anche il numero dei procedimenti disposti all'esito di opposizione a decreto penale di condanna da 12.853 a 14.213.

1.3. I tempi di definizione.

Fatta eccezione per le corti di appello, si registra un aumento dei tempi medi di definizione dei procedimenti penali: da 233 a 265 giorni per i giudici di pace; da 329 a 357 giorni per i tribunali ordinari.

La situazione delle corti di appello appare stabile, facendo registrare la durata di 899 giorni (900 giorni nel periodo precedente).

Si tratta ovviamente di dati medi globali, suscettibili di variazione in ragione dei singoli uffici giudiziari e di eventi contingenti, quali la celebrazione di processi con elevato numero di imputati o di particolare complessità.

In ogni caso va confermato che il nodo critico è rappresentato dalle corti di appello, che continuano a far registrare un tempo di definizione assolutamente incompatibile con i parametri indicati dalla Corte Edu.

Si ripropone l'urgenza già evidenziata nell'anno precedente, di procedere ad opportuni interventi correttivi che investano sia il piano organizzativo sia quello normativo.

Al riguardo si rimanda alle considerazioni svolte nel successivo paragrafo 3.8, in cui si sviluppano alcune riflessioni sulle possibili riforme da apportare alla disciplina delle impugnazioni.

1.4. Uffici requirenti.

Per quanto concerne gli uffici requirenti, si registra una diminuzione delle iscrizioni presso i tribunali ordinari da 1.605.335 a 1.557.981 (-2,9%); mentre aumenta da 36.547 a 37.335 (+ 2,2%) il numero delle iscrizioni nelle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

Le definizioni dei procedimenti delle procure della Repubblica presso il tribunale ordinario diminuiscono da 1.601.788 a 1.559.836 (-2,6%), mentre quelle presso i tribunali per i minorenni aumentano da 36.559 a 38.923 (+6,5%).

In diminuzione è la pendenza di entrambi gli uffici: più lieve quella degli uffici requirenti presso il tribunale ordinario (da 1.666.208 a 1.662.944, -0,2%), ben più corposa quella degli omologhi uffici presso i tribunali dei minori: da 17.401 a 15.353 (-11,8%).

In aumento è il tempo di definizione dei procedimenti delle procure della Repubblica presso i tribunali, complessivamente salito da 379 a 390 giorni (+2,8%).

2. I dati e i rilievi provenienti dai distretti.

2.1. Le cause di inefficienza.

Permangono sostanzialmente immutate le cause dei ritardi che vulnerano gravemente sia le esigenze di legalità sia la ragionevole durata del processo, addebitate essenzialmente alla insufficienza delle dotazioni di risorse umane e dei mezzi disponibili.

Sul piano organizzativo, unanime è la doglianza riguardante la scopertura degli organici dei magistrati, cui hanno decisamente concorso anche quest'anno i numerosi

pensionamenti determinati dalle modificazioni normative sul trattamento di quiescenza, ma soprattutto del personale amministrativo, il cui numero da anni è soggetto ormai a riduzione costante.

Si fa rilevare come il blocco del cosiddetto *turn over*, l'elevato numero di personale amministrativo che opta per il *part time* e l'età media via via più elevata sono elementi tutti che aggravano, anche in prospettiva, la già precaria situazione.

E' avvertita in particolare la carenza di personale tecnico per l'assistenza informatica, che sovente dà luogo a notevoli ritardi e disguidi nel lavoro quotidiano. Il presidente della corte d'appello di Cagliari evidenzia l'impegno per la ricerca di soluzioni alternative di sostegno, ricorrendo a stagisti, specializzandi, cassaintegrati, ecc., che hanno però l'evidente limite di non potere sostituire il personale degli uffici giudiziari nei compiti istituzionali, in quanto la responsabilità dell'assistente giudiziario, del cancelliere, dell'ufficiale giudiziario non può essere, per la brevità dell'incarico, assegnata a figure esterne di supporto e non può neppure essere garantito un addestramento professionale adeguato.

Altri, come il presidente della corte di appello di Caltanissetta, sottolineano l'insufficienza e l'inidoneità del ricorso alla mobilità interna del personale da altre amministrazioni, se non per interventi idonei a "tamponare" momentaneamente contingenti difficoltà di funzionamento delle strutture interessate.

Analoghe considerazioni provengono dai presidenti delle corti di appello di Napoli e Brescia, che denunciano la bassa qualificazione professionale delle persone chiamate all'avvicendamento in via precaria, ciò che consente l'impiego in mansioni di basso profilo, laddove invece l'auspicata accelerazione dei processi di innovazione tecnologica in campo giudiziario richiederebbe figure professionali sempre più specializzate o quanto meno abili nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.

Il presidente della corte di appello di Roma sottolinea come l'insufficienza del personale amministrativo stia determinando l'intasamento di interi settori delle cancellerie con ritardi definiti "drammatici" nelle spedizioni delle notificazioni, nella apposizione del passaggio in giudicato della sentenza e finanche nella redazione delle schede per il casellario giudiziale.

L'informatizzazione degli uffici giudiziari è indubbiamente la strada da percorrere, vincendo le resistenze di quanti ancora (come segnalato ad esempio dal distretto di Caltanissetta) palesano scarsa propensione ad adottare e ad utilizzare mezzi informatici.

Alcune corti di appello (come quella di Brescia) mostrano lodevolmente di curare attentamente tale aspetto realizzando progetti finalizzati alla digitalizzazione di tutti gli atti dei procedimenti penali; la quasi totalità degli uffici del distretto hanno aderito al progetto nazionale di digitalizzazione della giustizia e a quello delle buone prassi.

Per la magistratura onoraria, le considerazioni si concentrano essenzialmente sulla figura del giudice di pace per il quale i presidenti delle corti di appello mostrano generale apprezzamento per l'impegno profuso nella definizione dei procedimenti penali. In alcuni casi (come la corte di appello di Torino), vengono segnalati aumenti dell'arretrato degli uffici del giudice di pace, nonostante le diminuzioni della sopravvenienza, sottolineandosi come tali uffici stiano risentendo di contingenti difficoltà per ripetuti casi di cessazione dall'incarico per limiti di età e la mancanza di tempestiva e contestuale sostituzione. Anche il presidente della corte di appello di Messina evidenzia l'anomalia di un sistema che

assicura continuità con proroghe annuali, sottolineando la necessità di periodici ed efficaci controlli di professionalità.

Dalle corti di appello di Reggio Calabria e di Caltanissetta vengono segnalate le difficoltà a comporre i collegi penali e la necessità di frequenti ricorsi ad applicazioni extradistrettuali per le numerosissime incompatibilità determinate in maniera particolare dai diversi riti prescelti in un procedimento con numerosi imputati.

Si registra infine un generale allarme per le modalità di accesso al patrocinio a spese dello Stato, da più parti ritenuto concausa dell'ingolfamento del sistema giudiziario, ma soprattutto fattore di abnorme aumento dei costi della giustizia, considerato l'elevato valore complessivo raggiunto dalle liquidazioni e tenuto conto che sovente finiscono col beneficiare dell'ammissione al patrocinio persone che non ne hanno diritto. In particolare vari presidenti di corti di appello (tra cui Roma, Catanzaro, Cagliari, Lecce), ribadiscono la necessità di urgenti interventi legislativi al fine di porre riparo alla facilità con cui è possibile ottenere il beneficio sulla base di mere autocertificazioni, di dubbia veridicità. A riprova di una sostanziale assenza di controlli, si sottolinea come siano infrequenti le richieste di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2.2. La criminalità organizzata.

Il tema della criminalità organizzata evoca la necessità di una più adeguata analisi in grado non solo di recepire i differenti dati provenienti dalle diverse aree geografiche del Paese, ma anche di elaborare un efficace quadro di supporto alle strategie di contrasto al fenomeno di coordinamento tra gli organi investigativi, compiti estranei alle competenze e al ruolo di un organo giudicante.

Limitando i riferimenti alla descrizione del fenomeno, per come risulta dalle indicazioni distrettuali, il dato di sintesi che emerge è rappresentato anzitutto da una sempre più radicata presenza della criminalità organizzata straniera (balcanica, russa, cinese, nigeriana, rumena, bulgara, ecc), che talvolta si affianca alla criminalità italiana nella gestione di fenomeni tristemente noti, quali il traffico di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'immigrazione clandestina.

La criminalità ha interessi specifici anche in settori più circoscritti quali, ad esempio, il mercato della contraffazione o nel settore del riciclaggio che, in alcuni casi, può rappresentare la chiave per spiegare diffuse attività di investimento immobiliare specialmente in località rinomate del nostro Paese.

La perdurante crisi economica ha, inoltre, reso vulnerabile una serie di piccole e medie aziende che, colpite da carenza di liquidità e riduzione di commesse, risultano esposte, da un lato, alle pretese degli usurai e, dall'altro, ai circuiti del riciclaggio di danaro sporco, fenomeni illeciti egemonizzati dalla criminalità organizzata.

Sempre rilevante è l'attività delle associazioni di stampo mafioso.

Nonostante incoraggianti segnali della società civile e del mondo imprenditoriale, permangono allarmanti fenomeni di infiltrazione e di condizionamento delle amministrazioni locali (in Calabria, Sicilia e Campania).

La presenza di associazioni legate a tali consorterie, non più localizzate in aree meridionali, si avverte anche in molte altre località del territorio nazionale, quali la

Lombardia, la Liguria, il Piemonte o l'Emilia Romagna. Ne è riprova lo scioglimento in Liguria di due consigli comunali, disposto tra il 2011 ed il 2012 per infiltrazioni mafiose.

Particolarmente aggressiva è stata l'attività della *n'drangheta* specialmente in Lombardia, ove in alcune province si sono registrati anche fatti di sangue ascrivibili al contrasto degli interessi perseguiti da esponenti di tale organizzazione criminale, che ha dato segni di preoccupante presenza anche in Piemonte.

Camorra e Sacra Corona Unita sembrano avere mantenuto, invece, un raggio operativo locale.

La "presenza silenziosa" di tali organizzazioni in altri contesti territoriali non deve tranquillizzare: come si è avuto modo di costatare nel caso dell'Emilia Romagna, può non esservi un interesse diretto al controllo del territorio da parte di tali organizzazioni criminali, essendo sufficiente per i loro fini operativi assicurare uno stabile collegamento con esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e finanziario.

Nel Lazio, con talune significative recenti eccezioni, sembra emergere la tendenza delle organizzazioni mafiose a non operare con metodologie violente o di sopraffazione tra di loro, ma cercando di mantenere una situazione di tranquillità in modo da poter agevolmente realizzare una progressiva infiltrazione nel tessuto economico e imprenditoriale allo scopo di riciclare, e soprattutto reimpiegare con profitto, i capitali di provenienza criminosa.

2.3. *Le altre tipologie dei reati*

Passando ad altre tipologie di reati, a parte quelli relativi al traffico di stupefacenti, spesso connesso all'attività delle grandi organizzazioni mafiose, si rileva che da parte degli organi di informazione, anche di recente, è stata sottolineata la correlazione tra la crisi economica che attanaglia il Paese e l'andamento di alcuni fenomeni criminosi.

Anche taluni presidenti delle Corti di appello indicano nella crisi la spiegazione per l'aumento di alcune tipologie di reati, come quelli di bancarotta (distretti di Milano e di Brescia) o quelli contro il patrimonio (distretto di Napoli) il cui aumento rispetto all'anno precedente viene spiegato proprio con il difficile momento del Paese.

Emerge inoltre un pressoché costante aumento dei reati informatici.

Il dato è tanto più allarmante in quanto si riferisce ai reati di frode, danneggiamenti e falsità in documenti informatici, accesso abusivo a sistemi informatici anche con riferimento all'illecito utilizzo di carte di credito, bancomat, ecc., intercettazione di comunicazioni telematiche e violazioni della corrispondenza informatica. Non sono compresi in questa analisi, quindi, i reati connessi alla violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (cd. pirateria informatica), pur trattandosi di fenomeno anch'esso purtroppo notoriamente diffuso, né quei reati legati all'uso illecito di internet quali diffamazioni *on-line*, pornografia minorile, istigazioni al razzismo, ecc.

Le aggressioni all'integrità ed alla riservatezza dei dati - che costituiscono oggetto, come noto, di specifica tutela anche ad opera del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il trattamento dei dati personali e delle comunicazioni informatiche - nonché le frodi *on-line* rappresentano uno dei problemi più sentiti non solo a livello nazionale, ma anche europeo.

Ampio risalto è stato dato di recente dagli organi di informazione all'iniziativa della Commissione europea di combattere le frodi informatiche e i trafugamenti di dati sensibili via internet e di intensificare la lotta al *cybercrime*, costituendo un centro europeo per la sicurezza su dati e informazioni digitali, l'EC3 o *European Cybercrime Centre*, con sede presso il quartier generale dell'Europol a L'Aja.

Anche la Direzione nazionale antimafia segue con particolare attenzione questo fenomeno, segnalandone il carattere transnazionale e l'accertato coinvolgimento della criminalità straniera, soprattutto bulgara e rumena, anche per fatti avvenuti sul territorio nazionale (clonazione di carte di pagamento e truffe informatiche).

Si riscontra una marcata tendenza all'aumento di iscrizione di reati in materia tributaria, con le eccezioni di Messina (-53%) e, in misura minore, di Perugia (-18%).

In tendenziale aumento sono anche i reati di bancarotta. Al dato negativo dei distretti di Palermo, Perugia e Napoli (quest'ultimo segnala una riduzione delle iscrizioni per i delitti di bancarotta di un terzo, con una percentuale del 73,9% con riferimento al tribunale di Santa Maria Capua Vetere), si oppone la situazione degli altri distretti tra cui, oltre ai citati Milano e Brescia, anche Genova (che evidenzia un aumento dei procedimenti da 4 a 235), Venezia (da 435 a 535), Bari (da 101 a 171) nonché di Firenze (+60%), Torino (+7%), Messina (+17%).

Per quanto concerne i reati contro la pubblica amministrazione, in tendenziale ascesa risultano i procedimenti per corruzione a Messina (+18%), Bari, Napoli (+43,86% nel solo circondario di Santa Maria Capua Vetere), Perugia (+147%), Catania (+39%), Venezia (da 46 a 61).

I reati di peculato, concussione e di malversazione fanno registrare andamenti disomogenei.

I procedimenti per il reato di peculato mostrano un'impennata nel distretto di Bologna, ove la sopravvenienza supera di 875 unità quella dell'anno precedente.

Palermo, pur facendo registrare un dato di media in ascesa (+19%), rileva nello specifico un sensibile aumento solo per il reato di concussione (+44%), mentre segnala in diminuzione il dato relativo ai reati di corruzione (-8%) e peculato (-21%).

Per quanto concerne il distretto di Milano, il numero dei procedimenti trattati rimane sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, pur segnalandosi aumenti per i tribunali di Varese e Sondrio.

Per quanto concerne l'indebita percezione di contributi e/o finanziamenti concessi dallo Stato, da altri enti pubblici e dalla CEE, la situazione rispetto all'anno precedente si presenta sostanzialmente stabile, ad eccezione di Genova (+38%) e, all'opposto, per Venezia, che fa registrare una diminuzione del 15,9% di procedimenti, e per Messina ove si evidenzia il crollo da 544 a 24 procedimenti.

In tendenziale diminuzione sono gli omicidi volontari consumati. Poche le eccezioni tra cui Genova (+6%) e Caltanissetta (+26%). Si segnalano poi situazioni specifiche, come quella riferita dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia relativa a ben 32 casi di omicidi volontari tentati o consumati.

Si registra l'aumento dei reati di *stalking* in quasi tutti i distretti. Vi è da considerare, tuttavia, che questa figura di reato è stata introdotta solo da pochi anni e che, in precedenza, condotte analoghe erano riconducibili ad altre ipotesi di reato.

Donne e minori sono, come noto, le vittime usuali degli abusi e i secondi troppo frequentemente vengono coinvolti anche in pratiche di pedofilia e pornografia.

Va salutata, pertanto, con favore l'entrata in vigore dal 23 ottobre scorso della legge 1° ottobre 2012, n.172 con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, siglata il 12 luglio 2007 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

E' stata questa l'occasione per introdurre nuove fattispecie di reato quali l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis* del codice penale) e l'adescamento di minorenni o *grooming* (articolo 609-*undecies* del codice penale), ma anche per aggiornare le disposizioni vigenti in materia di violenza sessuale, colmando le lacune manifestate dalla pratica giudiziaria⁸⁹.

Il presidente della Corte di appello di Lecce evidenzia la drammatica vicenda ILVA di Taranto - "di straordinaria gravità, in quanto si addebita alla predetta società di avere nel tempo provocato un vero e proprio disastro ambientale all'origine anche di una allarmante diffusione di malattie tumorali tra la popolazione dell'interland jonico" - ha posto in primo piano la delicatezza e il prioritario rilievo delle tematiche ambientali.

Dal distretto di Salerno viene giustamente sottolineata l'importanza della specializzazione da parte dei pubblici ministeri e della polizia giudiziaria per una efficace repressione degli illeciti in materia ambientale, apparendo l'entità delle iscrizioni delle notizie di reato strettamente correlate al livello di capacità e di professionalità degli inquirenti.

2.4. *Sequestro di prevenzione e sequestro penale.*

Oltre alle tipologie di reato in precedenza esaminate, si è ritenuto opportuno anche quest'anno di acquisire dalle Corti di appello elementi di conoscenza sui dati relativi al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e al sequestro come misura di prevenzione patrimoniale, a riprova dell'efficacia di una più moderna concezione penalistica, sganciata dall'esclusività della sanzione detentiva ma finalizzata a privilegiare il contrasto delle illecite accumulazioni di ricchezza in modo da rendere "non conveniente" il crimine.

Sul punto abbiamo avuto modo, unitamente al Procuratore generale della Corte, di ribadire questo convincimento nel parere espresso il 22 giugno 2012 a richiesta del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di direttiva europea relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione.

I due istituti condividono l'obiettivo, sia pure in ambiti evidentemente diversi.

Per quanto concerne il sequestro per equivalente non si sono avute indicazioni di variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente. E' stato apprezzato che, con l'art. 75 della legge 6 novembre 2012 n. 190, il legislatore si è finalmente fatto carico di modificare l'art. 322-*ter* del codice penale, prevedendo la possibilità di procedere alla confisca per equivalente anche del profitto del reato.

Si tratta di un aspetto importante su cui avevamo richiamato l'attenzione nella precedente relazione, anche su sollecitazione dei presidenti delle corti di appello, che avevano sottolineato come tale mancanza, non emendabile in sede interpretativa secondo la

⁸⁹ V. *amplius*, *infra* cap. VII, § 1.

giurisprudenza delle Sezioni unite, fosse gravemente pregiudizievole per l'applicazione dell'istituto nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione.

Da più parti viene segnalato l'incremento del numero delle procedure relative alle misure di prevenzione patrimoniali e il crescente ammontare del valore dei sequestri e delle confische, esprimendosi soddisfazione per i risultati raggiunti mediante il ricorso a questo istituto soprattutto nelle aree più direttamente interessate a fenomeni di criminalità mafiosa (Palermo, Catania, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro).

Nella stessa prospettiva la Direzione nazionale antimafia è impegnata a studiare le possibilità di coordinamento operativo per l'esecuzione dei sequestri anche all'estero (Olanda, Belgio, Francia, ecc.).

E' evidente la necessità di rimuovere gli ostacoli operativi nel caso in cui – come sempre più spesso accade - i beni da attingere siano collocati fuori dai confini nazionali, ma soprattutto, va apprezzato l'impegno di estendere a Paesi a noi vicini la consapevolezza (maturata con l'esperienza di questi anni) che l'aggressione ai patrimoni illeciti è la forma più efficace e concreta di contrastare i fenomeni di criminalità organizzata che hanno assunto oramai carattere transnazionale.

Alla base vi è l'idea (sottolineata dal presidente della corte di appello di Catania) di Giovanni Falcone, di cui nei mesi scorsi abbiamo voluto ricordare in questo Palazzo di giustizia, a vent'anni dalla strage di Capaci, l'insegnamento ed il ruolo di guida etica ed operativa nel contrasto alla mafia, ciò che lo accomuna agli altri martiri della criminalità mafiosa o terroristica, a cominciare dal suo fraterno amico Paolo Borsellino⁹⁰.

Vi è generale apprezzamento, pur in presenza di alcune scelte criticate, per l'iniziativa di riordinare e razionalizzare l'intera disciplina delle misure di prevenzione personali e reali, concretatasi nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. E' comune anche il convincimento che la reciproca autonomia tra misure di prevenzione patrimoniali e personali, introdotta con il cd. codice antimafia, abbia rafforzato l'incidenza operativa del controllo dei patrimoni ed ha consentito al sistema penale di realizzare una sostanziale proficua armonizzazione tra le confinanti misure.

Tale soddisfazione non deve impedire tuttavia di prendere coscienza dei problemi ancora segnalati come irrisolti.

La Direzione nazionale antimafia rileva che l'urgenza che ha caratterizzato la fase attuativa della legge delega 13 agosto 2010 n. 136, più nota come "Piano straordinario contro le mafie", ha prodotto un risultato ancora lontano dall'obiettivo di realizzare un unico corpo normativo antimafia, come strumento di maggiore efficacia per il contrasto alle organizzazioni criminali, sottolineando, con riferimento alla materia delle misure di prevenzione, la cui disciplina è contenuta nel Libro I del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che i limiti imposti dalla legge delega hanno fortemente inciso sulla portata dell'intervento legislativo, che si è risolto in un'opera di mera ricognizione e riordino della normativa preesistente.

Si fa notare tuttavia che l'effettiva operatività delle innovazioni introdotte in materia di misure di prevenzione con gli interventi legislativi via via operati (d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n.125; legge 15 luglio 2009 n. 94) e, da ultimo, con il d.l. 4 febbraio 2010, conv. con mod. nella legge 31 marzo 2010, n. 50, concernente l'istituzione

⁹⁰ Gli atti del Convegno sono pubblicati nei Quaderni del Consiglio superiore della magistratura, n. 159.

dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati alle organizzazioni criminali, passa attraverso una verifica dei profili di criticità emersi sin dalle prime fasi applicative del codice antimafia, cui solo in parte sarà possibile fare fronte con le disposizioni integrative e correttive che l'art. 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136, consente di adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Inoltre, sempre secondo l'analisi della Direzione nazionale antimafia, occorre avere consapevolezza che per quanto concerne in particolare l'operatività dell'Agenzia nazionale (chiamata a svolgere compiti più rilevanti ed efficaci), non è stato ancora possibile realizzare appieno quelle finalità di ricollocazione nel circuito economico legale dei beni confiscati alla criminalità organizzata a causa dell'inadeguatezza delle procedure amministrative di destinazione e/o assegnazione dei beni.

E' necessario, da un lato, garantire le indispensabili risorse economiche e strutturali che consentano all'Agenzia di fare adeguatamente fronte ai compiti che le sono assegnati e, dall'altro, assicurare la piena sinergia con gli altri soggetti istituzionali che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo di gestione e destinazione dei beni.

In questo contesto non si può che esprimere l'auspicio che, al più presto, si giunga a superare nelle sedi competenti i profili di criticità tuttora esistenti per non vanificare un risultato di strategica importanza qual'è indiscutibilmente il sequestro di prevenzione patrimoniale.

3. Considerazioni sullo stato della giustizia penale.

3.1. La riforma dei reati in tema di corruzione.

Il quadro della giustizia penale di quest'ultimo anno ripropone i più rilevanti aspetti di negatività tracciati nelle precedenti relazioni, dovendosi però registrare come importante segno di novità l'iniziativa legislativa, in tema di riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, sfociata nella legge 6 novembre 2012, n. 190⁹¹, che, tra le varie disposizioni, eleva sensibilmente la pena massima per i reati di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319-*quater* cod. pen.) portando così per il primo reato il termine di prescrizione massimo a dieci anni e per il secondo a dodici anni e sei mesi.

Non è questa la sede per una analitica valutazione degli effetti di un simile importante e complesso intervento normativo, che si segnala non solo per la introduzione delle nuove figure di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* cod. pen.), di corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) e per lo scorporo della condotta meramente induttiva del pubblico ufficiale (nuovo art. 319-*quater* cod. pen., in cui è prevista anche la punibilità del privato) da quella costringitiva (mantenuta confinata nell'art. 317 cod. pen.), ma anche per una serie di misure di carattere preventivo-amministrativo rivolte al contrasto dei fenomeni di illegalità nell'ambito della pubblica amministrazione, il cui effettivo impatto dovrà essere vagliato attraverso la prassi applicativa e l'elaborazione giurisprudenziale.

E' doveroso, tuttavia, dare atto al Governo di avere concretamente dimostrato consapevolezza dell'esigenza di porre finalmente mano a una incisiva azione di contrasto

⁹¹ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata nella *G.U.* del 13 novembre 2012, n. 265, ed entrata in vigore lo scorso 28 novembre.

nei confronti della corruzione, che rappresenta una storica piaga del nostro Paese, al pari della criminalità mafiosa, e caratterizza in senso negativo l'immagine dell'Italia nel consesso internazionale e incide pesantemente sulla fiducia dei cittadini verso la pubblica amministrazione e, di riflesso, sull'economia nazionale.

Negli ultimi venti anni, il fenomeno corruttivo, in ambito politico, amministrativo ed economico, secondo le valutazioni di attendibili analisti ed osservatori italiani e stranieri, è andato crescendo in gravità e diffusione⁹². A tale allarmante espansione non aveva corrisposto fino ad ora alcuna significativa reazione politica e legislativa, al punto che si è ommesso, per undici anni, finanche di procedere alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratifica avvenuta soltanto con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

Il Ministro Severino, subito dopo il suo insediamento, pose al centro del suo impegno la corruzione, con una intervista, intitolata "*Subito una legge contro la corruzione*"⁹³.

In un Paese ricco di annunci e carente di realizzazioni, dobbiamo constatare che la legge promessa è stata approvata ed è entrata in vigore. Quali che siano le valutazioni sulle nuove fattispecie penali, nessuno può negare che questa riforma interrompe finalmente un troppo lungo periodo di inerzia e di indifferenza legislativa, che ha finito per alimentare il fenomeno corruttivo. Di ciò va dato merito al Governo e, particolarmente, alla determinazione, alla tenacia e alla capacità di Paola Severino.

3.2. *Eccessiva durata dei procedimenti. Necessità di incidere su più fattori.*

La eccessiva durata dei procedimenti costituisce, come è ampiamente noto, un punto dolente che, anche nel settore penale, non mostra segni di inversione di tendenza e continua a caratterizzare sfavorevolmente l'immagine del nostro Paese nel consesso europeo.

L'incidenza dei ritardi della giustizia sull'economia del Paese, da più parti concordemente sottolineata, è questione che riguarda prevalentemente il settore della giustizia civile, ma sarebbe sbagliato sottovalutare l'influsso negativo determinato dalla incertezza sui tempi dell'accertamento dei reati, in specie di quelli che attengono all'attività della pubblica amministrazione e della gestione imprenditoriale.

Lo scorso anno si era osservato che la capacità del sistema giudiziario penale di fare fronte in tempi accettabili al carico dei procedimenti doveva confrontarsi con vari fattori,

⁹² Nell'*Indice di propensione alla corruzione* ("BPI") elaborato dall'autorevole organizzazione indipendente *Transparency International*, operante in cento paesi del mondo, l'Italia nell'anno 2012 si colloca nel contesto internazionale al 72° posto, affiancata alla Bosnia, seguita, in questa mortificante classifica, solo dalla Grecia e da alcuni paesi dell'Europa dell'Est, e preceduta da molti paesi extraeuropei, anche del cd. terzo mondo. Come riportato da organi di informazione, secondo il presidente della sezione italiana di *Transparency*, Maria Teresa Brassiolo, la percezione della propensione alla corruzione che si ha del nostro paese influisce sino al 30% sul suo *rating* e sugli investimenti esteri, costituendo così un fattore di impedimento alla crescita e allo sviluppo dell'economia e del lavoro.

Nell'ultimo rapporto fatto sull'Italia, *Transparency* stigmatizzava l'eccessiva brevità del termine di prescrizione previsto per i reati di corruzione, e la mancanza sia di appropriate forme di tutela dei pubblici dipendenti che segnalino condotte illecite all'interno della p.a. (cd. *whistleblowers*) sia di una autorità indipendente anti-corruzione. Con riferimento a queste due ultime lacune si deve registrare con soddisfazione che esse sono state colmate dalla legge n. 190, attraverso l'introduzione dell'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rubricato *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*) e, in attuazione anche della finalmente ratificata Convenzione europea sulla corruzione del 1999, citata nel testo, la costituzione di una Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

⁹³ *Corriere della Sera* del 30 dicembre 2011.

tra cui venivano in particolare evidenziati i seguenti: numero delle notizie di reato; razionale organizzazione territoriale e funzionale degli uffici, onde evitare sprechi di risorse⁹⁴; tempi di prescrizione dei reati, di per sé incentivanti tattiche dilatorie; quantità delle procedure incidentali, con particolare riguardo a quelle relative all'applicazione di misure cautelari; adempimenti formali imposti dalla legge in assenza di esigenze di garanzie; eccessiva rigidità del modulo procedimentale; sistema delle impugnazioni.

Per ognuno di questi aspetti si erano posti in rilievo gli aspetti di criticità e indicate possibili soluzioni, che, senza attenuare il livello delle garanzie realmente identificative di un "giusto processo" nel quadro delineato dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, consentirebbero di perseguire efficacemente l'obiettivo della sua "ragionevole durata", valore anch'esso affermato, senza alcuna contrapposizione al primo, in quelle Carte fondamentali.

Occorre riconoscere che l'azione del Governo, su impulso in particolare del Ministro della giustizia, ha concretamente mostrato un'accentuata sensibilità verso incisive riforme del settore penale, che se solo in piccola parte è stato possibile portare a compimento, a causa soprattutto del tempo ristretto definito dallo scorcio della legislatura, lasciano comunque sperare che in quella alle porte l'intento riformatore sia ulteriormente perseguito dal nuovo Governo, con simili impegno e chiarezza di idee riformatrici.

3.3. *Riduzione delle fattispecie di reato.*

Lo sfoltimento delle fattispecie di reato, che secondo una indicazione di fonte non ufficiale raggiungono l'incredibile numero di 35.000⁹⁵, che anno dopo anno si accresce, rappresenta un obiettivo non eludibile, e va apprezzata l'iniziativa assunta dal Ministro della giustizia di istituire, in accordo con il disegno di legge-delega presentato alla Camera il 29 febbraio 2012 (A. C. 5019-*ter*), una commissione di studio per la previsione di nuove norme in tema di depenalizzazione⁹⁶, i cui lavori non sono stati interrotti e il cui esito potrà essere affidato tempestivamente all'esame del prossimo Parlamento. Il lavoro di questa commissione potrebbe e dovrebbe utilmente estendersi anche all'individuazione di linee-guida per il legislatore ai fini della valutazione circa la introduzione nel futuro di nuove figure di reato⁹⁷.

⁹⁴ Sulla riforma delle circoscrizioni degli uffici giudiziari vedi *retro* cap. IV, par. 1.

⁹⁵ Il dato (ovviamente, non facilmente verificabile, ma comunque certamente indicativo del quadro di grandezza) è riportato nel rapporto del 19 settembre 2012 del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Nils Muižnieks a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012.

⁹⁶ D.m. 14 dicembre 2012.

⁹⁷ Una circolare predisposta dal Governo nei lontani anni '80 (emanata precisamente in data 19 dicembre 1983, e pubblicata nella *G.U.* del 23 gennaio 1984, n. 22, *Suppl. ord.*), con la quale si dettavano criteri per la distinzione tra fattispecie incriminatrici penali e violazioni amministrative, e indirizzata a tutti gli uffici legislativi ministeriali, è per la verità rimasta lettera morta.

Non sarebbe arbitrario individuare in via di principio con legge i criteri che devono muovere il legislatore nel discriminare tra fattispecie penali e fattispecie integranti violazioni amministrative, ove si accolga la concezione formale-sostanziale del reato, nel senso che è tale la condotta che la legge considera come violatrice di valori costituzionalmente significativi.

Un esempio di legge ordinaria che disciplina per principi la potestà normativa, anche con valore di legge (nella specie, quella del Governo) è offerto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, che comunemente si giustifica proprio in quanto ricognitiva di principi direttamente o indirettamente desumibili dalla Costituzione. Ma più specificamente, con riferimento a criteri da dettare con legge ai fini del discriminare tra fattispecie penali e violazioni amministrative, la citata recentissima legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede, all'art. 33, una delega al Governo per l'adozione, in via generale, di «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee

Occorre però ribadire la sollecitazione affinché, accanto ad un'opera di depenalizzazione, che per il vero il citato d.d.l. non delinea come particolarmente incisiva⁹⁸, e ad un parallelo intervento di decriminalizzazione che superi la visione "panpenalistica" rispetto a ogni comportamento deviante dei consociati⁹⁹, si estenda grandemente il novero delle fattispecie perseguibili a querela della parte lesa, soprattutto nei reati che ledono interessi patrimoniali di privati, fatta ovviamente eccezione di quelli caratterizzati dall'uso di violenza o dalla lesione di soggetti deboli. Basti ricordare, soltanto per segnalare l'ordine di grandezza, che dei circa 50 mila ricorsi che pervengono annualmente in Cassazione, il 23 per cento circa riguarda reati contro il patrimonio, in gran parte perseguiti d'ufficio.

3.4. *Modifica della disciplina della prescrizione.*

La necessità di una revisione della disciplina della prescrizione si basa essenzialmente sulla constatazione del grande numero di procedimenti penali che si risolvono ogni anno con declaratoria di estinzione del reato per questa causa¹⁰⁰.

Non è superfluo ricordare che la chiusura del procedimento penale per prescrizione rappresenta: un enorme spreco di risorse materiali e umane dell'apparato della giustizia; una vanificazione delle aspettative della società, con conseguente offuscamento della credibilità dell'azione di tutti gli organi dello Stato coinvolti nella repressione dei reati e nell'accertamento di essi; un indebolimento della funzione di prevenzione generale delle comminatorie associate agli illeciti penali; un mancato appagamento delle pretese delle vittime del reato; molto spesso, anche, un rilevante intralcio e ritardo (se non una obliterazione) nel soddisfacimento degli interessi risarcitori dei danneggiati dal reato.

Inoltre, un sistema, nel quale è concreta la prospettiva che il procedimento penale "non si concluda in tempo" per evitare la prescrizione dei reati, è di per sé fattore, da un lato, di incentivo alla proposizione di impugnazioni avventurose, che hanno cioè come unico scopo quello di procrastinare il momento dell'accertamento finale; dall'altro, di disincentivo al ricorso ai riti alternativi, con conseguente intasamento dell'apparato giudiziario e dilatazione dei tempi della giustizia, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

L'alto tasso di prescrivibilità di alcune gravi fattispecie criminose, tra cui quelle in tema di corruzione, favorito spesso dalla emersione ritardata della relativa *notitia*¹⁰¹, ha

adottate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative».

⁹⁸ In sostanza, il d.d.l. si limita a trasformare in illeciti amministrativi, accompagnandoli con sanzione pecuniaria, alcuni reati punibili con la sola multa o ammenda (con esclusione di alcune significative materie), mentre un più efficace intervento avrebbe dovuto comportare la revisione dell'intero apparato sanzionatorio, con previsioni di decriminalizzazione e anche di sanzioni amministrative non pecuniarie.

⁹⁹ Un risalente invito a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa verso una maggiore elasticità nelle previsioni sanzionatorie e un ricorso a misure di depenalizzazione-decriminalizzazione è del resto contenuto nella Raccomandazione n. R(99)22 del 30 settembre 1999 del Comitato dei Ministri del Consiglio.

¹⁰⁰ Secondo i dati statistici, si rileva negli ultimi anni un progressivo e pressoché costante calo del numero delle sentenze dichiarative di prescrizione pronunciate dal complesso degli uffici giudiziari. Si passa dalle circa 207.000 pronunzie dell'anno 2003 alle circa 128.000 dell'anno 2011. Si tratta comunque di numeri, pur se così ridotti, certamente non tollerabili rapportati a quelli dei nuovi procedimenti penali (*notitiae criminis*) sopravvenuti ogni anno (oltre 1.600.000).

¹⁰¹ Si noti che proprio per il ritardo nell'acquisizione della notizia di reato rispetto al momento della consumazione di esso, poco meno dei due terzi dei procedimenti iscritti si conclude con un esito di prescrizione con un provvedimento di archiviazione (nel 2011, circa 80.000 archiviazioni per tale causa a fronte del numero complessivo di pronunzie di

suscitato, come già sottolineato nella relazione dello scorso anno¹⁰², preoccupati richiami da parte di organismi internazionali.

Abbiamo avuto già modo di avanzare la proposta di una modifica normativa che colleghi termini di prescrizione autonomi ad ogni passaggio di fase o grado, senza limiti temporali massimi globali, così da rendere tendenzialmente ininfluenti tattiche dilatorie della definizione del procedimento e da scoraggiare impugnazioni prive di fondamento; ma ogni altra soluzione che si muova nella stessa finalità ben può essere positivamente salutata, tenendo conto in particolar modo della esigenza di introdurre rimedi alla inazione (non importa se conseguente a fattori non fronteggiabili) dei giudici investiti della impugnazione, una volta affrancati dalla prospettiva di una prossima prescrizione del reato. Nello stesso tempo, dovrebbe essere rivista la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione, proprio per ovviare allo squilibrio che intercorre tra reati che si consumano palesemente o vedono come persone offese soggetti privati¹⁰³ e reati in cui le modalità del fatto o l'incidenza di questo su interessi esclusivamente pubblici ritarda di gran lunga l'acquisizione della notizia di reato e quindi il concreto inizio dell'accertamento giudiziale.

Il dichiarato intento del Governo di procedere a una profonda revisione della disciplina della prescrizione non ha potuto trovare sbocco in iniziative legislative; ma è motivo di speranza il fatto che l'apposita commissione istituita con decreto del Ministro della giustizia¹⁰⁴, anch'essa sollecitata a concludere in tempi brevi i suoi lavori con un ben definito progetto di riforma, possa offrire un prodotto che costituisca la base per una pronta iniziativa normativa nella prossima legislatura.

3.5. *Il processo contumaciale.*

Nell'ambito dei fattori che costituiscono un impaccio alla celere definizione dei procedimenti va annoverata senza dubbio l'attuale disciplina del processo contumaciale, estesa ai casi di irreperibilità dell'imputato, con frequenti superfetazioni procedurali anche dopo la definizione del procedimento, stante l'attivabilità della procedura di restituzione in termini, *ex art. 175 cod. proc. pen.*, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Edu, che richiede giustamente conoscenze effettive, e conseguenti facoltà di iniziative difensive, circa l'esistenza di un procedimento a carico.

prescrizione di circa 128.000). Tale dato di per sé svaluta l'opinione secondo cui le pronunzie di prescrizione siano legate in larga parte ad iniziative dilatorie di difensori che favorirebbero soprattutto gli imputati "abbienti" (fenomeno talvolta rappresentato come una sorta di "amnistia mascherata" che oggettivamente discriminerebbe tra imputato e imputato), pur non potendosi certamente escludere una marginale influenza di un simile fattore.

E' inoltre da rimarcare che la percentuale delle tipologie dei reati che si prescrivono non corrisponde a quella relativa al numero percentuale dei relativi procedimenti penali. Per fare un esempio, particolarmente significativo, che investe appunto i reati contro la pubblica amministrazione, per i quali si è rilevata l'incidenza del frequente ritardo nell'acquisizione della *notitia criminis*, la percentuale di dichiarazioni di prescrizione pronunciate dalla Corte di cassazione nel 2012 per questo tipo di reati rappresenta il 13,5 del totale (58 su 435); mentre la percentuale dei ricorsi per cassazione definiti relativi ad essi è stata nel medesimo anno pari a solo il 4,8 (2.486 su 51.460).

¹⁰² *Ivi*, p. 80.

¹⁰³ La decorrenza della prescrizione dovrebbe poi essere posticipata, nel caso di delitto a carico di un minore, al conseguimento della maggiore età della vittima del reato: ciò è quanto per l'appunto prevedono gli ordinamenti di numerosi Stati europei (tra gli altri, Francia, Germania, Austria, Paesi bassi, Svezia, Norvegia), in consonanza con la citata "Convenzione per la protezione del bambino contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali" (Convenzione di Lanzarote).

¹⁰⁴ D.m. 29 novembre 2012.

Si è già avuto occasione di osservare che, se non si vuole rendere coercibile, come previsto in alcuni Paesi, la presenza dell'imputato in dibattimento, il giudizio *in absentia* dovrebbe riguardare solo i casi in cui l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, in tal modo rendendo equiparabile la sua condizione a quella dell'imputato presente, ed eliminandosi così i gravosi adempimenti successivi alla decisione concernenti la notifica dell'estratto contumaciale; essendo in caso contrario, e cioè di irreperibilità dell'imputato, da sospendere il procedimento (e i termini di prescrizione del reato) fino al momento in cui si abbia notizia della sua reperibilità.

Occorre sottolineare che i ritardi degli adempimenti *post-sentenza* derivano in gran parte proprio dalla esigenza di notificare l'estratto contumaciale agli imputati contumaci¹⁰⁵.

Un intervento nel senso auspicato era contenuto nel d.d.l. A.S. 3596, di cui la chiusura della legislatura non ha consentito il vaglio parlamentare. Non può che esprimersi la speranza che esso sia ripresentato nella prossima e celermente esaminato.

3.6. *I frequenti mutamenti dell'organo giudicante.*

Altra causa di frequente ritardo nella definizione dei procedimenti deriva dai mutamenti dell'organo giudicante: appare conforme al buon senso e alle esigenze dell'amministrazione della giustizia, che devono prevalere su interessi individuali, che nei casi di trasferimento del magistrato ad altro ufficio sia prevista una *prorogatio* delle sue funzioni nell'ambito del processo già incardinato, quanto meno nei processi in avanzata trattazione dibattimentale.

Inoltre, con riferimento alla ipotesi di giudice collegiale, dovrebbe essere generalizzata la disciplina dell'art. 190-*bis* cod. proc. pen., prevedendosi la rinnovazione delle acquisizioni probatorie dibattimentali solo se il nuovo esame riguardi fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se ricorrano specifiche esigenze: proposte di evidente ragionevolezza, già avanzate nella precedente relazione, che aveva posto in evidenza la compatibilità di esse con la giurisprudenza della Corte Edu¹⁰⁶.

3.7. *Necessità di ulteriori procedure deflative.*

Come è ampiamente noto, la riforma in senso accusatorio del codice di procedura penale del 1988, con la conseguente maggiore laboriosità della trattazione dibattimentale, implicava come correttivo imprescindibile un ampio ricorso a procedure accelerate di definizione del giudizio, in un contesto, quale quello italiano, caratterizzato dalla pesante incidenza dei reati contro la criminalità organizzata e dei relativi procedimenti (cd. "maxi-processi").

Se è vero che questo obiettivo è stato perseguito dal legislatore con l'estensione dei casi di patteggiamento (cd. "patteggiamento allargato"), sono da registrare, da un lato, passi indietro, dall'altro, una scarsa attenzione a ulteriori procedure deflative del giudizio dibattimentale, la cui introduzione reputo essenziale per la tenuta del sistema processuale penale.

¹⁰⁵ E' noto il caso emblematico del processo relativo ai fatti della scuola Diaz di Genova, in cui, proprio per la complessità degli adempimenti successivi alla sentenza di appello, con riferimento a molti imputati contumaci, gli atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione a distanza di circa un anno dalla sentenza.

¹⁰⁶ Si citava in tale occasione la sentenza del 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia.

Quanto al primo aspetto, occorre ribadire forte contrarietà, che trova riscontro in quella manifestata da molti autorevoli commentatori, alla soppressione, avvenuta nel 2008, sulla base di impulsi emotivi, dell'istituto del cd. "patteggiamento in appello", già disciplinato dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., che aveva prodotto ottimi risultati in termini di abbreviazione dei tempi dei procedimenti di appello, anche in tema di criminalità organizzata.

Un suo ripristino, eventualmente accompagnato da limiti di tipo normativo e dall'adozione di protocolli operativi da osservare nell'ambito degli uffici del pubblico ministero, darebbe un forte impulso alla celere definizione dei procedimenti di appello, e, conseguente, di cassazione.

Con riferimento al secondo aspetto, vanno valutate positivamente l'iniziativa governativa, compresa nel già citato d.d.l. A.S. 3596, di introdurre anche nel procedimento ordinario la messa alla prova (*probation*), e quella, di impulso parlamentare (A.C. 2094), della definizione del procedimento con declaratoria di irrilevanza (o di particolare tenuità del fatto), istituti già sperimentati, con ottimi risultati, nel processo minorile¹⁰⁷. Anche in relazione a tali proposte innovative l'auspicio è che esse vengano prontamente riavviate e tempestivamente definite alla ripresa parlamentare.

Occorre però ribadire la necessità di ulteriori interventi deflativi, quali l'ampliamento dei casi di definizione del procedimento mediante oblazione, da estendere anche ai delitti per i quali sia prevista la pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, ove siano eliminate dall'autore del fatto le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché di speciali cause di non punibilità in presenza di sopravvenuta ottemperanza a prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa, con ciò introducendosi, in entrambe le situazioni, un aspetto premiale collegato a un ravvedimento operoso dell'autore del reato.

3.8. *Disciplina del giudizio di appello.*

Con riferimento al sistema delle impugnazioni, è necessario sottolineare che un giudizio di appello che potenzialmente investe l'intero *thema decidendum*, ma che si articola su moduli decisionali per lo più esclusivamente cartolari basati su una rivisitazione della condivisibilità delle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, non solo si pone in contraddizione con il modello accusatorio che regge il nostro ordinamento processuale, ma non si giustifica neppure su un piano strettamente epistemologico, non essendo dato comprendere per quale ragione la decisione di merito di secondo grado possa ritenersi in via di principio più idonea al raggiungimento della verità processuale di quella di primo grado.

Nel caso di una sentenza di condanna di primo grado, la riforma in senso assolutorio è logicamente sostenibile solo in base al principio *in dubio pro reo*, e al canone decisorio recentemente introdotto nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Invece, dopo una sentenza assolutoria in primo grado, non vi sono plausibili ragioni di carattere logico o di sistema per giustificare un esito di *reformatio in pejus*. La prospettiva

¹⁰⁷ Si tenga presente che tra il 2011 e il 2012 dal complesso degli uffici minorili sono stati definiti con pronuncia di irrilevanza del fatto 5.314 procedimenti, a fronte di un dato complessivo di circa 40.000 procedimenti penali (13,5%).

che invece merita di essere perseguita, da tempo tracciata da autorevoli studiosi del processo penale, è, in questa seconda ipotesi, quella di un giudizio di appello con funzione prevalentemente rescindente, idoneo a rimettere il processo, in presenza di violazioni di legge o di vizi di motivazione, davanti al giudice di primo grado.

Una simile soluzione presenterebbe vantaggi in termini di tempi di definizione del procedimento, considerata la prevedibile percentuale di casi in cui, ribaditosi dopo il rinvio, il giudicato assolutorio in primo grado, la decisione non sia ulteriormente impugnata, e, soprattutto, costituirebbe un consistente filtro a ricorsi per cassazione contro decisioni di appello che ritengano fondati i motivi dedotti dal pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado.

Essa, inoltre, eliminerebbe radicalmente il pericolo di contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, come è noto, ritiene non conforme alla previsione dell'art. 6 Cedu il ribaltamento in sede di appello di un giudicato assolutorio non basato su un nuovo esame delle fonti dichiarative di accusa¹⁰⁸.

Quanto al giudizio di cassazione, si rinvia alle osservazioni svolte nel Capitolo. VIII, § 4, sottoparagrafo 4.5.

3.9. Situazione carceraria. Misure custodiali. Pena detentiva.

Un'attenzione particolare abbiamo il dovere di dedicare alla drammatica situazione carceraria, come peraltro abbiamo già fatto nelle due precedenti relazioni, evidenziando il sovraffollamento degli istituti detentivi; le condizioni di vita degradanti che ne derivano; i tanti suicidi in carcere, sintomo estremo di una inaccettabile sofferenza esistenziale; la sostanziale inattuazione delle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee; le condanne per situazioni simili ad opera della Corte Edu, che aveva già stigmatizzato come esse fossero contrarie ad umanità, lesive dei diritti fondamentali, indegne di uno Stato democratico.

Evidenziammo lo scorso anno che il problema era altrettanto grave per la detenzione cautelare e per quella definitiva, e come per entrambi gli aspetti non bastasse far appello ad interventi di edilizia carceraria (per altro di difficile realizzazione nei tempi brevi e nella situazione di crisi economica), ma occorressero interventi normativi dello Stato e una assunzione di responsabilità dei singoli giudici nella corretta applicazione dei principi che governano la materia della restrizione della libertà personale e nella sorveglianza del rispetto dei diritti fondamentali dei reclusi.

Oggi, dobbiamo constatare, sulla base dei dati rilevati dal D.A.P. al 31 dicembre 2012, che nonostante una certa riduzione della forbice, dovuta agli interventi che il Governo è faticosamente riuscito a realizzare, nelle carceri italiani sono presenti ancora 65.701 detenuti, a fronte di una capienza "regolamentare" (divenuta ora) di 47.040 posti: 18.661 reclusi sono dunque in "esubero".

Se si considera che ciascuno di essi riduce lo spazio minimo vitale di almeno un altro detenuto, deve convenirsi che certamente più della metà della popolazione carceraria è indecorosamente ristretta.

¹⁰⁸ Vedi Corte Edu, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia.

La recentissima sentenza della Corte europea dei diritti umani¹⁰⁹, che ha ingiunto allo Stato italiano di introdurre, entro un anno, «un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte», ha risvegliato la nostra amarezza, assieme a quella di tutti gli operatori del diritto, espressa con parole sofferte dal Presidente della Repubblica, ma era nelle cose annunciata¹¹⁰.

Questa sentenza “pilota” (nel senso che, a seguito dell’esame di ricorsi seriali, individua nel sistema deficit strutturali) prescrive allo Stato italiano, con un comando che è anche di legislazione, di porvi rimedio adottando, sotto il controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, le misure individuali e le misure generali necessarie a ovviare alla violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, sia assicurando adeguati ristori per le violazioni già subite (rimedi compensatori) sia - soprattutto - impedendo simili violazioni e ponendo fine a quelle ancora in essere (rimedi preventivi).

Quello che qui preme sottolineare è che la Corte Edu:

- ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del Governo italiano per mancato ricorso ai rimedi interni, sul rilievo che gli stessi si sono mostrati privi di effettività (uno dei ricorrenti, che aveva ottenuto dal magistrato di sorveglianza il trasferimento ad altro istituto, aveva di fatto dovuto aspettare sei mesi per l’attuazione);

- ha preso atto degli sforzi emergenziali compiuti negli ultimi mesi dal Governo, rilevando tuttavia che essi attenuavano solo in minima parte il fenomeno ed evidenziando che soltanto interventi a lungo termine possono risolvere adeguatamente un tale problema strutturale;

- ha sottolineato come le specifiche misure da adottare restano affidate alla valutazione discrezionale delle autorità italiane, ma ha richiamato le raccomandazioni Rec(99)22 e Rec(2006)13 del Comitato dei Ministri che invitano non soltanto gli Stati, ma anche ciascun pubblico ministero e giudice, a ricorrere il più ampiamente possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro azione in materia penale verso un minor ricorso alla detenzione allo scopo, tra l’altro, di ridurre la crescita della popolazione carceraria (§ 95)¹¹¹.

Con riguardo alle misure precautelari e cautelari detentive, nel gennaio 2012, abbiamo qualificato come inaccettabile una percentuale dei detenuti in custodia cautelare pari a circa il 40%, che, per quanto diminuita negli ultimi decenni, e pur tenendo conto del fatto che circa la metà di questa aliquota riguarda imputati condannati in primo grado, rappresenta un sintomo perdurante dei gravi squilibri del sistema processuale penale italiano.

Davamo atto del positivo intervento normativo in tema di interventi precautelari (d.l. 211 del 2001, così detto “porte girevoli”), segnalando tuttavia la necessità oramai inderogabile: della rivisitazione del catalogo dei reati per i quali è imposto l’arresto (con particolare riguardo a due settori che contribuiscono grandemente all’affollamento

¹⁰⁹ Corte Edu, Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, già citata nel cap. I.

¹¹⁰ Per le stesse ragioni, l’Italia era stata già da ultimo condannata con la sentenza Sulejmanovic c. Italia del 16 luglio 2009.

¹¹¹ Proposte di intervento sul piano legislativo e su quello amministrativo sono state elaborate dalla Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza, istituita dal C.S.M. e presieduta dal Prof. Glauco Giostra (delibera del 21 novembre 2012).

carcerario, quello della materia della immigrazione clandestina e quello del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, anche “leggere”); dell’estensione della previsione dell’obbligo di liberazione (art. 121 disp. att. cod. proc. pen.) alle ipotesi di richiesta di misura non custodiale; della riconduzione anche normativa della detenzione carceraria alla sua natura di *extrema ratio* in controtendenza rispetto agli interventi “emergenziali” (di recente attuati ad esempio sull’art. 275 cod. proc. pen. su spinte emozionali–populistiche, piuttosto che in base a ragioni costituzionalmente accettabili di politica criminale¹¹²); del potenziamento degli strumenti di tipo interdittivo.

Riconducendo il sacrificio della libertà personale alla sua natura di *extrema ratio*, non solo si diminuirebbe la popolazione carceraria e si ridurrebbe il pericolo di carcerazioni sofferte da persone che potrebbero poi essere riconosciute innocenti, ma si otterrebbe indirettamente di rendere più celeri i giudizi sul merito della responsabilità penale, riversando su di questi corrispondenti mezzi materiali e umani.

E’ questo che ci spinse a richiamare i giudici a un più responsabile ricorso alla misura carceraria, segnalando come già il sistema imponga di considerare realisticamente le esigenze cautelari e di saggiarne prudentemente l’effettiva attualità; di valutare e privilegiare ogni modo alternativo di loro contenimento, adeguando le decisioni ai principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Sennonché, a dicembre 2012 circa il 60% dei 65.701 detenuti, di cui si è detto, risultano condannati in via definitiva; sicché il numero di detenuti in custodia cautelare è ancora inaccettabilmente elevato.

Delle misure legislative suggerite, solo quella del potenziamento delle misure interdittive, come strumento alternativo alle misure coercitive, è stata parzialmente recepita, trovando attuazione nella citata legge 6 novembre 2012, n. 190, che, introducendo nell’art. 308 cod. proc. pen. un comma 2-*bis*, estende, peraltro con riguardo solo ai reati contro la pubblica amministrazione, la durata di efficacia della misura interdittiva a sei mesi e prevede la possibilità di rinnovazione della misura esclusivamente per esigenze probatorie (mentre, come è ampiamente noto, le misure cautelari vengono in genere disposte soprattutto per fronteggiare il pericolo di reiterazione di condotte criminose).

Nel silenzio del legislatore, sulla presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria è dovuta nuovamente intervenire, inevitabilmente in forma episodica, la Corte costituzionale con la sentenza n. 110 del 3 maggio 2012; e nuovamente la Corte di cassazione ha dovuto sollevare questione di costituzionalità, con le ordinanze Sez. U, nn. 34473 e 34474 del 19 luglio 2012.

Nel corso dell’anno 2012 – in cui la Corte di cassazione ha deciso 4.721 ricorsi in materia di misure cautelari personali in genere, di cui circa 800 accolti (attorno al 17%) – sono stati registrati oltre 4.422 ricorsi relativi alle sole misure coercitive, dei quali 2.899 proposti da imputati in stato di detenzione carceraria per il titolo impugnato, e solamente 758 da imputati in stato di arresti domiciliari.

Le ordinanze cautelari e i provvedimenti di riesame continuano a essere caratterizzati da assoluto squilibrio tra la parte dedicata alla gravità indiziaria e la motivazione in punto di necessità cautelare, troppo spesso dedicando poche stereotipate parole alla valutazione d’inadeguatezza di misure attenuate, che di fatto continuano ad

¹¹² Si richiamava al proposito, a ribadire il principio del “minimo sacrificio possibile”, Corte cost., sent. n. 231 del 2011.

essere adottate in misura percentuale significativamente ridotta (in particolare per stranieri e indigenti).

Proiettando i dati dei ricorsi per cassazione, emerge infine che ancora nell'anno trascorso le procedure relative alle misure cautelari personali costituiscono circa il 9% del totale di tutte le decisioni assunte nel settore penale (cognizione, esecuzione, sorveglianza, prevenzione), impegnando dunque in termini corrispondenti magistrati e personale amministrativo delle procure e degli uffici giudicanti (in particolare, g.i.p., tribunale "della libertà", Corte di cassazione), con indiretta significativa incidenza sui tempi di definizione dei procedimenti ordinari.

Con riguardo alla carcerazione in espiazione pena, nella precedente relazione sottolineammo che «un'eccessiva sovrappopolazione carceraria pone di per sé un problema sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione»¹¹³ e dell'art. 27 della nostra Costituzione.

Osservammo che non era tollerabile – nemmeno in nome delle ben note difficoltà economiche – una condizione di sovraffollamento che vedeva 67.000 detenuti ridotti in un condizioni logistiche adeguate a 45.000 persone; che il pur necessario incremento, per numero e adeguatezza, dei posti-carcere non poteva bastare a condurre il sistema al punto di equilibrio, la sovrappopolazione degli incarcerati manifestandosi oramai come una anomalia strutturale, che come tale andava seriamente affrontata, ponendo mano ad interventi deflativi seri, diretti alla selezione sia delle fattispecie davvero meritevoli di pena in genere sia alla riduzione delle pene detentive, e dando nuovo impulso alle misure alternative al carcere.

Anche per questo aspetto, rivolgemmo ai giudici un appello a una maggiore assunzione di responsabilità, segnalando come il ricorso alle misure alternative registrava differenze marcate e apparentemente inspiegabili tra ufficio ed ufficio.

Evocammo storiche sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione in tema di necessità di tutela giurisdizionale effettiva nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale¹¹⁴ e la funzione della magistratura di sorveglianza a garanzia dei diritti dei reclusi, anche in relazione al malessere provocato dal sovraffollamento, sottolineando il carattere (teoricamente) vincolante per l'Amministrazione di tali provvedimenti¹¹⁵.

A gennaio 2013, dobbiamo constatare che, come detto, il progetto di depenalizzazione è ancora un progetto e che il disegno di legge del Ministro Guardasigilli, meritoriamente volto a introdurre pene principali alternative all'arresto e alla reclusione e regimi restrittivi mirati o attenuati, non ha avuto sbocco al Senato.

Il rapporto tra espiazione della pena in carcere e ricorso a misure alternative extramurali appare ancora assolutamente sbilanciato se si pensa che nell'arco del 2012, su una popolazione carceraria di 65.701 detenuti, 2.459 erano stati condannati a pena inferiore ad un anno e 10.106 avevano da scontare meno di un anno residuo; 3.560 erano stati

¹¹³ Si richiamavano la Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, e la sentenza n. 47095/99, Kalachnikov c/Russia.

¹¹⁴ In particolare la sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale e la sentenza delle Sezioni unite penali n. 25079 del 26 febbraio 2003.

¹¹⁵ A mente dall'art. 69, comma 5, ultimo periodo, Ord. Pen., e come già stigmatizzato da Corte cost., sent. n. 266 del 2009.

condannati a pena inferiore a due anni e 7.558 avevano da scontare meno di due anni; 4.380 erano stati condannati a meno di tre anni e 5.834 avevano da scontare meno di tre anni (insomma, all'incirca la metà della popolazione carceraria è rimasta in carcere nonostante avesse da espiare meno di tre anni); e che a tutta la popolazione carceraria sono stati concessi poi complessivamente, nel 2012, solamente 25.275 permessi premio (che costituiscono il primo passo del percorso di reinserimento sociale).

I pochi provvedimenti dei giudici di merito che hanno ritenuto di potere direttamente incidere sulla situazione di sovraffollamento carcerario, disponendo il trasferimento del detenuto, sono rimasti sostanzialmente per lungo tempo inattuati, come ha rilevato la stessa Corte Edu valutando i rimedi interni, di fatto inutili: a dimostrazione della ineffettività, in questo campo e allo stato, della pretesa di una tutela giurisdizionale diretta al "modo" della condizione carceraria anziché – soprattutto – al "se" del carcere.

E' evidente dunque che, come magistrati, non possiamo limitarci a sollecitare al Governo la realizzazione di interventi di edilizia penitenziaria idonei a rendere vivibili i luoghi di carcerazione, né possiamo interamente rimettere al legislatore, e perciò alla politica, il problema della riduzione della popolazione carceraria mediante intelligenti interventi normativi di selezione delle fattispecie punibili con pena carceraria e di significativa riduzione delle ipotesi di esclusione delle misure alternative legate soltanto al titolo di reato commesso.

La sollecitazione chiaramente rivolta dalla Corte Edu a pubblici ministeri e giudici «ricorrere nella misura più larga possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso un minore ricorso alla carcerazione», costituisce un esplicito richiamo alla responsabilità dei magistrati quali giudici della libertà e garanti del rispetto dei diritti fondamentali.

Essa a ricordare, sul piano sostanziale, che l'aspetto della compatibilità della detenzione carceraria con livelli elementari di decoro e di dignità riguarda la legalità della privazione della libertà. E per l'aspetto strettamente processuale, impone, permanendo l'attuale condizione, di considerare invertita la presunzione di compatibilità tra detenzione e rispetto della dignità, sulla quale ciascuno di noi s'era sin'ora abituato a confidare.

Occorre perciò rilanciare su questi temi l'impegno e la responsabilità di tutti gli organi giudiziari.

I giudici di merito devono davvero adeguare le scelte e le decisioni in tema di libertà ai principî di proporzionalità e di adeguatezza, tenendo a mente che essi operano come parametro «di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangono o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale¹¹⁶».

I giudici della cognizione e della sorveglianza devono tenere sempre presente che una distanza temporale eccessiva tra condanna ed esecuzione della pena costituisce un difetto endemico del nostro sistema che, seppur provocato, non può mai risolversi, né sul

¹¹⁶ Sez. U., n. 16085 del 31 marzo 2011, Khalil, Rv. 249324.

piano sanzionatorio né sul piano delle modalità di espiazione, a detrimento del condannato e che, anzi, in assenza di successive significative manifestazioni di recidiva, impone di presumere una positiva evoluzione della sua personalità.

Anche la Corte di cassazione deve assumere in pieno il suo ruolo in funzione di controllo sulla legalità delle decisioni in materia di libertà, rigorosamente verificando la completezza e la concretezza delle giustificazioni offerte al rifiuto di adottare - secondo il canone di priorità imposto dalla Costituzione, dalla Convenzione, dalle leggi e purtroppo oramai dal notorio - misure extramurali.

La formale raccomandazione rivolta il 15 gennaio scorso dal Procuratore della Repubblica di Milano ai suoi sostituti a tenere «nel massimo conto, sia in tema di misure cautelari che in fase di esecuzione, gli auspici della Corte europea dei diritti dell'uomo», rappresenta, tra molti, il segnale di un impegno diretto che va additato ad esempio.

3.10. *La mancata introduzione del delitto di tortura.*

Secondo principî oramai consolidati nella giurisprudenza della Corte Edu, la “tortura” «*marchia di speciale infamia, tra tutte le categorie di maltrattamenti proibiti dall'art. 3, trattamenti inumani deliberati che provocano sofferenze estremamente gravi e crudeli*»¹¹⁷, e il divieto è per essa assoluto, né, secondo il diritto internazionale, può esservi alcuna giustificazione o deroga per azioni di tal fatta¹¹⁸.

Sicché dal divieto discende per lo Stato anche l'obbligo, che la Corte europea definisce “procedimentale”, di garantire che la risposta punitiva nei confronti degli autori della violazione sia adeguata, efficace e, soprattutto, effettiva.

Ricordavamo nella precedente relazione la sentenza *Alikaj e altri c. Italia*, del 29 marzo 2011, nella quale la Corte di Strasburgo ammonisce che quando un agente dello Stato è accusato di atti contrari agli artt. 2 e 3, il procedimento o la condanna nei suoi confronti non possono essere resi inutili dalla prescrizione e non può essere autorizzata l'applicazione di misure come l'amnistia o la grazia¹¹⁹.

Alla radice dell'obbligo stanno difatti, come è noto, non soltanto l'art. 3 della Convenzione Edu, che nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo si combina con i precetti degli artt. 2, 4 e 5, o i principi analogamente ricavabili dagli artt. 2, 13, quarto comma, e 27, terzo comma, della nostra Costituzione. Già l'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamava «Il divieto di tortura è assoluto. “Nessuno dovrà essere sottoposto a tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti”», e nel 1984 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottava la *Convenzione per l'abolizione della tortura e dei trattamenti o delle punizioni crudeli, inumani o degradanti*, entrata in vigore il 26 giugno 1987, che espressamente prevede l'obbligo dello Stato di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura¹²⁰ sia considerato reato dall'ordinamento interno e affinché l'attività finalizzata alla

¹¹⁷ Sentenza 21 novembre 2011, *Al Adsani c. Regno Unito*.

¹¹⁸ Così a partire dalla sentenza del 10 gennaio 1978, *Irlanda c. Regno Unito*; sentenza 21 novembre 2011, *Al Adsani c. Regno Unito*.

¹¹⁹ Richiamando le analoghe affermazioni delle sentenze *Abdülsamet Yaman c. Turchia* e *Okkali c. Turchia*.

¹²⁰ Secondo l'art. 1 della Convenzione «il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o

punizione degli agenti sia solerte ed efficace e le vittime abbiano effettiva e adeguata riparazione.

La *Convenzione* è stata ratificata con la legge 2 gennaio 1989, n. 7. Con la legge 15 dicembre, 1998 n. 467, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione dei *Protocolli n. 1 e n. 2* di detta Convenzione, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993. Alla fine dell'anno appena trascorso, con la legge 9 novembre 2012, n. 195 è stato ratificato e si data esecuzione *al Protocollo opzionale*, fatto a New York il 18 dicembre 2002 (dieci anni fa).

Il reato di tortura non è però mai stato introdotto, non essendo i relativi disegni sfociati in legge; mentre le fattispecie penali applicabili (maltrattamenti, abusi di mezzi di autorità, abuso dei mezzi di correzione o disciplina, lesioni personali), sono lontane dal corrispondere alle condotte di particolare gravità riconducibili alla nozione di tortura e non assicurano nel concreto, considerati anche i termini di prescrizione, effettività alla risposta sanzionatoria¹²¹.

sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate». Il prof. Antonio Cassese, presidente del CPT dal 1989 al 1993, così si esprime: «*Nella tortura la disumanità è deliberata: una persona compie volontariamente contro un'altra atti che non solo feriscono quest'ultima nel corpo o nell'anima, ma ne offendono la dignità umana. Nella tortura c'è insomma l'intenzione di umiliare, offendere o degradare l'altro, di ridurlo a cosa*». I trattamenti "inumani e degradanti", invece, «*sono il risultato di tante azioni e circostanze: spesso esse costituiscono la concrezione dei comportamenti più svariati di numerose persone. In secondo luogo, nei trattamenti "disumani" o "degradanti" quasi sempre manca la volontà di umiliare, offendere o avvilire. Essi sono oggettivamente contrari al senso di umanità, senza che si possa necessariamente discernere un'intenzione malvagia in chi li infligge*».

¹²¹ Così, nella sentenza relativa al già richiamato caso della "scuola Diaz" (Sez. 5, n. 38085 del 05 luglio 2012, Rv. 253542), pur riconoscendosi «l'assoluta gravità» delle condotte violente poste in essere dalle forze di polizia, si è ritenuto che alla intervenuta prescrizione dei reati non potesse porre rimedio neppure la proposizione di una questione di costituzionalità (sollecitata dall'accusa, in ordine alla prescrivibilità di azioni di tal fatta), ostando alla rilevanza della questione nel giudizio in esame il principio della irretroattività della legge penale più severa.

Ad analoghe conclusioni giungeva, sostanzialmente, Sez. 6, n. 30780 del 21 maggio 2012, Bucci, Rv. 253291, pur dopo avere riconosciuto integrati, nei fatti in esame, sia la fattispecie di cui all'art. 608 cod. pen. sia quella di cui all'art. 572 cod. pen., per la «*realizzazione di una pluralità di condotte violente, vessatorie, umilianti e denigranti*», «*espressione di una pratica reiterata e sistematica*» nei confronti di persona sottoposta all'autorità dell'agente carcerario.

VI

La giustizia civile

1. Premessa.

Non può esservi dubbio che un sistema di giustizia sarà sempre più efficiente quanto più diffusa e crescente sarà la consapevolezza che il “fattore tempo” è una condizione imprescindibile del “rendere giustizia”, in particolare in un sistema economico integrato nel quale le scelte imprenditoriali includono nell’analisi degli investimenti anche (e non in uno spazio residuale) l’efficacia e la rapidità della risposta giudiziale.

Di qui la necessità di concentrare l’attenzione, com’è già stato sottolineato nella presente Relazione, ogni sforzo possibile – con l’impegno secondo le specifiche competenze di tutti i protagonisti del sistema giustizia (legislatore, governo, magistrati e personale amministrativo, avvocati) – nella direzione di una riduzione quanto maggiore possibile della durata dei procedimenti. E in questa prospettiva si è mosso chiaramente il legislatore con il primo comma dell’art. 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, già considerato nel capitolo IV.

Non si possono ancora apprezzare i risultati dei programmi annuali imposti dal citato art. 37. E’ possibile soltanto prendere in esame i dati statistici per verificare se emerga qualche tendenza generale, capace di rassicurare sul percorso intrapreso o eventualmente raccomandare “correzioni di rotta”.

Nell’analizzare i dati statistici ci limiteremo a menzionare quelli essenziali, quelli cioè che possono essere considerati segnali di tendenze in corso di sviluppo, per il resto rinviando alla documentazione allegata al testo, che contiene le statistiche elaborate dalla Direzione generale delle Statistiche del Ministero della giustizia e quelle dell’Ufficio di statistica della Corte di cassazione. D’altro canto, il fatto che nel sito *web* del Ministero della giustizia e in quello della Corte di cassazione siano pubblicate, con diversa periodicità (mensile, semestrale o annuale), tutte le statistiche rilevanti in materia di attività giudiziaria, esime dall’illustrare in questa sede dati già noti, per essere stati resi pubblici dai mezzi d’informazione, evitando così gravose e non utili ripetizioni.

Sullo stato della giustizia civile, svolgeremo soltanto considerazioni di ordine generale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle analisi e valutazioni svolte dai presidenti delle corti d’appello nelle loro relazioni, alle quali si rinvia per l’illustrazione della situazione dei ventisei distretti territoriali. Queste considerazioni vanno inquadrare, per una più ampia valutazione, nel confronto con la giustizia di altri Stati europei, a cui si è dedicato il capitolo III.

2. La pendenza e i tempi.

I dati oggetto di analisi in questa sede sono prima di tutto una conferma delle difficoltà dalle quali ancora non riesce a districarsi il sistema giustizia, ma non mancano di segnalare un ulteriore miglioramento per quanto concerne la pendenza dei procedimenti.

Nella precedente relazione, sulla scorta dei dati comunicati dal Ministero della giustizia (Direzione generale di Statistica), avevamo evidenziato un decremento del 2,4% della pendenza complessiva dei procedimenti. Quest'anno, sulla scorta dei dati forniti dalla medesima fonte, dobbiamo rilevare che questo decremento si è sostanzialmente rafforzato, situandosi al 4,5%, con un numero di procedimenti pendenti di merito che è passato dai 5.640.130 al 30 giugno 2011 ai 5.388.544 del 30 giugno 2012. E' l'effetto della significativa diminuzione delle sopravvenienze, pari al 3,7%, essendo passati i procedimenti iscritti dai 4.445.016 del 30 giugno 2011 ai 4.283.310 del 30 giugno 2012 e della sostanziale tenuta del numero delle definizioni, passato dai 4.500.276 del 30 giugno 2011 ai 4.493.999 del 30 giugno 2012 (con una diminuzione dell'appena lo 0,1%).

E' evidente come il sistema sconti ancora il pesante carico del cd. "arretrato", che finora si è dimostrato una montagna insensibile alla pur costante e generosa attività di erosione posta in essere nei diversi programmi di gestione dai dirigenti, nel difficile quadro di rilevante riduzione del personale, sia per quanto riguarda i magistrati, sia per quanto riguarda il personale amministrativo, che senza dubbio influisce negativamente (e in modo considerevole) sulle potenzialità delle strutture organizzative.

Ma anche i profili positivi che emergono dai dati analizzati denunciano una difficoltà.

La diminuzione delle sopravvenienze, che pur c'è e che non può essere considerata di proporzioni assolutamente marginali, è tuttavia ancora troppo "ridotta" per assurgere a chiaro segnale di una consolidata inversione di tendenza. I numeri complessivi dei procedimenti iscritti sono ancora molto alti e testimoniano l'insufficienza allo stato degli strumenti adottati per un contenimento dell'accesso alla giustizia, perché questo non continui a rappresentare lo sbocco "obbligato" di ogni controversia che si sviluppi all'interno della società civile.

La sostanziale tenuta del numero dei processi definiti, se pur è suscettibile di una lettura positiva del dato (soprattutto a fronte della notevole flessione delle definizioni registrata nell'anno precedente), testimonia, tuttavia, la non decisiva incisività degli sforzi adottati per la riduzione delle pendenze dal lato prospettico delle definizioni.

Può ritenersi comunque incoraggiante il risultato ottenuto, ove si rifletta che su un possibile aumento delle definizioni ha influito, in modo non irrilevante, l'art. 26 (poi abrogato) della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), il cui primo comma disponeva: «Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunzie pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2 (ossia l'estinzione del procedimento)». La norma ha certamente ostacolato una fluida formazione dei ruoli d'udienza e ritardato una più serrata accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti, che se già fissati hanno dovuto scontare un rinvio a udienze successive, oltre a provocare un notevole impegno delle cancellerie per l'invio degli avvisi richiesti dalla legge.

Nonostante tutto ciò, la durata media dei procedimenti, pur rimanendo ancora attestata su tempi decisamente "lunghi", non ha subito stravolgimenti particolari, confermando così l'impegno che magistrati e personale amministrativo dei vari uffici

collocati nel territorio hanno profuso per conquistare un accettabile livello di esercizio dell'attività giurisdizionale.

Così, se per le corti d'appello vi è stato un aumento tutto sommato contenuto della durata dei procedimenti (pari all'1,7%), passata dai 1.033 giorni del 30 giugno 2011 ai 1.051 giorni del 30 giugno 2012, una diminuzione è stata registrata per quanto riguarda i tribunali (-1,6%, da 479 a 463 giorni) e ancor più per i giudici di pace (-1,9%, da 386 a 378 giorni). Una situazione questa che può autorizzare qualche ottimismo circa un positivo inizio del cammino verso l'obiettivo del "tempo ragionevole del processo".

3. Analisi dei dati statistici.

3.1. I dati ripartiti per aree geografiche.

La diminuzione della pendenza – determinata in modo particolare dalla diminuzione delle sopravvenienze – è un fenomeno che ha interessato tutte le aree geografiche.

La percentuale maggiore di decremento si registra nel Centro (-1,3%), la minore nelle Isole (-1,5%). Sostanzialmente sullo stesso livello della media nazionale la diminuzione registrata nel Nord-Est (-4,6%). Su valori analoghi le diminuzioni registrate nel Nord-Ovest (-3,5%) e nel Sud (-3,9%).

Quanto alla diminuzione delle definizioni il dato è sostanzialmente analogo nel Nord-Est (-2,1%), nel Sud (-2,6%) e nelle Isole (-2,3%), molto più ridotto nel Nord-Ovest (-0,5%). Di segno contrario, invece, la situazione registrata nel Centro dove si è realizzato un aumento non marginale delle definizioni (6,6%).

3.2. I dati relativi agli uffici.

a) Dati generali.

Con riferimento alla ripartizione tra gli uffici, la pendenza complessiva è in diminuzione a ogni livello: sia nelle corti d'appello, dove tuttavia si registra il dato minore di decremento (-1,3%), sia nei tribunali (-3,5%), sia negli uffici del giudice di pace, dove il decremento registra i valori più alti (-7,6%). Nei tribunali per i minorenni il decremento si ferma ad un valore intermedio (-2,3%), tra quello delle corti d'appello e quello dei tribunali ordinari.

La diminuzione delle sopravvenienze investe tutti gli uffici, in modo più significativo per quanto riguarda le corti d'appello (-7,4%) e gli uffici del giudice di pace (-5,8%), mentre si attesta su valori minori per i tribunali (-2,4%). In controtendenza la situazione per i tribunali per i minorenni, dove si registra un aumento delle sopravvenienze (4,0%).

b) Le corti d'appello.

La situazione delle corti d'appello, pur registrando un complessivo decremento delle pendenze, presenta in proposito dati molto diversificati rispetto alle differenti macroaree di rilevazione.

Interessante, per la forza evocativa del segnale che ne deriva, è che il decremento riguardi anche se pur in lieve misura (-1,6%), le controversie relative all'equa riparazione; ma ancor più interessante è la consistenza della diminuzione delle sopravvenienze nella

medesima area (-19,2%), cui si unisce l'effetto moltiplicatore dell'aumento, anch'esso non marginale, delle definizioni (13,2%). Nel giustificato ottimismo che può indurre questa rilevata tendenza, soprattutto se essa ricevesse nel tempo ulteriori conferme, non si può non rinnovare l'auspicio, già formulato nella precedente relazione, che si incrementino le situazioni nelle quali la pubblica amministrazione adempia spontaneamente all'obbligo di indennizzo e ricerchi le possibilità di una soluzione transattiva delle controversie in materia, alla luce degli indirizzi ormai consolidati della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e della Corte di cassazione, che consentono un'agevole previsione dell'eventuale "successo giudiziale" delle pretese risarcitorie.

Consistente anche la diminuzione delle pendenze interessanti le controversie in materia di previdenza (-7,0%), compensata, tuttavia, dal notevole aumento delle controversie in materia di pubblico impiego (12,5%), ma con un risultato comunque positivo, nel senso della diminuzione delle pendenze per il settore lavoro nel suo complesso (-1,1%). In proposito va rilevato altresì che, mentre per il settore previdenza la diminuzione interessa anche le sopravvenienze (-15,7%), per quanto riguarda il settore lavoro nel suo complesso le sopravvenienze aumentano (1,1%) e ancor più se si guarda alle controversie in materia di pubblico impiego (20,7%). Il quadro si completa con uno sguardo alle definizioni che registra per le controversie relative al pubblico impiego un aumento (19,0%) sostanzialmente "compensativo" dell'aumento delle iscrizioni, così come aumenta il numero delle definizioni per le controversie in materia di previdenza (10,1%), mentre diminuisce il numero delle definizioni per il settore lavoro nel suo complesso (-3,6%).

Mentre c'è una diminuzione delle pendenze per tutte le altre controversie "residuali" complessivamente considerate (-9,1%), aumentano le pendenze per quanto riguarda la cognizione ordinaria (1,4%), ma in senso positivo nello stesso settore diminuiscono le sopravvenienze (-0,2%) e aumentano le definizioni (6,9%).

c) *I tribunali.*

Per quanto riguarda i giudizi innanzi ai tribunali la diminuzione delle pendenze è un fenomeno che riguarda la cognizione ordinaria (-6,1%), le controversie in materia di previdenza (-17,0%), dei procedimenti esecutivi mobiliari (-6,6%) e in modo significativo le controversie relative allo stato patologico del rapporto matrimoniale: separazioni consensuali (-17,4%), separazioni giudiziali (-6,1%), divorzi consensuali (-12,0%), divorzi giudiziali (-2,4%).

Si registra, invece, un aumento delle pendenze per quanto riguarda le controversie di lavoro in genere (2,8%) e del lavoro in materia di pubblico impiego in particolare (8,7%), delle istanze di fallimento (10,2%) e, in misura decisamente minore, dei fallimenti (0,1%), dei procedimenti esecutivi immobiliari (7,8%) e, in misura rilevante, dei procedimenti speciali (30,1%).

Le sopravvenienze registrano una diminuzione delle cause di lavoro (-6,6%), ma un aumento di quelle riguardanti il pubblico impiego (2,4%), nonché delle controversie relative a separazioni consensuali (0,2%), separazioni giudiziali (7,6%), divorzi consensuali (2,3%), divorzi giudiziali (5,1%). Questo dato testimonia come la crisi economica abbia inciso anche sulle scelte di vita familiare riducendo le ipotesi di irreparabile disgregazione del rapporto coniugale: diminuisce così il ricorso alla separazione – pur con un aumento della

conflittualità segnalato dal fatto che il ricorso alla separazione giudiziale è più frequente del ricorso alla separazione consensuale – e ancor più con il ricorso al divorzio (anche qui con la significativa differenza segnalata dall'aumento dei divorzi giudiziali, rispetto ai divorzi consensuali), sempre più riservato ai casi nei quali si presenti l'opportunità di una nuova scelta matrimoniale.

La crisi economica può costituire una sensata spiegazione anche dell'incremento dei procedimenti esecutivi immobiliari (7,6%) - diminuiscono, invece, i procedimenti esecutivi mobiliari (-1,6%) - e dei fallimenti (5,4%), mentre decrescono le istanze di fallimento (-2,7%), in ragione molto probabilmente delle innovazioni decise recentemente dal legislatore.

Merita di essere segnalata la notevole diminuzione delle sopravvenienze di controversie in materia previdenziale (-23,6%), che testimonia l'incidenza, già registrata in precedenza, dell'introduzione del pagamento del contributo unificato che ha avuto una efficacia dissuasiva di livello significativo, riducendo i fenomeni di malcostume giudiziario che alimentavano controversie meramente fittizie o non corrispondenti comunque a un effettivo interesse della parte privata.

Va qui, ancora una volta, menzionata la proficua collaborazione con l'INPS per contrastare la “domanda drogata” in materia previdenziale, costituente una parte cospicua dell'intero contenzioso civile.

Innanzitutto va osservato con soddisfazione che prosegue il *trend* di una drastica riduzione del numero delle controversie pendenti, causata in primo luogo dalla costante riduzione di quelle nuove. Secondo i dati provenienti dall'INPS e raggruppati su base annua al 31 dicembre, il carico totale nazionale del contenzioso civile ammontava a 747.000 cause nel 2010, a 662.000 nel 2011 e a 560.000 nel 2012.

Questi risultati sono l'effetto di azioni coordinate, volte a incidere in primo luogo sulle inefficienze dell'amministrazione, che causavano o consentivano l'istaurazione di un contenzioso inutile (quando volto a ottenere il riconoscimento di diritti palesemente sussistenti e negati per ritardi o errori dell'Istituto) o strumentale.

Ciò che sembra più significativo, tuttavia, è l'approccio che parte dalla valutazione dell'impatto quantitativo e qualitativo dei fenomeni di contenzioso seriale o diffuso, al fine di approntare gli strumenti di volta in volta necessari per rapportarsi ad essi in una logica non solo deflativa, ma di effettiva tutela dei diritti. Auspichiamo vivamente che siffatto approccio sia imitato da altri soggetti (ad es. Agenzia delle entrate, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e altre pubbliche amministrazioni), cui si deve una parte considerevole del carico complessivo della giustizia civile, come già evidenziato nella relazione per l'anno 2011.

Le definizioni registrano un aumento generalizzato, salvo che per le cause di cognizione ordinaria, rispetto alle quali si registra una diminuzione del 3,9%, e delle istanze di fallimento (-2,5%). Per il resto, invece, aumentano le definizioni in materia di lavoro (4,6%) – e ancor più relativamente alle controversie in materia di pubblico impiego (29,5%), di previdenza (0,7%), di fallimento (0,2), di separazioni consensuali (0,2%), di separazioni giudiziali (7,6%), di divorzi consensuali (2,3%), di divorzi giudiziali (5,1%), di procedimenti esecutivi mobiliari (7,2%), di procedimenti esecutivi immobiliari (5,8%), di procedimenti speciali (1,6%).

d) *Gli uffici del giudice di pace.*

Anche per gli uffici del giudice di pace si registra una non irrilevante diminuzione complessiva delle pendenze (-7,6%), diminuzione che è più alta avendo riguardo alle opposizioni alle sanzioni amministrative (-17,7%) e alle cause in materia di previdenza (-10,3%), ma minore per quanto riguarda le cause relative a beni mobili (-3,7).

Tale diminuzione è determinata soprattutto dal decremento delle sopravvenienze complessive (-5,8%), diminuzione che è stata particolarmente incisiva per le opposizioni alle sanzioni amministrative (-12,1%), ragionevolmente in conseguenza dell'introduzione del contributo unificato, e per la previdenza (-40,6%), per analoghe ragioni e per la determinante attività deflativa messa in campo dall'INPS, e per le cause relative a beni mobili (-16,4%). Le suddette flessioni hanno efficacemente contrastato la diminuzione delle definizioni, che deve essere registrata oltre che a livello complessivo (-5,0%), anche per quel che riguarda le opposizioni alle sanzioni amministrative (-13,6%), per la previdenza (-55,9%), e in misura molto minore per le cause relative a beni mobili (-1,8%).

Una significativa diminuzione delle sopravvenienze si è registrata anche per i ricorsi in materia di immigrazione (-17,1%), non compensata tuttavia ai fini della pendenza, che è aumentata (1,9%), in ragione della diminuzione delle definizioni (-12,3%). Un aumento della pendenza si registra, invece, per le opposizioni a decreti ingiuntivi (5,0%) e per le cause di risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti (5,0%), e ciò nonostante la diminuzione dei procedimenti iscritti, sia per le opposizioni (-4,7%), che hanno, tuttavia registrato un aumento non marginale delle definizioni (17,2%), sia per le cause di risarcimento (-2,3%), per le quali vi è stato anche un decremento delle definizioni (-1,1%).

4. La situazione nei distretti.

4.1. I dati provenienti dai distretti.

Guardare ai descritti fenomeni nell'angolo prospettico delle corti d'appello, come emerge dalle relazioni comunicate dai rispettivi presidenti, può meglio illuminare le ragioni che ne possono essere la giustificazione nelle diverse realtà territoriali.

L'aggravarsi della crisi economica nel Paese è un elemento che trova spazio in molte relazioni, che vedono in ciò la causa dell'incremento delle controversie che più possono essere influenzate dalle difficoltà economiche che alla crisi sono conseguenti: come i procedimenti in materia di fallimento (Ancona, Firenze, Messina, che tuttavia segnala in controtendenza le procedure esecutive, Milano), le procedure concorsuali (la cui durata risulta ancora molto alta, soprattutto a causa del protrarsi delle controversie civili e tributarie promosse dai curatori, L'Aquila, Napoli, Perugia) o anche le procedure esecutive e gli sfratti (Firenze, L'Aquila, Milano, Perugia, Salerno, Venezia, che segnala un aumento solo per le esecuzioni immobiliari). In alcuni distretti (ad es. Roma, Trieste, Venezia) si segnala come ulteriore effetto della crisi economica l'aumento delle istanze di fallimento non corrispondente ad un aumento dei fallimenti dichiarati: ciò potrebbe testimoniare che il creditore è indotto a presentare istanza di fallimento per indurre il debitore al pagamento, anche in quei casi in cui non sono raggiunte la cd. soglie di fallibilità stabilite dall'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 o non è superato il tetto minimo d'indebitamento di cui all'art. 15, u.c., della legge fallimentare.

In alcuni distretti alla crisi economica si imputa anche un aumento delle cause di lavoro indotte da una maggiore diffusione di licenziamenti dovuti alle difficoltà delle imprese (Milano, Napoli, che segnala la possibilità che questo contenzioso sia destinato ad aumentare per effetto della legge Fornero, Trieste), mentre in molti distretti è rilevato un forte incremento delle cause in materia di pubblico impiego (Bari, Firenze, Napoli, Potenza, Reggio Calabria), dovuto in gran parte al proliferare di giudizi promossi dal personale docente precario della scuola e alla sempre più frequente contestazione delle selezioni effettuate dalle ASL per la copertura dei posti dirigenziali (L'Aquila, Salerno, Trieste, Venezia, in controtendenza Roma, che segnala in proposito una flessione).

Alle medesime ragioni è addebitata in alcuni distretti la flessione delle controversie relative a separazioni e divorzi, ritenendo che detta flessione non sia disgiunta dalla negativa congiuntura economica, che disincentiva la disgregazione dei nuclei familiari (Bari, Firenze, Genova, Messina, Perugia, Roma, che suggerisce anche l'affiancamento di un percorso di mediazione familiare che riduca la conflittualità e incrementi la difesa del minore, Venezia, mentre in controtendenza Catanzaro, Milano e Trento segnalano un aumento di tali controversie, con incremento dei profili di conflittualità). E' positivo che da più relazioni sia posto in evidenza come questo tipo di controversie appaia per la maggior parte dei casi definita in tempi brevi (Ancona, che dichiara una definizione in corte d'appello «praticamente in tempo reale», Genova, L'Aquila, Lecce, Palermo, Roma, Salerno, Trento, Trieste, Venezia).

Una consistente diminuzione delle controversie relative alla previdenza è segnalata in molte relazioni (Bari, che definisce notevole la flessione registrata, Bologna, che la definisce particolarmente significativa, Caltanissetta, Firenze, che definisce la diminuzione "vistosa" e ne riconduce la possibile ragione anche al miglior filtro garantito dall'unificazione in capo all'INPS di ogni competenza, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Venezia, che tuttavia segnala la pendenza di un elevato numero di controversie concernenti l'esposizione all'amianto).

Controversa, infine, è la situazione delle controversie in materia di equa riparazione, che sono segnalate in diminuzione in alcuni distretti (Ancona, Catanzaro, L'Aquila, Messina, Napoli, Roma, Torino, che però ritiene solo congiunturale la flessione, Venezia), in aumento in altri (Bologna, Caltanissetta, Lecce, Perugia), e stabile in altri ancora (Salerno, Trento).

4.2. *Gli sforzi organizzativi.*

In tutti i distretti, con riferimento al settore civile come a quello penale, si lamentano carenze di organico che ostacolano in modo grave lo sviluppo delle potenzialità produttive che potrebbero essere assicurate con una maggiore attenzione a questi non marginali aspetti delle crisi di efficienza che può gravare sul sistema giustizia. Si tratta di carenze non soltanto di magistrati, ma anche di personale amministrativo, che costituisce un insostituibile, quanto prezioso supporto in tutte le fasi dell'attività giurisdizionale.

Eppure questa, relativa all'insufficienza degli organici, è nel quadro generale, solo una notazione doverosa alla quale non può rinunciare chi abbia la responsabilità di un ufficio, ma non costituisce una "via di fuga" per sottrarsi all'impegno organizzativo, che anzi

appare rafforzato ampiamente nella piena consapevolezza che il futuro si gioca sul coraggio di affrontare le difficili sfide che la situazione pone.

Così in molti distretti si evidenziano, non solo l'ampio utilizzo degli strumenti informatici forniti dal Ministero di giustizia (Caltanissetta, Trieste), ma anche un positivo sviluppo dell'informatizzazione (Roma, che evidenzia l'implementazione di procedure per la tenuta automatizzata dei registri principali, degli atti e dei provvedimenti), in particolare per la gestione delle procedure concorsuali, nella pubblicità delle vendite *online* e nella creazione di fascicoli elettronici (Bari, Trento), l'attivazione del servizio *PolisWeb* nazionale di consultazione dei registri informatici del contenzioso civile, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari e delle procedure concorsuali (Catania, Venezia), l'adozione di un sistema informatico per l'assegnazione automatica dei processi (Napoli), nonché l'esecuzione per via telematica delle comunicazioni alle parti (Brescia, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Firenze, Salerno, Trento, Trieste, Venezia), e l'avvio di corsi di formazione in materia di informatizzazione degli uffici e delle procedure e la gestione informatizzata dell'Ufficio Biblioteca (Bari).

Si segnalano altresì sforzi organizzativi funzionali ad una più efficace gestione dei procedimenti, come l'individuazione di specifiche priorità nella definizione delle controversie (Brescia, Firenze, Roma, Salerno, Torino) o il contenimento dei rinvii e dei tempi di redazione e pubblicazione delle sentenze, mediante l'adozione di appositi progetti (Brescia, Catania, Perugia, Roma, Torino, Venezia), la predisposizione di "udienze filtro" (Reggio Calabria), l'adozione di protocolli d'intesa per attività di tirocinio e di formazione dei giovani e dei non occupati o cassintegrati (Catania, Perugia, Roma, Venezia) e lo sviluppo di incontri funzionali alla formazione di prassi interpretative che rendano più prevedibili le decisioni (Perugia, L'Aquila, che sottolinea anche la positività in questa direzione dell'incremento della specializzazione dei magistrati, Roma).

5. I recenti interventi legislativi.

5.1. Generalità.

Nell'anno appena trascorso, il settore civile è stato contrassegnato da numerosi interventi normativi, alcuni dei quali soltanto hanno riguardato direttamente la disciplina processuale, sebbene molti altri, aventi ad oggetto principalmente istituti di carattere sostanziale, presentino risvolti tutt'altro che indifferenti ai fini di un tempestivo ed efficace funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

In questa sede, si procederà esclusivamente all'esame delle modificazioni normative che hanno riguardato la disciplina del processo d'appello, quella del processo del lavoro, la materia commerciale e quella fallimentare, riservando alle sezioni relative al giudizio di cassazione ed a quello minorile la trattazione degli interventi che hanno interessato tali settori.

5.2. L'introduzione del "filtro in appello": un passo nella giusta direzione?

Con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. "decreto sviluppo"), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il legislatore è intervenuto sulla disciplina del giudizio di appello, individuato come la fase maggiormente critica del processo civile. Tra tutti gli uffici

giudiziari, le corti d'appello si sono infatti rivelate quelle affette da più evidenti criticità, manifestatesi soprattutto attraverso un allungamento dei tempi processuali: nel periodo più recente considerato (1/7/2011-30/6/2012), la durata media dei giudizi davanti alle corti d'appello (1.051 giorni) si è allungata (dell'1,7%) rispetto a quella, già lunghissima, dell'anno precedente (1.033 giorni), a differenza di quella dei giudizi dinanzi al tribunale ordinario ed al giudice di pace, per i quali la durata media si è invece abbreviata (rispettivamente, nella misura dell'1,6 % e dell'1,9%).

Nella nostra relazione dell'anno precedente, era stata formulata una precisa proposta, in cui si era prospettata la riduzione dei motivi proponibili con l'atto di appello, con conseguente valorizzazione e perfezionamento del giudizio di primo grado. In una visione piramidale dei gradi del processo, le impugnazioni devono infatti servire a controllare i risultati della fase precedente, e non a rinnovare gli accertamenti e le valutazioni già compiuti in detta fase. La possibilità che il giudizio di appello sia totalmente devolutivo, da un lato, non è richiesta dalle norme costituzionali e sopranazionali, dall'altro è destinata ad allungare sensibilmente i tempi della giustizia e a determinare la durata non ragionevole dei processi, come è chiaramente dimostrato dai tempi medi dei giudizi davanti alle corti di appello (1.051 giorni), enormemente più lunghi dei giudizi davanti ai tribunali (463 giorni).

Il decreto legge n. 83 non ha, però, seguito la linea da noi proposta. Attraverso i nuovi artt. 348-*bis* e 348-*ter* del cod. proc. civ., si è introdotta una originale figura di inammissibilità dell'appello, che dovrebbe svolgere la funzione di «filtro» rispetto all'esame del merito dell'atto di appello, riservato alle sole impugnazioni che superino tale nuovo esame di ammissibilità.

Le valutazioni pervenute dalle corti di appello sulla innovazione del «filtro» sono in generale prudenti e, non raramente, speranzose di risultati positivi, rinviati peraltro al futuro, perché il filtro si applica, ovviamente, ai nuovi giudizi, e quindi non può giovare alla decisione degli appelli pendenti.

Pur con un doveroso atteggiamento non pessimistico, non può non segnalarsi la natura enormemente elastica della nuova causa di inammissibilità (quando l'appello «non ha una ragionevole probabilità di essere accolto»). Essa implica un esame del contenuto dell'atto di appello e, quindi, rischia di determinare – come è stato posto in risalto da molte corti di appello – un lavoro aggiuntivo in tutti i casi in cui il giudizio di accertamento della causa di inammissibilità – che il giudice deve compiere «sentite le parti» – si concluda per l'inesistenza della stessa, e quindi per l'ammissibilità del ricorso, che dovrà allora essere deciso con la sentenza di merito.

Ma ciò che è sicuramente criticabile è la conseguenza (sullo sviluppo del processo) dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello. Essa determina la ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado. L'inammissibilità dell'appello legittima, pertanto, il soccombente alla proposizione del ricorso per cassazione *per saltum*. E la Corte di legittimità dovrà prendere cognizione della sentenza di primo grado, contrariamente alla regola generale secondo cui il giudizio di cassazione ha per oggetto la sentenza di appello.

Vengono non solo sconvolte le caratteristiche del giudizio di legittimità, ma soprattutto si creano i presupposti per un aumento rilevante del numero dei ricorsi per cassazione, aumento che sarà correlato alla percentuale dei casi in cui all'ordinanza di inammissibilità farà seguito la proposizione del ricorso avverso la sentenza di primo grado.

Il già enorme numero dei ricorsi per cassazione non ha certo bisogno di altri fattori incentivanti la ricorribilità. Non occorre, poi, illustrare l'incidenza fortemente negativa sulla durata complessiva del processo che ha l'eventualità in cui la Cassazione accoglie il ricorso avverso la sentenza di primo grado, con il conseguente rinvio al giudice di appello (art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.).

Le considerazioni che precedono sulla natura del «filtro» giustificano la prudenza con la quale, in non poche relazioni delle corti di appello, si ritiene di fare applicazione dell'innovazione, ritenendosi preferibile, per gli appelli manifestamente infondati, la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. (sentenza con «lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»), disposizione – quest'ultima – recentemente estesa al giudizio di appello dall'art. 352, ultimo comma, cod. proc. civ. (in vigore dal 15 dicembre 2011).

Non può tacersi che il decreto legge n. 83, come si dirà *amplius* nella parte della Relazione dedicata alla Corte di cassazione, è intervenuto anche sul giudizio di legittimità, con il condivisibile intento di restringere l'ambito del controllo (esercitabile in questa sede) sui vizi di motivazione dell'accertamento dei fatti compiuto dal giudice del merito, restringendo in linea generale il tipo di vizio (secondo la formulazione del n. 5 dell'art. 360, che è tornata a quella originaria del codice di rito civile) ed eliminandolo nel caso di doppia pronuncia di merito conforme (salvo il caso in cui la motivazione sia così carente da configurare una ipotesi di nullità della sentenza di merito, inquadrabile nel n. 4 del citato art. 360).

Ma le opportunità che le recenti modifiche offrono alla Corte di cassazione di recuperare il tradizionale ruolo di giudice di legittimità, resistendo ai tentativi della prassi giudiziaria di trasformarla in un terzo grado di merito, non sembrano sufficienti a fare fronte all'ondata dei nuovi ricorsi di cassazione che, secondo logiche previsioni, conseguirà alle applicazioni del nuovo «filtro» da parte dei giudici di appello, specie se esse saranno numerose e di ampia interpretazione dell'insussistenza di «una ragionevole probabilità» di accoglimento dell'appello.

5.3. *Il processo del lavoro.*

Con la legge 28 giugno 2012, n. 12 (cd. "riforma Fornero", oggetto poi di talune successive modifiche recate sia dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), il legislatore ha posto mano ad un articolato intervento nella materia del lavoro e della previdenza, con obiettivi ad ampio spettro, che dovrebbero, nelle intenzioni dichiarate, convergere nella realizzazione di «un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione» (art. 1, comma 1).

A tal fine, si prevedono misure di vario genere e diversamente calibrate a seconda delle esigenze in concreto da soddisfare, che muovono dall'affermata centralità della forma del rapporto di subordinazione a tempo indeterminato, ritenuto «contratto dominante», per favorire la stabilità dei rapporti lavorativi, per poi valorizzare l'apprendistato come forma privilegiata di rapporto di ingresso nel mercato del lavoro e provvedere ad una

rimodulazione delle forme di impiego flessibile (lavoro a progetto, contratto di inserimento e di lavoro intermittente, *stages*, prestazioni occasionali ed accessorie, etc.), con la finalità di contrastarne l'uso improprio e strumentale.

La riforma, come detto, tocca anche l'ambito previdenziale, investendo segnatamente la materia degli ammortizzatori sociali in una prospettiva di «universalizzazione», tendendo così a ridurre le differenze tra situazioni implicate, attraverso l'estensione dell'integrazione salariale, la parificazione del trattamento di disoccupazione e l'eliminazione dell'indennità di mobilità, in vista della introduzione della cd. "Aspi", Assicurazione sociale per l'impiego.

In questo mutato contesto, si innesta l'adeguamento della «disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie» (art. 1, comma 1, lett. c).

Come è agevole intuire, trattasi dell'ambito - quello che ruota intorno all'art. 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) - di più spiccata risonanza mediatica, in ragione della sua rilevanza sociale e politica, ma è del pari evidente l'impatto, immediato, che tale settore della riforma determina sull'organizzazione della giustizia del lavoro, in quanto coniuga le modifiche della disciplina di carattere sostanziale con quelle che toccano il versante processuale, modellando un rito apposito che si snoda per tutti i gradi del processo, incluso quello davanti alla Corte di cassazione.

La novella, sotto il profilo sostanziale (art. 1, comma 42), ha circoscritto l'applicazione del citato art. 18, e la tutela reale della reintegrazione nel posto di lavoro, che esso somministra, a talune fattispecie soltanto di recesso datoriale. Anzitutto al licenziamento discriminatorio (ad es., per ragioni di credo politico, religioso, per quelle basate sulla razza, sull'orientamento sessuale, etc.), rispetto al quale si configura la nullità dell'atto di recesso, tale da rendere pienamente operativa la tutela nella sua formulazione reale originaria, con reintegrazione e risarcimento del danno pari ad un'indennità corrispondente alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva riabilitazione.

E' poi rivisitata l'ipotesi di licenziamento disciplinare, motivato da una condotta del lavoratore integrante giusta causa di recesso ovvero un giustificato motivo soggettivo notevole; in siffatta ipotesi, il giudice può accertare l'illegittimità del licenziamento se il fatto non sussiste o se il fatto può essere punito con una sanzione di diverso tipo e così stabilire se applicare la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, con risarcimento limitato a un massimo di 12 mensilità, ovvero condannare il datore di lavoro unicamente al pagamento di un'indennità compresa tra le 12 e le 24 mensilità.

Anche il licenziamento economico (art. 1, comma 40), e cioè sorretto da un giustificato motivo oggettivo, è stato oggetto di modificazioni, prevedendosi che, nel caso di illegittimità (e, dunque, di mancanza delle ragioni inerenti all'attività produttiva o all'organizzazione del lavoro), il giudice debba condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità da 12 a 24 mensilità; là dove, però, emerga che il fatto posto a base dell'atto di recesso è manifestamente infondato, allora trova applicazione la tutela reintegratoria. Il medesimo tipo di tutela si ha, peraltro, in quei casi, equiparati al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in cui il recesso illegittimo riguarda il superamento del periodo di comporto per malattia o infortunio, oppure per inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

A fronte del mutato quadro di riferimento di carattere sostanziale, la novità processuale è il rito speciale per l'impugnazione dei licenziamenti (art. 1, commi da 47 a 68), dettato per evidenti finalità acceleratorie, che si propone con ricorso al tribunale del lavoro e che trova applicazione soltanto «alle controversie instaurate successivamente all'entrata in vigore della legge» (art. 1, comma 67), là dove, peraltro, anche la nuova disciplina in materia di licenziamenti spiega i suoi effetti esclusivamente nei confronti di atti di recesso intimati dopo l'entrata in vigore della stessa legge n. 92 del 2012.

Il nuovo rito è introdotto da una fase sommaria, ma non già cautelare, in quanto tende alla formazione del giudicato. In tale fase non sono contemplate decadenze e preclusioni, e il giudice procede senza formalità che non siano essenziali a garantire il contraddittorio, decidendo con ordinanza immediatamente esecutiva.

Avverso tale provvedimento può essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. (cui l'opposto deve rispondere con memoria ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ.), la quale tuttavia non sospende l'esecutorietà dell'ordinanza, che permane sino alla decisione del giudizio di opposizione. Giudizio, questo, che deve svolgersi senza formalità, seppure contemplando una fase istruttoria (anzitutto) ad iniziativa delle parti. In tal senso, la complessiva architettura del giudizio di opposizione parrebbe propendere per un processo a cognizione piena, sia pure con aspetti di specialità. La decisione ha luogo con sentenza immediatamente esecutiva da depositare entro dieci giorni dall'udienza di discussione, per la quale non si prevede, dunque, la lettura del dispositivo in udienza.

L'appello avverso la sentenza emessa dal tribunale all'esito della fase di opposizione va proposto con «reclamo» e spetterà alla corte di appello valutare la sussistenza di gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (così alla stessa corte territoriale è affidato il potere di sospensione della sentenza emessa all'esito del gravame). Anche il giudice di appello dovrà evitare, nello svolgimento del giudizio innanzi a sé, formalità inessenziali al contraddittorio, e provvedere al rigetto o all'accoglimento della domanda con sentenza che, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

L'obiettivo di celerità che permea l'intero rito appare evidente anche in riferimento al giudizio di legittimità. Questo, infatti, deve essere proposto (art. 1, comma 62), a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di appello o dalla notificazione se anteriore (in ogni caso, in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza trova applicazione l'art. 327 cod. proc. civ.). Inoltre, la Corte è tenuta a fissare l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso. Peraltro, con disposizione che, però, spiega effetti in tutte le fasi e gradi del giudizio, alla trattazione delle controversie da esso regolate «devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze» (art. 1, comma 65).

5.4. *L'istituzione del tribunale delle imprese.*

Con l'art. 2 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 24 (recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si è invece provveduto a modificare il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, trasformando quelle già esistenti presso i tribunali e le corti

d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia in sezioni specializzate in materia di impresa, ed istituendone altre presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nei capoluoghi di regione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta, inclusa nella competenza territoriale delle sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello di Torino), nonché presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia (art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dal decreto legge n. 1 del 2012).

A tali sezioni è attribuita una competenza per materia in ordine: a) alle controversie in tema di proprietà industriale che, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e succ. mod. (cd. «Codice della proprietà industriale») già rientravano nella competenza delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale, b) alle controversie in tema di diritto d'autore, anch'esse rientranti nella competenza delle vecchie sezioni, c) alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovverosia quelle in tema di violazione della normativa antitrust italiana, già devolute alle corti d'appello in unico grado, d) alle controversie concernenti la violazione della normativa *antitrust* dell'Unione europea, e) alle cause ed ai procedimenti in materia di rapporti societari, trasferimento di partecipazioni sociali o dei diritti ad esse inerenti, patti parasociali, azioni di responsabilità promosse dai creditori di società controllate contro le società controllanti, rapporti di influenza dominante, direzione o coordinamento fra società e cooperative, purché riguardanti società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società e cooperative europee, stabili organizzazioni di società estere nel territorio italiano o società che esercitano o sono sottoposte alla direzione ed al coordinamento di tali società, f) procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, dei quali sia parte una delle predette società o un consorzio o un raggruppamento temporaneo al quale la stessa partecipi, purché sussista la giurisdizione del giudice ordinario, g) alle cause ed ai procedimenti connessi con quelli appena indicati (art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato).

La *ratio* dell'intervento normativo consiste nell'affidare la trattazione di tali controversie ad organi giudiziari che, in quanto composti da magistrati dotati di una specifica preparazione professionale e di una particolare competenza tecnica in materia di diritto industriale e societario, siano in grado di fornire una risposta tempestiva e qualitativamente adeguata alla domanda di giustizia in un settore ritenuto essenziale per la competitività del sistema economico.

Peraltro, a dispetto della denominazione di «tribunale delle imprese», prescelta dal legislatore per i nuovi organi, la competenza degli stessi abbraccia un ambito ben più limitato di quello del contenzioso concernente l'attività d'impresa, restandone escluse sia le controversie in materia di rapporti societari inerenti a società di persone sia quelle in materia di contratti d'impresa, nonché (almeno ad un primo esame) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria e, ovviamente, quelli esecutivi e fallimentari. Il novero delle controversie devolute alle sezioni specializzate comprende inoltre materie piuttosto eterogenee, la cui individuazione è affidata a criteri d'interpretazione tutt'altro che agevole, e quindi suscettibili di dar luogo a questioni pregiudiziali idonee a complicare e ritardare lo svolgimento del processo.

La trattazione delle controversie in questione è affidata ad articolazioni interne degli uffici giudiziari indicati, la cui costituzione ed organizzazione devono ritenersi pertanto

rimesse allo strumento tabellare, così come l'individuazione dei criteri per la scelta dei giudici chiamati a comporle, la quale deve aver luogo tra i magistrati dotati di specifiche competenze ed esperienze in materia di diritto societario ed industriale (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito). Alla luce di tale criterio di selezione e della stessa finalità dell'intervento normativo, non appare tuttavia agevolmente comprensibile il motivo per cui è stata attribuita alle sezioni specializzate anche la competenza in ordine alle controversie in materia di appalti pubblici, la cui estraneità al bagaglio culturale e professionale dei magistrati chiamati a trattarle non trova un'adeguata compensazione nella circostanza che il giudizio coinvolge gl'interessi di una o più imprese costituite in forma societaria, e la cui consistenza numerica potrebbe in molti casi risultare di gran lunga superiore a quella delle controversie in materia industriale e societaria.

La nuova disciplina, inoltre, al pari di quella modificata, non percorre fino in fondo la strada della specializzazione, in quanto prevede che ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata dal capo dell'ufficio anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003). Quest'ultima condizione potrebbe peraltro risultare di difficile realizzazione, se si considera che, non essendo stato previsto alcun incremento dell'organico in favore degli uffici destinati ad accogliere le sezioni specializzate, la costituzione delle stesse comporterà una sottrazione di personale alla trattazione delle controversie non incluse nella loro specifica competenza, con inevitabili ricadute negative, soprattutto negli uffici di più modeste dimensioni. In tale prospettiva, potrebbe risultare opportuno che i capi degli uffici concentrino nelle medesime sezioni anche la trattazione delle controversie in materia industriale e societaria anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina, ovviamente nei limiti di quelle di competenza del medesimo ufficio, restando le altre attribuite ai tribunali ed alle corti d'appello competenti secondo i criteri ordinari, applicabili fino all'entrata in vigore del decreto legge.

L'applicabilità delle nuove disposizioni ai giudizi istaurati in data successiva al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 2012 impedisce allo stato di esprimere qualsiasi giudizio in ordine al funzionamento delle sezioni specializzate ed alla loro capacità di far fronte effettivamente alle esigenze per la cui soddisfazione sono state istituite. Ciò che può dirsi fin d'ora, tuttavia, è che, in mancanza di un adeguamento degli organici dei tribunali e delle corti d'appello presso i quali sono destinati ad operare, il successo di tali organi è affidato in larga parte alle doti organizzative del capo dell'ufficio, ed in particolare alla sua capacità di selezionare i magistrati più idonei per queste delicate funzioni, di disciplinare la composizione dell'organo e la ripartizione degli affari con le altre sezioni in modo da evitare perniciose interferenze e complicazioni, e, non da ultimo, di prevedere modalità di funzionamento idonee a garantire effettivamente una corsia preferenziale alle controversie indicate.

5.5. Le innovazioni in materia concorsuale ed esecutiva.

In tema di regolazione delle crisi d'impresa, significative innovazioni sono state introdotte sia dal decreto legge n. 83 del 2012 e dalla legge di conversione n. 134 del 2012, che dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. «decreto crescita») e dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. legge di

stabilità) ha poi completato la disciplina di settore relativa al funzionamento delle procedure concorsuali, parzialmente integrando l'appena mutato sistema generale delle notifiche in via telematica, mentre in materia di insolvenza del debitore civile la legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, in seguito modificati dal citato decreto n. 179 e dalla legge di conversione n. 221.

In particolare, l'art. 33 del decreto legge n. 83 cit. ha apportato alla legge fallimentare un serie di modificazioni volte a favorire la continuità dell'attività economica.

Esso ha esonerato dalla revocatoria fallimentare le vendite ed i preliminari di vendita conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente (art. 67, terzo comma, lett. c).

In riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, ha chiarito che l'accordo deve consentire la soddisfazione integrale dei creditori estranei, ammettendo, a tal fine, anche la previsione di una moratoria non superiore a centoventi giorni (art. 182-*bis*), e prevedendo, per agevolare l'accordo, l'esonero dalla revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione dello stesso (art. 67, terzo comma, lett. d) e dei pagamenti di crediti anteriori effettuati con l'autorizzazione del tribunale, in quanto essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (art. 182-*quinquies*).

In tema di concordato preventivo, ha previsto espressamente che il debitore debba depositare il piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, ammettendo tuttavia anche la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva di presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione entro un termine fissato dal giudice, disponendo che dal deposito del ricorso e fino al decreto di omologazione il debitore può compiere in ogni caso gli atti di ordinaria amministrazione, e con l'autorizzazione del tribunale anche quelli di straordinaria amministrazione, e prevedendo che i crediti dei terzi eventualmente sorti in conseguenza degli atti legalmente compiuti siano prededucibili ai sensi dell'art. 111 (art. 161). Sempre al fine di favorire l'iniziativa del debitore, ha precisato che dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese non possono essere iniziate azioni non solo esecutive, ma anche cautelari sul patrimonio del debitore, aggiungendo che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato (art. 168); ha chiarito la sorte dei contratti pendenti al momento della presentazione della domanda, consentendo al debitore di chiedere l'autorizzazione a sciogliersi dal contratto o la sospensione dello stesso (art. 169-*bis*), ed ha introdotto una più articolata disciplina per l'esercizio del diritto di voto ai fini dell'approvazione della proposta da parte dei creditori (art. 178). Ha previsto che dalla data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e sino all'omologazione non trovino applicazione le regole societarie in tema di conservazione del capitale sociale (art. 182-*sexies*).

Ha introdotto il cd. "concordato" con continuità aziendale, che consente la prosecuzione dell'attività d'impresa, subordinatamente alla presentazione della relazione di un professionista che attesti che tale attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; in tal caso, ha consentito la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa e, previa autorizzazione del tribunale, il pagamento dei crediti anteriori per

prestazioni di beni o servizi, purché ne sia attestata l'essenzialità per la prosecuzione dell'attività d'impresa e la funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori; ha previsto che i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura, dichiarando inefficaci eventuali patti contrari, e disponendo che l'ammissione alla procedura non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici (art. 186-*bis*).

Ha infine consentito al debitore, che presenti una domanda di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di chiedere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111, ove un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 182-*quinquies*).

La legge n. 3 del 2012 ha invece introdotto un articolato procedimento per porre rimedio alle crisi da sovraindebitamento, consentendo al debitore, che versi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, di concludere un accordo con i creditori (art. 6), con l'ausilio di organismi appositamente istituiti presso enti pubblici e dotati di adeguate garanzie di indipendenza e professionalità (art. 15). L'accordo ha luogo sulla base di un piano che deve assicurare il regolare pagamento dei creditori ad esso estranei e l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e deve prevedere le modalità di adempimento, le garanzie a tal fine rilasciate e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni (art. 7). La proposta deve essere depositata presso il tribunale, unitamente all'elenco dei creditori e degli elementi necessari per valutare la sua fattibilità (art. 9), e la sua presentazione comporta il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore (art. 10); essa è sottoposta all'approvazione dei creditori, a seguito della quale ha luogo l'omologazione da parte del giudice, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con decreto reclamabile dinanzi al tribunale (art. 12). L'esecuzione dell'accordo ha poi luogo mediante la nomina di un liquidatore, che dispone dei beni eventualmente sottoposti a pignoramento e delle somme incassate, sotto la vigilanza dell'organismo di composizione della crisi e con l'autorizzazione del giudice (art. 13). Tale procedura, originariamente prevista per i soli debitori non assoggettabili a procedure concorsuali, è stata in seguito estesa dall'art. 31 del decreto legge n. 179 del 2012 alle imprese qualificabili come *start-up* innovative ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto legge, le quali sono state esonerate dalle altre procedure concorsuali.

Il tratto comune ai predetti interventi normativi consiste nella finalità d'incentivare imprenditori e privati a porre tempestivamente rimedio alle difficoltà di pagamento, o comunque a ristrutturare le proprie attività economiche o le proprie prospettive reddituali in sofferenza, ponendo a loro disposizione soluzioni operative che consentano, con il consenso dei creditori, la fuoruscita dalla crisi mediante l'approntamento di appositi piani o atti d'indirizzo. Le procedure in questione si caratterizzano anche per la centralità del ruolo assegnato al giudice, il quale è chiamato non solo ad esercitare un controllo di regolarità formale in ordine alla formazione dell'accordo tra il debitore ed i creditori ed alle modalità di coagulazione delle maggioranze necessarie per l'omologazione del progetto, ma anche e

soprattutto ad esprimere delicati giudizi prognostici in ordine all'idoneità delle misure prospettate a consentire il superamento della crisi. In tale prospettiva, e avuto riguardo anche alle difficoltà determinate dalla sfavorevole congiuntura economica, non può sottacersi la gravità delle conseguenze che l'attivazione della procedura può comportare per le aspettative di soddisfazione dei creditori, soprattutto laddove, come nel caso della domanda di ammissione al concordato con riserva della presentazione del piano, la proposta del debitore non sia accompagnata da informazioni sufficienti in ordine alle iniziative da adottare per sanare lo squilibrio. Il moltiplicarsi degli strumenti di risoluzione delle crisi d'impresa, nel quadro di una legislazione emergenziale volta a stimolare la ripresa e la crescita economica, in quanto concretamente suscettibile d'incidere sulla competizione tra i soggetti operanti sul mercato interno, inizia d'altronde a far sorgere delicate questioni di compatibilità con il divieto di aiuti di Stato, o comunque a suscitare critiche nei confronti di misure come quelle in esame, che, agevolando la sola impresa in crisi, finiscono inevitabilmente per operare a sfavore del concorrente che sia un normale pagatore.

5.6. *Le modifiche alla cd. legge Pinto.*

Come si è già ricordato (nel capitolo IV, par. 6) il Rapporto CEPEJ 2012 considera l'indennizzo dei pregiudizi derivanti dal malfunzionamento del servizio giudiziario come uno dei più rilevanti aspetti dell'effettiva tutela dei diritti degli utenti. Per tale ragione ho ritenuto di dedicare opportuna attenzione all'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, cosiddetta Legge Pinto a partire dalla mia prima relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2011¹²².

Si è segnalata (v. retro, par. 3.2) la rilevante diminuzione delle nuove iscrizioni (-19,2%). Il dato s'inserisce nella tendenza generale alla diminuzione delle sopravvenienze (-3,7%), ma nelle sue dimensioni, ove il fenomeno si dimostrasse non limitato al periodo preso in considerazione, ha un rilevante significato che potrebbe essere spiegato anche con una stabilizzazione della giurisprudenza in materia che indubbiamente ha effetti deflattivi sulla domanda.

Il dato relativo alle nuove iscrizioni nelle corti d'appello trova corrispondenza in quello relativo alla Corte di cassazione, in cui nell'ambito del fenomeno generale della diminuzione delle sopravvenienze (-5,7%) si è verificato una diminuzione anche delle sopravvenienze di ricorsi in materia di equa riparazione per irragionevole durata dei giudizi, sia pure molto contenuta (-0,9 % pari a 1.676 nuove iscrizioni), che tuttavia è significativa se messa in relazione con la rilevante diminuzione delle sopravvenienze verificatisi nel 2011 (-37,4 % con 1691 nuovi ricorsi rispetto ai 2.703 ricorsi iscritti nel 2010).

E' prevedibile che le modifiche introdotte alla legge Pinto con l'art. 55 del d.l. "sviluppo" 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabili ai ricorsi depositati a decorrere dall'11 settembre 2012 (art. 55, secondo comma) avranno un ulteriore effetto deflativo, sia attraverso il recepimento in norme di legge di alcuni orientamenti giurisprudenziali e sia per effetto dell'introduzione di alcune limitazioni all'indennizzabilità.

¹²² Per la verità, l'art. 33 della Convenzione invitava gli Stati aderenti a prevedere che l'inizio del procedimento penale (e quindi il termine di prescrizione) fosse collegato al raggiungimento della maggiore età della vittima.

Dal primo punto di vista viene espressamente affermato che si considera rispettato il termine ragionevole se il processo, sia di cognizione che di esecuzione, non eccede la durata di tre anni o di sei in caso di procedure concorsuali, in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità, termini decorrenti dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero della notificazione dell'atto di citazione o con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. Viene ribadito che, come affermato in giurisprudenza, il calcolo non deve essere effettuato separatamente per ogni singolo grado, dovendosi ritenere comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

Con disposizione parzialmente innovativa è previsto che dalla durata del giudizio rilevante ai fini dell'equa riparazione sono espunti i periodi di sospensione, indipendentemente dal fatto che sia stata chiesta dalle parti, e l'intero periodo intercorso tra l'inizio del termine per proporre impugnazione e l'effettiva proposizione.

E' espressamente escluso l'indennizzo in favore di chi: 1) sia stato condannato per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 2) abbia rifiutato la proposta di conciliazione quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta stessa (art. 13, 1 comma, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sulla mediazione); 3) sia stato prosciolto per estinzione del reato per intervenuta prescrizione dipendente da condotte dilatorie della parte¹²³; 4) non abbia depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di durata ragionevole; 5) abbia determinato un'ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento abusando dei poteri processuali.

Quanto alla determinazione dell'indennizzo sono dettati precisi criteri di liquidazione: a) l'equa riparazione consiste nell'attribuzione di una somma di denaro non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo; b) deve tenersi conto dell'esito del processo, del comportamento del giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte; c) la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Molto rilevanti sono anche le innovazioni in tema di procedimento, essendosi previsto uno speciale procedimento per ingiunzione da chiedere al presidente della corte d'appello competente, allegando al ricorso introduttivo l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relative al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata nonché i verbali di causa e i provvedimenti del giudice, compresi, ovviamente, quelli che hanno definito il giudizio. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione che viene trattata secondo il rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile. Con il decreto del presidente della corte d'appello che rigetta la domanda di equa riparazione o con il provvedimento che

¹²³ Deve tenersi presente, tuttavia, che con sentenza del 6 marzo 2012, ricorso n. 23563/07 - Gagliano Giorgi c. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha escluso che in caso di prescrizione del reato connessa a una durata eccessiva del giudizio possa configurarsi un "pregiudizio importante" per il soggetto prosciolto, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso abbia posto in essere comportamenti dilatori (art. 35, 3° comma, lettera b) Cedu).

definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.

Le modifiche legislative meritano certamente apprezzamento anche se, in sede di audizione al Senato, nell'ambito del procedimento legislativo per l'esame del disegno di legge n. 3125 (Della Monica e altri), avevo espresso la mia preferenza per la soluzione secondo la quale le richieste di indennizzo avrebbero dovuto essere valutate innanzi tutto in sede extragiudiziaria, dalle amministrazioni competenti, riservando l'intervento del giudice a una fase successiva ed eventuale, conseguente al mancato raggiungimento di un accordo tra le amministrazioni stesse e la parte danneggiata.

VII

La giustizia minorile

1. L'Europa alza l'asticella nella protezione dei diritti fondamentali dei soggetti particolarmente "esposti": donne e bambini.

Il 2012 segna tappe importanti nella costruzione dell'Europa dei diritti e della giustizia potenziando il livello di protezione delle persone particolarmente "esposte", donne e bambini, e chiamando gli Stati nazionali a fare la loro parte.

Il 27 settembre di quest'anno l'Italia ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che è il primo strumento giuridicamente vincolante, pensato per la prevenzione di questo fenomeno dilagante, per combatterlo e per affrontarne le cause. Esso affina i mezzi di contrasto, criminalizzando nuove fattispecie come il matrimonio forzato, le mutilazioni dei genitali femminili, la violenza psicologica e dà nuovo slancio - inserendolo in un programma europeo di promozione dei diritti delle donne - alle strategie di prevenzione, repressione, assistenza e riabilitazione delle vittime, mirando a garantire, in una Europa dei diritti, il concreto esercizio del diritto fondamentale all'integrità fisica ed alla salute psicologica delle donne e delle bambine.

Con obiettivo analogo, neanche un mese dopo, l'Italia ha ratificato, con la già citata legge n. 172, la Convenzione del Consiglio d'Europa di Lanzarote del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Convenzione che rappresenta l'approdo della costante preoccupazione dell'Europa nei confronti dei diritti delle vittime del reato e un formidabile volano culturale ed operativo nella promozione dei diritti delle persone di età minore e nell'elaborazione di nuove e più efficaci strumenti vincolanti per gli Stati parte, al fine di contrastare la violenza, declinata in diverse forme, nei confronti di soggetti minorenni. Le più importanti novità legislative riguardano, quanto ai profili processuali, l'ampliamento del novero dei reati a termine di prescrizione "raddoppiato", operato dall'art. 4, primo comma, lett. a)¹²⁴; mentre sotto il profilo sostanziale la lettera b) introduce nel codice penale l'art. 414-*bis* e con esso la nuova fattispecie di pubblica istigazione o apologia a pratiche di pedofilia o pedopornografia. La successiva lettera c), invece, esprime l'attenzione del legislatore ai nuovi modelli familiari emergenti: l'art. 572 c.p.c., come modificato, assicura, infatti, tutela non solo ai soggetti che costituiscono la "famiglia", quale "società naturale fondata sul matrimonio", ma anche alle "persone conviventi", con ciò mostrando di accogliere la valorizzazione giurisprudenziale della famiglia di fatto, per la quale già era stata assicurata tutela al convivente *more uxorio*.

Il legislatore, peraltro, spinge il raggio di tutela oltre, operando un più generico riferimento al rapporto di convivenza, non necessariamente qualificato dalla particolare natura del legame che ha portato alla sua instaurazione, allargando quindi significativamente il "potenziale" della norma incriminatrice. Estremamente utile, per una più efficace tutela, è

¹²⁴ Per la verità, l'art. 33 della Convenzione invitava gli stati aderenti a prevedere che l'inizio del procedimento penale (e quindi il termine di prescrizione) fosse collegato al raggiungimento della maggiore età della vittima.

la previsione di cui all'art. 602-*quater*, sull'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa e l'estensione della protezione alla minore età in generale e non più solo agli infraquattordicenni.

Senza alcuna pretesa di esaustività, va ancora sottolineata l'introduzione del reato di adescamento, anche per via telematica, di minorenni, cd. *grooming* (art. 609-*undecies*), e la riformulazione dell'art. 600-*ter* con oggetto la pornografia minorile; mentre è interessante osservare come il "nuovo" testo dell'art. 600-*bis* configuri due distinte fattispecie, con oggetto, la prima, il reclutamento o induzione alla prostituzione del minore di anni diciotto e, la seconda, la condotta di chi favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di infradiciotenni ovvero ne tragga in altro modo profitto.

Al giudice nazionale rimane il peso della responsabilità di dare pieno sviluppo, con la sua costante opera di adeguamento del "fatto" al principio normativo, ai maggiori livelli di protezione della comunità domestica e delle persone minori, voluti dal legislatore "europeo", utilizzando la *ratio* della disciplina sovranazionale come criterio ermeneutico prioritario. Giudice nazionale che, grazie ad una sempre maggiore uniformità dell'interpretazione del sistema delle fonti del diritto e della norma sovranazionale, contribuirà a disegnare un'unica identità dei cittadini europei, con il medesimo patrimonio "genetico" di diritti e doveri, assicurando, al contempo, il rispetto del principio di uguaglianza di tutti di fronte alla legge.

2. I diritti della "vittima" minorenni e la giustizia riparativa.

Nella costruzione di questo patrimonio comune, che implementa il ruolo della giurisdizione, deve essere letta la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, manifesto dei "diritti della vittima", dentro e fuori il procedimento penale e a prescindere dai suoi risultati: diritti di informazione e sostegno [diritto di comprendere ed essere compresi (art. 3), diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con l'autorità competente (art. 4) e sul proprio caso (art. 6), diritto all'interpretazione e alla traduzione (art. 7), diritto di accesso ai servizi di assistenza (art. 8), per citarne alcuni], diritti di partecipazione al procedimento penale [diritto di essere sentiti (art. 10), diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale (art. 11), diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa (art. 12), per citarne altri]. Il legislatore dell'Unione ribadisce in più punti che si tratta di "norme minime" e richiama gli Stati membri all'impegno di innalzare il livello dei diritti e di potenziarli al fine di "mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

La direttiva dedica, in particolare, l'art. 24 ai diritti dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale, consapevole della criticità costituita dalla rappresentanza sostanziale e processuale della persona minore e dall'elevato rischio di vittimizzazione secondaria. Ribadisce, poi, che "l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989" (§14) e che il minore deve essere considerato detentore a pieno titolo di diritti, capace e sostenuto nell'esercitarli, trattato in maniera rispettosa, sensibile e professionale. Espressione di questa sensibilità è la decisione Cass. Sez. 3 n. 33362 del

2012, nella quale il giudice di legittimità sottolinea la necessità di attribuire “maggior tutela” ai minori, in particolare se in tenera età, in quanto la violazione della loro integrità (nella specie sessuale) “può influire negativamente sul processo formativo del bambino”.

Il giudice, in questi procedimenti, è chiamato a un delicato bilanciamento tra l’“interesse preminente” suddetto, sia esso riferibile all’autore o alla vittima del reato, e le legittime esigenze repressive statuali coniugate ad istanze di sicurezza sociale. In quest’ottica la frontiera è quella della giustizia riparativa, già auspicata dalle linee guida adottate il 17 novembre 2010 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia *child friendly* e oggi dal legislatore dell’Unione (§9 e §46 nelle premesse, art.12 della direttiva), che chiede agli Stati membri l’istituzione di “servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi”.

E’ questa una sfida che il nostro Paese deve raccogliere; infatti, in un processo penale, come quello disegnato con lungimiranza dal legislatore dell’88 con il D.P.R. n. 448, in cui, da un lato si pone al “centro” la dimensione della rieducazione del reo, e dall’altro è evidente l’attenzione alla vittima, le ragioni della giustizia riparativa devono trovare spazi operativi molto più ampi di quelli attuali. Le importanti esperienze di mediazione avviate da tempo in numerosi distretti del territorio nazionale non possono rimanere gli unici strumenti, unitamente a quelli preziosi relativi alla “messa alla prova”, per realizzare una rivoluzione culturale, che faccia evolvere paradigmi processuali e tecniche sanzionatorie verso un modello di giustizia penale minorile non formalista, non inquisitoria, non retributiva, ma anche non “indulgenziale”. Gli stimoli che provengono dall’Europa devono innestarsi sulla nostra tradizione giuridica e giudiziaria, e questo permetterà di costruire un modello in grado di coinvolgere la vittima, il reo e l’intera collettività nella ricerca di soluzioni agli effetti negativi del conflitto generato dal fatto delittuoso, perché l’orizzonte della riparazione del danno, della riconciliazione tra le parti e del rafforzamento del senso di sicurezza collettivo possa essere più vicino.

3. La Corte europea “sensore” dei diritti fondamentali del minore.

E’ ancora dall’Europa che ci viene chiesta una nuova riflessione sui diritti fondamentali, sul diritto fondamentale del bambino abbandonato ad una sua identità personale e biologica e su quello confliggente della madre a recidere qualunque legame con lui, negandogli per sempre tale identità.

E’ il caso emblematico della sentenza del 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia* (ric. n. 33783/09), sul segreto delle origini nelle procedure di adozione: secondo la Corte il sistema giuridico italiano non prende in considerazione l’interesse del bambino, poiché, una volta che la madre biologica ha deciso di restare anonima, sacrifica completamente e definitivamente il suo diritto a conoscere le proprie origini e a formare una propria identità. Lo sforzo è quello di costruire un meccanismo che garantisca l’accesso alla propria identità biologica, salvaguardando nel contempo la libertà della donna di rifiutare lo status di madre, senza essere costretta a ricorrere all’interruzione della gravidanza. Del resto già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 2005 aveva sottolineato come l’art. 28 della legge sull’adozione, novellata dalla legge n. 149 del 2001, garantisca efficacemente la duplice

finalità di garanzia della libertà all'anonimato e il diritto a nascere in una condizione sanitaria e sociale "protetta".

In materia di idoneità dell'ambiente familiare a crescere un minore, è di particolare interesse, a proposito dell'istituto dell'adozione, il confronto tra culture che vive nelle decisioni della Corte di giustizia, così come nelle sentenze della nostra Corte di legittimità; l'istituto dell'adozione è infatti ammesso nei Paesi occidentali e generalmente negato nei vicini Paesi arabi.

Nella decisione Harroudj c. Francia (ric. n. 43631/09) del 4 ottobre 2012, la Corte affronta la questione dell'ammissibilità dell'adozione di un bambino algerino affidato con l'istituto della *kafala* a una donna francese, che, tornata in patria, ne aveva chiesto l'adozione; in particolare, questa, dopo il rigetto della sua domanda, in quanto la legislazione francese pone il divieto di adozione di un minore, il cui Paese di origine la vieti, era ricorsa alla Corte di Strasburgo assumendo che negare l'adozione e quindi, negare i diritti successori del bambino e quelli connessi alla cittadinanza, violasse il suo diritto alla vita privata e familiare e quindi l'art. 8 della Convenzione. Secondo la Corte non esiste, in base alla Convenzione europea, un obbligo per gli Stati di equiparare la *kafala* all'adozione e, inoltre, il sistema giuridico francese garantisce un giusto equilibrio tra diritto all'adozione e tutela del legame con il proprio Paese e le proprie origini culturali.

Sulla configurabilità o meno di tale equiparazione, pur con riferimento ad uno specifico profilo parzialmente diverso, con ordinanza 24 gennaio 2012 n. 996 è stata rimessa alle Sezioni unite la questione di particolare importanza, sulla quale la sezione semplice si era espressa in senso negativo (Cass. n. 4868 e 25661 del 2010, 19450 e 20722 del 2011) se possa essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare richiesto nell'interesse di minore extracomunitario affidato in *kafala* a cittadino italiano, diversamente da quanto ritenuto in caso di affidamento a cittadino extracomunitario.

Sulla questione del diritto al ricongiungimento familiare è di grande interesse la sentenza del 6 dicembre 2012 della Seconda sezione della Corte di Strasburgo, nelle cause riunite C-356/11 e C-357/11, che dà contenuto alla cittadinanza europea dei minori, figli di madri di paesi terzi, affermando che l'eventuale diniego del ricongiungimento familiare (nella specie del marito della madre anch'esso cittadino di paese terzo) è da ritenersi legittimo unicamente qualora esso non determini una privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione.

4. Una conquista di civiltà: l'unificazione dello *status filiationis*.

Di grande rilievo, nella costruzione di un effettivo sistema europeo di protezione dei diritti nel quale l'Italia possa inserirsi a pieno titolo, sono le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali definitivamente approvate dalla Camera il 27 novembre 2012, in quanto eliminano dall'ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali.

Il riformato art. 74 del codice civile afferma infatti che *la parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo* ed il

successivo art. 315 c.c. che *tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*. Se, quindi, dette disposizioni, quanto ai principi enunciati, devono essere salutate con estremo favore, anche perché, finalmente, danno giuridico riconoscimento ad una realtà sociale di proporzioni sempre più importanti e per troppo tempo marginalizzata, tuttavia non può suscitare più di una perplessità il massiccio spostamento di competenze, previsto nel riformulato art. 38 disp. att. c.c., dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario. Perplessità che ineriscono la specializzazione dei giudici, l'organizzazione degli uffici, il rito da applicare.

Sotto il primo profilo, è chiaro che lo spostamento massiccio delle competenze già del tribunale per i minorenni al tribunale ordinario (basti pensare al rilevante contenzioso sull'affidamento, il mantenimento e la disciplina delle visite riguardo ai figli "naturali", o ai procedimenti *de potestate* nel caso, tutt'altro che infrequente, in cui questi siano collegati a procedimenti di separazione o divorzio, per comprendere lo "svuotamento" di fatto delle competenze del Tribunale per i minorenni) crea l'urgenza di preservare il principio della specializzazione dei giudici che trattano questa materia; specializzazione necessaria che risponde, oltre alla nostra tradizione giuridica, ad un preciso requisito voluto dalle linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino, adottate dal Comitato dei ministri il 17 novembre 2010 e che, allo stato, non è assicurata dai Tribunali ordinari, sia per quanto riguarda la formazione dei giudici togati, sia per la mancanza del prezioso contributo della magistratura onoraria. L'effettività della specializzazione è una priorità in questo settore della giustizia che, più di ogni altro, richiede operatori qualificati, formati e "vocati". E' auspicabile, quindi, che sia predisposta una seria attività di formazione dei giudici "ordinari" dei minori e della famiglia da parte della Scuola superiore della magistratura appena inaugurata e che anche il Consiglio superiore della magistratura svolga una sapiente opera di normazione secondaria in tal senso.

Quanto all'organizzazione degli uffici è necessario assicurare che in ogni tribunale sia individuata una sezione che tratti esclusivamente la materia di famiglia e minori, stante la delicatezza degli interessi in gioco, strettamente collegati, per la loro protezione in concreto, alla rapidità dell'intervento giudiziario, essendo inconcepibile che l'affidamento di un bambino a un genitore, magari in una situazione familiare a rischio, vada a confondersi in un ruolo promiscuo del giudice.

Infine, il legislatore sembra aver dimenticato la centralità della funzione del "rito" nella concreta realizzazione dei diritti. Esemplificando, pur nella consapevolezza del rischio della sintesi, il rito "deformalizzato" della camera di consiglio, con le note critiche di larga parte della dottrina e dell'avvocatura nel suo complesso, continuerà ad applicarsi nelle controversie ex art. 317-*bis* c.c., relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli naturali, mentre il rito contenzioso di cui agli art. 706 e segg. c.p.c. a quelle per l'affidamento ed il mantenimento dei figli legittimi, con buona pace del principio di una effettiva parificazione tra figli legittimi e figli naturali.

5. Una priorità: la definizione legislativa di disposizioni specifiche in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari che riguardano i minori.

La centralità degli schemi procedurali, quali garanti della realizzazione in concreto dei diritti, emerge in tutta la sua drammaticità da taluni episodi di cronaca legati

alla esecuzione dei provvedimenti giudiziari che riguardano i minori. E' urgente una seria riflessione sul problema dell'esecuzione di tali provvedimenti, che deve raccogliere il contributo dei migliori giuristi per varare al più presto disposizioni specifiche, non potendosi più tollerare l'attività di "supplenza" della magistratura, chiamata a riempire di contenuti una lacuna legislativa così imponente e potenzialmente devastante nei suoi effetti sul bambino e sulle sue relazioni familiari.

Anche su questa delicatissima materia qualche utile indicazione proviene dalla Corte europea dei diritti umani. La Corte di Strasburgo, infatti, con la sentenza del 5 aprile 2012 *Sromblad c. Svezia* (ric. n. 3684/07), ha affermato che viola l'articolo 8 della Convenzione la mancata esecuzione della decisione sull'affidamento del figlio minore da parte delle Autorità nazionali, quando il genitore non affidatario, pur avendo denunciato agli organi competenti le proprie difficoltà, non riesca, di fatto, ad incontrarlo da oltre cinque anni. Nella sentenza del 17 aprile 2012 *Pascal c. Romania* (ric. n. 805/09) la Corte nega, invece, la violazione dell'art. 8 medesimo, qualora la (lamentata) mancata esecuzione di una decisione concernente l'affidamento di figli minori sia giustificata, pur in presenza di un atteggiamento ostativo del genitore affidatario, dal rifiuto ostinato del figlio ad incontrare l'altro genitore. In questa occasione la Corte precisa che è ammissibile una esecuzione "rallentata" della decisione da parte delle autorità nazionali causata dalla esasperata ostilità dei genitori e dalla attenta modulazione del *best interest* del minore, che, in ogni caso, deve prevalere su quello degli adulti, offrendo, in tal senso, ai giudici nazionali un criterio ermeneutico assai significativo.

VIII

La Corte di cassazione

1. Il ruolo della Cassazione: tradizione e mutamenti.

L'art. 111 Cost. ha recepito, sostanzialmente, la tradizione dottrinale¹²⁵ che, alla stregua dell'art. 122 dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 6 novembre 1865, n. 2626¹²⁶, definiva la Corte di cassazione come «*organo unificatore dell'interpretazione giurisprudenziale del diritto*», nonché la portata dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 30 gennaio 1941, n. 12¹²⁷. Esso, pur non realizzando una vera e propria costituzionalizzazione delle disposizioni di ordinamento giudiziario, ha conferito alla funzione di nomofilachia un fondamento costituzionale che impedisce di attribuire alla Corte una posizione di mero vertice del sistema delle impugnazioni, assegnandole invece il compito di garantire, attraverso la tendenziale certezza del contenuto delle disposizioni normative e la conseguente prevedibilità delle decisioni giudiziarie, la parità di trattamento tra i soggetti che invocano la tutela giurisdizionale, conformemente ai principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.¹²⁸.

Peraltro della nomofilachia si possono avere e si sono avute diverse concezioni. Una che potrebbe essere definita verticistica e autoritaria, che sulla base di una lettura un po' formalistica, e anche datata, dell'art. 65 ord. giud., vede come esito estremo l'affermazione dell'efficacia vincolante del precedente, e l'altra tendenziale e dinamica, più compatibile con un corretto assetto della giurisdizione e della Corte di cassazione nell'ordinamento democratico. Di questa visione è stato autorevole assertore Antonio Brancaccio, Primo Presidente dal dicembre 1986 al gennaio 1995, un grande magistrato¹²⁹, che nel discorso pronunciato in occasione del suo insediamento¹³⁰, con riferimento alle oscillazioni che talvolta si verificano all'interno della giurisprudenza della Corte, affermava: «*Quando le oscillazioni della giurisprudenza non sono casuali – e per ciò stesso deprecabili e quindi da evitarsi con opportuni accorgimenti diretti a migliorare l'informazione dei giudici – esse sono per la maggior parte espressione di motivati punti di vista contrapposti...in questi casi la dialettica fra le opposte tesi può essere*

¹²⁵ P. Calamandrei, *La cassazione civile*, Milano, Bocca, 1920, 2 voll.

¹²⁶ L'art. 122 citato nel testo prevedeva che «*la Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi da parte degli organi giurisdizionali*».

¹²⁷ L'art. 65 dell'ordinamento giudiziario stabilisce che «*la Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo...*».

¹²⁸ Corte cost. n. 86 del 1982 «*le leggi ordinarie non possono disporre delle funzioni costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione*».

Le considerazioni svolte in questo paragrafo riprendono un mio recente saggio su «*Il ruolo della cassazione: tradizione e mutamenti?*», pubblicato in *Archivio penale*. 2012, p. 1 e ss., che analizza anche i mutamenti della funzione tradizionale indotti dall'entrata in funzione della Corte costituzionale e dalle modificazioni del sistema delle fonti di produzione del diritto conseguenti allo sviluppo delle norme comunitarie e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

¹²⁹ Si veda in proposito il ricordo di F. Zucconi Galli Fonseca, all'epoca Procuratore generale della Corte, pubblicato con il titolo *La Cassazione al servizio del cittadino*, in *Documenti giustizia*, 1996, 1,2 nonché nel volume citato nella nota successiva, p. 715.

¹³⁰ Pubblicato in *Foro it.* 1986, V, 461 con il titolo *Della necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione*, che riprende il titolo della lettera del 1906 di L. Mortara a Fadda, e successivamente raccolto nel volume, A. Brancaccio, *Scritti giuridici*, Milano Giuffrè, 1998, p. 69 e seg.

non un fatto patologico, ma un momento di un procedimento fisiologico per raggiungere la certezza, che non si lascia attingere attraverso una o anche poche decisioni, ma che necessita di un processo spesso lungo e articolato di maturazione. Questo processo interessa da un duplice punto di vista: perché in esso trova modo di esprimersi il pluralismo ideologico e perché vi si può inserire la giurisprudenza di merito con le peculiarità della sua esperienza. La sintesi spetterà sempre alla Cassazione, ma sarà una sintesi che si porge come un valore non imposto autoritativamente, sibbene risultante da un'opera attenta di mediazione, che avrà tenuto nel giusto conto il contributo dei giudici di merito....la certezza del diritto, che costituisce lo scopo della nomofilachia, ne risulta ridefinita nel senso che essa si presenta non come un valore assoluto ed astratto, ma come valore tendenziale, correlato al dibattito che ha preceduto la decisione che la esprime.”¹³¹.

E' opportuno sottolineare anche che la nomofilachia, che costituisce compito specifico ed esclusivo della Corte di cassazione, deve essere considerata non tanto come manifestazione del potere ad essa attribuita dall'ordinamento, ma come espressione della funzione, del servizio che è chiamata a svolgere. Questa consapevolezza è utile per evitare i pericoli dell'individualismo e del soggettivismo che possono indurre a trascurare l'idea che ogni magistrato della Corte deve sempre avere ben presente di far parte di un'istituzione che deve parlare ai cittadini in quanto tale e non come semplice somma di provvedimenti imputabili a ciascun collegio e tanto meno a singoli magistrati. Anche qui è doveroso richiamare l'opinione di Antonio Brancaccio che, nell'invitare a ridurre al minimo possibile i contrasti giurisprudenziali, affermava: *“A quest'ultimo proposito non sarà mai troppe volte ripetuto l'avvertimento ai magistrati della Cassazione dei pericoli che presenta, per la irrinunciabile funzione nomofilattica dell'organo supremo della giustizia ordinaria, la prospettiva personalistica dell'esercizio della giurisdizione a scapito di quella suggerita dalla coscienza istituzionale, cioè dal consapevole impegno di concorrere tutti insieme alla realizzazione dei fini unitari dell'istituto. La milizia nella Cassazione non comporta la compressione delle idee e delle personalità dei singoli componenti di questa, con l'assurda pretesa di offrire una immagine monolitica, ma richiede un'attenta quanto difficile opera di mediazione fra apporti individuali e discorso collettivo, sicché i primi possano inserirsi quanto più armonicamente sia possibile nel secondo, favorendone un continuo avanzamento, alla luce dell'esigenza di tendenziale certezza di cui si è detto”*¹³².

E' utile ricordare che il termine «nomofilachia» ha fatto la sua prima apparizione nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, il quale, unitamente alla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto importanti innovazioni nella disciplina del giudizio civile di cassazione,

¹³¹ In *Problemi attuali della Corte suprema di cassazione*, Foro it, 1989, parte V, col. 205, nonché in *Scritti giuridici* cit., p. 206. osservava inoltre che *“L'azione... è ispirata al convincimento che compito primario della Corte è contribuire in modo decisivo all'affermazione del valore della certezza del diritto, anche se tale valore non possa essere inteso – come si vorrebbe da molti alla stregua di una concezione troppo astratta della giustizia – in termini assoluti ed immutabili; ma si risolve in una linea tendenziale verso la certezza, linea che viene alimentata da meditata dialettica, svolgentsi all'interno della Corte e fra la Corte e i giudici di merito. Codesta linea va perseguita, da una parte, promuovendo approfondimenti delle questioni che rendano sempre più persuasive le decisioni dei giudici di legittimità e, dall'altra, stando attenti a ridurre al minimo possibile i contrasti giurisprudenziali.”*

Sulle stesse posizioni era G. Borrè, in numerosi suoi interventi. V. in particolare il saggio *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, in *Questione giustizia*, 1992, supplemento n. 1, p. 159: nel quale si auspica che la nomofilachia non sia considerata come *“l'elaborazione di un'interpretazione in sede centrale, subita dalla periferia un po' per forza dell'ideologia (largamente condivisa) dell'unica interpretazione possibile, e un po' per l'esistenza di pressanti strumenti conformativi (come quello della carriera), ma una nomofilachia che è un “farsi”, un procedimento, che tende all'unità, ma attraverso il confronto con le diversità.”*

¹³² *I problemi attuali..*, cit. In sintonia con la posizione del Presidente Brancaccio si poneva G. Borrè, op. cit. secondo cui il rifiuto della concezione autoritaria della nomofilachia e la rivendicazione della soggezione soltanto alla legge *“non significa libera solitudine del singolo magistrato, ma potere-dovere di manifestare l'indipendenza nell'ambito dell'assetto processuale in cui si opera, e quindi, se si è giudici della Cassazione, potere-dovere di intraprendere una battaglia culturale non in funzione di occasionali sentenze “corsare”... ma in funzione di una laboriosa, e probabilmente lenta, maturazione di consensi che eventualmente porteranno ad un futuro (corretto e fisiologico) contrasto diacronico.”*

conferendo particolare risalto all'enunciazione del principio di diritto. In proposito, appare sufficiente richiamare: il nuovo testo dell'art. 363 c.p.c., il quale, in caso di rinuncia o inammissibilità del ricorso per cassazione, consente alla Corte, su richiesta del Procuratore generale o anche d'ufficio, di enunciare il principio di diritto «nell'interesse della legge», al solo fine di assicurarne per il futuro l'esatta interpretazione, e senza alcun effetto nei rapporti tra le parti; l'art. 384, primo comma, il quale prevede l'enunciazione del principio di diritto in ogni caso in cui la Corte è chiamata a decidere una questione di diritto di particolare importanza, e non solo nell'ipotesi di cui all'art. 360 n. 3; l'art. 374, terzo comma, il quale conferisce una particolare efficacia al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, rendendo obbligatoria la rimessione a queste ultime della decisione del ricorso, nell'ipotesi in cui la sezione semplice alla quale è stato assegnato ritenga di non dividerlo.

L'impulso che in tal modo il legislatore ha voluto dare all'esercizio di quella che, secondo l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (sostanzialmente ripreso, come si è visto, dalla Costituzione repubblicana), costituisce la funzione tipica della Corte di cassazione, fa apparire indispensabile, anche nell'operatività quotidiana, il recupero del significato reale di tale funzione, orientata, secondo le già citate parole di Calamandrei, a rendere giustizia ai singoli soltanto come mezzo in vista del conseguimento di una più ampia finalità, concernente il rapporto con la funzione legislativa (ovvero, come più propriamente potrebbe affermarsi alla luce dei segnalati sviluppi, con la pluralità delle fonti di produzione giuridica).

Nell'attuale fase, caratterizzata, come si dirà tra breve, dal permanere nel settore civile di uno squilibrio tra sopravvenienze, che pure segnano una diminuzione, e capacità di definizione e dalla conseguente formazione di un consistente arretrato, la cui definizione costituisce un ostacolo al pieno dispiegamento delle energie della Corte, il recupero della predetta funzione postula innanzitutto che l'esigenza di definizione del contenzioso pendente non prevalga su quella di conservazione e, se possibile, di miglioramento della qualità delle decisioni. Il contemperamento di queste esigenze può essere realizzato soltanto mediante una migliore organizzazione del lavoro, che porti a distinguere, nella congerie dei ricorsi che quotidianamente affluiscono, quelli che, ponendo questioni effettivamente controvertibili sotto il profilo normativo, rispondono realmente allo *jus constitutionis*, da quelli che invece pongono questioni di mero fatto o comunque già decise con orientamento conforme. Per queste ultime, la cui decisione risponde esclusivamente all'interesse del litigante (cd. *jus litigatoris*), possono infatti trovare giustificazione modalità di trattazione e definizione più snelle, anche attraverso il ricorso, in sede di redazione della sentenza o dell'ordinanza, a forme di motivazione semplificata, la cui utilizzazione consenta alla Corte di concentrare il proprio impegno sulla decisione dei ricorsi che davvero coinvolgono l'esercizio della funzione nomofilattica.

Tale soluzione trova conforto nei più recenti interventi normativi, con cui il legislatore ha da un lato modificato la disciplina del giudizio civile di cassazione, introducendo nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso (il cd. «filtro») e prevedendo forme diverse per il procedimento in camera di consiglio, dall'altro ha inciso sulla stessa struttura tradizionale della sentenza, escludendo la necessità che la stessa contenga una parte specificamente dedicata alla narrazione dello svolgimento del processo, disponendo

comunque che l'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione sia «concisa» e «succinta», e consentendo anche che le ragioni della decisione siano espresse mediante il «riferimento a precedenti conformi»¹³³. All'indirizzo emergente da tali disposizioni ho ritenuto di dare applicazione con il provvedimento emesso il 22 marzo 2011, con cui, ferma restando l'esigenza che la motivazione fornisca una spiegazione chiara della *ratio decidendi*, riferita specificamente alla fattispecie decisa, ho rivolto ai collegi del settore civile, quando sono chiamati a decidere su ricorsi che non richiedono l'esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio, l'invito a redigere sentenze o ordinanze «a motivazione semplificata», di tipo estremamente sintetico con riferimento ai vizi di motivazione o con richiamo dei precedenti conformi.

Il restauro della funzione di nomofilachia postula anche la garanzia di un elevato livello professionale dei magistrati chiamati a esercitarla, sia attraverso una rigorosa disciplina dell'accesso in Cassazione, che selezioni i magistrati effettivamente dotati delle specifiche capacità richieste dall'attività in questione, sia attraverso una costante opera di formazione e aggiornamento, orientata non solo ai settori tradizionali del sapere giuridico, ma anche alle nuove aree di intervento del giudice, nonché ai più vasti orizzonti offerti dal diritto dell'Unione europea ed internazionale. Non si tratta di ripristinare quella sorta di diversità ontologica della Corte di cassazione rispetto agli altri organi giurisdizionali a lungo predicata o comunque sottintesa, prima che il legislatore, anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, si facesse carico dell'attuazione del principio sancito dall'art. 107, co. 3, Cost., secondo cui «i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni». Occorre invece prendere atto della peculiarità e delicatezza della funzione demandata alla Corte, la quale esige che la stessa sia composta da magistrati che, per preparazione e capacità di analisi, siano in grado di cogliere, nell'interpretazione del diritto positivo, tutte le implicazioni connesse al segnalato pluricentrismo delle fonti. In tale prospettiva, un positivo apprezzamento può essere espresso in ordine alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che ha subordinato il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità al riscontro della capacità scientifica e di analisi delle norme, per la cui valutazione ha previsto che la deliberazione istituzionalmente demandata al Consiglio superiore della magistratura sia preceduta dal parere di un'apposita commissione da quest'ultimo nominata ed avente composizione particolarmente qualificata. La corretta attuazione di tale iniziativa, essenziale per la salvaguardia di un corretto esercizio della funzione di nomofilachia, rappresenta il solo mezzo in grado di evitare che, sotto il peso di un accesso indifferenziato e privo di controllo, il giudizio di cassazione smarrisca i connotati che lo caratterizzano nella visione recepita dalla stessa Carta costituzionale e si trasformi in una terza istanza, di merito, facendo in tal modo apparire giustificata l'opinione di chi, cogliendo tutte le implicazioni dell'attuale stato di emergenza, prospetta provocatoriamente i vantaggi di un'eventuale reintroduzione delle Cassazioni

¹³³ Artt. 45, comma diciassettesimo, e 52, comma 5, legge n. 69 del 2009, che hanno modificato rispettivamente l'art. 132, comma. 2, n. 4 c.p.c. e l'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; v. anche, per il processo amministrativo, l'art. 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

regionali, quanto meno sotto il profilo della ragionevole durata del processo. Il carattere palesemente provocatorio della proposta non può tuttavia esimere, in questa sede, dal richiamo dei valori sottesi all'unicità della Corte, la consapevolezza dei quali traspare peraltro con evidenza dalle parole dello stesso Autore che l'ha formulata. Secondo quest'ultimo, infatti, «*la tensione verso il valore dell'uniformità della giurisprudenza è diretta derivazione del valore costituzionale del principio d'uguaglianza dei cittadini (e non solo dei cittadini) davanti alla legge: principio che sarebbe inevitabilmente compromesso ove la Corte di cassazione di Sicilia interpretasse l'art. 2059 c.c. in un modo e la Corte lombarda in un altro. La stessa unità nazionale finirebbe per esser compromessa, e questo proprio in un momento storico in cui sempre più (si pensi alla Carta di Nizza divenuta legge nel nostro ordinamento) si avverte l'esigenza di un'uniformità della giurisprudenza a carattere addirittura sovranazionale*»¹³⁴. La profonda diversità, che si è cercato di evidenziare nell'esposizione che precede, del quadro normativo e istituzionale in riferimento al quale tali parole sono state pronunciate, non può far sottacere la significativa assonanza del concetto espresso con quello emergente dalle parole pronunziate da Calamandrei nella Assemblea Costituente: «*La Cassazione è un istituto, è un meccanismo, la cui struttura è tale che o la Cassazione è unica, ed allora serve a qualcosa, o non lo è, ed allora non serve più a niente*»¹³⁵.

2. Le Corti supreme degli altri Paesi.

Prima di fornire alcuni dati statistici relativi al lavoro svolto dalla Corte nel 2012 ritengo utile fornire un quadro informativo relativo ad alcune Corti supreme europee vicine alla nostra Corte di cassazione per struttura e funzioni¹³⁶.

2.1. La Cour de cassation francese.

La *Cour de cassation* deve gestire una media di circa 30.000 ricorsi l'anno (di cui circa 2/3 in materia civile e 1/3 in materia penale – dati 2011). Alla fine degli anni '90 soltanto le pendenze civili erano pari a circa 30.000 ricorsi, e nel 2001 si era raggiunta la punta massima di oltre 35.000 ricorsi. La riduzione del numero dei ricorsi civili è stata possibile a seguito di iniziative organizzative, come la dematerializzazione di tutti gli atti del procedimento, a iniziare dai ricorsi, che debbono essere necessariamente presentati in via telematica con posta elettronica certificata, e normative, come la semplificazione dei riti, e l'estensione della rappresentanza necessaria a mezzo di avvocati aventi una speciale abilitazione, gli *avocats aux Conseils*, i quali costituiscono una categoria a numero chiuso, attualmente composta da 106 persone, cui è riservato in via esclusiva l'esercizio della professione davanti alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato, e che, però, non possono difendere davanti alle corti ed ai tribunali di merito.

La *Cour de cassation* è costituita da cinque sezioni (*Chambres*) civili e una penale. Ogni sezione è composta da un presidente, dai consiglieri *pleno iure* e dai consiglieri referendari, che esprimono un voto deliberativo solo in relazione ai ricorsi a essi assegnati. Tra i consiglieri *pleno iure*, è scelto, di solito in base a criteri di anzianità, per ogni sezione, il consigliere *doyen* (decano), che partecipa a tutte le camere di consiglio della sezione in

¹³⁴ A. Proto Pisani, *Principio d'uguaglianza e ricorso per cassazione*, *Foro it.* 2010, V, 65.

¹³⁵ Resoconto stenografico della seduta pomeridiana del 27 novembre 1947, p. 4171.

¹³⁶ Utilizzo in parte il testo della relazione tenuta nel Corso laboratorio sui rapporti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità organizzato dalla Formazione decentrata il 9 luglio 2012.

formazione ordinaria, con la funzione di rappresentare la memoria storica della sezione e di assicurare l'uniformità della giurisprudenza. I collegi sono composti in formazione ristretta da tre componenti, e, in formazione ordinaria, da almeno cinque magistrati, ma spesso più di dieci: in particolare, i collegi possono essere in *formation plénière* della singola sezione, per risolvere contrasti di giurisprudenza all'interno della singola sezione, e in *Chambres mixtes*, composte da 13 a 21 magistrati, per risolvere i contrasti di giurisprudenza tra le diverse sezioni. L'assemblea plenaria, infine, composta dal Primo Presidente, dai presidenti e dai consiglieri *doyens* delle sei sezioni, e da un consigliere per ogni sezione, per un totale di 19 magistrati, decide soprattutto nei casi di *rébellion* del giudice di rinvio il quale non si sia attenuto al principio di diritto enunciato nel precedente *arrêt* della Corte, ed è la sede nella quale, proprio alla luce del confronto dialettico con i giudici di merito, avviene più frequentemente il *revirement*.

I ricorsi, appena pervengono alla Corte, sono esaminati dal *Service de Documentation des études et du Rapport* (il corrispondente del nostro Ufficio del massimario e del ruolo) per lo spoglio; inoltre, il *Service de Documentation*, nei casi di maggiore complessità, su segnalazione del consigliere relatore, cura la predisposizione di un *dossier* con il materiale legislativo, giurisprudenziale e dottrinale. Il consigliere relatore, poi, esamina preliminarmente il ricorso e decide se lo stesso deve essere trattato in camera di consiglio per la verifica di situazioni di inammissibilità (quale anche la manifesta infondatezza dei motivi) con una procedura semplificata, che statisticamente attiene a più di un quarto delle controversie, ovvero se in pubblica udienza, ma dal collegio in composizione ristretta di tre magistrati, in ragione della semplicità delle questioni, ovvero sempre in udienza pubblica, ma dal collegio in composizione normale. Il collegio, tuttavia, anche su istanza delle parti o dell'Avvocato generale, può reindirizzare la trattazione del ricorso da una formazione all'altra. Inoltre, il consigliere relatore predispone un *rapport*, in cui sono indicati i termini della questione e i riferimenti normativi e giurisprudenziali, uno o più progetti di sentenza, ed un *avis* riservato ai soli componenti del collegio, e nel quale anticipa il proprio orientamento.

Al giudizio partecipa la Procura generale, i cui Avvocati generali, anche nel giudizio civile presentano conclusioni scritte (*avis*).

Le udienze sono pubbliche, ma la loro durata è breve, perché solo raramente gli avvocati chiedono di illustrare oralmente le loro difese. In realtà, molto importante è il lavoro preparatorio nella pre-camera di consiglio antecedente all'udienza, dove si mettono a punto il progetto o i progetti di sentenza per ciascun ricorso, cosicché, poi, nella camera di consiglio, quando la causa viene decisa, viene redatto ed approvato anche il testo definitivo della sentenza, e la pubblicazione di questa segue nei giorni immediatamente successivi.

La pronuncia della Corte, *arrêt*, si caratterizza per proposizioni secche e meramente assertive, che non esplicitano il percorso argomentativo della decisione, ma che debbono chiarire solo qual è il punto controverso, qual è il motivo di ricorso, qual è il principio di diritto applicato dal giudice di merito e censurato dal ricorrente. La mancata possibilità di confronto tra decisioni, sotto il profilo della plausibilità argomentativa, rende più difficili i contrasti di giurisprudenza, anche se non è esclusa la modifica dei principi affermati, poiché la Corte può ripensare i propri enunciati, compiendo il *revirement*, e sovrapponendo un nuovo principio al vecchio principio. Ciò, ovviamente non significa che la Corte non

esamini la questione di diritto; semplicemente, il rapporto (*rapport*) del consigliere relatore resta un atto interno del procedimento decisorio.

Nei casi più importanti, gli *arrêts* vengono pubblicati unitamente al *rapport* nel Bollettino della Corte; se ciò avviene, la sentenza è inviata al *Service de Documentation* per la redazione della massima. Per comprendere l'estensione del fenomeno in termini quantitativi, è sufficiente considerare che, nel 2001, su circa 20.000 ricorsi civili decisi, sono state massimate e pubblicate 1317 sentenze.

Al fine di diffondere la giurisprudenza della Corte di cassazione e di poter meglio stabilire le priorità nella trattazione degli affari, il Primo Presidente riunisce una volta l'anno i presidenti delle corti di appello, per incontri che, in presenza dei presidenti di sezione della Corte di cassazione e di rappresentanti della Cancelleria, consentono scambi di opinione su questioni giuridiche nuove e la conoscenza delle problematiche e del contenzioso degli uffici di merito. I verbali di queste riunioni vengono anch'essi inseriti nel Bollettino della Corte.

La *Cour de Cassation* è esclusivamente *juge du droit*, che prende in considerazione i fatti così come accertati e valutati dai giudici di merito. Va però precisato che per legge si intende anche il contratto, atteso che, per l'art. 1134 cod. civ. francese, il contratto ha forza di legge tra le parti. Il vizio di motivazione è deducibile, e spesso invocato, ma raramente accolto; allo stesso modo, i vizi di procedura sono accolti solo se già eccepiti nei gradi di merito, e sempre che il ricorrente superi la generale presunzione di legittimità della procedura.

La Corte, poi, può essere chiamata a esprimersi anche in via pregiudiziale, su richiesta del giudice di merito, quando si tratti di una normativa nuova, che presenti difficoltà di interpretazione e che sia suscettibile di porsi in numerose controversie; in questo caso delibera in una formazione composta dal Primo Presidente, dai presidenti delle sezioni e da due consiglieri della sezione competente per materia, e la sua decisione (*avis*), non vincolante per i giudici di merito, è strutturata sul modello assertivo dell'*arrêt*, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Corte, unitamente al *rapport* del consigliere relatore ed alle conclusioni dell'Avvocato generale.

La Corte, infine, è l'unico organo giurisdizionale, unitamente al Consiglio di Stato, che può sollevare, eventualmente su richiesta dei giudici di merito, e procedendo in composizione plenaria, questione di legittimità costituzionale al *Conseil constitutionnel*. Essa, invece, non è competente sulle questioni di giurisdizione, che sono riservate al tribunale dei conflitti, a composizione mista tra consiglieri della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, ma, a seguito della riforma costituzionale del 2008, l'accesso alla Corte presuppone che la proposizione del ricorso sia stata preceduta dall'esecuzione della sentenza impugnata, salvo che non risultino particolari ragioni che sono sottoposte alla valutazione del Primo Presidente o del consigliere da lui delegato.

2.2. *La Cour de cassation belga.*

In Belgio, la *Cour de cassation* tratta circa 3.500 ricorsi l'anno. Precisamente, nel 2010, il numero degli affari iscritti a ruolo era pari a 3.486, di cui 748 civili, 15 disciplinari, 144 tributari, 2.068 penali e 216 sociali; le pronunzie sono state 716 in materia civile, 19 in materia disciplinare, 1.944 in materia penale e 128 in materia sociale. Importantissimo,

per il settore civile, è il filtro determinato dal fatto che i ricorsi possono essere presentati solo dagli avvocati specificamente abilitati a difendere nel giudizio di cassazione, e che sono soltanto 20. L'organico è di 30 magistrati, di cui 2 Presidenti, 6 presidenti di sezione e 22 consiglieri, ed è composta di tre sezioni (*Chambres*), Ogni *Chambre* è composta di una (sotto)sezione in lingua francese e di una (sotto)sezione in lingua fiamminga. I collegi sono composti da tre magistrati per i casi più semplici, ma di regola sono formati da cinque membri e sono di nove unità quando la *Chambre* decide in sezione plenaria composta da componenti di entrambe le (sotto)sezioni. Gli affari più importanti sono normalmente deferiti alle Sezioni unite, che sono costituite da un collegio composto da magistrati appartenenti alle tre *Chambres*, e che, di massima, è formato da tutti i componenti della Corte, ma può riunirsi anche con un numero diverso, però non inferiore a 11 unità.

A tutti i giudizi partecipa la Procura generale, il cui rappresentante, anche nel giudizio civile, deve essere sentito ed esprime il suo avviso.

I ricorsi vengono tutti trattati in udienza pubblica: la procedura camerale per le inammissibilità è prevista solo in relazione ai procedimenti pendenti davanti alla (sotto)sezione fiamminga della *Chambre* civile. Il giudice relatore, prima dell'udienza, predispose un progetto di sentenza, mentre l'Avvocato generale può formulare conclusioni scritte; talvolta, il giorno prima dell'udienza, si svolge anche una pre-camera di consiglio nella quale si discute il progetto di sentenza. Dopo l'udienza, il progetto di sentenza è immediatamente approvato. Le sentenze della Corte, in genere, non accennano al fatto, ma sono concentrate esclusivamente sulle considerazioni in diritto, ed in esse non è consentito fare riferimento ai precedenti giudiziari. Esse sono pubblicate sia in francese, sia in fiammingo, e, siccome i due testi debbono essere perfettamente concordati, ciò induce a maggiore concisione nello sviluppo delle motivazioni.

Il lavoro dei consiglieri è agevolato dalla collaborazione dei referendari, che redigono progetti di sentenza e studi sugli argomenti oggetto di deliberazione.

La *Cour de cassation* è esclusivamente giudice di diritto: l'art. 147 della Costituzione, infatti, prevede che “*C'è per tutto il Belgio una Corte di cassazione. Questa non conosce il merito degli affari?*”. Essa, inoltre, ha competenza sui conflitti di attribuzione, in forza di quanto stabilisce l'art. 158, che è l'altra disposizione che nella Costituzione belga si occupa della Corte.

2.3. Il Bundesgerichtshof tedesco.

Il *Bundesgerichtshof* (BGH) tratta circa 3.500 ricorsi l'anno, ma procede a vero e proprio giudizio in relazione a poco più di 1.000 procedimenti. Occorre infatti premettere che sono sottoposte a controllo (*Revision*) solo le decisioni in relazione alle quali le impugnazioni sono dichiarate ammissibili dal giudice che ha emesso il provvedimento, ovvero dalla Corte in sede di riesame sulle pronunzie di inammissibilità dei giudici *a quo*. Precisamente, nel corso del 2011, le sopravvenienze nel merito per il *Bundesgerichtshof* sono state pari a 1.166 ricorsi, e in sede di reclamo sull'inammissibilità pari a 2.483 ricorsi; dei 1.166 ricorsi da trattare nel merito, 874 erano tali per dichiarazione di ammissibilità del giudici *a quo*, mentre 292 erano tali per dichiarazione di ammissibilità del BGH in sede di riesame sulle pronunzie di inammissibilità, quindi con una percentuale di accoglimento delle relative istanze pari all'11,8% di quelle proposte (2.483). Le decisioni sono state pari a 937 per i ricorsi che hanno dato luogo al giudizio di *Revision* e a 2.479 per i ricorsi contro le

pronunzie di inammissibilità dell'impugnazione da parte dei giudici *a quo*. Un altro importante filtro è determinato, anche in questo Paese, dalla necessità che il ricorso sia proposto da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle Corti supreme, poiché il numero di questi professionisti, selezionati attraverso un procedimento di designazione da parte dei vertici della magistratura e dell'avvocatura e la successiva nomina da parte del Ministro della giustizia, è pari a sole 39 unità.

Il *Bundesgerichtshof* ha un organico di 129 giudici, dei quali, nel 2011, 95 addetti alle sezioni civili. La composizione e le competenze delle Sezioni sono fissate nelle tabelle annuali decise da un collegio composto dal Presidente del *BGH* e da dieci giudici eletti tra i componenti della Corte. Attualmente, le sezioni civili sono dodici, suddivise con una marcata specializzazione per materia, e composte ciascuna da sei o sette componenti oltre che dal presidente. Ognuna di esse decide in formazione collegiale composta da cinque magistrati; tutte le udienze vengono presiedute dal Presidente o dal suo vice, ed è escluso che si possano formare contemporaneamente due distinti collegi. E' quindi evidente, per l'altissima specializzazione, e per le modalità di composizione dei collegi, che è estremamente ridotto il rischio di decisioni divergenti. Sono ovviamente possibili i mutamenti di giurisprudenza ma essi conseguono ad un approfondito dibattito con sostanziale coinvolgimento di tutti i componenti della sezione.

I ricorsi, appena pervengono al *BGH*, sono esaminati preliminarmente da un gruppo di giudici assistenti (nel 2008 erano 47), normalmente distaccati dalle corti di appello. Questi giudici assistenti, inoltre, redigono ipotesi di soluzioni motivate ed effettuano ricerche ed approfondimenti in relazione alle necessità delle sezioni cui sono assegnati.

Come si è anticipato, i ricorsi sono ammissibili solo se il giudice di appello abbia esplicitamente dichiarato in sentenza l'impugnabilità della stessa, oppure se il *Bundesgerichtshof* abbia accolto la richiesta di riesame contro la pronuncia di inammissibilità del giudice del merito. I presupposti di ammissibilità dell'impugnazione sono o la presenza di una questione di diritto di fondamentale rilevanza o la necessità della decisione del *BGH* per consentire l'evoluzione del diritto o per garantire l'uniformità della giurisprudenza: la prima ipotesi ricorre quando è necessario un chiarimento su una questione potenzialmente rilevante in un numero indeterminato di casi, la seconda quando occorre affermare un principio di diritto in tema di interpretazione di norme di legge suscettibili di generale applicazione, la terza, infine, quando si forma una divergenza di orientamento tra i giudici di merito e la Corte suprema. E' peraltro possibile adire il *Bundesgerichtshof* nel caso di violazione di fondamentali principi di procedura, e precisamente quando la decisione sia basata su circostanze ed elementi di prova in ordine ai quali le parti non abbiano potuto prendere posizione, ovvero quando sia violato il diritto ad un processo leale e non arbitrario; anche in questi casi, tuttavia, pre-condizione per l'ammissibilità del ricorso è l'esistenza del rischio che lo stesso o altro giudice di merito ripeta lo stesso errore.

Le decisioni del *BGH* sulle pronunzie di inammissibilità debbono essere motivate solo in caso di rigetto e solo se la motivazione è idonea a contribuire a spiegare i presupposti giuridici in base ai quali la *Revision* è ammissibile. L'istanza di riesame della pronuncia di inammissibilità, fino al 2011, è stata subordinata ad un valore della causa superiore a 20.000 Euro.

Il giudizio di *Revision* inizia con una verifica di ammissibilità, che attiene al rispetto delle forme e dei termini e alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità; nel caso che il ricorso sia ritenuto inammissibile, la decisione è adottata con un provvedimento sommariamente motivato. All'unanimità dei voti dei componenti del collegio, è possibile dichiarare l'inammissibilità anche di un ricorso dichiarato ammissibile dal giudice *a quo*. Se il ricorso è ritenuto ammissibile, si procede all'udienza pubblica. Oggetto del giudizio è il controllo della correttezza giuridica della decisione del giudice del merito; se il ricorso viene accolto, la sentenza impugnata viene cassata e la causa rimessa al giudice del merito, salvo che ricorra esclusivamente una violazione di diritto nell'applicazione della legge ad una fattispecie concreta già definita in fatto, poiché, in questo caso, il *Bundesgerichtshof* deve decidere la controversia.

2.4. Il Tribunale supremo spagnolo.

Il *Tribunal Supremo* tratta meno di 30.000 ricorsi l'anno. Precisamente, nel 2010, gli affari sopravvenuti sono stati 27.918 così suddivisi: 3.837 in materia civile, 5.333 in materia penale, 13.156 in tema di contenzioso amministrativo, 5.306 nel settore lavoro e 286 relativi alla giustizia militare. Le decisioni complessive sono state 30.173; tuttavia, solo circa un quarto delle decisioni assume la forma di sentenza. Nel settore civile, in particolare, nel 2011, gli affari definiti sono stati 4.839, dei quali 1.242 con sentenza, 3.427 con ordinanza e 170 con decreto del *secretario judicial* (quest'ultimo è competente in tema di liquidazione delle spese processuali). Risultano fondamentali il ruolo di filtro svolto dai motivi di ammissibilità del ricorso ed il lavoro della struttura di supporto, il *Gabinete técnico*, che, tra l'altro, esamina approfonditamente le questioni di ammissibilità.

Il *Tribunal Supremo* ha un organico composto di 74 magistrati, 5 presidenti ed il Primo Presidente, ai quali si aggiunge il *Gabinete técnico*, previsto in termini generici dalla legge, ma la cui struttura e le cui funzioni sono disciplinate in via amministrativa, e che risulta essere stato formato nel 2010 da un magistrato coordinatore, altri undici magistrati, ed oltre 75 *letrados*, ossia magistrati provenienti da uffici di merito o funzionari pubblici laureati in diritto, nonché più di cento funzionari. Il *Tribunal Supremo* è articolato in cinque *Salas*, una civile, una penale, una per il contenzioso amministrativo, una per gli affari sociali (lavoro e previdenza) ed una per la giustizia militare; sono tuttavia previsti al suo interno anche organi giurisdizionali speciali, a composizione particolare quali: la *Sala* di cui all'art. 61 della *Ley orgánica del poder judicial*, che decide i processi per la dichiarazione di illegalità dei partiti politici, quelli in tema di errore giudiziario e quelli relativi ai giudizi di responsabilità delle Alte cariche dello Stato, la *Sala* dei conflitti di competenza, che risolve i contrasti tra giudici dello stesso ordine, la *Sala* dei conflitti di giurisdizione, che risolve i contrasti tra giudici ordinari e giudici militari, e il Tribunale dei conflitti di giurisdizione, del quale fanno parte anche tre consiglieri di Stato, che risolve i contrasti tra un organo giudiziario e la pubblica amministrazione. Il *Gabinete técnico* si ripartisce in due aree, quella giurisdizionale, che affianca l'attività delle cinque *Salas*, e quella amministrativa, composta di soli funzionari, che si occupa delle attività di supporto (biblioteca, archivio, informatica, statistica, ecc.). Nella Corte, poi, opera una *Sala de Gobierno*, composta di soli magistrati del *Tribunal Supremo*, che svolge funzioni analoghe a quelle esercitate in Italia dal Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione.

I procedimenti solo assai raramente, e su espressa richiesta di parte, sono trattati in udienza pubblica mentre la partecipazione del pubblico ministero, il *Fiscal*, è prevista solo in casi residuali. Gli affari sono assegnati al *Pleno* della *Sala*, ossia all'adunanza di tutti i suoi magistrati, su decisione del suo Presidente, di propria iniziativa, o su sollecitazione dei componenti della *Sala*.

I ricorsi debbono indicare i motivi e le norme che si assumono violate ed essere depositati presso il giudice *a quo* che procede ad una sommaria valutazione delle questioni di ammissibilità, e, in caso positivo, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al *Tribunal Supremo*. Gli atti così pervenuti alla Corte sono esaminati dal *Gabinete técnico* che valuta approfonditamente l'ammissibilità dei ricorsi e provvede a redigere i decreti e le ordinanze di inammissibilità, e le ordinanze di ammissibilità. Le ordinanze di ammissibilità, come quelle di inammissibilità redatte dai *letrados* sono esaminate prima dal magistrato coordinatore dell'unità del *Gabinete* addetto alla singola *Sala* e poi sottoposte ad un collegio di tre magistrati della *Sala*, che in genere si limita a sottoscrivere il provvedimento. Il *Gabinete*, poi, nei casi di ritenuta ammissibilità del ricorso, redige note informativo/riepilogative sul ricorso distribuite a tutti i componenti del collegio ed organizza il ruolo del *Tribunal Supremo*, fissando le udienze pubbliche e le camere di consiglio (tutte non partecipate), segnalando le questioni processuali che si pongono prima della fissazione. In tal modo ciascun magistrato della *Sala*, Presidente compreso, è relatore per meno di due ricorsi la settimana, e la sua produttività è in genere non superiore alle 80 sentenze annue; inoltre, di queste sentenze, la parte relativa allo svolgimento del processo ed ai motivi è già contenuta nelle note informativo/riepilogative dei *letrados*, ed il relatore redige la sola motivazione in diritto, e può avvalersi della collaborazione dei *letrados* anche per il completamento del dispositivo.

Due sono le tipologie di ricorsi ammissibili davanti al *Tribunal Supremo* in sede civile: il *recurso extraordinario por infracción procesal* e il *recurso de casación*. Il primo è ammesso solo per violazione di norme processuali, ivi compreso il vizio di motivazione, e la violazione dei diritti fondamentali in materia di processo riconosciuti dall'art. 24 della Costituzione spagnola. La denuncia del vizio di motivazione, tuttavia, è poco frequente, sia perché essi possono essere denunciati solo dopo che ci si sia rivolti al giudice che ha emesso la sentenza per chiedere la correzione degli errori o l'integrazione della motivazione, sia perché la disciplina della struttura della motivazione del giudice di merito prevede che questi deve sì enumerare i fatti ritenuti come provati, ma non anche esporre analiticamente l'apprezzamento delle prove o il contenuto di queste, ragion per cui il vizio è riscontrabile solo se vengano dati per dimostrati fatti tra loro inconciliabili, oppure se il giudice abbia proceduto ad un clamoroso travisamento della prova. Il *recurso de casación* riguarda la violazione di norme di natura sostanziale ed è ammesso solo se ricorre una delle seguenti situazioni: 1) vi sia l'esigenza di tutelare uno dei diritti fondamentali diversi da quelli riconosciuti dall'art. 24 della Costituzione spagnola; 2) la causa abbia un valore non inferiore ad Euro 600.000,00, tenendo conto anche della riduzione della domanda operata nella decisione da impugnare (sono quindi escluse anche le cause di valore indeterminabile o indeterminato); 3) sussista un *interés casacional*, che è configurabile quando la sentenza impugnata si sia espressa di contrario avviso rispetto alla giurisprudenza del *Tribunal Supremo*, oppure allorché sulla questione decisa vi sia un contrasto giurisprudenziale tra i

giudici di appello (*Audiencias provinciales*), oppure ancora se la decisione abbia applicato una disposizione in vigore da non più di cinque anni, sulla quale non esista già un orientamento della Corte. Nel caso in cui sia dedotto un *interés casacional* è richiesta, come requisito formale di (ulteriore) ammissibilità, l'indicazione, nel ricorso, di due o più sentenze del *Tribunal Supremo*, o di una sentenza del *Pleno* della *Sala*, non smentite da successive pronunzie, ove si voglia dedurre il contrasto della decisione impugnata con la giurisprudenza di questo, ovvero, in assenza di decisioni della Corte suprema, di almeno due sentenze passate in giudicato di una stessa sezione di *Audiencia Provincial* che siano in contrasto con altre due sentenze passate in giudicato di altra sezione della stessa o di diversa *Audiencia provincial*; tuttavia, questo requisito formale non è necessario se il *Tribunal Supremo* ritiene di dover modificare la propria giurisprudenza, nel primo caso, o se ritenga notorio il contrasto tra *Audiencias provinciales*, nel secondo caso.

3. La situazione dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo.

Continua ad essere estremamente negativa la situazione relativa alla copertura degli organici dei magistrati e del personale amministrativo.

Al 15 gennaio 2013 erano in servizio 46 presidenti di sezione sui 54 previsti dalla pianta organica con una copertura del 12%, 226 consiglieri su 303, con una copertura del 24% e 22 magistrati destinati al Massimario su 37 con una copertura del 40%. Quest'ultimo dato rappresenta una situazione intollerabile per il corretto funzionamento della Corte, non tanto per l'insostituibile e preziosissimo apporto che con le relazioni l'Ufficio del massimario fornisce all'elaborazione degli orientamenti giurisprudenziali, soprattutto delle sezioni unite nello svolgimento delle funzioni di composizione dei contrasti o di soluzione delle questioni di particolare importanza, ma per la relevantissima sofferenza della funzione di massimazione delle decisioni, che costituisce o dovrebbe costituire, secondo le previsioni delle tabelle di composizione della Corte, la funzione primaria. Le massime, infatti, confluendo in *ItalggiureWeb*, rappresentano la memoria della Corte, l'unico strumento di conoscenza di una produzione giurisprudenziale elevatissima e quindi l'unico mezzo per prevenire il deleterio fenomeno dei contrasti inconsapevoli, dannoso per gli utenti ma anche per la credibilità della Cassazione.

Non meno grave è poi la copertura dei consiglieri. La copertura degli organici dell'intera magistratura al 31 dicembre 2012 era del 13,25%, risultante dalla media dei vari distretti. Ora, la copertura della Corte, a parte quella di Bolzano (33,8%) e Caltanissetta (24,81%), cioè di piccoli distretti nei quali è sufficiente la destinazione di un ridotto numero di magistrati per riportare la copertura alla media nazionale, è la più alta dell'intero territorio nazionale. Si avvicina solo la copertura di Campobasso (21,21%), Potenza (20,72%) e Sassari (19,42%), anch'essi distretti di piccole dimensioni. Nei grandi distretti di Milano, Roma e Napoli, nei quali si concentra una rilevante quantità di contenzioso, la copertura è, rispettivamente, del 12,8%, del 7,89% e dell'11,98%, sotto la media nazionale.

Non si individua quindi alcuna comprensibile ragione per la quale debba continuare a consentirsi la grave situazione di sofferenza della Corte, tenendo conto del fatto che le decisioni, che intervengono dopo giudizi di merito mediamente di durata eccessiva, sono attese dagli utenti per porre fine al contenzioso, e della circostanza che la posizione

istituzionale della Corte, posta al vertice del sistema delle impugnazioni e chiamata a svolgere funzioni di orientamento della giurisprudenza, imporrebbe di tutelarne la credibilità mettendola in grado di svolgere il suo compito in modo più tempestivo ed efficace. Basti pensare che sarebbe sufficiente portare la percentuale di scopertura almeno nei limiti della scopertura media nazionale del 13,25%, per ottenere un aumento di procedimenti definiti di oltre 8.000 unità¹³⁷, con inversione della curva di decremento delle definizioni e di aumento delle pendenze.

Non irrilevante sarebbe poi una decisione del CSM di procedere alla copertura dei posti pubblicati non solo in modo più celere ma anche distinguendo i posti da destinare al servizio civile da quelli per il servizio penale, perché in tal modo si potrebbero destinare non solo un numero adeguato di consiglieri, ma anche magistrati con preparazione ed esperienza maggiormente adatte alle funzioni svolte.

Quanto al personale amministrativo, occorre rilevare l'ulteriore aggravamento della scopertura dell'organico della Corte di cassazione, già segnalata nelle relazioni degli scorsi anni: su un organico previsto di 744 unità, risultano, infatti, fisicamente presenti soltanto 597 unità, con una conseguente scopertura del 19,7%, che determina non poche difficoltà nel funzionamento ordinario delle cancellerie e degli altri servizi della Corte. Tale carenza, particolarmente preoccupante in quanto incidente sulla funzionalità dell'organo di vertice del sistema giudiziario, che più di ogni altro ne rappresenta l'immagine anche agli occhi degli operatori di altri ordinamenti, costituisce, peraltro, soltanto un aspetto particolare del più generale fenomeno che interessa l'intero sistema giudiziario: dai dati forniti dal Ministero della giustizia, emerge infatti che, su un organico di 38.198 unità risultano vacanti 5.703 posti, con una conseguente scopertura del 14,9%. Ancor più gravi risultano le scoperture del personale Unep, che a fronte di un organico di 5.924 unità presenta vacanze per 1.207 unità, con una conseguente scopertura del 20,3%.

Alle difficoltà determinate dalla carenza di personale si aggiunge una situazione di grave insufficienza logistica, derivante dall'indisponibilità di locali in numero sufficiente a consentire l'assegnazione a ciascun magistrato, se non di una stanza, almeno di un tavolo da lavoro. Tali ristrettezze costringono i magistrati e il personale amministrativo a operare in condizioni al limite dell'agibilità, con inevitabile incidenza negativa sulle condizioni lavorative, contrastanti con la dignità di una Corte suprema, e sulla produttività del lavoro giudiziario. Perdura, in particolare, l'indisponibilità degli spazi già concessi al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, e tuttora occupati nonostante l'avvenuto accertamento da parte del Consiglio di Stato della legittimità dell'iniziativa intrapresa dall'Agenzia del demanio per il recupero degli stessi (cfr. sent. n. 8620/2009). Alla soppressione dell'emendamento con cui, nell'ambito del disegno di legge di riforma della professione forense, si assicurava al Consiglio dell'ordine la permanenza nell'attuale sede, non hanno fatto ancora riscontro iniziative concrete volte al reperimento di una diversa allocazione, adeguata alle esigenze dell'occupante. Il problema è ulteriormente aggravato dalla frequentazione dell'Ufficio ad opera di giovani laureati, ammessi alla formazione professionale presso la Corte in virtù di apposite convenzioni stipulate con le Facoltà

¹³⁷ La produttività media nel 2012 è stata di circa 229 procedimenti definiti per consigliere. La destinazione di 36 nuovi consiglieri, pari al 12% circa dell'organico avrebbe come conseguenza la definizione di ulteriori 8.244 procedimenti rispetto a quelli definiti nel 2012 con scopertura del 24%.

universitarie di giurisprudenza, con le Scuole di specializzazione per le professioni legali e con i Consigli dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 211, non essendo la Corte in grado di offrire a tali collaboratori spazi e locali idonei per lo svolgimento della loro attività.

4. La Cassazione penale.

4.1. *Analisi generale dei dati statistici.*

Nella relazione del gennaio scorso avevamo definito “quasi un miracolo” il risultato complessivamente raggiunto dalla Cassazione penale, in relazione alle gravi carenze di organico, e avevamo evidenziato l'impossibilità di richiedere ai magistrati addetti al settore penale di accrescere ulteriormente il loro impegno.

Ebbene, nell'anno che abbiamo alle spalle, con un numero di consiglieri sostanzialmente equivalente a quello dello scorso anno, il numero dei procedimenti penali definiti ha superato la soglia dei 50.000 procedimenti: esattamente 51.614 rispetto ai 49.952 dell'anno precedente (+3,3%).

L'indice di produttività si attesta quest'anno a 491 procedimenti definiti da ciascun consigliere ed è rimasto, quindi, sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente.

Si tratta di un dato rilevante ove si consideri che gli ultimi due anni è stato superato il tetto dei 490 ricorsi definiti da ciascun consigliere, laddove nel 2001 ne risultavano definiti 382 a testa.

Ciò testimonia visibilmente lo straordinario senso della responsabilità e del dovere di quanti (magistrati e personale amministrativo) operano nel settore penale, pur gravato da un inarrestabile flusso di procedimenti sopravvenuti, che ha raggiunto il tetto di 52.342, a fronte dei 50.922 procedimenti iscritti nel 2011 (+2,8%).

Sostanzialmente inalterati, ed eccezionalmente brevi rispetto ad altre realtà giudiziarie, rimangono i tempi medi di definizione dei ricorsi: 7,2 mesi quest'anno, a fronte dei 7,1 mesi dell'anno precedente. Più del 98% delle definizioni riguarda i procedimenti iscritti tra il 2011 e il 2012 (il 55,7% nel 2011 e il 42,6% nel 2012).

Nonostante si continui a registrare una notevole produttività dei magistrati, la pendenza rilevata per il 2012 sale del 2,4% rispetto a quella del 2011, così da arrivare a 31.289 procedimenti pendenti al 31/12/2012. E ciò per effetto del notevole aumento delle sopravvenienze, che ha raggiunto limiti assolutamente incomparabili con quelli della Corti di legittimità di Paesi a noi vicini, come già analiticamente avevano evidenziato negli anni precedenti e per le perduranti carenze dell'organico di magistrati e personale amministrativo.

L'analisi degli esiti dei procedimenti definiti mostra che, rispetto all'anno precedente, il numero delle sentenze di annullamento con rinvio è salito da 4.620 a 4.716 (+2,1%), mentre è calato considerevolmente quello degli annullamenti senza rinvio: da 4.686 a 4.074 (-13,1%).

In aumento del 7,7% risulta il numero delle prescrizioni dichiarate (435) rispetto a quelle dello scorso anno (404).

Il dato che maggiormente colpisce, confermando un *trend* decennale, è l'enorme quantità delle pronunzie d'inammissibilità dei ricorsi: il 65,2%, con un aumento del 3,5% rispetto al 62% del 2011. Ovviamente la stragrande maggioranza di tali definizioni (il 67,1%) viene realizzato dalla Settima sezione penale a cui sono per legge destinati i ricorsi per i quali si rilevi una causa d'inammissibilità.

4.2. *La Settima sezione.*

La Settima sezione penale è stata istituita in attuazione dell'art. 610, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della l. 6 marzo 2001, n. 128, secondo

cui “*Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione*”.

A tal fine il Primo Presidente si avvale di un magistrato coordinatore e di consiglieri espressamente delegati che, nell’*ufficio di esame preliminare dei ricorsi* (cd. “ufficio spoglio”), costituito in ciascuna delle sei sezioni penali, provvedono all’assegnazione dei ricorsi alla Settima sezione penale.

Il circuito uffici spoglio/Settima sezione funziona in concreto da filtro per intercettare e definire con procedura più semplificata i ricorsi inammissibili.

Nell’anno appena concluso, sono stati destinati alla Settima sezione 22.877, pari al 43,7% del totale della sopravvenienza. Ne sono stati definiti 22.534, pari al 44,1% del totale complessivo delle definizioni.

La Corte non ha lesinato gli sforzi organizzativi necessari per assicurare il miglior funzionamento di tale sistema di filtro, che consente alle sei sezioni ordinarie di concentrarsi sulla trattazione dei procedimenti validamente istaurati.

Una particolare attenzione è stata prestata al lavoro dei magistrati addetti agli uffici dell’esame preliminare dei ricorsi, curando riunioni periodiche, volte alla discussione e alla soluzione delle questioni comuni e alla migliore efficienza del circuito destinato alla Settima sezione, con affidamento al magistrato coordinatore degli “uffici-spoglio” dell’incarico di redigere un testo unificato contenente tutte le disposizioni riguardanti la funzionalità ed i criteri operativi di questo delicato settore, recepito da ultimo anche nelle proposte di variazione tabellare in corso di esame da parte del Consiglio direttivo.

Parallelamente sono state avviate, d’intesa con il Presidente coordinatore della Settima sezione, tutte le iniziative necessarie a favorire la produttività di quest’ultima, escludendo competenze che comportano indebito allungamento dei tempi di definizione dei ricorsi.

Il tempo medio di definizione dei procedimenti della Settima sezione è, infatti, già salito dai 6,6 mesi del 2010 ai 7,5 del 2011, fino a giungere agli attuali 7,6.

Pur restando ben al di sotto dei parametri di Strasburgo, l’aumento progressivo dei tempi segnala una tendenza su cui riflettere. Vi è il rischio concreto, perdurando l’attuale tendenza di sopravvenienza, che possa rimanere frustrata l’obiettivo stesso della legge n. 128 del 2001, volta a liberare immediatamente la struttura della Corte da ricorsi “ricorsi senza speranza”.

Con l’istituzione del filtro per i ricorsi inammissibili e con la contestuale previsione di una sezione autonoma per la definizione di essi, infatti, si è inteso anche assicurare l’effettività della funzione nomofilattica della Cassazione, alleggerendo le sezioni ordinarie dalla trattazione di ricorsi inidonei persino ad istaurare un valido rapporto processuale.

Il ruolo deflativo della Settima sezione rischia tuttavia di essere seriamente compromesso per la quantità dei ricorsi privi di seria valenza d’impugnazione, la quale nella sua dimensione costituisce un’evidente patologia, che certamente non trova riscontri nelle esperienze delle Corti dei Paesi a noi vicini.

Com’è stato evidenziato nel corso di un recente convegno svoltosi in questo Palazzo di giustizia¹³⁸, esaminando proprio il regime delle inammissibilità ed il ruolo della Settima

¹³⁸ Il Convegno, recante il titolo “*La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi di legittimità*”, si è svolto nell’ambito del congresso dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale dal 27 al 29 settembre 2011.

sezione anche alla luce della concreta esperienza maturata, il sistema non sembra aver prodotto alcun effetto deflativo sul numero dei ricorsi in entrata né alcun effetto deterrente per i legittimati al ricorso.

Permane la tendenza a ritardare la formazione del giudicato con tutti i mezzi disponibili, compreso il ricorso inammissibile. Ciò che crea un effetto di intasamento, soprattutto delle strutture di cancelleria, che sono impegnate nel trattamento di decine di migliaia di procedimenti avviati per procrastinare di qualche mese l'esecutività della sentenza di condanna, con inutile spreco di energie umane e materiali, che più utilmente potrebbero essere impiegate nella definizione dei procedimenti validamente istaurati.

In ogni caso, va apprezzata positivamente sia l'esistenza della Settima sezione penale sia lo straordinario impegno dei magistrati che vi operano, il cui gravoso lavoro consente ai consiglieri delle sezioni ordinarie di concentrarsi su ricorsi validamente istaurati, come emerge chiaramente dalla quantità inversamente proporzionale tra numero di ricorsi assegnati per udienza al singolo consigliere delle sei sezioni ordinarie e la percentuale di ricorsi dai rispettivi uffici spoglio assegnati alla Settima sezione penale.

Merita segnalare che, per quanto in lieve flessione, non è irrilevante il numero di ricorsi (720, pari al 3,1%) restituiti dalla Settima alle sezioni ordinarie, a riprova della seria verifica effettuata dai collegi sulle assegnazioni da parte degli uffici spoglio.

Altro indice del massiccio uso dilatorio dell'impugnazione è dato dalla perdurante tendenza al ricorso per cassazione anche avverso le sentenze di patteggiamento (17% dei procedimenti), di cui un'altissima percentuale (85%) risulta inammissibile, non diversamente dalla gran parte dei ricorsi personalmente sottoscritti dai ricorrenti.

Su queste tematiche, già affrontate nelle relazioni degli ultimi due anni, ci si è soffermati nel cap. V, §§ 3.8 e 3.9.

4.3. Indici territoriali di provenienza geografica dei ricorsi.

Può essere utile segnalare, anche al fine di favorire più approfondite analisi criminologiche, che si è proceduto a rilevare il flusso dei ricorsi per cassazione anche per provenienza geografica e per ogni centomila residenti sul territorio.

L'utilizzo dell'indice di ricorso calcolato come 'iscritti in Corte/popolazione residente', consente di depurare l'analisi della sopravvenienza per area geografica dall'effetto dell'ammontare della popolazione.

Dalla Sicilia e dalla Sardegna, infatti, proviene il 16,1% dei ricorsi (anno 2011); se però si rapporta il numero dei ricorsi iscritti alla popolazione residente, si osserva che le due isole registrano i valori indici di ricorso più elevati (nel 2011, 119 ricorsi iscritti ogni 100.000 abitanti), insieme al Sud (116,8) e pari a circa il doppio di quelli registrati a Nord Est e a Nord Ovest. La serie storica degli indici di ricorso registra, per tutte le aree, un picco nel 2006, una tendenza alla diminuzione nei due-tre anni successivi, e un nuovo consistente aumento nel periodo 2010-2011.

Gli indici di ricorso per singola regione aumentano in generale procedendo da Nord verso Sud, con l'eccezione della Liguria, con il quarto indice in graduatoria (123,3). Le regioni con indice più elevato sono Calabria e Sicilia (140,9 e 137,2); da rilevare il posizionamento dell'Abruzzo, che dal sesto posto nel 2010, passa al terzo nel 2011.

Analizzando gli indici per distretto di corti d'appello si osservano ulteriori differenze: Reggio Calabria ha un indice pari a oltre il doppio di Catanzaro (236,9 vs 103,3) ed è quindi il distretto che determina il primo posto della Calabria nella graduatoria delle regioni. Parimenti disomogenei i risultati dei distretti campani, con una forte predominanza di Napoli rispetto a Salerno (124,7 vs 85,8).

Dettagliando gli indici di ricorso per grandi voci di reato (considerando solo le voci più frequenti nella distribuzione percentuale dei ricorsi iscritti), si osserva come Reggio Calabria registri un valore molto elevato per "delitti di associazione a delinquere" (67,7, a fronte del 3,3 nazionale e 44,00 dell'anno precedente).

Va segnalato che L'Aquila è il distretto che presenta gli indicatori più elevati rispetto alla media nazionale. Tra i distretti del Centro-Nord, rilevanti i valori registrati da Genova, in particolare per 'stupefacenti' (23,7 rispetto a 12,5 del totale Italia), 'furti' (12,0 rispetto a 5,6) e 'delitti contro il patrimonio diversi dai furti' (22,0 rispetto a 13,4).

4.4. Procedimenti definiti per tipologia dei reati.

Dall'analisi dei dati della Corte emerge che più del 60% dei procedimenti definiti riguarda un numero ristretto di reati e, cioè, i reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti; quelli contro l'amministrazione della giustizia e contro la pubblica amministrazione; i reati associativi anche di stampo mafioso, quelli in materia di circolazione stradale e contro la fede pubblica.

Nell'elencazione si possono ricomprendere i delitti di furto riscontrati per il 2012 nel numero di 3.708 procedimenti (7,2% del totale), in crescita del 18,1% rispetto al 2011. I delitti contro il patrimonio diversi dai furti fanno registrare, invece, una diminuzione del 7,0% nel 2012 avendo raggiunto il numero di 8.148 (15,8% del totale).

Nel 2012 i procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti sono stati 7.320 (14,2% del totale) con una variazione dello 0,2% rispetto all'anno precedente.

Si registra un aumento del 18,8% dei delitti contro la pubblica amministrazione ammontanti complessivamente a 2.486 (4,8% del totale) e del 25,2% dei delitti contro l'amministrazione della giustizia che nel 2012 hanno raggiunto il numero di 2.558 procedimenti (5,0% del totale).

In crescita dell'11,1% il dato relativo ai delitti di associazione a delinquere ordinaria e di tipo mafioso riscontrati in numero di 1.978 ricorsi (3,8% del totale).

Anche il dato concernente i reati connessi alla circolazione stradale è in ascesa del 24,8% avendo raggiunto il numero di 1747 procedimenti.

Ugualmente in crescita è il dato relativo ai reati contro la fede pubblica ammontante a 1.236 ricorsi, con una crescita del 14,2% rispetto all'anno precedente.

Diminuiscono, invece, i procedimenti per il reato di omicidio colposo di circa 9,8% avendo raggiunto il numero di 1.047 unità.

Per quanto concerne l'esito di tali ricorsi si conferma elevato il numero delle inammissibilità dei ricorsi per i reati di furto e per quelli contro l'amministrazione della giustizia (86,0%), rispettivamente in aumento rispetto al 2011 del 28,7% e del 30,4%.

Per i procedimenti relativi ai delitti contro il patrimonio diversi dai furti, la percentuale di inammissibilità è del 73,5%, con un calo di 9,1 punti percentuali rispetto al 2011.

Molto elevata è anche la percentuale delle inammissibilità per i reati concernenti gli stupefacenti (80,0%) così come quella dei delitti contro la pubblica amministrazione (73,9%), in aumento rispetto all'anno precedente.

Per ciò che riguarda i delitti di associazione per delinquere ordinaria e di tipo mafioso, la tipologia di esito prevalente è quella del rigetto (40,9%). Seguono la declaratoria di inammissibilità (36,3%), di annullamento con rinvio (19,6%) e senza rinvio (2,6%).

4.5. *Valutazioni e prospettive di riforma.*

Gli oltre 52.000 ricorsi in materia penale pervenuti nel 2012, a fronte di un organico di magistrati non mutato, e comunque non espandibile a pena di perdita di qualità della funzione di legittimità, rappresentano drammaticamente la realtà di una Corte di cassazione che corre il concreto rischio di essere ridotta a una macchina di produzione di sentenze, che mortifica e svisciva la sua funzione di nomofilachia.

Questa triste prospettiva può dirsi un dato acquisito e condiviso da ogni obiettivo osservatore: come si è già in precedenza notato, l'ultimo convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, tenutosi presso l'Aula Magna della Corte di cassazione, nei giorni 27-29 settembre 2012, aveva ad oggetto il ben indicativo tema "La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità".

Nonostante l'enorme carico giudiziario, i consiglieri del settore penale sono riusciti a mantenere nella produzione giurisprudenziale, con una dedizione e uno spirito di servizio di cui è doveroso dare atto, uno *standard* qualitativo mediamente di ottimo livello. Nella espressione più alta della Corte, poi, le Sezioni unite penali hanno nell'anno trascorso continuato a porsi, con inalterato prestigio, a punto di riferimento ineludibile della esperienza giudiziaria di settore, giungendo talvolta, come è stato già ricordato (v. Cap. II), a proiettare le proprie decisioni nella prospettiva della affermazione di valori che sono espressione di ordinamenti multilivello, nella interazione tra principi costituzionali e sovranazionali.

E' tuttavia necessario che si ponga mano a urgenti riforme che recuperino alla Corte di cassazione penale il ruolo suo proprio, che, forse è banale dirlo, non è solo lo svolgimento di una funzione di giustizia ma soprattutto l'enunciazione dei principi di diritto che devono orientare i giudici di merito e ogni operatore nell'interpretazione e applicazione delle regole poste dal legislatore nel settore penale sostanziale e processuale.

L'abnorme numero degli avvocati cassazionisti¹³⁹ non potrà essere ridotto se non in tempi lunghi. Al riguardo, la nuova disciplina recentemente approvata¹⁴⁰ prevede per la iscrivibilità all'albo speciale, oltre al requisito della anzianità, quello dell'attestato di lodevole e proficua frequentazione della Scuola superiore dell'avvocatura, subordinato alla valutazione di una commissione, che si spera attenta e giustamente rigorosa.

Nessuna iniziativa è stata avviata per vietare il ricorso personale dell'imputato né per introdurre procedure *de plano* in caso di ricorsi caratterizzati da cause di inammissibilità formali.

¹³⁹ Ben 50.117 (al 30 giugno 2012) a fronte dei 106 della Francia!

¹⁴⁰ Vedi in particolare art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), pubblicata nella *G.U.* del 18 gennaio 2013, n. 15. In esso è previsto che gli attuali iscritti all'albo del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori conservano tale abilitazione.

Nessun aumento è stato apportato alle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile, pur essendo i livelli fermi a quelli stabiliti un quarto di secolo fa. E considerando che ben il 17,4% dei ricorsi riguardano sentenze di patteggiamento, se non si vuole, come ben sarebbe ragionevole, introdurre una deroga all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro simili sentenze, modificando opportunamente il settimo comma dell'art. 111 Cost., o comunque limitare la ricorribilità a ben identificabili tipologie di vizi, basterebbe quantomeno inasprire sensibilmente il livello della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., aggiornandolo a quello dei prezzi correnti, per produrre un sensibile disincentivo alla proposizione di ricorsi manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, che, seppure di facile trattazione, rappresentano, per il loro numero e per il conseguente impegno di risorse umane e materiali, un rilevante costo per lo Stato e un distoglimento delle forze operanti nella Corte di cassazione penale dagli affari che meritano effettivamente un attento esame.

5. La Cassazione civile.

5.1. I dati statistici.

I dati statistici relativi al settore civile evidenziano che l'anno appena trascorso è stato contrassegnato soprattutto dal decollo dell'attività della Sesta sezione, alla quale è affidato l'esame preliminare dei ricorsi, ai sensi dell'art. 376 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile alle impugnazioni aventi ad oggetto provvedimenti pubblicati a far data dal 4 luglio 2009. Il numero dei provvedimenti pubblicati presso tale Sezione è, infatti, praticamente raddoppiato, passando dai 4.354 dell'anno 2011 agli 8.546 dell'anno 2012, e l'incidenza della sua attività su quella complessiva della Corte in materia civile si è accresciuta in misura anche superiore, passando dal 14,1% al 35,8%. Il «filtro» introdotto dall'art. 46 cit. pare, pertanto, avviato ad assorbire una parte notevole degli affari pervenuti alla Corte, in tal modo assolvendo la funzione, ad esso assegnata dal legislatore, di consentire una rapida definizione dei ricorsi che non coinvolgono l'esercizio della funzione nomofilattica: significativa, in proposito, appare la circostanza che i migliori risultati in termini di incremento della produttività siano stati fatti registrare dalla Sottosezione lavoro (80,1%) e da quella tributaria (1.340%), le cui competenze sono notoriamente caratterizzate da una rilevante incidenza di controversie seriali, nonché dalla Prima sottosezione (82,6%), alla quale sono stati finora assegnati, tra l'altro, i ricorsi in materia di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, anch'essi comprensivi di una notevole quota di contenzioso seriale.

I positivi risultati conseguiti nell'attività di spoglio dei ricorsi non hanno purtroppo impedito il verificarsi di una consistente riduzione nel numero complessivo dei procedimenti definiti, passati dai 32.949 dell'anno 2011 ai 25.012 del 2012, con una conseguente contrazione del 24,1%; tale decremento è stato compensato soltanto in parte dalla riduzione (5,7%) fatta registrare dal numero dei procedimenti sopravvenuti (passati dai 30.889 del 2011 ai 29.128 del 2012), e si è pertanto tradotto in un incremento del numero dei procedimenti pendenti, passati dai 95.593 in corso al 31 dicembre 2011 ai 99.792 in corso al 31 dicembre 2012 (con un conseguente aumento del 4,4%). Ulteriore conseguenza dei dati relativi alle sopravvenienze ed alle definizioni è la diminuzione dell'indice di ricambio dei sopravvenuti¹⁴¹, passato dal 106,7% del 2011 all'85,9 del 2012.

Rispetto al 2011, si è inoltre verificata una lieve riduzione del numero medio di consiglieri presenti in udienza¹⁴², passato da 126,5 a 124,6, alla quale ha fatto peraltro riscontro un più consistente decremento del numero dei ricorsi trattati in udienza da ciascun consigliere (*produttività*), ridottosi dai 262 del 2011 ai 229 del 2012, con una conseguente diminuzione del 12,6%: in termini più chiari, ciascun consigliere, nel corso

¹⁴¹ L'indice di ricambio dei sopravvenuti (IRS) è calcolato come il rapporto percentuale tra il numero dei procedimenti definiti e il numero dei procedimenti sopravvenuti. Ad esempio, nel 2006 si ha $IRS = 84,3$: ogni 100 procedimenti sopravvenuti nel 2006 ne sono stati definiti 84,3.

¹⁴² Il numero di consiglieri presenti in udienza rappresenta il numero di magistrati con funzione di consiglieri presenti in almeno un'udienza tenutasi nel corso di ogni mese dell'anno solare. Ad esempio, un numero di consiglieri in udienza pari a 117 significa che in un dato mese sono stati presenti con ricorso trattato in udienza e con la qualifica di consiglieri 117 magistrati. Il numero medio di consiglieri in udienza è una media annuale del numero di consiglieri in udienza.

delle udienze tenutesi nell'anno trascorso, ha trattato in media 33 ricorsi in meno dell'anno precedente.

Il fenomeno in esame non è spiegabile unicamente con l'eccezionalità del risultato conseguito nell'anno 2011, quando, in attuazione del programma di gestione dei procedimenti civili predisposto ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, questa Corte pose in essere uno sforzo straordinario, pervenendo alla definizione di un numero di procedimenti inferiore soltanto a quello fatto registrare nell'anno 2008 (33.928), che rappresenta il risultato migliore mai realizzato.

L'analisi della serie storica mensile dei procedimenti definiti, evidenziando che un vistoso calo di produttività della Corte si è verificato nei primi quattro mesi dell'anno, consente di ravvisare una delle cause nella vicenda normativa inerente all'art. 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che subordinava la trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto sentenze pubblicate in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 alla presentazione di un'istanza di trattazione, ponendo a carico della cancelleria l'obbligo di dare avviso alle parti di tale onere, imposto a pena di estinzione del procedimento. Tale disposizione, dapprima modificata dall'art. 14 del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 e poi abrogata dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10, ha imposto di fatto una sospensione nella trattazione dei predetti ricorsi, impedendo la fissazione delle relative udienze di discussione e rendendo necessario il rinvio a nuovo ruolo nel caso in cui l'udienza fosse già stata fissata. Essa ha inoltre gravato le cancellerie degli adempimenti connessi al prescritto avviso, in tal modo incidendo negativamente anche sulla fissazione delle udienze per la discussione dei ricorsi che, in quanto aventi ad oggetto sentenze pubblicate in data successiva a quella indicata, avrebbero potuto essere trattati.

Un'ulteriore causa dell'indicata riduzione di produttività potrebbe essere individuata, paradossalmente, nei positivi risultati conseguiti attraverso l'esame preliminare dei ricorsi da parte dapprima della Struttura centralizzata e poi della Sesta sezione: tale attività, avendo consentito negli scorsi anni di definire più rapidamente i ricorsi inammissibili o quelli manifestamente fondati o infondati, ha lasciato dietro di sé un residuo di procedimenti più complessi o comunque di meno agevole definizione, il cui esame, richiedendo un maggiore impegno, ha impedito alla Corte di eguagliare gli eccellenti risultati quantitativi degli scorsi anni. Significativa, in proposito, è la circostanza, emergente dall'esame della statistica relativa ai procedimenti definiti classificati per anno di iscrizione, che l'attività delle Sezioni ordinarie nell'anno appena trascorso abbia riguardato per lo più ricorsi depositati negli anni compresi tra il 2006 ed il 2009, ovverosia nel periodo in cui ha operato la Struttura centralizzata.

La serie storica dei procedimenti sopravvenuti classificati per materia evidenzia infine un vistoso calo del numero delle sopravvenienze in settori caratterizzati da un contenzioso per lo più seriale e di rapida definizione: nell'anno appena trascorso, sono stati infatti depositati 4.532 ricorsi in materia di lavoro e 1.764 in materia di previdenza, laddove nell'anno precedente ne erano stati depositati rispettivamente 5.695 e 2.749, con una conseguente riduzione rispettivamente del 20,4% e del 35,8%; a loro volta, i ricorsi in materia di equa ripartizione, già ridottisi del 37,4% nel 2011 (da 2.703 a 1.691), hanno subito un ulteriore decremento dello 0,9%, passando da 1.691 a 1.676. Significativa è anche

la circostanza che tra le materie in cui più numerosi sono i procedimenti sopravvenuti non figura più quella delle sanzioni amministrative diverse da quelle in materia di lavoro, previdenza, finanza e tributi, che in passato rappresentava una quota del contenzioso complessivo superiore al 5%, ed ora si è ridotta a non più di 392 ricorsi (pari all'1,3%). Tale contrazione delle sopravvenienze, dovuta a modificazioni normative (ad esempio, l'introduzione dell'obbligo di corrispondere il contributo unificato) o all'intervenuta stabilizzazione degli orientamenti giurisprudenziali, costituisce indubbiamente un fenomeno positivamente apprezzabile, ma è destinata inevitabilmente a ripercuotersi anche sulla produttività della Corte, imponendole un maggiore impegno per la decisione di un minor numero di ricorsi.

Al di là di tali considerazioni, resta il fatto che un numero di ricorsi superiore a 25.000 decisi in un solo anno rappresenta indubbiamente un'anomalia, non trovando riscontro presso nessun'altra Corte suprema e non apparendo compatibile con un corretto esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione. In mancanza di adeguati rimedi, ipotizzabili soltanto in sede legislativa, l'impossibilità di reiterare all'infinito gli sforzi effettuati negli ultimi anni comporterà necessariamente un aumento dei procedimenti pendenti, il cui numero si è attestato complessivamente in 99.792 nell'anno trascorso. Tale consistente arretrato, incrementatosi a dispetto degli aumenti di produttività registratisi negli ultimi anni, fa apparire giustificato il senso di scoramento prodottosi in non pochi consiglieri addetti al Settore civile, i quali avvertono la sostanziale inutilità dell'impegno profuso in un'opera che, nonostante i risultati ottenuti, sembra non apportare alcun beneficio alla situazione complessiva della Corte.

L'entità degli sforzi compiuti è agevolmente desumibile, oltre che dai risultati conseguiti dalla Sesta sezione, dall'analisi della tipologia dei provvedimenti pubblicati da tutte le sezioni della Corte, da cui si evince che sono state pronunciate 15.906 sentenze (il 64% del totale dei provvedimenti), 7.399 ordinanze (30% del totale) e 1.707 decreti (7%). Le definizioni hanno riguardato soprattutto procedimenti iscritti negli anni 2009 (2.651 ricorsi, pari al 10,6% del totale), 2010 (8.351 ricorsi, pari al 33,4%) e 2011 (5.869 ricorsi, pari al 23,5%), nonché, in misura inferiore, ricorsi iscritti negli anni 2006 (2.135 ricorsi, pari all'8,5%), 2007 (3.014 ricorsi, pari al 12,1%) e 2008 (2.165 ricorsi, pari all'8,7%). Soltanto una quota complessivamente pari al 39% di tali ricorsi risulta accolta, con rinvio (21%), senza rinvio (2%) o con decisione nel merito (15%), mentre il 61% è stato rigettato (40%), dichiarato inammissibile (12%), improcedibile (1%) o estinto (2%), a conferma di un'eccessiva utilizzazione dello strumento processuale in questione, con conseguente ingiustificato differimento della definizione dell'intero giudizio.

La costante attenzione della Corte verso la durata complessiva della vicenda processuale è peraltro testimoniata non solo dalla riduzione della durata media del giudizio di cassazione, ma anche dall'incremento dell'incidenza percentuale delle pronunzie di accoglimento con decisione nel merito. La durata media è, infatti, passata dai 36,7 mesi del 2011 ai 34,1 mesi del 2012 (il valore più basso dal 2006), con un picco positivo di 19,9 mesi per i ricorsi in materia di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo e un picco negativo di 49,7 mesi per i ricorsi in materia di diritti reali. Le pronunzie di accoglimento con decisione nel merito sono invece passate dal 12% del 2011 al 15% del 2012, dato, quest'ultimo, che evidenzia efficacemente lo sforzo compiuto per

evitare, ove possibile, l'ulteriore dilatazione dei tempi processuali connessa allo svolgimento del giudizio di rinvio, anche a costo di una pronuncia che richiede al collegio un maggiore impegno decisionale.

Come di consueto, il maggior numero di decisioni ha riguardato la materia tributaria (5.966 provvedimenti, pari al 23,9% del totale) e quella del lavoro (4.503 provvedimenti, pari al 18%) e della previdenza (1.757 provvedimenti, pari al 7%), nonché quella dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (2.043 provvedimenti, pari all'8,2%); elevata è risultata anche l'incidenza delle decisioni pronunciate in materia contrattuale (2.526 provvedimenti, pari al 10,1%), mentre inferiore è risultata quella delle decisioni in materia di responsabilità civile (1.211 provvedimenti, pari al 4,8%) e in materia fallimentare (960 provvedimenti, pari al 3,8%).

5.2. *L'arretrato.*

Il problema dell'arretrato dei procedimenti civili ha carattere generale e rappresenta un grave ostacolo per il raggiungimento di risultati positivi per qualsiasi intervento riformatore. Questo rilievo riguarda ovviamente anche la Corte di cassazione.

Se è vero che non tutti i ricorsi pendenti sono "arretrati", ma che, convenzionalmente, possono ritenersi tali quelli pendenti da oltre due anni, è evidente tuttavia che l'arretrato è direttamente proporzionale alla pendenza. Ora, se si guarda alla serie storica del numero dal 1993, in cui si registrano 35.107 ricorsi pendenti, al 31 dicembre 2012 con una pendenza di 99.792 ricorsi pendenti, si deve prendere atto del progressivo e costante aumento, salvo le leggere flessioni verificatesi nel 2008, nel 2009 e nel 2011 (rispettivamente del 3,4%, del 2,9% e del 2,1%).

Come è stato evidenziato nelle precedenti relazioni per gli anni 2010 e 2011, si è tentato di trovare soluzione al problema attraverso l'adozione di misure organizzative necessariamente flessibili per consentirne l'adattamento alla situazione dell'organico e alla particolare tipologia dell'arretrato di ogni sezione. Il primo intervento è rappresentato dalla previsione di collegi che si dedichino in via esclusiva alla trattazione dei ricorsi di più risalente iscrizione. Inoltre sono state individuate due possibili modalità operative (non necessariamente alternative tra loro, ma utilizzabili all'occorrenza anche congiuntamente all'interno di ciascun collegio secondo le esigenze dei casi concreti): una incentrata sulla istituzione del ruolo del giudice (nel senso che a ciascun consigliere componente dei collegi destinati alla trattazione dell'arretrato avrebbe potuto essere assegnato un certo numero di procedimenti, affidati alla sua responsabilità per quanto riguarda l'esame preliminare e la successiva destinazione a trattazione secondo il rito della camera di consiglio, in caso di inammissibilità o di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, o in pubblica udienza secondo scadenze temporali dallo stesso relatore stabilite all'interno dei predeterminati calendari di udienza), e l'altra affidata al ruolo del collegio, nel senso che l'assegnazione dei fascicoli ai relatori e la fissazione dei ruoli di udienza sarebbero state stabilite dal presidente del collegio secondo i consueti e tradizionali criteri. Lo "spoglio" dei fascicoli avrebbe dovuto essere effettuato quanto più possibile secondo modalità diacroniche su tutti gli anni di arretrato, per poter più agevolmente e in maggior numero intercettare questioni seriali o fattispecie analoghe.

Tali misure, oltre a quelle adottate in precedenza, nonostante il sensibile aumento di produttività dell'ufficio che si è avuto negli anni recenti, non hanno dato risultati apprezzabili, se si tiene presente che nel 2011, a fronte della consistente diminuzione dei ricorsi pendenti ne rimanevano comunque 95.593, numero talmente elevato da far ritenere non raggiungibile in tempi brevi e neppure medi l'obiettivo della riduzione dell'arretrato a un'entità ragionevole.

Se non dovrà certo cessare la ricerca di sempre più nuove ed efficaci soluzioni organizzative, specialmente per quanto riguarda la selezione dei ricorsi ai fini della formazione dei ruoli, la conclusione alla quale deve pervenirsi è che solo interventi esterni, prevalentemente di natura legislativa, possono avviare a soluzione il problema in tempi accettabili. Si dovrà quindi agire per assecondare la tendenza in atto alla riduzione della domanda specifica, cioè del numero dei ricorsi, sempre ovviamente nel rispetto del diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 6 Cedu e 24 Cost. La strada maestra, come da tempo da molte parti si è auspicato¹⁴³, sarebbe quello della decostituzionalizzazione del diritto al ricorso per cassazione, con affidamento al legislatore ordinario dell'individuazione dei casi in cui si può proporre questo particolare tipo di impugnazione. Di pari passo dovrebbe essere avviato un più rigoroso processo di formazione e selezione dei difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte, al cui esito si dovrebbe pervenire a una sostanziosa riduzione del numero.

Sul piano invece dell'aumento della capacità di risposta si dovrebbe pensare a una soluzione, certamente transitoria, almeno nel suo primo impianto, che preveda la destinazione di particolari figure professionali esclusivamente alla trattazione dei ricorsi arretrati. Trattandosi di affrontare in tempi brevi, ma in modo puntuale e con modalità degne di una corte di ultima istanza, questioni spesso complesse, si dovrebbe richiedere un'adeguata esperienza del giudizio di cassazione e quindi si potrebbe pensare a utilizzare, in numero congruo rispetto all'entità dell'arretrato, magistrati cessati dal servizio, avvocati o professori universitari, che abbiano concretamente e positivamente svolto le loro funzioni presso la Corte, in modo da potere dare immediatamente il loro contributo.

5.3. *La recente modifica dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione.*

Il decreto legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 147/2012, oltre ad introdurre il c.d filtro in appello (v. cap. VI, par. 52), è intervenuto anche sul giudizio di cassazione.

In primo luogo è modificato il testo dell'art. 360, 1° comma n. 5 passando dall'attuale formulazione “*per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.*”, introdotta con la legge 14 luglio 1950 n. 581, a quella, sostanzialmente identica alla formulazione del codice del 1942, “*per omissa esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*”. In secondo luogo, è previsto che nel caso in cui sia dichiarato inammissibile l'appello per le stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 360, 1° comma cod. proc. civ.. In terzo luogo, nel caso di accoglimento del ricorso proposto nei confronti della pronuncia di primo grado, conseguente alla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, per motivi diversi da quelli relativi alla giurisdizione o alla

¹⁴³ V.da ultimo R. Caponi, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, Riv. Trim. dir. Proc. civ. 2012, p. 1153

competenza, il rinvio non deve essere fatto al giudice (di primo grado) che ha pronunciato la sentenza cassata, ma a quello che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello.

L'intento, del tutto condivisibile, dell'intervento normativo, è evidentemente quello di restringere l'ambito del controllo esercitabile in Cassazione sui vizi di motivazione dell'accertamento dei fatti compiuto dal giudice del merito. Lo strumento opportunamente predisposto dal legislatore dovrà certamente essere utilizzato in conformità, non tanto con la *voluntas legislatoris* in sintonia con gli auspici che larga parte di teorici e pratici hanno da tempo espresso, quanto con la *ratio legis*, fatta palese dai termini utilizzati. Né è prevedibile, e tanto meno auspicabile, che possa ripetersi quanto avvenne nel vigore del codice di procedura del 1865 (che non prevedeva uno specifico motivo di ricorso) e di quello del 1942, e cioè che, sotto la spinta delle parti che chiedono di rimettere in discussione il giudizio di fatto, si formarono orientamenti di giurisprudenza che, andando oltre una rigorosa interpretazione del dettato normativo, hanno consentito, ancor prima delle modifiche introdotte nel 1950, il sindacato sul vizio logico e sull'insufficienza della motivazione. L'entità della domanda, e la dimensione della pendenza, in particolare dell'arretrato, uniche nel panorama europeo delle corti di ultima istanza, sono corpose ragioni che debbono spingere ad adottare una interpretazione della nuova disposizione coerente con le esigenze sistematiche e funzionali che dovrebbero riportare la Corte a sviluppare le sue funzioni di nomofilachia, depresse o quanto meno fortemente ridotte dall'enorme numero dei ricorsi.

Ma, come si è già rilevato a proposito del filtro di appello, le opportunità che le recenti modifiche offrono alla Corte di cassazione di recuperare il tradizionale ruolo di giudice di legittimità, resistendo ai tentativi della prassi giudiziaria di trasformarla in un terzo grado di merito, non sembrano sufficienti a fare fronte all'ondata dei nuovi ricorsi di cassazione che, secondo logiche previsioni, conseguirà alle applicazioni del nuovo "filtro" da parte dei giudici di appello, specie se esse saranno numerose e di ampia interpretazione dell'insussistenza di "una ragionevole probabilità" di accoglimento dell'appello.

5.4. *Il ruolo essenziale della Sesta sezione.*

La Sesta sezione civile, istituita, come si è detto (v. retro il par. 4.1), dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, per verificare se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio (sussistenza di ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza o manifesta fondatezza dei ricorsi) ovvero per la rimessione alle sezioni ordinarie, dopo un avvio inevitabilmente difficoltoso, nel 2012 ha raggiunto risultati eccellenti dimostrando le notevoli potenzialità di questa innovazione organizzativa.

Infatti, come si è precisato, sono stati definiti ben 8.546 ricorsi, pari al 34% delle definizioni complessive, con un aumento del 96,9% rispetto al 2011. Questo risultato è stato raggiunto per effetto del rilevante aumento del numero delle udienze passate dalle 79 del 2011 a 181 del 2012 con un aumento del 129%.

Per effetto di tale notevole *performance* è risultata significativamente ridotta la diminuzione delle definizioni dell'intera Cassazione civile, che avrebbe potuto essere ben superiore al decremento del 25% e soprattutto si è potuto ridurre la durata media dei giudizi a 34.1 mesi, pari a -2,7% della durata media del 2011. Ciò perché i ricorsi definiti

dalla Sesta sezione sono stati per il 40,5% iscritti nel 2010, per il 54,4% iscritti nel 2011 e per il 4,6% iscritti nel 2012.

L'analisi del tipo di decisione smentisce poi la tesi secondo la quale la Sesta sezione sarebbe la sezione delle inammissibilità o dei rigetti per manifesta infondatezza, una sorta di "mannaia" calata sui ricorsi. Infatti gli accoglimenti per manifesta fondatezza sono stati pari al 46%, rispetto a una percentuale di accoglimento nelle altre sezioni del 34%, e i rigetti per manifesta infondatezza sono stati pari al 34%, rispetto a una percentuale del 45% nelle altre sezioni. La funzione di "filtro" è quindi limitata alle decisioni di inammissibilità che, tuttavia, costituiscono solo il 17% rispetto all'11% dichiarato nelle altre sezioni e quindi rimangono nell'ambito di una normale attività di valutazione preliminare dei ricorsi.

Oltre alla limitazione della diminuzione del calo di produttività dell'intero ufficio, che, con il recupero di efficienza delle altre sezioni, potrà trasformarsi in contributo all'aumento delle definizioni e alla diminuzione della durata media del giudizio di cassazione, il buon funzionamento della Sesta sezione, consentendo la sollecita individuazione delle questioni nuove rimesse alle altre sezioni, ha dato un contributo al tempestivo espletamento delle funzioni di nomofilachia che dovrebbe anche assolvere, indirettamente, a una funzione deflativa dei ricorsi.

I buoni risultati, tuttavia, non rendono inutile ulteriori sforzi sul piano organizzativo. Sarà necessario che, per una corretta individuazione dei ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati l'Ufficio del massimario, una volta avuta la copertura delle attuali intollerabili percentuali di scopertura dell'organico, aumenti e affini l'attività di massimazione, anche di qualche decisione della stessa Sesta sezione. Inoltre, ferma la necessità di calibrare gli interventi in relazione agli organici e alle materie di ciascuna delle altre sezioni, dovrà essere valutata accuratamente l'adeguatezza del numero di consiglieri da destinare alla Sesta sezione. Può essere opportuno, ancora, un apporto anche dei magistrati del Massimario, nelle forme organizzative idonee, al lavoro di "filtro" svolto dalla Sesta sezione.

Benefici, anche per l'organizzazione della Sesta sezione, potranno derivare infine dalla ridefinizione dei criteri di classificazione dei ricorsi attualmente vigenti, proposti da un gruppo di lavoro istituito con decreto del Primo Presidente del 17 luglio 2012.

Scopo dell'iniziativa è, secondo il decreto istitutivo, quello di meglio individuare la materia dei ricorsi di nuova iscrizione, e di favorire una più equilibrata ripartizione del carico di lavoro tra le sezioni, nonché quello di conoscere con maggiore esattezza l'incidenza quantitativa esercitata sull'attività di ciascuna sezione (o sottosezione della Sesta) dalle singole materie alla medesima attribuite.

Il gruppo di lavoro nominato allo scopo ha completato i propri lavori e, una volta formalizzata l'approvazione dei nuovi criteri, questi potranno essere operativi in tempi molto rapidi. Il percorso seguito è stato quello di cercare, mediante l'utilizzo di un numero massimo di cinquanta voci gestibili dal sistema informatico, da un lato, di assimilare per quanto possibile (eccettuata la situazione della Sezione Tributaria, che costituisce un *unicum* nel sistema della Corte) i criteri di classificazione a quelli in uso per le corti d'appello, in modo da creare una continuità nel procedimento di classificazione; dall'altra di consentire attraverso una consultazione per via informatica delle voci di classificazione "accorpamento" dei ricorsi all'interno di ciascuna sezione (o sottosezione) per una più

agevole programmazione della relativa trattazione e una conseguente maggiore celerità (e aumento) delle decisioni, favorita dalla contestuale trattazione di questioni analoghe.

6. L'attività di formazione in Cassazione.

L'attività di formazione in Cassazione nel 2012, sviluppando linee già delineate negli anni immediatamente precedenti, si è articolata in un ampio raggio di iniziative, offrendo ai magistrati della Corte, ma, in molte occasioni, anche ad un pubblico più ampio, strumenti di aggiornamento e di riflessione di diversa natura: incontri e convegni aperti ad un pubblico qualificato di avvocati e docenti universitari; momenti di confronto riservati ai magistrati della Corte e della Procura generale; seminari per i magistrati giunti in Corte nel corso dell'anno; corsi di apprendimento e perfezionamento della conoscenza delle lingue (inglese, francese, spagnolo; inglese giuridico); corsi di informatica e di documentazione giuridica.

Gli incontri pubblici hanno riguardato alcuni dei temi più problematici e discussi del dibattito giuridico ed hanno visto come relatori non solo presidenti e consiglieri della Corte, ma anche autorevoli esponenti del mondo accademico e forense.

In civile, vanno ricordati i seguenti incontri: *“Questioni aperte in tema di giurisdizione in materia di responsabilità degli organi delle società a partecipazione pubblica”* (19 gennaio); *“Formazione di principi giurisprudenziali in materia di pubblico impiego”* (16 febbraio); *“Il giudicato esterno nel processo tributario”* (15 marzo); *“Il controllo del giudice sul concordato preventivo”* (11 ottobre); *“Perdita della vita e risarcimento del danno”* (17 ottobre); *“Famiglia, convivenza e possesso”* (22 novembre). In penale: *“Le misure cautelari reali”* (1 marzo); *“Cassazione penale e principio di legalità”* (25 ottobre); *“Gli epiloghi decisori del processo penale in Cassazione”* (13 dicembre).

Di particolare rilievo sono stati alcuni incontri volti a studiare importanti novità legislative nell'immediatezza della loro introduzione: in un seminario svoltosi l'8 novembre si è approfondita la nuova normativa sul processo civile in Cassazione e, in particolare, la modifica concernente il 'vizio di motivazione' (*“Il nuovo giudizio di Cassazione dopo la legge n. 134 del 2012”*); l'11 dicembre si è esaminata la parte più discussa della riforma del mercato del lavoro, in un convegno dedicato alla memoria di Pasquale Picone (*“La nuova disciplina dei licenziamenti?”*).

Alcuni consiglieri hanno svolto uno *stage* presso altre Corti di cassazione europee (francese, tedesca, spagnola e belga). Si è ritenuto di socializzare questa esperienza per comprendere come sono strutturate e come funzionano quelle Corti supreme e quali elementi utili possono trarsi dal confronto per migliorare l'organizzazione della Cassazione italiana. È stata questa la riflessione svolta con l'incontro del 12 aprile sul tema *“Le Corti supreme degli altri?”*.

Una dimensione fondamentale, e destinata a sviluppi sempre più rilevanti, è quella del rapporto della Corte di cassazione con la Corte costituzionale e con le Corti di Lussemburgo e di Strasburgo. Sviluppando una riflessione avviata alcuni anni fa, si è organizzato un incontro volto a rifare il punto su tali relazioni, alla luce di una serie di nuove decisioni di grande importanza di ciascuna di queste Corti e di un dibattito divenuto sempre più denso e serrato. Il 14 dicembre si è perciò discusso sul tema: *“Giurisdizione*

nazionale e diritti fondamentali dopo il Trattato di Lisbona. Il dialogo tra le Corti europee, la Corte Costituzionale e la Corte di cassazione?

Le relazioni, le sintesi del dibattito ed i materiali di tutti gli incontri su richiamati costituiscono un patrimonio importante, che è disponibile nel sito della Corte (www.cortedicassazione.it).

Tra le numerose altre attività svolte dai referenti per la formazione, una deve essere ricordata perché si proietta sul futuro della Cassazione: l'organizzazione del corso riservato ai nuovi consiglieri, giunti in Corte e in Procura generale durante l'anno in numero molto consistente. Si è riproposta e perfezionata un'esperienza fatta due anni fa, da cui è stato tratto un libro che raccoglie i contributi del settore civile¹⁴⁴. Il nuovo corso, articolato in quattro sessioni interdisciplinari, nonché sette sezioni specialistiche per il civile ed altrettante per il penale, è stato arricchito, da un lato con l'aggiunta di alcuni argomenti (in particolare una revisione critica del criterio di autosufficienza del ricorso), dall'altro richiedendo osservazioni ai consiglieri che seguirono il corso precedente e ne hanno sperimentato l'utilità nel passaggio dalla teoria alla prassi del giudizio di legittimità.

Notevole interesse, non soltanto nel quadro dell'attività formativa ma anche ai fini di un corretto esercizio della funzione nomofilattica, riveste anche l'iniziativa assunta dal Primo Presidente per lo sviluppo di forme di dialogo fra la Corte di cassazione ed i giudici di merito, in una prospettiva volta da un lato a favorire la ricognizione delle carenze più frequentemente riscontrabili nei provvedimenti che pervengono all'esame del Giudice di legittimità, e dall'altro a far emergere le criticità maggiormente avvertite dai giudici di merito rispetto ai diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Tale iniziativa, che ha preso la forma di una sollecitazione rivolta dal Primo Presidente al Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, si è concretizzata nell'organizzazione, ad opera della Nona Commissione dell'Organo di autogoverno, di due incontri di studio (uno per il settore civile e l'altro per il settore penale) con la partecipazione congiunta di magistrati della Corte di cassazione e dei formatori decentrati delle corti d'appello, rispondenti alla duplice finalità di approfondire la conoscenza di tecniche di redazione dei provvedimenti giurisdizionali che, senza un eccessivo aggravio di lavoro, consentano di prevenire eventuali omissioni o incompletezze, e di acquisire consapevolezza della complessità talora eccessiva della motivazione delle pronunzie di legittimità, la quale, ostacolando una chiara ed immediata individuazione del principio di diritto enunciato dalla Corte, rende disagiata l'adempimento dell'obbligo di uniformarsi da parte del giudice di rinvio.

Ai due incontri del CSM in forma seminariale (ciascuno svoltosi in due giorni) hanno fatto seguito diverse iniziative organizzate a livello distrettuale o interdistrettuale, alle quali hanno partecipato, unitamente ai giudici dei distretti interessati, consiglieri di cassazione, e qualche volta io stesso.

Le riunioni, centrali e decentrate, hanno rivelato un enorme interesse dei magistrati di merito ed anche di legittimità ad un incontro e ad un colloquio che coinvolga i rispettivi metodi di lavoro e faccia conoscere le reciproche esigenze. Anche attraverso questi strumenti può realizzarsi quella forma di nomofilachia non autoritaria che coinvolga anche i

¹⁴⁴ Acierno, Curzio, Giusti (a cura di), *La Cassazione civile, Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Cacucci, Bari, 2011. E' in corso di elaborazione l'analogo volume per il settore penale.

giudici di merito, di cui si è parlato all'inizio di questo capitolo dedicato alla Corte di cassazione.

Vi è da augurarsi che la neonata Scuola della magistratura prosegua questo tipo di iniziativa ed istituzionalizzi forme di dialogo abituale tra la Corte di legittimità ed i giudici di merito che emanano le pronunzie ricorribili per cassazione.

7. Il Centro di elaborazione dati.

7.1. Riorganizzazione del CED.

Il processo di riorganizzazione del CED, tempestivamente avviato dal Primo Presidente su specifico mandato del Consiglio superiore della magistratura (risoluzione in data 28 luglio 2010) e conclusosi, all'esito di una complessa attività istruttoria svolta da un gruppo di lavoro appositamente istituito, con un decreto dello stesso Primo Presidente in data 1 giugno 2011, ha dato, nel corso dell'anno 2012, rilevanti risultati che saranno di seguito illustrati.

Com'è noto il citato decreto ha in primo luogo razionalizzato l'organizzazione delle attività informatiche prevedendo tre distinti settori (rispettivamente: a) informatica giuridica; b) informatica giudiziaria; c) infrastrutture tecnologiche e processi d'innovazione) e precisando il ruolo e i compiti assegnati al direttore amministrativo. Inoltre ha potenziato la presenza nel CED della componente magistratuale, prevedendo, oltre al Direttore, tre magistrati, uno dei quali con funzioni di vice-direttore.

Il nuovo assetto organizzativo, che tiene conto della complessità della struttura del CED, nel quale operano contemporaneamente, con ruoli diversi ma necessariamente complementari, magistrati, personale amministrativo ed esperti informatici, sta realizzando l'armoniosa convivenza dei diversi tipi d'esperienza di cui sono portatori, pur nella diversità di ruoli e di responsabilità, gli esponenti delle suddette componenti; tale convivenza costituisce, infatti, un presupposto essenziale per il buon funzionamento della struttura, non solo perché assicura livelli ottimali di efficienza e di razionalizzazione dell'attività, ma anche perché solo la diversità di culture garantisce il pieno raggiungimento dei molteplici ed articolati compiti affidati al Centro.

7.2. L'informatica giudiziaria.

L'obiettivo di migliorare e adeguare le procedure informatiche alle esigenze della Corte costituisce un impegno prioritario del CED.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione di programmi informatici finalizzati a rendere più efficiente la gestione del contenzioso. In particolare, con riferimento al settore civile, nel quale si pone in modo drammatico l'esigenza di abbattere l'arretrato e di ridurre i tempi di durata del processo, è stato realizzato, nel corso dell'anno 2012, un software che consente ai magistrati della Corte, oltre che ai funzionari di cancelleria, la piena utilizzazione dei dati conservati nel SIC (Sistema Informativo della Cassazione) relativi ai singoli fascicoli processuali. Il programma, nel consentire una efficiente "navigazione" all'interno del sistema e l'effettuazione in modo rapido, facile ed intuitivo di ricerche incrociate attraverso parole chiave e altri elementi identificativi, è

destinato, in particolare, a facilitare gli accorpamenti dei ricorsi, a migliorare ulteriormente le capacità di gestione del contenzioso e ad evitare contrasti inconsapevoli di giurisprudenza. L'efficienza del programma è destinata inoltre ad aumentare in relazione alla capacità di sfruttamento, da parte delle singole sezioni, di una nuova funzionalità, appositamente sviluppata all'interno del SIC, che consente l'archiviazione informatica dei dati giuridici risultanti dall'esame preliminare dei ricorsi (cd. spoglio) eseguito da parte dei magistrati addetti. Il programma, già operativo nel settore civile, è in stato di avanzata realizzazione nel settore penale.

Gli strumenti sopra descritti sono destinati a integrarsi con la cd. "scrivania del magistrato", che è infatti finalizzata a garantire ai giudici la piena utilizzabilità dei dati acquisiti dal sistema informatico in sede di iscrizione dei ricorsi come pure delle informazioni fornite dai magistrati addetti all'esame preliminare del ricorso nonché a supportare gli stessi nella redazione di alcune tipologie di provvedimenti. Allo stato il suddetto *software* è attivo e ampiamente utilizzato per l'intestazione delle sentenze nel settore civile.

Il Centro è da tempo impegnato nella realizzazione del processo civile telematico in Cassazione (di seguito PCT), che consentirà, in tempi ragionevolmente brevi, la gestione informatica dell'intero procedimento civile, dal deposito telematico del ricorso alla pubblicazione della decisione. Non può sfuggire il carattere strategico del progetto, che coinvolge non solo i magistrati e le cancellerie ma anche tutti gli altri attori del processo e, quindi, in primo luogo, gli avvocati. Alcuni segmenti del PCT sono già in fase avanzata di realizzazione (definizione delle specifiche tecniche concernenti il *software* per la redazione degli atti di competenza degli avvocati; busta elettronica contenente il ricorso introduttivo e altri atti assimilati in formato digitale; ricezione e gestione di tali atti da parte del SIC). Per quanto riguarda i segmenti informatici ancora da realizzare, il nuovo contratto di manutenzione del SIC, in vigore dal marzo 2013, garantisce le risorse tecniche e finanziarie adeguate. In sostanza può affermarsi che la Corte di cassazione è in linea con l'orientamento del legislatore, esplicitato da ultimo con l'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità), di promuovere l'adozione generalizzata del processo telematico in tempi ragionevolmente brevi.

Per quanto riguarda il settore penale, la maggiore attenzione è stata dedicata alle procedure di iscrizione dei ricorsi per assicurare la completezza ed affidabilità dei dati acquisiti dal SIC, all'aggiornamento del catalogo dei reati e, sotto altro profilo, all'attuazione informatica dei criteri di redazione dei provvedimenti già fissati da apposita circolare del Primo Presidente.

Una parte delle informazioni contenute nel SIC è reso accessibile anche all'esterno, in primo luogo ai difensori delle parti che, mediante l'utilizzo di *smart card*, sono in grado di conoscere in tempo reale lo stato e l'esito dei ricorsi dagli stessi proposti alla Corte. Sono stati realizzati progetti (e le relative soluzioni sono già operanti), avviati a livello sperimentale con singole corti d'appello, finalizzati a consentire alle stesse di acquisire tutte le sentenze di legittimità che abbiano ad oggetto impugnazioni avverso decisioni emesse dalla Corte di merito interessata. In tal modo il giudice *a quo* viene messo in grado di conoscere sempre l'esito dell'impugnazione della propria decisione. Il successo di tale iniziativa, di cui è evidente la rilevanza sotto il profilo dell'esercizio della funzione

nomofilattica da parte della Corte di legittimità, suggeriscono un'estensione del servizio a tutte le Corti d'appello e quindi una standardizzazione delle procedure di accesso agli archivi SIC.

7.3. *L'informatica giuridica.*

I servizi informatici offrono un contributo essenziale per l'efficacia della funzione nomofilattica della Corte in quanto agevolano la completa e tempestiva conoscenza delle decisioni adottate.

La completezza dell'informazione concernente il dato giuridico è assicurata da *Italgiureweb*, al quale sono iscritti oltre 39.000 utenti e che costituisce un servizio internazionalmente conosciuto per la sua qualità. Il sito è ampiamente utilizzato dagli utenti, potendo vantare una media di 250.000 interrogazioni al giorno nei giorni feriali e di 100.000 interrogazioni nei giorni festivi e prefestivi.

Nonostante il protrarsi della situazione, già evidenziata lo scorso anno, di carenza di risorse umane, è stata realizzata una rilevante attività di manutenzione e di aggiornamento di alcuni archivi considerati prioritari. Sono stati aggiornati gli archivi *Eurius* ed *Eurlex*, contenenti, rispettivamente, la giurisprudenza della Corte di giustizia e la legislazione dell'Unione europea; particolare cura è stata dedicata all'aggiornamento e completamento degli archivi delle sentenze integrali della Corte di cassazione (*SNCIV* per il settore civile e *SNPEN* per il settore penale), rispetto ai quali sono allo studio soluzioni idonee a rendere più rapida e facile la ricerca documentale. Continua inoltre l'aggiornamento delle due più recenti banche dati (*RELCIV* e *REL PEN*), concernenti le relazioni (in particolare quelle sulle novità normative e sulle questioni di particolare rilevanza) prodotte dall'Ufficio del Ruolo e del Massimario, rispettivamente nel settore civile e nel settore penale. Per quanto riguarda la Corte europea dei diritti umani il CED, oltre a curare l'aggiornamento del proprio archivio (Cedu) con il testo originale di tutte le decisioni emesse dalla Corte (in lingua inglese e/o francese), continua ad arricchirlo (per facilitarne l'utilizzazione da parte degli utenti di lingua italiana) con un numero crescente di decisioni tradotte nella nostra lingua come pure con *abstracts*, sempre in lingua italiana, concernenti anche decisioni non tradotte. Tale attività viene seguita specificamente da un gruppo di lavoro, coordinato dai magistrati del CED, del quale fanno parte magistrati della Corte ed esperti designati dalla Corte costituzionale, dal Ministero della giustizia, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Camera dei deputati. Il gruppo si è giovato del positivo contributo di stagisti laureati in giurisprudenza affidati alla Corte di cassazione nel quadro di convenzioni con l'università stipulate, fra l'altro, ai sensi dell'art. 37 decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. E' stato infine completato, nel corso dell'anno 2012, l'aggiornamento degli archivi *Eurius* (concernente le decisioni della Corte di Giustizia) ed *Eurlex* (relativo alla normativa dell'Unione europea). Tale aggiornamento consente all'utente di *Italgiureweb* l'accesso immediato alle fonti normative e giurisprudenziali europee attraverso l'utilizzazione delle medesime chiavi di ricerca predisposte per gli altri archivi gestiti dal sistema. Più in generale deve sottolinearsi che tutto l'articolato sistema di *Italgiureweb* è stato sottoposto ad una complessa attività finalizzata a favorirne l'evoluzione in termini di semplificazione ed arricchimento delle

funzioni di ricerca e del miglioramento degli standards qualitativi, peraltro già molto elevati anche nel confronto con le esperienze degli altri Paesi dell'Unione europea.

Anche per rispondere a una crescente richiesta proveniente principalmente dalle diverse corti territoriali il Centro sta rilanciando l'attività di formazione concernente l'uso degli archivi informatici, attività che dovrà essere coordinata con gli organi preposti alla formazione dei magistrati. Analoghe iniziative saranno prese a favore degli utenti avvocati, nell'ottica di favorire la migliore conoscenza della giurisprudenza di legittimità.

Particolarmente intensa è la collaborazione del CED, insieme al Ministero della giustizia, con le istituzioni dell'Unione europea deputate all'implementazione del raccordo informatico tra Stati membri nell'ambito del diritto. Trattasi dello sviluppo di progetti (*e.Law, e.Justice*) di ricerca delle forme di coordinamento sovranazionale tra sistemi informatici giuridici e giudiziari, che tende ad aumentare la reciproca conoscenza degli ordinamenti al fine di armonizzarne i contenuti e le procedure nell'ambito delle materie dell'Unione. Ciò, per l'appunto, tramite l'elaborazione di linguaggi comuni e di portali informatici di accesso ai dati rilevanti, su cui l'esperienza del Centro è di propulsione per molteplici e valide soluzioni.

Il CED collabora inoltre a un importante progetto della Rete dei Presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea, finalizzato alla realizzazione di un motore di ricerca che consenta all'utente di navigare negli archivi di giurisprudenza delle Corti supreme nazionali e di leggere nella propria lingua (grazie a meccanismi di traduzione automatica) i documenti trovati.

7.4. *Il sito web della Corte di cassazione.*

Il sito *web* della Corte (www.cortedicassazione.it), da tutti consultabile, è finalizzato tra l'altro a favorire la tempestiva conoscenza della più recente giurisprudenza di legittimità. A tal fine il "servizio Novità", costantemente aggiornato dall'Ufficio del massimario, contiene le più recenti pronunzie delle Sezioni unite e delle Sezioni semplici, sia nel settore civile che in quello penale. Nel corso del 2012 il servizio è stato ulteriormente potenziato mediante l'inserimento delle ordinanze di rimessione alle Sezioni unite civili delle questioni di particolare importanza. Tale iniziativa, finalizzata a promuovere la conoscenza all'esterno delle problematiche giuridiche che le Sezioni unite sono chiamate ad affrontare, anche al fine di stimolare eventuali interventi della dottrina sulle problematiche stesse, è del resto coerente con quanto da tempo viene fatto per le ordinanze di rimessione alle Sezioni unite penali.

Il sito *web* contiene inoltre i testi integrali di tutte le relazioni tenute dal Primo Presidente per l'inaugurazione dell'anno giudiziario (per gli anni 2007 - 2012); nel corso del 2012, il sito, grazie alla collaborazione della Biblioteca centrale giuridica, è stato arricchito con un'apposita sezione, chiamata "archivio storico", che contiene tutte le relazioni in precedenza svolte dai Procuratori generali fin dal 1886.

Il successo del sito appare evidente ove si consideri che, con riferimento agli ultimi tre anni, ha avuto una media di quasi quattro milioni di accessi per anno. Il numero di accessi complessivo dal momento della realizzazione del sito (ottobre 2004) ammonta a quasi 22 milioni e si è attestato, negli ultimi tre anni, su una media di circa 3,8 milioni di contatti per anno.

7.5. La nuova sala server.

Nel corso del 2012, con il sostegno della Prima Presidenza e con la decisiva collaborazione del Ministero della giustizia, è iniziata la realizzazione di una moderna ed efficiente “sala server” nel Palazzo di Piazza Cavour, realizzazione che sarà completata presumibilmente entro il primo semestre del corrente anno. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per gestire in piena autonomia e sicurezza, fra l’altro, la notevole massa di documenti digitali già esistenti e, per il prossimo futuro, la massa enorme di documenti che deriverà dai processi di digitalizzazione sopra descritti. Sarà possibile così garantire, fra l’altro, una maggiore continuità dei servizi di consultazione forniti ai magistrati (in particolare *Italgireweb*), evitando le disfunzioni che si sono verificate nel recente passato.

IX

Conclusioni

Signor Presidente della Repubblica,

nei due anni precedenti abbiamo cercato di offrire un coerente e sistematico panorama di analisi, di idee e, soprattutto, di proposte, muovendo dagli intollerabili lunghi tempi del processo ed evidenziando l'imprescindibile necessità di apprestare un organico piano per la giustizia, di cui ci siamo sforzati di indicare concreti elementi e tracciare graduali e successive tappe per un progressivo recupero di efficienza e funzionalità del sistema di giustizia.

Nella Relazione di quest'anno abbiamo posto al centro di questa giornata, come augurio per l'anno che ufficialmente oggi apriamo, il necessario contributo dell'amministrazione giudiziaria alla costruzione di un sistema di giustizia europeo, in analogia con quanto essa seppe fare per la progressiva realizzazione dell'ordinamento giuridico delineato dal Costituente.

Questo compete a chi, avendo responsabilità pubbliche, non può rimanere inerte di fronte alla difficile situazione che oggi vivono l'Italia e l'Unione europea ed è questo l'impegno di quanti, nella Corte di legittimità e in tutti gli uffici giudiziari italiani, sono quotidianamente tesi a realizzare l'adempimento di una funzione primaria dello Stato costituzionale di diritto e il funzionamento, al meglio delle concrete possibilità date, di un essenziale servizio pubblico.

Nella mia lunga attività professionale, prossima alla conclusione, mi è stato di stimolo e di guida l'insegnamento di un grande magistrato (e fecondo formatore di magistrati), Antonio Brancaccio, che da sempre ho assunto a maestro da imitare per la rettitudine, il rigore, l'equilibrio e l'indipendenza che caratterizzarono la sua vita professionale, sia nell'esercizio dell'attività giurisdizionale e giudiziaria (giudice e pubblico ministero), sia quando fu chiamato ad adempiere a compiti amministrativi o di governo presso il Ministero della giustizia e dell'interno.

Non solo per rendere un doveroso omaggio a chi guidò questa Corte dal dicembre 1986 al gennaio 1995, ma come ulteriore elemento che arricchisce la nostra odierna riflessione pubblica sul ruolo del giudice, voglio ricordare la risposta, nelle espressioni essenziali posta come esergo di questa Relazione, che Antonio Brancaccio diede a giovani uditori che gli domandavano quali fossero le qualità che si richiedono per un buon magistrato.

“Credo - egli disse - di dover segnalare tre qualità. Anzitutto occorre una grande e costante attenzione culturale. E' un'attenzione che impegna in studi severi, che consentano di mantenere sempre aggiornata la propria preparazione professionale, e in riflessioni approfondite sulle proprie esperienze, sì da trarne il massimo giovamento per un processo di maturazione destinato praticamente a non concludersi mai.

Per i giudici davvero può dirsi che gli esami non finiscono mai: essi mentre giudicano sono giudicati, perennemente giudicati; e quanto più sapranno assumere il ruolo di giudicati, tanto meglio sapranno svolgere la funzione giudicante.

La seconda qualità è costituita da una forte tensione morale. Si esige, cioè, che si avverta che: il nostro lavoro non si può fare se non si è fortemente motivati, se non si ha la convinzione di seguire una vocazione che si attua nello spirito del servizio che si rende alla comunità, impegnandoci in un continuo scambio di idee e di sentimenti con la società che ci circonda.

La terza qualità, che si richiede perché un magistrato possa incamminarsi con la consapevolezza piena dei suoi doveri sulla lunga strada che lo attende, è l'umiltà¹⁴⁵.

¹⁴⁵ A. Brancaccio, *Scritti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1998. pp. 163-164, ove è pubblicato il testo completo del pensiero dell'Autore.

APPENDICE

Rassegna di giurisprudenza penale e civile

Dati statistici

Provvedimenti organizzativi

1) Rassegna della giurisprudenza della cassazione penale.

Sommario:

Parte I – I diritti dell'uomo ed il giusto processo.

Cap. 1. - I diritti dell'uomo. 1. Premessa. 2. La pubblicità del procedimento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. 2.1. La pubblicità del procedimento in tema di misure di prevenzione. 3. Il diritto alla libertà di espressione ed il trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa. 4. Il diritto alla protezione della proprietà e la confisca di prevenzione. 5. Gli effetti delle sentenze della Corte Edu nei confronti dei soggetti diversi dalle parti del giudizio innanzi alla Corte Edu.

Cap. 2. – Il giusto processo. 1. Premessa. 2. L'abuso del processo. 3. La mancata previsione della notificazione del decreto che dispone il giudizio al difensore ingiustificatamente assente all'udienza preliminare. 4. Il diritto al contraddittorio: premessa. 4.1. Le acquisizioni di dichiarazioni predibattimentali in corso di esame. 4.2. L'utilizzazione nel giudizio ordinario di cognizione delle dichiarazioni predibattimentali. 4.3. La correlazione tra accusa e sentenza.

Parte II – Cassazione e società.

Cap. 3. – I diritti delle persone e delle formazioni sociali: premessa. 2. Il diritto alla salute ed alle cure mediche. 3. La tutela della famiglia. 4. Diffamazione *on line* e molestie tecnologiche. 5. La tutela della *privacy*. 6. La tutela degli immigrati ed il divieto di discriminazioni razziali. 7. La riduzione in schiavitù.

Cap. 4. – I diritti sociali. 1. Premessa. 2. La tutela della sicurezza pubblica: mafia e misure di prevenzione. 2.1. La diffusione delle sostanze stupefacenti: premessa. 2.1.1. Gli interventi delle Sezioni Unite. 2.2. I reati sessuali. 2.3. L'immigrazione clandestina. 2.4. La circolazione stradale. 3. La tutela penale del lavoro. 3.1. Il *mobbing*. 4. La tutela penale dell'ambiente e del territorio.

Cap. 5. – Impresa e mercato. 1. Premessa. 2. La responsabilità degli enti giuridici. 3. I reati fallimentari. 4. Diritto d'autore, marchi e brevetti. 5. Produzione, commercio e consumo. 6. Finanze e tributi. 7. Giochi e scommesse clandestine.

Parte I – I diritti dell'uomo ed il giusto processo.

Cap. 1. - I diritti dell'uomo.

1. Premessa.

E' ormai generalizzata la consapevolezza che le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in poi, Convenzione Edu) – nell'interpretazione ad esse attribuita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in poi, Corte Edu) – integrano, quali “norme interposte”, il parametro dell'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui quest'ultimo impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, condizionando la legittimità costituzionale delle norme interne (poiché, nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione Edu, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la possibilità di interpretare la prima conformemente alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali parametri di ermeneutica giuridica, e, nel caso in cui tale opzione interpretativa

risulti impraticabile, egli, nell'impossibilità di disapplicare la norma interna contrastante, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro sopra indicato).

Può, infatti, ritenersi ormai pacifico¹ che l'art. 117, comma 1, della Costituzione, ed in particolare l'espressione "obblighi internazionali" in esso contenuta, si riferisca alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 della Costituzione: così interpretato, l'art. 117, comma 1, ha colmato la lacuna prima esistente rispetto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi, con la conseguenza che il contrasto di una norma interna con una norma convenzionale, ed in particolare della Convenzione Edu, si traduce in una violazione dell'art. 117, comma 1.

Nel caso in cui si profili tale contrasto, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della norma interna conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica; se questa verifica dà esito negativo ed il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, egli, non potendo disapplicare la norma interna né farne applicazione (avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione Edu, e pertanto con la Costituzione), deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo una questione di legittimità costituzionale della norma interna in riferimento all'art. 117, comma 1, ovvero all'art. 10, comma 1, della Costituzione. Spetterà poi alla Corte costituzionale (dopo avere accertato che il denunciato contrasto tra norma interna e norma della Convenzione Edu sussiste e non può essere risolto in via interpretativa) verificare se la norma convenzionale, che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale, si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: poiché in questa, seppur eccezionale, ipotesi, andrà esclusa l'idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro costituzionale considerato.

La Corte costituzionale non ha il potere di sindacare l'interpretazione della Convenzione Edu fornita dalla Corte Edu, sostituendo ad essa la propria interpretazione: ne consegue che le norme della Convenzione devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte di Strasburgo. Il Giudice delle Leggi può, tuttavia, valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte Edu si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano, poiché la norma convenzionale, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 della Costituzione, da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti: compete pur sempre alla Corte costituzionale, infatti, l'apprezzamento della giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma di volta in volta in esame, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che consenta al Giudice delle leggi di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi.

È, conseguentemente, sempre maggiore l'attenzione dedicata alle possibili ricadute applicative dei principi astrattamente sanciti dalla Convenzione Edu sull'interpretazione delle norme interne.

2. La pubblicità del procedimento in tema di riparazione per ingiusta

¹ Corte costituzionale, sentenze nn. 39 del 2008, 239, 311 e 317 del 2009, 93 del 2010, nonché, da ultimo, Corte costituzionale, 22 luglio 2011 n. 236).

detenzione.

Le Sezioni Unite² sono chiamate a decidere <<se, a seguito della sentenza della Corte Edu del 10 aprile 2012, nel caso Lorenzetti c. Italia, anche per la trattazione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione debba procedersi nelle forme della udienza pubblica anziché con le forme del rito camerale e se, in caso positivo, l'avvenuta violazione dell'art. 6 della Convenzione Edu comporti l'annullamento della decisione>>, ed hanno, in proposito, stabilito che <<il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione (camera di consiglio non partecipata) non trova ostacolo nella sentenza 10 aprile 2012 della Corte europea per i diritti dell'uomo, nel caso Lorenzetti c. Italia, in quanto tale pronuncia, nell'affermare la necessità che al soggetto interessato possa quanto meno essere offerta la possibilità di richiedere una trattazione in pubblica udienza, non si riferisce al giudizio innanzi alla Corte di cassazione>>.

E' stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 3, in relazione all'art. 646, comma 1, c.p.p., in riferimento agli artt. 117, comma 1, e 111, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il provvedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione si svolga, davanti alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

Le Sezioni Unite hanno condiviso integralmente gli approdi cui è pervenuta la Corte costituzionale nel desumere dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo il principio secondo il quale <<in riferimento al giudizio di legittimità, la pubblicità dell'udienza non rappresenta un corollario necessario e inderogabile del diritto alla pubblicità del processo garantito dall'art. 6, § 1, della Convenzione Edu, quanto meno con riferimento alla tematica dei procedimenti speciali che vengono qui in discorso>>.

A conclusioni opposte si è pervenuti con riguardo al grado di merito che caratterizza il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione: <<l'art. 315, comma 3, c.p.p. stabilisce, infatti, che nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme previste sulla riparazione dell'errore giudiziario; sicché, in virtù di tale relatio, le forme di trattazione del relativo giudizio sono quelle descritte dall'art. 646, comma 1, c.p.p., il quale richiama, a sua volta, il generale modello del procedimento in camera di consiglio, disciplinato dall'art. 127 del codice di rito: vale a dire, la trattazione camerale "partecipata", in assenza del pubblico. E ciò comporta l'evidente frizione che un siffatto modello presenta rispetto ai dicta della Corte di Strasburgo come si è detto chiaramente espressasi sul punto nel citato caso Lorenzetti - nonché, per quel che si dirà, anche con lo stesso principio del "giusto processo" stabilito dall'art. 111, comma 1, della Costituzione>>.

Dopo aver ritenuto la rilevanza della questione di costituzionalità del citato quadro normativo nello specifico procedimento oggetto del giudizio, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, si è ribadito come <<a partire dalle note sentenze n. 348 e 349 del 2007, l'orientamento della giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che le norme della Convenzione Edu, nel significato loro attribuito dalla Corte Edu, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione, integrano, quali "norme interposte", il parametro offerto dall'art. 117,

² Sez. un. n. 41694 del 18 ottobre 2012, Nicosia, rv. 253289

comma 1, della Costituzione, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. In tale quadro di riferimento, ove si appalesi un eventuale contrasto tra la norma nazionale e la disposizione convenzionale, per come interpretata dalla competente Corte, il giudice comune è chiamato a verificare, anzitutto, la praticabilità della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia - come nella specie - esito negativo, e non essendo abilitato a procedere ad una diretta conformazione del sistema attraverso la disapplicazione della norma interna in ipotesi contrastante con la Convenzione Edu, egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro indicato. Dal canto suo, la Corte costituzionale, investita del relativo sindacato, pur non potendo discostarsi dalla interpretazione della Convenzione da parte della Corte Edu, è chiamata a verificare se la norma della Convenzione (essendo a livello sub-costituzionale) si ponga a sua volta in eventuale contrasto con altre norme della Costituzione: eventualità, questa, che, oltre ad essere additata dalla giurisprudenza costituzionale alla stregua di «ipotesi eccezionale», certamente non ricorre nel caso di specie, avuto riguardo al già ricordato scrutinio a tal proposito condotto nelle sentenze n. 93 del 2010 e 80 del 2011. Ferma restando, comunque, la spettanza al Giudice delle leggi di un «margine di apprezzamento e di adeguamento», che - nel rispetto della «sostanza» della giurisprudenza di Strasburgo - le consenta comunque di tenere conto delle peculiarità dell'ordinamento in cui l'interpretazione della Corte Europea è destinata ad inserirsi>>.

In considerazione di tali premesse, si è ritenuto che la sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Lorenzetti, imponesse la devoluzione del dubbio di legittimità costituzionale de quo, in quanto, <<al pari delle varie decisioni che hanno riguardato la procedura camerale nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione - e dalle quali è scaturita la più volte richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale - si è reputato non conforme al principio della pubblicità della udienza inteso come componente essenziale del diritto al "giusto processo", di cui all'art. 6, § 1, della Convenzione Edu, la circostanza che anche il giudizio di merito davanti alla corte di appello per il procedimento di riparazione per la ingiusta detenzione, si celebri senza la presenza del pubblico e non sia prevista la possibilità, per la parte interessata, di formulare una richiesta in tal senso>>.

Ed oltre al contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, in riferimento alla riscontrata violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione Edu, il quadro normativo in esame è apparso in contrasto anche con l'art. 111, comma 1, della Costituzione, <<dal momento che i principi che sostengono il "giusto processo" regolato dalla legge, non possono ritenersi, nel caso in esame, diversi o più circoscritti di quelli che connotano tanto la norma convenzionale, che gli altri strumenti sovranazionali di cui si è detto, e che, a loro volta, risultano del tutto sintonici con gli analoghi principi desumibili dalle consolidate tradizioni costituzionali dei Paesi democratici>>.

Il <<giusto processo regolato dalla legge>> è destinato ad attuare la giurisdizione nazionale, non può, infatti, non prevedere la pubblicità della udienza come regola generale del "processo", ferma restando, peraltro, la derogabilità di un siffatto principio - di garanzia, ad un tempo, per il singolo, e di trasparenza per la giurisdizione - in presenza di peculiari connotazioni dei singoli modelli

procedimentali che non comportino la necessità del controllo del pubblico: <<ebbene, se si conviene con la Corte di Strasburgo che tali peculiarità non siano ravvisabili nel procedimento per la riparazione per la ingiusta detenzione e, soprattutto, che le stesse non giustifichino - sul piano delle ragionevoli scelte discrezionali che ciascun legislatore nazionale è abilitato a compiere - l'assenza della possibilità di una trattazione in pubblico di quel procedimento nella fase del merito, allora se ne deve desumere che la scelta normativa risulta essere, nel frangente, contrastante con la stessa regola costituzionale del "giusto processo", proprio perché non coerente con l'assetto, anche convenzionale, che quel principio è chiamato a realizzare come diritto della persona e connotato della giurisdizione>>.

D'altro canto, <<lo specifico rilievo costituzionale dei valori coinvolti dall'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, impedisce di riguardare il relativo procedimento alla stregua di un quid minus che escluda qualsiasi risalto all'interesse per la pubblicità del relativo giudizio>>.

Si è conclusivamente osservato che il procedimento de quo, orientato alla salvaguardia di diritti fondamentali della persona, secondo una prospettiva risarcitoria dalla quale non appaiono estranei profili di riparazione anche "morale" presenta appieno i connotati che ben possono giustificare una richiesta di trattazione pubblica: <<la preclusione normativa oggetto di censura appare, insomma, anche per tali aspetti, in contrasto con la regola del "giusto processo," sancita dall'art. 111, comma 1, della Costituzione>>.

2.1. La pubblicità del procedimento in tema di misure di prevenzione.

La giurisprudenza delle Sezioni³ ha anche ritenuto, in tema di misure di prevenzione, che <<l'esercizio da parte del proposto del diritto allo svolgimento del procedimento applicativo in udienza pubblica, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 93 del 2010, non comporta, qualora la relativa richiesta sia stata proposta dopo la fissazione dell'udienza camerale, l'obbligo di rinnovare la citazione con le modalità del rito dibattimentale, ma soltanto quello di rendere pubblica l'udienza già fissata>>.

3. Il diritto alla libertà di espressione ed il trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa.

L'art. 10 della Convenzione Edu tutela la libertà di espressione⁴. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ferma nell'evidenziare che, in una società democratica, la stampa svolge il fondamentale ruolo di «cane da guardia» delle istituzioni democratiche (Corte Edu, 25 giugno 1992, Thorgeir Thorgeirson c. Islanda); i giornalisti, pur potendo fare ricorso ad un certo grado di esagerazione, cioè di provocazione, hanno l'obbligo di comunicare al pubblico informazioni di interesse generale, purché affidabili e precise, e di esporre correttamente i fatti nel rispetto della deontologia professionale (Corte Edu, 17 luglio 2008, Riolo c. Italia), poiché

³ Sez. 5, n. 7800 del 17 novembre 2011, Casucci ed altri, rv. 251716.

⁴ La disposizione stabilisce che <<1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.>>.

<<la ricerca della verità storica è parte integrante della libertà di espressione>> (Corte Edu, 22 aprile 2010, Fatullayev c. Azerbaigian). Con specifico riguardo alla natura delle espressioni suscettibili di attentare alla reputazione dell'individuo, la Corte Edu distingue tradizionalmente tra “fatti” e “giudizi di valore”: <<si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prètent pas à une démonstration de leur exactitude>> (Corte Edu, 17 luglio 2001, Feldek c. Slovacchia; 6 dicembre 2007, Katrami c. Grecia).

Ai sensi dell'art. 10 Conv. Edu, le limitazioni poste dallo Stato alla libera manifestazione del pensiero devono essere necessariamente previste dalla legge, perseguire scopi legittimi e configurarsi come misure necessarie in una società democratica per raggiungere quegli stessi scopi (e cioè come un “imperativo bisogno sociale”): pur se gli Stati membri godono di un margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'esistenza di tale bisogno, spetta alla Corte Edu valutare se le restrizioni previste dalla legge o provenienti dalle decisioni di autorità giudiziarie indipendenti siano compatibili con la libertà di espressione.

La Corte Edu ha anche chiarito che le sanzioni previste dagli ordinamenti interni non devono risultare tanto afflittive da provocare l'effetto di dissuadere dall'esercizio della libertà di stampa, ovvero dal partecipare a discussioni su questioni di interesse generale, e che la pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa può essere inflitta solo in ipotesi eccezionali, ovvero quando tali reati siano diretti a provocare la commissione di atti lesivi dei diritti fondamentali della persona, come, ad esempio, nel caso di diffusione di discorsi che incitino all'odio etnico oppure alla violenza (Corte Edu, 10 giugno 2003, Cumpana e Mazare c. Romania; 6 dicembre 2007, Katrami c. Grecia; 22 aprile 2010, Fatullayev c. Azerbaigian), e non, quindi, in relazione a condotte meramente diffamatorie (ovvero offensive unicamente dell'onore e della reputazione di uno o più soggetti determinati).

La V sezione⁵ ha escluso che le norme penali in tema di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595 c.p. e 13 l. n. 47 del 1948) si pongano in contrasto con l'art. 10 della Convenzione Edu, affermando che in presenza di ipotesi eccezionali, è legittima, in relazione all'art. 10

della Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu, l'inflizione della pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Con riguardo al caso in esame, nel distinguere tra diritto alla libertà d'opinione e dovere di verità dei fatti narrati, si è, in particolare, osservato che <<rientra sicuramente negli spazi di libertà del pensiero, riconosciuti dalla Costituzione, ritenere che, in base al proprio credo, alle proprie convinzioni religiose e morali, l'aborto rientri nel campo dell'illecito (in quanto impedisce il sorgere di una nuova vita). Parimenti rientra nella libera manifestazione del pensiero censurare, secondo il medesimo complesso di principi e di valori, il provvedimento del giudice che rimuova un ostacolo alla volontà della donna minorenni di abortire. Va comunque rilevato che il processo è nato perché questa legittima posizione critica ha come premessa e base storica fatti mai avvenuti e mai commessi, che la pongono in contrasto con il diritto positivo che – al di là ed al di sopra di fondamentaliste ed arcaiche concezioni della vita e della libertà della donna – giustifica la critica su fatti veri e non su fatti creati ed utilizzati come espediente per aggredire onore e reputazione di chi professi e pratichi idee non condivise>>.

⁵ Sez. 5, n. 41249 del 26 settembre 2012, S. ed altro.

4. Il diritto alla protezione della proprietà e la confisca di prevenzione.

L'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Edu afferma il diritto alla protezione della proprietà⁶.

La giurisprudenza delle Sezioni⁷ ha ritenuto che l'istituto della confisca di prevenzione⁸ non si pone in contrasto con detta garanzia, osservando che la predetta disposizione non pregiudica il «diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. In tema di applicazione di tali disposizioni e con riferimento alla materia della confisca di prevenzione la giurisprudenza in proposito della Corte Edu (Provvedimenti del 26/7/2011, 2^a Sez.: ric. n. 55743/08, Pozzi contro Italia; ric. 55772/08, Paleari contro Italia; provv. del 17/5/2011 2^a Sez.: ric. n. 24920/07, Capitani e Campanella contro Italia) ha rilevato che la confisca di beni fondata sulla L. del 1965, art. 2 ter è volta ad impedire un uso illecito e pericoloso per la società di beni di cui non sia stata dimostrata la provenienza lecita, così che, il fine di una tale ingerenza coincide con l'interesse generale (v. anche: Arcuri ed altri tre c. Italia, n. 52024/99; Riela ed altri C. Italia, n. 52439/99, del 4 settembre 2001). E, quanto alla proporzionalità dell'ingerenza, la Corte ha osservato che, per decidere l'applicazione delle misure di prevenzione, i giudici nazionali non possono basarsi su semplici sospetti, dovendo accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dal ricorrente, così che il corretto procedimento di prevenzione, laddove le argomentazioni del ricorrente vengano esaminate dai giudici interni secondo il procedimento in contraddittorio, è tale da offrire all'interessato occasione adeguata per esporre la sua causa alle autorità competenti. Con la conseguenza che, secondo la Corte Edu, in considerazione del margine di apprezzamento degli Stati nel regolamentare "l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale", in particolare nell'ambito di una politica di contrasto al fenomeno della grande criminalità, l'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei beni costituita dalla confisca di prevenzione, a seguito di un corretto procedimento in contraddittorio secondo le norme del diritto nazionale, non è sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito».

5. Gli effetti delle sentenze della Corte Edu nei confronti dei soggetti diversi dalle parti del giudizio innanzi alla Corte Edu.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere (in relazione a due distinti procedimenti) «se il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte Edu con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l'applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole».

Il testo originario dell'art. 442, comma 2, c.p.p. prevedeva che nel giudizio abbreviato, in caso di condanna, «alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della

⁶ La disposizione stabilisce che «1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. 2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

⁷ Sez. 5, n. 7800 del 17 novembre 2012, Casucci ed altri, rv. 251716-7.

⁸ Disciplinata dall'art. 2-ter l. n. 575 del 1965 e successive modifiche, in particolare, artt. 18 (commi 3, 4, 5), 19 (comma 5), 20 (commi 1 e 2), 22 (comma 2), 23 (commi 2 e 3), 24 (commi 1, 2, 3), 25 (comma 1), 26, 30 (comma 1), 48 (comma 15) D. Lgs. n. 159 del 2011.

reclusione di anni trenta>>. Questa disposizione era stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 1991: <<La direttiva contenuta nell'art. 2, punto 53, della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, nella sua chiara formulazione, è tale da far ritenere che la previsione del giudizio abbreviato riguardi solo i reati punibili con pene detentive temporanee o pecuniarie, essendo la diminuzione di un terzo, che il giudizio abbreviato comporta, concepibile solo se riferita ai reati punibili con una pena quantitativamente determinata, e non quindi, ai reati punibili con l'ergastolo. Perciò, in mancanza di un criterio sulla base del quale in tali casi operare la sostituzione della pena, criterio che il legislatore delegante avrebbe dovuto espressamente indicare se avesse inteso estendere il giudizio abbreviato anche ai delitti punibili con l'ergastolo, risulta arbitraria, rispetto alla legge n. 181 del 1987, la scelta, operata a tal fine dal codice, di sostituire l'ergastolo con trent'anni di reclusione, non bastando a giustificarla il riferimento ad altre ipotesi di sostituzione della pena dell'ergastolo, previste dal codice penale in relazione a profili in nessun modo collegabili alla diminuzione di un terzo indicata dalla legge di delega per il giudizio abbreviato. Conseguentemente è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 442, secondo comma, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta") del codice di procedura penale>>⁹.

Con la legge n. 479 del 16 dicembre 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, era stata, peraltro, reintrodotta la possibilità per il soggetto imputato di reati punibili con l'ergastolo di accedere al rito abbreviato. L'art. 30 della predetta legge stabiliva quanto segue: <<All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: (...) (b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta>>.

L'art. 7 del decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000 (entrato in vigore nello stesso giorno, e convertito - con modifiche non inerenti alla fattispecie in esame - nella legge n. 4 del 19 gennaio 2001), inserito all'interno del Capo III (intitolato <<Interpretazione autentica dell'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo>>), nel dichiarato intento di dare una interpretazione autentica del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 442 c.p.p. aveva, da un lato, disposto che l'espressione <<pena dell'ergastolo>> ivi adoperata dovesse intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno, dall'altro inserito all'interno della stessa disposizione un terzo periodo, per il quale <<Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, in caso di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo>>. Il successivo art. 8¹⁰ recava disposizioni transitorie.

⁹ In motivazione, la Corte costituzionale osservò che <<per la riconosciuta connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione di pena, il venir meno, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale, della possibilità di operare, nei processi per delitti punibili con l'ergastolo, la diminuzione della pena, rende di per sé inapplicabile, in tali processi, il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 cod. proc. pen.>>.

¹⁰ Così formulato: <<1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, (...) l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale. 2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel termine di trenta giorni da questa ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. (...)>>.

La conformità del predetto quadro normativo alle garanzie della Convenzione Edu è stata esaminata dalla Corte Edu in relazione al c.d. <<caso Scoppola>>¹¹, in relazione al quale la Corte Edu, Grande Chambre, sentenza 1° settembre 2009, ha conclusivamente affermato i principi così massimati:

<<L'art. 7, 1, della Convenzione Edu non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Pertanto nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'art. 7, 1, Convenzione Edu l'applicazione della pena più sfavorevole al reo>>;

<<Costituisce violazione dell'art. 6, 1, Convenzione Edu, relativo al diritto ad un processo equo, l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal d.l. n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato, essendo stato deluso il legittimo affidamento che l'imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale>>.

Si è, pertanto, posto il problema dell'applicabilità o meno, in executivis, dei predetti principi anche in favore di soggetti diversi dallo Scoppola, rimasti estranei al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte Edu.

Le Sezioni Unite¹² hanno ritenuto che <<le decisioni della Corte Edu che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione Edu assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è

¹¹ Il 2 settembre 1999, dopo una lite con i suoi due figli, il sig. Franco Scoppola uccise la moglie e ferì uno dei figli. Il testo all'epoca vigente dell'art. 442, comma 2, c.p.p., come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 1991, precludeva per i reati punibili con la pena dell'ergastolo l'accesso al rito abbreviato.

La Procura della Repubblica di Roma ne chiese il rinvio a giudizio per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di arma da fuoco. All'udienza preliminare del 18 febbraio 2000, il ricorrente chiese ed ottenne di essere giudicato con rito abbreviato.

La versione all'epoca vigente dell'art. 442, comma 2, c.p.p., a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 30 della c.d. "legge Carotti" (l. n. 479 del 1979, in vigore dal 2 gennaio 2000) prevedeva che, se il reato commesso era punibile con la pena dell'ergastolo, la pena da applicare, per effetto della riduzione di pena derivante dalla scelta del suddetto rito speciale, sarebbe stata pari a trenta anni di reclusione. All'udienza del 24 novembre 2000, il GUP dichiarò il sig. Scoppola colpevole dei reati ascrittigli e lo condannò a trent'anni di reclusione. Il giorno stesso della sentenza di condanna entrò in vigore il d.l. n. 341 del 2000, il cui art. 7 modificava l'art. 442 c.p.p. nei sensi innanzi esaminati. Il 12 gennaio 2001, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma propose ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP di Roma del 24 novembre 2000, sostenendo che il GUP avrebbe dovuto applicare l'articolo 7 del decreto legge n. 341 sopra citato, entrato in vigore il giorno stesso in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna. In particolare, la Procura eccepeva che la mancata applicazione di questo testo da parte del GUP costituiva un evidente errore di diritto. Il sig. Scoppola propose a sua volta appello, chiedendo in via principale di essere assolto per mancanza dell'elemento soggettivo nella sua condotta al momento della commissione del reato; in via subordinata, chiese una riduzione della pena.

Con sentenza del 10 gennaio 2002, la Corte d'assise d'appello, in applicazione del principio *tempus regit actum*, condannò il ricorrente all'ergastolo, ritenendo che la nuova disciplina relativa al rito abbreviato dovesse applicarsi anche ai procedimenti pendenti. Essa osservò in particolare che il GUP, applicando la normativa previgente, aveva determinato la pena in base al reato più grave, senza esaminare se era necessario disporre l'isolamento diurno in ragione della constatazione di colpevolezza pronunciata per gli altri capi d'accusa a carico del ricorrente. Tuttavia, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto legge n. 341, il GUP avrebbe dovuto applicare le nuove regole di determinazione della pena per il rito abbreviato; ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legge (recante disposizioni transitorie), il ricorrente avrebbe potuto ritirare la sua richiesta di giudizio abbreviato e farsi giudicare secondo la procedura ordinaria. Poiché il ricorrente non aveva fatto tale scelta, la decisione di primo grado avrebbe dovuto tener conto della nuova disciplina delle pene nel frattempo intervenuta. Il 18 febbraio 2002 il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, adducendo, in primo luogo, la necessità che il processo d'appello fosse dichiarato nullo dal momento che egli non aveva avuto la possibilità di partecipare in qualità di imputato all'udienza del gennaio 2002 e, inoltre, che la pena applicata doveva considerarsi eccessiva.

La Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente. Il ricorrente propose allora ricorso straordinario per errore di fatto adducendo, tra le altre cose, che la sua assenza all'udienza d'appello in qualità di imputato integrava la violazione dell'art. 6 della Convenzione e che la sua condanna all'ergastolo - scaturita dall'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 341 del 2000 - costituiva violazione dell'articolo 7 della Convenzione. Osservava inoltre che la rinuncia alle garanzie procedurali, conseguenza della scelta del procedimento con rito abbreviato, non era stata compensata dalla riduzione di pena promessa dallo Stato al momento della medesima scelta. Anche tale ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Con ricorso del 24 marzo 2003 il sig. Scoppola adiva la Corte EDU, lamentando che la sua condanna all'ergastolo costituiva violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione, in quanto, pur avendo optato per un *iter* semplificato, era stato privato del vantaggio della sostituzione dell'ergastolo con trent'anni di detenzione.

¹² Sez. un., n. 34233 del 19 aprile 2012, Giannone, rv. 252933.

intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale. (Fattispecie riguardante la possibilità che il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi dettati in materia dalla Corte Edu, e modificando il giudicato, sostituisca la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione)>>.

Per quanto riguarda lo specifico fenomeno di successione di leggi (soltanto formalmente processuali, ma in realtà sostanziali, inerendo al trattamento sanzionatorio applicabile in caso di omicidio punibile con l'ergastolo, ove si sia proceduto con rito abbreviato), si è ritenuto che <<in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove quest'ultima sia intervenuta nel vigore dell'art. 7 D.L. n. 341 del 2000, va applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma>>, e si è precisato che, tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, le quali prevedono la specie e l'entità della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo, la legge intermedia più favorevole non trova applicazione quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest'ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente¹³.

Si è, infine, osservato che <<il giudice, chiamato ad applicare una legge di interpretazione autentica, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne temporalmente, in contrasto con la sua ratio ispiratrice, l'area operativa, perchè finirebbe in tal modo per disapplicarla, mentre l'autorità imperativa e generale della legge gli impone di adeguarvisi, il che delinea il confine in presenza del quale ogni diversa operazione ermeneutica deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale>>¹⁴.

In virtù di questa considerazione, è stata dichiarata d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione Edu-, <<nella parte in cui le disposizioni interne operano retroattivamente, e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 - pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 1252 del 7 giugno 1923 -, era entrato in vigore il citato D.L., con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto>>, ritenendo impraticabile un'interpretazione della predetta normativa interna conforme all'articolo 7 Convenzione Edu, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo.

Cap. 2 Il giusto processo

1. Premessa.

I principi del cd. "giusto processo" (due process of law) risultano garantiti dall'art. 111 della Costituzione, il cui testo, modificato con L. costituzionale n. 2 del 1999, ha

¹³ Sez. un., n. 34233 del 19 aprile 2012, Giannone, rv. 252932.

¹⁴ Sez. un., n. 34472 del 19 aprile 2012, Ercolano, rv. 252934.

recepito il contenuto dell'art. 14, comma terzo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e dell'art. 6, comma terzo, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ai quali peraltro l'emanando codice di procedura penale già doveva ispirarsi, in forza dell'espressa disposizione contenuta nell'art. 2, comma primo, della Legge delega n. 81 del 1987.

Le relative tematiche, ormai non più "nuove", sono state esaminate in più occasioni, anche nel corso dell'anno 2012, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che generalmente è pervenuta a soluzioni coerenti con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui in materia va riconosciuta particolare rilevanza, sia per le appena sottolineate analogie fra i testi di legge di riferimento, sia perché le sentenze definitive della Corte di Strasburgo hanno "forza vincolante" nell'ordinamento interno, ai sensi dell'art. 46 della Convenzione.

2. L'abuso del processo.

Le Sezioni Unite¹⁵, chiamate ad esaminare una diversa questione controversa, hanno dovuto esaminare, ai fini della decisione, una complessa situazione processuale, caratterizzata dal reiterato avvicendamento di difensori, posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, nella quale è stato ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità.

Si è, in particolare, affermato che <<l'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorchè un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti>>.

Premessa l'analitica esposizione delle vicende processuali de quibus, si è, in particolare, osservato che <<anche l'avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema reiterato non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva, non avesse altra funzione che ottenere, come le eccezioni di nullità manifestamente infondate prima esaminate e la ricusazione dichiarata inammissibile, una dilatazione dei tempi processuali: che ha poi sortito, anche se solo nel prosieguo, l'effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado sono stati insomma ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive, ciascuna in astratto di per sé espressione di una facoltà legittima, ma che, essendo in concreto del tutto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui dette facoltà sono riconosciute, hanno realizzato un abuso del processo, che rende le questioni di nullità prospettate in relazione all'art. 108 c.p.p. manifestamente infondate>>.

E' stato in proposito configurato un abuso degli strumenti difensivi del processo penale, utilizzati non per ottenere garanzie processuali effettive o realmente più ampie, ovvero migliori possibilità di difesa, ma una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali.

Per chiarire quali siano i termini oggettivi che consentono di qualificare abusiva una qualsivoglia strategia processuale, civile o penale, condotta apparentemente in nome

¹⁵ Sez. un., n. 155 del 29 settembre 2011, dep. 10 gennaio 2012, Rossi ed altri, rv. 251496-7.

del diritto fatto valere, si è ricordato che <<è oramai acquisita una nozione minima comune dell'abuso del processo che riposa sull'altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell'abuso del diritto, riconducibile al paradigma dell'utilizzazione per finalità oggettivamente non già solo diverse ma collidenti (“pregiudizievoli”) rispetto all'interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto. Il carattere generale del principio dipende dal fatto che, come osserva autorevole Dottrina, ogni ordinamento che aspiri a un minimo di ordine e completezza tende a darsi misure, per così dire di autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso garantiti siano esercitati o realizzati, pure a mezzo di un intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero eccessiva e distorta. Sicché l'esigenza di individuare limiti agli abusi s'estende all'ordine processuale e trascende le connotazioni peculiari dei vari sistemi, essendo ampiamente coltivata non solo negli ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli sovranazionali. E viene univocamente risolta, a livello normativo o interpretativo, nel senso che l'uso distorto del diritto di agire o reagire in giudizio, rivolto alla realizzazione di un vantaggio contrario allo scopo per cui il diritto stesso è riconosciuto, non ammette tutela>>.

In argomento, la giurisprudenza civile¹⁶ ha evidenziato che <<nessun procedimento giudiziale possa essere ricondotto alla nozione di processo giusto ove frutto, appunto, di abuso del processo "per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi">>.

In ambito sovranazionale l'articolo 35, § 3 (a) della Convenzione Edu¹⁷ consente, nell'interpretazione consolidata della Corte di Strasburgo, <<di ritenere “abusivo” e dunque irricevibile il ricorso quando la condotta ovvero l'obiettivo del ricorrente sono manifestamente contrari alla finalità per la quale il diritto di ricorrere è riconosciuto. In altri termini, come dice l'esplicazione della norma divulgata dalla Corte di Strasburgo nella “Guida pratica sulla ricevibilità”¹⁸ al punto 134: "La nozione di “abuso” ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) deve essere compresa nel suo senso comune contemplato dalla teoria generale del diritto – ossia [come] il fatto, da parte del titolare di un diritto, di attuarlo al di fuori della sua finalità in modo pregiudizievole¹⁹. Pertanto, è abusivo qualsiasi comportamento di un ricorrente manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso stabilito dalla Convenzione e che ostacoli il buon funzionamento della Corte e il buono svolgimento del procedimento dinanzi ad essa²⁰". Non può non ricordarsi inoltre il provvedimento della Corte Edu del 18 ottobre 2011, Petrovic c. Serbia, ric. n. 56551/11, per quanto successivo alla presente decisione, in relazione al "concetto di "abuso", ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione [...] inteso [...] come esercizio dannoso di un diritto, per scopi diversi da quelli per i quali è previsto">>.

Ed anche ampia giurisprudenza della Corte di Giustizia UE richiama la nozione di abuso <<per affermare la regola interpretativa che colui il quale si appella al tenore letterale di disposizioni dell'ordinamento comunitario per far valere avanti alla Corte un diritto che confligge con gli scopi di questo (è contrario all'obiettivo perseguito

¹⁶ Sez. un. civ., n. 23726 del 15 novembre 2007, rv. 599316.

¹⁷ A norma del quale la Corte EDU dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che <<il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo>>.

¹⁸ In www.echr.coe.int

¹⁹ <<La notion “d'abus”, au regard de l'article 35 § 3 a), doit être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d'un droit, de le mettre en oeuvre en dehors de sa finalité d'une manière préjudiciable>>.

²⁰ <<Dès lors, est abusif tout comportement d'un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle>> (Corte EDU, Molubovs e altri c. Lettonia, §§ 62 e 65).

da dette disposizioni), non merita che gli si riconosca quel diritto>>²¹.

Si è, pertanto, concluso che l'abuso del processo è configurabile in presenza di <<un vizio, per sviamento, della funzione; ovvero, secondo una più efficace definizione riferita in genere all'esercizio di diritti potestativi, [di] una frode alla funzione. E quando, mediante comportamenti quali quelli descritti all'inizio del presente paragrafo 15, si realizza uno sviamento o una frode alla funzione, l'imputato che ha abusato dei diritti o delle facoltà che l'ordinamento processuale astrattamente gli riconosce, non ha titolo per invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti>>.

Si è, inoltre, affermato che <<il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, c.p.p., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione>>.

In applicazione dei predetti principi, è stata esclusa nel caso di specie qualsiasi violazione del diritto alla difesa, e si è anzi ravvisato un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, atteso che lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado erano stati ostacolati da un numero, ritenuto esagerato ed ingiustificato, di iniziative difensive (attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili - con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali).

3. La mancata previsione della notificazione del decreto che dispone il giudizio al difensore ingiustificatamente assente all'udienza preliminare.

La giurisprudenza delle Sezioni²² ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma 4, c.p.p., sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, la necessità di notificare il decreto che dispone il giudizio al difensore di fiducia non presente all'udienza preliminare senza essere legittimamente impedito a parteciparvi.

Si è, in proposito, osservato che <<nel sistema del codice di rito la conoscenza legale del decreto che dispone il giudizio avviene mediante la lettura del provvedimento del giudice, all'esito dell'udienza preliminare. L'art. 424, comma 2, c.p.p. precisa che la lettura equivale a notificazione per le parti presenti. L'art. 420 c.p.p. statuisce che l'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio "con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Se all'udienza il difensore di fiducia, regolarmente avvisato non compare senza che sussista un legittimo impedimento, deve essere sostituito da un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. Alla lettura del provvedimento, la difesa viene quindi a conoscenza del decreto che dispone il giudizio. Deve escludersi, pertanto, che la mancata notifica del decreto che dispone il rinvio a giudizio al difensore di fiducia non presente all'udienza preliminare possa comportare una violazione dei

²¹ Cfr., in particolare, Corte Edu, sentenza 20 settembre 2007, causa C 16/05, Tum e Dari, punto 64; sentenza 21 febbraio 2006, causa C 255/02, Halifax e a., e ivi citate, a punto 68.

²² Sez. 2, n. 6028 del 27 gennaio 2012, Lausi ed altro, rv. 252704.

diritti della difesa o dei principi costituzionali sul giusto processo. Nè può intravedersi una incisione del diritto alla difesa sul piano della sua concreta effettività in quanto il difensore di fiducia, una volta ricevuto l'avviso dell'udienza preliminare è messo in condizione di venire agevolmente a conoscenza dell'esito di tale procedimento, avendo il dovere professionale, in virtù dell'incarico ricevuto, di prendere visione del verbale>>.

4. Il diritto al contraddittorio: premessa.

Il principio del contraddittorio può essere inteso in duplice accezione:

nella sua dimensione oggettiva, esso costituisce metodo di accertamento della verità;

nella sua dimensione soggettiva, esso si sostanzia nel diritto a confrontarsi, in ogni fase del processo, con il proprio accusatore, e costituisce estrinsecazione del diritto di difesa.

Non vi è dubbio che il principio sia stato recepito dall'art. 111 della Costituzione principalmente nella sua dimensione oggettiva: in tal senso depone la collocazione sistematica della garanzia, concepita non quale corollario del diritto di difesa (nel qual caso la sua enunciazione avrebbe dovuto seguire la garanzia del diritto di difesa: cfr. art. 24, comma 2, della Costituzione), bensì quale fondamentale «norma sulla giurisdizione», inserita (l'interprete deve ritenere non casualmente) nell'art. 111 della Costituzione, che apre la sezione dedicata alle «Norme sulla giurisdizione» (Sezione II del Titolo IV).

L'attenzione dei Costituenti non si è, pertanto, incentrata sul diritto dell'imputato a confrontarsi con il proprio accusatore (sempre rinunciabile, senza che il giudice possa interferire, e quindi di rilievo costituzionale inferiore), bensì sul contraddittorio inteso come metodo privilegiato per l'attuazione della giurisdizione (art. 111, comma 1, della Costituzione) da parte dei magistrati (Titolo IV), perché ritenuto il più affidabile ai fini della ricerca della verità: in tale accezione, esso non è mai in assoluto disponibile dalle parti, e postula logicamente che il dichiarante abbia l'obbligo di dire la verità, poiché in caso contrario l'attuazione della giurisdizione potrebbe risultare falsata.

Il contraddittorio costituisce, pertanto, uno strumento processuale funzionale ad assicurare la genuinità della prova, garantendo la completezza e quindi la maggiore corrispondenza a verità dei dati acquisiti (per la necessaria attività della parte pubblica, non necessariamente elisa, ma, nelle intenzioni dei novelli costituenti, completata dall'intervento delle parti private).

Una conferma in tal senso giunge da quelle che impropriamente vengono definite «deroghe al principio del contraddittorio» (art. 111, comma 5, della Costituzione), laddove, a ben vedere, ne costituiscono fulgida riaffermazione, nell'accezione oggettiva:

per ragioni di economia processuale (onde evitare il rischio che l'opzione prioritaria per la formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale inter partes possa allungare a dismisura i tempi di definizione dei processi penali anche aventi ad oggetto vicende minori), si è dato rilievo al «consenso dell'imputato», che peraltro, se vincola il giudice in quanto rinuncia al diritto di confrontarsi con il proprio accusatore, non lo vincola in quanto rinuncia al contraddittorio quale metodo più affidabile di ricerca della verità: il giudice può, ad esempio, assumere d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, c.p.p.) nel rito

abbreviato²³, e non condividere, nel giudizio, gli accordi istruttori inter partes (art. 507, comma 1-bis, c.p.p.);

si è logicamente dovuto prendere atto che in date situazioni, per accertata impossibilità di natura oggettiva, l'assunzione delle prove dichiarative in contraddittorio non può aver luogo (ad impossibilia nemo tenetur);

è stata, infine, attribuita rilevanza alla «provata condotta illecita» che abbia alterato i possibili esiti della prova, se assunta in contraddittorio (onde evitare che la criminalità – soprattutto quella organizzata – potesse ricorrere all'intimidazione sistematica dei testimoni): ma questa non costituisce deroga, bensì estrema riaffermazione del principio del contraddittorio quale metodo privilegiato di attuazione della giurisdizione, alla cui tutela risulta necessario ripristinare la corretta situazione, turbata dall'indebita pressione esterna, senza la quale la formazione della prova avrebbe avuto esiti diversi.

4.1. Le acquisizioni di dichiarazioni predibattimentali in corso di esame.

La giurisprudenza delle Sezioni²⁴ ha ritenuto utilizzabili e legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, c.p.p. le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, vittima di violenza sessuale, che, per sottrarsi a gravi intimidazioni finalizzate ad evitarne la deposizione o a ritrattare le accuse, sia costretta a rendersi irreperibile e non compaia in udienza per testimoniare.

Nel caso di specie, il giudice del merito aveva accertato, con motivazione ritenuta plausibile, congrua ed adeguata, che l'imputato, nel tentativo di sottrarsi ad una pressoché sicura condanna, aveva minacciato la persona offesa in modo grave e con tale forza intimidatrice da indurla a rendersi irreperibile ed a non testimoniare in dibattimento nel processo; ciò premesso, si è ritenuto, in applicazione dell'art. 50, comma 4, c.p.p., che vi fossero sicuramente «elementi concreti per ritenere che la testimone fosse stata sottoposta a minaccia affinché non deponesse in dibattimento, sicché le sue dichiarazioni rese precedentemente alla polizia giudiziaria e contenute nel fascicolo del pubblico ministero sono state correttamente acquisite nel fascicolo del dibattimento ed utilizzate», precisando che «ciò che conta è esclusivamente l'esistenza di concreti elementi per ritenere che la testimone è stata sottoposta a minaccia per non deporre, il che è sufficiente per considerare legittimamente acquisite ed utilizzate le dichiarazioni da lei rese alla polizia giudiziaria in occasione delle due denunce e querele».

Ed in considerazione della legittimità dell'utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, si è ritenuto che non fosse stato violato nemmeno l'art. 526, comma 1-bis, c.p.p.: «è, invero, palese che nel caso in esame la persona offesa non si è sottratta all'esame in dibattimento volontariamente e per libera scelta, bensì perché costretta dalla grave minaccia ricevuta ed appunto rivolta al fine di non farla deporre in dibattimento. Le sue dichiarazioni alla polizia giudiziaria, legittimamente acquisite, potevano dunque validamente costituire anche la sola prova sulla cui base fondare la colpevolezza dell'imputato. E difatti il criterio di valutazione di cui all'art. 526 c.p.p., comma 1-bis, non si applica quando vi sia la prova o anche la sola presunzione di una illecita coazione, di una violenza fisica o psichica, o di altre illecite interferenze che escludano una libera determinazione».

Non è stata ritenuta configurabile neanche una violazione dell'art. 6, commi 1 e 3,

²³ Le Sezioni unite (sentenza n. 16 del 21 giugno 2000, Tammaro, rv. 216246-9) hanno precisato «deve».

²⁴ Sez. 3, n. 12463 del 14 dicembre 2011, dep. 3 aprile 2012, G., rv. 252246.

lett. d), della Convenzione Edu, ed in particolare della specifica regola che da tale principio ha tratto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale <<i>diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare ne' nella fase istruttoria ne' durante il dibattimento>>²⁵, e ciò <<innanzitutto, perché la norma convenzionale non si applica ai casi di provata condotta illecita consistente nella sottoposizione del testimone a "violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga", in quanto, secondo un orientamento dottrinario ed una giurisprudenza della Corte Edu, il comportamento dell'imputato che abbia compiuto atti diretti a sottrarre le dichiarazioni in questione al contraddittorio dibattimentale è un comportamento volto ad alterare gli equilibri del processo, privandolo del diritto di invocare la disposizione della Convenzione di cui egli stesso ha impedito la corretta applicabilità²⁶. In secondo luogo perché la norma della Convenzione Edu - quand'anche fosse applicabile in caso di condotta illecita dell'imputato - esclude che la condanna possa fondarsi in via esclusiva o determinante sulle dichiarazioni raccolte in segreto ma consente che tali dichiarazioni siano utilizzate anche ai fini della responsabilità dell'imputato quando trovino riscontro o conforto in altri elementi raccolti nel processo>>.

4.2. L'utilizzazione nel giudizio ordinario di cognizione delle dichiarazioni predibattimentali.

Nel corso dell'anno 2012 è stato in più occasioni ribadito il principio, ormai consolidato, secondo il quale <<le dichiarazioni predibattimentali di cui sia data lettura in giudizio per sopravvenuta impossibilità di ripetizione devono essere valutate non solo sulla base della credibilità, sia soggettiva che oggettiva, del dichiarante, ma anche in relazione agli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali>>²⁷.

A sostegno dell'assunto, si è osservato che <<la deroga al principio della formazione dialettica della prova autorizza l'acquisizione al processo dell'atto compiuto unilateralmente, ma non pregiudica la questione del valore probatorio che ad esso, in concreto, va attribuito. Non vi è quindi incompatibilità tra la norma della Convenzione Edu e l'art. 111 Cost., comma 5, con la conseguenza che le dichiarazioni acquisite mediante lettura, alla luce dei principi posti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione, come interpretato dalla Corte Edu, devono essere valutate dal giudice di merito con ogni opportuna cautela, non solo conducendo un'indagine positiva sulla credibilità sia soggettiva che oggettiva, ma anche ponendo in relazione la testimonianza con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali>>

Si è, peraltro, precisato che gli ulteriori elementi che devono confermare quelli desumibili da dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (nella specie, si trattava di dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa) per fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, non possono consistere in altre dichiarazioni acquisite con le medesime modalità²⁸: si è, in proposito, ricordato che

²⁵ Corte Edu, sentenza 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia; sentenza 13 ottobre 2005, Bracci c. Italia; sentenza 9 febbraio 2006, Cipriani c. Italia; sentenza 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia; sentenza 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia.

²⁶ Corte Edu, sentenza 7 giugno 2005, Jerinò c. Italia.

²⁷ Sez. 2, n. 13387 del 14 marzo 2012, Cociu ed altro, rv. 252708.

²⁸ Sez. 3, n. 28988 del 20 giugno 2012, Angelozzi, rv. 253206.

<<la dichiarazione accusatoria della persona offesa acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p. deve trovare conforto, per sostenere l'accusa, in ulteriori elementi individuati dal giudice, con doverosa disamina critica, nelle risultanze processuali; sennonché, tra tali ulteriori elementi, non pare possibile ricomprendere dichiarazioni che, per essere acquisite sempre ai sensi dell'art. 512 c.p.p., presentano la stessa "debolezza intrinseca" delle dichiarazioni da riscontrare.>>.

4.3. La correlazione tra accusa e sentenza.

Nelle precedenti edizioni di questa Rassegna è stato dedicato ampio spazio al dibattito giurisprudenziale scaturito dalla sentenza resa in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata dalla Corte Edu 11 dicembre 2007 (proc. Drassich c. Italia), a parere della quale la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio.

Nel corso dell'anno 2012, la giurisprudenza delle Sezioni ha chiarito che <<la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento>>²⁹ ed, in applicazione della stessa ratio, che <<l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 6 della Convenzione Edu, §§ 1 e 3, lett. a) e b), e dall'art. 111, comma 3, della Costituzione, è assicurata anche quando il giudice d'appello provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., trattandosi di questione di diritto la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità>>³⁰.

Si è anche precisato che la sentenza Drassich della Corte Edu impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave e l'imputato venga a subire dalla modifica dell'imputazione conseguenze sfavorevoli: <<il principio affermato dalla Corte EDU, con sentenza 11-12-2007, Drassich, che ha ravvisato la sussistenza di una violazione dell'art. 6 della Convenzione Edu per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio in sede di legittimità, senza aver dato all'imputato, in alcuna fase della procedura, la possibilità di esserne informato e di predisporre la più opportuna difesa, riguarda l'ipotesi in cui il titolo di reato ravvisato sia più grave e dunque l'imputato venga a subire conseguenze sfavorevoli per effetto del mutamento del nomen iuris. Solo in questa ipotesi occorre ritenere che il diritto al contraddittorio investa ogni profilo dell'accusa e vada assicurato, informando l'imputato e il suo difensore dell'eventualità di una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella contestata>>. Nel caso di specie non occorre, peraltro, alcuna contestazione, essendo stata attribuita al fatto una qualificazione giuridica meno grave (art. 726 c.p.) di quella enunciata nell'imputazione (art. 527 c.p.)³¹.

²⁹ Sez. 6, n. 10093 del 14 febbraio 2012, Vinci ed altri, rv. 251961.

³⁰ Sez. 2, n. 32840 del 9 maggio 2012, Damjanovic ed altri, rv. 253267.

³¹ Sez. 6, n. 24631 del 15 maggio 2012, Cusumano, rv. 253109.

Parte II – Cassazione e società.

Cap. 3 - I diritti delle persone e delle formazioni sociali.

1. Premessa.

Il divieto di analogia in materia penale (artt. 25, comma 2, della Costituzione, 1 c.p. e 14 disp. prel. c.c.) non consente alla Corte di cassazione di ampliare l'ambito della tutela penale oltre i confini delimitati dalle norme penali incriminatrici; nondimeno, molto frequentemente la giurisprudenza di legittimità si trova al cospetto della necessità di adeguare le astratte previsioni normative a nuove emergenze di volta in volta profilatesi, in termini non sempre prevedibili ex ante dal legislatore, e di dovere, pertanto, attualizzare il dictum normativo.

In questo ambito si è mossa anche nel corso dell'anno 2012 la Corte di cassazione, sempre particolarmente sensibile alla tutela dei diritti delle persone e delle formazioni sociali intermedie, ed alle possibili implicazioni dei principi solidaristici accolti dall'art. 2 della Costituzione, che comportano la configurazione, a carico dei consociati, quale ideale contropartita dei diritti ad essi riconosciuti, di nuovi doveri di collaborazione per la realizzazione delle finalità dello Stato sociale, con conseguente ampliamento dell'ambito delle responsabilità penali per omissione (art. 40, comma 2, c.p.), al fine di rendere sempre più incisiva la tutela di beni (si pensi, ad es., al diritto alla salute ed all'ambiente – anche lavorativo – salubre) il cui valore, in passato sottovalutato, si è progressivamente accresciuto nell'idem sentire fino ad ottenere un generalizzato riconoscimento di rilevanza costituzionale primaria, in quanto strumentali alla compiuta realizzazione della personalità umana.

2. Il diritto alla salute ed alle cure mediche.

In tema di colpa professionale del medico, la giurisprudenza delle Sezioni ha osservato che <<il principio civilistico di cui all'art. 2236 c.c., che assegna rilevanza soltanto alla colpa grave, può trovare applicazione in ambito penalistico come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà ovvero qualora si versi in una situazione di emergenza, in quanto la colpa del terapeuta deve essere parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell'intervento richiesto ed al contesto in cui esso si è svolto. Ne consegue che non sussistono i presupposti per parametrare l'imputazione soggettiva al canone della colpa grave ove si tratti di casi non difficili e fronteggiabili con interventi conformi agli standards. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la sussistenza della responsabilità, ex art. 589 c.p. del direttore sanitario di una casa di cura - nei confronti di un degente affetto da schizofrenia caduto da una finestra - il quale, nonostante la condizione del paziente fosse macroscopicamente peggiorata e gli fosse nota la necessità di nuove iniziative terapeutiche ed assistenziali, si astenne dal porre in essere le relative iniziative, di cui, peraltro, egli stesso aveva dato conto nel corso di un briefing)>>³².

In argomento, va peraltro ricordato un rilevante intervento normativo: la legge n. 189 del 2012, di conversione, con modifiche, del c.d. "decreto sanità" n. 158 del 2012 ha, infatti, stabilito che <<L' esercente le professioni sanitarie che nello

³² Sez. 4, n. 4391 del 22 novembre 2011, dep. 1° febbraio 2012, P. civ. in proc. Di Lella, rv. 251941.

svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo>>. Le conseguenze della modifica sulla configurabilità della responsabilità penale a titolo di colpa professionale nell'esercizio dell'attività medico-chirurgica, prima facie di grande rilievo, saranno valutate dalla giurisprudenza che verrà.

Una decisione ha chiarito che <<il capo dell'équipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all'ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, poiché le esigenze di cura e di assistenza dell'infermo sono note a colui che ha eseguito l'intervento più che ad ogni altro sanitario>>³³.

A fondamento dell'affermazione di principio, si è rilevato che <<tale enunciazione trova razionale giustificazione nel fatto che il momento immediatamente successivo all'atto chirurgico non è per nulla avulso dall'intervento operatorio; non foss'altro che per il fatto che le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell'atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo-equipe più che ad ogni altro sanitario>>.

3. La tutela della famiglia.

La tutela della famiglia ha ricevuto dalla giurisprudenza di legittimità una particolare attenzione anche nel corso dell'anno 2012.

La giurisprudenza delle Sezioni ha ritenuto che <<il rifiuto di consegna di un minore da parte di uno dei genitori - o di colui che per conto di questi esercita la potestà (nella specie, la nonna) - all'altro, non integra il reato di sottrazione di persona incapace se il trattenimento del minore sia stato limitato a poche ore>>³⁴.

A fondamento dell'affermazione, si è ricordato che l'art. 574 c.p. è posto a tutela dell'esercizio della potestà dei genitori o di analoghe situazioni soggettive previste nell'interesse della persona incapace, ed è violato in tutti i casi nei quali l'agente, contro la volontà dell'avente diritto, operi una sottrazione o eserciti una ritenzione di quella persona: <<in linea generale tale violazione può dirsi consumata qualunque sia il periodo di tempo in cui la sottrazione o la ritenzione si protraggano, dato che la condotta corrispondente a quella della norma penale si manifesta immediatamente come lesiva della volontà e quindi del potere-dovere del titolare. La situazione risulta tuttavia più complessa nel caso in cui, essendo più soggetti titolari della potestà dei genitori o di analoghe situazioni soggettive, la condotta vietata dalla norma venga addebitata a uno di questi a danno di altri. In questa evenienza è compito dell'interprete stabilire la linea di demarcazione tra quella che deve essere intesa come una manifestazione dell'esercizio della propria potestà e il comportamento che si configuri come diretto a contrastare il diritto dell'altro, dovendosi considerare, a questo fine, la gerarchia che la stessa legge pone tra le potestà, con prevalenza di una volontà sull'altra, nonché, ove sussista, il regolamento che il giudice ha determinato con gli eventuali provvedimenti di affidamento. Sempre peraltro nella considerazione che nella specie si tratta di situazioni potestative e cioè non dettate nell'interesse esclusivo del loro titolare, ma

³³ Sez. 4, n. 17222 del 6 marzo 2012, Arena, rv. 252375.

³⁴ Sez. 6, n. 8076 del 28 febbraio 2012, F., rv. 252434.

per il soddisfacimento di quello della persona incapace>>.

Proprio al fine di contemperare tali situazioni contrapposte, deve ritenersi, nell'evenienza descritta, che il reato non si configura come istantaneo, ma sia necessario che l'impedimento dell'esercizio dell'altrui potestà si protragga per un periodo di tempo rilevante, <<e ciò perché la sottrazione o la ritenzione non possono ritenersi immediatamente lesive dell'interesse dell'incapace, in quanto per altro verso sono esse stesse un esercizio di una potestà sul minore, sebbene recessiva rispetto a quella di altro titolare>>.

Nella specie si verteva nella descritta situazione di conflitto di potestà, perché l'imputata esercitava la vigilanza sulla minore su mandato della madre ed, in quanto nonna della piccola contesa, vantava essa stessa una potestà sulla bambina, ancorché subordinata a quella dei genitori: il Collegio ha ritenuto necessario prendere in considerazione non soltanto l'interesse del padre, ma anche quello della minore, <<la cui serenità era posta in pericolo dall'eventualità di spiacevoli scenate che entrambe le sentenze di merito danno per avvenute in precedenti occasioni. E in questo senso deve allora concludersi, in linea con la sentenza del primo giudice, che nella situazione descritta il rifiuto di consegna con trattenimento per poche ore della piccola non ha avuto un rilievo tale da integrare il reato di sottrazione di persona>>.

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), si è affermato che, <<salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma 1, - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma 2) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che ciò può valere, in particolare, in caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata con la persona offesa, ravvisandosi il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto)>>³⁵.

In tema di violazione degli obblighi economici di assistenza familiare (art. 570 c.p.), si è evidenziato che <<l'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, mentre l'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti>>³⁶.

Si è, in proposito, ricordato che <<costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che la L. 1 dicembre 1970, art. 12-sexies punisca il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi. È dunque irrilevante il momento in cui l'ultima figlia dell'imputato è divenuta maggiorenne. Quest'ultimo momento assume

³⁵ Sez. 6, n. 24575 del 24 novembre 2011, dep. 20 giugno 2012, Frasca, rv. 252906.

³⁶ Sez. 6, n. 34270 del 31 maggio 2012, M., rv. 253262.

rilievo non nell'ottica del delitto di cui alla L. cit., art. 12-sexies ma soltanto nella prospettiva delineata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 570 c.p., comma 2 n. 2, essendosi ritenuto, in giurisprudenza, conformemente al tenore testuale della norma, che contempla soltanto, come soggetti passivi, i figli minori o inabili al lavoro, che non integri il reato la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti. Correttamente risulta, pertanto, determinato, nell'imputazione, l'arco temporale lungo il quale si è esplicita la condotta omissiva, il cui dies a quo, ancorché non espressamente indicato nel capo d'imputazione, coincide con il momento dell'affidamento e non con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio poiché il reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, è configurabile indipendentemente da esso, stante la provvisoria esecutorietà della pronuncia intervenuta in sede civile, con la conseguente possibilità di azionare nelle sedi proprie la pretesa civilistica. Mentre il dies ad quem, trattandosi di reato permanente, coincide con la data di emanazione della sentenza di primo grado>>.

Con riguardo alla non punibilità dei reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti, si è affermato che <<il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del genitore (o, come nella specie, dell'affine in linea retta) non è punibile ex art. 649, comma 3, ultima parte, c.p., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dall'operatività della disposizione concernono solamente, da un lato, i delitti consumati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p., e, dall'altro, tutti gli altri delitti contro il patrimonio, anche se tentati, che siano commessi con violenza; ne consegue che la predetta causa di non punibilità opera con riguardo a tutti i delitti tentati contro il patrimonio commessi con minaccia>>, e si è precisato che, <<nel caso in cui uno dei coniugi abbia un figlio nato da precedente matrimonio, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649, comma 1, n. 2, seconda ipotesi, il figlio del coniuge è affine in linea retta dell'altro coniuge>>³⁷.

4. Diffamazione on line e molestie tecnologiche.

Gli orizzonti giuridici del terzo millennio non possono ignorare la rilevanza - in continua ed inarrestabile crescita - dei reati posti in essere con l'ausilio dei nuovi mezzi tecnologici di comunicazione di massa.

La giurisprudenza delle Sezioni, sempre attenta nel relazionarsi con i nuovi fenomeni criminali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento penale, ha ritenuto, in tema di diffamazione tramite internet, che, <<ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul web, nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l'interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente in rete o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l'interessato non dia dimostrazione del contrario. (Nella specie la pubblicazione delle espressioni offensive sul sito è avvenuta il 7 luglio 2009, la querela è stata presentata il successivo 9 dicembre ed è stata ritenuta tardivamente

³⁷ Sez. 2, n. 24643 del 21 marzo 2012, Errini, rv. 252831.

proposta dal G.u.p. con decisione ritenuta immune da censure dalla S.C.)>>³⁸.

Si è anche valutato se il modello di condotta tipizzato dall'art. 660 c.p. con riferimento alla comunicazione telefonica, possa ricomprendere, in via di interpretazione estensiva, le comunicazioni telematiche non foniche effettuate mediante elaboratore elettronico attraverso la rete internet (nella specie, il riferimento era ad una condotta di molestie attraverso la messaggiera telematica MSN); in proposito, si è ritenuto che <<non integra la fattispecie contravvenzionale della molestia o disturbo alle persone l'invio, mediante la messaggistica elettronica, di una pluralità di messaggi e immagini a contenuto osceno, perché la messaggiera telematica non presenta il carattere invasivo proprio del mezzo telefonico e il destinatario dei messaggi indesiderati può evitarne la ricezione agevolmente senza compromettere in alcun modo la propria libertà di comunicazione>>³⁹.

Si è, in particolare, osservato che <<il progresso tecnologico realizzato sia nella telefonia (inizialmente circoscritta alle comunicazioni tra postazioni fisse, ora ampiamente integrata dalla radiotelefonia tra apparecchi mobili connessi attraverso il sistema cellulare), sia nella elettronica, caratterizzato dalla miniaturizzazione degli elaboratori, e, soprattutto, la integrazione delle due tecnologie, estrinsecatasi nella produzione di apparecchi telefonici mobili, con implementazioni delle funzioni peculiari dell'elaboratore elettronico, e di elaboratori di ridottissime dimensioni, agevolmente portabili, connessi alla rete telefonica e telematica e anche idonei a comunicare, attenuano, indubbiamente, le differenze - prima nettissime - tra la comunicazione telefonica e le altre forme di comunicazione telematica. Purtuttavia la tipizzazione del mezzo del reato, contenuta nella norma incriminatrice dell'art. 660 c.p., impone la individuazione del discrimen della comunicazione (molesta), riconducibile al mezzo del telefono, rispetto alle altre varie forme di telecomunicazione, le quali - pel divieto di applicazione analogica della norme penali ai sensi dell'art. 14 preleggi - non consentono, invece, di ritenere integrata la contravvenzione>>.

Ciò premesso, si è affermato che l'uso della messaggistica elettronica non costituisce comunicazione telefonica, né è ad essa assimilabile: <<tale sistema di comunicazione, sebbene utilizzi la rete telefonica e le bande di frequenza della rete cellulare, non costituisce, tuttavia, applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni; e si caratterizza sul piano della interazione tra il mittente e il destinatario - in relazione al profilo saliente dell'oggetto giuridico della norma incriminatrice - per la incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera delle attività del secondo>>.

A differenza della comunicazione fatta col mezzo del telefono, la messaggiera telematica non presenta, pertanto, il "carattere invasivo", <<ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere, in alcun modo, la propria libertà di comunicazione, neppure in relazione all'impiego della particolare tecnologia in parola>>.

In conclusione, una volta escluso l'elemento della fattispecie penale del mezzo (tipizzato) del reato (poiché il messaggio telematico non è assimilabile alla comunicazione col mezzo del telefono), la contravvenzione de qua non è configurabile: <<l'evento immateriale - o psichico - del turbamento del soggetto

³⁸ Sez. 5, n. 23624 del 27 aprile 2012, P. civ. in proc. Ayroldi, rv. 252964.

³⁹ Sez. 1, n. 24670 del 7 giugno 2012, Cappuccio, rv. 253339.

passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente della previsione di cui all'art. 660 c.p. Per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 c.p., devono, invero, concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, contemplati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato. E il mezzo telefonico assume rilievo - ai fini dell'ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico - proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1)>>.

Si è, infine, ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema, <<nel fissare il principio di diritto della inclusione nella previsione della norma incriminatrice dei messaggi di testo telefonici⁴⁰ ("La disposizione di cui all'art. 660 c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages System - SMS - trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi"), ha, per l'appunto, argomentato che "il destinatario di (detti SMS) è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario">>.

5. La tutela della privacy.

La giurisprudenza delle Sezioni ha esaminato la possibile rilevanza penale dell'invio di messaggi pubblicitari non autorizzati (il cosiddetto spamming) osservando che <<integra il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167 del D. Lgs. n. 196 del 2003) l'indebito utilizzo di un data-base contenente l'elenco di utenti iscritti ad una newsletter ai quali venivano inviati messaggi pubblicitari non autorizzati provenienti da altro operatore, che traeva profitto dalla percezione di introiti commerciali e pubblicitari, con corrispondente nocimento per l'immagine del titolare della banca dati abusivamente consultata e per gli stessi utenti, costretti a cancellare i messaggi di posta indesiderata, a predisporre accorgimenti per impedire ulteriori invii ed a tutelare la privacy dalla circolazione non autorizzata delle informazioni personali>>⁴¹.

In tema, si è anche precisato che a nulla rileva, ai fini della determinatezza dell'accusa, la mancanza di puntuali indicazioni circa il volume, la frequenza, la data degli invii indesiderati ed i destinatari degli stessi: <<nel mondo internautico, infatti, la circolazione dei dati avviene con modalità del tutto proprie caratterizzate da singolarità nella identificazione della clientela (sia nominativamente che come recapiti) e dalla estrema rapidità della diffusione (l'apposizione di un indirizzo di posta elettronica nella "lista" consente - con un semplice "click" - la simultanea trasmissione di una serie imprecisata di dati ad un numero illimitato di soggetti la cui identificazione - per nome e cognome e recapito postale tradizionali - sarebbe - diversamente - oltremodo lunga e complessa). A fronte di tali indiscutibili "peculiarità", cercare di applicare al traffico telematico gli stessi parametri di quello ordinario è fuorviante. (...) se si dovesse, invece, sostenere che, per rendere l'accusa

⁴⁰ Sez. 3, n. 28680 del 26 giugno 2004, Modena, rv. 229464.

⁴¹ Sez. 3, n. 23798 del 24 maggio 2012, Casalini ed altro, rv. 252983.

precisa, sarebbe stato necessario indicare i nomi dei destinatari degli invii indesiderati ovvero descrivere in dettaglio il volume e la frequenza di questi ultimi, si finirebbe per rendere il reato di cui trattasi di "impossibile" contestazione, non essendo nemmeno ipotizzabile la complessità dello sforzo investigativo per identificare, uno per uno, i soggetti fisici corrispondenti ad "identificativi" o "indirizzi mail" e, magari, (...) contattarli, tramite p.g., per accertare il gradimento o meno della ricezione.

Con riguardo all'identificazione del <<nocumento>>, costituente condizione obiettiva di punibilità dall'art. 167 Cod. privacy, la citata decisione ha premesso che <<l'introduzione del "nocumento" nella novella legislativa che ha interessato il D.Lgs. n. 196 del 1993, art. 167, sembra finalizzata ad evitare che la disposizione trovi un'applicazione eccessivamente formale e, quindi, anche a dare "effettività" alla tutela della riservatezza dei dati personali. Non appare inesatto ritenere che il legislatore, con la valorizzazione del fattore "nocumento" abbia inteso richiamare l'attenzione sulla concreta offensività della condotta>>, affermando conclusivamente che con l'inserimento della condizione obiettiva di punibilità de qua <<il legislatore abbia inteso, in qualche modo, arretrare la soglia dell'intervento penale anche alla semplice esposizione al pericolo di una lesione dell'unico bene protetto dal D.Lgs. n. 196 del 1993 (vale a dire il diritto dell'interessato al controllo sulla circolazione delle sue informazioni personali) formulando la norma come se si fosse al cospetto di un reato di pericolo concreto con dolo di danno. In altri termini, il reato è perfetto quando la condotta si sostanzia in un trattamento dei dati personali, in violazione di precise disposizioni di legge, effettuato con il fine precipuo di trarre un profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno ma la sua punibilità discende dalla ricorrenza di un effettivo "nocumento" (nel senso, cioè, che il profitto conseguito o il danno causato siano apprezzabili sotto più punti di vista). (...) L'illecita utilizzazione dei dati personali è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento (cosa che, ovviamente, deve essere valutata caso per caso) alla persona dell'interessato e/o al suo patrimonio. Ciò vuoi dire che, per un verso, rimane tutelato l'imputato perché l'oggettiva inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto lo salvaguarda anche nel caso in cui la sua azione sia stata animata da un chiaro intento di profitto, al contempo, però, garantisce la persona offesa con un raggio di azione più ampio, viste e considerate le peculiarità della fattispecie di cui si sta trattando>>.

6. La tutela degli immigrati ed il divieto di discriminazioni razziali.

L'integrazione nel tessuto sociale italiano di persone provenienti da culture (anche giuridiche) eterogenee pone con sempre maggior frequenza il problema di delineare i limiti entro i quali sia possibile configurare, a beneficio di queste ultime, l'ignoranza inevitabile della legge penale interna.

La giurisprudenza delle Sezioni, premesso che l'errore di diritto inevitabile esclude la colpevolezza dell'agente anche quando cada su una norma extrapenale integratrice del precetto penale, e che integra il delitto di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) la condotta di colui che pratici la <<circoncisione rituale>> in difetto dell'abilitazione all'esercizio della professione medica, ha ritenuto, con riguardo ad una fattispecie nella quale era stato ipotizzato il concorso della madre dell'infante nel delitto di cui all'art. 348 c.p., che <<la valutazione dell'inevitabilità dell'errore di diritto, rilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza, deve tenere

conto dei tanti fattori esterni che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità del medesimo>>, attribuendo conclusivamente rilevanza, ai fini dell'esclusione del necessario elemento soggettivo, all'ignoranza da parte di essa della natura medica della predetta circoncisione rituale, e della conseguente necessità che ad effettuarla fosse un soggetto abilitato all'esercizio della professione medica, e ciò per essere quella madre di recente immigrata da un paese straniero in cui tale pratica è diffusa per tradizione etnica, dalla quale la donna era risultata essere fortemente influenzata in ragione del suo basso grado di cultura⁴².

Si è inoltre ritenuto che <<integra il reato di minaccia aggravato dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso (artt. 612 c.p. e 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in l. n. 205 del 1993), la condotta di colui che effettui telefonate all'indirizzo della persona offesa - nella specie docente di storia e studiosa delle persecuzioni razziali antisemite avvenute in Italia durante l'occupazione nazista - prospettandole alcuni mali ingiusti, rientranti nel genere di quelli praticati in un lager nazista (stupro etnico-razziale), e manifesti odio nei confronti del popolo ebraico ed esultanza per le persecuzioni di cui è stato vittima, considerato che la finalità di odio razziale e religioso - integrante l'aggravante in questione - sussiste non solo quando il reato (nella specie minaccia) sia rivolto ad un appartenente al popolo ebraico, in quanto tale, ma anche quando sia indirizzato a coloro che, per le più diverse ragioni, siano accomunati dall'agente alla essenza e ai destini del detto popolo>>⁴³.

7. La riduzione in schiavitù.

Con frequente in preoccupante crescita la giurisprudenza è chiamata a valutare la rilevanza di condotte concretizzatesi nell'asservimento di esseri umani, generalmente propiziate dalle condizioni di debolezza nelle quali possono trovarsi i molti immigrati clandestini giunti in Italia inseguendo la speranza di un domani migliore.

La III sezione⁴⁴ ha ritenuto configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) in favore di una donna straniera, ridotta in condizione di schiavitù e costretta a prostituirsi, la quale era stata indotta a commettere i reati previsti dagli artt. 495 e 496 c.p. per il timore che, in caso di disobbedienza, potesse essere esposta a pericolo la vita o l'incolumità fisica dei suoi familiari.

Cap. 4. - I diritti sociali.

1. Premessa.

L'esigenza di rafforzare, in ogni settore, la tutela dei beni–interessi collettivi (sicurezza pubblica, ambiente e territorio, ambienti di lavoro) è stata, anche nel corso dell'anno 2012, alla base di numerose decisioni della Corte di cassazione.

2. La tutela della sicurezza pubblica: mafia e misure di prevenzione.

La giurisprudenza delle sezioni ha precisato i rapporti tra <<partecipazione>> e <<concorso esterno>> ad associazione di tipo mafioso con riguardo alle condotte

⁴² Sez. 6, n. 43646 del 22 giugno 2011, S., rv. 251045.

⁴³ Sez. 5, n. 563 del 19 ottobre 2011, dep. 12 gennaio 2012, Deganutti, rv. 252662.

⁴⁴ Sez. 3, n. 19225 del 15 febbraio 2012, Dulaj, rv. 252620.

poste in essere dagli appartenenti alla c.d. <<borghesia mafiosa>>, osservando che <<nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto intraneus ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo, è privo della affectio societatis, mentre il partecipe intraneus è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente>>⁴⁵.

Il contributo degli appartenenti alla c.d. "borghesia mafiosa" può, quindi, integrare anche gli estremi della vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, e non necessariamente del mero concorso esterno.

Si è anche ritenuto che, per la configurabilità del reato di scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.) <<non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416-bis c.p. (cui l'art. 416-ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale, elementi, questi ultimi, da ritenersi determinanti ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 T.U. delle leggi elettorali approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361>>⁴⁶.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, si è ritenuto che <<le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso>> ed è, pertanto, legittimo <<il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale>>⁴⁷, ed inoltre che <<la confisca dei beni del proposto può essere disposta alla sua morte anche nei confronti dei suoi eredi a condizione che sia accertata la consapevolezza di questi ultimi dell'attività illecita svolta dal loro dante causa e della genesi illecita dei cespiti patrimoniali oggetto della successione>>⁴⁸.

2.1. La diffusione delle sostanze stupefacenti: premessa.

L'esigenza di ridurre la diffusione dei traffici e del consumo di sostanze stupefacenti è particolarmente sentita in ambito sovranazionale⁴⁹.

Il Consiglio dell'Unione europea ha predisposto una nuova strategia in materia di

⁴⁵ Sez. 2, n. 18797 del 20 aprile 2012, Giglio, rv. 252827.

⁴⁶ Sez. 6, n. 18080 del 13 aprile 2012, Diana ed altro, rv. 252641.

⁴⁷ Sez. 2, n. 27037 del 27 marzo 2012, Bini ed altri, rv. 253405.

⁴⁸ Sez. 5, n. 3219 del 28 settembre 2011, dep. 25 gennaio 2012, D'Anna ed altri, rv. 252986: la decisione ha anche affermato che <<l'impugnazione avverso il provvedimento ablativo presentata dall'erede del proposto è legittimamente coltivabile, dopo la morte, anche dai suoi eredi ritualmente costituitisi nel relativo giudizio>>.

⁴⁹ Stando ai dati più recenti, il consumo di eroina, *cannabis* e droghe sintetiche si è stabilizzato o è diminuito mentre aumenta negli Stati membri il consumo di cocaina. Nell'UE, si stima che il numero totale dei consumatori regolari o occasionali di droghe ammonti a 70 milioni per la *cannabis*, ad almeno 12 milioni per la cocaina, a 9,5 milioni per l'*ecstasy* e ad 11 milioni per le anfetamine, mentre sono almeno mezzo milione coloro che ricevono ufficialmente un trattamento sostitutivo al consumo di droghe quali l'eroina; in totale, si contano due milioni di persone con seri problemi di tossicodipendenza e circa 7.500 morti per *overdose* l'anno. Tra i risultati raggiunti negli scorsi anni, va evidenziata una riduzione dei decessi per droga e la minore diffusione dell'HIV per assunzione endovenosa.

droga, per il periodo 2005 – 2012, a tutela del benessere della società e dell'individuo, e a salvaguardia della salute pubblica, onde ridurre sia l'offerta che la domanda di droga: preso atto che i dati disponibili non testimoniano alcuna significativa riduzione né dell'una che dell'altra, con specifico riguardo alla riduzione dell'offerta, è stata evidenziata la necessità di <<*uno sforzo globale che comprenda azione di contrasto, eliminazione delle coltivazioni illegali, riduzione della domanda*>>.

La nuova strategia dell'UE si concentra sui due aspetti principali della politica antidroga, ossia la riduzione della domanda e dell'offerta di stupefacenti, ed affronta anche i temi trasversali del miglioramento delle politiche nazionali e comunitarie, del potenziamento della cooperazione internazionale e dell'incremento delle attività di informazione, ricerca e valutazione.

La Commissione ha, conseguentemente, adottato, in data 19 settembre 2008, un nuovo Piano quadriennale d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2009–2012, che prevede misure di ampio respiro intese a potenziare la cooperazione europea in materia di lotta alla narcocriminalità e ridurre le ripercussioni del consumo di stupefacenti; le misure contemplano anche un'alleanza europea contro la droga attraverso la quale si intende ridurre i danni causati dal fenomeno nella società.

Il Piano d'azione 2009-2012, che si iscriveva nella strategia europea antidroga 2005-2012, delineando un modello europeo basato su un approccio equilibrato inteso a ridurre la domanda e l'offerta di stupefacenti, perseguiva alcune priorità:

- facilitare una maggiore comprensione del fenomeno-droga, sensibilizzando l'opinione pubblica, per ottenere una mobilitazione dei cittadini europei;
- ridurre la domanda di stupefacenti;
- migliorare la cooperazione internazionale;

Tra le azioni proposte, figurano misure intese a migliorare la qualità, la disponibilità e la copertura dei programmi di trattamento ed a ridurre i danni per i consumatori di droghe, ed il varo di operazioni doganali e di polizia improntate sull'*intelligence* per contrastare i gruppi criminali che operano su ampia scala tanto nell'UE che lungo le rotte del narcotraffico, dall'Afghanistan e dall'America Latina.

Sulla scia del Piano di Azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2009-2012, è stato elaborato il nuovo Piano di Azione Nazionale (PAN) sulle Droghe, che costituisce importante base di partenza da prendere in considerazione per delineare i bisogni emergenti ed identificati nel settore della tossicodipendenza. Il PAN ha, in particolare, sottolineato che l'attività di prevenzione deve essere il più precoce possibile, dovendo essere attivati interventi specifici fin dalle scuole elementari: è, infatti, auspicabile la scoperta precoce da parte dei genitori dell'uso di sostanze da parte dei figli, con tecniche di *drug test* professionali, evitando il "fai da te" e valorizzando l'approccio educativo sia nella famiglia che nella scuola. Sono già attivi, e verranno sempre più incentivati, i sistemi di allerta nazionali per contrastare l'introduzione di nuove droghe sul mercato, le cui basi fondamentali sono costituite dalla lotta agli *smart shop* ed al traffico di sostanze via internet, e dall'adozione di sistemi avanzati di monitoraggio dei consumi attraverso il controllo dei metaboliti nelle acque reflue e nell'aria.

E' stata valutata la possibilità di iniziare un percorso di riadattamento della normativa di settore, che dovrebbe caratterizzarsi per la revisione funzionale dell'art. 75 d. P.R: n. 309 del 1990, con la possibilità di incentivare l'accesso al

SERT in alternativa alla sanzione amministrativa, ed un piano per favorire l'uscita dal carcere delle persone tossicodipendenti verso le comunità terapeutiche ed i trattamenti ambulatoriali condizionati e strettamente monitorati; è allo studio una nuova norma che permetta addirittura di evitare l'entrata in carcere mediante l'accettazione di una alternativa terapeutica presso le comunità; si prevede, infine, l'incremento dei controlli stradali anche per rilevare l'uso di sostanze stupefacenti e non solo per l'alcool.

Nella seduta del 10 ed 11 dicembre 2010, il Consiglio Europeo ha adottato il Programma di Stoccolma, su base quinquennale, che avrà il compito di sviluppare l'azione europea nel settore riguardante lo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia". In particolare in tema di droga (par. 4.4.6.) il programma di Stoccolma richiama la strategia dell'Unione Europea per il periodo 2005-2012, confermando l'approccio globale equilibrato, fondato sulla riduzione contemporanea dell'offerta e della domanda: tale strategia, che giungerà a termine nel corso del programma stesso, andrà rinnovata partendo da una valutazione approfondita del Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2009-2012), che dovrà essere condotta dalla Commissione, con il sostegno dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e di Europol.

La nuova strategia fonda su tre principi:

- migliorare il coordinamento e la cooperazione avvalendosi di tutti i mezzi disponibili a norma del trattato di Lisbona, soprattutto nei Balcani occidentali, in America latina, nei paesi del partenariato orientale, nell'Africa occidentale, in Russia, nell'Asia centrale - Afghanistan compreso - e negli Stati Uniti;
- mobilitare la società civile, in particolare rafforzando iniziative come l'Azione europea sulla droga;
- contribuire al lavoro di ricerca e raffrontabilità delle informazioni in modo da disporre di dati attendibili.

Il Consiglio europeo ha, inoltre, invitato la Commissione ad assicurare che la nuova strategia in materia di droga sostenga la strategia di sicurezza interna dell'UE e sia di complemento ad altri strumenti politici correlati, come la "valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata" (OCTA), la futura strategia di lotta alla criminalità organizzata e le conclusioni del Consiglio sulla lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata.

2.1.1. Gli interventi delle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite⁵⁰ sono state chiamate a decidere <<se, per il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, si debba fare ricorso al criterio quantitativo con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, ovvero debba aversi riguardo ad altri indici che, al di là di soglie quantitative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute pubblica derivante dallo smercio di un elevato quantitativo e la potenzialità di soddisfare numerosi consumatori per l'alto numero

⁵⁰ Sez. Un., n. 35737 del 24/6/2010, dep. 5/10/2010, P.G. in proc. Rico, rv. 247910-12.

di dosi ricavabili>> ed hanno ritenuto di poter preconstituire un criterio quantitativo di individuazione del carattere <<ingente>> della droga oggetto di illecito traffico, affermando, pertanto, che <<in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata>>⁵¹.

La stessa decisione ha anche ribadito che <<il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. (Fattispecie nella quale si contestava al ricorrente di avere messo a disposizione di un altro

soggetto una officina-rimessaggio dove confezionare ed occultare circa kg. 14 lordi di eroina)>>.

Le Sezioni Unite sono state, inoltre, chiamate a stabilire <<se, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti, sia sufficiente la pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre dette sostanze, con l'indicazione delle modalità di coltivazione e la resa, oppure siano necessari il riferimento diretto alla loro qualità e la prospettazione dei benefici derivanti dal loro uso>>, ed hanno deciso che <<l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, accompagnata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all'art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990>>: peraltro, ricorrendone i presupposti, la predetta condotta potrà integrare, ai sensi dell'art. 414 c.p., il reato di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti⁵².

Il Supremo collegio ha precisato che <<la condotta di chi si limiti a rendere nota al pubblico l'esistenza di una sostanza stupefacente, veicolando un messaggio non persuasivo e privo dello scopo immediato di determinare all'uso di sostanze stupefacenti, integra l'illecito amministrativo di propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti (art. 84 d.P.R. n. 309 del 1990), e non il reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti (art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990)>>, e che <<la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non essendo dato dedurre l'effettiva destinazione dei semi>>.

2.2. I reati sessuali.

La giurisprudenza delle Sezioni ha ritenuto che <<integra il reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica (art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p.) la condotta di chi si congiunga carnalmente con una donna addormentatasi a seguito di ingestione di sostanze alcoliche, essendo l'aggressione alla sfera sessuale della vittima connotata da modalità insidiose e fraudolente>>⁵³.

⁵¹ Sez. Un., n. 36258 del 24 maggio 2012, P.G. ed altro in proc. Biondi, rv. 243150-1.

⁵² Sez. Un., n. 47604 del 18 ottobre 2012, P.M. ed altri in proc. Bargelli.

⁵³ Sez. 3, n. 1183 del 23 novembre 2011, dep. 16 gennaio 2012, E., rv. 251803.

Si è anche affermato che <<l'abuso di autorità rilevante ai sensi dell'art. 609- bis, comma 1, c.p. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, sostanzialmente dipendente dall'affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto dall'agente e determina una costrizione al compimento degli atti sessuali. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in sede di rinvio, ha affermato la responsabilità di un professore, in ordine al reato di violenza sessuale aggravata dall'abuso di autorità, ai danni di una studentessa)>>⁵⁴.

Si è, infine, chiarito che <<il rifiuto di continuare una relazione sentimentale non integra un "fatto ingiusto" idoneo a legittimare, nel delitto di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, costituendo tale rifiuto espressione del diritto alla libertà sessuale>>⁵⁵.

2.3. L'immigrazione clandestina.

Nel corso dell'anno 2012 all'attenzione del dibattito giurisprudenziale si è posto il problema della compatibilità di varie fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 286 del 1998 con la Direttiva della Commissione CEE 16 dicembre 2008 n. 115 (c.d. direttiva europea sui rimpatri).

Si è ritenuto che la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10-bis del citato D. Lgs., che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la direttiva europea sui rimpatri, <<non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato>>⁵⁶.

Dopo la modifica dell'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. cit. ad opera dell'art.1 della l. n. 189 del 2002, <<non integra più reato la condotta di chi favorisce l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia ove la stessa non si sia estrinsecata anche in atti che abbiano procurato un tale ingresso. (In motivazione la Corte Suprema ha chiarito che il comportamento di "favorire", richiesto nella previgente formulazione, ha un ambito di applicazione più esteso del "procurare", dato che il primo comprende anche il secondo, ma non viceversa)>>⁵⁷.

Al contrario, <<la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El Dridi, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione>>⁵⁸.

Ed anche la fattispecie delittuosa prevista dal comma tredicesimo-bis dell'art. 13 del D. Lgs. n. 286 del 1998 <<non contrasta con la direttiva n. 2008/115/CE del

⁵⁴ Sez. 4, n. 6982 del 19 gennaio 2012, M., rv. 251955.

⁵⁵ Sez. 3, n. 2702 del 14 dicembre 2011, dep. 23 gennaio 2011, C., rv. 251912.

⁵⁶ Sez. 1, n. 951 del 22 novembre 2001, dep. 13 gennaio 2012, Gueye, rv. 251671.

⁵⁷ Sez. 3, n. 20880 del 29 febbraio 2012, M. ed altro, rv. 252911.

⁵⁸ Sez. 1, n. 35871 del 25 maggio 2012, P.G. in proc. Mejdi, rv. 253353.

Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, in quanto l'art. 2, paragrafo 2, lett. b) della medesima consente agli stati membri di non applicarla quando il rimpatrio abbia natura di sanzione penale o consegua ad una sanzione penale. (Fattispecie relativa a reingresso nel territorio dello Stato di straniero accompagnato alla frontiera in virtù di un provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza)>>⁵⁹.

Si è, infine, chiarito, in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che <<per "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge" non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri>>⁶⁰.

2.4. La sicurezza della circolazione stradale.

Le violazioni della normativa sulla circolazione stradale, spesso propedeutiche rispetto agli eccidi che troppo frequentemente si verificano nel corso della circolazione stradale (efficacemente definiti, nel linguaggio mass-mediale, come vere e proprie «stragi») hanno costituito anche nel corso dell'anno 2012 oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza della Corte Suprema.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto, in tema di guida in stato di ebbrezza, che <<non è confiscabile il veicolo concesso in leasing all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato>>, precisando, altresì, che <<il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa>>⁶¹.

La giurisprudenza delle Sezioni ha osservato, in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, che <<la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli e, pertanto, in fase di circolazione, bensì anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada. (Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l'aggravante nei confronti dell'amministratore della società cui erano stati appaltati dalla locale Provincia lavori di manutenzione della strada, che aveva ommesso di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza stradale - presenza di sabbia e terriccio, assenza di segnali luminosi, curva non protetta da idonea barriera ma da rete in plastica -, cagionando così la morte del conducente del veicolo che perdendo il controllo dell'auto finiva su una scarpata)>>⁶².

⁵⁹ Sez. 1, n. 12750 del 21 marzo 2012, Xeka, rv. 252356.

⁶⁰ Sez. 1, n. 19355 del 20 dicembre 2011, dep. 22 maggio 2012, Moussa, rv. 252775.

⁶¹ Sez. Un., n. 14484 del 19 gennaio 2012, P.M. in proc. Sfoprza ed altro, rv. 252029-30.

⁶² Sez. 4, n. 23152 del 3 maggio 2012, P.G. in proc. Porcu, rv. 252971.

3. La tutela penale del lavoro.

La giurisprudenza delle Sezioni è intervenuta per precisare l'ambito degli obblighi di formazione dei lavoratori che incombono sul datore di lavoro, evidenziando che quest'ultimo è tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti ed a fornire loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e risponde degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo⁶³.

Nella specie, il lavoratore, cui era stata comandata la pulitura dell'albero motore di un autocarro aziendale, aveva subito un infortunio mortale mentre stava espletando mansioni non corrispondenti alla qualifica di assunzione (che era quella di "impiegato tecnico di cantiere"), in particolare per effetto della chiusura repentina del cassone di copertura del motore conseguente all'incauto smontaggio del raccordo del tubo idraulico, che sarebbe stato evitato da una specifica formazione; la Corte Suprema ha osservato in proposito che <<dal punto di vista del diritto civile, il datore di lavoro può esercitare unilateralmente lo ius variandi delle mansioni del dipendente, sebbene nei limiti consentiti dall'art. 2103 cod. civ. Ma dal punto di vista del rispetto delle esigenze di prevenzione infortuni, al cambio delle mansioni deve seguire un'adeguata formazione del lavoratore ed informazione sui rischi della sua attività. Con consolidata giurisprudenza, questa Corte ha affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto. Inoltre, poiché il datore di lavoro è tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, consegue che è ascrivibile al datore di lavoro, in caso di violazione di tale obbligo, la responsabilità del delitto di lesioni colpose allorché abbia destinato il lavoratore, poi infortunatosi, all'improvviso ed occasionalmente, a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva senza fornirgli, contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni>>.

In definitiva, al lavoratore rimasto vittima dell'infortunio erano state attribuite mansioni "indefinite", con conseguente deficit di formazione ed informazione: <<ne consegue che, una volta che il lavoratore sia addetto a svolgere funzioni per le quali non ha ricevuto adeguata formazione;

soprattutto, come nel caso che ci occupa, quando la "fluidità" di tali mansioni non consente di definire in modo preciso il suo profilo professionale; quando questi ponga in essere comportamenti imprudenti (smontaggio di un circuito idraulico a cassano alzato), non può dirsi che gli eventi letali che ne conseguono sono il frutto di condotte anomale ed imprevedibili, in quanto la imperizia del comportamento è direttamente ricollegabile alla sua mancata formazione ed informazione>>.

Si è anche chiarito che <<la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione

⁶³ Sez. 4, n. 11112 del 29 novembre 2011, dep. 21 marzo 2012, P. civ. in proc. Bortoli ed altro, rv. 252729.

del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte di appello - in riforma di quella assolutoria del Tribunale - ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di omicidio colposo, dell'imputato, legale rappresentante di una società e datore di lavoro, pur in presenza di valida delega concernente la parte 'tecnica-operativa' attribuita ad altro soggetto, separatamente giudicato)⁶⁴.

In proposito, si è, in particolare, osservato che <<il tema della vigilanza presenta particolare interesse; anche perché in passato si è discusso se una delega piena determinasse il venir meno dell'obbligo di vigilanza e, soprattutto, se in ogni caso essa, implicando solo un ruolo di sorveglianza, determinasse il permanere di una posizione di garanzia. Pare che queste incertezze siano fugate dalla nuova normativa che colma una lacuna di quella precedente e, come si è accennato, recepisce opinioni condivise da questa Corte ed accreditate già nel passato sia in dottrina che in giurisprudenza. Va dunque ribadito che la delega di cui si discute non fa venir meno l'obbligo di vigilanza. Tuttavia, come il richiamato art. 16 chiarisce, si parla qui di una vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato; e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dall'art. 30, comma 4, che a sua volta disciplina il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tale rinvio costituisce una norma assai rilevante, che introduce nel sistema della responsabilità penale un importante frammento del sistema di responsabilità degli enti; e rende al contempo più chiara la reale natura dell'obbligo di vigilanza>>.

Assume particolare rilievo l'affermazione che la vigilanza, quale che ne sia l'esatta estensione, di certo non può identificarsi con un'azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante: <se così non fosse, l'istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato. La delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda, come si è accennato, precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. Dunque, erra certamente la Corte d'appello quando ipotizza un dovere di vigilanza esteso sino a controllare personalmente la gestione di aspetti contingenti delle singole lavorazioni>>.

Con riguardo alla tematica delle morti dei lavoratori conseguenti a patologie determinate dall'esposizione a polveri di amianto, si è affermato che <<l'accertamento del nesso di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili al datore di lavoro e l'evento-morte, dovuto a adenocarcinoma, di un lavoratore fumatore esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa, all'amianto deve, anzitutto, aver riguardo al carattere multifattoriale della predetta patologia e, pertanto, alla sua riconducibilità ad una pluralità di possibili fattori causali; in tal caso il giudice non può ricercare il legame eziologico, necessario per la tipicità del fatto, sulla base di una nozione di concausalità meramente medica,

⁶⁴ Sez. 4, n. 10702 del 1° febbraio 2012, Mangone, rv. 252675.

dovendo le conoscenze scientifiche essere ricondotte nell'alveo di una causa condizionalistica necessaria. Ne consegue che, per affermare la causalità della condotta omissiva del datore di lavoro, nell'insorgenza del tumore polmonare del lavoratore, occorre dimostrare che esso non abbia avuto esclusiva origine dal prolungato ed intenso fumo di sigarette e che l'esposizione all'amianto sia stata una condizione necessaria per l'insorgenza o per la significativa accelerazione della patologia>>⁶⁵.

Ritornando ad esaminare il problema, la IV Sezione ha ritenuto che <<sussiste il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso - nella specie legato all'inalazione di polveri di amianto - anche quando non si possa stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, in quanto, a tal fine, è sufficiente che la condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza, considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, confermando quella di primo grado, ha affermato la responsabilità per omicidio colposo degli imputati, legali rappresentanti di una ditta, per avere adibito il dipendente ai lavori di copertura di tetti con lastre di eternit senza apprestare le precauzioni previste dalla legge, determinando la morte dello stesso lavoratore per mesotelioma pleurico)>>⁶⁶.

3.1. Il mobbing.

Il termine mobbing (da to mob, letteralmente accalcarsi intorno a qualcuno) fu coniato nel 1971 dall'etologo Konrad per descrivere <<il comportamento di gruppi di uccelli di piccola taglia nell'atto di respingere un rapace loro predatore>>, ed è stato successivamente mutuato per designare quel fenomeno che si concretizza in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito (mobbing ambientale) o dal suo capo (mobbing gerarchico), e caratterizzati dall'intento di persecuzione ed emarginazione per escludere la vittima dal gruppo. Trattasi di comportamenti posti in essere generalmente in danno di lavoratori da parte dei superiori (mobbing verticale) per indurli all'auto-licenziamento, ma anche dai colleghi (mobbing orizzontale) con finalità discriminatorie, in reazione a condotte non approvate (ad es., la denuncia ai superiori ovvero alle Forze dell'Ordine del verificarsi di fatti illeciti nel luogo di lavoro), ovvero più in generale al rifiuto di accondiscendere a proposte o richieste immorali (ad es., di favori sessuali, di tenere condotte contrarie alla deontologia professionale o all'etica) o tout court illegali.

Il fenomeno non costituisce ancora oggetto di una disciplina ad hoc, nonostante l'esistenza di una delibera del Consiglio d'Europa del 2000, che vincolava tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa ad hoc.

Nelle precedenti edizioni di questa Rassegna era stato segnalato l'emergere di un orientamento giurisprudenziale che, per colmare la lacuna, aveva valutato la possibilità di ricondurre il mobbing alla fattispecie al reato di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), il cui primo comma, nella parte conclusiva, incrimina anche le condotte poste in essere in danno di persone affidate

⁶⁵ Sez. 4, n. 11197 del 21 dicembre 2012, dep. 22 marzo 2012, rv. 252153.

⁶⁶ Sez. 4, n. 24997 del 22 marzo 2012, Pittarello ed altro, rv. 253303.

al soggetto attivo <<per l'esercizio di una professione o di un'arte>>.

Nel corso dell'anno 2012 si è, in proposito osservato che <<le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto mobbing) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in relazione alle condotte vessatorie poste in essere dal vice Presidente di un ATER nei confronti di una dipendente)>>⁶⁷.

Si è, più in generale, osservato che <<il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. può trovare applicazione nei rapporti di tipo lavorativo a condizione che sussista il presupposto della parafamiliarietà, intesa come sottoposizione di una persona all'autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie e comuni alle comunità familiari, nonché di affidamento e fiducia del sottoposto rispetto all'azione di chi ha ed esercita l'autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità>>⁶⁸.

4. La tutela penale dell'ambiente e del territorio.

La giurisprudenza delle Sezioni ha chiarito che <<il danno, necessariamente diverso da quello della lesione dell'ambiente come bene pubblico, risarcibile in favore delle associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati ambientali, può avere natura, oltre che patrimoniale, anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo>>⁶⁹.

La L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) ha introdotto nel nostro ordinamento, quale forma particolare di tutela, l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'ambiente (alterazione, deterioramento o distruzione anche parziale) a seguito di una qualsiasi attività, dolosa o colposa, compiuta in violazione di un dispositivo di legge o di un provvedimento adottato in base a legge_ <<È stata così prevista una peculiare responsabilità di tipo extracontrattuale (aquiliana) connessa a fatti, dolosi o colposi, cagionanti un danno "ingiusto" all'ambiente, dove l'ingiustizia è stata correlata alla violazione di una disposizione di legge e dove il soggetto titolare del risarcimento è stato individuato nello Stato. Il citato art. 18 prescriveva che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse essere promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo (comma 3). La strada risarcitoria restava aperta ai privati solo ove essi lamentassero la lesione di un bene individuale compromesso dal degrado ambientale, sia esso la salute che il diritto di proprietà o altro diritto reale>>.

L'art. 318 del D. Lgs. n. 152 del 2006 ha espressamente abrogato (ad eccezione del comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale) l'art. 18 della L. n. 349 del 1986, e, nell'art. 300, commi 1 e 2, ha definito la nozione di "danno ambientale" con riferimento a quella posta, in ambito comunitario, dalla direttiva 2004/35/CE; l'art. 311 riserva allo

⁶⁷ Sez. 6, n. 16094 dell'11 aprile 2012, I, rv. 252609.

⁶⁸ Sez. 6, n. 12517 del 28 marzo 2012, R. ed altro, rv. 252607.

⁶⁹ Sez. 3, n. 19349 del 17 gennaio 2012, Miotti, rv. 252909.

Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale; ai sensi del successivo art. 313, comma 7, <<resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi>>.

La normativa speciale dal <<danno ambientale>> sin qui descritta si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, <<sicché le associazioni ambientaliste - pure dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale (D. Lgs. n. 267 del 2000, art. 9, comma 3, abrogato dal D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 318) - sono legittimate alla costituzione di parte civile jure proprio, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale. Le associazioni ambientaliste, dunque, sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato>>.

Ciò premesso, si è ritenuto che <<il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela. La possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 cod. civ., poiché l'art. 185 c.p., comma 2, - che costituisce l'ipotesi più importante "determinata dalla legge" per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale" obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo>>.

Con riguardo al tema dello smaltimento dei rifiuti, si è affermato che costituiscono rifiuti <<gli imballaggi in plastica sottoposti ad apposito procedimento di triturazione, non assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti>>⁷⁰ ed <<i materiali inerti di composizione eterogenea (nella specie, un miscuglio di cotto, cemento e calcestruzzo), sottoposti a procedimento di macinatura e non destinati ad attività di recupero>>⁷¹.

Si è anche ritenuto che <<il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche

⁷⁰ Sez. 3, n. 25203 del 16 maggio 2012, Russo, rv. 252980.

⁷¹ Sez. 3, n. 25206 del 16 maggio 2012, Violato, rv. 252981.

non membri Ocse (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 D. Lgs. n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti>>⁷².

In tema di protezione delle bellezze naturali, si è ritenuto che <<il reato, formale e di pericolo, previsto dall'art. 181 D. Lgs. n. 42 del 2004, che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione, può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 c.p., che presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione>>⁷³.

In tema di tutela del territorio, si è evidenziato che <<costituisce "costruzione" in senso tecnico-giuridico qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo. (Fattispecie in cui la Corte ha disatteso la tesi dell'imputato secondo cui il manufatto - costituito da un edificio a destinazione residenziale ad unica elevazione della superficie di mq. 70 - non richiedeva il permesso di costruire, trattandosi di costruzione "avente una superficie di minima entità")>>⁷⁴.

Si è, inoltre, affermato che <<i parcheggi realizzati nelle aree urbane fuori dal perimetro dell'edificio e quelli, sotterranei o meno, costruiti fuori del centro urbano richiedono il permesso di costruire, conseguendone, in difetto, il reato previsto dall'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha precisato che se tali opere sono realizzate in area vincolata, il titolo abilitativo deve essere rilasciato nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici)>>⁷⁵.

Si è, infine, ritenuto che <<integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, la realizzazione di impianti fotovoltaici, che deve essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione unica, che ha carattere omnicomprensivo ed è sostitutiva del permesso di costruire all'esito della conferenza di servizi appositamente indetta dall'amministrazione competente per la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento>>⁷⁶.

Cap. 5. - Impresa e mercato.

1. Premessa.

Anche nel corso dell'anno 2012 la giurisprudenza della Corte di cassazione ha dedicato particolare attenzione alla tutela della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione) e dei coesistenti beni di rilievo costituzionale, ispirandosi al principio secondo cui l'iniziativa economica non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale ed in modo da arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana.

2. La responsabilità degli enti giuridici.

La giurisprudenza delle Sezioni ha chiarito che la normativa sulla responsabilità da illecito degli enti, prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2001, non si applica alle imprese individuali, in quanto è riferita ai soli soggetti collettivi⁷⁷.

⁷² Sez. 3, n. 27413 del 26 giugno 2012, Amendolagine, rv. 253145.

⁷³ Sez. 3, n. 14746 del 28 marzo 2012, Mattera, rv. 252625.

⁷⁴ Sez. 3, n. 5624 del 17 novembre 2011, dep. 14 febbraio 2012, Trovato, rv. 251904.

⁷⁵ Sez. 3, n. 2191 del 1° dicembre 2011, dep. 19 gennaio 2012, Langellotto, rv. 251891.

⁷⁶ Sez. 3, n. 38733 del 20 marzo 2012, Ferrero ed altro, rv. 253286.

⁷⁷ Sez. 6, n. 30085 del 16 maggio 2012, P.M. in proc. Vinci, rv. 252995.

Si è anche ritenuto che l'accertamento della sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente indagato costituisce requisito necessario per l'adozione ex art. 53 D. Lgs. n. 231 del 2001 a carico del medesimo di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato presupposto: in proposito, si è osservato che, nel sistema normativo di riferimento, la confisca è configurata come sanzione principale, al pari delle sanzioni interdittive, per la cui applicazione a titolo cautelare l'art. 45 dello stesso D. Lgs. – contrariamente all'art. 53 - richiede l'acquisizione di gravi indizi di responsabilità dell'ente. Il carattere omogeneo delle due misure cautelari impone di ritenere che la loro applicazione debba necessariamente dipendere dall'accertamento di presupposti analoghi⁷⁸.

Si è, infine, evidenziato che il fallimento di una società non costituisce causa di estinzione dell'illecito previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2001 né delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento della responsabilità da illecito dell'ente: si è, infatti, osservato che, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, non è possibile ritenere che siffatto effetto estensivo si produca richiamando per analogia l'art. 150 c.p., non essendo equiparabile il fallimento della persona giuridica alla morte della persona fisica, atteso che l'apertura della procedura concorsuale non determina la cessazione dell'ente, bensì soltanto il suo assoggettamento alla regole di detta procedura⁷⁹.

3. I reati fallimentari.

In tema di bancarotta fraudolenta, si è affermato che «qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza» e che «un'operazione distrattiva infragruppo dal carattere marcatamente patologico per la gravità delle condizioni finanziarie di tutte le società coinvolte - idonea, quindi, a determinare un trasferimento di valori connotato da "fraudolenza" - trova inquadramento nella fattispecie di cui all'art. 223, comma 1, L. fall. e non in quella disciplinata dall'art. 2634 c.c., richiamato dal comma secondo dello stesso art. 223»⁸⁰.

La decisione ha esaminato il tema dell'esatto inquadramento giuridico della fattispecie di storni di capitale in favore di altre società appartenenti ad un medesimo gruppo, quando sia la società concedente che le beneficiarie versino in gravissime difficoltà economiche e finanziarie, con ulteriore impoverimento della prima, la quale, in seguito, fallisca.

Si è, in proposito, affermato che «il criterio della "conformità" dell'atto dispositivo all'interesse della società che ne rimane depauperata può ammettersi che sia da modulare in maniera specifica quando la società stessa si trovi ad operare nell'ambito di un gruppo, perché mutando le condizioni di esercizio della impresa sociale non può non mutare il parametro di verifica delle convenienze delle singole decisioni. In tal senso si è espressa già da tempo la giurisprudenza civile di questa Corte affrontando la tematica dei vantaggi compensativi che è strettamente connessa e intrecciata al problema in esame e che era stata già peraltro recepita dal legislatore a seguito della riforma del diritto penale societario del 2002 e del 2003:

⁷⁸ Sez. 6, n. 34505 del 31 maggio 2012, Codelfa s.p.a., rv. 252929.

⁷⁹ Sez. 5, n. 44824 del 26 settembre 2012, P.M. in proc. Magiste International, rv. 253482.

⁸⁰ Sez. 5, n. 29036 del 9 maggio 2012, Cecchi Gori ed altro, rv. 253031-2.

basterà ricordare in proposito come gran parte della dottrina abbia condivisibilmente rilevato che la clausola del vantaggio compensativo, definendo in negativo uno degli elementi costitutivi dell'illecito, concorre comunque a tracciare i confini del fatto tipico. Il tema è stato poi ripreso anche di recente con analoghe conclusioni, essendo stato affrontato, con riferimento sempre al tema di "gruppi" di società collegate tra loro in senso economico e dirigenziale, dal punto di vista della validità di atti compiuti dall'organo amministrativo di una di esse in favore di altra ad essa collegata, essendosi ritenuto che tale validità è condizionata all'esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente>>.

A seguito del riconoscimento della valenza anche giuridica del gruppo ad opera della riforma delle norme societarie del codice civile del 2003, anche la giurisprudenza penale di legittimità ha finito per ribadire, in linea generale, il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorre tenere conto del rapporto di gruppo, poiché, in tale ottica, e salvo il rispetto di tutti i parametri del caso, potrebbe anche ipotizzarsi la esclusione del reato se l'operazione fosse apparsa incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società concedente.

Si è, peraltro, precisato che <<ovviamente, un simile tipo di analisi non può certo valere a mettere in discussione né può essere messa in rotta di collisione col principio della necessaria tutela spettante ai creditori della singola società del gruppo, dichiarata fallita, tutela che non può in alcun modo essere limitata o reinterpretata alla luce dell'interesse del gruppo o di uno dei soggetti del gruppo diverso dalla fallita: e ciò, per l'evidente ragione che i creditori sociali sono terzi rispetto alla singola società e sono portatori dell'interesse all'integrità del patrimonio sociale su cui vantano le proprie pretese, come bene sottolineato anche dalla dottrina. La proporzione così impostata non fa venire meno dunque il principio che solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, quando si verifichi cioè che per questa vi è stato un ritorno di utilità>>.

La stessa giurisprudenza ha, peraltro, sottolineato che <<la prova degli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta non può restare nel limbo delle presunzioni connesse alla esistenza del gruppo. Essa deve essere data in concreto dall'interessato, sul quale incombe dunque il relativo onere. (...) Il principio non è peraltro del tutto nuovo neppure per la giurisprudenza penale antecedente alla riforma, giurisprudenza la quale aveva di fatto dimostrato implicitamente di non volere negare rilievo, nella valutazione della offensività della condotta distrattiva, alle operazioni infragruppo che fossero risultate - sia pure con prognosi ex ante - dotate di sera contropartita>>.

Altra decisione ha affermato, in tema di bancarotta impropria da reato societario, che <<il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla ritenuta configurabilità del reato fallimentare in relazione a false comunicazioni dirette ad un'azienda di credito per l'erogazione di

maggior finanza pur accompagnate dalla convinzione della probabile restituzione)>>; la decisione ha aggiunto che <<il componente del consiglio di amministrazione risponde del concorso nella bancarotta impropria da reato societario per mancato impedimento del reato anche quando egli sia consapevolmente venuto meno al dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato>>⁸¹.

4. Diritto d'autore, marchi e brevetti.

Chiamate a stabilire <<se possa configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione per l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata>>, le Sezioni Unite hanno preliminarmente osservato che, in tema di prodotti con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, <<è inammissibile la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte europea di giustizia, in via incidentale e interpretativa, al fine di sentir dichiarare che alla legislazione nazionale è imposto l'uso delle sanzioni penali con esclusione di quelle di natura amministrativa, in quanto detto rinvio, essendo finalizzato ad una disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario (nella specie, la direttiva Enforcement n. 2004/48/CE), si tradurrebbe in una interpretazione in malam partem con conseguente punibilità di fatti non previsti come reato dallo Stato italiano al tempo della condotta>>⁸².

Con specifico riguardo alla questione controversa, premesso che <<per acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, si intende colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale>>, si è poi affermato che <<l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 c.p.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall'avvenuta eliminazione della clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca reato", dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell'oggetto della condotta nonché dalla rinuncia legislativa alla formula "senza averne accertata la legittima provenienza", il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa>>.

La giurisprudenza delle Sezioni ha stabilito che, alla luce delle modifiche apportate dalla l. n. 99 del 2009 agli artt. 473 e 474 c.p., per la sussistenza del reato di commercio di prodotti con segni distintivi falsi (art. 474 c.p.) non è sufficiente che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, essendo invece necessario che il suddetto titolo sia stato effettivamente conseguito; in difetto, e ricorrendone i diversi presupposti, potrà essere configurata la diversa fattispecie di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)⁸³.

⁸¹ Sez. 5, n. 23091 del 29 marzo 2012, P.G. ed altro in proc. Baraldi ed altro, rv. 252803-4.

⁸² Sez. Un., n. 22225 del 19 gennaio 2012, Micheli, rv. 252453-5.

⁸³ Sez. 5, n. 36360 del 13 luglio 2012, Shao, rv. 253207.

Si è anche chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), «nessun rilievo spiega la cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che il bene tutelato in via principale e diretta dalla fattispecie incriminatrice, non è la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, similmente a quanto richiesto per l'ipotesi del reato di cui all'art. 474 c.p., considerato che ferma la diversità della condotta caratterizzanti le due fattispecie, la res oggetto della condotta è la medesima, di guisa che ricorrendo la eadem ratio si applica analogo principio»⁸⁴.

In materia di diritti d'autore sulla proprietà intellettuale, si è affermato, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 171-bis L. n. 633 del 1941, che «sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti», e che «la duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta»⁸⁵.

Si è, inoltre, ritenuto che «il reato previsto dall'art. 171-ter, comma 1, lett. a), L. n. 633 del 1941, nel richiamare espressamente l'abusiva duplicazione di "ogni altro supporto", ha inteso ricomprendere nella fattispecie incriminatrice qualsiasi supporto audiovisivo e, quindi, anche i compact-disc (CD)»⁸⁶.

5. Produzione, commercio e consumo.

La giurisprudenza delle sezioni ha affermato che «integra il reato previsto dall'art. 5, comma 1, lett. d), della L. n. 283 del 1962, l'utilizzo di acqua non potabile nella preparazione di prodotti destinati al consumo umano»; si è anche precisato che la norma in questione, richiedendo la nocività del prodotto, è qualificabile come reato di pericolo per la salute pubblica, il quale dev'essere concreto ed attuale⁸⁷.

Si è ritenuto che «integra il reato previsto dall'art. 1, comma 5, D. Lgs. n. 212 del 2001, la messa a coltura di prodotti sementieri (nella specie, sementi di mais) geneticamente modificati senza la prescritta autorizzazione, che è rivolta a perseguire la finalità che le colture transgeniche vengano fatte circolare senza pregiudizio per la salute di uomini ed animali o per le attività agricole preesistenti»⁸⁸.

In argomento, si è anche precisato che «l'autorizzazione della Commissione

⁸⁴ Sez. 5, n. 21049 del 26 aprile 2012, Pascale, rv. 252974.

⁸⁵ Sez. 3, n. 8111 del 25 gennaio 2012, Sterpilla ed altri, rv. 252756-7.

⁸⁶ Sez. 3, n. 33515 del 6 giugno 2012, Lahrach, rv. 253137.

⁸⁷ Sez. 3, n. 2375 del 4 novembre 2011, dep. 20 gennaio 2012, Moretti, rv. 251902.

⁸⁸ Sez. 3, n. 11148 del 15 novembre 2011, dep. 22 marzo 2012, Fidenato, rv. 252243.

europea per l'immissione in commercio di prodotti sementieri geneticamente modificati (nella specie, sementi di mais) non comprende anche la messa in coltura degli stessi, per la quale è invece necessaria ulteriore autorizzazione della competente autorità nazionale, pena l'integrazione del reato di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 212 del 2001>>; la previsione in oggetto è compatibile con la normativa europea di settore, avendo questa demandato agli Stati membri di assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e colture tradizionali, al fine di impedire che le prime pregiudichino o danneggino le seconde⁸⁹.

6. Finanze e tributi.

La giurisprudenza delle Sezioni ha precisato che il reato di frode fiscale (art. 2, D. Lgs. n. 74 del 2000) <<è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvale di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale>> e che <<nella nozione di "altri documenti" rientrano tutti quelli aventi, a fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, quali, a titolo esemplificativo, le ricevute fiscali ed i documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come le ricevute per spese mediche e per interessi sui mutui o le schede carburanti>>⁹⁰.

Si è ritenuto che integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74 del 2000) <<qualsiasi comportamento del contribuente, maliziosamente teso all'evasione delle imposte ed accompagnato da una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie>>⁹¹: nel caso di specie l'imputato, dopo aver costituito una società in accomandita semplice unitamente ad un correo, aveva conferito a quest'ultima un ramo di azienda della ditta di cui era titolare del valore di 2000 euro, avente però ad oggetto lavori relativi ad un contratto di appalto di oltre 9 milioni di euro, di cui più di 6 milioni spettanti alla ditta individuale, omettendo di indicare nella dichiarazione fiscale quest'ultima somma nonché il reddito di oltre 3 milioni di euro, pari alla differenza tra costi e ricavi, e provvedendo a sciogliere la società dopo soli otto mesi dalla sua costituzione).

Si è anche ritenuto che <<l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi. (Fattispecie relativa a sequestro probatorio di documenti di natura tributaria facenti capo a società svolgente attività di assistenza a piattaforme petrolifere nell'Oceano Atlantico ed avente residenza fiscale localizzata in territorio portoghese, in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza del fenomeno di esterovestizione della residenza fiscale)>>⁹².

⁸⁹ Sez. 3, n. 19251 del 22 marzo 2012, Midun, rv. 252912.

⁹⁰ Sez. 3, n. 2156 del 18 ottobre 2011, dep. 19 gennaio 2012, P.M. in proc. Iossa ed altro, rv. 251877.

⁹¹ Sez. 3, n. 1200 del 2 dicembre 2011, dep. 16 gennaio 2012, Ciotti ed altro, rv. 251894.

⁹² Sez. 3, n. 7080 del 24 gennaio 2012, Barretta, rv. 252102.

Merita, infine, di essere segnalato un intervento del Supremo Collegio⁹³, a parere del quale <<integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.) – nella specie, della professione di commercialista - il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato>>.

La decisione ha, inoltre, affermato che <<le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale - quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953 - anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione>>; deve, peraltro, pervenirsi ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del nuovo D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

7. Giochi e scommesse clandestine.

La Terza Sezione ha chiarito che <<la norma prevista dall'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, contrasta i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea ex artt. 43 e 49 del Trattato CE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia Europea⁹⁴, soltanto nel caso, giustificativo della sua non applicazione, in cui il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il diritto comunitario>>⁹⁵.

La decisione ha, preliminarmente, ricordato, in via generale, che <<la non applicazione di una norma nazionale da parte del giudice è possibile soltanto allorché si sia in presenza di un diretto contrasto tra una puntuale norma interna con un altrettanto puntuale precetto comunitario, che dovrebbe essere applicato al posto della norma interna incompatibile con esso. Situazione questa che può verificarsi, ad esempio, quando un principio generale posto dal Trattato CE sia stato specificato e concretizzato da una decisione della Corte di Giustizia, assumendo così la norma comunitaria carattere immediatamente precettivo, e dandosi pertanto luogo non ad un rapporto di conformità - non conformità ma di applicabilità - non applicabilità, in quanto l'applicazione di una norma esclude

⁹³ Sez. Un., n. 11545 del 15 dicembre 2011, dep. 23 marzo 2012, Cani, rv. 251819-20.

⁹⁴ Cfr. sentenza Placanica del 6 marzo 2007 in cause riunite C - 338/04, C -3S9/04 e C - 360/04, e sentenza Costa e Cifone del 16 febbraio 2012, in cause riunite C -72/10 e C- 77/10).

⁹⁵ Sez. 3, n. 18767 dell'8 febbraio 2012, Ferraro, rv. 252634.

l'applicabilità dell'altra. Quando invece si sia in presenza di una situazione di non conformità della norma interna con principi generali dell'ordinamento comunitario, il giudice nazionale ha il dovere di operare una interpretazione conforme, ma se questa non è possibile il giudice non potrebbe far altro che eventualmente sollevare una questione pregiudiziale di interpretazione dinanzi alla Corte di giustizia o una questione di legittimità costituzionale per la indiretta violazione dell'art. 117 Cost., comma 1. Non si tratterebbe, infatti, di "non applicare" la norma italiana per applicare al suo posto la puntuale norma comunitaria incompatibile, bensì in sostanza di, per così dire, "disapplicare" o "eliminare" la norma interna per la non conformità con un principio generale dell'ordinamento comunitario, compito questo che però spetta esclusivamente alla Corte costituzionale, la cui sfera di attribuzioni verrebbe in pratica ad essere aggirata se si ammettesse una sorta di controllo "diffuso" di "compatibilità comunitaria"

Ai fini della verifica della sussistenza o meno di questa situazione di puntuale incompatibilità tra l'art. 4 L. n. 401 del 1989 e gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, sono stati riepilogati gli orientamenti della Corte di giustizia europea, ed in particolare della sentenza Placanica, a parere della quale gli artt. 43 e 49 CE devono essere interpretati <<nel senso che ostano ad una normativa nazionale che escluda e per di più continui ad escludere dal settore dei giochi d'azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati>>, e <<nel senso che ostano ad una normativa nazionale che imponga una sanzione penale a soggetti imputati per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale, allorché questi soggetti non abbiano potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro>>.

Se ne è desunto che <<la specifica norma comunitaria individuata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza risulta incompatibile con la norma incriminatrice nazionale - con conseguente obbligo del giudice di "non applicazione" - soltanto allorché il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle loro, in violazione del diritto comunitario. Al di fuori di questo specifico caso non sembra ravvisabile - almeno in relazione alla fattispecie di cui al presente giudizio - un contrasto, o anche solo una situazione di non conformità, tra le norme interne di cui all'art. 88, cit. t.u.l.p.s. ed all'art. 4, comma 4 bis, cit. L., ed i principi generali tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, tale da far ritenere le prime puntualmente incompatibili con le norme comunitarie o da far dubitare della loro legittimità costituzionale>>.

Queste conclusioni sono state confermate anche dalla sentenza della Corte di giustizia 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10, Costa e Cifone, la quale, dopo aver ribadito che dalla citata sentenza Placanica risulta che lo Stato italiano <<non può applicare sanzioni penali per l'esercizio di un'attività

organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione>> , ha affermato che <<l'art. 43 CE e l'art. 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti>> e che <<l'art. 43 CE e l'art. 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara>>.

Anche da quest'ultima sentenza della Corte di giustizia emerge che <<la violazione dei principi del Trattato e l'incompatibilità delle norme incriminatrici si raffigura soltanto nei casi concreti di società operanti in ambito comunitario, munite di concessione o autorizzazione nel paese di origine ed arbitrariamente escluse in Italia dalla gara per la assegnazione delle concessioni ovvero poste in una situazione tale di svantaggio da ritenersi che sia stato loro impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti>>.

Alla luce di queste considerazioni, si è affermato, in sintesi, che, <<qualora non si tratti di una società che si trovi in questa particolare situazione, la normativa nazionale che sottopone a concessione ed autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con le norme del Trattato, essendo finalizzata alla tutela di interessi di ordine pubblico (limitazione e controllo del giuoco d'azzardo; impedimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata e ad operazioni di riciclaggio), con l'ulteriore conseguenza che i centri di trasmissione dati che operano per società che non si trovano nella detta situazione senza essere muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni di polizia non sono esenti dalle sanzioni penali>>.

Il principio che <<non integra il reato di cui all'art. 4 L. n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero (nella specie la Stanley International Betting Ltd) cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di Giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE>> è stato ribadito anche da altra decisione⁹⁶.

Ed in linea con la ratio delle predette conclusioni, si è anche ritenuto che, al

⁹⁶ Sez. 3, n. 28413 del 10 luglio 2012, Cifone, rv. 253241: la Corte ha disapplicato la disciplina di cui all'art. 4 cit. a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE nelle cause riunite C - 72/10 e C - 77/10, Costa e Cifone.

contrario, integra il reato previsto dall'art. 4 L. n. 401 del 1989 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 <<la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero (nella specie la "Betpo") senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare>>⁹⁷.

⁹⁷ Sez. 3, n. 40865 del 20 settembre 2012, Maiorana, rv. 253367.

2) Rassegna della giurisprudenza della cassazione civile.

Sommario: 1. La funzione della giurisprudenza - 2. Il diritto delle persone - 3. Famiglia - 4. Successioni e donazione - 5. Diritti reali e possesso - 6. Comunione e condominio - 7. Espropriazione per pubblica utilità o interesse - 8. Contratto in generale - 9. I singoli contratti - 10. Responsabilità civile - 11. Responsabilità professionali - 12. Diritto dei mercati finanziari - 13. Diritto societario - 14. Diritto del lavoro e della previdenza - 15. Diritto tributario - 16. Giurisdizione - 17. Il processo in generale - 18. Il giudizio di primo grado - 19. Il giudizio d'appello - 20. Il giudizio di cassazione - 21. Il processo del lavoro - 22. I procedimenti speciali - 23. Il processo di esecuzione - 24. Procedure concorsuali - 25. Il processo tributario - 26. I procedimenti disciplinari -

Saranno di seguito segnalate le più significative decisioni del settore civile della Corte di cassazione nell'anno 2012, ove le stesse appaiano esulare dalla mera funzione decisoria del singolo caso, e valgano, piuttosto, ad inserirsi prioritariamente nel circuito di interpretazione della legge, fornendo criteri guida per orientare l'uniformità della giurisprudenza nella soluzione di analoghi casi futuri, contemperando le esigenze della stabilità con quelle dell'evoluzione.

1. La funzione della giurisprudenza

Le pronunce della S.C. hanno, in particolare, proseguito in quest'ultimo anno nel loro percorso di progressiva consapevolezza della diversa e sempre più responsabile funzione che deve ad esse riservarsi nell'ambito della ricerca delle regole pertinenti ai sillogismi di giudizio.

Assume in argomento rilevanza emblematica la sentenza sez. un. n. 13620, la quale ha affermato che, pur non esistendo nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa costituisce comunque un valore, o una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento. Non è, cioè, più consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomofilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative. Questo vale soprattutto in tema di norme processuali, per le quali l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, anche alla luce dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.: ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, il giudice dovrà, in sostanza, sempre preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione. La stabilità dell'orientamento giurisprudenziale viene, dunque, ormai individuata come criterio maggiormente rassicurante per modulare l'esercizio della partecipazione delle corti all'opera creativa delle regole: ove esista una legge da applicare al caso da giudicare, ma essa sia suscettibile di una pluralità di plausibili interpretazioni, la scelta più opportuna da parte del giudice sarà influenzata dalla fedeltà al precedente, vieppiù se recentemente affermato.

Al tema della forza del precedente è chiaramente collegato quello degli effetti dei

mutamenti di indirizzi giurisprudenziali con riguardo ai rapporti in corso, e quindi oggetto di decisione.

Così, sez. un. n. 17402 ha chiarito che il mutamento di una precedente interpretazione giurisprudenziale, non preceduto da un orientamento univoco, tale da fondare un legittimo affidamento sull'ammissibilità di un rimedio impugnatorio, non dà luogo ad una fattispecie di c.d. "overruling". Questo fenomeno viene, invero, specificato come mutamento di giurisprudenza nell'interpretazione di una norma o di un sistema di norme, idoneo a vanificare l'effettività del diritto di azione e di difesa, avente, però, carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso, o comunque privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, quali possono essere quelli di un, sia pur larvato, dibattito dottrinale o di un qualche significativo intervento giurisprudenziale sul tema.

Va, sempre in argomento, richiamata la sentenza Sez. un. n. 16727, la quale, ne risolvere il contrasto sul punto, ha affermato l'appellabilità dell'ordinanza emessa dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., allorché difetti il presupposto della mancanza di contestazioni da parte dei condividenti sul progetto di divisione oggetto della dichiarazione di esecutività. A tale conclusione relativa al regime impugnatorio del provvedimento, attuativa del principio della "prevalenza della sostanza sulla forma", non si è ritenuto di ostacolo il principio c.d. di "apparenza e affidabilità", alla luce delle specificità del procedimento di scioglimento di comunioni, nonché della agevole riconoscibilità della natura decisoria del provvedimento malamente reso in presenza di contestazioni. Ciò non di meno, la Sezioni Unite hanno, nella pronuncia in esame, ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto nel 2005, a fronte dell'imprevedibile mutamento di giurisprudenza intrapreso soltanto a partire dal 2010 rispetto al pregresso indirizzo consolidatosi nel tempo (che fondava la ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. dell'ordinanza del giudice istruttore essenzialmente sul dato che essa provenisse da organo giurisdizionale privo di potere decisorio in materia), sebbene l'evoluzione esegetica della disciplina processuale di riferimento abbia, in materia, operato per effetto di un sopravvenuto mutamento ordinamentale, con essa interagente, quale, appunto, quello afferente alla composizione del tribunale nelle cause di scioglimento di comunioni.

La sussistenza di uno stabile orientamento della Corte funge, altresì, da criterio di misura dell'obbligo motivazionale: sez. II, n. 11199 ha, in tale prospettiva, ritenuto giustificato, nel giudizio di cassazione, l'adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi - sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole- quando l'impugnazione proposta ponga questioni la cui soluzione comporti l'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla S.C., e dai quali questa non intenda discostarsi. L'utilizzazione della motivazione semplificata, precisa sez. II, n. 11199, non è preclusa nemmeno dalla particolare ampiezza degli atti di parte, almeno quando la prolissità degli scritti difensivi - la quale, di per sé, pur non contrastando alcuna prescrizione formale di ammissibilità, già collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere - non risulti a sua volta davvero proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, e si risolva, anzi, in un'inutile sovrabbondanza, connotata da assemblaggi e trascrizioni di atti e provvedimenti dei precedenti gradi del giudizio.

Sez. un., n. 5698 evidenzia come, ai fini del requisito o dell'esposizione dei fatti di causa, di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., sia del tutto inutile la zelante riproduzione dell'intero contenuto testuale degli atti processuali, e sia, anzi, inidonea allo scopo, in quanto equivale a rimettere alla Corte, dopo averla costretta "a leggere tutto" (ovvero, anche ciò di cui non occorre che essa sia informata), la scelta di quanto effettivamente rilevi in ordine ai motivi di ricorso.

Al pari della sinteticità, è ormai "valore" anche la chiarezza degli atti defensionali. Sez. II, n. 3338 trae tale dovere difensivo di chiarezza dall'art. 88 cod. proc. civ., ritenendo imposto all'avvocato, cui sia stata sollecitata una presa di posizione su di un'istanza ben definita, non solo di rispondere, ma anche di esprimersi in maniera altrettanto comprensibile e, soprattutto, di attenersi ad una logica di tipo binario, che non ammette formule di dubbia lettura, né ipotesi terze fra l'affermazione e la negazione, la condivisione ed il rifiuto. L'omissione di tale dovere di chiarezza viene censurata, sotto il profilo effettuale, interpretando le difese della parte, che abbiano ingenerato dubbi o perplessità, a favore della controparte: la dichiarazione di "rimettersi" alla decisione del giudice, formulata da un difensore in presenza di richiesta proveniente da altro procuratore, va intesa come equivalente ad una adesione all'istanza, mostrando una sostanziale non avversità ad essa.

2. Il diritto delle persone

Con pronunzia n. 23707, la Corte, decidendo su una controversia insorta in seguito ad una istanza di nomina di amministratore di sostegno da parte di soggetto nel pieno delle facoltà fisiche e psichiche in previsione di una propria futura ed eventuale incapacità, conferma l'assunto dei giudici di merito circa la necessità dell'attualità dello stato d'incapacità del designante per consentire l'attivazione della procedura e l'ingresso dell'istituto. Tuttavia, pur premettendo l'estraneità al *thema decidendum*, la S.C. ha per la prima volta affrontato la questione della natura e degli effetti delle direttive anticipate di trattamento sanitario, in quanto il ricorrente, in una scrittura privata allegata all'istanza, aveva indicato i trattamenti terapeutici, ai quali escludeva di voler essere sottoposto in futuro, in caso di malattia allo stato terminale o lesione cerebrale irreversibile e invalidante, mentre in tale evenienza chiedeva assumersi cure dirette ad alleviare il dolore, compreso l'uso di oppiacei, anche se comportanti l'anticipo del fine vita. Il Collegio ha, così, rilevato come «*il nostro legislatore diversamente da quello di altri Stati europei – Francia, Germania, Austria e Spagna – non è ancora intervenuto*» ed ha chiarito che «*l'intervento dell'amministratore di sostegno designato, pur con i limiti operanti in materia di diritti personalissimi, è vincolato alle indicazioni manifestate nella condizione di capacità dal soggetto*» ed «*ha il potere ed il dovere di esternarle, senza che si ponga la necessità di ricostruire la volontà attraverso atti e/o fatti compiuti in stato di capacità*». La Corte argomenta tale esito interpretativo, facendo un sintetico giro d'orizzonte «*sul coacervo delle fonti giuridiche interne e sovranazionali*» in materia e richiamando, in particolare, l'art. 408 cod. civ., il quale prevede che la scelta dell'amministratore di sostegno avvenga con "esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona" ed il successivo art. 410 cod. civ., che impone al predetto di agire tenendo conto dei bisogni e delle "aspirazioni" del beneficiario, a maggior ragione se questi le abbia già dichiarate con l'atto di designazione proprio in previsione della sua futura incapacità. L'atto di designazione, quindi, conclude il Supremo Collegio «*1. - vincolerà l'amministratore di sostegno, seppur i suoi poteri non sono prestabiliti*

ma sono fissati dal giudice tutelare nell'esercizio del suo potere decisionale, nel perseguire la finalità della "cura" necessaria a garantire la protezione del beneficiario e nell'attuare le "aspirazioni", laddove ne venga in rilievo il diritto alla salute, prestando il consenso o il dissenso informato agli atti di cura che impongono trattamenti sanitari; 2.- orienterà l'intervento del sanitario; 3.- ne imporrà la delibazione da parte del giudice nell'esercizio dei suoi poteri, segnatamente nell'attribuzione di quelli da affidare all'amministratore di sostegno, ovvero in sede d'autorizzazione agli interventi che incidono sulla salvaguardia della salute del beneficiario in caso di sua incapacità».

Con sentenza n. 20385, la Cassazione, riformando la sentenza della corte territoriale – che aveva riconosciuto una valenza esclusivamente “maschile” del nome “Andrea” nella tradizione culturale italiana, per cui l'imposizione di questo nome ad una neonata in via esclusiva violerebbe l'art. 35 del d.P.R. n. 396 del 2000, ai sensi del quale il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso – ha, invece, ritenuto che il prenome “Andrea” possa essere imposto ad una persona di sesso femminile. Il diritto al nome, ha infatti evidenziato la Corte, «costituisce una componente essenziale dei diritti fondamentali della persona umana perché rappresenta un elemento costitutivo dell'identità individuale, consentendo un'identificazione immediata e riconoscibile del soggetto che lo porta, da ritenersi un attributo necessario ed ineludibile per lo sviluppo soggettivo e relazionale della personalità (art. 2 Cost., art. 8 CEDU, art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Il diritto alla scelta del nome (inteso come comprensivo del prenome e del cognome), diversamente dagli altri diritti fondamentali, caratterizzati dal minimo comune denominatore dell'autodeterminazione, non viene esercitato dal soggetto cui il nome è imposto al momento della nascita o nella sua immediatezza, ma dal genitore o dai genitori che lo riconoscono. In tutti gli ordinamenti si pone, conseguentemente, il problema, di un adeguato bilanciamento del diritto dei genitori alla scelta del nome secondo preferenze, o tradizioni costituenti il bagaglio culturale familiare di riferimento, ed il rispetto della dignità personale che costituisce il criterio conformativo immanente ad ogni diritto fondamentale dell'individuo». La Corte precisa poi che la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 34 e 35 del d.p.r. n. 396 del 2000 legittima l'intervento correttivo dell'autorità statale esclusivamente con riguardo alla tutela effettiva della dignità personale, vietando la prima disposizione (art. 34) l'imposizione di nomi ridicoli o vergognosi, del tutto coerentemente con il limite della Corte EDU dei nomi “inusitati”, e imponendo la seconda (art. 35) la corrispondenza del nome al sesso, al fine di «escludere che un profilo d'indubbio rilievo della propria identità, come il genere, possa essere posto in dubbio o ingenerare ambiguità incidenti sul rispetto della dignità personale». A tale ultimo proposito, osserva la Corte come «la natura sessualmente neutra del nome Andrea, nella maggior parte dei paesi europei, nonché in molti paesi extraeuropei, tra i quali gli Stati Uniti, per limitarsi ad un ambiente culturale non privo d'influenze nel nostro paese, unita al riconoscimento del diritto d'imporre un nome di provenienza straniera al proprio figlio minore nei limiti del rispetto della dignità personale, così come definita nell'art. 34, primo comma, e 35 d.p.r. n. 396 del 2000, non può che condurre ad una soluzione opposta a quella fornita dalla sentenza di secondo grado».

Quanto al diritto alla riservatezza, la sentenza n. 5525 affronta il tema della fondatezza della richiesta, rivolta al Garante per la protezione dei dati personali, di un provvedimento di rimozione dei dati giudiziari, contenuti in un articolo di stampa apparso nell'aprile del 1993, nel quale si dava notizia dell'arresto per corruzione del presidente di un'azienda municipalizzata, articolo trasferito, inoltre, nell'archivio storico del quotidiano, consultabile mediante accesso al sito web. La richiesta era fondata sul rilievo che l'articolo non fosse accompagnato dall'informazione relativa al successivo proscioglimento dell'arrestato. La decisione, nel cassare il provvedimento di merito, che aveva respinto la richiesta dell'interessato, ha affermato il principio di diritto che *«Anche in caso di memorizzazione nella rete internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione (c.d. siti sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all'oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione ... non essendo al riguardo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno del "mare di internet" ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi, atteso il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia in argomento, la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato (nel caso, dei termini della intervenuta relativa definizione in via giudiziaria), consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento, giusta modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice di merito».*

In ordine al diritto all'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, le Sezioni Unite, con la decisione n. 16783, hanno risolto il contrasto, insorto all'interno della prima sezione, circa la compatibilità tra decorrenza del termine di prescrizione e pendenza del termine di decadenza, previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, accogliendo l'orientamento tradizionale e largamente prevalente, fondato su di una esegesi essenzialmente "letterale" del dato normativo, ed affermando il principio per il quale *«la previsione della sola decadenza dall'azione giudiziale per ottenere l'equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa dell'irragionevole durata del processo, contenuta nell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell'art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell'art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica dell'art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre all'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l'operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo».*

Di grande rilievo anche la portata di Cass. n. 21051, costituendo la prima applicazione della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, *Gagliano Giorgi c. Italia* (resa dalla II sez. il 6 marzo 2012 e diventata definitiva il 24 settembre 2012),

decisione per la quale *«l'esclusione di ogni indennizzo nel caso in cui il procedimento penale irragionevolmente protrattosi si concluda con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione deve ritenersi compatibile con la Convenzione europea, così come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, a maggior ragione deve ritenersi non lesiva della medesima convenzione la riduzione dell'indennizzo nei confronti di chi abbia beneficiato della durata del procedimento per effetto della prescrizione medio tempore maturata e non rinunciata»*.

La Corte, nel corso del 2012 ha anche preso posizione sulla questione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo relativo all'irragionevole durata di altro processo (cd. legge Pinto su legge Pinto), stabilendo che, trattandosi di un ordinario processo di cognizione, è soggetto, in quanto tale, all'esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, la quale è tanto più pressante, in quanto finalizzata all'accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d'animo, che sarebbe ingiustificato non riconoscere. Nell'occasione, ha precisato che la durata complessiva dei due gradi di giudizio (in corte di appello e in cassazione) dev'essere ritenuta ragionevole, ove non ecceda il termine di due anni (nel quale è incluso quello di sessanta giorni previsto per la proposizione del ricorso per cassazione). Il suddetto termine sarebbe, infatti, *«compatibile con le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e risponde sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui all'art. 3, comma sesto, della legge n. 89 del 2001, sia alla durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite di un anno»*.

La Corte di Cassazione ha poi affrontato il tema, di cruciale importanza, del rapporto tra il diritto d'asilo costituzionale, stabilito nell'art. 10, terzo comma, Cost. e l'attuale, modificata disciplina normativa delle misure umanitarie di derivazione europea. Nel regime giuridico vigente, inserito in un sistema di tutela costituzionale ed internazionale dei diritti umani, la S.C., con l'ordinanza n. 10686, ha affermato che le tre misure di protezione internazionale (rifugio politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria) rappresentano la piena attuazione del diritto costituzionale d'asilo, come può essere agevolmente riscontrato dalla massima ufficiale che segue: *«Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione»*.

Nella pronuncia n. 15981, la Corte ha riconosciuto che la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza (nella specie, Senegal) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta; devono, pertanto, essere acquisite le prove, necessarie al fine di acclarare la circostanza della omosessualità del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione

internazionale

3. Famiglia

Con la sentenza n. 4184, la Corte di cassazione ha affermato che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all'estero, non è inesistente per l'ordinamento italiano, ma soltanto inidoneo a produrre effetti giuridici, atteso che, anche ai sensi dell'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come evolutivamente interpretato dalla Corte di Strasburgo, la diversità di sesso dei nubendi non costituisce presupposto "naturalistico" di "esistenza" del matrimonio. Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, due cittadini italiani dello stesso sesso avevano contratto matrimonio nel Regno dei Paesi Bassi, richiedendo poi la trascrizione del relativo atto, formato all'estero, all'ufficiale dello stato civile del loro comune di residenza. L'ufficiale dello stato civile si era però rifiutato di trascrivere tale atto di matrimonio, attenendosi alle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno con le circolari n. 2 del 26 marzo 2001 e n. 55 del 18 ottobre 2007, ed invocando l'art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, secondo il quale "Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico". Al fine di rimuovere il rifiuto di trascrizione opposto dall'ufficiale dello stato civile, venivano inutilmente investiti il Tribunale e la Corte d'appello competenti, i quali assumevano l'inconfigurabilità di un matrimonio, e quindi la legittimità del mancato inserimento del relativo atto nel registro anagrafico italiano. L'articolatissima sentenza n. 4184 del 2012 ha così evidenziato come per la prima volta la Corte di cassazione si trovasse ad affrontare il più generale profilo della tutelabilità nel nostro ordinamento del diritto fondamentale di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso, ex artt. 2 e 29 Cost., altresì enunciato nell'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nell'art. 12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Richiamato il complesso tessuto normativo chiamato a disciplinare la vicenda (composto dal codice civile, dalle legge italiana del sistema di diritto internazionale privato, nonché dal Regolamento di delegificazione per l'ordinamento dello stato civile), la Cassazione ha dapprima ricordato come il diritto italiano attribuisca ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini o tra cittadini e stranieri immediata validità e rilevanza, sempre che essi spieghino effetti civili nell'ordinamento dello Stato estero e che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legislazione interna. Vengono altresì richiamate le sentenze che hanno costantemente ritenuto l'identità di sesso degli sposi (sebbene non espressamente preclusa né dalla Costituzione, né dal Codice civile, per quanto desumibile, ad esempio, dall'art. 107, comma 1, cod. civ.), al pari della mancanza dei requisiti formali della celebrazione o del loro consenso, una causa di inesistenza del matrimonio. Dunque, la prima conclusione raggiunta dalla Suprema Corte indurrebbe a sostenere che l'ordinamento giuridico italiano tuttora riconosce, quale unica fattispecie integrante il matrimonio come atto, il consenso che, nelle forme stabilite, si scambiano due persone di sesso diverso, sicché l'intrascrivibilità dell'atto di matrimonio intercorso all'estero tra persone dello stesso sesso dipenderebbe non già dalla sua contrarietà all'ordine pubblico, quanto, prima ancora, dal difetto di un requisito indispensabile per la sua identificabilità interna come matrimonio. Proseguendo, la sentenza n. 4184/2012 chiarisce che il diritto fondamentale di contrarre matrimonio non è riconosciuto nemmeno dalla nostra Costituzione a due

persone dello stesso sesso. Nonostante la decisione di infondatezza del ricorso ad essa sottoposto, e nonostante le precedenti considerazioni sistematiche, la Suprema Corte non si è sentita esentata dall'offrire, tuttavia, una risposta più ampia alle questioni rilevanti, con riguardo particolare agli effetti indotti nell'ordinamento italiano della sentenza 15.04.2010, n. 138, della Corte Costituzionale e dalla sentenza 24.06.2010, n. 30141, S. & K. Co. Austria, della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La Cassazione così, recependo le sollecitazioni proposte in tal senso dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ha iniziato a metterne in pratica le parallele indicazioni, attuando un nuovo momento di quel dialogo ormai quotidiano tra le Corti continentali, che sta favorendo innumerevoli evoluzioni soprattutto sul terreno del godimento dei diritti fondamentali, a superamento di ostacoli che non riescono a trovare altrimenti risposta tempestiva in sede legislativa. Così, Cass. n. 4184 dalle affermazioni delle richiamate sentenze delle due Corti, ha ricavato la convinzione che, se i componenti della coppia omosessuale, secondo la vigente legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia, senza dover attendere l'intervento del legislatore, in quanto già titolari del diritto alla "vita familiare" e del diritto inviolabile a vivere liberamente una condizione di coppia, possono adire i giudici per azionare la pretesa ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conseguenti eccezioni di illegittimità costituzionale. Del pari, confermandosi dalla Suprema Corte che, ove due cittadini italiani dello stesso sesso abbiano contratto matrimonio all'estero, essi non siano titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel registro dello stato civile interno, ciò non di meno, tale esito non discende dalla supposta "inesistenza" di un matrimonio siffatto per l'ordinamento italiano, né dall'invalidità dello stesso, quanto dalla sua inidoneità a produrre, allo stato, effetto giuridico nel nostro ordinamento. In tema di disconoscimento della paternità, la Corte nel 2012 si è pronunciata, con sentenza n. 11644, su un tema che ha suscitato vivo interesse nell'opinione pubblica ed un vivace dibattito sia in giurisprudenza che in dottrina, ponendo un principio, in una materia assai delicata come quella della filiazione scaturita da inseminazione artificiale, per il quale la disciplina contenuta nell'art. 235 cod. civ. è applicabile anche a filiazioni ottenute con questa particolare tecnica di concepimento, superando così il divieto generalizzato di disconoscimento posto dal precedente risalente di Cass. n. 2315/1999. La recente decisione della Corte introduce «una specifica eccezione in tema di legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 235 cod. civ., escludendola nelle sole ipotesi in cui, anche "per facta concludentia" sia desumibile il consenso del coniuge, che tale azione intenda esperire, al ricorso al metodo di fecondazione assistita. Infatti, il quadro normativo, a seguito dell'introduzione della L. n. 40 del 2004, per come formulata e per come interpretabile alla luce delle sempre più incisive affermazioni del principio del favor veritatis, si è arricchito di una nuova ipotesi, per certi versi tipica, di disconoscimento, che si aggiunge a quelle previste dall'art. 235 cod. civ., e che si fonda - stante la non piena assimilabilità dell'inseminazione artificiale alle previsioni di tale norma, come evidenziato dal giudice di legittimità con la richiamata decisione n. 2315 del 1999 - sulla esigenza di affermare la primazia del favor veritatis. Tale soluzione, a ben vedere, si colloca - sotto il profilo soggettivo - nell'ambito dell'ampliamento della sfera delle persone legittimate all'esercizio dell'azione di disconoscimento, nel senso che, una volta

escluso il principio dell'incompatibilità fra fecondazione artificiale e disconoscimento, non sembra possano sussistere limiti per l'esercizio di tale azione da parte del figlio, certamente estraneo al consenso eventualmente prestato dal genitore e portatore di un interesse alla verità biologica che, per le ragioni indicate, deve considerarsi meritevole di tutela». La conseguenza sotto il profilo processuale «stante l'identità di ratio e, comunque, per evidenti ragioni sistematiche» è l'applicabilità dell'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 244 cod. civ., il cui termine inizierà a decorrere «al momento in cui si sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione».

Ancora in tema di disconoscimento della paternità, con sentenza n. 9379, la Corte, per la prima volta, ha posto il principio per il quale la nullità del matrimonio non rende priva di oggetto l'azione di disconoscimento della paternità di cui all'art. 235 cod. civ., poiché la retroattività della relativa pronuncia non fa venir meno la presunzione legale di paternità di cui all'art. 231 cod. civ., a norma della quale il marito della madre è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio.

La Corte, con la decisione n. 12549, ha risolto la questione processuale, non infrequente nel delicato contenzioso di competenza del tribunale per i minorenni, circa l'eventuale «graduatoria fra i due distinti valori rispettivamente afferenti "al diritto all'identità biologica" e "al diritto del cadavere"»; la decisione in rassegna, nei giudizi diretti ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di una persona deceduta, ha escluso la necessità di consenso dei congiunti per l'espletamento della consulenza tecnica sul DNA di questa, non essendo configurabile un loro diritto soggettivo sul corpo di quest'ultima, in quanto non è previsto da alcuna disposizione normativa il loro consenso per accertamenti da eseguire per finalità di giustizia.

Principio importante in tema di dichiarazione di decadenza dalla potestà è stato dettato da Cass. n. 6051, che, con l'occasione, ha definito compiutamente l'architettura dell'art. 30 Cost., sui doveri e diritti dei genitori, declinato nei procedimenti *de potestate*. La Corte ha ritenuto, in proposito, la dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale non ostativa all'impugnazione del provvedimento di adozione in casi particolari. In motivazione si è puntualizzato che «sia l'art. 313 cod. civ., richiamato dall'art. 56 della legge 4 maggio 1983, n.184, riferendosi all'adozione di maggiorenni, ovviamente non prevede la legittimazione ad impugnare dei "genitori", sia questi ultimi in quanto titolari di un'autonomia valutativa in ordine all'individuazione delle soluzioni di maggior utilità per il minore, hanno una posizione processuale propria, che mal si concilia con limitazioni imposte al potere d'impugnazione». La Corte ancora ha valutato irrilevante la distinzione tra l'esercizio dell'azione *iure proprio* e quella *in nomine minoris*, precisando che i rappresentanti non si limitano ad esprimere e rappresentare la volontà di un soggetto incapace, bensì esercitano la potestà genitoriale in base ad una propria valutazione circa l'utilità e la convenienza per il minore dell'atto da compiere. Detta limitazione, inoltre, risulterebbe priva di ragionevolezza anche sotto il profilo della non "definitività", essendo comunque la decadenza suscettibile, in ogni tempo, di revoca.

4. Successioni e donazione

L'importante sentenza n. 8352 ha riconosciuto la validità della clausola testamentaria di diseredazione, con la quale il testatore manifesti la volontà di

escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili, in maniera, così, da restringerla ai non diseredati. Una tale clausola, ad avviso della citata pronuncia, è, infatti, espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, comunque rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà: sicché, per diseredare, non è affatto necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorre prova di un'implicita istituzione. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 8352, ha così deciso di dissentire dai propri precedenti, rivenendovi un'insanabile contraddizione, lì dove, da un lato, si sosteneva l'invalidità di una clausola testamentaria meramente negativa, ove la stessa non risultasse accompagnata ad altre che contenesse disposizioni attributive, e, dall'altro, se ne riconosceva la validità, purché fosse da essa ricavabile, seppur in maniera indiretta ed implicita, un'inequivocabile volontà del testatore che, oltre a diseredare un determinato successibile, fosse volta ad assegnare le proprie sostanze ad un determinato altro. L'argomentare della Suprema Corte nella pronuncia del 2012 poggia su una lettura degli artt. 587 e 588 cod. civ. diversa da quella che era posta a fondamento del tradizionale orientamento ostativo all'ammissibilità ordinamentale di una clausola testamentaria di contenuto esclusivamente negativo. Così, il primo comma dell'art. 587 cod. civ., dicotomicamente strutturato rispetto al secondo comma della stessa norma, riconoscendo al testamento la funzione di consentire al suo autore di disporre di tutte le proprie sostanze, o di parte di esse, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, assevera, come avverte Cass. n. 8352, la natura essenzialmente patrimoniale dell'atto di ultima volontà, senza, però, con ciò imporre una veste necessariamente attributiva. Dall'art. 457 cod. civ., si ricava, invero, che il fenomeno devolutivo dei beni cadenti nella successione *mortis causa* e la correlata individuazione degli eredi e dei legatari possano contemporaneamente trovare il loro regolamento sia nella legge che nel testamento: sicché, all'assenza di un contenuto strettamente attributivo del negozio di ultima volontà supplisce, comunque, il meccanismo della vocazione legale. Osserva, la sentenza n. 8352 come, se si riconosce al testatore di poter decidere di tutti i suoi beni, escludendo, in tutto o in parte, i successori legittimi, non si vede per quale ragione egli non possa, con un'espressa e apposita dichiarazione, limitarsi ad escludere un successibile *ex lege* mediante una disposizione negativa delle proprie sostanze beni. Ancor più nettamente, Cass. n. 8352 chiarisce: "per diseredare non è quindi necessario procedere ad una positiva attribuzione di beni, né - sulla scorta dell'espedito che escludere è istituire - alla prova di un'implicita istituzione". La clausola di diseredazione, in quanto espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientra a pieno titolo nel contenuto tipico del testamento: tramite essa, il *de cuius*, restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta assegnazione *post mortem* dei suoi beni. Il "disporre" cui si riferisce l'art. 587, primo comma, c.c. comprende, quindi, non soltanto una volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa o, più esattamente, destitutiva. Ogni volontà successoria, seppure non squisitamente attributiva, appare tutelabile se non contrasti con il limite dell'ordine pubblico, rimanga nell'ambito della liceità e della meritevolezza di tutela, e rispetti i diritti dei legittimari.

Con la decisione n. 6625 la Corte conferma, inoltre, che il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite si configura come un legato *ex lege*, che viene acquisito immediatamente dal beneficiario, al momento dell'apertura della successione. Perciò, non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli

effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione del coniuge legatario ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede. Dunque, va esclusa la necessità della trascrizione del diritto di abitazione *ex art. 540 cod. civ.*, ai fini della sua opponibilità, anche a chi si renda aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell'immobile appartenente ad un coerede. Nel caso deciso da sez. II, n. 6625, in particolare, due fratelli avevano citato dinanzi al tribunale la loro madre ed un ulteriore comproprietario (resosi, appunto, aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà appartenente ad un altro fratello degli attori), per conseguire lo scioglimento della comunione immobiliare esistente tra gli stessi ed avente ad oggetto un appartamento. La convenuta aveva chiesto, tuttavia, accertarsi il proprio diritto di abitazione sul bene *ex art. 540 cod. civ.*, nonché l'attribuzione dell'immobile in suo favore con addebito del conguaglio. In conformità alle richieste del coniuge superstite decidevano sia il tribunale che la corte d'appello, investita del gravame proposto dall'aggiudicatario della quota. La S.C. ha, infine, confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione *ex art. 540 cod. civ.* ai fini della sua opponibilità al ricorrente, il quale, come detto, si era aggiudicato all'esito di una vendita fallimentare una quota pari a un sesto dell'appartamento, già di proprietà di altro fratello degli attori.

In tema di donazione, Cass. n. 8010 ha chiarito come lo spirito di liberalità, che deve connotare il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario, va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale, in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. Una siffatta spontaneità dell'attribuzione patrimoniale non è incompatibile con l'esperata conflittualità esistente tra le parti al momento del contratto, la quale, di per se, è elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla causa della donazione, non integrando né un'ipotesi di cogenza giuridica, né un'ipotesi di costrizione morale, salva l'eventuale rilevanza di motivi di annullamento del contratto per vizio della volontà. Questo ha affermato la sentenza n. 8010, in relazione a fattispecie di donazione immobiliare reciproca stipulata da coniugi separati con finalità di divisione, ma senza proporzione di valore tra le assegnazioni, laddove una parte aveva chiesto dichiararsi la nullità del negozio per mancanza di causa, assumendo che l'esperata conflittualità fosse incompatibile con l'*animus donandi*.

Con la decisione Sez. un., n. 5702, la Corte ha insegnato che, qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come *modus* (il quale costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione), ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso, atteso che nella disciplina delle condizioni nel contratto non trovano applicazione i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni. La sentenza n. 6761 ha deciso che la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli non è consentita ove sopraggiunga un'adozione di maggiore d'età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio, laddove la revocazione in parola risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, come anche dall'adozione del

minore d'età. È stata, pertanto, dichiarata altresì manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 803 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, appunto, tale disposizione non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.

5. Diritti reali e possesso

In tema di tutela del diritto di proprietà, la sentenza n. 14222, relativa ad ipotesi di occupazione senza titolo di un immobile altrui, ha affermato che la presunzione di un danno *in re ipsa* subito dal proprietario, per la lesione delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto di proprietà, non può comunque operare ove risulti positivamente accertato che il *dominus* si fosse intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed avesse ommesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. In questa sentenza, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva liquidato il danno conseguente all'illegittima occupazione di un'area di proprietà esclusiva con tubazioni condominiali, senza aver accertato se l'atteggiamento del proprietario, il quale si era accorto soltanto dopo circa un anno della presenza delle tubature, non fosse espressione di un intenzionale disinteresse per l'immobile, tale da indurre a circoscrivere il danno al solo periodo successivo alla scoperta dell'usurpazione. Il mancato utilizzo, in concreto, delle facoltà dominicali costituisce, dunque, indizio non più insignificante, e ne fa, anzi, regredire la soglia avanzata della tutela risarcitoria.

La sentenza n. 14102 ha invece chiarito che l'esenzione prevista, in materia di servitù di passaggio coattivo, dall'art. 1051, quarto comma, cod. civ., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse. Tale norma non trova, invece, applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, temperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi.

A sua volta, la sentenza n. 14103 ha ribadito che l'art. 1052 cod. civ. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999 un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.

L'esigenza di pervenire ad una rivisitazione complessiva dei rapporti di diritto reale, non più limitati ad una concezione che dia soluzione, per loro tramite, unicamente a problemi di attribuzione di beni (ovvero di appartenenza e di correlativa esclusione), traspare, infine, emblematica nella pronuncia n. 21129. Qui si trattava di dirimere il tradizionale conflitto tra il proprietario del fondo servente, al quale è assicurata,

dall'art. 841 cod. civ., la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio, conflitto in astratto regolato dall'art. 1064, secondo comma, cod. civ. Il bilanciamento tra gli interessi contrapposti viene dalla S.C. nel caso deciso avvertito particolarmente impellente, poiché la fattispecie esulava dall'ambito di un "conflitto tipicamente prediale". Si fronteggiavano, invero, le istanze squisitamente proprietarie di recinzione del fondo servente ed il diritto di passaggio finalizzato all'accesso ad un edificio destinato all'esercizio pubblico del culto, finendo, così, in gioco altresì la tutela del diritto di libertà religiosa. Il giudice di merito viene disatteso per non aver congruamente attuato un siffatto bilanciamento, ossia per non aver valutato in che misura le modalità di chiusura del fondo gravato dal passaggio finissero per compromettere quel transito "qualificato", sotto un profilo teleologico, dall'esercizio pieno ed effettivo del diritto di libertà religiosa dei frequentatori del luogo di culto, trascurando la funzione integrativa che i richiamati principi costituzionali devono svolgere sul piano interpretativo, anche nei rapporti all'apparenza puramente privatistici.

La sentenza Sez. II, n. 10588, relativa al concorso tra giudizio possessorio e giudizio petitorio, ha deciso che il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 cod. proc. civ., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria *ratio* nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello *ius possidendi*. Pertanto, l'attore in possessorio, diversamente dal convenuto, può, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, proporre autonoma azione petitoria, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria; questa facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con una separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una *causa petendi* ed un *petitum* completamente diversi. La sentenza, chiarisce, inoltre, come la riconosciuta titolarità in capo al soggetto convenuto (cosiddetto *spoliator*) di un diritto reale incompatibile con il comportamento che il ricorrente ha inteso tutelare con il ricorso possessorio, sia idonea a paralizzare la tutela della situazione di fatto inconciliabile con detta statuizione. È stata, perciò, confermata la sentenza di merito, che aveva deciso di non prendere in esame la domanda possessoria, in ragione della pronuncia, in essa adottata, con cui veniva riconosciuta fondata la domanda del convenuto volta a far dichiarare l'inesistenza della servitù vantata dal possessore ed il conseguente diritto di quest'ultimo di disporre liberamente del proprio bene.

Secondo la Corte (decisione n. 2371) – sempre in tema di concorso tra giudizio possessorio e giudizio petitorio - il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di separata domanda di accertamento della proprietà, proposta da parte dell'attore in possessorio, non fa automaticamente venir meno la protezione giuridica del potere di fatto, a prescindere dal titolo che lo possa giustificare, né preclude al giudice del procedimento possessorio, ove ancora pendente, di emettere una pronuncia di reintegrazione; invero, la tutela del possesso è destinata a cedere non a fronte dell'accertamento, nel giudizio petitorio, che il possessore non è proprietario, quanto della verifica del diritto incompatibile spettante all'autore dello spoglio.

6. Comunione e condominio

La sentenza delle sez. un. n. 11135 ha ricondotto la locazione della cosa comune da

parte di uno dei comproprietari alla figura della gestione di affari, assoggettando la fattispecie alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ.; così, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può sempre ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., può altresì esigere dal conduttore, ma nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa.

La Corte – con sentenza n. 14107 – ha poi innovativamente sostenuto che il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può effettuare la trasformazione dello stesso in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando, in tal modo, complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.

La sentenza n. 5166 ha ravvisato la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. per l'uso della cosa comune, in ipotesi di uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniuge, protrattosi in seguito alla revoca dell'ordinanza di assegnazione dell'alloggio pronunciata nel corso del giudizio di separazione personale, nonostante il dissenso espresso dall'altro coniuge. Nel caso deciso, era avvenuto che, nonostante fosse venuto meno, per sopravvenuta statuizione del giudice della separazione, il diritto di godimento della casa familiare *ex art. 155 quater* cod. civ. in favore del coniuge già assegnatario dell'alloggio, questi aveva continuato ad occupare l'intero immobile, destinandolo ad utilizzazione personale esclusiva, così impedendo all'altro comproprietario di godere dei frutti civili ritraibili dal bene. Tale condotta è stata ritenuta illecita dalla S.C., e perciò fonte di indennità in favore del coniuge escluso dalla disponibilità dell'appartamento.

La sentenza n. 2363 ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto dal “Condominio della Scala D” dell'edificio condominiale che era stato già, interamente considerato, parte del giudizio di merito culminato nella sentenza impugnata. La S.C. ha spiegato come il cosiddetto “condominio parziale” è situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti di gestione, interni alla collettività condominiale, in ordine a determinati beni o servizi appartenenti soltanto ad alcuni condomini. Non può invece ravvisarsi una legittimazione processuale del condominio parziale tale da poter sostituire il condominio dell'intero edificio, come avvenuto nel caso in esame, al fine di impugnare per cassazione una sentenza di merito, pronunciata al culmine di un giudizio risarcitorio, nel quale il condominio, globalmente inteso, era stato convenuto con domanda risarcitoria per i danni occasionati dall'esecuzione di un appalto conferito dal medesimo intero condominio in veste di committente. La sentenza, negando l'ammissibilità del gravame autonomamente proposto dal separato Condominio di una scala del fabbricato, ha altresì aggiunto come nulla rilevi che, come amministratore del medesimo condominio parziale, si presenti la stessa persona fisica investita di tale ufficio nel condominio dell'intero edificio.

La sentenza n. 14096 ha sostenuto che l'installazione di un ascensore in ambito condominiale, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità

dell'appartamento. Tale installazione rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina dettata dall'art. 907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'art. 3, comma secondo, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, disposizione inapplicabile negli edifici in condominio.

7. Espropriazione per pubblica utilità o interesse

In tema di occupazione acquisitiva, la sentenza n. 13294 ha ridefinito la distinzione tra indennizzo ed indennità di espropriazione. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato come nell'occupazione acquisitiva il fatto generatore di danno è costituito dalla condotta illecita della P.A. espropriante, concretatasi anzitutto nell'apprensione degli immobili senza alcun titolo e, quindi, nel perdurare della detenzione abusiva ed irreversibile senza più rimettere i beni nella disponibilità del proprietario, sicché l'indennizzo dovuto a tale titolo si diversifica dall'indennità di espropriazione proprio per la sua natura risarcitoria, ancorata all'intero valore dell'immobile, che non tollera il ricorso a criteri riduttivi per la sua liquidazione. Secondo la Corte, la domanda indennitaria non può convertirsi in domanda risarcitoria da occupazione acquisitiva, stante la diversità del *petitum* e di *causa petendi*. La prima, infatti, ha per oggetto il giusto indennizzo a norma dell'art. 42 Cost. e trova causa nella procedura espropriativa, mentre la seconda è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita di proprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'opera pubblica ed è fondata sulla illecita occupazione appropriativa. Si esclude, inoltre, proprio in ragione della diversità di *petitum* e di *causa petendi*, che si possano configurare ipotesi di litispendenza o di continenza fra le due suddette diverse cause, indennitaria e risarcitoria, eventualmente pendenti contemporaneamente fra le due parti.

Le Sezioni Unite, nel 2012, con la sentenza n. 10502, hanno ribadito che l'art. 40 l. n. 2359 del 1865 è norma comprensiva di ogni ipotesi di diminuzione del valore (nella specie "interclusione") della parte non interessata dall'espropriazione. Invero, nell'espropriazione parziale va considerata l'interclusione della parte non interessata dall'espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà e al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato: il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato viene ricondotto alla voce ricompresa nell'indennità di espropriazione. Questo principio è stato enunciato dalle Sezioni unite per i suoli a destinazione agricola, riaffermando un indirizzo già espresso in passato in relazione al diritto del proprietario al risarcimento del danno per particelle rese inagibili o inutilizzabili a seguito della realizzazione dell'opera pubblica. Dunque, l'indennità di espropriazione, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale sofferta dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni.

8. Contratto in generale

La corte (sentenza n. 6526) ha avuto modo di rimarcare l'espansività della clausola

generale di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto: la responsabilità precontrattuale, fondata sull'art. 1337 cod. civ., può derivare, oltre che dalla rottura ingiustificata delle trattative, anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del negozio. circa la violazione degli obblighi informativi, riguardo al dolo incidente, la corte (sentenza n. n. 5965) ha stabilito che l'esistenza dell'inganno nella formazione del consenso non incide sulla possibilità di far valere i diritti contrattuali, ma implica solo che il contraente, il quale ha violato l'obbligo di buona fede, è responsabile del danno provocato dalla sua illecita condotta, pari al minor vantaggio o maggior aggravio economico derivatone, fermo che, pur non essendo il contraente legittimato ad occultare i fatti la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale, l'obbligo informativo non può essere esteso fino al punto d'imporre alla parte la manifestazione dei motivi per i quali stipula, così da consentire all'altra parte di trarre vantaggio non dall'oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e risorse: nella specie, la circostanza taciuta riguardava il fatto che sul terreno, alienato con destinazione a verde e parcheggi, l'acquirente intendeva trasferire l'edificabilità di altri suoi immobili, con conseguente incremento di valore del suolo. Di notevole interesse risulta, in particolare, una decisione sulla causa di accertamento. Essa ha chiarito che, nel negozio di accertamento, il quale persegue la funzione di eliminare l'incertezza di una situazione giuridica preesistente, la nullità per mancanza di causa è ipotizzabile solo quando le parti, per errore o volutamente, abbiano accertato una situazione inesistente o quando la situazione esisteva, ma non era incerta, sicché, con riguardo ad una scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata intestazione di proprietà immobiliare, la mancanza di effetti traslativi e la circostanza che il documento non contenga un'espressa indicazione dei rapporti precedenti non sono ragioni sufficienti ad affermare la nullità per difetto di causa, rendendosi necessaria un'indagine sui possibili collegamenti con precedenti negozi *inter partes*, al fine di stabilire se ricorra l'indicata funzione e se, quindi, sia davvero configurabile un negozio di accertamento, volto a rendere definitiva e vincolante una precedente situazione incerta (sentenza n. 14618).

Con sentenza n. 11749, la Corte, al cospetto di una clausola di contratto preliminare di vendita immobiliare, avente ad oggetto il reciproco impegno delle parti di indicare nel definitivo un prezzo inferiore a quello realmente concordato, e pari a quello risultante dall'applicazione del moltiplicatore della rendita catastale, ha ribadito la nullità di una siffatta pattuizione, ai sensi degli artt. 62 e 72 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella specie applicabili *ratione temporis*. Trattasi di clausola, ha avvertito la S. C., che non comporta la sostituzione di diritto, agli effetti dell'art. 1419, comma 2°, c. c., in quanto la norma imperativa, puramente comminatoria, risultante dai citati articoli, manca dell'elemento rigidamente predeterminato destinato a correggere la clausola nulla ed a combinarsi con l'atto di autonomia privata, affidando comunque alle parti contraenti la quantificazione e l'indicazione dell'esatto corrispettivo. Né, aggiunge la sentenza in esame, la nullità di detta clausola di occultamento del corrispettivo importa la nullità dell'intero contratto preliminare per il sol fatto della

previsione negoziale (a sua volta nulla) di un diritto alla risoluzione attivabile dal contraente rimasto fedele al patto sul prezzo, occorrendo a tal fine la prova, da offrirsi ad opera della parte colpita dallo squilibrio indotto dalla nullità parziale, che il mantenimento del contratto dopo la depurazione non sia più giustificato dal senso originario dell'operazione, per essere la medesima pattuizione in tale rapporto di interdipendenza e di inscindibilità con le restanti condizioni, da non poter queste ultime sussistere in modo autonomo.

Occorre poi certamente dar conto dell'intervento delle Sezioni Unite che ha composto le divergenze giurisprudenziali sulla rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale da parte del giudice investito della domanda di risoluzione. È stata privilegiata la tesi della rilevabilità officiosa, seppure circondata da importanti cautele, sostanziali e processuali. Per vero, alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale, ed atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti *ex actis*, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta), fermo restando che egli accerta la nullità *incidenter tantum*, senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini (sez. un., n. 14828).

9. I singoli contratti

In tema di compravendita, la sentenza sez. un. n. 19702 ha chiarito come la disciplina della garanzia per vizi si esaurisca negli artt. 1490 ss. cod. civ., i quali pongono il venditore in una situazione di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria", laddove il compratore non dispone, di regola, di un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, se non in particolari ipotesi di legge (quali quelle della garanzia di buon funzionamento o della vendita dei beni di consumo), ovvero quando il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. Qualora, tuttavia, il venditore si impegni, appunto, ad eliminare i vizi e il compratore accetti tale promessa, sorge un'autonoma obbligazione di "facere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, con la conseguenza che l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 cod. civ., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.

Sempre quanto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, la sentenza n. 12265 ha stabilito che l'accesso al fondo oggetto del contratto di vendita è una qualità del bene cosa, e deve essere garantita dal venditore, il quale non può sottrarsi al proprio obbligo invocando il fatto del terzo o la causa di forza maggiore; la sentenza n. 2737 ha invece escluso che possa essere invocata la garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ. nel caso di vendita di un fondo soggetto a vincoli paesaggistici inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, approvati e pubblicati nelle forme previste. La sentenza n. 12260, ponendo fine a una controversia in tema di esecuzione

specifica dell'obbligo di concludere un contratto di alienazione di un immobile, ha invece affermato che non osta all'emissione della sentenza *ex art.* 2932 c.c. la mancanza dell'allegazione dell'attestato di certificazione energetica, di cui all'art. 6, d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192, successivamente modificato prima dal D. Lgs. n. 112/2008 e poi dal D.Lgs. n. 28/2011. Come precisato dalla S.C., le parti, dunque, ben possono stipulare il contratto e rinviare, tacitamente o esplicitamente, a un momento successivo la consegna dell'attestato, cui per legge il venditore è obbligato e che il compratore può richiedere, in quanto rientrante tra i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta ai sensi dell'art. 1477, ultimo comma, cod. civ. In tema, poi, di garanzia dell'appaltatore per i vizi e le difformità, molto significative sono state le decisioni che, al fine di ammettere od escludere la garanzia per i vizi e le difformità di cui all'art. 1667 cod. civ., hanno dato rilievo alla condotta concludente delle parti, in virtù del principio ormai incontrovertito secondo cui il dovere di buona fede impone alle parti del contratto di sopportare le conseguenze derivanti dai propri comportamenti che, apparendo inequivoci, siano stati idonei ad ingenerare un legittimo affidamento nella controparte contrattuale. In applicazione di tale principio, si è stabilito – da un lato – che quando l'appaltatore inizia volontariamente la rimozione dei vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. [sentenza n. 6263]; dall'altro lato, che quando il committente, pur avendo rilevata l'esistenza di vizi, non ne pretenda l'eliminazione, ma chieda solo il risarcimento del danno, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato [sentenza n. 6009].

Quanto, ancora, all'inadempimento del contratto di appalto, nel 2012 la S.C. è ritornata su due delicate questioni: la prima è se l'appaltatore debba rispondere per i vizi costruttivi derivanti da un *deficit* progettuale, quando il progetto non sia stato da lui predisposto; la seconda è se le parti del contratto d'appalto possano pattuire, con clausola opponibile *erga omnes*, l'irresponsabilità del committente per i danni causati dall'appaltatore a terzi. La prima questione è stata risolta in conformità all'orientamento ormai consolidato, secondo cui l'appaltatore risponde nei confronti del committente per i vizi derivanti da errore progettuale, a nulla rilevando che il progetto sia stato predisposto unilateralmente dal committente o da suoi incaricati. Va da sé che, ove accanto a quella dell'appaltatore, sussista anche una corresponsabilità del direttore dei lavori o del progettista, tutti costoro risponderanno in solido nei confronti del committente, salve le azioni di regresso sotto il profilo interno dell'obbligazione solidale [sentenza n. 8016]. L'inadempimento dell'appaltatore può ovviamente consistere non solo nel realizzare in modo imperfetto l'*opus* od il servizio demandatogli, ma anche nel provocare a terzi danni che, in considerazione delle circostanze del caso, potrebbero far sorgere nei confronti del danneggiato una responsabilità anche del committente, ai sensi – ad esempio – degli artt. 2049, 2050 o 2051 cod. civ. Per scongiurare il rischio che il committente possa essere chiamato a rispondere del danno a terzi causato dall'appaltatore, sono piuttosto frequenti nei contratti di appalto clausole che obbligano quest'ultimo a tenere indenne il committente dalle pretese risarcitorie di terzi, scaturenti dall'esecuzione dell'appalto. Tali clausole, ha precisato la pronuncia n. 2363, non valgono ad escludere la responsabilità diretta del committente verso i

terzi, perché possono vincolare solo i contraenti, ma non possono ovviamente imporre al terzo di dirigere la propria pretesa risarcitoria verso l'una, anziché verso l'altra delle parti del contratto di appalto.

Con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori nell'appalto di opere pubbliche, nuova è l'affermazione del principio secondo cui, quando l'amministrazione eserciti lo speciale diritto di rescissione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, accordatole dall'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, a fondamento di tale scelta può legittimamente invocare l'inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli ordini di servizio impartiti dalla direzione dei lavori o dall'ingegnere capo: tali ordini infatti, pur non costituendo atti pubblici, non sono tuttavia equiparabili a mere comunicazioni o informative di parte, ma costituiscono esercizio di diritti potestativi [sentenza n. 13297]. Altrettanto importante è l'affermazione secondo cui l'accertamento della tempestività dell'iscrizione della riserva, poiché esige la verifica che il momento della iscrizione rientri nell'ambito temporale normativamente stabilito, costituisce una valutazione in diritto, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., l'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale nel caso di dedotta inosservanza delle regole di diritto in tema di tempestività delle riserve [sentenza n. 14773]. Numerose e significative sono state, anche nel 2012, le pronunce concernenti, sempre nell'appalto pubblico, l'obbligo di pagamento del corrispettivo a carico del committente, e la misura di esso. Tali decisioni hanno riguardato principalmente i criteri di calcolo del corrispettivo nel caso di contratto stipulato col sistema del "prezzo chiuso", ai sensi dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, oggi abrogato, sistema che consisteva nel prevedere che il prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta fosse automaticamente aumentato in modo forfettario del 5 per cento "*per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori*". Viene in rilievo la pronuncia con la quale si è precisato come ed a quali condizioni un corrispettivo pattuito a corpo possa essere variato in corso d'opera. Tale sentenza [n. 9246] ha affermato due principi. Il primo è che nel caso in cui la p.a., dopo avere pattuito un corrispettivo "a corpo", abbia comunque proceduto all'esito dei lavori alla redazione di un computo metrico estimativo delle opere compiute dall'appaltatore, ottenendo un risultato non coincidente con l'importo del compenso "a corpo", deve escludersi l'applicabilità della disciplina sull'errore di calcolo, poiché l'eventuale difformità tra il corrispettivo "a corpo" e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo rettificabile, poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto. Il secondo principio affermato dalla sentenza n. 9246 è che, pur essendo il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto "a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto a "misura". Sempre quanto al corrispettivo "a prezzo chiuso", la sentenza n. 7917 ne ha precisato le differenze

dall'istituto della "revisione dei prezzi", in quanto quest'ultimo mira a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra le contrapposte prestazioni dell'appaltatore e del committente mediante l'adeguamento del corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora questi superino la soglia della normale alea contrattuale. Il sistema del "prezzo chiuso", invece, soddisfa l'esigenza di predeterminazione dell'impegno finanziario assunto dalla P.A., garantita grazie al criterio dell'alea convenzionale, forfetizzata per entrambi i contraenti, in virtù di un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato dal collegamento con l'inflazione reale e caratterizzato dalla predeterminazione *ex ante*. Da ciò la conseguenza che nel caso di "prezzo chiuso" è inapplicabile la disciplina in materia di revisione dei prezzi.

Con riferimento al contratto di locazione, la sentenza n. n. 3726 ha ribadito come, sempre in tema di locazione di bene immobile destinato ad uso diverso da abitazione, il locatore debba garantire non solo l'avvenuto rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso del bene immobile, ovvero la relativa abitabilità, ma, essendo obbligato a mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, anche il loro persistere nel tempo. Perciò, ove venga per qualsiasi motivo sospesa l'efficacia di tali provvedimenti e il conduttore venga a trovarsi nell'impossibilità di utilizzare l'immobile per l'uso pattuito, si verifica l'inadempimento del locatore, che non può pretendere, conseguentemente, il pagamento dei canoni maturati nel periodo di inutilizzabilità del bene, neppure adducendo a propria giustificazione l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dalla P.A..

Sez. un. n. 14371 ha peraltro precisato che, laddove il locatore di un immobile adibito ad uso non abitativo, convenuto in giudizio dal conduttore al fine di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, chiami in causa il Comune, chiedendone l'affermazione dell'esclusiva responsabilità quale conseguenza di un'ordinanza sindacale di sospensione dell'attività svolta nel bene locato per carenze di salubrità ed agibilità, la domanda di garanzia impropria esercitata nei confronti della P.A., per la ritenuta illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente dovuta all'insussistenza dei suoi presupposti qualificanti, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rilevando, al fine di legittimarne l'attrazione per connessione davanti al giudice ordinario, il collegamento esistente fra essa ed il rapporto privatistico tra locatore e conduttore.

La sentenza n. 1372 chiarisce che, ai fini del risarcimento dei danni per ritardata restituzione del bene locato, ex art. 1591 cod. civ., è legittimo il ricorso da parte del giudice a presunzioni, purché ovviamente esse presentino i requisiti imposti dall'art. 2729, primo comma, cod.civ., ben potendosi prescindere dall'effettiva dimostrazione della sussistenza di concrete proposte di nuova locazione o di acquisto, tenuto conto, del resto, del notorio scarso indice di appetibilità sul mercato riferibile ad un immobile che risulti tuttora occupato dal conduttore pur dopo la scadenza del rapporto locativo.

In tema di assicurazione generale della responsabilità civile, merita un cenno la pronuncia n. 8686. Tale sentenza ha affermato che, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile del danno in solido con altra persona, l'obbligo indennitario dell'assicuratore della r.c. nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale.

Molto numerose sono state le decisioni pronunciate dalla S.C. nel 2012 in materia di assicurazione obbligatoria della r.c.a. Tali decisioni hanno riguardato una gran parte degli aspetti della disciplina della r.c.a.: l'ambito di applicazione, la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore, la legittimazione dell'impresa designata e dell'UCI. In particolare, con l'ordinanza n. 5928 la Corte invece si è pronunciata su uno dei tanti problemi posti dal controverso istituto del risarcimento diretto di cui all'art. 149 cod. ass. La S.C. ha escluso che l'azione diretta, accordata dalla norma appena ricordata alla vittima di un sinistro stradale nei confronti del proprio assicuratore abbia natura contrattuale. Tale obbligazione, infatti, scaturisce direttamente dalla legge, e l'effetto dell'art. 149 cod. ass. è stato soltanto quello di “*sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria*”. Da questa ricostruzione dell'istituto la S.C. ha tratto la conseguenza che rispetto al proprio assicuratore la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile, e non si configura come quella del consumatore: da ciò l'inapplicabilità delle norme sulla competenza speciale *ratione loci* del c.d. foro del consumatore, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 7 settembre 2005 n. 206.

Importante è stata la decisione n. 9939, la quale sembra avere definitivamente superato le incertezze che, in passato, si erano registrate in merito al contenuto della prova che la vittima di un sinistro causato da veicolo non identificato deve fornire per ottenere l'accoglimento della domanda nei confronti dell'impresa designata. La sentenza ha escluso recisamente che la vittima del sinistro causato da un veicolo non identificato abbia l'obbligo di presentare una denuncia od una querela contro ignoti. L'esistenza o l'inesistenza di tale denuncia, ha precisato la S.C., costituisce un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, laddove tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, ma può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.

Nella complessiva giurisprudenza di legittimità sull'assicurazione della r.c.a., la decisione più rilevante ha riguardato nel 2012 i problemi legati alla legittimazione passiva dell'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), nel caso di sinistro causato da veicolo con targa estera. Con la sentenza n. 7932 la S.C. ha affermato al riguardo due importanti principi. Il primo riguarda la domiciliazione *ex lege* dei responsabili stranieri di un sinistro causato in Italia presso l'UCI. Questo principio è stato ribadito, con l'importante precisazione che il giudice di merito, quando deve stabilire se l'attore, notificando la citazione presso l'UCI, abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno, deve tenere conto del fatto che la domiciliazione *ex lege* dei responsabili presso l'UCI è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'art. 111 cost.. Il secondo principio affermato da Cass. n. 7932 riguarda la legge applicabile ai sinistri causati in Italia da veicoli con targa estera. La Corte ha precisato a tal riguardo che le norme, le quali prevedono la legittimazione passiva dell'UCI (artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni), sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ne consegue che, quand'anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale,

sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell'UCI, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art. 61, ultima parte, della citata legge n. 218 del 1995. Resteranno, per contro, soggette alla legge comune del danneggiante e del danneggiato, ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge n. 218 del 1995, le questioni relative alla quantificazione del danno.

Con la decisione n. 9848, la Corte di cassazione ha invece affrontato il problema del *quantum* dell'obbligazione *omnibus* prestata dal fideiussore, a garanzia di un rapporto di conto corrente stipulato tra il debitore principale ed una banca. La S.C. ha stabilito che la misura dell'obbligo del fideiussore, in caso di suo recesso dal contratto, vada calcolata con riferimento al momento in cui il recesso è divenuto efficace, a nulla rilevando che dopo tale momento la banca abbia continuato ad erogare credito al proprio cliente, debitore principale. Nella medesima sentenza si aggiunge, peraltro, che se il cliente, dopo il recesso del fideiussore, effettua delle rimesse che riducono la sua esposizione verso la banca, si ridurrà corrispondentemente anche l'obbligazione del fideiussore, in virtù della sua accessoria rispetto al debito principale.

In materia di contratti agrari, la sentenza n. 3727 ha evidenziato come, ai fini dell'esercizio dei diritti di prelazione e di riscatto agrari, il requisito della contiguità tra il fondo del coltivatore diretto e quello posto in vendita deve sussistere con riferimento alle porzioni di quello che abbiano destinazione agricola. Così, ove sia posto in vendita un terreno unitario, avente però solo in parte destinazione agricola, la prelazione od il riscatto non possono essere esercitati se le porzioni a destinazione non agricola si frappongono fra quelle a destinazione agricola ed il confine del fondo del prelazionario, venendo meno, in questo caso viene meno il requisito della contiguità materiale tra i due fondi. Sempre in ipotesi di alienazione di un fondo destinato in parte a scopi agricoli ed in parte ad attività diverse, il coltivatore diretto può esercitare la prelazione anche non su tutto il fondo, ma solo sulla parte di esso avente destinazione agricola, ferma restando, però, la facoltà del proprietario di esigere che la medesima prelazione si estenda all'intero fondo, allorché le parti non destinate a scopi agricoli, staccate dalle restanti, diverrebbero relitti inutilizzabili. Invero, è risaputo come la prelazione agraria dia forma all'auspicio legislativo di sviluppo dell'impresa coltivatrice, ravvisando nel presupposto della coltivazione del fondo un elemento qualificante della posizione del legittimato, e perciò favorendo l'interesse del coltivatore medesimo a consolidare nella propria persona impresa agricola e proprietà del bene oggetto del rapporto (ponendosi, del resto, il concedente, nel rapporto agrario, sia pure ai fini della tutela dettata dall'art. 36 Cost., non come un "datore di lavoro", ovvero come un soggetto che si appropria dei risultati dall'attività lavorativa manuale prestata dall'affittuario "lavoratore", ma unicamente come proprietario di uno degli elementi dell'azienda di cui l'affittuario "imprenditore agricolo" si avvale per l'esercizio della sua impresa: ciò ha precisato la pronuncia n. 3733).

10. Responsabilità civile

Nel sistema della responsabilità civile, quanto all'ambito specifico della lesione del credito e della colpevole induzione a contrarre, si segnala la decisione delle Sezioni Unite n. 9590, la quale aveva invece ad oggetto l'annosa vicenda del fallimento della Federazione Italiana Consorzi Agrari (Federconsorzi), e cioè la società cooperativa cui il ministero delle politiche agricole aveva, sin dal 1948, conferito l'incarico di

importare cereali per garantire il fabbisogno occorrente alla panificazione. Nell'adempimento di tale mandato, la Federconsorzi aveva contratto ingenti mutui con un istituto bancario, mai restituiti. La banca convenne allora in giudizio non solo la mutuataria Federconsorzi, ma anche il ministero mandante, invocandone la responsabilità aquiliana per difetto di vigilanza sulle modalità di adempimento dell'obbligazione da parte del mandatario. La Corte, con la sentenza ricordata ha stabilito tre importanti principi, e cioè:

(a) il mandante, anche quando per espressa previsione di legge non sia tenuto a somministrare al mandatario i mezzi per l'adempimento del mandato, è comunque tenuto a vigilare sul suo operato, ed ad adottare tutte le iniziative necessarie per salvaguardare gli interessi del creditore del mandatario;

(b) tiene una condotta scorretta e quindi fonte di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. lo Stato se, dopo avere adottato una legge che lo obblighi a finanziare una determinata attività svolta da un terzo, nella misura che si sarebbe dovuta stabilire con futuri provvedimenti normativi, ometta di adottare questi ultimi, e da ciò derivi un pregiudizio in capo ai terzi che avevano in buona fede fatto affari col soggetto che si sarebbe dovuto finanziare;

(c) il creditore del diritto al risarcimento del danno da lesione del credito incorre in colpa concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., se omette per un lungo arco di tempo di attivarsi per salvaguardare il proprio credito ed evitarne la lievitazione a causa del decorso del tempo.

Nel contenzioso relativo al risarcimento dei pregiudizi conseguenti ad emotrasfusioni, la sentenza n. 7553 ha, invece, stabilito che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, cod. civ., perché nell'omessa vigilanza da parte del ministero sul trattamento delle sacche di plasma non sono ravvisabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.. Ove, poi, il danneggiato muoia a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento *iure hereditatis*, mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima *iure proprio*, in quanto la morte del congiunto emotrasfuso integra gli estremi del delitto di omicidio colposo, soggetto alla prescrizione decennale alla data del fatto oggetto della menzionata pronuncia, prima, cioè, delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Quanto al profilo della responsabilità risarcitoria dello Stato per mancato esercizio della potestà normativa, si segnala la già ricordata sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite, n. 9590, secondo la quale una siffatta responsabilità è configurabile non solo quando gli organi legislativi omettano di dare attuazione a norme comunitarie, ma anche quando omettano di adottare i provvedimenti normativi prescritti da leggi dello Stato. Tale responsabilità - si legge nella motivazione - non contrasta con il principio dell'incoercibilità della funzione legislativa, in quanto il risarcimento avverrebbe non in forma specifica (attraverso cioè una condanna all'emanazione della normativa non adottata), ma solo attraverso il risarcimento del danno.

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., in specie correlata al trattamento di dati sensibili, ex art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

la sentenza n. 17408 ha compiuto una importante precisazione in tema di rapporti tra il diritto del titolare dei dati ad inibirne la diffusione senza il proprio consenso, e quello del giornalista al diritto di cronaca. Tali contrapposti interessi vanno composti, secondo la Corte, privilegiando l'interesse collettivo alla informazione; tale interesse tuttavia non è assoluto, in quanto la diffusione di dati sensibili da parte del giornalista esige pur sempre che tali dati siano necessari ai fini della completezza dell'informazione o per la specificità del caso. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto illegittima la divulgazione, in un testo dedicato alla ricostruzione di un fatto di sangue che aveva suscitato molto scalpore, di informazioni sui costumi sessuali dell'imputata.

11. Responsabilità professionali

Nel tema sempre vivo della responsabilità sanitaria, si è segnalata nell'ultimo anno una sentenza riguardante il c.d. danno da nascita indesiderata (n. 16754). Essa ha riguardato un caso in cui un medico non aveva informato la gestante sui più corretti *test* da eseguire per avere la ragionevole certezza che il concepito fosse sano. Poiché, tuttavia, il bimbo era nato con una malattia congenita, la donna aveva convenuto in giudizio il medico, allegando che, se fosse stata correttamente informata sui più sicuri metodi da utilizzare per una corretta diagnosi prenatale, avrebbe potuto apprendere della malattia del concepito, ed avrebbe interrotto la gravidanza. La domanda di risarcimento tuttavia veniva proposta non solo dai genitori del bambino, ma anche dai suoi fratelli e dallo stesso minore nato con malformazioni.

La Corte di cassazione ha ritenuto che:

- (a) il diritto al risarcimento del danno spettasse anche ai fratelli del neonato, a causa delle minori cure che costoro avrebbero verosimilmente ricevute dai genitori, per essere costoro maggiormente impegnati ad accudire il figlio malato;
- (b) il concepito, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza, ha diritto ad essere risarcito da parte del sanitario per il fatto di essere nato non sano. Tale diritto spetta anche quando le malformazioni siano congenite, ed ha ad oggetto il risarcimento dovuto per la lesione dell'interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità, a nulla rilevando che la madre, ove fosse stata informata della malformazione, avrebbe verosimilmente scelto di abortire.

12. Diritto dei mercati finanziari

La sentenza n. 14392 ha dato soluzione alla delicata questione dei rimedi civilistici in caso di inadempimento dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto. La Corte ha in proposito affermato che il soggetto, cui non sia stata proposta un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria come prescritta dall'art. 106 t.u.f., abbia diritto ad essere risarcito dal mancato offerente. La Corte ha rammentato che l'istituto si fonda sull'intento di far beneficiare, almeno in parte, del plusvalore, lucrato dal venditore del pacchetto azionario di maggioranza, anche gli altri soci, che, pur di minoranza, hanno però contribuito al valore complessivo della società con il proprio investimento. Pertanto, sebbene avente finalità pubblicistiche, esso è destinato a realizzare nell'immediato proprio l'interesse dei soci di minoranza, avendo il legislatore inteso così preservare sia la contendibilità delle società e l'efficienza del mercato del controllo societario, sia il diritto delle minoranze di operare una scelta ponderata. In riforma della sentenza di appello, la Corte ha dunque escluso che le

norme del t.u.f., le quali sanciscono la sterilizzazione del voto e l'obbligo di rivendita entro l'anno delle azioni acquistate in violazione dell'obbligo di o.p.a., che scatta in conseguenza di acquisti azionari comportanti una partecipazione superiore al 30% del capitale, esauriscano il novero dei rimedi. Al contrario, a fronte dell'obbligo di o.p.a., si pone il diritto soggettivo degli azionisti, cui l'offerta avrebbe dovuto essere rivolta (pur di ardua coazione ex art. 2932 cod. civ.), a ricevere l'offerta. Con la conseguenza che dall'inadempimento dell'obbligo deriva la responsabilità contrattuale a carico del soggetto inadempiente ai fini del risarcimento del danno patrimoniale cagionato. Si tratta di responsabilità contrattuale (o, aggiunge la Corte, *ex lege*), per la quale occorre però la prova del valore economico effettivo dell'opzione di acquisto, che essi avrebbero dovuto ricevere.

In argomento di contratti finanziari, la sentenza n. 1584 ha poi confermato la sentenza di merito la quale aveva accertato che in realtà il contratto cosiddetto "4YOU" (di notevole diffusione nella pratica degli affari negli anni passati, e che ha dato luogo ad un rilevante contenzioso) costituiva un'operazione finanziaria complessa, in virtù della quale la banca erogava un mutuo al cliente, utilizzato per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento. Dopodiché le obbligazioni e la quota acquistate venivano costituite in pegno in favore della banca, a garanzia della restituzione del mutuo, regolata attraverso versamenti rateali su un conto corrente acceso presso la banca medesima. Sulla base di questo accertamento in fatto, la Corte di cassazione ha ritenuto *in iure* che tale contratto rientrasse nella categoria degli strumenti finanziari, di cui all'art. 1, secondo comma, lett. j), del d.lgs. n. 58 del 1998 e fosse, di conseguenza, assoggettato alla disciplina dell'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto, con l'obbligo di indicare, a pena di nullità del contratto, la facoltà di recesso nei moduli e formulari.

13. Diritto societario

La Corte ha compiuto interessanti puntualizzazioni in ordine a natura ed effetti della clausola di prelazione statutaria in ambito societario (sentenza n. 12797). Il patto di prelazione mantiene natura solo obbligatoria nel caso in cui sia inserito in un mero patto parasociale, restandovi così estranea la società. Si distingue, tuttavia, la diversa ipotesi, in cui il patto di prelazione sia inserito dai soci stipulanti nell'atto costitutivo (o nello statuto), e così assume rilievo organizzativo ed altresì efficacia reale, rendendo opponibile la clausola di preferenza anche al terzo acquirente ". Peraltro, conclude la Corte, colui che allega in giudizio la violazione della clausola di prelazione, chiedendo la caducazione della vendita di partecipazioni fra altri conclusa, dovrà anche dimostrare, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., il suo effettivo interesse a divenire socio, in luogo dell'acquirente.

In merito alla particolare questione concernente la legittimazione attiva della stessa società ad impugnare una deliberazione assembleare che essa reputi viziata, la sentenza n. 17060 ha affermato che la società non è legittimata ad impugnare la deliberazione, essendone, invece, unicamente la legittimata passiva. La S.C. ha ragionato nel senso che gli amministratori hanno il potere-dovere di impugnare le deliberazioni viziate, agendo, però, essi in nome proprio e non della società amministrata; questo spiega come la società sia, invece, legittimata passiva, previa eventuale nomina alla società di un curatore speciale per rimuovere il conflitto di interessi.

In tema di bilancio societario, la sentenza n. 2758 ha fissato due importanti principi:

- a) anche in caso di azzeramento del capitale e del valore della partecipazione sussiste il diritto del socio ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio, ed il conseguente interesse ad impugnare la deliberazione che lo approva;
- b) il giudice è tenuto ad esaminare tutte le censure proposte al bilancio, che integrano diverse domande ed essendo poi la società tenuta ad approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati.

La sentenza n. 7425 ha affrontato la questione delicata, in materia di responsabilità degli organi di società, riguardante l'imputazione ed il concorso fra i singoli componenti dell'organo gestorio e sindacale; questa pronuncia ha chiarito che non si tratta di affermare la responsabilità dei nuovi amministratori per fatti compiuti o comunque ascrivibili ai precedenti, ma di verificare se sussista una *culpa in vigilando* con riguardo agli effetti che si sono prodotti nel periodo di espletamento del mandato dei nuovi amministratori, nonché di verificare se sussista una responsabilità per non aver attivato gli atti e i comportamenti necessari a riportare la società in una situazione di legalità e regolarità gestionale.

Si è poi spiegato dalla decisione n. 7907, anzitutto, che fra amministratori e sindaci convenuti con azione di responsabilità si instaura un litisconsorzio facoltativo, ravvisando tra di essi un'obbligazione solidale passiva. Pertanto, tali soggetti non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio. La sentenza precisa, non di meno, che il litisconsorzio diviene obbligatorio, ogni volta che la fattispecie di responsabilità presupponga necessariamente l'accertamento della posizione altrui: si tratta della responsabilità dei sindaci, posto che la fattispecie di responsabilità *ex art. 2407*, comma 2, cod. civ. contempla l'omessa vigilanza, o di quella degli amministratori non esecutivi, ai sensi dell'art. 2392, commi 2 e 3, cod. civ.

La sentenza n. 8864 ha sottolineato i limiti di legge posti alla possibilità di caducare la delibera di approvazione del progetto e della proposta di fusione, una volta che l'atto sia iscritto nel registro delle imprese. Questa pronuncia afferma che *“qualsiasi tentativo di configurare l'inesistenza giuridica di un atto di fusione regolarmente iscritto nel registro delle imprese, allo scopo di distinguerla dalla semplice invalidità e di escludere l'assoggettabilità della fattispecie al regime delineato dal citato art. 2504-quater, deve confrontarsi con la già ricordata ratio ispiratrice di detto articolo; deve, cioè, tener conto dell'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi e di stabilità e certezza dei traffici giuridici cui quel regime s'ispira”*. Ne deriva che l'inesistenza giuridica dell'atto iscritto nel registro si potrebbe sostenere solo qualora *“il procedimento ne risultasse a tal punto stravolto da apparire manifestamente irriconoscibile nei suoi tratti essenziali anche ai terzi, ai quali però non può farsi carico di una verifica che vada oltre l'individuazione nel registro di una sequenza procedimentale completa nella sua esteriore apparenza”*. Sicchè, risulta sufficiente che l'iscrizione dell'atto di fusione sia comunque avvenuta in base ad una *“sequenza procedimentale priva di significative e riconoscibili anomalie esteriori”*.

14. Diritto del lavoro e della previdenza

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, la sentenza n. 16233 ha affermato, in tema di procedure concorsuali di selezione del personale, che il datore di lavoro che intende procedere alla copertura di posti di qualifica superiore mediante una selezione del personale di tipo concorsuale interno, assume un obbligo contrattuale, nei confronti di ciascun dipendente partecipante,

all'osservanza delle regole procedurali e delle norme di selezione con le quali ha autodisciplinato la propria discrezionalità, secondo i principi di correttezza e buona fede; la violazione di tali criteri comporta il risarcimento del danno che al lavoratore può derivare per perdita di "chance", e tale danno va risarcito sulla base del tasso di probabilità che egli aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente.

Numerose sentenze della sezione Lavoro hanno riguardato il contratto a tempo determinato. Si è deciso (sentenza n. 11659) che la disposizione dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunta dall'art. 1, comma 558, della legge n. 266 del 2005, perseguendo una "ratio" di parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle poste, consente alle imprese concessionarie dei servizi postali di stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti e per i periodi ivi previsti, senza necessità di indicare le ragioni obiettive giustificatrici dell'apposizione del termine. Tale disposizione non contrasta con l'ordinamento comunitario, in quanto è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato.

In tema di risarcimento del danno sofferto dal lavoratore per l'apposizione di un termine nullo, particolarmente interessante è la pronuncia n. 5676, che ha affermato che, ai fini della sottrazione dell'"aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute, occorre che il datore di lavoro dimostri quantomeno la negligenza del lavoratore nella ricerca di altra proficua occupazione, o che comunque risulti, da qualsiasi parte venga la prova, che il lavoratore ha trovato una nuova occupazione e quanto egli ne abbia percepito, tale essendo il fatto idoneo a ridurre l'entità del danno risarcibile.

La disciplina dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sopravvenuta generalmente ai processi in corso, ha suscitato varie questioni in ordine alla sua applicazione ed alla sua portata. Si è così affermato (sentenza n. 1409) che la sopravvenuta disciplina dell'art. 32 cit., come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica nel giudizio pendente in grado di legittimità, qualora tale "ius superveniens" sia pertinente alle questioni dedotte nel ricorso, dovendosi ritenere che si debba prescindere, nell'applicazione della disciplina sopraggiunta, dalla fase in cui il processo si trovi. Quanto alla natura della misura indennitaria prevista dalla norma, si è affermato (sentenza n. 3056) che la nuova disciplina configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione).

Nel contratto di apprendistato, come in quello di formazione e lavoro, si è precisato (pronuncia n. 2015) che l'attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è

modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa, sempre che lo svolgimento della suddetta attività di formazione sia idoneo a raggiungere lo scopo del contratto - ossia l'inserimento effettivo nel lavoro dell'impresa mediante l'acquisizione di una professionalità adeguata - secondo una valutazione che è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, se congruamente motivata.

In materia di rapporto di lavoro interinale, si è affermato (sentenza n. 232) che la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l'impresa fornitrice e il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, ovvero l'insussistenza in concreto delle suddette ipotesi, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti del lavoratore, e fa venir meno la presunzione di legittimità del contratto interinale stesso. Ne consegue che, per escludere che il contratto di lavoro con il fornitore interposto si consideri instaurato con l'utilizzatore interponente a tempo indeterminato, non è sufficiente arrestarsi alla verifica del dato formale del rispetto della contrattazione collettiva quanto al numero delle proroghe consentite, senza verificare l'effettiva persistenza delle esigenze di carattere temporaneo, in modo tanto più penetrante quanto più durevole e ripetuto sia il ricorso a tale fattispecie contrattuale.

In tema di congedo parentale frazionato, la sentenza n. 6856 si è occupata della fruizione frazionata dei congedi, ossia della fruizione degli stessi accompagnati da rientri al lavoro per brevi periodi. Il caso riguardava, in particolare, il rientro in servizio il venerdì e la successiva fruizione di congedo da lunedì al giovedì seguenti, ed il problema giuridico dibattuto alle parti era quello del computo del sabato e della domenica, che la lavoratrice pretendeva di non computare. Il datore di lavoro eccepeva la discriminatorietà del mancato computo dei sabati e domeniche nel caso di rientro al venerdì, rispetto al caso di rientro in altro giorno della settimana, ad esempio il giovedì, nel quale il weekend si computa pacificamente nel periodo di congedo. L'importante sentenza afferma che, in tema di congedo parentale, ove la relativa fruizione sia frazionata per scelta potestativa della lavoratrice, nel periodo di congedo parentale si computano il sabato, la domenica ed i giorni di festività infrasettimanali ove ricadano all'interno del periodo stesso, mentre non si computano ove la lavoratrice rientri al lavoro nel giorno immediatamente precedente, riprendendo a decorrere la fruizione del congedo dal successivo giorno lavorativo di ripresa del periodo di astensione.

Con la sentenza n. 16460, la Corte si è poi occupata dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 legge n. 104 del 1992 (recante "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), affermando che tali permessi spettano anche quando i genitori non siano entrambi lavoratori, rimanendo altrimenti lo scopo perseguito dalla legge frustrato qualora il genitore non lavoratore debba da solo provvedere all'incombenza di assistere convenientemente il figlio minore gravemente handicappato.

In materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la sentenza delle Sezioni unite n. 16728 ha precisato che il diritto del candidato vincitore della

procedura concorsuale ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso.

Sempre in tema di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, e con riferimento alla posizione degli idonei non vincitori, si è affermato (sentenza n. 19595) che l'istituto del cosiddetto "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire.

Interessanti le pronunce rese con riferimento al contratto a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato: in tema, con riferimento ai lavoratori a termine del settore scolastico, si è affermato che la relativa disciplina del reclutamento del personale a termine, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che le attribuisce un connotato di specialità, ribadito dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in legge n. 106 del 2011, tramite la conferma dell'esclusione della conversione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati per il conferimento delle supplenze. Lo speciale "corpus" normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli ex art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999, consentendo la stipula dei contratti a termine solo per esigenze oggettive dell'attività scolastica, cui non fa riscontro alcun potere discrezionale dell'amministrazione, costituisce "norma equivalente" alle misure di cui alla direttiva 1999/70/CE e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Ne consegue che la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza.

In tema di mansioni del dipendente pubblico contrattualizzato, la sentenza Sez. un. n. 8520 ha affermato che la disciplina collettiva costituisce la fonte esclusiva per valutare se un dipendente sia stato assegnato a mansioni superiori, a tal fine rilevando, per gli effetti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'emanazione di uno specifico ordine di servizio per un'attribuzione a titolo di supplenza, che esclude la fungibilità dell'attribuzione stessa nell'area funzionale del supplente.

In argomento di responsabilità disciplinare del magistrato, si richiama Sez. un., n. 8409, secondo la quale, ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 2, comma primo, lett. q), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la non giustificabilità del ritardo costituisce non un ulteriore elemento della fattispecie, ma fatto ad essa esterno, che gravita nell'area delle situazioni riconducibili alle condizioni di inesigibilità ed è funzionale alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo con lo scopo di temperarne il rigore applicativo, allorché, per circostanze specificamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata

"non iure". Ne consegue che, quando i ritardi risultino intollerabili, come può accadere nel caso di superamento del termine di un anno - desunto dalle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di durata del giudizio di legittimità - la possibilità che essi vengano scriminati si restringe ed è, pertanto, richiesto il concorso di fattori eccezionali e proporzionati alla particolare gravità attribuibile alla violazione.

15. Diritto tributario

In materia di diritto tributario, tra le molti pronunce dell'anno che hanno riguardato i diversi settori della legislazione fiscale, si segnalano due decisioni emesse con riferimento ai limiti alla potestà impositiva dello Stato italiano per effetto dei Trattati Lateranensi. In particolare, la sentenza n. 4027 ha affermato che l'immobile adibito a sede della Pontificia Università Gregoriana non è esentato dalla tassa sui rifiuti solidi urbani; essa ha fondato questa sua conclusione, da un lato, sul rilievo che l'art. 16 dei Trattati Lateranensi, benché preveda che l'immobile sarà esente da tributi ordinari e straordinari verso lo stato o altri enti, costituisce una disposizione programmatica, richiedente una disposizione di attuazione, che però non risulta essere stata adottata in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, e, dall'altro, sulla considerazione che una specifica disciplina in questa materia è tanto più necessaria, in quanto la tassa in questione ha la valenza di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, e quindi, la produzione ed il conferimento dei rifiuti costituiscono la "ratio" sia dell'imposizione, sia delle relative agevolazioni. La sentenza n. 11381, invece, ha affermato che l'affissione di messaggi pubblicitari sui ponteggi prospicienti le facciate dei Palazzi dei Propilei da società affidataria del contratto di appalto per la restaurazione degli stessi immobili, è assoggettata all'imposta sulla pubblicità, anche se gli art. 15 e 16 dei Trattati Lateranensi attribuiscono a questi edifici, in quanto in essi la Santa Sede abbia collocato i propri dicasteri, le immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di stati esteri e l'esenzione da ogni tipo di tributo tanto verso lo Stato, quanto verso qualsiasi altro ente. Questa seconda pronuncia ha osservato che, da un lato, i ponteggi sono estranei agli edifici coperti da immunità, in quanto collegati a questi solo in via transitoria e contingente, e, dall'altro, che l'immunità, anche fiscale, è assicurata alla Santa Sede in quanto soggetto titolare di personalità giuridica di diritto internazionale, ed in relazione alle sue funzioni sovrane ed ai suoi compiti primari di religione e di culto, e non si estende, quindi, ad attività che a queste funzioni e a questi compiti non possano ritenersi finalisticamente collegate.

16. Giurisdizione

Nel corso del 2012 le Sezioni Unite hanno ulteriormente definito e consolidato la progressiva lettura estensiva della nozione di «*motivi inerenti alla giurisdizione*» contenuta nell'art. 111, ottavo comma, Cost., ossia dei motivi per i quali, come ribadito dall'art. 362 cod. proc. civ., sono censurabili le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. L'esame di una vicenda relativa all'esclusione di alcuni soggetti dalle procedure di affidamento delle concessioni ed degli appalti di lavori, forniture e servizi ha poi permesso alle Sezioni Unite – sentenza n. 2312 – di bene individuare la linea di confine delle potestà riconosciute al giudice amministrativo. La Corte, sul rilievo che la normativa applicabile (l'art. 38, comma 1, lett. f, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) attribuisce alla P.A. "un ampio margine di apprezzamento

circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore" ha affermato che «il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa; l'adozione del criterio della "non condivisione" si traduce, infatti, non in un errore di giudizio – insindacabile davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione – ma in uno sconfinamento nell'area della discrezionalità amministrativa, ossia in un superamento dei limiti esterni della giurisdizione tale da giustificare l'annullamento della pronuncia del giudice amministrativo». Sempre nella definizione del limite dell' "eccesso di potere giurisdizionale", è stato ritenuto da sez. un., n. 20727 ammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la decisione del Consiglio di Stato, con la quale era stato ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione, reiterata con l'appello, sul presupposto della formazione del giudicato sul punto, dovuto alla mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario di primo grado, che aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quello amministrativo; si è affermato, quindi, in tale pronuncia come spetti alla Corte di cassazione non soltanto il giudizio vertente sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni, non meramente processuali, che regolano il rilievo del difetto di giurisdizione, nonché di quelle correlate attinenti al sistema delle impugnazioni. La Corte è altresì nuovamente intervenuta – sez. un., n. 17936 – sulla problematica correlata all'abuso dello strumento del giudizio di ottemperanza, precisando che si realizza eccesso di potere giurisdizionale solamente se, per effetto dell'estensione della giurisdizione al merito ex art. 134, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., ne sia derivato un indebito sconfinamento del provvedimento giurisdizionale nella sfera delle attribuzioni proprie dell'amministrazione o, eventualmente, di un giudice appartenente ad un ordine diverso. Viene invece esclusa l'ipotesi in cui sia lo stesso giudice amministrativo ad avere giurisdizione sulla questione, realizzandosi, in questo caso, un mero *error in procedendo*, privo di rilevanza esterna.

Quanto al sindacato della S.C. sulle sentenze della Corte dei conti, è venuta sovente il rilievo la questione dell'estensione della responsabilità amministrativa nei confronti di soggetti che, in vario modo, hanno una relazione con la P.A. Si pone in questo alveo, in particolare, sez. un., n. 5756, la quale ha precisato che, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio tra il segretario particolare di un ministro e la P.A., non rilevando che l'attività del primo sia normativamente delimitata alla collaborazione all'opera personale del ministro stesso, con divieto di intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi o di sostituirsi ad essi, atteso che l'opera personale del ministro è, appunto, quella svolta dal medesimo, quale membro del Governo posto al vertice del ramo della P.A. che fa capo al relativo dicastero, sicché il segretario particolare è comunque inserito nell'apparato organico dell'ente pubblico ed esercita un'attività di collaborazione funzionalmente collegata alla realizzazione dei fini propri del medesimo.

Circa la risoluzione del conflitto tra le giurisdizioni, e con riguardo al giudizio ordinario, la Corte – sez. un., n. 5873 – ha interpretato l'art. 59, terzo comma, legge n. 69 del 2009, a norma del quale il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite "fino alla

prima udienza fissata per la trattazione del merito”, nel senso che «il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione non è costituito dal compimento della prima udienza, se nell’udienza prevista dall’art. 183, primo comma, cod. proc. civ. il giudice adotta i provvedimenti indicati nello stesso primo comma, ma dal fatto che il giudice non si sia limitato all’adozione di provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione; in tal caso, quel limite si sposta all’udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo».

La verifica operata dalle pronunce dell’anno 2012 ha poi investito la rilevazione degli spazi residui dell’art. 362 cod. proc. civ. con riguardo all’area di operatività dell’art. 59 citato. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno precisato – con sez. un., n. 10139 – che la disciplina dettata dall’art. 59 della legge n. 69 del 2009 non è in grado di coprire l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, e, dunque, non ha prodotto l’abrogazione implicita dell’art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non potendo a ciò sopperire se non il ricorso per conflitto negativo, il quale si presta a far fronte anche ai casi in cui il secondo giudice, che declini la propria giurisdizione, manchi di sollevare d’ufficio la questione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, così come previsto dall’art. 59, terzo comma, legge citata.

Ne consegue che è ammissibile il ricorso per conflitto negativo nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo, ex art. 41 cod. proc. civ.), quanto, piuttosto, di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ. – con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione – in “ogni tempo” e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia passata in giudicato, atteso che il passaggio in giudicato della sentenza sulla giurisdizione serve agli effetti di cui al secondo comma dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, ma non condiziona il potere del giudice, dichiarato competente, di sollevare d’ufficio la questione davanti alle medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione.

In relazione al riparto di giurisdizione nel pubblico impiego, assume una particolare significatività l’innovativa interpretazione fornita nell’ultimo anno dalla Suprema Corte alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo la quale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le “controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro successive al 30 giugno 1998”. Le Sezioni Unite hanno invero fornito un’interpretazione non letterale del criterio di riparto dettato dall’art. 69, comma 7, citato, proprio con riguardo alle ipotesi in cui la controversia si ponga a cavallo del discrimine temporale. La questione è stata affrontata per la prima volta con la sentenza sez. un., n. 3183. Nel caso di specie, veniva in rilievo una controversia insorta tra il comune di Bari e alcuni suoi dipendenti (autisti e commessi) per il pagamento dell’equivalente monetario dei capi di abbigliamento necessari per lo svolgimento delle mansioni, la cui fornitura era mancata da parte dell’amministrazione a far data dal 1994 e fino ad oltre il 1998. Il giudice del merito, in coerenza con l’orientamento fino a quel

momento dominante, aveva giudicato per i fatti successivi al 30 giugno 1998 e aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo per il periodo anteriore. La Corte, peraltro, ha sottolineato che la fattispecie era sostanzialmente unitaria sia dal punto di vista giuridico che da quello fattuale, per cui anche la giurisdizione doveva concentrarsi innanzi ad un unico giudice senza che rilevasse l'epoca della pretesa, assumendo valore l'esigenza di evitare uno spezzettamento del processo con onere per l'interessato – e possibile pregiudizio anche per il convenuto – di attivare due distinti giudizi per veder riparato un torto essenzialmente unico e possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.

L'individuazione del giudice ordinario come giudice elettivo su cui concentrare il giudizio, poi, trova fondamento nel sistema disegnato dal d.lgs. n. 165 del 2001 nel quale la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre la data del 30 giugno 1998 necessariamente radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore.

17. Il processo in generale

Riguardo alla composizione dell'organo giudicante, le Sezioni Unite hanno stabilito che le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al tribunale, ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50-*bis* cod. proc. civ., come peraltro confermato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 per i procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo (sez. un., n. 12609).

Circa l'obbligo di astensione – la cui sussistenza, regolata dall'art. 51 cod. proc. civ., costituisce presupposto del potere di ricusazione *ex* art. 52 cod. proc. civ. – le Sezioni Unite hanno affermato che l'obbligo di astensione, pur non essendo configurabile per la mera esistenza di gravi ragioni di convenienza *ex* art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., sussiste non soltanto nei casi indicati specificamente dall'art. 51, primo comma, cod. proc. civ., ma anche in tutti i casi nei quali sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato, o di un suo prossimo congiunto, a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire da altri o a cagionare ad altri un danno ingiusto (sez. un., n. 5701). Esse hanno precisato che, ove ricorra un interesse proprio del magistrato o di un prossimo congiunto, la facoltà del giudice civile di astenersi per gravi ragioni di convenienza deve ritenersi abrogata per incompatibilità e sostituita dall'obbligo di astensione, attesa la natura generale della corrispondente previsione dell'art. 323 cod. pen., in quanto attuativa del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., e considerato, altresì, che una diversa soluzione esporrebbe l'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ. a dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto al giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza dall'art. 36, primo comma, lett. h), cod. proc. pen., nonché rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti, obbligati in egual modo dall'art. 6 del d.p.c.m. 28 novembre 2000, *Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni* (sez. un., n. 19704).

Per quanto riguarda i criteri di liquidazione delle spese processuali, deve evidenziarsi

l'intervento delle Sezioni Unite, determinato dalla recente abrogazione delle tariffe professionali. Agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, attuativo dell'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria opera, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia svolta, in parte, quando ancora erano in vigore le tariffe, atteso che l'accezione omnicomprensiva di «compenso» evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (sez. un., n. 17405).

Circa la compensazione delle spese processuale, in deroga alla regola della soccombenza, si è chiarito come la stessa possa incidere sull'effettività della tutela giurisdizionale, in quanto un regolamento che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., lasci a carico della parte vincitrice gli oneri difensivi in tal misura da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del diritto di azione *ex art. 24 Cost.*, indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento compete esclusivamente al titolare: così, la Corte ha cassato la sentenza di merito la quale, avendo accertato il diritto reale dell'attore, seppure per una consistenza inferiore a quella allegata, aveva condannato l'attore stesso a rimborsare alle controparti i due terzi delle spese e aveva compensato la porzione residua (sentenza n. 5696).

Quanto al testo vigente dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., dovuto alla legge n. 69 del 2009, le Sezioni Unite hanno chiarito che, ove esso permette la compensazione allorché concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», lo stesso costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguare la disposizione al contesto storico-sociale o a particolari situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili *a priori*, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche, sicché anche la novità delle questioni affrontate integra la nozione, in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio, da valutare con riguardo al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni realmente decise (sez. un., n. 2572).

Con riferimento al divieto delle sentenze di “terza via”, positivizzato dal nuovo secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. nella forma della nullità per omessa attivazione del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, le Sezioni Unite hanno statuito che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio l'illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio (sez. un., n. 11066). Analogamente, le Sezioni Unite, pur legittimando il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, a rilevare d'ufficio la nullità contrattuale emergente *ex actis*, hanno condizionato la validità del rilievo officioso alla preventiva attivazione del contraddittorio sulla questione di nullità (sez. un., n. 14828).

In ordine al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di grande pregnanza è la già citata decisione a Sezioni Unite n. 14828, che ha escluso l'extrapetizione nel rilievo di nullità del contratto da parte del giudice della risoluzione: alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale, e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti *ex actis*, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale, escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta.

Quanto ai requisiti di forma e di contenuto degli atti processuali, di sicura guida per gli operatori è la decisione a Sezioni Unite sulla questione della doppia data, imposta dalla prassi di cancelleria che scinde cronologicamente le formalità del deposito della sentenza e della relativa pubblicazione. Avallando un indirizzo prevalente, le Sezioni Unite hanno osservato che, a norma dell'art. 133 cod. proc. civ., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza nella cancelleria del giudice che l'ha emesso avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione da parte del cancelliere, in calce al documento, della firma e della data, che devono essere contemporanee alla consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge, sicché, escluso che il cancelliere possa attestare che la sentenza, già pubblicata alla data del deposito, venga pubblicata in data successiva, deve ritenersi che, ove sulla sentenza siano state apposte due date – una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione –, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del deposito (sez. un., n. **13794**).

La decisione n. 9881 ha quindi specificato che la deliberazione della decisione in una data ricadente tra il 1° agosto ed il 15 settembre, ovvero nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, non determina violazione alcuna delle norme, di cui agli artt. 90 e 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che precludono la trattazione degli affari civili non urgenti durante le ferie annuali dei magistrati. La fase della deliberazione della decisione si svolge, invero, in segreto nella camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, con conseguente insussistenza delle ragioni che, al fine di consentire alle parti stesse di agire e di difendersi in giudizio, sono a base della disciplina delle attività consentite; né esiste norma, discendente dai principi regolatori del giusto processo, che vieti ai magistrati, ancorché non in turno di servizio, di provvedere durante il periodo feriale, oltre che a scrivere e depositare sentenze, anche a riunirsi in camera di consiglio per decidere le controversie già discusse dalle parti. Anzi, la sollecita definizione della fase decisoria risulta espressione del rispetto del canone del buon andamento del servizio giustizia, funzionale alla realizzazione dell'obiettivo della ragionevole durata del processo stesso.

In tema di nullità degli atti processuali, si evidenzia l'enunciazione di principio secondo la quale le carenze organizzative dell'ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, sicché deve qualificarsi come abnorme – e,

quindi, nulla – la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevate la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado (il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell'ufficio stesso) e la nullità della comunicazione ad una delle parti dell'ordinanza di remissione della causa sul ruolo e di rinnovo dell'istruttoria, abbia dichiarato inammissibile il gravame (sentenza n. 12223).

18. Il giudizio di primo grado

Sez. un. n. 8077 ha evidenziato come la dichiarazione di nullità della citazione, che si produce, ai sensi dell'art. 164 quarto comma cod. proc. civ., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve, in ogni modo, essere vagliato coerentemente con la "ratio" ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda. La nullità dell'atto di citazione può, quindi, essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto l'improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza.

19. Il giudizio di appello

Sez. un. n. 10143 ha stabilito che l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37- secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Le Sezioni Unite hanno così composto un contrasto di giurisprudenza, ribadendo l'orientamento tradizionale in argomento, che nega che il citato art. 82 sia stato dettato solo per il giudizio di primo grado. Il riferimento topografico alla "circoscrizione del tribunale" vale, invero, ad identificare non già l'autorità innanzi alla quale è in corso il giudizio, bensì l'albo professionale al quale è iscritto l'avvocato, albo che è tenuto su base della circoscrizione di ciascun tribunale e non già del distretto della corte d'appello. Tuttavia, di tale risalente norma sez. un. 10143 ha offerto una lettura evolutiva, affermando che, in simmetria con l'art. 366 cod.

proc. civ., e coerentemente alla nuova formulazione dell'art. 125 cod. proc. civ., anche ai sensi dell'art. 82 cit. debba affiancarsi - a partire dall'entrata in vigore delle recenti modifiche delle disposizioni sulle comunicazioni e le notificazioni - all'onere dell'elezione di domicilio la possibilità di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Esigenze di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono, quindi, ritenere che l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 debba ormai interpretarsi nel senso che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio, di cui alla disposizione, per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, consegue la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

20. Il giudizio di cassazione

Conserva una funzione selettiva dell'accesso alla Corte di cassazione, e più in generale, ad ogni forma di impugnazione, la verifica dell'interesse concreto alla denuncia degli *errores in procedendo*, ovvero dei vizi dell'attività del giudice gravato, che pure comportino la nullità della sentenza o del procedimento, dovendo la parte sempre precisare quale pregiudizio sia derivato dalla denunciata carenza. Sovvengono, a tal fine, gli argomenti dell'economia processuale interna ed esterna, quello dell'abuso degli strumenti impugnatori, e, soprattutto, quello della costante verifica dell'interesse ad agire: si ribadisce che la censura della perpetrata violazione processuale non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione della lesione del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che censura l'errore, con la conseguenza che l'annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorché l'impugnante possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella eliminata [pronunce n. 3712, n. 1029 e n. 5656].

Sez. un. n. 8077 ha chiarito che, allorché in sede di ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ovvero il compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, rimanendo, piuttosto, investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda. Diverso è il caso in cui il legislatore riservi al giudice di merito il potere di operare nel processo scelte discrezionali, così lasciandogli margini valutativi in ordine alle modalità di svolgimento di una determinata attività, dovendo in tali evenienze limitarsi l'attenzione della Suprema Corte agli eventuali vizi della motivazione che quelle scelte sorreggano. D'altro canto, aggiunge sez. un. n. 8077, la censura del ricorrente dovrà pur sempre essere proposta in ossequio al requisito di specificità dei motivi di gravame, sicché l'esame diretto degli atti, che pur si impone, come detto, quando sia denunciato il compimento di un'attività difforme da una disciplina processuale vincolante, va subordinato al rispetto delle prescrizioni

oggi fissate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., risultando circoscritto, quindi, da quanto analiticamente indicato ed allegato col ricorso. Un coerente dimensionamento del principio di autosufficienza del ricorso, quanto meno in rapporto agli *errores in procedendo*, è, quindi rinvenibile, secondo quanto aggiunge la medesima sez. un. n. 8077, nel novellato art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., norma che impone il requisito di contenuto della «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». La disposizione è collegata all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale, a sua volta, impone il deposito di quegli stessi atti processuali, documenti, contratti e accordi collettivi nazionali già posti a fondamento delle censure proposte in ricorso avverso la sentenza impugnata.

21. Il processo del lavoro

In tema di spese nei giudizi previdenziali, importante per le sue implicazioni pratiche è la sentenza n. 5363, che ha precisato che, ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

22. I procedimenti speciali

In materia di procedimento per ingiunzione, la giurisprudenza ha fatto subito applicazione della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la quale è intervenuta sull'art. 645 cod.proc.civ., sopprimendo dal secondo comma l'inizio finale secondo cui, rispetto al procedimento ordinario, « i termini di comparizione sono ridotti a metà»; mentre, quanto ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, la stessa legge n. 218/2011 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, cod.proc.civ., condizionando la riduzione del termine di costituzione dell'opponente all'effettiva assegnazione all'opposto di un termine per comparire inferiore a quello legale. Così, la sentenza n. 2242 ha potuto escludere che ricorressero i presupposti per l'eccepita improcedibilità dell'opposizione, in quanto iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell'atto di opposizione, risultando dagli atti che l'opponente non aveva assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ. E' stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione transitoria, alla luce della piena ammissibilità nella materia civile di leggi retroattive non solo interpretative, ma anche innovative, purché adeguatamente giustificate sul piano della ragionevolezza, come nel caso in cui l'interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. In tal senso, l'art. 2 della legge n. 218 del 2011, col dettare una regola di immediata operatività per i procedimenti in corso, correlando la dimidiazione dei termini di costituzione alla scelta acceleratoria dell'opponente,

non è sembrata dar luogo ad alcuna intrusione indebita del legislatore nel contenzioso pendente, né realizzare alcun attentato ai diritti al giusto processo (sentenza n. 7792).

Parimenti degna di attenzione, poi, in quanto contribuisce a definire la concreta delimitazione del giudizio *ex* art. 645 cod. proc. civ., in particolare modo allorquando esso si concluda con una statuizione di incompetenza, si rivela l'ordinanza n. 14594. Questa decisione, interpretando l'art. 279 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 46 della legge 18.6.2009, n. 69, ha ritenuto che la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui alla suddetta disposizione, non si applica al provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria.

Di particolare interesse, inoltre, è certamente la sentenza n. 3979, che, in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ., ha ritenuto che la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, anche l'art. 669 *sexies* cod. proc. civ., nella parte in cui permette l'adozione di provvedimenti prima dell'instaurazione del contraddittorio sull'istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno.

Tra le pronunce della Suprema Corte intervenute, nell'ultimo anno in rassegna, in tema di procedimento per convalida di licenza o sfratto, merita di essere rimarcata la sentenza n. 3696, con cui, affrontando il quesito di diritto attinente alla individuazione del termine entro e non oltre il quale il conduttore intimato può proporre eccezioni e/o domande riconvenzionali, si è inteso dare continuità all'indirizzo, secondo cui è consentito alle parti, nel termine concesso dall'ordinanza di trasformazione del rito da speciale a ordinario - a norma degli artt. 667 e 426 cod. proc. civ. - , di svolgere con le memorie le attività che, nell'esercizio dei poteri e facoltà del diritto di azione e di difesa, avrebbero potuto svolgere fin dall'atto introduttivo se il processo fosse stato a cognizione piena.

Sicuramente degna di menzione, poi, risulta la sentenza n. 15933, che ha affrontato il problema attinente il profilo della liquidazione delle spese in un procedimento per convalida di sfratto nel quale l'intimante non sia comparso all'udienza indicata nell'atto di citazione e l'intimato, ivi presente, ne abbia chiesto la condanna alla loro refusione. La Corte ha, nell'occasione, statuito che, in siffatta ipotesi, è impugnabile con l'appello, e non con il ricorso straordinario per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice, ai sensi dell'art. 662 C.P.C., dichiarata la estinzione del processo, pone le spese di giudizio a carico dell'intimante, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca - a differenza di quanto previsto dall'art. 306, quarto comma, cod.proc.civ. - una espressa previsione di non impugnabilità.

Tra le sentenze pronunciate dalla Suprema Corte nell'anno 2012 con riferimento ai procedimenti cautelari, va immediatamente sottolineata Sez. Un., n. 12103, con cui si è statuito che la misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669 *novies*, secondo comma, cod. proc. civ..

Alcune interessanti pronunce hanno altresì riguardato specificamente i procedimenti possessori. Il riferimento è, in particolare alla sentenza n. 4845, che ha chiarito che tali procedimenti, così come risultanti dalle modifiche apportate all'art. 703 cod. proc. civ. dal decreto legge n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur essendo divisi in due fasi, mantengono una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria, così derivandone che la procura conferita al difensore per l'introduzione di un siffatto giudizio legittima l'avvocato, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte, a depositare altresì l'istanza di fissazione per la trattazione del merito; e, ancora, all'ordinanza n. 4327, a tenore della quale l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., in quanto mezzo di impugnazione eccezionale utilizzabile da chi non abbia assunto la qualità di parte nel processo contro le sentenze passate in giudicato, o comunque esecutive, ovvero contro i provvedimenti aventi, per la loro decisorietà, contenuto sostanziale di sentenza, non è esperibile avverso l'ordinanza di reintegra nel possesso, in quanto provvedimento non avente carattere di definitività.

Nel corso del 2012 si sono registrati i primi interventi della giurisprudenza di legittimità aventi ad oggetto il procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt. 702 *bis* e segg. del codice di procedura civile. Sez. Un., n. 11512, ha ritenuto ammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione nel corso di tale procedimento speciale, affermando, in proposito, che l'adozione del rito sommario non esclude la natura cognitiva e non cautelare del procedimento medesimo, del resto esplicitamente affermata dalla rubrica del menzionato capo 3 *bis* del codice di rito. L'ordinanza n. 3, invece, ha giudicato illegittima l'adozione, durante una controversia introdotta con il rito sommario di cognizione, di un provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ..

Quanto alla giurisdizione camerale, oltre alla già menzionata Sez. Un., n. 12609, intervenuta in tema procedimento *ex* artt. 28 e ss. della legge n. 794 del 1942 (relativa alla composizione collegiale dell'organo giudiziario, meritevole di menzione risulta la pronuncia n. 8227, che ha sancito che nei giudizi in cui trova applicazione la riforma di cui al d. lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall. denominando l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento come *reclamo*, in luogo del precedente *appello*, questo mezzo, in coerenza con la natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, non soggetto ai limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata.

Vanno poi rimarcate due pronunce con le quali sono stati ritenuti espressamente applicabili anche ai procedimenti camerale principi già comunemente utilizzati per i processi a cognizione ordinaria. In particolare, la sentenza n. 5257, resa in ambito prefallimentare, ha sancito che la disposizione di cui all'art. 38 cod. proc. civ., che contempla una generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, qualora questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti; mentre la sentenza n. 3927 ha ritenuto applicabile pure al rito camerale contenzioso, quale quello relativo al

procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, il principio secondo il quale se il giudice, pur essendosi spogliato della *potestas iudicandi*, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnare.

Deve ancora essere segnalata la sentenza Sez. Un., n. 16727, resa in tema di scioglimento dei comunioni, che ha statuito che l'ordinanza con cui il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789, comma terzo, cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l'appello.

Tra le decisioni aventi ad oggetto i giudizi concernenti opposizioni ad ordinanza ingiunzione, va ricordata la sentenza Sez. Un., n. 3936, secondo cui in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, che comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204 *bis* dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

23. Il processo di esecuzione

Tra le decisioni dell'anno 2012 della Suprema Corte aventi ad oggetto la disciplina di cui al terzo libro del codice di procedura civile, impone di essere rimarcata la pur già ricordata sentenza Sez. Un., n. 11066, secondo cui il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.

Va altresì menzionata la sentenza Sez. Un., n. 5994, che ha sancito che l'opposizione *ex art. 617* cod. proc. civ., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

La decisione Sez. Un., n. 21110 si è pronunciata sulla questione del conflitto tra le posizioni giuridiche di chi ha subito un procedimento di esecuzione forzata, che non avrebbe dovuto aver luogo, e di chi, in buona fede, ha acquistato l'immobile in base ad una procedura svoltasi secondo canoni legali, apparentemente ineccepibili. Le Sezioni Unite, nell'individuare quale dei due descritti interessi contrapposti fosse meritevole di maggior tutela, hanno statuito - in ciò confortate dal testo dell'art. 187 *bis* disp. att. cod.proc.civ. - che il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.

24. Procedure concorsuali

Con riferimento ai profili di continuità ovvero di autonomia reciproca ad ogni effetto della consecuzione tra procedure diverse, come il concordato preventivo ed il fallimento, la sentenza n. 2335 ha ribadito che se, dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione del fallimento sociale e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 147 legge fall., il termine di cui all'art. 67 legge fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale posto in essere dal socio decorre ancora dal decreto di ammissione della società alla prima procedura, e non dal fallimento del socio. Del pari, la pronuncia n. 8439 segnala come, ai fini della cosiddetta consecuzione, ossia della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, l'effetto relativo alla revocatoria fallimentare, cioè la retrodatazione al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto, è fatto dipendere non tanto dalla legittimità di tale ammissione, ma dal fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata. Ritiene così la Corte che tale circostanza in sé impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo; tant'è che il giudice investito della revocatoria, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, così non può rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato.

In riferimento ai requisiti di ammissione al passivo dei crediti concorsuali, di particolare valore orientativo è la pronuncia sez. un., n. 4126, con cui si è chiarito che la domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del suo buon esito, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore.

Affrontando un istituto profondamente rivisto sia dalle riforme del 2006 e 2007 sia dagli interventi successivi, la decisione n. 4303 ha puntualizzato le conseguenze di contratti ad esecuzione continuata o periodica (nella specie, somministrazione) pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, con esercizio provvisorio in corso, disposto *ex art. 104 legge fall.*: i relativi crediti maturati *ante* fallimento sono o meno prededucibili a seconda che, al termine dell'esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o sciogliersi dal contratto, mentre solo quelli maturati in pendenza di esercizio provvisorio sono sempre prededucibili, al pari di quelli, successivi al termine dell'esercizio provvisorio, in caso di subentro nel contratto da parte del curatore. Infatti, ha avuto modo di spiegare la Corte, l'eccezionalità delle disposizioni dettate dalla legge fallimentare per i contratti di durata, *ex artt. 74 e 82 legge fall.*, in ragione dell'indivisibilità delle prestazioni e con il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti, va temperata con la *ratio* della disciplina dell'esercizio provvisorio, che limita la stessa prededucibilità quando la prosecuzione del rapporto è l'effetto diretto del provvedimento giudiziale, non della scelta del curatore.

Sez. un., n. 1418 ha precisato come il termine di cui all'art. 15, terzo comma, legge fall. debba essere qualificato come dilatorio e a decorrenza successiva, dunque

computato secondo il criterio generale di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., escludendo il giorno iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione) ma conteggiando quello finale (data dell'udienza di comparizione).

Le sentenze n. 9857 e n. 9858 hanno affermato che il Pubblico Ministero può esercitare l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento altresì quando la *notitia decoctionis* gli sia segnalata dal tribunale fallimentare, che abbia rilevato l'insolvenza nel corso del procedimento *ex art. 15 legge fall.*, poi definito per desistenza del creditore istante, in quanto anche a questo giudice e a questo procedimento civile si riferisce l'art. 7, n. 2, legge fall., allorchè dispone che l'insolvenza deve essere segnalata al Pubblico Ministero "*dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile*".

La pronuncia n. 22756 ha risolto la relazione critica tra il procedimento per la dichiarazione di fallimento e la causa di sospensione a tutela delle vittime dell'usura posta dall'art.20 della legge n. 44 del 1999, concludendo per il diniego dell'applicazione di tale istituto, dettato in realtà per i procedimenti esecutivi (così intesi in senso stretto).

Ha contribuito in modo decisivo al superamento di una significativa oscillazione giurisprudenziale, la sentenza n. 5659 , intervenendo sulla questione delle preclusioni a carico del creditore derivanti dal mancato esercizio di una facoltà critica permessagli dalla nuova articolazione del procedimento di formazione dello stato passivo. Infatti, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non implica alcuna acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre la rituale opposizione, non trovando applicazione il disposto dell'art. 329 cod. proc. civ. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso. Si è così precisato che l'art. 95, secondo comma, legge fall. intende che i creditori, ammessi ad esaminare il progetto, non abbiano alcun onere di replica alle difese ed alle eccezioni del curatore entro la prima udienza disposta per l'esame dello stato passivo, per cui quella scadenza non è finalizzata alla definitiva fissazione delle questioni controverse. Simmetricamente, la decisione n. 7918 ha enunciato che il curatore, a sua volta, è ammesso a proporre, a norma dell'art. 99, comma settimo, legge fall., eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato passivo, rimanendo poi affidato al tribunale del reclamo il compito di garantire il diritto di difesa del reclamante, nelle forme compatibili con il rito camerale.

Intervenendo con un importante chiarimento in una disciplina alla base di conflitti interpretativi diffusi e cruciali per le interferenze con le tutele penali, la sentenza n. 8434 ha statuito che la sospensione dell'esecuzione forzata, accordata dall'art.20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 alle vittime del delitto di usura, si applica anche alle vendite forzate delle procedure fallimentari, tenuto conto dei più ampi benefici ora introdotti espressamente, anche per i falliti, degli artt. 1 e 2 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dunque della possibilità, attribuendo valore di interpretazione autentica a tale norma, di giustificare tale estensione soggettiva, valevole anche per le procedure iniziate anteriormente.

In tema di *concordato fallimentare*, la sentenza n. 20977 ha ritenuto configurabile l'esercizio, in via surrogatoria, dell'azione di cui all'art. 2932 cod. civ. da parte dell'assuntore, nel contraddittorio con altro assuntore suo debitore, nei confronti

del proponente il medesimo concordato il quale sia rimasto inadempiente all'impegno di assolvere i suoi obblighi con la cessione *pro soluto*, tra l'altro, dei propri immobili.

Quanto al concordato preventivo, per la prima volta intervenendo sulla cd. nuova finanza esterna ed ai fini dell'ammissibilità della proposta, per la sentenza n. 9373 l'art. 160, secondo comma, legge fall. va inteso nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato.

Circa la legittimazione all'opposizione nel giudizio di omologazione, per la prima volta affrontata in sede di legittimità, la decisione n. 13284 ha ritenuto che l'espressione "*qualunque interessato*", prevista dall'art. 180, secondo comma, legge fall., non vada necessariamente riferita ai soli soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere anche questi ultimi quando non dissenzienti, com'è per coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto o non convocati o, ancora, non ammessi al voto o, infine, astenuti. Si tratta infatti di soggetti che prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione. La fattispecie decisa concerneva i creditori fiscali astenuti all'adunanza dei creditori e successivamente autori di dichiarazione contraria alla transazione fiscale.

Portata innovativa assume infine la sentenza n. 13565 in tema di poteri del commissario giudiziale, dovendosene affermare la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il decreto del tribunale, reso in sede di reclamo, che abbia accolto una domanda restitutoria dei soci con riguardo a versamenti da essi eseguiti in esecuzione della proposta concordataria.

25. Il processo tributario

Quanto al diritto tributario processuale, la sentenza Sez. un., n. 5771, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, soggiace agli stessi limiti previsti per l'espropriazione immobiliare, e non può essere quindi iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro, anche se precedentemente alla legge 22 maggio 2010, n. 73.

La sentenza Sez. un., n. 5771 ha, inoltre, affermato che l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. al fine di far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

La pronuncia Sez. un., n. 10145 ha affermato che, nel giudizio di accertamento dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) dovuta da una società, vi è litisconsorzio necessario tra questa e tutti i suoi soci, e che, conseguentemente, è affetto da nullità il giudizio al quale i soci, o anche uno solo di essi, non abbiano partecipato.

In relazione al precipuo tema degli atti impugnabili mediante ricorso al giudice tributario, la sentenza n. 13462 ha evidenziato che la categoria all'uopo prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546 del 1992, ossia quelli costituenti "diniego di agevolazioni", comprende anche gli atti di diniego di condono. La sentenza n. 7344, ha, dal canto suo, ritenuto essere immediatamente impugnabile la comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 2009, n. 600.

26. I procedimenti disciplinari

In relazione ai procedimenti disciplinari per i magistrati, si segnalano, nella giurisprudenza della S.C. dell'ultimo anno: la pronuncia concernente la fattispecie di comportamento gravemente scorretto, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, che si è reputata integrata dalla condotta consistente nell'anticipare al difensore il prevedibile rigetto di un'istanza a causa dell'orientamento contrario degli altri componenti del collegio; la sentenza Sez. un., n. 11069, la quale, invece, occupandosi della previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, ha affermato che la grave violazione di legge rileva in relazione non al risultato dell'attività giurisdizionale, ma alla valutazione complessiva dell'atteggiamento tenuto dal magistrato; quanto alla materia dei ritardi nel deposito dei provvedimenti, la sentenza Sez. un., n. 528, che ha affermato che la punibilità può essere esclusa solo se le giustificazioni addotte siano pregnanti, oggettive ed idonee a contrastare la contestazione e sempre che i ritardi non siano talmente prolungati, reiterati e sistematici da superare la soglia di ragionevolezza e da concretare un diniego di giustizia con conseguente lesione del prestigio dell'ordine giudiziario; la sentenza Sez. un., n. 5761, che, ancora, ha rappresentato che gli elementi della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza dei ritardi vanno contestualizzati alla luce tanto del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello mediamente sostenibile dal magistrato a parità delle condizioni, quanto della laboriosità e dell'operosità, desumibili dall'attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, quanto ancora da tutte quelle ulteriori circostanze idonee a fornire spiegazione dell'accaduto.

Quanto al procedimento disciplinare per gli avvocati, e in specie all'ambito dei comportamenti riferibili all'organizzazione dell'attività professionale ed ai rapporti con i colleghi, le sentenze Sez. un., n. 14368 e Sez. un., n. 19705 hanno ritenuto che costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di pubblicità con modalità lesive del decoro e della dignità professionale; si è ritenuto sanzionabile il ricorso a messaggi pubblicitari contenenti elementi equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo. La sentenza Sez. un., n. 14374 ha invece affermato che costituisce illecito disciplinare l'intraprendere una pluralità di iniziative giudiziarie non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale a tutela delle proprie ragioni economiche in relazione ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente e per un lungo periodo di tempo; ha, invero, rappresentato che quando la proposizione di più cause distinte, invece che di una sola, non abbia alcuna ragione obiettivamente apprezzabile, ma sia tale da incrementare irragionevolmente le spese processuali gravanti la posizione della controparte, deve ritenersi integrata la violazione dell'art. 49 del codice deontologico.

In relazione all'ordinamento disciplinare per i notai, la sentenza Sez. un., n. 13617 ha affermato che costituisce illecito deontologico sia la trascuratezza nell'attività

preparatoria e la disattenzione al risultato pratico dell'atto rispetto allo scopo perseguito, sia l'indebita ritenzione della carta d'identità di un cliente allo scopo di conservare una garanzia per il pagamento dell'onorario, anche se il privato abbia aderito alla richiesta di consegnare il documento senza sentirsi costretto e la conoscenza della vicenda sia inizialmente rimasta circoscritta ai suoi unici due protagonisti.

3)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA

DATI STATISTICI NAZIONALI

periodo: 1.7.2011 – 30.6.2012

3 A)

SETTORE PENALE

Indice delle tabelle

- a) Analisi della durata nel settore penale per ufficio e per anno giudiziario.
- b) Movimento dei procedimenti penali rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti.
- c) Movimenti dei procedimenti penali presso gli uffici giudicanti e requirenti distinti per territorio.
- d) Prescrizioni verificatesi nel corso di procedimenti penali dal 2002 al 2011.
- e) Procedimenti penali rilevati presso i tribunali ordinari e gli uffici del giudice di pace (anni 2010 – 2011 e 2011 - 2012).
- f) Procedimenti penali definiti con domanda di oblazione accettata presso gli uffici del giudice di pace (anni 2010 – 2012).

Analisi della durata nel settore Penale

Dato nazionale per ufficio e per anno giudiziario -
Durata media prevedibile in giorni

Ufficio	Anno giudiziario 2010/2011	Anno giudiziario 2011/2012	2011/12 Vs 2010/11
Corte di Appello	900	899	-0,1%
Tribunale ordinario	329	357	8,6%
Procura della Repubblica (Reg. Noti)	379	390	2,8%
Giudice di pace	233	265	13,3%



Formula di magazzino:

(pendenti iniziali + pendenti finali)

(sopravvenuti + definiti)

Fonte: Direzione Generale di Statistica

Dati aggiornati al 15 novembre 2012; i dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati

Tabella 1. Durata media prevedibile in giorni distinta per ufficio e anno giudiziario

Uffici	Anno giudiziario 2010/2011			Anno giudiziario 2011/2012*			Durata media prevedibile in giorni	
	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	2010/2011	2011/2012
UFFICI GIUDICANTI								
Corte di Appello	100.249	75.578	229.179	100.023	90.112	239.125	900	899
Tribunale e relative sezioni	1.348.424	1.270.160	1.219.446	1.306.289	1.228.231	1.279.492	329	357
Giudice di pace	241.575	226.849	156.706	225.251	220.433	163.406	233	264
UFFICI REQUIRENTI								
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	1.605.335	1.601.788	1.666.208	1.557.981	1.559.836	1.662.944	379	390

Procedimenti penali rilevati presso i Tribunali ordinari e gli uffici del Giudice di Pace - Anni 2010-2011

Dettaglio di alcune modalità di definizione per rito/esito

Tribunale ordinario*	Anno 2010								Anno 2011								
	valori assoluti				valori percentuali				valori assoluti				valori percentuali				
	TOTALE	di cui con:			TOTALE	di cui con:			TOTALE	di cui con:			TOTALE	di cui con:			
	Assoluzione	Condanna	Promiscua	Assoluzione		Condanna	Promiscua		Assoluzione	Condanna	Promiscua	Assoluzione		Condanna	Promiscua		
Definiti totali	1.293.001								1.265.022								
di cui definiti con:																	
Giudizio Ordinario	166.429	52.601	106.319	7.509	12,9%	31,6%	63,9%	4,5%	162.896	57.749	97.867	7.280	12,9%	35,5%	60,1%	4,5%	
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale	12.242	5.533	6.300	409	0,9%	45,2%	51,5%	3,3%	13.395	6.099	6.908	388	1,1%	45,5%	51,6%	2,9%	
Giudizio Immediato	5.086	931	3.869	286	0,4%	18,3%	76,1%	5,6%	4.671	933	3.471	267	0,4%	20,0%	74,3%	5,7%	
Applicazione Pena Su Richiesta	85.858				6,6%				82.786				6,5%				
Giudizio Direttissimo	7.388	1.600	4.627	1.161	0,6%	21,7%	62,6%	15,7%	7.556	2.843	3.471	1.242	0,6%	37,6%	45,9%	16,4%	
Giudizio Abbreviato In Sede Di Direttissimo	19.648	3.700	15.421	527	1,5%	18,8%	78,5%	2,7%	14.598	2.563	11.658	377	1,2%	17,6%	79,9%	2,6%	
Giudizio Abbreviato In Sede Di Ordinario	34.476	8.531	24.681	1.264	2,7%	24,7%	71,6%	3,7%	34.238	8.977	23.903	1.358	2,7%	26,2%	69,8%	4,0%	
Decreti Di Condanna Esecutivi Definiti nel merito per esito	94.133				7,3%				90.150				7,1%				
Somma parziale delle modalità di definizione esposte	425.260				32,9%				410.290				32,4%				

*Sono inclusi i dati della sezione Assise, rito monocratico (sia sezione gip_gup che la sezione dibattimentale), rito collegiale

Giudice di Pace dibattimento	Anno 2010		Anno 2011	
	valori assoluti	valori percentuali	valori assoluti	valori percentuali
Definiti totali	86.068		86.418	
di cui definiti con:				
Esauriti Per Condanna a Pena Pecuniaria	15.298	17,8%	15.504	17,9%
Esauriti Per Condanna Alla Permanenza Ai Domiciliari	103	0,1%	96	0,1%
Esauriti Per Condanna Alla Pena Del Lavoro Di Pubblica Utilità	82	0,1%	67	0,1%
Esauriti Per Assoluzione	9.107	10,6%	8.938	10,3%
Esauriti Con Sentenza Promiscua	1.022	1,2%	1.023	1,2%
Somma parziale delle modalità di definizione esposte	25.612	29,8%	25.628	29,7%

Aggiornamento dati: novembre 2011

Fonte: Ministero della giustizia - DOG - Direzione Generale di statistica

Procedimenti penali rilevati presso i Tribunali ordinari e gli uffici del Giudice di Pace - Anni giudiziari 2010-2011 e 2011-2012
 Dettaglio di alcune modalità di definizione per rito/esito

Tribunale ordinario*	Anno giudiziario 2010-2011									Anno giudiziario 2011-2012								
	valori assoluti				valori percentuali					valori assoluti				valori percentuali				
	TOTALE	di cui con:			TOTALE	di cui con:			TOTALE	di cui con:			TOTALE	di cui con:				
	Assoluzione	Condanna	Promiscua	Assoluzione		Condanna	Promiscua		Assoluzione	Condanna	Promiscua	Assoluzione		Condanna	Promiscua			
Definiti totali	1.270.160									1.228.231								
di cui definiti con:																		
Giudizio Ordinario	163.760	55.274	101.355	7.131	12,9%	33,8%	61,9%	4,4%	163.467	57.554	98.519	7.394	13,3%	35,2%	60,3%	4,5%		
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale	12.853	5.788	6.657	408	1,0%	45,0%	51,8%	3,2%	14.213	6.425	7.402	386	1,2%	45,2%	52,1%	2,7%		
Giudizio Immediato	4.744	923	3.577	244	0,4%	19,5%	75,4%	5,1%	4.721	905	3.531	285	0,4%	19,2%	74,8%	6,0%		
Applicazione Pena Su Richiesta	83.487		83.487		6,6%				86.582		86.582		7,0%					
Giudizio Direttissimo	7.412	2.187	4.065	1.160	0,6%	29,5%	54,8%	15,7%	6.365	1.992	3.286	1.086	0,5%	31,3%	51,6%	17,1%		
Giudizio Abbreviato In Sede Di Direttissimo	17.638	3.464	13.711	463	1,4%	19,6%	77,7%	2,6%	13.032	1.651	11.087	294	1,1%	12,7%	85,1%	2,3%		
Giudizio Abbreviato In Sede Di Ordinario	34.754	9.061	24.349	1.344	2,7%	26,1%	70,1%	3,9%	33.681	8.550	23.904	1.227	2,7%	25,4%	71,0%	3,6%		
Decreti Di Condanna Esecutivi Definiti nel merito per esito	90.474		90.474		7,1%				81.600		81.600		6,6%					
Somma parziale delle modalità di definizione esposte	415.122				32,7%				403.661				32,9%					

*Sono inclusi i dati della sezione Assise, rito monocratico (sia sezione gip_gup che la sezione dibattimentale), rito collegiale

Giudice di Pace dibattimento	Anno giudiziario 2010-2011		Anno giudiziario 2011-2012	
	valori assoluti	valori percentuali	valori assoluti	valori percentuali
Definiti totali	87.553		89.189	
di cui definiti con:				
Esauriti Per Condanna a Pena Pecuniaria	16.423	18,8%	14.687	16,5%
Esauriti Per Condanna Alla Permanenza Ai Domiciliari	119	0,1%	116	0,1%
Esauriti Per Condanna Alla Pena Del Lavoro Di Pubblica Utilita	89	0,1%	59	0,1%
Esauriti Per Assoluzione	9.006	10,3%	8.930	10,0%
Esauriti Con Sentenza Promiscua	1.068	1,2%	926	1,0%
Somma parziale delle modalità di definizione esposte	26.705	30,5%	24.718	27,7%

Aggiornamento dati: novembre 2012

Fonte: Ministero della giustizia - DOG - Direzione Generale di statistica

Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti. Inclusa Cassazione. Anni giudiziari 2009/2010 - 2010/2011 -2011/2012

Uffici	Anno giudiziario 2009/2010			Anno giudiziario 2010/2011			Anno giudiziario 2011/2012*			Variazione Anno giudiziario 2011/12 vs Anno giudiziario 2010/11		
	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno
UFFICI GIUDICANTI												
Corte di Cassazione	48.978	48.265	24.800	51.855	47.706	29.161	51.043	51.613	28.591	-1,6%	8,2%	-2,0%
Corte di Appello	107.647	80.686	204.239	100.249	75.578	229.179	100.023	90.112	239.125	-0,2%	19,2%	4,3%
sezione ordinaria	105.135	78.429	202.052	97.935	73.624	226.627	97.666	87.898	236.467	-0,3%	19,4%	4,3%
sezione assise appello	630	641	501	615	516	595	624	576	638	1,5%	11,6%	7,2%
sezione minorenni appello	1.882	1.616	1.686	1.699	1.438	1.957	1.733	1.638	2020	2,0%	13,9%	3,2%
Tribunale e relative sezioni	1.353.443	1.298.801	1.182.227	1.348.424	1.270.160	1.219.446	1.306.289	1.228.231	1.279.492	-3,1%	-3,3%	4,9%
rito collegiale sezione ordinaria	14.427	13.827	21.990	13.681	13.762	21.802	13.785	13.200	22.484	0,8%	-4,1%	3,1%
rito collegiale sezione assise	316	342	365	308	322	353	297	313	351	-3,6%	-2,8%	-0,6%
rito monocratico primo grado	355.193	331.803	405.440	364.766	331.202	434.569	365.978	330.732	471.493	0,3%	-0,1%	8,5%
rito monocratico appello giudice di pace	4.786	4.213	4.415	5.199	4.583	4.861	4.919	4.702	5.249	-5,4%	2,6%	8,0%
indagini e udienza preliminare (noti)	978.721	948.616	750.017	964.470	920.291	757.861	921.310	879.284	779.915	-4,5%	-4,5%	2,9%
Giudice di pace	252.543	230.018	147.914	241.575	226.849	156.706	225.251	220.433	163.406	-6,8%	-2,8%	4,3%
dibattimento penale	97.208	80.941	125.647	96.846	87.553	134.805	95547	89.189	144.333	-1,3%	1,9%	7,1%
Indagini preliminari - registro noti	155.335	149.077	22.267	144.729	139.296	21.901	129704	131.244	19.073	-10,4%	-5,8%	-12,9%
Tribunale per i minorenni	46.254	44.554	37.350	42.286	43.028	36.728	44.387	40.662	40.453	5,0%	-5,5%	10,1%
dibattimento	4.310	4.070	4.231	4.420	4.311	4.340	4525	4.261	4.604	2,4%	-1,2%	6,1%
indagini preliminari - registro noti	26.328	26.235	12.685	24.015	24.200	12.640	25315	22.693	15.262	5,4%	-6,2%	20,7%
udienza preliminare	15.616	14.249	20.434	13.851	14.517	19.748	14547	13.708	20.587	5,0%	-5,6%	4,2%
UFFICI REQUIRENTI												
Procura Generale della Repubblica (avocazioni)	96	103	57	70	63	64	35	68	31	-50,0%	7,9%	-51,6%
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	1.647.124	1.636.556	1.682.223	1.605.335	1.601.788	1.666.208	1.557.981	1.559.836	1.662.944	-2,9%	-2,6%	-0,2%
reati di competenza della dda	4.787	4.484	7.249	4.697	4.460	7.491	4.649	4.189	7.953	-1,0%	-6,1%	6,2%
reati di competenza del giudice pace	267.513	270.134	279.592	253.711	252.206	280.834	249.273	239.455	279.719	-1,7%	-5,1%	-0,4%
reati ordinari	1.374.824	1.361.938	1.395.382	1.346.927	1.345.122	1.377.883	1.304.059	1.316.192	1.375.272	-3,2%	-2,2%	-0,2%
Procura della Repubblica per i minorenni	36.890	40.498	17.176	36.547	36.559	17.401	37335	38.923	15.353	2,2%	6,5%	-11,8%
Totale Generale con Cassazione	3.492.975	3.379.481	3.295.986	3.426.341	3.301.731	3.354.893	3.322.344	3.229.878	3.429.395	-3,0%	-2,2%	2,2%

* dato provvisorio

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

Tabella 2. Movimento dei procedimenti penali rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti distinti per territorio

		Anno giudiziario 2010/2011			Anno giudiziario 2011/2012*			Variazione Anno giudiziario 2011/12 vs Anno giudiziario 2010/11		
Area Geografica	Uffici	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno
CENTRO	UFFICI GIUDICANTI									
	2° GRADO									
	Corte di Appello	22.863	15.133	49.025	20.817	18.461	51.386	-8,9%	22,0%	4,8%
	Tribunale monocratico	1.033	865	884	1.148	917	1.202	11,1%	6,0%	36,0%
	1° GRADO									
	Tribunale e sezioni distaccate	87.468	82.795	106.269	88.440	83.259	113.202	1,1%	0,6%	6,5%
	Tribunale ufficio gip/gup	178.996	165.094	193.242	168.597	163.134	191.658	-5,8%	-1,2%	-0,8%
	Giudice di pace	47.325	45.195	35.622	45.786	44.554	38.002	-3,3%	-1,4%	6,7%
	Tribunale per i minorenni	8.555	7.319	5.530	8.270	7.649	6.151	-3,3%	4,5%	11,2%
	UFFICI REQUIRENTI									
	Procura Generale della Repubblica (avocazioni)	2	2	5	2	4	3	0,0%	100,0%	-40,0%
	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	330.564	323.028	305.005	313.144	307.290	308.100	-5,3%	-4,9%	1,0%
	Procura della Repubblica per i minorenni	6.822	7.696	3.622	7.070	7.227	3.465	3,6%	-6,1%	-4,3%
Totale Centro	683.628	647.127	699.204	653.274	632.495	713.169	-4,4%	-2,3%	2,0%	
ISOLE	UFFICI GIUDICANTI									
	2° GRADO									
	Corte di Appello	13.257	11.771	25.832	14.104	13.659	26.273	6,4%	16,0%	1,7%
	Tribunale monocratico	906	740	906	858	839	930	-5,3%	13,4%	2,6%
	1° GRADO									
	Tribunale e sezioni distaccate	44.128	40.058	66.842	44.102	41.060	69.739	-0,1%	2,5%	4,3%
	Tribunale ufficio gip/gup	98.959	91.545	85.753	100.681	90.733	94.857	1,7%	-0,9%	10,6%
	Giudice di pace	23.226	23.319	18.204	22.407	22.102	18.542	-3,5%	-5,2%	1,9%
	Tribunale per i minorenni	6.679	6.521	3.554	6.695	6.531	3.718	0,2%	0,2%	4,6%
	UFFICI REQUIRENTI									
	Procura Generale della Repubblica (avocazioni)	3	6	2	6	5	3	100,0%	-16,7%	50,0%
	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	179.097	166.759	170.046	182.675	172.261	179.719	2,0%	3,3%	5,7%
	Procura della Repubblica per i minorenni	6.110	5.926	2.263	5.794	5.993	2.059	-5,2%	1,1%	-9,0%
Totale Isole	372.365	346.645	373.402	377.322	353.183	395.840	1,3%	1,9%	6,0%	
NORD-EST	UFFICI GIUDICANTI									
	2° GRADO									
	Corte di Appello	10.352	8.982	27.857	14.230	10.876	31.201	37,5%	21,1%	12,0%
	Tribunale monocratico	794	698	625	727	720	629	-8,4%	3,2%	0,6%
	1° GRADO									
	Tribunale e sezioni distaccate	53.843	49.511	39.940	52.613	48.609	44.085	-2,3%	-1,8%	10,4%
	Tribunale ufficio gip/gup	172.112	163.184	139.100	168.776	164.358	140.043	-1,9%	0,7%	0,7%
	Giudice di pace	43.596	40.680	23.914	42.315	41.858	24.449	-2,9%	2,9%	2,2%
	Tribunale per i minorenni	6.454	7.018	9.925	8.069	7.046	10.948	25,0%	0,4%	10,3%
	UFFICI REQUIRENTI									
	Procura Generale della Repubblica (avocazioni)	1	1	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%	0,0%
	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	268.340	270.231	254.221	253.340	257.333	249.452	-5,6%	-4,8%	-1,9%
	Procura della Repubblica per i minorenni	6.810	5.443	4.718	7.202	7.584	3.880	5,8%	39,3%	-17,8%
Totale Nord-Est	562.302	545.748	500.300	547.272	538.384	504.687	-2,7%	-1,3%	0,9%	

* dato provvisorio

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

Tabella 2. Movimento dei procedimenti penali rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti distinti per territorio

		Anno giudiziario 2010/2011			Anno giudiziario 2011/2012*			Variazione Anno giudiziario 2011/12 vs Anno giudiziario 2010/11		
Area Geografica	Uffici	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno
NORD-OVEST	UFFICI GIUDICANTI									
	2° GRADO									
	Corte di Appello	20.933	15.592	53.081	21.951	21.704	53.287	4,9%	39,2%	0,4%
	Tribunale monocratico	1.012	952	838	811	883	759	-19,9%	-7,2%	-9,4%
	1° GRADO									
	Tribunale e sezioni distaccate	80.576	79.307	58.492	77.786	75.035	60.712	-3,5%	-5,4%	3,8%
	Tribunale ufficio gip/gup	224.332	216.024	129.751	219.232	212.930	131.440	-2,3%	-1,4%	1,3%
	Giudice di pace	55.197	52.429	28.338	51.457	51.417	28.037	-6,8%	-1,9%	-1,1%
	Tribunale per i minorenni	9.800	11.114	8.423	9.993	8.310	10.106	2,0%	-25,2%	20,0%
	UFFICI REQUIRENTI									
Procura Generale della Repubblica (avocazioni)	50	44	34	22	41	15	-56,0%	-6,8%	-55,9%	
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	368.190	355.584	470.552	371.085	361.849	482.642	0,8%	1,8%	2,6%	
Procura della Repubblica per i minorenni	8.244	8.775	3.662	8.465	8.804	3.323	2,7%	0,3%	-9,3%	
Totale Nord-Ovest		768.334	739.821	753.171	760.802	740.973	770.321	-1,0%	0,2%	2,3%
SUD	UFFICI GIUDICANTI									
	2° GRADO									
	Corte di Appello	32.844	24.100	73.384	28.921	25.412	76.978	-11,9%	5,4%	4,9%
	Tribunale monocratico	1.454	1.328	1.608	1.375	1.343	1.729	-5,4%	1,1%	7,5%
	1° GRADO									
	Tribunale e sezioni distaccate	112.740	93.615	185.181	117.119	96.282	206.590	3,9%	2,8%	11,6%
	Tribunale ufficio gip/gup	290.071	284.444	210.015	264.024	248.129	221.917	-9,0%	-12,8%	5,7%
	Giudice di pace	72.231	65.226	50.628	63.286	60.502	54.376	-12,4%	-7,2%	7,4%
	Tribunale per i minorenni	10.798	11.056	9.296	11.360	11.126	9.530	5,2%	0,6%	2,5%
	UFFICI REQUIRENTI									
Procura Generale della Repubblica (avocazioni)	14	10	23	5	18	10	-64,3%	80,0%	-56,5%	
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	459.144	486.186	466.384	437.737	461.103	443.031	-4,7%	-5,2%	-5,0%	
Procura della Repubblica per i minorenni	8.561	8.719	3.136	8.804	9.315	2.626	2,8%	6,8%	-16,3%	
Totale Sud		987.857	974.684	999.655	932.631	913.230	1.016.787	-5,6%	-6,3%	1,7%
TOTALE GENERALE esclusa Cassazione		3.374.486	3.254.025	3.325.732	3.271.301	3.178.265	3.400.804	-3,1%	-2,3%	2,3%

* dato provvisorio

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

Prescrizioni verificatesi nel corso di procedimenti penali dal 2002 al 2011: numero di provvedimenti per tipo di ufficio

TIPO DI UFFICIO	TIPO DI PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Corte di Cassazione	Provvedimenti di prescrizione	333	277	197	243	170	255	332	421	398	404
Corte di Appello*	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	9.027	9.618	8.609	12.031	9.031	9.824	10.371	14.063	14.009	13.805**
Tribunale ordinario	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	19.734	18.812	17.890	19.015	20.712	26.887	24.917	22.301	18.781	17.782***
Ufficio GIP/GUP	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	6.750	7.379	7.837	5.982	5.550	4.959	8.505	7.094	6.613	6.224
Ufficio GIP (noti)	Decreti di archiviazione per prescrizione	127.316	164.965	179.130	146.029	119.776	117.463	106.131	109.978	97.715	80.484
Ufficio GIP (ignoti)	Decreti di archiviazione per prescrizione	3.368	6.059	5.401	6.121	4.125	3.508	3.686	3.794	3.176	8.380
Giudice di pace	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione		85	82	167	339	1.219	729	684	1.159	1.452
TOTALE		166.528	207.195	219.146	189.588	159.703	164.115	154.671	158.335	141.851	128.531

totale ultimo decennio	1.689.663
-------------------------------	------------------

media ultimi 10 anni	168.966
-----------------------------	----------------

* Fino al 2011 il modello di rilevazione per la Corte di appello faceva riferimento ai reati prescritti

** Il dato delle prescrizioni del 2001 presso le Corti di Appello include 682 prescrizioni di Genova rilevate in sede di ispezione

*** Manca Tribunale di Firenze - Dibattimento

Procedimenti penali rilevati presso i Tribunali ordinari e gli uffici del Giudice di Pace - Anni giudiziari 2010-2011 e 2011-2012
 Dettaglio di alcune modalità di definizione per rito/esito

Tribunale ordinario*	Anno giudiziario 2010-2011									Anno giudiziario 2011-2012									
	valori assoluti				valori percentuali					valori assoluti				valori percentuali					
	TOTALE	di cui con:			TOTALE	di cui con:			TOTALE	di cui con:			TOTALE	di cui con:					
	Assoluzione	Condanna	Promiscua	Assoluzione		Condanna	Promiscua		Assoluzione	Condanna	Promiscua	Assoluzione		Condanna	Promiscua				
Definiti totali	1.270.160									1.228.231									
di cui definiti con:																			
Giudizio Ordinario	163.760	55.274	101.355	7.131	12,9%	33,8%	61,9%	4,4%	163.467	57.554	98.519	7.394	13,3%	35,2%	60,3%	4,5%			
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale	12.853	5.788	6.657	408	1,0%	45,0%	51,8%	3,2%	14.213	6.425	7.402	386	1,2%	45,2%	52,1%	2,7%			
Giudizio Immediato	4.744	923	3.577	244	0,4%	19,5%	75,4%	5,1%	4.721	905	3.531	285	0,4%	19,2%	74,8%	6,0%			
Applicazione Pena Su Richiesta	83.487		83.487		6,6%				86.582		86.582		7,0%						
Giudizio Direttissimo	7.412	2.187	4.065	1.160	0,6%	29,5%	54,8%	15,7%	6.365	1.992	3.286	1.086	0,5%	31,3%	51,6%	17,1%			
Giudizio Abbreviato In Sede Di Direttissimo	17.638	3.464	13.711	463	1,4%	19,6%	77,7%	2,6%	13.032	1.651	11.087	294	1,1%	12,7%	85,1%	2,3%			
Giudizio Abbreviato In Sede Di Ordinario	34.754	9.061	24.349	1.344	2,7%	26,1%	70,1%	3,9%	33.681	8.550	23.904	1.227	2,7%	25,4%	71,0%	3,6%			
Decreti Di Condanna Esecutivi Definiti nel merito per esito	90.474		90.474		7,1%				81.600		81.600		6,6%						
Somma parziale delle modalità di definizione esposte	415.122				32,7%				403.661				32,9%						

*Sono inclusi i dati della sezione Assise, rito monocratico (sia sezione gip_gup che la sezione dibattimentale), rito collegiale

Giudice di Pace dibattimento	Anno giudiziario 2010-2011		Anno giudiziario 2011-2012	
	valori assoluti	valori percentuali	valori assoluti	valori percentuali
Definiti totali	87.553		89.189	
di cui definiti con:				
Esauriti Per Condanna a Pena Pecuniaria	16.423	18,8%	14.687	16,5%
Esauriti Per Condanna Alla Permanenza Ai Domiciliari	119	0,1%	116	0,1%
Esauriti Per Condanna Alla Pena Del Lavoro Di Pubblica Utilita	89	0,1%	59	0,1%
Esauriti Per Assoluzione	9.006	10,3%	8.930	10,0%
Esauriti Con Sentenza Promiscua	1.068	1,2%	926	1,0%
Somma parziale delle modalità di definizione esposte	26.705	30,5%	24.718	27,7%

Aggiornamento dati: novembre 2012

Fonte: Ministero della giustizia - DOG - Direzione Generale di statistica

Procedimenti penali definiti con domanda di oblazione accetta presso gli uffici del Giudice di pace.

Anni giudiziari 2010-2011 e 2011-2012, uffici completamente rispondenti nel biennio -Dati nazionali

	Anno giudiziario 2010/2011	Anno giudiziario 2011/2012
Procedimenti definiti	87.553	89.189
<i>di cui con domanda di oblazione accettata</i>	586	392
<i>Incidenza % sul totale definiti</i>	0,7%	0,4%

Aggiornamento dati: novembre 2012

Fonte: Ministero della giustizia - DOG - Direzione Generale di statistica

3 B)

SETTORE CIVILE

Indice delle tabelle

- a) Analisi della durata nel settore civile per ufficio, grado e per anno giudiziario.
- b) Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli Uffici giudiziari.
- c) Movimento dei procedimenti di cognizione ordinaria rilevati presso gli Uffici giudiziari.
- d) Rilevazione statistica delle mediazioni civili.

Analisi della durata nel settore Civile

Dato nazionale per ufficio, grado e per anno giudiziario

Durata media prevedibile in giorni



1

Ufficio	Anno giudiziario 2010/2011	Anno giudiziario 2011/2012*	2011/12 Vs 2010/11
Corte di Appello	1.033	1.051	1,7%
Tribunale ordinario	470	463	-1,6%
Giudice di pace	386	378	-1,9%



Formula di magazzino:

$$\frac{(\text{pendenti iniziali} + \text{pendenti finali})}{(\text{sopravvenuti} + \text{definiti})}$$

Fonte: Direzione Generale di Statistica

Dati aggiornati al 15 novembre 2012; i dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati

* dato provvisorio

**Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie.
Anni Giudiziari 2010/2011 e 2011/2012. Dato Nazionale**

Uffici	Anno giudiziario 2010/2011			Anno giudiziario 2011/2012			Variazione percentuale A.G. 2011/2012 vs. A.G. 2010/2011		
	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno
Corte di Appello									
Procedimenti civili tutte le materie di cui:	162.903	145.511	445.127	150.876	156.332	439.506	-7,4%	7,4%	-1,3%
<i>Cognizione Ordinaria</i>	47.979	42.474	199.311	47.876	45.422	202.150	-0,2%	6,9%	1,4%
<i>Lavoro non Pubblico Impiego</i>	16.540	17.727	42.975	16.714	17.088	42.520	1,1%	-3,6%	-1,1%
<i>Lavoro Pubblico Impiego</i>	7.827	5.784	19.296	9.451	6.884	21.714	20,7%	19,0%	12,5%
<i>Previdenza</i>	39.799	36.956	106.807	33.552	40.683	99.358	-15,7%	10,1%	-7,0%
<i>Equa Riparazione</i>	33.731	25.021	53.320	27.250	28.328	52.481	-19,2%	13,2%	-1,6%
<i>Altro</i>	17.027	17.549	23.418	16.033	17.927	21.283	-5,8%	2,2%	-9,1%
Tribunale ordinario									
Procedimenti civili tutte le materie di cui:	2.701.949	2.678.707	3.479.281	2.636.611	2.741.222	3.357.528	-2,4%	2,3%	-3,5%
<i>Cognizione Ordinaria</i>	426.699	460.009	1.303.556	362.805	442.131	1.224.077	-15,0%	-3,9%	-6,1%
<i>Lavoro non Pubblico Impiego</i>	134.657	117.256	211.823	125.823	122.638	217.756	-6,6%	4,6%	2,8%
<i>Lavoro Pubblico Impiego</i>	47.556	34.889	73.258	48.711	45.197	79.597	2,4%	29,5%	8,7%
<i>Previdenza</i>	233.624	274.556	590.328	178.588	276.584	490.111	-23,6%	0,7%	-17,0%
<i>Istanze di fallimento</i>	38.047	36.284	14.997	37.032	35.368	16.534	-2,7%	-2,5%	10,2%
<i>Fallimenti</i>	11.653	12.149	85.648	12.278	12.168	85.770	5,4%	0,2%	0,1%
<i>Separazioni consensuali</i>	67.945	67.808	18.169	66.246	67.942	15.005	-2,5%	0,2%	-17,4%
<i>Separazioni giudiziali</i>	33.887	33.202	61.656	32.124	35.719	57.876	-5,2%	7,6%	-6,1%
<i>Divorzi consensuali</i>	38.510	37.382	14.384	36.321	38.255	12.652	-5,7%	2,3%	-12,0%
<i>Divorzi Giudiziali</i>	19.905	18.624	35.819	19.144	19.567	34.951	-3,8%	5,1%	-2,4%
<i>Procedimenti Esecutivi Mobiliari</i>	450.919	426.539	334.439	443.755	457.294	312.350	-1,6%	7,2%	-6,6%
<i>Procedimenti Esecutivi Immobiliari</i>	74.910	59.616	232.378	80.622	63.051	250.452	7,6%	5,8%	7,8%
<i>Procedimenti speciali</i>	698.003	693.623	147.213	753.638	704.397	191.463	8,0%	1,6%	30,1%
<i>Altro</i>	425.634	406.770	355.613	439.524	420.911	368.934	3,3%	3,5%	3,7%
Giudice di pace									
Procedimenti civili tutte le materie di cui:	1.517.287	1.609.240	1.605.381	1.429.461	1.529.484	1.483.675	-5,8%	-5,0%	-7,6%
<i>Opposizione alle sanzioni amministrative</i>	440.842	626.512	817.946	387.554	541.112	673.365	-12,1%	-13,6%	-17,7%
<i>Risarcimento danni circolazione</i>	309.085	268.899	462.733	301.862	265.935	486.015	-2,3%	-1,1%	5,0%
<i>Opposizione ai decreti ingiuntivi</i>	28.099	21.143	41.096	26.780	24.788	43.150	-4,7%	17,2%	5,0%
<i>Cause Relative A Beni Mobili</i>	164.400	149.262	159.483	137.363	146.589	153.582	-16,4%	-1,8%	-3,7%
<i>Ricorsi in materia di immigrazione</i>	8.821	8.336	4.478	7.317	7.310	4.564	-17,1%	-12,3%	1,9%
<i>Previdenza</i>	96	170	204	57	75	183	-40,6%	-55,9%	-10,3%
<i>Altro</i>	565.944	534.918	119.441	568.528	543.675	122.816	0,5%	1,6%	2,8%
Tribunale per i minorenni									
Procedimenti civili tutte le materie	62.877	66.818	110.341	65.362	66.961	107.835	4,0%	0,2%	-2,3%
Gran Totale dei procedimenti civili	4.445.016	4.500.276	5.640.130	4.282.310	4.493.999	5.388.544	-3,7%	-0,1%	-4,5%

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica
1 semestre 2012 Provvisorio

**Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie.
Anni Giudiziari 2010/2011 e 2011/2012.**

NORD-EST

Uffici	Anno giudiziario 2010/2011			Anno giudiziario 2011/2012			Variazione percentuale A.G. 2011/2012 vs. A.G. 2010/2011		
	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno
Corte di Appello									
Procedimenti civili tutte le materie di cui:	12.956	13.109	37.421	13.723	12.665	38.402	5,9%	-3,4%	2,6%
<i>Cognizione Ordinaria</i>	6.498	5.895	25.685	6.625	6.265	26.032	2,0%	6,3%	1,4%
<i>Lavoro non Pubblico Impiego</i>	1.323	1.317	3.471	1.579	1.072	3.989	19,3%	-18,6%	14,9%
<i>Lavoro Pubblico Impiego</i>	457	447	1.163	695	362	1.496	52,1%	-19,0%	28,6%
<i>Previdenza</i>	1.247	1.702	4.215	1.278	1.456	4.034	2,5%	-14,5%	-4,3%
<i>Equa Riparazione</i>	986	1.199	411	1.034	1.075	369	4,9%	-10,3%	-10,2%
Tribunale ordinario									
Procedimenti civili tutte le materie di cui:	397.891	393.674	355.547	395.367	405.729	344.445	-0,6%	3,1%	-3,1%
<i>Cognizione Ordinaria</i>	55.224	64.968	149.952	45.786	61.557	134.226	-17,1%	-5,3%	-10,5%
<i>Lavoro non Pubblico Impiego</i>	12.235	10.749	17.290	11.817	12.389	16.674	-3,4%	15,3%	-3,6%
<i>Lavoro Pubblico Impiego</i>	2.443	1.755	3.113	3.520	2.693	3.943	44,1%	53,4%	26,7%
<i>Previdenza</i>	8.099	9.047	11.138	4.765	8.599	7.360	-41,2%	-5,0%	-33,9%
<i>Istanze di fallimento</i>	7.183	6.760	2.701	6.539	6.025	3.187	-9,0%	-10,9%	18,0%
<i>Fallimenti</i>	2.618	1.886	13.736	2.451	2.077	14.116	-6,4%	10,1%	2,8%
<i>Separazioni consensuali</i>	12.383	12.477	2.554	11.870	12.212	2.273	-4,1%	-2,1%	-11,0%
<i>Separazioni giudiziali</i>	4.481	4.558	7.225	4.386	4.544	7.088	-2,1%	-0,3%	-1,9%
<i>Divorzi consensuali</i>	8.469	7.951	3.165	8.310	8.555	2.930	-1,9%	7,6%	-7,4%
<i>Divorzi Giudiziali</i>	3.062	2.962	5.281	3.065	3.016	5.207	0,1%	1,8%	-1,4%
<i>Procedimenti Esecutivi Mobiliari</i>	65.023	62.935	26.669	61.580	63.874	24.470	-5,3%	1,5%	-8,2%
<i>Procedimenti Esecutivi Immobiliari</i>	13.753	9.277	27.407	14.596	9.098	32.927	6,1%	-1,9%	20,1%
<i>Procedimenti speciali</i>	121.169	119.673	16.561	124.966	124.108	16.175	3,1%	3,7%	-2,3%
Giudice di pace									
Procedimenti civili tutte le materie di cui:	178.065	199.763	97.921	160.814	176.172	84.475	-9,7%	-11,8%	-13,7%
<i>Opposizione alle sanzioni amministrative</i>	55.601	76.436	66.264	43.875	58.497	53.558	-21,1%	-23,5%	-19,2%
<i>Risarcimento danni circolazione</i>	7.267	7.282	10.296	7.083	6.958	10.545	-2,5%	-4,4%	2,4%
<i>Opposizione ai decreti ingiuntivi</i>	4.080	3.412	4.986	3.725	3.544	5.142	-8,7%	3,9%	3,1%
<i>Cause Relative A Beni Mobili</i>	16.731	16.451	10.940	14.913	15.671	10.184	-10,9%	-4,7%	-6,9%
<i>Ricorsi in materia di immigrazione</i>	1.727	1.597	724	1.328	1.428	604	-23,1%	-10,6%	-16,6%
Tribunale per i minorenni									
Procedimenti civili tutte le materie	10.160	11.973	17.961	10.828	10.769	18.020	6,6%	-10,1%	0,3%
Gran Totale dei procedimenti civili	599.072	618.519	508.850	580.732	605.335	485.342	-3,1%	-2,1%	-4,6%

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica
1 semestre 2012 Provvisorio



Ministero della Giustizia

Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi


Direzione Generale di Statistica

Mediazione obbligatoria ex D.L. 28/2010:

statistiche dal 21 marzo 2011 al 30 giugno 2012

Rilevazione statistica con proiezione nazionale

Iscrizioni - [21 marzo 2011 – 31 giugno 2012]



Totale iscrizioni marzo/aprile 2011 – 30 giugno 2012 = 143.324

Principali evidenze:

- Le mediazioni, quando sono entrate nell'obbligatorietà le materie del condominio e del risarcimento danni da circolazione, viaggiavano a un ritmo di circa 20.000 al mese
- Il flusso di mediazioni non corrisponde alla serie storica di iscrizioni presso i tribunali, segno che non sempre veniva rilevata l'improcedibilità
- Ottimo il dato sull'esito con quasi la metà degli accordi raggiunti (46%), da migliorare invece il livello di adesione dell'aderente alla procedura che è relativamente basso (31%)
- Bassa l'incidenza delle mediazioni delegate dal giudice (2,8%)
- Altissimo il tasso di assistenza legale delle parti (circa 85%)
- Notevole il valore medio delle liti (€ 150.639) ma molto più basso il valore mediano (€ 10.000)

Rilevazione statistica con proiezione nazionale

Flussi e materie - [21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]

Dati da rilevazione aggiornata al 02/11/2012

	2011 21 marzo - 31 dicembre				2012 1 gennaio - 30 giugno			
	PENDENTI INIZIALI	ISCRITTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	PENDENTI INIZIALI	ISCRITTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
Condominio	28	655	435	248	248	3.656	1.720	2.184
Diritti reali	39	11.999	7.704	4.334	4.334	11.270	8.767	6.837
Divisione	14	3.507	2.052	1.469	1.469	3.369	2.567	2.271
Successioni ereditarie	19	3.058	1.882	1.195	1.195	2.856	2.220	1.831
Patti di famiglia	0	60	42	18	18	93	39	72
Locazione	19	7.239	4.727	2.531	2.531	8.613	6.569	4.575
Comodato	1	1.240	792	449	449	1.092	921	620
Affitto di Aziende	4	932	671	265	265	760	598	427
Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti	12	530	415	127	127	18.565	10.055	8.637
Risarcimento danni da responsabilità medica	91	4.465	2.964	1.592	1.592	4.902	3.809	2.685
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa	0	764	497	267	267	824	631	460
Contratti assicurativi	22	4.925	3.463	1.484	1.484	5.587	4.388	2.683
Contratti bancari	62	5.590	3.417	2.235	2.235	6.405	5.030	3.610
Contratti finanziari	13	2.086	1.327	772	772	1.726	1.466	1.032
Altra natura della controversia	418	13.760	9.774	4.404	4.404	12.796	10.109	7.091
Totale	742	60.810	40.162	21.390	21.390	82.514	58.889	45.015




Effetto introduzione delle ultime due materie obbligatorie

- Iscrizioni mensili di Condominio, **da 94 (feb-12) a 1.079(giu-12)**
- Iscrizioni mensili di Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti, **da 115 (feb-12) a 7.315 (giu-12)**

Analisi per materia


[21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]



Esito delle mediazioni definite

[21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]


Presenza delle Parti



- Aderente comparso
- Aderente NON comparso
- Proponente rinunciante prima dell'esito

Una quota non facilmente stimabile di mediazioni che non hanno esito positivo per mancata adesione in realtà si concludono con una transazione positiva fuori dal tavolo dell'organismo

Esito della mediazione con aderente comparso




- Accordo raggiunto
- Accordo non raggiunto

Trend di comparizione dell'aderente

[21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]

Aderente comparso




L'inversione di tendenza nell'adesione dell'aderente è quasi esclusivamente dovuta al bassissimo tasso di adesione delle assicurazioni alla mediazione

← % Aderente NON comparso-RC auto

Categorie della mediazione


[21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]



Analisi geografica delle mediazioni

[21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]

Analisi delle mediazioni iscritte per area geografica




Regioni	%
LOMBARDIA	16,3%
CAMPANIA	15,0%
LAZIO	9,4%
SICILIA	8,9%
EMILIA-ROMAGNA	7,9%
PUGLIA	7,5%
VENETO	5,7%
TOSCANA	5,0%
PIEMONTE	4,7%
CALABRIA	4,6%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3,4%
LIGURIA	2,5%
ABRUZZO	2,2%
MARCHE	2,1%
SARDEGNA	1,1%
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,0%
BASILICATA	0,9%
UMBRIA	0,8%
MOLISE	0,8%
VALLE D'AOSTA	0,2%
Totale complessivo	100,0%

Analisi effettuata su un campione rappresentativo di schede definizioni


Assistenza legale

[21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]

Proponenti assistiti da avvocato



Aderenti comparsi e assistiti da avvocato



Tasso di definizione per tipologia di organismo


[21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]

Tipologia Organismi di conciliazione	Organismi al 30.06.2012	Definiti	Rilevazione campionaria	
			% aderenti comparsi	Tasso di definizione con Accordo raggiunto se l'aderente compare (*)
CAMERA DI COMMERCIO	86	20.165	37,4%	50,0%
ORGANISMI PRIVATI	611	52.550	30,0%	49,4%
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	64	371	34,2%	42,4%
ORDINE AVVOCATI	109	25.965	28,6%	34,8%
Totale complessivo	870	99.051	31,2%	46,4%

(*) il tasso di definizione con accordo raggiunto, se l'aderente compare, è il rapporto tra il numero di procedimenti conclusi con accordo (e aderente comparso) e il numero totale dei procedimenti in cui compare l'aderente, per tipologia di Organismo

Esito della mediazione per tipologia di procedimento [21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]


Tipologia di mediazione	% definiti per tipo mediazione	se l'aderente compare	
		% accordo raggiunto/aderente comparso	% accordo NON raggiunto/aderente comparso
volontaria	16%	62%	38%
obbligatoria	81%	43%	57%
demandata dal giudice	3%	29%	71%
Totale complessivo	100%	46%	54%



Analisi per valore


[21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]

Valore medio della lite = € 150.639




Analisi per valore

[21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]



Durata delle procedure e confronto con la giustizia ordinaria [21 marzo 2011 – 30 giugno 2012]



(*) Dato del 2010

Ministero della Giustizia



Direzione Generale di Statistica

4)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

DATI DELL'UFFICIO DI STATISTICA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

periodo: 1.1.2012 – 31.12.2012

- a) Rapporto statistico del settore penale.
- b) Indici territoriali dei ricorsi penali per cassazione.
- c) Rapporto statistico del settore civile.
- d) Indici territoriali dei ricorsi civili per cassazione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DI STATISTICA

RAPPORTO STATISTICO DEL SETTORE PENALE

periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012

INDICE

1. MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI

- Tab.1.1:** Procedimenti sopravvenuti ed eliminati: serie storica mensile
Anni: 2010-2012. Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente
- Tab.1.2:** Procedimenti sopravvenuti, eliminati, pendenti e Indice di Ricambio dei sopravvenuti: serie storica annuale
Anni: 1993-2012. Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente
-

2. PROCEDIMENTI DEFINITI

- Tavola:** Procedimenti definiti con provvedimento, eliminati senza provvedimento ed eliminati fuori udienza
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti
- Tab.2.1:** Procedimenti definiti classificati per Sezione
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale
- Tab.2.2:** Procedimenti definiti classificati per Sezione e anno di iscrizione
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti
-

3. PROVVEDIMENTI E ESITI

- Tab.3.1:** Procedimenti definiti classificati per tipologia del provvedimento
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale
- Tab.3.2:** Procedimenti definiti classificati per esito
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale
- Tab.3.3:** Procedimenti definiti classificati per esito e tipologia di provvedimento
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale
- Tab.3.4:** Procedimenti definiti classificati per tipologia del provvedimento: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori assoluti e composizione percentuale
- Tab.3.5:** Procedimenti definiti classificati per esito: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori assoluti e composizione percentuale
-

3b. SETTIMA SEZIONE E INAMMISSIBILITA'

- Tab.3b.1:** Movimento dei procedimenti nella settima sezione
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e incidenza percentuale
- Tab.3b.2:** Inammissibilità divise tra VII sezione e altre sezioni: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori assoluti e composizione percentuale
-

4. TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

- Tab.4.1:** Procedimenti definiti classificati secondo la tipologia
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale
- Tab.4.2:** Procedimenti sopravvenuti classificati secondo la tipologia e l'anno di iscrizione - Misure Cautelari e Misure di Prevenzione
Anni: 2010, 2011, 2012. Valori assoluti
- Tab.4.3:** Procedimenti sopravvenuti classificati secondo la tipologia e l'anno di iscrizione - Misure Cautelari e Misure di Prevenzione
Anni: 2010, 2011, 2012. Variazione percentuale rispetto all'anno precedente
- Tab.4.4:** Procedimenti definiti classificati secondo la tipologia e l'anno di iscrizione - Misure Cautelari e Misure di Prevenzione
Anni: 2010, 2011, 2012. Valori assoluti
- Tab.4.5:** Procedimenti definiti classificati secondo la tipologia e l'anno di iscrizione - Misure Cautelari e Misure di Prevenzione
Anni: 2010, 2011, 2012. Variazione percentuale rispetto all'anno precedente
- Tab.4.6:** Procedimenti definiti classificati per esito secondo le principali tipologie
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale
-

5. REATI

- Tab.5.1:** Procedimenti definiti classificati secondo le grandi voci di reato
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale
- Tab.5.2:** Procedimenti definiti classificati secondo le grandi voci di reato
Anni: 2011 e 2012. Valori assoluti e variazioni percentuali
- Tab.5.3:** Procedimenti definiti classificati per esito secondo le principali grandi voci di reato
Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale

Tab.5.4: Procedimenti definiti classificati per esito secondo le principali grandi voci di reato
Periodo: 1/1/2011 - 31/12/2011. Valori assoluti e composizione percentuale

6. DURATA DEI PROCEDIMENTI

Tab.6.1: Durata media in mesi dei procedimenti definiti per sezione: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori medi annui (in mesi)

Tab.6.2: Durata media in mesi dei procedimenti definiti - principali tipologie e principali grandi voci di reato: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori medi annui (in mesi)

Tab.6.3: Durata media in mesi dei procedimenti definiti - principali tipologie: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori medi annui (in mesi)

Tab.6.4: Durata media in mesi dei procedimenti definiti - principali grandi voci di reato: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori medi annui (in mesi)

7. UDIENZE NELLE SEZIONI

Tab.7.1: Udienze: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori assoluti e variazioni assoluta rispetto all'anno precedente

Tab.7.2: Udienze per sezione: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori assoluti e variazioni assoluta rispetto all'anno precedente

8. PRODUTTIVITÀ DEI MAGISTRATI

Tab.8.1: Magistrati impegnati in udienza, procedimenti eliminati per magistrato (produttività) e procedimenti pendenti per magistrato: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori medi annui e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

Tab.8.2: Magistrati impegnati in udienza nei mesi: serie storica annuale
Anni: 2000-2012. Valori assoluti mensili e valori medi annui e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

9. PRESCRIZIONI

Tab.9.1: Procedimenti definiti con prescrizione per anno di definizione e sezione
Anni: 2001-2012. Valori assoluti e incidenza perc. sul dato nazionale

Tab.9.2: Procedimenti definiti con prescrizione per anno di definizione e voce di reato
Anni: 2010-2012. Valori assoluti

10. INDICI TERRITORIALI DEI RICORSI PENALI PER CASSAZIONE

Tab.10.1 Serie storica della SOPRAVVIVENZA IN CASSAZIONE per area geografica
Anni 2007-2012 - valori assoluti

Tab.10.2 Serie storica della SOPRAVVIVENZA IN CASSAZIONE per area geografica
Anni 2007-2012 - valori percentuali

Tab.10.3 Serie storica dell'INDICE DI RICORSO per CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) per area geografica
Anni 2007-2012

Tab.10.4 Corrispondenza Aree-Regioni

Tab.10.5 Corrispondenza Aree-Distretti di Corte d'Appello

Tab.10.6 INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 ab.) classificato per regione -
Anno 2012

Gr.10.1: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato per regione di provenienza
Mappa delle intensità Anno 2012

Tab.10.7 INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 ab.) classificato per regione
Confronto 2011 e 2012

Tab.10.8 INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000ab.) classificato per distretto di Corte d'Appello
Anno 2012

Gr.10.2: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 ab.) classificato per distretto di provenienza
Mappa delle intensità Anno 2012

Tab.10.9 INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000ab.) classificato per distretto di Corte d'Appello
Confronto 2011 e 2012

Tab.10.10 INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato per distretto di corte d'appello e Grande Voce di Reato
Anno 2012

1. MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Tab.1.1:

Procedimenti sopravvenuti ed eliminati: serie storica mensile

Anni: 2010-2012. Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

SOPRAVVENUTI

Mese	SOPRAVVENUTI			Var. %
	2010	2011	2012	2011/2012
Gennaio	3.586	4.197	4.322	3,0%
Febbraio	4.619	4.540	4.501	- 0,9%
Marzo	5.090	4.947	5.238	5,9%
Aprile	4.458	4.384	3.851	- 12,2%
Maggio	4.686	4.850	5.203	7,3%
Giugno	4.142	4.381	4.305	- 1,7%
Luglio	4.355	4.546	4.523	- 0,5%
Agosto	3.193	2.913	3.254	11,7%
Settembre	3.230	3.866	3.946	2,1%
Ottobre	4.538	4.382	4.981	13,7%
Novembre	5.021	4.189	4.538	8,3%
Dicembre	4.219	3.727	3.680	- 1,3%
TOT.	51.137	50.922	52.342	2,8%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

ELIMINATI*

Mese	ELIMINATI*			Var. %
	2010	2011	2012	2011/2012
Gennaio	4.520	4.604	4.579	- 0,5%
Febbraio	4.585	4.599	4.885	6,2%
Marzo	4.473	4.698	4.866	3,6%
Aprile	4.505	4.592	4.936	7,5%
Maggio	4.672	4.488	4.988	11,1%
Giugno	4.585	4.750	5.136	8,1%
Luglio	3.117	4.002	4.177	4,4%
Agosto	115	146	175	19,9%
Settembre	2.691	3.476	2.872	- 17,4%
Ottobre	4.755	5.181	4.855	- 6,3%
Novembre	4.892	4.935	5.283	7,1%
Dicembre	4.406	4.481	4.862	8,5%
TOT.	47.316	49.952	51.614	3,3%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

* I **procedimenti eliminati** comprendono

- i procedimenti definiti in udienza con provvedimento (sentenza e ordinanza)
- i procedimenti eliminati fuori udienza
- i procedimenti eliminati in udienza ma senza provvedimento

Tab.1.2:

Procedimenti sopravvenuti, eliminati, pendenti e Indice di Ricambio dei sopravvenuti: serie storica annuale

Anni: 1993-2012. Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

Anno	SOPRAVVENUTI		ELIMINATI		PENDENTI a fine anno		Indice di RICAMBIO dei SOPRAVVENUTI (eliminati / sopravvenuti)
	val. ass.	var.%	val. ass.	var.%	val. ass.	var.%	
1993	38.224	-	36.527	-	13.433	-	95,6%
1994	43.023	12,6%	41.220	12,8%	15.236	13,4%	95,8%
1995	40.478	- 5,9%	43.077	4,5%	12.637	- 17,1%	106,4%
1996	46.765	15,5%	40.415	- 6,2%	19.690	55,8%	86,4%
1997	47.789	2,2%	46.665	15,5%	20.958	6,4%	97,6%
1998	49.389	3,3%	46.006	- 1,4%	24.317	16,0%	93,2%
1999	51.810	4,9%	48.996	6,5%	27.263	12,1%	94,6%
2000	50.557	- 2,4%	47.968	- 2,1%	29.853	9,5%	94,9%
2001	46.471	- 8,1%	46.599	- 2,9%	29.701	- 0,5%	100,3%
2002	47.786	2,8%	47.225	1,3%	30.241	1,8%	98,8%
2003	49.321	3,2%	48.422	2,5%	31.140	3,0%	98,2%
2004	47.867	- 2,9%	48.004	- 0,9%	30.953	- 0,6%	100,3%
2005	48.286	0,9%	46.339	- 3,5%	32.862	6,2%	96,0%
2006	48.103	- 0,4%	43.526	- 6,1%	37.439	13,9%	90,5%
2007	43.732	- 9,1%	47.959	10,2%	33.177	- 11,4%	109,7%
2008	44.029	0,7%	48.681	1,5%	28.340	- 14,6%	110,6%
2009	47.000	6,7%	49.631	2,0%	25.560	- 9,8%	105,6%
2010	51.137	8,8%	47.316	- 4,7%	29.381	14,9%	92,5%
2011	50.922	- 0,4%	49.952	5,6%	30.563	4,0%	98,1%
2012	52.342	2,8%	51.614	3,3%	31.289	2,4%	98,6%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

NOTA: Le pendenze sono comprensive delle rettifiche comunicate periodicamente dalle sezioni all'Ufficio di statistica

2. PROCEDIMENTI DEFINITI

Tavola:

Procedimenti definiti con provvedimento, eliminati senza provvedimento ed eliminati fuori udienza

Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti

✓	51.460	Procedimenti definiti con provvedimento in PU e CC
✓	6	Procedimenti eliminati in udienza ma senza provvedimento
✓	148	Eliminati fuori dell'udienza
	51.614	TOTALE ELIMINATI

Tab.2.1:

Procedimenti definiti classificati per Sezione

Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale

	DEFINITI									TOT
	SU	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	SF	
val. ass.	28	5.035	5.375	5.640	4.034	4.725	3.602	22.706	315	51.460
comp.%	0,1%	9,8%	10,4%	11,0%	7,8%	9,2%	7,0%	44,1%	0,6%	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.2.2:

Procedimenti definiti classificati per Sezione e anno di iscrizione

Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti

Anno di iscrizione	DEFINITI									TOT	
	SU	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	SF	val.ass.	comp.%
2006			1							1	0,0%
2007			1							1	0,0%
2008			1	6		1	1			9	0,0%
2009				40	1	2	3			46	0,1%
2010	3	76	10	74	95	115	314	119		806	1,6%
2011	20	3.136	2.266	3.473	1.870	2.615	1.438	13.867	3	28.688	55,7%
2012	5	1.823	3.096	2.047	2.068	1.992	1.846	8.720	312	21.909	42,6%
TOT	28	5.035	5.375	5.640	4.034	4.725	3.602	22.706	315	51.460	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

3. PROVVEDIMENTI E ESITI

Tab.3.1:

Procedimenti definiti classificati per tipologia del provvedimento

Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale

	Sentenza	Ordinanza	TOTALE
val. ass.	26.826	24.634	51.460
comp.%	52,1%	47,9%	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.3.2:

Procedimenti definiti classificati per esito

Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale

Tipo di provv.to	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro *	TOTALE
val. ass.	4.716	4.074	33.574	8.036	1.060	51.460
comp.%	9,2%	7,9%	65,2%	15,6%	2,1%	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.3.3:

Procedimenti definiti classificati per esito e tipologia di provvedimento

Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale

Tipo di provv.to	Annullamento con rinvio		Annullamento senza rinvio		Inammissibilità		Rigetto		Altro *		TOTALE	
	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%
Sentenza	4.687	99,4%	4.014	98,5%	9.362	27,9%	8.005	99,6%	758	71,5%	26.826	52,1%
Ordinanza	29	0,6%	60	1,5%	24.212	72,1%	31	0,4%	302	28,5%	24.634	47,9%
TOT.	4.716	100,0%	4.074	100,0%	33.574	100,0%	8.036	100,0%	1.060	100,0%	51.460	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

* Nella categoria Altro sono inclusi i seguenti esiti:

inosservanza delle leggi
patteggiamento
restituzione atti alla stessa magistratura
rettifica di errori
rev. titolo custodia con ordine di scarcerazione
rimessione procedimento altra magistratura
trattasi di appello
altro

Tab.3.4:

Procedimenti definiti classificati per tipologia del provvedimento: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori assoluti e composizione percentuale

Anno	Sentenza		Ordinanza		Decreti		TOTALE
	val. ass	var.%	val. ass	var.%	val. ass	var.%	
2000	23.999	50,1%	23.914	49,9%	1		47.914
2001	21.626	46,4%	24.934	53,6%			46.560
2002	18.401	39,0%	28.823	61,0%			47.224
2003	21.163	43,7%	27.233	56,3%			48.396
2004	21.258	44,4%	26.653	55,6%			47.911
2005	21.372	46,1%	24.956	53,9%			46.328
2006	18.969	43,7%	24.416	56,3%			43.385
2007	22.263	47,4%	24.713	52,6%			46.976
2008	25.159	52,0%	23.264	48,0%			48.423
2009	26.460	53,6%	22.900	46,4%			49.360
2010*	25.470	54,0%	21.679	46,0%			47.149
2011	27.500	55,2%	22.337	44,8%			49.837
2012	26.826	52,1%	24.634	47,9%			51.460

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.3.5:

Procedimenti definiti classificati per esito: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori assoluti e composizione percentuale

Anno	Annullamento con rinvio		Annullamento senza rinvio		Inammissibilità		Rigetto		Altro		TOTALE	
	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%
2000	3.702	7,7%	8.334	17,4%	24.807	51,8%	9.004	18,8%	2.067	4,3%	47.914	100%
2001	3.645	7,8%	4.172	9,0%	29.821	64,0%	7.568	16,3%	1.354	2,9%	46.560	100%
2002	3.768	8,0%	3.888	8,2%	32.045	67,9%	6.562	13,9%	961	2,0%	47.224	100%
2003	4.075	8,4%	3.810	7,9%	30.744	63,5%	7.355	15,2%	2.412	5,0%	48.396	100%
2004	3.904	8,1%	3.483	7,3%	30.316	63,3%	8.700	18,2%	1.508	3,1%	47.911	100%
2005	3.942	8,5%	3.000	6,5%	29.224	63,1%	8.525	18,4%	1.637	3,5%	46.328	100%
2006	4.003	9,2%	2.902	6,7%	27.626	63,7%	7.420	17,1%	1.434	3,3%	43.385	100%
2007	4.357	9,3%	2.996	6,4%	29.736	63,3%	7.800	16,6%	2.087	4,4%	46.976	100%
2008	5.282	10,9%	3.342	6,9%	29.642	61,2%	7.889	16,3%	2.268	4,7%	48.423	100%
2009	4.730	9,6%	3.519	7,1%	31.319	63,5%	7.754	15,7%	2.038	4,1%	49.360	100%
2010*	4.321	9,2%	3.477	7,4%	30.352	64,4%	7.811	16,6%	1.188	2,5%	47.149	100%
2011	4.620	9,3%	4.686	9,4%	30.904	62,0%	8.598	17,3%	1.029	2,1%	49.837	100%
2012	4.716	9,2%	4.074	7,9%	33.574	65,2%	8.036	15,6%	1.060	2,1%	51.460	100%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

*Dal 2010 è stata **modificata la classificazione** e alcune voci, fino ad allora incluse nella tipologia "altro", sono state spostate in "annullamento con rinvio" o in "annullamento senza rinvio (per esempio "morte del reo")

3b. SETTIMA SEZIONE E INAMMISSIBILITÀ

Tab.3b.1:

Movimento dei procedimenti nella settima sezione

Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e incidenza percentuale

Pendenti inizio anno	Sopravvenuti		Definiti		Elimi- nati	Rimessi ad altre sezioni	Pendenti fine anno
	assegnati direttamente con decreto del Primo Presidente	passati da altre sezioni	totali	di cui nammissibili			
13.462	22.158	719	22.706	22.534	5	720	12.908
	tot.sopravv.= 22.877					inc.% su sopravv.= 3,1%	

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.3b.2:

Inammissibilità divise tra VII sezione e altre sezioni: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori assoluti e composizione percentuale

Anno	Sezioni da I a VI, SF e SU		VII sezione		TOTALE	
	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%	val. ass	comp.%
2000	24.807	100,0%		0,0%	24.807	100,0%
2001	26.469	88,8%	3.352	11%	29.821	100,0%
2002	12.116	37,8%	19.929	62,2%	32.045	100,0%
2003	9.559	31,1%	21.185	68,9%	30.744	100,0%
2004	8.936	29,5%	21.380	70,5%	30.316	100,0%
2005	8.456	28,9%	20.768	71,1%	29.224	100,0%
2006	7.525	27,2%	20.101	72,8%	27.626	100,0%
2007	9.480	31,9%	20.256	68,1%	29.736	100,0%
2008	10.858	36,6%	18.784	63,4%	29.642	100,0%
2009	12.126	38,7%	19.193	61,3%	31.319	100,0%
2010	10.932	36,0%	19.420	64,0%	30.352	100,0%
2011	10.476	33,9%	20.428	66,1%	30.904	100,0%
2012	11.040	32,9%	22.534	67,1%	33.574	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

4. TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

Tab.4.1:

Procedimenti definiti classificati secondo la tipologia

Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale

Tipologia di procedimento	PROC. DEFINITI	
	val. ass	comp.%
RICORSO ORDINARIO	22.830	44,4%
RICORSO CONTRO SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO	9.016	17,5%
MISURE CAUTELARI PERSONALI	4.579	8,9%
PATTEGGIAMENTO IN APPELLO	3.478	6,8%
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA	2.094	4,1%
MISURE CAUTELARI REALI	1.487	2,9%
ESECUZIONE PENA	1.296	2,5%
<i>Totale principali tipologie (ciascuna >=2%)</i>	44.780	87,0%
ARCHIVIAZIONE	952	1,8%
RICORSO CONTRO SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE	720	1,4%
INCIDENTE ESECUZIONE	780	1,5%
ALTRI RICORSI	634	1,2%
RIPARAZIONE INGIUSTA DETENZIONE	379	0,7%
MISURE DI PREVENZIONE DI STAMPO MAFIOSO	293	0,6%
SEQUESTRO PROBATORIO	252	0,5%
RESTITUZIONE NEL TERMINE	219	0,4%
RICORSO STRAORDINARIO	227	0,4%
CONVALIDA ARRESTO O FERMO	176	0,3%
ROGATORIA INTERNAZIONALE	203	0,4%
CORREZIONE ERRORE MATERIALE	187	0,4%
MANDATO ARRESTO EUROPEO L.22-04-05 N.69	144	0,3%
GRATUITO PATROCINIO	148	0,3%
INCIDENTI ESECUZ.LEGGI SPECIALI	172	0,3%
GIUDIZIO ABBREVIATO	145	0,3%
REVISIONE	124	0,2%
MISURE DI PREVENZIONE REALI E PERSONALI	154	0,3%
MISURE DI SICUREZZA	135	0,3%
RICUSAZIONE E ASTENSIONE	127	0,2%
RICORSO CONTRO SENTENZE INAPPELLABILI	127	0,2%
CONFLITTO DI COMPETENZA	130	0,3%
RIMESSIONE	92	0,2%
ESTRADIZIONE	80	...
LIQUIDAZIONE COMPENSI	53	...
RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE	10	...
DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE E COMPETENZA	8	...
RICUSAZIONE INTERNA	5	...
RIPARAZIONE ERRORE GIUDIZIARIO	3	...
CONFLITTO DI GIURISDIZIONE	1	...
TOTALE	51.460	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

"..." valore <0,1%

Tab.4.2:

Procedimenti sopravvenuti classificati secondo la tipologia e l'anno di iscrizione - Misure Cautelari e Misure di Prevenzione

Anni: 2010, 2011, 2012. Valori assoluti

Tipologia di procedimento	2010	2011	2012
MISURE CAUTELARI PERSONALI	4.612	4.815	4.642
MISURE CAUTELARI REALI	1.363	1.428	1.500
MISURE DI PREVENZIONE DI STAMPO MAFIOSO	195	263	373
MISURE DI PREVENZIONE REALI E PERSONALI	147	143	139
Totale	6.317	6.649	6.654

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.4.3:

Procedimenti sopravvenuti classificati secondo la tipologia e l'anno di iscrizione - Misure Cautelari e Misure di Prevenzione

Anni: 2010, 2011, 2012. Variazione percentuale rispetto all'anno precedente

Tipologia di procedimento	2010	2011	2012
MISURE CAUTELARI PERSONALI	-	4,4%	-3,6%
MISURE CAUTELARI REALI	-	4,8%	5,0%
MISURE DI PREVENZIONE DI STAMPO MAFIOSO	-	34,9%	41,8%
MISURE DI PREVENZIONE REALI E PERSONALI	-	-2,7%	-2,8%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.4.4:

Procedimenti definiti classificati secondo la tipologia e l'anno di iscrizione -
Misure Cautelari e Misure di Prevenzione

Anni: 2010, 2011, 2012. Valori assoluti

Tipologia di procedimento	2010	2011	2012
MISURE CAUTELARI PERSONALI	4.414	4.608	4.579
MISURE CAUTELARI REALI	1.280	1.392	1.487
MISURE DI PREVENZIONE DI STAMPO MAFIOSO	182	241	293
MISURE DI PREVENZIONE REALI E PERSONALI	107	131	154
Totale	5.983	6.372	6.513

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.4.5:

Procedimenti definiti classificati secondo la tipologia e l'anno di iscrizione -
Misure Cautelari e Misure di Prevenzione

Anni: 2010, 2011, 2012. Variazione percentuale rispetto all'anno precedente

Tipologia di procedimento	2010	2011	2012
MISURE CAUTELARI PERSONALI	-	4,4%	-0,6%
MISURE CAUTELARI REALI	-	8,8%	6,8%
MISURE DI PREVENZIONE DI STAMPO MAFIOSO	-	32,4%	21,6%
MISURE DI PREVENZIONE REALI E PERSONALI	-	22,4%	17,6%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.4.6:**Procedimenti definiti classificati per esito secondo le principali tipologie***Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale***VALORI ASSOLUTI**

Tipologia di procedimento	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissi- bilità	Rigetto	Altro	TOTALE
RICORSO ORDINARIO	1.856	1.986	15.353	3.494	141	22.830
RICORSO CONTRO SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO	437	681	7.707	166	25	9.016
MISURE CAUTELARI PERSONALI	699	90	1.894	1.854	42	4.579
PATTEGGIAMENTO IN APPELLO	185	149	2.714	424	6	3.478
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA	209	67	1.554	248	16	2.094
MISURE CAUTELARI REALI	313	97	569	482	26	1.487
ESECUZIONE PENA	219	63	839	130	45	1.296
TOTALE CORTE	4.716	4.074	33.574	8.036	1.060	51.460

*Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica***COMPOSIZIONE PERCENTUALE**

Tipologia di procedimento	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissi- bilità	Rigetto	Altro	TOTALE
RICORSO ORDINARIO	8,1%	8,7%	67,2%	15,3%	0,6%	100%
RICORSO CONTRO SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO	4,8%	7,6%	85,5%	1,8%	0,3%	100%
MISURE CAUTELARI PERSONALI	15,3%	2,0%	41,4%	40,5%	0,9%	100%
PATTEGGIAMENTO IN APPELLO	5,3%	4,3%	78,0%	12,2%	0,2%	100%
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA	10,0%	3,2%	74,2%	11,8%	0,8%	100%
MISURE CAUTELARI REALI	21,0%	6,5%	38,3%	32,4%	1,7%	100%
ESECUZIONE PENA	16,9%	4,9%	64,7%	10,0%	3,5%	100%
TOTALE CORTE	9,2%	7,9%	65,2%	15,6%	2,1%	100%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

5. REATI

Tab.5.1:

Procedimenti definiti classificati secondo le grandi voci di reato

Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale

Grandi voci di REATO	DEFINITI	
	val.ass.	comp.%
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	8.148	15,8%
STUPEFACENTI	7.320	14,2%
DELITTI DI FURTO	3.708	7,2%
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	2.558	5,0%
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.486	4,8%
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	1.978	3,8%
CIRCOLAZIONE STRADALE	1.747	3,4%
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	1.505	2,9%
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	1.236	2,4%
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	1.047	2,0%
Totale principali grandi voci di reato (ciascuna >=2%)	31.733	61,7%
EDILIZIA E URBANISTICA	973	1,9%
DELITTI CONTRO L'ONORE	928	1,8%
MISURE DI PREVENZIONE ORDINARIE	925	1,8%
DELITTI IN MATERIA DI LIBERTA' SESSUALE	891	1,7%
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE	861	1,7%
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA	819	1,6%
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' MORALE	776	1,5%
DELITTI DI OMICIDIO VOLONTARIO, INFANTICIDIO E OMICIDIO DEL CONSENZIENTE	757	1,5%
ASSOC. PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI	708	1,4%
IMMIGRAZIONE	555	1,1%
ARMI ED ESPLOSIVI	453	0,9%
IMPOSTE DIRETTE E IVA	440	0,9%
MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA E ANTIEVERSIONE	432	0,8%
INQUINAMENTO E RIFIUTI	420	0,8%
ALTRI REATI	380	0,7%
PROSTITUZIONE	263	0,5%
CONTRAVV. - ORDINE PUBBLICO E TRANQUILLITA' PUBBLICA	254	0,5%
SICUREZZA PUBBLICA INTERNA E INTERNAZIONALE	244	0,5%
ASSICURAZIONI SOCIALI, PENSIONI E ASSISTENZA IN GENERE	221	0,4%
DELITTI DI VIOLAZIONE DEI SIGILLI	202	0,4%
RICICLAGGIO (DISPOSIZIONI ANTI)	155	0,3%
PROPRIETA' INTELLETTUALE	129	0,3%
LOTTO, LOTTERIE E SCOMMESSE CLANDESTINE	116	0,2%
SICUREZZA NEL LAVORO (IGIENE E PREVENZIONE INFORTUNI)	113	0,2%
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	111	0,2%
ALIMENTI E BEVANDE	104	0,2%
DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO	95	0,2%
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA	91	0,2%
CONTRABBANDO DOGANALE	89	0,2%
PERSONALE,ABUSI DI AUTORITA'	88	0,2%
CONTRAVV. - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	88	0,2%
CONTRAVV. - INCOLUMITA' PUBBLICA	63	0,1%
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	54	0,1%
CONTRAVV. - POLIZIA DEI COSTUMI	53	0,1%
DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	50	0,1%

Grandi voci di REATO	DEFINITI	
	val.ass.	comp.%
L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE	50	0,1%
NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	49	0,1%
CACCIA	37	0,1%
REATI MILITARI PREVISTI DAI CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA	37	0,1%
DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME	33	0,1%
DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO	31	0,1%
CONTRAVV. - ATTIVITA' SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	26	0,1%
DELITTI CONTRO L'INVIOLABILITA' DEI SEGRETI	26	0,1%
DELITTI DI SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE	25	0,05%
SOCIETA' E CONSORZI ED ENTI COLLETTIVI IN GENERE	23	0,04%
REATI DI MALTRATTAMENTI O IMPIEGO ILLECITO DI ANIMALI	15	0,03%
FRODI SPORTIVE	15	0,03%
IMPOSTE SU PRODUZIONE E CONSUMI	15	0,03%
AREE PROTETTE	14	0,03%
LAVORO DONNE E MINORI	13	0,03%
AUTOCERTIFICAZIONI	12	0,02%
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE	10	0,02%
GIOCATTOLE	9	0,02%
DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E LA PIETA' DEI DEFUNTI	8	0,02%
ISTITUTI DI CREDITO (D.L. VO 385/1993;L. 108/1996)	8	0,02%
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO (ALTRI)	7	...
DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	7	...
PESCA	6	...
COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA	6	...
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	6	...
ABORTO	5	...
SANITA' IN GENERE	4	...
AIUTI COMUNITARI	4	...
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO	4	...
MANGIMI	4	...
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE	3	...
SOSTANZE, PREPARATI E PRODOTTI PERICOLOSI	3	...
RISERVATEZZA (TUTELA DELLA)	3	...
ELEZIONI	3	...
DELITTO DI STRAGE	2	...
OBIEZIONE DI COSCIENZA	2	...
POSTE, TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEDIFFUSIONI	2	...
VALUTE E MERCATO DELL'ORO	2	...
SPECIE PROTETTE	2	...
PARTITI POLITICI	1	...
STATUTO DEI LAVORATORI	1	...
STAMPA	1	...
ANIMALI PERICOLOSI	1	...
CARBURANTI	1	...
GAS COMBUSTIBILI	1	...
LAVORO NOTTURNO	1	...
IMPOSTA SU SPETTACOLI	1	...
POLIZIA DI STATO	1	...
<i>senza voce di reato</i>	<i>6.286</i>	<i>12,2%</i>
TOTALE	51.460	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

"..." valore <=0,01%

Tab.5.2:

Procedimenti definiti classificati secondo le grandi voci di reato

Anni: 2011 e 2012. Valori assoluti e variazioni percentuali

Grandi voci di REATO	DEFINITI		
	2011	2012	Var.% 2011/2012
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	8.757	8.147	-6,97%
STUPEFACENTI	7.333	7.320	-0,18%
DELITTI DI FURTO	3.139	3.708	18,13%
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	2.043	2.557	25,16%
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.092	2.486	18,83%
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	1.781	1.978	11,06%
CIRCOLAZIONE STRADALE	1.400	1.747	24,79%
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	1.200	1.505	25,42%
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	1.082	1.236	14,23%
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	1.161	1.047	-9,82%
<i>Incidenza % delle principali grandi voci di reato suol totale</i>	<i>60,2%</i>	<i>61,7%</i>	
EDILIZIA E URBANISTICA	1.235	973	-21,21%
DELITTI CONTRO L'ONORE	840	928	10,48%
MISURE DI PREVENZIONE ORDINARIE	757	925	22,19%
DELITTI IN MATERIA DI LIBERTA' SESSUALE	1.088	891	-18,11%
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE	691	861	24,60%
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA	564	819	45,21%
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' MORALE	595	776	30,42%
DELITTI DI OMICIDIO VOLONTARIO, INFANTICIDIO E OMICIDIO DEL CONSENZIENTE	750	757	0,93%
ASSOC. PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI	794	708	-10,83%
IMMIGRAZIONE	1.357	554	-59,17%
ARMI ED ESPLOSIVI	420	453	7,86%
IMPOSTE DIRETTE E IVA	351	440	25,36%
MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA E ANTIEVERSIONE	331	432	30,51%
INQUINAMENTO E RIFIUTI	441	420	-4,76%
ALTRI REATI	282	380	34,75%
PROSTITUZIONE	320	263	-17,81%
CONTRAVV. - ORDINE PUBBLICO E TRANQUILLITA' PUBBLICA	226	254	12,39%
SICUREZZA PUBBLICA INTERNA E INTERNAZIONALE	271	244	-9,96%
ASSICURAZIONI SOCIALI, PENSIONI E ASSISTENZA IN GENERE	142	221	55,63%
DELITTI DI VIOLAZIONE DEI SIGILLI	276	202	-26,81%
RICICLAGGIO (DISPOSIZIONI ANTI)	190	155	-18,42%
PROPRIETA' INTELLETTUALE	208	129	-37,98%
LOTTO, LOTTERIE E SCOMMESSE CLANDESTINE	26	116	346,15%
SICUREZZA NEL LAVORO (IGIENE E PREVENZIONE INFORTUNI)	134	113	-15,67%
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	125	111	-11,20%
ALIMENTI E BEVANDE	102	104	1,96%
DELITTI CONTRO LA INVIOABILITA' DEL DOMICILIO	85	95	11,76%
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA	112	91	-18,75%
CONTRABBANDO DOGANALE	72	89	23,61%
DELITTI DI SEQUESTRO DI PERSONA,INDEBITA LIMIT. LIBERTA' PERSONALE,ABUSI DI AUTORITA'	117	88	-24,79%
CONTRAVV. - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	95	88	-7,37%
CONTRAVV. - INCOLUMITA' PUBBLICA	70	63	-10,00%

Grandi voci di REATO	DEFINITI		
	2011	2012	Var.% 2011/2012
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	76	54	-28,95%
CONTRAVV. - POLIZIA DEI COSTUMI	56	53	-5,36%
DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	56	50	-10,71%
CONTRAVV. - PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE	52	50	-3,85%
NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	79	49	-37,97%
CACCIA	48	37	-22,92%
REATI MILITARI PREVISTI DAI CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA	26	37	42,31%
DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME	38	33	-13,16%
DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO	20	31	55,00%
CONTRAVV. - ATTIVITA' SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	32	26	
DELITTI CONTRO L'INVIOLABILITA' DEI SEGRETI	23	26	
DELITTI DI SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE	34	25	
SOCIETA' E CONSORZI ED ENTI COLLETTIVI IN GENERE	18	23	
REATI DI MALTRATTAMENTI O IMPIEGO ILLECITO DI ANIMALI	16	15	
FRODI SPORTIVE	8	15	
IMPOSTE SU PRODUZIONE E CONSUMI	28	15	
AREE PROTETTE	14	14	
LAVORO DONNE E MINORI	15	13	
AUTOCERTIFICAZIONI	7	12	
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE	7	10	
GIOCATTOLE	12	9	
DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E LA PIETA' DEI DEFUNTI	8	8	
ISTITUTI DI CREDITO (D.L. VO 385/1993;L. 108/1996)	7	8	
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO (ALTRI)	10	7	
DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	5	7	
PESCA	7	6	
CONTRAVV. - PREVENZIONE DELL'ALCOLISMO E DEI DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA	3	6	
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	5	6	
ABORTO	7	5	
SANITA' IN GENERE	5	4	
AIUTI COMUNITARI	2	4	
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO	10	4	
MANGIMI	4	4	
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE	2	3	
SOSTANZE, PREPARATI E PRODOTTI PERICOLOSI	2	3	
RISERVATEZZA (TUTELA DELLA)	6	3	
ELEZIONI	5	3	
DELITTO DI STRAGE	5	2	
OBIEZIONE DI COSCIENZA	0	2	
POSTE, TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEDIFFUSIONI	1	2	
VALUTE E MERCATO DELL'ORO	0	2	
SPECIE PROTETTE	3	2	
PARTITI POLITICI	0	1	
STATUTO DEI LAVORATORI	2	1	
STAMPA	1	1	
ANIMALI PERICOLOSI	2	1	

Grandi voci di REATO	DEFINITI		
	2011	2012	Var.% 2011/2012
CARBURANTI	1	1	
GAS COMBUSTIBILI	0	1	
LAVORO NOTTURNO	0	1	
IMPOSTA SU SPETTACOLI	0	1	
POLIZIA DI STATO	0	1	
COSMETICI	0	1	
CONTRAVV. - TUTELA DEI SEGRETI	1	1	
LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE (BLOCCO FERROVIARIO O STRADALE)	0	1	
OZONO	0	1	
MONOPOLIO TABACCHI	7	0	
ASSOCIAZIONI SEGRETE	6	0	
ACQUE PUBBLICHE	3	0	
GUARDIA DI FINANZA	2	0	
CONCORSI ED ESAMI (FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI)	1	0	
TITOLI DI CREDITO	1	0	
<i>senza voce di reato</i>	5.992	6.285	
TOTALE	49.836	51.460	

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.5.3:

Procedimenti definiti classificati per esito secondo le principali grandi voci di reato

Periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012. Valori assoluti e composizione percentuale

VALORI ASSOLUTI

Grandi voci di REATO	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	Totale
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	502	449	5.989	1.152	56	8.148
STUPEFACENTI	415	282	5.853	736	34	7.320
DELITTI DI FURTO	105	157	3.189	237	20	3.708
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	88	173	2.203	87	7	2.558
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	185	222	1.838	221	20	2.486
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	388	52	718	809	11	1.978
CIRCOLAZIONE STRADALE	339	389	822	187	10	1.747
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	183	167	836	307	12	1.505
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	121	142	737	226	10	1.236
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	166	160	421	291	9	1.047
TOTALE CORTE	4.716	4.074	33.574	8.036	1.060	51.460

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

Grandi voci di REATO	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	Totale
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	6,2%	5,5%	73,5%	14,1%	0,7%	100,0%
STUPEFACENTI	5,7%	3,9%	80,0%	10,1%	0,5%	100,0%
DELITTI DI FURTO	2,8%	4,2%	86,0%	6,4%	0,5%	100,0%
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	3,4%	6,8%	86,1%	3,4%	0,3%	100,0%
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7,4%	8,9%	73,9%	8,9%	0,8%	100,0%
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	19,6%	2,6%	36,3%	40,9%	0,6%	100,0%
CIRCOLAZIONE STRADALE	19,4%	22,3%	47,1%	10,7%	0,6%	100,0%
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	12,2%	11,1%	55,5%	20,4%	0,8%	100,0%
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	9,8%	11,5%	59,6%	18,3%	0,8%	100,0%
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	15,9%	15,3%	40,2%	27,8%	0,9%	100,0%
TOTALE CORTE	9,2%	7,9%	65,2%	15,6%	2,1%	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.5.4:

Procedimenti definiti classificati per esito secondo le principali grandi voci di reato

Periodo: 1/1/2011 - 31/12/2011 . Valori assoluti e composizione percentuale

VALORI ASSOLUTI

Grandi voci di REATO	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	Totale
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	484	534	6.585	1.091	63	8.757
STUPEFACENTI	451	307	5.728	819	28	7.333
DELITTI DI FURTO	120	154	2.478	380	7	3.139
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	92	140	1.690	110	11	2.043
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	154	196	1.491	236	15	2.092
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	339	68	671	685	18	1.781
CIRCOLAZIONE STRADALE	155	345	700	180	20	1.400
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	170	127	601	290	12	1.200
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	117	134	591	232	8	1.082
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	191	158	487	317	8	1.161
TOTALE CORTE	4.620	4.686	30.904	8.598	1.029	49.837

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

VARIAZIONE PERCENTUALE 2011/2012

Grandi voci di REATO	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	Totale
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	3,7%	-15,9%	-9,1%	5,6%	-11,1%	-7,0%
STUPEFACENTI	-8,0%	-8,1%	2,2%	-10,1%	21,4%	-0,2%
DELITTI DI FURTO	-12,5%	1,9%	28,7%	-37,6%	185,7%	18,1%
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	-4,3%	23,6%	30,4%	-20,9%	-36,4%	25,2%
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,1%	13,3%	23,3%	-6,4%	33,3%	18,8%
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	14,5%	-23,5%	7,0%	18,1%	-38,9%	11,1%
CIRCOLAZIONE STRADALE	118,7%	12,8%	17,4%	3,9%	-50,0%	24,8%
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	7,6%	31,5%	39,1%	5,9%		25,4%
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	3,4%	6,0%	24,7%	-2,6%	25,0%	14,2%
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	-13,1%	1,3%	-13,6%	-8,2%	12,5%	-9,8%
TOTALE CORTE	2,1%	-13,1%	8,6%	-6,5%	3,0%	3,3%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

6. DURATA DEI PROCEDIMENTI

Tab.6.1:

Durata media in mesi dei procedimenti definiti per sezione: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori medi annui (in mesi)

Anno	SU	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	SF	TOT
2000	11,4	5,3	5,7	7,0	7,6	5,9	6,2			6,3
2001	9,9	6,2	7,7	7,0	7,5	7,8	7,5	5,4	2,7	7,1
2002	10,5	5,9	9,6	7,7	8,5	8,2	11,7	7,1	2,7	7,9
2003	9,9	6,5	9,0	6,7	8,9	6,7	8,4	6,5	2,5	7,1
2004	11,5	6,9	8,8	10,6	11,1	7,5	8,4	4,9	2,1	7,0
2005	10,9	4,9	11,7	12,6	14,6	9,3	8,4	5,1	2,6	7,7
2006	12,5	5,2	10,1	10,7	15,5	9,2	9,6	6,3	3,5	8,0
2007	13,7	5,3	11,3	8,9	17,5	8,7	8,0	6,7	3,0	8,3
2008	14,0	5,3	15,3	6,8	20,7	7,7	9,0	6,3	2,5	8,9
2009	21,6	3,6	21,5	8,0	19,5	4,4	12,8	6,1	2,8	10,2
2010	11,7	4,9	8,1	6,3	8,2	6,1	9,2	6,6	2,3	6,9
2011	10,7	6,6	5,1	7,9	6,8	7,1	7,8	7,5	2,3	7,1
2012	11,2	7,5	5,3	7,2	6,9	8,1	6,9	7,6	2,2	7,2

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.6.2:

Durata media in mesi dei procedimenti definiti - principali tipologie e principali grandi voci di reato: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori medi annui (in mesi)

Anno	TOTALE	Principali TIPOLOGIE	Principali GRANDI VOCI DI REATO
2000	6,3	6,2	6,4
2001	7,1	6,9	7,5
2002	7,9	7,8	8,5
2003	7,1	7,1	7,2
2004	7,0	6,9	6,8
2005	7,7	7,6	7,9
2006	8,0	7,9	8,3
2007	8,3	8,2	8,7
2008	8,9	8,8	10,1
2009	10,2	10,6	12,2
2010	6,9	6,9	7,3
2011	7,1	7,1	6,9
2012	7,2	7,2	6,8

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

DEFINIZIONI

1 - Le **principali tipologie** raccolgono ciascuna più del 2% dei procedimenti definiti (cfr tab.4.1) e sono:

RICORSO ORDINARIO
 RICORSO CONTRO SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO
 MISURE CAUTELARI PERSONALI
 PATTEGGIAMENTO IN APPELLO
 MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
 MISURE CAUTELARI REALI
 ESECUZIONE PENA

2 - Le **principali grandi voci di reato** raccolgono ciascuna più del 2% dei proc. definiti (cfr tab.5.1) e sono:

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI
 STUPEFACENTI
 DELITTI DI FURTO
 DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
 DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO
 CIRCOLAZIONE STRADALE
 DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI
 DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
 DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE

Tab.6.3:

Durata media in mesi dei procedimenti definiti - principali tipologie: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori medi annui (in mesi)

Anno	RICORSO ORDINARIO	RICORSO CONTRO SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO	MISURE CAUTEL. PERS.	PATTEGGIAMENTO IN APPELLO	MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA	MISURE CAUTELA RI REALI	ESECUZIONE PENA	TOT
2000	6,8	3,0	4,3	2,9	6,0	4,6	5,7	6,2
2001	7,8	6,0	4,5	6,1	6,8	4,8	6,7	6,9
2002	8,4	8,0	5,2	7,8	7,5	5,4	7,7	7,8
2003	7,9	6,4	4,6	6,9	8,5	4,8	8,6	7,1
2004	8,4	5,4	4,0	6,2	6,7	4,4	6,7	6,9
2005	9,8	6,0	3,6	7,0	5,8	3,9	5,8	7,6
2006	9,7	6,9	3,6	7,8	6,4	4,1	6,5	7,9
2007	9,9	7,2	4,0	8,6	6,6	4,4	6,3	8,2
2008	11,4	6,7	3,5	9,5	5,9	4,2	6,3	8,8
2009	14,4	6,2	3,1	12,1	5,1	4,2	5,2	10,6
2010	8,0	6,4	3,2	8,2	6,0	4,9	6,1	6,9
2011	7,8	6,9	3,4	7,8	8,0	5,4	7,5	7,1
2012	7,7	6,8	3,9	7,8	9,4	6,1	9,4	7,2

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.6.4:

Durata media in mesi dei procedimenti definiti - principali grandi voci di reato: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori medi annui (in mesi)

Anno	DELITTI CONTRO IL PATRIM. DIVERSI DAI FURTI	STUPEFACENTI	DELITTI DI FURTO	DELITTI CONTRO LA P.A.	DELITTI CONTRO L'AMMINISTR. DELLA GIUSTIZIA	DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE *	CIRCOLAZIONE STRADALE	DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO **	DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBL.	DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	TOT
2000	5,9	6,8	7,6	6,3	6,0	5,1	7,2	6,1	6,4	6,9	6,4
2001	7,8	6,8	8,8	8,1	7,5	5,3	6,0	7,3	7,6	6,8	7,5
2002	9,3	7,2	7,5	11,9	9,6	6,1	6,5	7,7	7,8	8,6	8,5
2003	7,7	6,7	6,4	8,1	7,7	5,6	7,5	7,2	7,2	9,5	7,2
2004	6,6	6,4	6,3	7,3	6,7	5,0	10,9	7,3	7,2	10,3	6,8
2005	7,9	7,2	7,1	7,8	7,2	4,4	14,9	7,9	8,2	13,8	7,9
2006	7,8	7,9	7,5	8,6	8,2	4,5	15,3	8,7	8,5	14,1	8,3
2007	8,4	8,5	7,6	7,9	8,3	4,9	17,9	8,6	8,2	16,4	8,7
2008	10,7	11,7	8,4	8,4	8,9	4,4	13,0	7,6	7,4	17,5	10,1
2009	16,3	10,4	9,4	10,1	10,5	5,0	10,5	4,9	4,9	22,2	12,2
2010	7,9	6,8	7,2	7,9	8,3	4,3	8,2	6,7	6,5	8,8	7,3
2011	6,6	6,9	7,2	7,7	7,7	4,6	8,1	7,7	7,0	7,5	6,9
2012	6,5	6,9	6,8	7,1	7,2	4,9	7,7	7,9	7,2	7,7	6,8

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

* Delitti di associazione per delinquere ordinaria e di tipo mafioso

** Delitti di istigazione al suicidio, percosse, omicidio preterintenzionale, rissa, abbandono di minori

7. UDIENZE NELLE SEZIONI

Tab.7.1:

Udienze: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori assoluti e variazioni assoluta rispetto all'anno precedente

TOTALE CORTE			
Anno	v.a.	var.ass	var.%
2000	1.205		
2001	1.160	-45	-3,7%
2002	1.158	-2	-0,2%
2003	1.171	13	1,1%
2004	1.095	-76	-6,5%
2005	1.060	-35	-3,2%
2006	1.018	-42	-4,0%
2007	1.007	-11	-1,1%
2008	1.039	32	3,2%
2009	1.041	2	0,2%
2010	984	-57	-5,5%
2011	1.039	55	5,6%
2012	1.026	-13	-1,3%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.7.2:

Udienze per sezione: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori assoluti e variazioni assoluta rispetto all'anno precedente

Anno	S.U.		S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7		SF	
	v.a.	var.ass	v.a.	var.ass	v.a.	var.ass	v.a.	var.ass	v.a.	var.ass	v.a.	var.ass	v.a.	var.ass	v.a.	var.ass	v.a.	var.a.
2000	11		211		206		174		193		214		196					
2001	11	0	187	-24	192	-14	183	9	165	-28	201	-13	175	-21	29			17
2002	9	-2	169	-18	193	1	157	-26	130	-35	178	-23	165	-10	141	112	16	-1
2003	13	4	183	14	189	-4	149	-8	146	16	168	-10	175	10	132	-9	16	0
2004	11	-2	166	-17	138	-51	146	-3	147	1	155	-13	180	5	135	3	17	1
2005	11	0	158	-8	125	-13	137	-9	151	4	144	-11	188	8	129	-6	17	0
2006	11	0	151	-7	123	-2	122	-15	134	-17	149	5	183	-5	130	1	15	-2
2007	12	1	151	0	115	-8	150	28	123	-11	153	4	162	-21	125	-5	16	1
2008	12	0	134	-17	132	17	142	-8	145	22	179	26	156	-6	123	-2	16	0
2009	11	-1	132	-2	177	45	112	-30	149	4	172	-7	151	-5	121	-2	16	0
2010	11	0	127	-5	164	-13	99	-13	122	-27	176	4	149	-2	123	2	13	-3
2011	12	1	182	55	162	-2	118	19	109	-13	163	-13	148	-1	128	5	17	4
2012	11	-1	139	-43	166	4	120	2	119	10	179	16	144	-4	132	4	16	-1

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

8. PRODUTTIVITÀ DEI MAGISTRATI

Tab.8.1:

Magistrati impegnati in udienza, procedimenti eliminati per magistrato (produttività) e procedimenti pendenti per magistrato: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori medi annui e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

Anno	MAGISTRATI impegnati in udienza*		Procedimenti ELIMINATI per magistrato (produttività)		Procedimenti PENDENTI per magistrato	
	val. medio	var.%	val. medio	var.%	val. medio	var.%
2000	133		361		225	
2001	122	- 8,1%	382	5,7%	243	8,2%
2002	115	- 6,0%	411	7,8%	263	8,3%
2003	113	- 1,5%	428	4,1%	275	4,5%
2004	107	- 5,5%	449	5,0%	290	5,2%
2005	103	- 3,4%	449	- 0,1%	318	9,9%
2006	96	- 6,6%	452	0,6%	389	22,0%
2007	100	3,4%	481	6,6%	333	- 14,3%
2008	103	3,6%	472	- 2,0%	275	- 17,5%
2009	106	2,3%	470	- 0,3%	242	- 11,8%
2010	99	- 6,3%	478	1,7%	297	22,7%
2011	101	1,7%	496	3,8%	304	2,2%
2012	105	4,5%	491	- 1,1%	297	- 2,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

NOTA METODOLOGICA: Il numero medio dei **magistrati impegnati in udienza** è ricavato:

- considerando, per ciascun mese, il numero di magistrati (Consiglieri e Presidenti con funzione di Consigliere) presenti in almeno una udienza (in tutte le sezioni);
- calcolando la media dei mesi;
- le Sezioni Unite e la Settima non rientrano nel calcolo della media della Corte poiché i magistrati sono gli stessi già considerati nelle singole sezioni.

Tab.8.2:

Magistrati impegnati in udienza nei mesi: serie storica annuale

Anni: 2000-2012. Valori assoluti mensili e valori medi annui e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	media del periodo	
														var.% anno precedente
2000	143	137	138	135	133	135	134		121	128	129	128	133	
2001	126	128	125	127	125	124	122		104	117	121	124	122	-8,1%
2002	123	120	123	122	122	112	110		99	108	113	111	115	-6,0%
2003	118	114	117	113	116	114	107		107	111	115	112	113	-1,5%
2004	111	112	107	107	106	109	108		98	107	105	105	107	-5,5%
2005	105	108	107	105	104	103	96		99	102	105	101	103	-3,4%
2006	102	101	101	96	98	98	91		80	93	100	100	96	-6,6%
2007	103	102	96	99	97	98	95		89	102	104	111	100	3,4%
2008	104	106	100	97	101	102	99		85	108	118	115	103	3,6%
2009	116	109	112	110	111	108	100		82	104	105	104	106	2,3%
2010	105	101	102	100	103	101	95		80	95	104	102	99	-6,3%
2011	102	106	103	103	102	102	102		87	99	102	99	101	1,7%
2012	97	100	98	99	113	108	110		97	107	115	113	105	4,5%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

9. PRESCRIZIONI

Tab.9.1:

Procedimenti definiti con prescrizione per anno di definizione e sezione

Anni: 2001-2012. Valori assoluti e incidenza perc. sul dato nazionale

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	SF	S7	CORTE	inc% su dato nazionale
2001		18	473	57					2	550	
2002	1	13	259	53	1			6		333	0,2%
2003		16	189	47	25					277	0,1%
2004		35	1	52	105			3	1	197	0,1%
2005		17	30	64	132					243	0,1%
2006		10	3	33	124					170	0,1%
2007		12		85	158					255	0,2%
2008		15	3	109	203			4		334	0,2%
2009		153		165	89	15				422	0,3%
2010		133		78	94	91		2		398	0,3%
2011		124	1	4	151	123			1	404	0,3%
2012	1	91	23	6	157	150		7		435	n.d.

Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.9.2:

Procedimenti definiti con prescrizione per anno di definizione e voce di reato

Anni: 2010-2012. Valori assoluti

	2010	2011	2012
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	123	109	81
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	34	53	58
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	35	49	54
PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	20	27	47
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	26	35	39
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE	14	24	22
DELITTI CONTRO L'ONORE	11	19	20
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' MORALE	11	18	19
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA	8	8	18
DELITTI DI FURTO	16	22	18
MAFIOSO	6	10	6
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	45	1	6
CONTRAVV. - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	7	4	5
EDILIZIA E URBANISTICA			5
ALIMENTI E BEVANDE			4
STUPEFACENTI	8	6	4
ASSICURAZIONI SOCIALI, PENSIONI E ASSISTENZA IN GENERE			3
MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA E ANTIEVERSIONE	2	3	3
ALTRI REATI	1		2
DELITTI CONTRO L'INVIOLABILITA' DEI SEGRETI			2
DELITTI DI VIOLAZIONE DEI SIGILLI			2
PROPRIETA' INTELLETTUALE	1		2
STUPEFACENTI		1	1
AUTOCERTIFICAZIONI			1
BENI CULTURALI E AMBIENTALI			1
CACCIA			1
COMMERCIO			1
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA			1
PERSONALE,ABUSI DI AUTORITA'	1		1
IMMIGRAZIONE	1		1
IMPOSTE DIRETTE E IVA			1
INQUINAMENTO E RIFIUTI			1
RICICLAGGIO (DISPOSIZIONI ANTI)	1	2	1
CIRCOLAZIONE STRADALE	22	3	
Altro	5	10	4
TOTALE	398	404	435

Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DI STATISTICA

INDICI TERRITORIALI DEI RICORSI PENALI PER CASSAZIONE

periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012

10. INDICI TERRITORIALI DEI RICORSI PENALI PER CASSAZIONE

Tab.10.1: Serie storica della SOPRAVVENIENZA ^(a) IN CASSAZIONE per area geografica ^(b) negli anni 2007-2012 - valori assoluti

ANNO	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud	Isole	Totale Italia
2007	5.422	8.716	8.502	14.236	6.728	43.604
2008	5.441	8.693	8.647	14.602	6.513	43.896
2009	6.317	9.655	8.692	15.457	6.674	46.795
2010	6.761	10.351	9.275	16.973	7.584	50.944
2011	6.606	10.108	8.567	16.574	8.004	49.859
2012	6.333	11.124	8.600	16.965	8.679	51.701

(a) Non sono considerate le Rogatorie Intern. (dall'estero), e i ricorsi con Autorità di provenienza la CSC stessa

(b) Si veda Tab1 e Tab2 per la corrispondenza Aree-Regioni e Aree-Distretti

Tab.10.2: Serie storica della SOPRAVVENIENZA IN CASSAZIONE per area geografica negli anni 2007-2012 - valori percentuali

ANNO	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud	Isole	Totale Italia
2007	12,4%	20,0%	19,5%	32,6%	15,4%	100%
2008	12,4%	19,8%	19,7%	33,3%	14,8%	100%
2009	13,5%	20,6%	18,6%	33,0%	14,3%	100%
2010	13,3%	20,3%	18,2%	33,3%	14,9%	100%
2011	13,2%	20,3%	17,2%	33,2%	16,1%	100%
2012	12,2%	21,5%	16,6%	32,8%	16,8%	100%

Tab.10.3: Serie storica dell'INDICE DI RICORSO per CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) per area geografica negli anni 2007-2012

ANNO	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud	Isole	Totale Italia
2007	48,8	56,0	75,1	101,1	100,8	74,2
2008	48,6	55,6	74,9	103,7	97,6	74,2
2009	55,7	61,2	74,4	109,4	99,7	78,5
2010	58,9	65,0	78,6	120,0	113,0	84,8
2011	57,1	63,1	75,9	117,0	119,2	83,4
2012	54,4	69,0	72,0	119,6	129,0	85,3

Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.10.4: Corrispondenza Aree-Regioni

Nord Ovest	Valle D'Aosta Piemonte, Lombardia, Liguria
Nord Est	Veneto, Trentino, Friuli, Emilia Romagna
Centro	Toscana, Lazio, Umbria, Marche
Sud	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
Isole	Sicilia, Sardegna

Tab.10.5:- Corrispondenza Aree-Distretti di Corte d'Appello

Nord Ovest	Torino, Milano, Brescia, Genova
Nord Est	Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Bologna
Centro	Firenze, Roma, Perugia, Ancona
Sud	L'Aquila, Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro
Isole	Cagliari, Sassari, Palermo, Messina, Caltanissetta, Catania


Tab.10.6: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 ab.) classificato per regione
Anno 2012

Regione	N.ro ricorsi iscritti <i>Anno 2012</i>	Popolazione residente <i>gen 2011</i>	Indice di ricorso per Cassazione	Graduatoria <i>(1 = max 20 = min)</i>
Valle d'Aosta	29	128.230	22,6	20
Piemonte	2.805	4.457.335	62,9	14
Lombardia	5.945	9.917.714	59,9	16
Trentino	538	1.037.114	51,9	18
Veneto	2.017	4.937.854	40,8	19
Friuli	1.042	1.235.808	84,3	8
Liguria	2.345	1.616.788	145,0	4
Emilia	2.736	4.432.418	61,7	15
Toscana	2.042	3.749.813	54,5	17
Umbria	711	906.486	78,4	10
Marche	1.368	1.565.335	87,4	7
Lazio	4.479	5.728.688	78,2	11
Abruzzo	1.957	1.342.366	145,8	3
Molise	256	319.780	80,1	9
Campania	6.639	5.834.056	113,8	5
Puglia	4.447	4.091.259	108,7	6
Basilicata	380	587.517	64,7	13
Calabria	3.286	2.011.395	163,4	1
Sicilia	7.520	5.051.075	148,9	2
Sardegna	1.159	1.675.411	69,2	12
ITALIA	51.701	60.626.442	85,3	

Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Graf.10.1: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato per regione di provenienza- Mappa delle intensità

Anno 2012



Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.10.7: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 ab.) classificato per regione - Confronto 2011 e 2012

Regione	Indice di ricorso per Cassazione 2011	Indice di ricorso per Cassazione 2012	Var. % 2012 vs 2011	Grad. 2011 <i>(1 = max 20 = min)</i>	Grad. 2012 <i>(1 = max 20 = min)</i>
Valle d'Aosta	17,2	22,6	32%	20	20
Piemonte	65,4	62,9	-4%	13	14
Lombardia	52,2	59,9	15%	18	16
Trentino	52,8	51,9	-2%	17	18
Veneto	38,0	40,8	8%	19	19
Friuli	95,2	84,3	-11%	7	8
Liguria	123,3	145,0	18%	4	4
Emilia	67,8	61,7	-9%	12	15
Toscana	58,4	54,5	-7%	16	17
Umbria	77,4	78,4	1%	10	10
Marche	87,5	87,4	0%	8	7
Lazio	83,0	78,2	-6%	9	11
Abruzzo	132,3	145,8	10%	3	3
Molise	76,3	80,1	5%	11	9
Campania	117,3	113,8	-3%	5	5
Puglia	109,8	108,7	-1%	6	6
Basilicata	65,2	64,7	-1%	14	13
Calabria	140,9	163,4	16%	1	1
Sicilia	137,2	148,9	8%	2	2
Sardegna	64,0	69,2	8%	15	12
ITALIA	83,0	85,3	3%		


Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.10.8: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000ab.) classificato per distretto di Corte d'Appello Anno 2012

Distretto di corte d'appello	N.ro ricorsi iscritti Anno 2012	Popolazione residente ¹ gen 2011	Indice di ricorso in Cassazione	Graduatoria (1 = max 29 = min)
Torino	2.834	4.585.565	61,8	23
Milano	4.246	6.783.901	62,6	22
Brescia	1.699	3.133.813	54,2	27
Trento	344	529.457	65,0	20
Bolzano sez.dis	194	507.657	38,2	29
Venezia	2.017	4.937.854	40,8	28
Trieste	1.042	1.235.808	84,3	15
Genova	2.345	1.616.788	145,0	5
Bologna	2.736	4.432.418	61,7	25
Firenze	2.042	3.749.813	54,5	26
Perugia	711	906.486	78,4	17
Ancona	1.368	1.565.335	87,4	14
Roma	4.479	5.728.688	78,2	18
L'Aquila	1.957	1.342.366	145,8	4
Campobasso	256	319.780	80,1	16
Napoli	5.438	4.724.351	115,1	11
Salerno	1.201	1.109.705	108,2	12
Bari	2.171	2.292.405	94,7	13
Lecce	1.438	1.218.826	118,0	10
Taranto sez.dis	838	580.028	144,5	6
Potenza	380	587.517	64,7	21
Catanzaro	1.818	1.444.418	125,9	9
Reggio Calabria	1.468	566.977	258,9	1
Palermo	3.398	2.140.203	158,8	2
Messina	879	653.737	134,5	8
Caltanissetta	697	444.214	156,9	3
Catania	2.546	1.812.921	140,4	7
Cagliari	754	1.019.638	73,9	19
Sassari sez.dis	405	655.773	61,8	24
ITALIA	51.701	60.626.442	85,3	

Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Graf.10.2: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato per distretto di corte d'appello di provenienza - Mappa delle intensità Anno 2012



Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.10.9: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000ab.) classificato per distretto di Corte d'Appello - Confronto 2011 e 2012

Distretto di corte d'appello	Indice di ricorso per Cassazione 2011	Indice di ricorso per Cassazione 2012	Var. % 2012 vs 2011	Grad. 2011 <i>(1 = max 29 = min)</i>	Grad. 2012 <i>(1 = max 29 = min)</i>
Torino	64,0	61,8	-4%	23	22
Milano	51,3	62,6	22%	22	27
Brescia	54,1	54,2	0%	27	25
Trento	55,5	65,0	17%	20	24
Bolzano sez.dis	50,0	38,2	-24%	29	28
Venezia	38,0	40,8	8%	28	29
Trieste	95,2	84,3	-11%	15	12
Genova	123,3	145,0	18%	5	10
Bologna	67,8	61,7	-9%	25	20
Firenze	58,4	54,5	-7%	26	23
Perugia	77,4	78,4	1%	17	17
Ancona	87,5	87,4	0%	14	14
Roma	83,0	78,2	-6%	18	16
L'Aquila	132,3	145,8	10%	4	6
Campobasso	76,3	80,1	5%	16	18
Napoli	124,7	115,1	-8%	11	9
Salerno	85,8	108,2	26%	12	15
Bari	92,7	94,7	2%	13	13
Lecce	129,1	118,0	-9%	10	8
Taranto sez.dis	136,9	144,5	6%	6	3
Potenza	65,2	64,7	-1%	21	21
Catanzaro	103,3	125,9	22%	9	11
Reggio Calabria	236,9	258,9	9%	1	1
Palermo	136,0	158,8	17%	2	5
Messina	136,3	134,5	-1%	8	4
Caltanissetta	168,4	156,9	-7%	3	2
Catania	131,3	140,4	7%	7	7
Cagliari	71,5	73,9	3%	19	19
Sassari sez.dis	52,5	61,8	18%	24	26
ITALIA	83,0	85,3	3%		

Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.10.10: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato per distretto di corte d'appello e Grande Voce di Reato Anno 2012

	Popol. residente	Circol. stradale	Delitti contro il patrim. diverso dai furti	Delitti contro la PA	Delitti contro l'amministr. della giustizia	Delitti di assoc. a delinq. ordin. e di tipo maf.	Delitti di furto	Delitti di istig. o aiuto al suicidio, percosse, lesioni volont.	Stupefacenti
Torino	4.585.565	3,6	9,5	2,7	1,5	1,0	5,1	1,4	13,6
Milano	6.783.901	2,8	10,0	2,2	1,9	1,4	4,4	1,8	7,7
Brescia	3.133.813	4,1	8,1	1,9	1,7	0,2	4,1	1,6	11,7
Trento	529.457	4,2	7,9	3,0	1,1	-	4,3	2,3	6,6
Bolzano	507.657	1,8	4,7	3,0	0,2	-	3,0	1,8	7,1
Venezia	4.937.854	2,4	6,3	1,5	1,5	0,2	3,5	1,1	8,1
Trieste	1.235.808	11,7	9,9	3,6	3,2	-	6,4	2,8	7,1
Genova	1.616.788	8,3	28,9	7,9	7,7	0,5	13,4	4,1	22,8
Bologna	4.432.418	3,1	9,6	2,4	2,0	0,2	5,5	1,5	14,5
Firenze	3.749.813	2,2	8,2	2,8	2,1	0,5	5,4	1,7	8,0
Perugia	906.486	1,2	9,6	1,8	1,8	1,1	5,2	2,0	17,7
Ancona	1.565.335	10,1	13,7	3,0	3,1	0,5	6,1	4,6	10,5
Roma	5.728.688	2,7	13,2	3,5	3,0	0,5	6,5	2,2	10,9
L'Aquila	1.342.366	6,0	28,0	7,5	7,9	0,6	13,3	4,3	19,8
Campobasso	319.780	6,6	16,6	6,9	6,3	-	4,7	3,1	7,8
Napoli	4.724.351	1,8	20,0	4,3	5,0	11,9	5,5	1,8	16,1
Salerno	1.109.705	3,0	19,4	5,3	4,2	2,6	7,3	3,3	8,2
Bari	2.292.405	1,3	19,1	4,8	4,2	2,6	6,6	2,2	13,6
Lecce	1.218.826	2,0	21,1	4,3	5,0	5,9	6,7	3,9	13,5
Taranto	580.028	1,2	32,8	4,7	10,9	1,7	12,4	4,7	16,4
Potenza	587.517	2,2	10,9	4,6	3,4	1,7	3,6	3,2	3,4
Catanzaro	1.444.418	2,6	20,0	3,9	7,4	12,0	5,2	2,9	10,1
Reggio C.	566.977	2,6	42,7	7,2	7,4	54,9	9,7	3,4	20,1
Palermo	2.140.203	2,7	30,1	6,0	6,9	10,2	11,8	5,8	10,6
Messina	653.737	1,1	18,5	3,8	6,3	10,1	8,1	6,7	13,5
Caltanissetta	444.214	3,8	24,5	5,9	5,9	11,9	9,5	6,1	10,8
Catania	1.812.921	3,8	24,0	4,4	7,9	7,0	9,3	4,1	23,3
Cagliari	1.019.638	1,8	11,7	2,8	3,1	0,1	2,5	4,0	7,9
Sassari	655.773	2,4	10,4	4,1	2,9	-	3,8	2,6	8,5
Tot. Italia	60.626.442	3,3	14,3	3,5	3,5	3,2	6,1	2,4	11,9

Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DI STATISTICA

RAPPORTO STATISTICO DEL SETTORE CIVILE

periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012

INDICE delle Tabelle e dei Grafici

1. MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI

- Tab.1.1:** Serie storica mensile del numero dei procedimenti SOPRAVVENUTI in Cancelleria Centrale Civile:
Confronto anni 2010 - 2012
- Graf.1.1:** Var % mensile 2011 vs 2012 dei Sopravvenuti
- Tab.1.2:** Serie storica mensile del numero dei procedimenti DEFINITI con la pubblicazione del provvedimento:
Confronto anni 2010 - 2012
- Graf.1.2:** Var % mensile 2011 vs 2012 dei Sopravvenuti
- Tab.1.3:** Serie storica annuale del numero dei procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti:
Anni dal 1993 al 2012
- Graf.1.3:** Serie storica Indice di Ricambio dei Sopravvenuti (IRS%)
Anni dal 2000 al 2012
- Tab.1.4:** Serie storica annuale del numero dei procedimenti sopravvenuti e definiti: distinti tra principali e incidentali:
Anni dal 2000 al 2012
- Tab.1.5:** Serie storica annuale del numero dei procedimenti sopravvenuti distinti tra principali, incidentali e controricorsi incidentali
Anni dal 2008 al 2012

2. SOPRAVVENUTI IN CANCELLERIA CENTRALE CIVILE

- Tab.2.1:** Serie storica annuale del numero dei procedimenti sopravvenuti classificati per Autorità di provenienza:
Anni dal 2009 al 2012
valori assoluti, variazione percentuale e composizione percentuale

3. PROCEDIMENTI DEFINITI CON PUBBLICAZIONE DEL PROV.VO

- Tab.3.1:** Procedimenti definiti con la pubblicazione del provvedimento classificati per anno di iscrizione e Sezione di definizione:
periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012
- Graf.3.1:** Procedimenti definiti classificati per tipologia di Sezione (comp. %)
- Tab.3.2:** Serie storica dei procedimenti definiti classificati per tipologia di provvedimento:
Anni dal 2008 al 2012
- Tab.3.3:** Serie storica dei procedimenti definiti classificati per Sezione di definizione:
Anni dal 2008 al 2012

4. MODALITA' DI ESAURIMENTO (ESITO)

- Tab.4.1:** Procedimenti definiti classificati per ESITO e tipologia di provv.to:
periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012
- Graf.4.1:** Procedimenti definiti classificati per ESITO (comp. %)
periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012
- Tab.4.2:** Serie storica dei procedimenti definiti classificati per ESITO:
Anni dal 2000 al 2012
valori assoluti e composizione percentuale
- Tab.4.3:** Procedimenti definiti classificati per ESITO e Sezione:
Confronto anni 2011-2012

5. PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

Tab.5.1: Serie storica dei provvedimenti pubblicati classificati per tipologia:

Anni dal 2000 al 2012

Tab.5.2: Provvedimenti pubblicati classificati per Sezione:

Confronto anni 2011 - 2012

Tab.5.3: Provvedimenti pubblicati con la clausola "motivazione semplificata":

Confronto anni 2011-2012

6. MATERIA AL DEPOSITO

Tab.6.1: Procedimenti sopravvenuti classificati per Materia al deposito:

periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012

Tab.6.2: Serie storica dei Procedimenti sopravvenuti classificati per

Materia al deposito (incidenza sul totale pari o superiore al 2%)

Anni dal 2009 al 2012

Tab.6.3: Procedimenti definiti classificati per Materia al deposito:

periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012

Tab.6.4: Procedimenti definiti classificati per Materia al deposito (incidenza sul totale pari o superiore al 2%) e ESITO:

periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012

7. DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI

Tab.7.1: Serie storica annuale delle durate medie dei procedimenti definiti classificati per tipologia di provvedimento (in mesi)

Anni dal 2000 al 2012

Tab.7.2: Durate medie dei procedimenti definiti classificate per materia al deposito (in mesi)

Confronto anni 2011 - 2012

8. UDIENZE E PRODUTTIVITA' MAGISTRATI

Tab.8.1: Numero totale di udienze tenute classificato per Sezione

Anni dal 2008 al 2012

Tab.8.2: Numero medio di ricorsi trattati in udienza classificato per Sezione

Anni dal 2008 al 2012

Tab.8.3: Serie storica annuale del numero medio di Consiglieri presenti in udienza, produttività e pendenti per Consigliere

Anni dal 2000 al 2012

9. INDICI TERRITORIALI DI RICORSO PER CASSAZIONE

Tab.9.1 Serie storica della SOPRAVVIVENIENZA IN CASSAZIONE per area geografica

Anni 2007-2012 - valori assoluti

Tab.9.2 Serie storica della SOPRAVVIVENIENZA IN CASSAZIONE per area geografica

Anni 2007-2012 - valori percentuali

Tab.9.3 Serie storica dell'INDICE DI RICORSO per CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) per area geografica

Anni 2007-2012

Tab.9.4 Corrispondenza Aree-Regioni

Tab.9.5 Corrispondenza Aree-Distretti di Corte d'Appello

Tab.9.6 INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato per regione - Analisi per Giurisdizioni Ordinarie e Speciali

Anno 2012

Graf.9.1: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 ab.) classificato per regione di provenienza

Mappa delle intensità Anno 2012

Tab.9.7 INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 ab.) classificato per regione di provenienza


Confronto 2011 e 2012

COMPETENZA CIVILE


- Tab.9.8** INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato per distretto di corte d'appello e Materia al deposito
Anno 2012
- Tab.9.9** INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato distretto di Corte di Appello -
Analisi sui ricorsi provenienti dalle Giurisdizioni Ordinarie
Anno 2012
- Graf.9.2:** INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato distretto di Corte di Appello -
Analisi sui ricorsi provenienti dalle Giurisdizioni Ordinarie
Mappa delle intensità Anno 2012

1. MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI**Tab.1.1: Serie storica mensile del numero dei procedimenti SOPRAVVENUTI in Cancelleria Centrale Civile:***valori assoluti e variazioni percentuali**Confronto anni 2010 - 2012*

Mesi	SOPRAVVENUTI			Var. % 2011/2012
	2010	2011	2012	
Gennaio	2.110	2.288	2.528	10,5%
Febbraio	2.332	2.372	2.430	2,4%
Marzo	3.264	2.778	2.519	-9,3%
Aprile	3.081	2.964	2.502	-15,6%
Maggio	2.920	3.262	2.681	-17,8%
Giugno	2.778	2.841	2.575	-9,4%
Luglio	3.025	2.947	2.913	-1,2%
Agosto	1.056	1.155	1.260	9,1%
Settembre	1.336	1.460	1.240	-15,1%
Ottobre	2.647	2.885	2.882	-0,1%
Novembre	2.755	2.965	2.860	-3,5%
Dicembre	3.079	2.972	2.738	-7,9%
totale ANNO	30.383	30.889	29.128	-5,7%

*Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica***Graf.1.1: Var % mensile 2011 vs 2012 dei Sopravvenuti****Tab.1.2: Serie storica mensile del numero dei procedimenti DEFINITI con la pubblicazione del provvedimento:***valori assoluti e variazioni percentuali**Confronto anni 2010 - 2012*

Mesi	DEFINITI			Var. % 2011/2012
	2010	2011	2012	
Gennaio	2.433	2.475	1.479	-40,2%
Febbraio	2.930	2.839	1.812	-36,2%
Marzo	3.516	2.760	2.080	-24,6%
Aprile	2.899	2.190	1.446	-34,0%
Maggio	3.034	2.744	2.202	-19,8%
Giugno	2.468	2.607	2.321	-11,0%
Luglio	2.417	2.469	2.810	13,8%
Agosto	1.132	1.217	1.038	-14,7%
Settembre	1.636	2.375	1.957	-17,6%
Ottobre	1.870	2.753	2.384	-13,4%
Novembre	2.236	3.132	2.823	-9,9%
Dicembre	2.392	5.388	2.660	-50,6%
totale ANNO	28.963	32.949	25.012	-24,1%

*Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica***Graf.1.2: Var % mensile 2011 vs 2012 dei Sopravvenuti**

Tab.1.3: Serie storica annuale del numero dei procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti:


valori assoluti e variazioni percentuali (rispetto all'anno prec.)

Anni dal 1993 al 2012

Anno	Sopravvenuti		Definiti		Pendenti	
	valori assoluti	variazioni percentuali	valori assoluti	variazioni percentuali	valori assoluti	variazioni percentuali
1993	12.788	<i>min</i>	15.630		35.107	<i>min</i>
1994	14.642	14,5%	13.555	<i>min</i> -13,3%	36.194	3,1%
1995	15.841	8,2%	15.608	15,1%	36.427	0,6%
1996	14.846	-6,3%	14.193	-9,1%	37.080	1,8%
1997	17.540	18,1%	15.931	12,2%	38.689	4,3%
1998	22.664	29,2%	15.519	-2,6%	45.834	18,5%
1999	23.898	5,4%	18.575	19,7%	51.056	11,4%
2000	25.795	7,9%	20.799	12,0%	56.597	10,9%
2001	31.905	23,7%	19.111	-8,1%	69.389	22,6%
2002	33.332	4,5%	19.929	4,3%	82.791	19,3%
2003	30.860	-7,4%	21.707	8,9%	91.963	11,1%
2004	28.577	-7,4%	26.522	22,2%	93.726	1,9%
2005	32.514	13,8%	31.177	17,6%	95.081	1,4%
2006	35.169	<i>max</i> 8,2%	29.641	-4,9%	100.805	6,0%
2007	32.278	-8,2%	29.776	0,5%	102.588	<i>max</i> 1,8%
2008	30.406	-5,8%	33.928	<i>max</i> 13,9%	99.066	-3,4%
2009	28.418	-6,5%	31.251	-7,9%	96.233	-2,9%
2010	30.383	6,9%	28.963	-7,3%	97.653	1,5%
2011	30.889	1,7%	32.949	13,8%	95.593	-2,1%
2012	29.128	-5,7%	25.012	-24,1%	99.792	4,4%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

Graf.1.3: Serie storica Indice di Ricambio dei Sopravvenuti (IRS%)



NOTA: L'Indice di Ricambio dei Sopravvenuti è calcolato come il rapporto percentuale tra il numero dei procedimenti definiti e il numero dei procedimenti sopravvenuti.

Ad Esempio nel 2006 si ha $IRS = 84,3$: ogni 100 procedimenti sopravvenuti nel 2006 ne sono stati definiti 84,3

Tab.1.4: Serie storica annuale del numero dei procedimenti sopravvenuti e definiti: distinti tra principali e incidentali:
valori assoluti
 Anni dal 2000 al 2012

Anno	Sopravvenuti			Definiti		
	Principali	Incidentali	TOTALE	Principali	Incidentali	TOTALE
2000	23.347	2.448	25.795	18.639	2.160	20.799
2001	29.147	2.758	31.905	17.264	1.847	19.111
2002	30.240	3.092	33.332	18.139	1.790	19.929
2003	28.104	2.756	30.860	19.547	2.160	21.707
2004	25.786	2.791	28.577	24.114	2.408	26.522
2005	29.154	3.360	32.514	28.863	2.314	31.177
2006	31.698	3.471	35.169	27.238	2.403	29.641
2007	29.126	3.152	32.278	27.049	2.727	29.776
2008	28.335	2.071	30.406	31.084	2.844	33.928
2009	28.418		28.418	28.578	2.673	31.251
2010	30.383		30.383	26.741	2.222	28.963
2011	30.889		30.889	31.037	1.912	32.949
2012	29.128		29.128	24.055	957	25.012

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

A partire dal 17/08/2008 al ricorso incidentale non viene più attribuito un Numero di Raccolta Generale distinto dal Ricorso principale ma diventa un atto al seguito.
 Nella tabella seguente vengono conteggiati i ricorsi sopravvenuti in Corte comprendendo anche i controricorsi incidentali.

Tab.1.5: Serie storica annuale del numero dei procedimenti sopravvenuti distinti tra principali, incidentali e controricorsi incidentali
 Anni dal 2008 al 2012

valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

Anno	Sopravvenuti			TOTALE	Variazione percentuale
	Principali	Incidentali	Controricorso Incidentale		
2008	28.335	2.071	<i>1.523</i>	31.929	
2009	28.418		<i>2.893</i>	31.311	-1,9%
2010	30.383		<i>3.403</i>	33.786	7,9%
2011	30.889		<i>3.145</i>	34.034	0,7%
2012	29.128		<i>2.250</i>	31.378	-7,8%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

2. SOPRAVVENUTI IN CANCELLERIA CENTRALE CIVILE**Tab.2.1: Serie storica annuale del numero dei procedimenti sopravvenuti classificati per Autorità di provenienza:***Anni dal 2009 al 2012***valori assoluti**

Anno	Corte d'Appello	Tribunale	Giudice di Pace	Corte di Cassazione	Giurisd. Speciali	TOTALE
2009	15.374	3.484	507	283	8.770	28.418
2010	16.857	2.842	404	245	10.035	30.383
2011	16.155	3.328	374	299	10.733	30.889
2012	14.011	3.927	260	334	10.596	29.128

*Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica***variazione percentuale**

Anno	Corte d'Appello	Tribunale	Giudice di Pace	Corte di Cassazione	Giurisd. Speciali	TOTALE
2009	-	-	-	-	-	-
2010	9,6%	-18,4%	-20,3%	-13,4%	14,4%	6,9%
2011	-4,2%	17,1%	-7,4%	22,0%	7,0%	1,7%
2012	-13,3%	18,0%	-30,5%	11,7%	-1,3%	-5,7%

*Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica***composizione percentuale**

Anno	Corte d'Appello	Tribunale	Giudice di Pace	Corte di Cassazione	Giurisd. Speciali	TOTALE
2009	54,1%	12,3%	1,8%	1,0%	30,9%	100,0%
2010	55,5%	9,4%	1,3%	0,8%	33,0%	100,0%
2011	52,3%	10,8%	1,2%	1,0%	34,7%	100,0%
2012	48,1%	13,5%	0,9%	1,1%	36,4%	100,0%


Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

3. PROCEDIMENTI DEFINITI CON PUBBLICAZIONE DEL PROV.VO**Tab.3.1: Procedimenti definiti con la pubblicazione del provvedimento classificati per anno di iscrizione e Sezione di definizione:***periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012*

Anno di iscrizione	SEZIONI							6a	Strut_tura	TOT	Comp. %
	S.U.	1a	2a	3a	Lav.	Trib.	TOT				
2000	2	-	-	-	-	2	4	-	-	4	...
2001	-	-	-	-	-	4	4	-	-	4	...
2002	-	-	-	-	-	3	3	-	-	3	...
2003	-	-	-	-	-	6	6	-	-	6	...
2004	-	-	1	-	1	21	23	-	-	23	...
2005	9	18	68	-	2	31	128	-	-	128	0,5%
2006	24	554	1.282	42	14	197	2.113	-	22	2.135	8,5%
2007	7	100	239	775	776	1.096	2.993	-	21	3.014	12,1%
2008	6	257	142	263	820	551	2.039	-	126	2.165	8,7%
2009	32	488	148	297	1.007	528	2.500	42	109	2.651	10,6%
2010	121	532	533	850	1.586	1.060	4.682	3.464	205	8.351	33,4%
2011	325	334	18	88	229	226	1.220	4.645	4	5.869	23,5%
2012	79	11	144	1	18	11	264	395	-	659	2,6%
TOTALE	605	2.294	2.575	2.316	4.453	3.736	15.979	8.546	487	25.012	100,0%
Comp. %	2%	9%	10%	9%	18%	15%	64%	34%	2%	100%	

*Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica***dettaglio SEZIONE 6a**

Anno di iscrizione	SEZIONE 6a					TOT	Comp. %
	1a	2a	3a	Lav.	Trib.		
2009	15	3	2	20	2	42	0,5%
2010	1.369	236	261	798	800	3.464	40,5%
2011	1.038	385	1.071	880	1.271	4.645	54,4%
2012	43	166	68	46	72	395	4,6%
Tot 6a	2.465	790	1.402	1.744	2.145	8.546	100,0%

Graf.3.1: Procedimenti definiti classificati per tipologia di Sezione (comp. %)

Tab.3.2: Serie storica dei procedimenti definiti classificati per tipologia di provvedimento:

Anni dal 2008 al 2012

Anno di definizione	Tipologia di provvedimento						Totale definiti
	Sentenza		Ordinanza		Decreto		
	valori assoluti	comp. percentuale	valori assoluti	comp. percentuale	valori assoluti	comp. percentuale	
2008	24.849	73%	6.727	20%	2.352	7%	33.928
2009	21.458	69%	8.850	28%	943	3%	31.251
2010	17.265	60%	10.548	36%	1.150	4%	28.963
2011	21.244	64%	10.979	33%	726	2%	32.949
2012	15.906	64%	7.399	30%	1.707	7%	25.012

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

Tab.3.3: Serie storica dei procedimenti definiti classificati per Sezione di definizione:

Anni dal 2008 al 2012

Sezione	Anni di definizione					Var. % 2011/2012	
	2008	2009	2010	2011	2012		
SEZIONI	S.U.	1.373	1.605	940	1.050	605	-42,4%
	1a	3.355	2.992	3.891	4.155	2.294	-44,8%
	2a	3.262	2.507	2.050	3.409	2.575	-24,5%
	3a	2.917	3.057	2.940	3.318	2.316	-30,2%
	Lav.	5.161	5.087	4.615	5.644	4.453	-21,1%
	Trib.	7.167	5.330	4.075	3.734	3.736	0,1%
	Totale	23.235	20.578	18.511	21.310	15.979	-25,0%
SESTA	1a			247	1.408	2.465	75,1%
	2a			63	655	790	20,6%
	3a			150	1.157	1.402	21,2%
	Lav.			102	971	1.744	79,6%
	Trib.			2	150	2.145	1330,0%
	Totale			564	4.341	8.546	96,9%
STRUT TURA	1a	2.122	2.287	1.934	1.609	135	-91,6%
	2a	1.300	1.301	1.107	1.009	98	-90,3%
	3a	2.304	1.751	1.564	878	96	-89,1%
	Lav.	2.287	1.514	1.298	900	6	-99,3%
	Trib.	2.680	3.820	3.985	2.902	152	-94,8%
	Totale	10.693	10.673	9.888	7.298	487	-93,3%
TOTALE	33.928	31.251	28.963	32.949	25.012	-24,1%	

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

4. MODALITA' DI ESAURIMENTO (ESITO)

Tab.4.1: Procedimenti definiti classificati per ESITO e tipologia di provv.to:
periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012


Tipologia di provv.to	Accoglimento con rinvio	Accoglimento senza rinvio	Accoglimento senza rinvio con decisione nel merito	Rigetti	Inammissibilità	Improcedibilità	Estinzione	Inefficacia	Correzione errore materiale	TOTALE
Sentenza	3.789	202	2.650	7.211	1.846	90	105	12	1	15.906
Ordinanza	1.449	421	1.084	2.871	1.138	96	270	1	69	7.399
Decreto							1.707			1.707
TOTALE	5.238	623	3.734	10.082	2.984	186	2.082	13	70	25.012
Comp. %	21%	2%	15%	40%	12%	1%	8%	100%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

"..." valore inferiore all'1%

Graf.4.1: Procedimenti definiti classificati per ESITO (comp. %)

periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012



ACCr	Accoglimento con rinvio
ACCs	Accoglimento senza rinvio
RI	Rigetto
IN	Inammissibile
AL	Altra decisione

Tab.4.2: Serie storica dei procedimenti definiti classificati per ESITO:*Anni dal 2000 al 2012**valori assoluti*

ANNO	Accoglimento con rinvio	Accoglimento senza rinvio	Accoglimento senza rinvio (con decisione nel merito)	Rigetti	Inammissibilità	Altre decisioni	TOTALE
2000	4.846	1.526		9.223	1.717	3.487	20.799
2001	4.241	1.438		9.065	1.943	2.424	19.111
2002	4.229	1.661		10.061	1.952	2.026	19.929
2003	4.910	2.412		11.199	2.233	953	21.707
2004	5.539	3.243		12.797	2.659	2.284	26.522
2005	5.675	7.683		10.908	3.265	3.646	31.177
2006	6.219	4.659		12.542	2.379	3.842	29.641
2007	5.402	5.894		10.419	2.761	5.300	29.776
2008	6.680	4.686		14.444	4.717	3.401	33.928
2009	6.607	5.070		12.902	4.665	2.007	31.251
2010	5.474	5.040		11.352	5.015	2.082	28.963
2011	6.113	1.233	3.884	13.971	5.902	1.846	32.949
2012	5.238	623	3.734	10.082	2.984	2.351	25.012

*Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica**composizione percentuale*

ANNO	Accoglimento con rinvio	Accoglimento senza rinvio	Accoglimento senza rinvio (con decisione nel merito)	Rigetti	Inammissibilità	Altre decisioni	TOTALE
2000	23%	7%		44%	8%	17%	100%
2001	22%	8%		47%	10%	13%	100%
2002	21%	8%		50%	10%	10%	100%
2003	23%	11%		52%	10%	4%	100%
2004	21%	12%		48%	10%	9%	100%
2005	18%	25%		35%	10%	12%	100%
2006	21%	16%		42%	8%	13%	100%
2007	18%	20%		35%	9%	18%	100%
2008	20%	14%		43%	14%	10%	100%
2009	21%	16%		41%	15%	6%	100%
2010	19%	17%		39%	17%	7%	100%
2011	19%	4%	12%	42%	18%	6%	100%
2012	21%	2%	15%	40%	12%	9%	100%

*Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica***NOTA:** Accoglimento senza rinvio con decisione nel merito = esito introdotto a partire dall'anno 2011

Tab.4.3: Procedimenti definiti classificati per ESITO e Sezione:

Confronto anni 2011-2012

valori assoluti

Sezione	Accogliimento		Rigetto		Inammissibilità		Altre decisioni		TOTALE		
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
S E Z I O N I	S.U.	333	199	531	284	166	111	20	11	1.050	605
	1a	1.324	762	1.675	1.042	903	359	253	131	4.155	2.294
	2a	942	791	1.869	1.370	409	251	189	163	3.409	2.575
	3a	628	531	1.817	1.183	667	484	206	118	3.318	2.316
	Lav.	1.738	1.831	2.839	1.978	670	392	397	252	5.644	4.453
	Trib.	1.552	1.348	1.603	1.261	419	221	160	906	3.734	3.736
	Tot	6.517	5.462	10.334	7.118	3.234	1.818	1.225	1.581	21.310	15.979
S E S T A	1a	754	1.533	373	589	181	248	100	95	1.408	2.465
	2a	201	332	290	308	128	103	36	47	655	790
	3a	335	476	467	458	280	372	75	96	1.157	1.402
	Lav.	246	770	519	679	112	153	94	142	971	1.744
	Trib.	42	815	50	857	35	95	23	378	150	2.145
		Tot	1.578	3.926	1.699	2.891	736	971	328	758	4.341
S T R U R A	1a	1.012	84	288	15	258	29	51	7	1.609	135
	2a	308	25	164	9	483	64	54	-	1.009	98
	3a	188	4	113	2	522	87	55	3	878	96
	Lav.	235	-	411	5	204	-	50	1	900	6
	Trib.	1.379	94	972	42	468	15	83	1	2.902	152
		Tot	3.122	207	1.948	73	1.935	195	293	12	7.298
TOTALE	11.217	9.595	13.981	10.082	5.905	2.984	1.846	2.351	32.949	25.012	

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

composizione percentuale

Sezione	Accogliimento		Rigetto		Inammissibilità		Altre decisioni		
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
S E Z I O N I	S.U.	32%	33%	51%	47%	16%	18%	2%	2%
	1a	32%	33%	40%	45%	22%	16%	6%	6%
	2a	28%	31%	55%	53%	12%	10%	6%	6%
	3a	19%	23%	55%	51%	20%	21%	6%	5%
	Lav.	31%	41%	50%	44%	12%	9%	7%	6%
	Trib.	42%	36%	43%	34%	11%	6%	4%	24%
	Tot	31%	34%	48%	45%	15%	11%	6%	10%
S E S T A	1a	54%	62%	26%	24%	13%	10%	7%	4%
	2a	31%	42%	44%	39%	20%	13%	5%	6%
	3a	29%	34%	40%	33%	24%	27%	6%	7%
	Lav.	25%	44%	53%	39%	12%	9%	10%	8%
	Trib.	28%	38%	33%	40%	23%	4%	15%	18%
		Tot	36%	46%	39%	34%	17%	11%	8%
STRUTTURA	43%	43%	27%	15%	27%	40%	4%	2%	
TOTALE	34%	29%	42%	31%	18%	9%	6%	7%	

5. PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

Tab.5.1: Serie storica dei provvedimenti pubblicati classificati per tipologia:

Anni dal 2000 al 2012

Anno di pubblicazione	Tipologia di provvedimento								Totale
	Sentenza		Ordinanza		Ordinanza Interlocutoria		Decreto		
	val. ass.	comp. %	val. ass.	comp. %	val. ass.	comp. %	val. ass.	comp. %	
2000	17.519	93%	1.107	6%	168	1%			18.794
2001	15.535	90%	1.572	9%	211	1%			17.318
2002	15.884	87%	2.142	12%	310	2%			18.336
2003	17.891	90%	1.732	9%	215	1%			19.838
2004	20.694	85%	3.265	13%	289	1%			24.248
2005	23.292	80%	5.217	18%	485	2%			28.994
2006	21.958	80%	3.185	12%	533	2%	1.941	7%	27.617
2007	19.815	73%	3.045	11%	325	1%	4.022	15%	27.207
2008	21.961	72%	6.184	20%	391	1%	2.152	7%	30.688
2009	18.733	66%	8.479	30%	272	1%	848	3%	28.332
2010	14.883	56%	10.265	39%	403	2%	1.022	4%	26.573
2011	18.949	62%	10.694	35%	487	2%	670	2%	30.800
2012	14.692	61%	7.328	30%	473	2%	1.666	7%	24.159

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

Tab.5.2: Provvedimenti pubblicati classificati per Sezione:

Confronto anni 2011 - 2012

valori assoluti e variazioni percentuali

	SEZIONI			SESTA			STRUTTURA		
	2011	2012	var.%	2011	2012	var.%	2011	2012	var.%
S.U.	1.009	613	-39,2%						
1a	3.762	2.127	-43,5%	1.341	2.449	82,6%	1.534	122	-92,0%
2a	3.004	2.373	-21,0%	730	881	20,7%	1.100	104	-90,5%
3a	3.025	2.173	-28,2%	1.162	1.424	22,5%	869	96	-89,0%
Lav.	5.071	4.249	-16,2%	971	1.749	80,1%	899	6	-99,3%
Trib.	3.330	3.486	4,7%	150	2.161		2.843	146	-94,9%
TOT	19.201	15.021	-21,8%	4.354	8.664	99,0%	7.245	474	-93,5%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

Tab.5.3: Provvedimenti pubblicati con la clausola "motivazione semplificata":
Confronto anni 2011-2012

Sezione		Anni di pubblicazione					
		2011			2012		
		Provvti tot.	di cui con Mot. sempl	val. perc.	provvti tot.	di cui con Mot. sempl	val. perc.
S E Z I O N I	S.U.	1.009	1	0%	613	-	-
	1a	3.762	744	20%	2.127	200	9%
	2a	3.004	270	9%	2.373	220	9%
	3a	3.025	214	7%	2.173	217	10%
	Lav.	5.071	595	12%	4.249	430	10%
	Trib.	3.330	68	2%	3.486	32	1%
	Totale	19.201	1.892	10%	15.021	1.099	7%
S E S T A	1a	1.341	335	25%	2.449	960	39%
	2a	730	-	-	881	98	11%
	3a	1.162	-	-	1.424	-	-
	Lav.	971	-	-	1.749	72	4%
	Trib.	150	-	-	2.161	-	-
		Totale	4.354	335	8%	8.664	1.130
S T R U T T U R A	1a	1.534	585	38%	122	70	57%
	2a	1.100	169	15%	104	56	54%
	3a	869	-	-	96	-	-
	Lav.	899	38	4%	6	-	-
	Trib.	2.843	3	0%	146	-	-
		Totale	7.245	795	11%	474	126
TOTALE		30.800	3.022	10%	24.159	2.355	10%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

6. MATERIA AL DEPOSITO**Tab.6.1: Procedimenti sopravvenuti classificati per Materia al deposito:***periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012*

MATERIA al deposito	Posizione	SOPRAVVENUTI	
		val. ass.	comp. %
Acque	52°	8	...
Agenzia (tranne rito lavoro)	45°	16	0,1%
Appalti pubblici	26°	103	0,4%
Appalto	19°	170	0,6%
Arbitrato	33°	55	0,2%
Arricchimento senza causa		-	...
Azienda	48°	14	...
Banca e borsa	14°	261	0,9%
Beni immateriali e diritto di autore	37°	34	0,1%
Cittadinanza	59°	1	...
Comunione e condominio	18°	202	0,7%
Concorrenza	43°	17	0,1%
Contratti e obbligazioni in genere	6°	1.123	3,9%
Contratti: tutti gli altri tipi	3°	2.485	8,5%
Diritti reali	9°	624	2,1%
Disciplinari avv. e mag.	28°	94	0,3%
Disciplinari professionisti, diversi da avv. e mag. e iscr. albi	35°	46	0,2%
Divisione	29°	85	0,3%
Donazione	39°	25	0,1%
Edilizia e urbanistica	27°	95	0,3%
Edilizia pop. ed econom.	40°	21	0,1%
Elettorato	40°	21	0,1%
Equa riparazione per violaz. del termine ragion. del proces	5°	1.676	5,8%
Esecuzione forzata	17°	219	0,8%
Espropriazione e istituti affini	13°	265	0,9%
Fallimento e istituti affini	8°	1.057	3,6%
Famiglia e istituti affini	10°	430	1,5%
Gestione di affari e promesse unilaterali	59°	1	...
Immigrazione (espulsione dello straniero, soggiorno)	15°	226	0,8%
Indebito	57°	5	...
Internazionale (delibazioni)	46°	15	0,1%
Ipoteca, pegno e privilegi	30°	81	0,3%
Lavoro	2°	4.532	15,6%
Lavoro autonomo	25°	110	0,4%
Mediazione - mutuo e deposito	53°	7	...
Navigazione	53°	7	...
Patrocinio a spese dello stato	43°	17	0,1%
Persone fisiche e giuridiche	46°	15	0,1%
Possesso e istituti affini	24°	113	0,4%
Prescrizione e decadenza	49°	12	...
Previdenza	4°	1.764	6,1%
Procedura civile (in genere, salvo esecuzioni)	22°	146	0,5%
Pubblica amministrazione	32°	60	0,2%
Regolamenti di giurisdizione	21°	165	0,6%
Rendita perpetua e vitalizia	55°	6	...

(continua)

(segue)

MATERIA al deposito	Posizione	SOPRAVVENUTI	
		val. ass.	comp. %
Responsabilita' civile	7°	1.097	3,8%
Responsabilita' civile dei giudici	55°	6	...
Ric.contro decisioni di giudici speciali (cons. di stato etc.)	19°	170	0,6%
Ricorsi con motivi attinenti alla giurisdizione	36°	43	0,1%
Riforma fondiaria	57°	5	...
Sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza	34°	54	0,2%
Sanzioni amministrative in materia finanziaria e tributaria	16°	225	0,8%
Sanzioni amm.ve diverse da lavoro, previdenza, finanz. e trib.	11°	392	1,3%
Societa'	31°	75	0,3%
Stato civile	50°	11	...
Successioni	23°	128	0,4%
Titoli di credito	38°	27	0,1%
Trascrizione	42°	18	0,1%
Tributi	1°	10.074	34,6%
Usi civici	51°	10	...
Vendita,permuta,riporto	12°	364	1,2%
TOTALE SOPRAVVENUTI		29.128	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

"..." valore inferiore allo 0,1%

Tab.6.2: Serie storica dei Procedimenti sopravvenuti classificati per Materia al deposito (incidenza sul totale pari o superiore al 2%)

Anni dal 2009 al 2012

valori assoluti

MATERIA al deposito	SOPRAVVENUTI			
	2009	2010	2011	2012
Tributi	8.265	9.416	10.314	10.074
Lavoro	5.193	6.133	5.695	4.532
Contratti: tutti gli altri tipi	991	1.245	1.895	2.485
Previdenza	1.756	1.797	2.749	1.764
Equa riparazione per violaz. del termine ragion. del proces	2.421	2.703	1.691	1.676
Contratti e obbligazioni in genere	1.259	1.163	1.103	1.123
Responsabilita' civile	1.175	1.136	1.097	1.097
Fallimento e istituti affini	765	912	959	1.057
Diritti reali	611	569	639	624

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

MATERIA al deposito	SOPRAVVENUTI			
	2009	2010	2011	2012
Tributi	-	13,9%	9,5%	-2,3%
Lavoro	-	18,1%	-7,1%	-20,4%
Contratti: tutti gli altri tipi	-	25,6%	52,2%	31,1%
Previdenza	-	2,3%	53,0%	-35,8%
Equa riparazione per violaz. del termine ragion. del proces	-	11,6%	-37,4%	-0,9%
Contratti e obbligazioni in genere	-	-7,6%	-5,2%	1,8%
Responsabilita' civile	-	-3,3%	-3,4%	
Fallimento e istituti affini	-	19,2%	5,2%	10,2%
Diritti reali	-	-6,9%	12,3%	-2,3%
	-			
	-			

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

Tab.6.3: Procedimenti definiti classificati per Materia al deposito:*periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012*

MATERIA al deposito	Posizione	DEFINITI	
		val. ass.	comp. %
Acque	50°	6	...
Agenzia (tranne rito lavoro)	40°	28	0,1%
Appalti pubblici	25°	114	0,5%
Appalto	16°	269	1,1%
Arbitrato	33°	63	0,3%
Arricchimento senza causa	59°	1	...
Azienda	44°	19	0,1%
Banca e borsa	18°	209	0,8%
Beni immateriali e diritto di autore	38°	31	0,1%
Cittadinanza	55°	2	...
Comunione e condominio	17°	215	0,9%
Concorrenza	45°	18	0,1%
Contratti e obbligazioni in genere	6°	1.255	5,0%
Contratti: tutti gli altri tipi	5°	1.271	5,1%
Diritti reali	9°	736	2,9%
Disciplinari avv. e mag.	30°	78	0,3%
Disciplinari professionisti, diversi da avv. e mag. e iscr. albi	35°	42	0,2%
Divisione	29°	84	0,3%
Donazione	39°	29	0,1%
Edilizia e urbanistica	21°	163	0,7%
Edilizia pop. ed econom.	41°	25	0,1%
Elettorato	42°	24	0,1%
Equa riparazione per violaz. del termine ragion. del proces	3°	2.043	8,2%
Esecuzione forzata	13°	413	1,7%
Espropriazione e istituti affini	14°	398	1,6%
Fallimento e istituti affini	8°	960	3,8%
Famiglia e istituti affini	11°	455	1,8%
Gestione di affari e promesse unilaterali	53°	3	...
Immigrazione (espulsione dello straniero, soggiorno)	15°	330	1,3%
Indebito	55°	2	...
Internazionale (delibazioni)	46°	13	0,1%
Ipoteca, pegno e privilegi	32°	64	0,3%
Lavoro	2°	4.503	18,0%
Lavoro autonomo	26°	94	0,4%
Mediazione - mutuo e deposito		-	...
Navigazione	55°	2	...
Patrocinio a spese dello stato		-	...
Persone fisiche e giuridiche	42°	24	0,1%
Possesso e istituti affini	23°	150	0,6%
Prescrizione e decadenza	48°	12	...
Previdenza	4°	1.757	7,0%
Procedura civile (in genere, salvo esecuzioni)	19°	176	0,7%
Pubblica amministrazione	31°	67	0,3%
Regolamenti di giurisdizione	22°	154	0,6%
Rendita perpetua e vitalizia	53°	3	...

(continua)

(continua)

MATERIA al deposito	Posizione	DEFINITI	
		val. ass.	comp. %
Responsabilita' civile	7°	1.211	4,8%
Responsabilita' civile dei giudici	34°	43	0,2%
Ric.contro decisioni di giudici speciali (cons. di stato etc.)	24°	115	0,5%
Ricorsi con motivi attinenti alla giurisdizione	35°	42	0,2%
Riforma fondiaria	55°	2	...
Sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza	37°	33	0,1%
Sanzioni amministrative in materia finanziaria e tributaria	27°	90	0,4%
Sanzioni amm.ve diverse da lavoro, previdenza, finanz. e trib.	12°	436	1,7%
Societa'	28°	89	0,4%
Stato civile	50°	6	...
Successioni	20°	172	0,7%
Titoli di credito	46°	13	0,1%
Trascrizione	50°	6	...
Tributi	1°	5.966	23,9%
Usi civici	49°	10	...
Vendita,permuta,riporto	10°	473	1,9%
TOTALE DEFINITI		25.012	100,0%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

"..." valore inferiore allo 0,1%

Tab.6.4: Procedimenti definiti classificati per Materia al deposito (incidenza sul totale pari o superiore al 2%) e ESITO:
periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012

valori assoluti

MATERIA al deposito	ESITO					TOTALE
	Accoglimento con rinvio	Accoglimento senza rinvio	Rigetti	Inammissibilità	Altre decisioni	
Tributi	1.395	848	2.137	323	1.263	5.966
Lavoro	1.114	379	2.184	465	361	4.503
Equa riparazione per violaz. del termine ragion. del proces	190	1.369	366	84	34	2.043
Previdenza	561	562	508	94	32	1.757
Contratti: tutti gli altri tipi	143	306	516	240	66	1.271
Contratti e obbligazioni in genere	233	104	575	260	83	1.255
Responsabilita' civile	205	78	575	277	76	1.211
Fallimento e istituti affini	252	106	347	162	93	960
Diritti reali	136	71	406	80	43	736

composizione percentuale

MATERIA al deposito	ESITO					TOTALE
	Accoglimento con rinvio	Accoglimento senza rinvio	Rigetti	Inammissibilità	Altre decisioni	
Tributi	23,4%	14,2%	35,8%	5,4%	21,2%	100%
Lavoro	24,7%	8,4%	48,5%	10,3%	8,0%	100%
Equa riparazione per violaz. del termine ragion. del proces	9,3%	67,0%	17,9%	4,1%	1,7%	100%
Previdenza	31,9%	32,0%	28,9%	5,4%	1,8%	100%
Contratti: tutti gli altri tipi	11,3%	24,1%	40,6%	18,9%	5,2%	100%
Contratti e obbligazioni in genere	18,6%	8,3%	45,8%	20,7%	6,6%	100%
Responsabilita' civile	16,9%	6,4%	47,5%	22,9%	6,3%	100%
Fallimento e istituti affini	26,3%	11,0%	36,1%	16,9%	9,7%	100%
Diritti reali	18,5%	9,6%	55,2%	10,9%	5,8%	100%
						-
						-
						-
						-

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

7. DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI**Tab.7.1: Serie storica annuale delle durate medie dei procedimenti definiti classificati per tipologia di provvedimento (in mesi)***Anni dal 2000 al 2012*

Anno di definizione	Tipologia di provvedimento			Durata media (in mesi)	Variazione assoluta (in mesi)
	Sentenza	Ordinanza	Decreto		
2000	28,0	23,3		27,7	
2001	26,8	22,4		26,4	-1,2
2002	29,5	24,4		28,9	2,5
2003	32,9	24,0		32,2	3,3
2004	31,0	27,8		30,6	-1,6
2005	31,9	33,9		32,2	1,6
2006	35,3	28,5	57,3	36,1	3,9
2007	38,1	25,8	58,3	39,8	3,7
2008	40,4	20,7	62,2	38,0	-1,8
2009	43,1	21,2	41,2	36,8	-1,2
2010	44,9	20,7	28,3	35,4	-1,4
2011	44,7	21,9	28,8	36,7	1,3
2012	40,1	21,5	31,9	34,1	-2,7

*Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica***Tab.7.2: Durate medie dei procedimenti definiti classificate per materia al deposito (in mesi)***Confronto anni 2011 - 2012*

Materia al deposito	Anno di definizione		variazione assoluta (in mesi)
	2011	2012	
– Tributi	41,8	35,5	-6,3
– Lavoro	36,1	33,3	-2,8
– Equa riparazione per violaz. del termine ragion. del proces	22,1	19,9	-2,2
– Previdenza	28,7	29,3	0,6
– Contratti: tutti gli altri tipi	30,8	31,5	0,6
– Contratti e obbligazioni in genere	40,7	39,2	-1,5
– Responsabilita' civile	35,3	37,0	1,7
– Fallimento e istituti affini	42,4	35,7	-6,7
– Diritti reali	50,3	49,7	-0,7

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

8. UDIENZE E PRODUTTIVITA' MAGISTRATI

Tab.8.1: Numero totale di udienze tenute classificato per Sezione

Anni dal 2008 al 2012

Sezione	Anno					Var. %	
	2008	2009	2010	2011	2012	2011/2012	
SEZIONI	S.U.	56	61	52	51	42	-17,6%
	1a	247	241	174	187	138	-26,2%
	2a	202	159	151	166	180	8,4%
	3a	261	215	173	176	154	-12,5%
	Lav.	252	229	185	204	203	-0,5%
	Trib.	253	239	173	152	156	2,6%
	Totale	1.271	1.144	908	936	873	-6,7%
SESTA	1a			5	26	61	134,6%
	2a			6	19	26	36,8%
	3a			4	16	26	62,5%
	Lav.			5	16	30	87,5%
	Trib.			-	2	38	
Totale			20	79	181	129,1%	
STRUT TURA	1a	25	30	26	23	10	
	2a	17	17	16	20	-	
	3a	35	30	22	13	-	
	Lav.	49	39	26	20	1	
	Trib.	37	51	49	39	-	
Totale	163	167	139	115	11	-90,4%	
TOTALE	1.434	1.311	1.067	1.130	1.065	-5,8%	

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

Tab.8.2: Numero medio di ricorsi trattati in udienza classificato per Sezione

Anni dal 2008 al 2012

Sezione	Anno					Var. %	
	2008	2009	2010	2011	2012	2011/2012	
SEZIONI	S.U.	25,6	26,3	20,7	19,8	16,4	-17,3%
	1a	12,7	15,8	18,2	22,4	17,0	-24,4%
	2a	14,9	15,4	14,0	21,8	18,3	-16,2%
	3a	11,5	14,1	17,8	19,9	16,6	-16,8%
	Lav.	19,3	20,7	24,7	27,9	25,5	-8,5%
	Trib.	23,2	21,9	24,7	25,5	24,9	-2,4%
	Totale	16,8	18,2	20,1	23,4	20,5	-12,2%
SESTA	1a			74,6	60,1	62,8	4,6%
	2a			34,7	38,7	39,0	0,8%
	3a			63,3	71,9	57,5	-20,1%
	Lav.			28,2	66,1	62,2	-5,9%
	Trib.				85,5	62,5	-26,9%
Totale			48,8	59,2	58,5	-1,2%	
STRUT TURA	1a	85,8	89,3	68,3	56,6	9,1	
	2a	91,5	86,1	84,6	40,0		
	3a	60,1	57,3	68,6	69,8		
	Lav.	44,6	43,9	52,5	43,5	1,0	
	Trib.	87,4	85,5	84,6	70,6		
Totale	68,9	71,4	73,0	57,7	8,4	-85,5%	
TOTALE	22,7	25,0	27,5	29,4	26,8	-8,6%	

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

Tab.8.3: Serie storica annuale del numero medio di Consiglieri presenti in udienza, produttività e pendenti per Consigliere*Anni dal 2000 al 2012*

Anno	numero medio di CONSIGLIERI presenti in udienza		Procedimenti trattati in udienza ^(a) per Consigliere (PRODUTTIVITA')		Procedimenti PENDENTI per Consigliere	
	N.ro medio	var. %	N.ro medio	var. %	N.ro medio	var. %
2000	132,8		154,4		426,1	
2001	129,9	-2,2%	160,8	4,1%	534,1	25,3%
2002	134,5	3,5%	187,1	16,4%	615,8	15,3%
2003	148,1	10,1%	172,3	-7,9%	621,0	0,9%
2004	147,1	-0,7%	170,5	-1,0%	637,2	2,6%
2005	151,6	3,1%	240,3	41,0%	627,0	-1,6%
2006	140,7	-7,2%	215,9	-10,2%	716,3	14,2%
2007	132,9	-5,6%	219,1	1,5%	771,9	7,8%
2008	134,4	1,1%	242,1	10,5%	737,3	-4,5%
2009	126,2	-6,1%	260,0	7,4%	762,7	3,4%
2010	116,2	-7,9%	252,9	-2,7%	840,5	10,2%
2011	126,5	8,8%	262,5	3,8%	755,9	-10,1%
2012	124,6	-1,4%	229,4	-12,6%	800,7	5,9%

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di Statistica

NOTA: Per il calcolo del **numero medio di CONSIGLIERI presenti in udienza** si è da prima proceduto ad estrarre, mensilmente, i Magistrati con funzione di Consiglieri presenti in almeno una udienza tenutasi nel mese, successivamente si è calcolata la media annuale.

(a) Nei **procedimenti trattati in udienza** vengono conteggiati sia i ricorsi con esito definitivo in udienza sia i ricorsi con esito parziale e i rinviati/sospesi in udienza.

Produttività Magistrati = Procedimenti trattati in udienza / Numero medio annuale di Consiglieri presenti in udienza

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DI STATISTICA

INDICI TERRITORIALI DEI RICORSI CIVILI PER CASSAZIONE

periodo: 1/1/2012 - 31/12/2012

9. INDICI TERRITORIALI DI RICORSO PER CASSAZIONE**Tab.9.1: Serie storica della SOPRAVVENIENZA IN CASSAZIONE^(a) per area geografica^(b) negli anni 2007-2012 - valori assoluti**

ANNO	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud	Isole	Totale Italia
2007	3547	6327	9445	9748	2907	31974
2008	2994	5931	8624	9540	2993	30082
2009	2856	5093	7356	9859	2852	28016
2010	3625	5616	8646	8942	3204	30033
2011	3141	5445	8157	11203	2586	30532
2012	3245	5741	7617	9318	2859	28780

(a) Non sono considerati i ricorsi con Autorità di provenienza la CSC stessa

(b) Si veda pagina seguente per la corrispondenza Aree-Regioni e Aree-Distretti

Tab.9.2: Serie storica della SOPRAVVENIENZA IN CASSAZIONE per area geografica negli anni 2007-2012 - valori percentuali per anno di iscrizione

ANNO	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud	Isole	Totale Italia
2007	11,1%	19,8%	29,5%	30,5%	9,1%	100%
2008	10,0%	19,7%	28,7%	31,7%	9,9%	100%
2009	10,2%	18,2%	26,3%	35,2%	10,2%	100%
2010	12,1%	18,7%	28,8%	29,8%	10,7%	100%
2011	10,3%	17,8%	26,7%	36,7%	8,5%	100%
2012	11,3%	19,9%	26,5%	32,4%	9,9%	100%

Tab.9.3: Serie storica dell'INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) per area geografica negli anni 2007-2012

ANNO	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud	Isole	Totale Italia
2007	31,7	40,5	81,8	69,2	43,5	54,1
2008	26,4	37,6	73,9	67,5	44,7	50,5
2009	24,9	32,0	62,3	69,7	42,5	46,7
2010	31,3	35,1	72,8	63,1	47,7	49,8
2011	27,0	33,8	68,3	79,0	38,4	50,4
2012	27,9	35,6	63,7	65,7	42,5	47,5

La popolazione è quella rilevata a inizio 2011

Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.9.4: Corrispondenza Aree-Regioni

Nord Ovest	Valle D'Aosta Piemonte, Lombardia, Liguria
Nord Est	Veneto, Trentino, Friuli, Emilia Romagna
Centro	Toscana, Lazio, Umbria, Marche
Sud	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
Isole	Sicilia, Sardegna

Tab.9.5: Corrispondenza Aree-Distretti di Corte d'Appello

Nord Ovest	Torino, Milano, Brescia, Genova
Nord Est	Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Bologna
Centro	Firenze, Roma, Perugia, Ancona
Sud	L'Aquila, Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro
Isole	Cagliari, Sassari, Palermo, Messina, Caltanissetta, Catania


Tab.9.6: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato per regione - Analisi per Giurisdizioni Ordinarie e Speciali - Anno 2012

Regione	Popolazione residente gen'11	N.ro ricorsi iscritti Anno 2012	Indice di Ricorso Regionale	Grad. (1 =max 20 =min)	Giurisd. Ord. - Indice di ricorso	Giurisd. Spec. - Indice di ricorso	Giurisd. Ord. - Indice/Indice Regione	Giurisd. Spec. - Indice/Indice Regione
	col.1	col.2	col.3= (col.2/col.1) x100.000	col.4	col.5	col.6	col.7= col.5/ col.3	col.8= col.6/ col.6
Valle d'Aosta	128.230	18	14,0	20	3,9	10,1	28%	72%
Piemonte	4.457.335	1.406	31,5	16	20,5	11,1	65%	35%
Lombardia	9.917.714	3.463	34,9	14	16,5	18,4	47%	53%
Trentino Alto Adige	1.037.114	372	35,9	13	25,3	10,6	70%	30%
Veneto	4.937.854	1.451	29,4	18	15,7	13,7	53%	47%
Friuli Venezia Giulia	1.235.808	468	37,9	12	22,4	15,5	59%	41%
Liguria	1.616.788	854	52,8	7	33,7	19,1	64%	36%
Emilia Romagna	4.432.418	954	21,5	19	11,2	10,3	52%	48%
Toscana	3.749.813	1.279	34,1	15	17,6	16,5	52%	48%
Umbria	906.486	975	107,6	1	86,0	21,5	80%	20%
Marche	1.565.335	673	43,0	11	30,0	13,0	70%	30%
Lazio	5.728.688	4.690	81,9	2	53,4	28,5	65%	35%
Abruzzo	1.342.366	961	71,6	4	34,7	36,9	48%	52%
Molise	319.780	214	66,9	5	42,8	24,1	64%	36%
Campania	5.834.056	4.675	80,1	3	55,2	25,0	69%	31%
Puglia	4.091.259	1.872	45,8	10	30,7	15,1	67%	33%
Basilicata	587.517	292	49,7	8	29,8	19,9	60%	40%
Calabria	2.011.395	1.304	64,8	6	55,3	9,5	85%	15%
Sicilia	5.051.075	2.366	46,8	9	31,2	15,7	67%	33%
Sardegna	1.675.411	493	29,4	17	23,2	6,3	79%	21%
ITALIA	60.626.442	28.780	47,5		30,0	17,5	63%	37%

Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Nel conteggio dei ricorsi iscritti non sono considerati quelli provenienti dalla Corte di Cassazione stessa

Graf.9.1: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE classificato per regione di provenienza- Mappa delle intensità
Anno 2012



Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

* Le mappe sono realizzate con appositi software di tipo G.I.S. (Geographic Information System)

Tab.9.7: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato per regione - Confronto Anni 2011 e 2012

Regione	Indice di ricorso per Cassazione 2011	Indice di ricorso per Cassazione 2012	Var. % 2012 vs 2011	Grad. 2011 (1 = max 20 = min)	Grad. 2012 (1 = max 20 = min)
Valle d'Aosta	11,7	14	20%	20	20
Piemonte	31,6	31,5	0%	13	16
Lombardia	31,5	34,9	11%	14	14
Trentino Alto Adige	25,9	35,9	38%	17	13
Veneto	27,6	29,4	6%	16	18
Friuli Venezia Giulia	29,4	37,9	29%	15	12
Liguria	55,7	52,8	-5%	9	7
Emilia Romagna	25,9	21,5	-17%	18	19
Toscana	38,5	34,1	-11%	12	15
Umbria	71,3	107,6	51%	5	1
Marche	48,1	43,0	-11%	10	11
Lazio	93,6	81,9	-13%	1	2
Abruzzo	69,8	71,6	3%	6	4
Molise	66,3	66,9	1%	7	5
Campania	89,3	80,1	-10%	2	3
Puglia	77,9	45,8	-41%	3	10
Basilicata	77,3	49,7	-36%	4	8
Calabria	59,7	64,8	9%	8	6
Sicilia	43,3	46,8	8%	11	9
Sardegna	23,8	29,4	24%	19	17
ITALIA	50,4	47,5	-6%		

Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Tab.9.8: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato per distretto di corte d'appello e Materia al deposito
Anno 2012

Regione	Indice di ricorso regione	Indice di ricorso per Cassazione per Materia al deposito				
		Tributi	Lavoro	Equa ripar.	Contratti	Previdenza
Valle d'Aosta	14,0	10,1	-	-	2,3	-
Piemonte	31,5	11,0	7,4	0,2	2,0	3,5
Lombardia	34,9	18,1	4,6	0,4	2,3	1,4
Trentino Alto Adige	35,9	10,0	3,8	5,5	2,4	0,5
Veneto	29,4	13,5	3,4	0,1	1,5	1,3
Friuli Venezia Giulia	37,9	15,0	3,6	-	4,5	0,6
Liguria	52,8	18,8	10,3	3,5	3,2	3,6
Emilia Romagna	21,5	10,0	1,9	0,0	1,2	1,1
Toscana	34,1	15,9	3,7	0,6	1,9	3,0
Umbria	107,6	21,0	8,2	60,9	2,2	2,1
Marche	43,0	12,7	9,1	3,7	2,3	3,0
Lazio	81,9	22,2	22,1	3,2	5,9	3,6
Abruzzo	71,6	36,3	11,2	0,4	3,9	3,7
Molise	66,9	23,5	4,1	11,6	5,6	6,3
Campania	80,1	24,4	7,7	2,4	29,5	3,2
Puglia	45,8	14,4	6,2	2,3	4,2	6,9
Basilicata	49,7	19,1	6,3	6,3	5,6	0,7
Calabria	64,8	9,5	8,9	9,3	14,7	6,1
Sicilia	46,8	15,0	6,9	2,7	3,9	3,3
Sardegna	29,4	6,3	8,2	0,1	2,4	3,3
ITALIA	47,5	16,5	7,1	2,7	5,8	2,8


Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

**Tab.9.9: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti)
classificato distretto di Corte di Appello - Analisi sui ricorsi provenienti
dalle Giurisdizioni Ordinarie - Anno 2012**

Distretto di Corte di Appello	Popolazione residente 1 gen'11	N.ro ricorsi iscritti Anno 2012	Indice di ricorso per distretto	Graduatoria (1 =max 29 =min)
	<i>col.1</i>	<i>col.2</i>	<i>col.3= (col.2/col.1) x100.000</i>	<i>col.4</i>
Torino	4.585.565	917	20,0	22
Milano	6.783.901	1.169	17,2	25
Brescia	3.133.813	465	14,8	27
Trento	529.457	215	40,6	10
Bolzano	507.657	47	9,3	29
Venezia	4.937.854	774	15,7	26
Trieste	1.235.808	277	22,4	21
Genova	1.616.788	545	33,7	12
Bologna	4.432.418	496	11,2	28
Firenze	3.749.813	660	17,6	24
Perugia	906.486	780	86,0	1
Ancona	1.565.335	469	30,0	15
Roma	5.728.688	3.059	53,4	4
L'Aquila	1.342.366	466	34,7	11
Campobasso	319.780	137	42,8	9
Napoli	4.724.351	2.671	56,5	3
Salerno	1.109.705	548	49,4	5
Bari	2.292.405	677	29,5	18
Lecce	1.218.826	406	33,3	13
Taranto	580.028	172	29,7	17
Potenza	587.517	175	29,8	16
Catanzaro	1.444.418	858	59,4	2
Reggio Calabria	566.977	254	44,8	6
Palermo	2.140.203	525	24,5	20
Messina	653.737	290	44,4	7
Caltanissetta	444.214	197	44,3	8
Catania	1.812.921	562	31,0	14
Cagliari	1.019.638	201	19,7	23
Sassari	655.773	187	28,5	19
ITALIA	60.626.442	18.199	30,0	

Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

Graf.9.2: INDICE DI RICORSO PER CASSAZIONE (x 100.000 abitanti) classificato distretto di Corte di Appello - Analisi sui ricorsi provenienti dalle Giurisdizioni Ordinarie Mappa delle intensità - Anno 2012



Fonte: Corte di Cassazione - Ufficio di statistica

5)

DOCUMENTI SULL'ATTIVITA' ORGANIZZATIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- a) Modifica della ripartizione delle materie di competenza della Prima, Seconda e Terza civile.
- b) Modifica del decreto 23 dicembre 2011 di determinazione dell'organico delle sezioni civili Prima, Seconda e Terza.
- c) Progetto di programma per la gestione dei procedimenti civili nell'anno 2013 (art. 37 d.l. n. 98/2011).
- d) Disposizioni per il coordinamento dell'esame preliminare dei ricorsi penali (testo unificato).
- e) Variazione tabellare per l'organizzazione delle Sezioni unite civili e penali.
- f) Schema di riordino delle disposizioni concernenti l'organizzazione della Corte di cassazione (inviato al Consiglio direttivo per il parere).

5 a) Modifica della ripartizione delle materie di competenza della Prima, Seconda e Terza civile

IL PRIMO PRESIDENTE

Considerato che il Consiglio Direttivo, con delibera adottata nella seduta del 19 dicembre 2011, nell'esprimere parere favorevole al decreto di questa Presidenza avente ad oggetto la determinazione dell'organico delle sezioni, ha formulato una esplicita raccomandazione alla Commissione flussi di riconsiderare in tempi brevi i criteri di attribuzione del peso ponderale dei ricorsi e di distribuzione delle competenze per materia tra le diverse sezioni civili, con particolare riferimento alla individuazione di tipologie di materie che potessero essere assegnate alla competenza della Seconda sezione civile, al fine di pervenire a una più equilibrata distribuzione del carico di lavoro tra le sezioni civili Prima, Seconda e Terza, e alla determinazione di un organico sufficientemente omogeneo tra tali sezioni;

rilevato che la Commissione flussi, con nota del suo presidente in data 1° aprile 2012. nel recepire la raccomandazione del Consiglio direttivo e in attesa di pervenire a determinazioni univoche in merito ai criteri di attribuzione del peso ponderale dei singoli ricorsi, ha comunicato le seguenti conclusioni, concordate con i presidenti titolari delle sezioni civili Prima, Seconda e Terza all'esito di riunioni della Commissione allargate alla loro partecipazione:

1 — assegnazione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di equa riparazione, attualmente assegnati, in base alle vigenti tabelle di composizione delle sezioni della Corte di cassazione, alla Prima sezione civile;

2 — assegnazione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di responsabilità contrattuale dei professionisti (ad eccezione dei medici) e di provvedimenti disciplinari degli ordini professionali, nonché in materia di contratti collegati alla compravendita. quali la mediazione, il contratto di subfornitura e in genere il c.d. terzo contratto. attualmente assegnati alla Terza sezione civile;

sentiti il Presidente aggiunto ed i presidenti titolari delle sezioni civili Prima, Seconda, Terza e Sesta;

ravvisata l'opportunità di uniformarsi alle conclusioni prospettate dalla Commissione flussi per quanto riguarda l'assegnazione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di equa riparazione, di quelli in materia di provvedimenti disciplinari degli ordini professionali e di quelli in materia di mediazione, così semplificando la più articolata indicazione fornita dalla Commissione flussi;

ritenuto, invece, che le materie relative al contratto di somministrazione (comprensivo dei contratti di utenza di massa) e alla responsabilità contrattuale dei professionisti, compresa quella dei medici, rimangano assegnate, al fine di un più efficace conseguimento della funzione di nomotilachia, alla Terza sezione civile, la quale sui contratti di utenza ha da tempo elaborato un'ampia giurisprudenza e tenuto conto che a tale sezione sono tabellarmente assegnati i ricorsi in materia di responsabilità extracontrattuale anche dei professionisti;

ritenuto altresì che, al fine di assicurare una più equilibrata ripartizione quantitativa dei ricorsi tra le tre sezioni civili "generaliste", alla Seconda sezione civile possano essere assegnati anche i ricorsi in materia di contratti di mutuo e di deposito, attualmente attribuiti alla Terza sezione civile, e quelli concernenti le controversie in materia di patrocinio a spese dello Stato. attualmente assegnate in prevalenza alla Prima

sezione civile;

osservato che tali nuovi criteri di assegnazione sono complessivamente idonei ad assicurare, allo stato e salva Ogni futura determinazione in ordine ai criteri di attribuzione del peso ponderale dei singoli ricorsi, una più equilibrata ripartizione del carico di lavoro tra le tre sezioni civili Prima, Seconda e Terza: considerato che debba pertanto provvedersi, sulla base delle considerazioni che precedono, ad una modifica, nei termini qui di seguito precisati, dei criteri previsti dalle vigenti tabelle di organizzazione delle sezioni della Corte in ordine alla ripartizione per materia dei ricorsi assegnati alle sezioni civili:

1 - attribuzione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di equa riparazione, in precedenza assegnati alla Prima sezione civile, tranne i ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile che restano attribuiti alla Prima sezione civile;

2 - attribuzione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di provvedimenti disciplinari degli ordini professionali, in precedenza assegnati alla Terza sezione civile;

3. - attribuzione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di mediazione, mutuo e deposito, in precedenza assegnati alla Terza sezione civile, e di quelli concernenti le controversie in materia di patrocinio a spese dello Stato, in precedenza prevalentemente assegnati alla Prima sezione civile;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 aprile 2012;

sentiti i presidenti titolari delle sezioni interessate;

DISPONE

che a decorrere dal 1° gennaio 2012 (data di iscrizione del ricorso) e fatte salve ulteriori determinazioni in ordine alle modalità di attribuzione del peso ponderale dei singoli ricorsi, i criteri previsti dalle vigenti tabelle di organizzazione delle sezioni della Corte in ordine alla ripartizione per materia dei ricorsi assegnati alle sezioni civili siano così modificati:

1 - attribuzione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di equa riparazione, in precedenza assegnati, in base ai previgenti criteri tabellari, alla Prima sezione civile, tranne i ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile che restano attribuiti alla Prima sezione civile;

2 - attribuzione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di provvedimenti disciplinari degli ordini professionali, in precedenza assegnati, in base ai previgenti criteri tabellari, alla Terza sezione civile;

3 - attribuzione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di mediazione, mutuo e deposito, in precedenza assegnati alla Terza sezione civile, e di quelli concernenti le controversie in materia di patrocinio a spese dello Stato, in precedenza prevalentemente assegnati alla Prima sezione civile.

Le suddette modifiche non riguarderanno i ricorsi iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2012, ma già assegnati alle sezioni civili secondo i previgenti criteri di ripartizione per materia.

Il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7-bis ord. Giud., è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 26 aprile 2012

IL DIRIGENTE

Mario Rossini

IL PRIMO PRESIDENTE

Ernesto Lupo

5 b) Modifica del decreto 23 dicembre 2011 di determinazione dell'organico delle sezioni civili Prima, Seconda e Terza

Visto il decreto in data 23 dicembre 2011 con il quale è stato determinato l'organico delle sezioni civili e penali della Corte di cassazione previo parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 19 dicembre 2011, con la raccomandazione di considerare in tempi brevi la questione dei valori ponderali dei ricorsi e la suddivisione delle materie tra le prime tre sezioni civili;

ritenuto che con decreto in data 23 aprile 2012 sono stati modificati i criteri previsti dalle vigenti tabelle di organizzazione delle sezioni della Corte in ordine alla ripartizione per materia dei ricorsi assegnati alle sezioni civili nel modo seguente:

1 — attribuzione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di equa riparazione, in precedenza assegnati alla Prima sezione civile, tranne i ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile che restano attribuiti alla Prima sezione civile;

2 — attribuzione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di provvedimenti disciplinari degli ordini professionali, in precedenza assegnati alla Terza sezione civile;

3 — attribuzione alla Seconda sezione civile dei ricorsi in materia di mediazione, mutuo e deposito, in precedenza assegnati alla Terza sezione civile, e di quelli concernenti le controversie in materia di patrocinio a spese dello Stato, in precedenza prevalentemente assegnati alla Prima sezione civile;

considerato che tali modificazioni, nel determinare una più equilibrata ripartizione quantitativa dei ricorsi tra le tre sezioni civili "generaliste", hanno comportato un incremento delle materie attribuite alla Seconda sezione civile e una diminuzione di quelle assegnate alla Prima e alla Terza sezione civile;

ritenuto che si debba, di conseguenza, provvedere anche ad una modifica della pianta organica delle medesime sezioni civili, così da dotare le stesse di un numero di consiglieri adeguato alla quantità delle controversie da trattare;

sentiti il Presidente aggiunto ed i presidenti titolari delle sezioni civili Prima, Seconda, Terza e Sesta;

ravvisata l'opportunità di uniformarsi alle conclusioni prospettate sul punto dalla Commissione flussi la quale, con nota del suo presidente in data 1° aprile 2012, ha suggerito di modificare l'organico delle tre sezioni civili interessate nel modo che segue:

Prima sezione civile: 27 consiglieri (30 — 3);

Seconda sezione civile: 23 consiglieri (18+3+2);

Terza sezione civile: 29 consiglieri (31 - 2);

considerato che in conseguenza dell'aumento dell'organico dei consiglieri della Seconda sezione civile e della diminuzione di quello della Terza sezione civile, deve anche provvedersi ad un incremento di una unità nell'organico dei presidenti della Seconda sezione civile con corrispondente diminuzione di una unità fra i presidenti della Terza sezione civile, al fine di adeguare nelle due sezioni il numero dei presidenti a quello dei consiglieri;

ritenuto che, alla stregua delle considerazioni che precedono, la pianta organica delle sezioni civili Prima, Seconda e Terza va stabilita come da dispositivo, restando invece invariato l'organico della Sezione lavoro e della Sezione tributaria e fatta salva ogni futura

determinazione in ordine ai criteri di attribuzione del peso ponderale dei singoli ricorsi;
visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 aprile 2012;

P.Q.M.

Determina come segue l'organico delle Sezioni civili Prima, Seconda e Terza della Corte di cassazione:

SEZIONE	CONSIGLIERI	PRESIDENTI
- Prima sezione civile	27	5
- Seconda sezione civile	23	4
- Terza sezione civile	29	5
- Sezione lavoro	41	7
- Sezione tributaria	35	6
TOTALI SETTORE CIVILE	155	27

Il presente decreto adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7-bis ord. giud. è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 26 aprile 2012

IL PRIMO PRESIDENTE

Ernesto Lupo

IL DIRIGENTE

Mario Rossini

5 c) Progetto di programma per la gestione dei procedimenti civili nell'anno 2013 (art. 37 d.l. n. 98/2011)¹

(Programma per la gestione dei procedimenti civili previsto dall'art. 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. nella L. 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche)

1.PREMESSA. LA SPECIFICITA' DELLA CORTE DI CASSAZIONE

1.1. Le disposizioni dettate dal primo comma dell'art. 37, d.l. n. 98, convertito nella l. n. 111 del 2011, prevedono, come è noto, che i capi degli uffici giudiziari redigano annualmente un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.

Il programma che fissa gli obiettivi per l'anno 2013 è sostanzialmente la prima realizzazione compiuta di quella previsione normativa, perché i tempi molto stretti nei quali è stato necessario avviare la redazione del programma per il precedente anno dovrebbero far realisticamente pensare che quella sia stata una fase sperimentale della programmazione della gestione dei procedimenti civili.

La stessa indubitabile complessità della programmazione pensata dal legislatore determina la necessità di un approccio *in progress* alla concreta realizzazione di un progetto di gestione.

In questo quadro un ruolo essenziale è attribuito al Consiglio Superiore della Magistratura, impegnato nella definizione dei “carichi esigibili di lavoro”, che costituisce la base necessaria per la progettazione di qualsivoglia credibile programma di gestione: e il Consiglio ha adempiuto al suo compito elaborando la complessa delibera del 4 maggio 2012 Protocollo P 10356/2012, tracciando linee guida che aspirano ad una visione più completa possibile dei vari problemi.

Nella delineata prospettiva, la citata delibera ha eletto il criterio metodologico per la individuazione dei “carichi esigibili”, preferendolo alla fissazione di parametri unitari a livello nazionale, con una scelta di flessibilità che consenta ai capi degli uffici la ineludibile valutazione delle specifiche realtà alle quali i diversi programmi di gestione devono far riferimento.

Si tratta di una scelta che in realtà esalta anche la funzione che allo stesso Consiglio è riservata in sede di valutazione dei risultati dei programmi, dato che gli stessi, come sottolinea la citata risoluzione del 4 maggio 2012, «devono dimostrare la capacità di compiere una rigorosa analisi della situazione esistente con determinazione dei risultati realizzabili sulla base dei carichi di lavoro e delle risorse effettivamente disponibili, nonché della tipologia di contenzioso».

Il legame che il Consiglio Superiore della Magistratura ha voluto delineare tra progettazione e specifiche realtà protagoniste della progettazione giustifica a pieno titolo qualche considerazione introduttiva alle linee essenziali del programma di gestione dei procedimenti per quanto concerne la Corte di Cassazione, la quale rappresenta indiscutibilmente un unicum nel quadro complessivo del sistema giudiziario nazionale.

Nel redigere il programma di gestione dell'anno precedente, si manifestò l'idea che le disposizioni dell'art. 37 dovessero trovare applicazione anche per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

Ciò per la convinzione, profondamente radicata in questo Ufficio, dell'alto valore, asseverato anche a livello costituzionale, del “fattore tempo” nell'attività diretta a “rendere giustizia”, e in ragione delle considerazioni generali che il sistema giustizia del Paese debba appunto essere “sistema”: di qui l'esigenza di redigere anche per la Corte di Cassazione un programma di gestione.

¹ Il progetto di programma è stato inviato il 7 gennaio 2013 al Consiglio nazionale forense per il parere previsto dall'art. 37.

1.2. Intendendo procedere anche quest'anno, a maggior ragione, nella predisposizione di analogo programma, è, tuttavia, necessario ancora una volta mettere l'accento sulla specificità della Corte di Cassazione, la quale fa sì che la realtà della Corte difficilmente si presti ad esser contenuta nelle linee di redazione del programma che la ragionata delibera del Consiglio Superiore raffigura.

Le difficoltà concernono diversi profili.

Il primo riguarda il sistema di classificazione dei procedimenti, diverso rispetto a quello adottato dai tribunali e dalle corti d'appello, diversità che non consente una estrazione dei dati in modo omogeneo a quello ritenuto necessario dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, in ordine soprattutto alle macroaree individuate per la sistemazione dei dati funzionali alla rilevazione della realtà dell'Ufficio e alla progettazione del programma di gestione.

Su questo punto specifico è in corso, da parte di una apposita commissione, uno studio per una riforma del sistema di classificazione, al fine di renderne possibile una sia pur limitata omogeneità con il sistema di classificazione in uso per le corti d'appello: tale riforma, che dovrebbe entrare in vigore nel prossimo anno giudiziario, avrebbe sicuramente la capacità di ridurre le difficoltà di cui si è sin qui discusso, anche se non potrebbe eliminarle del tutto.

Un secondo profilo riguarda specificità assolute legate al ruolo del tutto singolare che l'ordinamento assegna al ruolo della Corte di Cassazione.

In primo luogo l'esistenza delle Sezioni Unite, alle quali sono affidati delicati compiti del tutto peculiari e principalmente:

- quello di dirimere i contrasti di giurisprudenza che si formino per avventura all'interno della Corte e di decidere le questioni di massima di particolare importanza, assumendo in questo modo un ruolo primario e insostituibile nella attività nomofilattica di interpretazione della legge;
- quello di decidere sulla giurisdizione, stabilendo con competenza esclusiva e nelle forme previste dall'ordinamento processuale, quale debba essere il giudice – ordinario o amministrativo, italiano o straniero – al quali spetti la giurisdizione su una determinata controversia;
- quello di decidere, anche in questo caso con competenza esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di carattere disciplinare adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti dei magistrati e dal Consiglio nazionale forense nei confronti degli avvocati.

In secondo luogo, l'esistenza di una Sezione Tributaria alla quale è delegata la funzione di decidere sulle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali (e in via residuale quelle pronunciate dalla Commissione Tributaria Centrale), rappresentando il momento di sintesi e di riconduzione ad unità del sistema processuale speciale che soprintende alla valutazione delle controversie, che oppongono i contribuenti all'amministrazione finanziaria e agli altri enti ai quali la legge attribuisce potestà tributaria. Si tratta, come è agevole comprendere, di un momento ordinamentale di notevole rilevanza perché riduce la "specialità" del sistema della giustizia tributaria, collocandolo per questa via, sia pur di ultima istanza, nel più generale e complesso sistema di giustizia funzionale all'affermazione e alla tutela dei diritti del cittadino.

1.3. Sembra evidente come, in modo particolare per gli ultimi due profili delineati, e relativi alle speciali funzioni e ai compiti specifici delle Sezioni Unite e della Sezione Tributaria, sia piuttosto arduo che gli stessi trovino adeguata collocazione nel quadro di articolazione progettuale delineato dalla ricordata delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

Le indicate specialità, compresa quella relativa al sistema di classificazione dei

procedimenti, sembrano suggerire per il futuro l'adozione di speciali linee di progettazione più adeguate alla realtà assolutamente singolare della Corte di Cassazione, anche in relazione ad un eventuale ripensamento delle macroaree rapportate alla specificità delle attività svolte dalla Corte di Cassazione e alla elaborazione di un *format* dedicato appositamente al giudizio di legittimità e alla elaborazione dei dati allo stesso relativi.

Se il compito di nomofilachia mal si presta ad essere ristretto in confini di progettazione della gestione dei procedimenti, che esplicano tutta la loro utilità per la valutazione di risultato riferita al giudizio di merito, tuttavia anche questo compito così speciale per essere efficacemente realizzato esige che si debba tener conto della ragionevolezza dei tempi della soluzione delle controversie: tanto più per gli effetti indotti che un esercizio dell'attività nomofilattica in "tempi ragionevoli" può determinare nella riduzione dei flussi dei procedimenti nelle fasi di merito.

Sicché si rafforza la convinzione di questo Ufficio nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37 d.l. n. 98 del 2011 alla Corte di Cassazione, tenuto conto delle indiscutibili specificità, tanto più quando, come è rilevabile dalla delibera del Consiglio Superiore del 4 maggio 2012, l'accento della progettazione si sposti dalla mera *gestione quantitativa* dei procedimenti alla *gestione qualitativa*, che più si adatta alla speciale realtà del giudizio di legittimità.

2. LINEE PROGRAMMATICHE PER L'OBIETTIVO 2013.

2.1. E' innegabile che la "novità" più rilevante che emerge dalle linee programmatiche disegnate nella citata delibera del Consiglio Superiore sia, oltre che l'adozione di un *format* unitario per la redazione del programma di gestione, la scelta a favore di un indirizzo in senso "qualitativo" della progettazione, da preferire ad un orientamento in senso "quantitativo" del programma di gestione dei procedimenti.

L'indicazione è che si debba preferire la "riduzione della durata" dei procedimenti, piuttosto che il c.d. "abbattimento dell'arretrato": deve essere evitato, afferma la delibera, che, nella individuazione delle priorità alle quali orientare l'obiettivo da perseguire, siano selezionati in via esclusiva i «soli settori a più alto indice di ricambio (come quelli caratterizzati da materie seriali di rapida definizione...»).

Si tratta di scelte da condividere appieno e da realizzare, perché conservino il massimo dell'efficacia possibile, mediante un equilibrato temperamento delle esigenze da realizzare, in quanto l'abbattimento dell'arretrato è tutt'altro che in contraddizione con l'obiettivo della riduzione della durata dei procedimenti: specialmente se nell'indistinto coacervo del c.d. arretrato si selezionino i procedimenti da trattare preferenzialmente tra quelli che abbiano la più risalente data di iscrizione, tenendo conto anche dei gradi precedenti.

Ciò comporta, come è persino evidente, un lavoro assai approfondito di spoglio dei ricorsi pendenti inteso in via principale ad individuare, da un lato, la "durata" dei procedimenti nella fase precedente all'arrivo degli stessi all'esame della Corte, e, dall'altro, la natura delle questioni che i procedimenti esaminati propongono all'attenzione della Corte: ciò perché si selezionino i procedimenti che siano sì più risalenti, ma che concernano allo stesso tempo questioni la cui pronta soluzione sia dotata di maggiore efficacia sulla riduzione dell'arretrato, fissando un principio cui orientare i procedimenti che propongano questioni simili, e sulla deflazione dei flussi di contenzioso riconducibile alla medesima tipologia.

2.2. Perché una operazione di questo genere sia attuabile con concrete possibilità di successo è indispensabile che la Corte possa operare al meglio delle proprie potenzialità.

Ciò in primo luogo concerne il persistente problema della consistente scopertura della pianta organica tanto con riferimento ai magistrati, quanto con riferimento al personale amministrativo.

La pianta organica dei magistrati (fissata nel numero di 394 unità) registra un numero di magistrati in servizio effettivo pari a 295 unità, con una vacanza di 99 unità, che aumenterà a 101 tenuto conto dell'uscita a fine anno 2012 di due magistrati che entreranno in trattamento di quiescenza.

La pianta organica del personale amministrativo (fissata in 743 unità) registra un numero di dipendenti in servizio effettivo pari a 604 unità, con una vacanza di 139 unità, destinata ad ampliarsi nel corso del 2013 per previsti pensionamenti.

Si tratta di una mancanza di apporto di personale assai significativa, che si attesta su una percentuale del 25,63% per quanto riguarda i magistrati e su una percentuale del 18,70% per quanto riguarda il personale amministrativo: vacanze di organico, peraltro già segnalate in occasione della redazione del programma relativo all'anno 2012, che sono in grado di mettere in dubbio l'effettivo conseguimento dei risultati programmati.

Eppure la possibilità di realizzare una efficace sinergia tra personale magistratuale e personale amministrativo è una delle condizioni della progettazione e quando la vacanza di organico supera determinate percentuali, come lo è nel caso di specie, qualsiasi razionale organizzazione delle risorse rischia di essere frustrata.

Analogo discorso vale per l'insufficienza degli spazi a disposizione dell'Ufficio, che, come è stato evidenziato nel progetto presentato per l'anno 2012 con riferimento particolare alla specifica questione dell'utilizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di locali collocati all'interno del Palazzo di Giustizia, è talmente rilevante da non garantire ai magistrati (ciascuno dei quali non può contare nemmeno su un tavolo di lavoro) e al personale delle cancellerie e degli uffici condizioni di operatività compatibili con la dignità della funzione e l'efficacia dell'attività.

Una situazione, quella descritta, che rende, per l'assenza di spazi dedicabili, assai difficile una proficua utilizzazione dello strumento delle convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con il Consiglio dell'ordine degli avvocati finalizzato a consentire ai più meritevoli lo svolgimento negli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. E ciò si riflette negativamente sui livelli della progettazione che potrebbe ambire il perseguimento di ben altri risultati di efficienza sol che si potessero impiegare pienamente questi strumenti d'ausilio, che con apprezzabile intelligenza, il legislatore ha voluto predisporre a sostegno dell'attività giudiziaria.

2.3. Nel quadro della situazione descritta possono tuttavia essere conseguiti miglioramenti mediante una razionalizzazione delle attività, non essendo esigibile alcun ulteriore carico che andrebbe a gravare su magistrati (e personale amministrativo) che già lavorano al limite delle loro possibilità per far fronte ad un notevole numero di procedimenti: maggiori risultati sarebbero conseguibili solo con un incremento delle risorse umane (e strumentali) a disposizione dell'Ufficio.

La razionalizzazione delle attività, alla quale già si è dato impulso in occasione della redazione del progetto di gestione riferito all'anno precedente, prevede una pluralità di interventi capaci di incrementare la "produttività" dell'Ufficio, pur salvaguardando i limiti di impegno personale dei magistrati che non possono ragionevolmente essere superati:

un primo intervento consiste nell'aver adottato (e nell'incrementarne sempre più l'utilizzo) lo strumento della c.d. "motivazione semplificata" per tutti quei procedimenti che non esigano una effettiva attività di nomofilachia e possano essere più facilmente risolti perché relativi a questioni per le quali la giurisprudenza della Corte si sia consolidata in un determinato indirizzo. Lo strumento in questione, rendendo più agevole, e allo stesso tempo velocizzandone i tempi, la

redazione delle motivazioni comporta un incremento delle definizioni con un effetto non marginale sulla riduzione della durata dei procedimenti;

un secondo intervento consiste nella pianificazione dell'attività di spoglio in funzione diacronica, finalizzata alla individuazione di questioni che per essere suscettibili, anche quando non definibili tecnicamente come "seriali", di una medesima soluzione o di soluzioni in larga misura analoghe, facilitino una trattazione delle medesime in un unico contesto, consentendo la fissazione (in c.d. "udienze monotematiche"), di un maggior numero di ricorsi per magistrato, il quale vede ottimizzata la sua attività di studio, potendo ottenere con il medesimo impegno, quello necessario alla soluzione della "questione" trattata, un più ampio risultato quantitativo (la contestuale decisione di più ricorsi concernenti questioni analoghe). E' peraltro evidente come questa ragionevole concentrazione dell'attività di studio si presti non solo ad una più puntuale e proficua "aggressione" dell'arretrato (risultato "quantitativo"), ma anche, in ragione dello svolgimento diacronico dell'attività di ricerca delle questioni da trattare, ad una efficace riduzione della durata dei procedimenti (risultato "qualitativo");

un terzo intervento consiste in un'ulteriore pianificazione dell'attività di spoglio, finalizzata alla individuazione e segnalazione di questioni "nuove" o "rilevanti", capaci di avere una apprezzabile conseguenza di riduzione dei flussi, offrendo una soluzione tempestiva delle questioni che possa orientare con immediatezza la giurisprudenza di merito e le valutazioni dei soggetti coinvolti sui percorsi giudiziari da intraprendere;

un quarto intervento, che è anch'esso legato all'attività di spoglio, consiste nell'incrementare lo sviluppo di una più ragionata informatizzazione della predetta attività, mediante la creazione di schede di valutazione e di descrizione dei procedimenti esaminati da inserire nel sistema informatico della Corte, sì da consentire successive ricerche del materiale raccolto e facilitare l'accorpamento di procedimenti simili. Ciò consente di ottimizzare il lavoro svolto dalla Sesta Sezione pensata e creata come "porta d'ingresso" di ogni procedimento innanzi alla Corte di Cassazione, in modo da esaltarne, da un lato, la irrinunciabile funzione di selezione dei percorsi cui è destinato ogni singolo procedimento, e, dall'altro, l'efficace attività di ausilio al lavoro delle Sezioni ordinarie, non disperdendo i risultati dell'impegno profuso nella valutazione delle questioni sottese ai vari procedimenti esaminati. Anche questo tipo di intervento ha significativi riflessi, sulla riduzione della durata dei procedimenti (oltre che dell'arretrato), consentendo anche alle Sezioni ordinarie una più agile gestione dell'attività di accorpamento e di una più efficace "costruzione" di udienze monotematiche;

un quinto intervento è lo sviluppo ragionato delle esperienze individuali in una trama dialogante che trovi sostanza in riunioni di Sezione intese a consolidare gli orientamenti adottati o a risolvere preliminarmente problemi che possano sorgere in ordine alla valutazione di determinate questioni, in modo da ridurre al minimo la possibilità di contrasti di giurisprudenza. O ancora, nella medesima prospettiva, l'organizzazione di convegni e seminari che favoriscano il contatto con la dottrina e con l'avvocatura, oltre che l'incremento dell'attività più specifica di formazione. I risultati che possono conseguire a questo tipo di attività sono tutt'altro che marginali su una efficace gestione dei procedimenti, in quanto è fortemente idonea a consolidare, attraverso un proficuo scambio d'opinioni, la soluzione di determinate questioni, tale da consentire una più agevole e rapida trattazione dei procedimenti che tali questioni coinvolgano.

Dall'insieme di queste azioni ci si attende un miglioramento soprattutto nella direzione della riduzione della durata dei procedimenti, conseguibile mediante l'analisi diacronica delle questioni sottese ai vari procedimenti, privilegiando nella formazione delle udienze monotematiche quei procedimenti rispetto ai quali, facendo riferimento all'anno di iscrizione, risulti superata o molto prossima la linea di confine della "ragionevole durata del processo".

3. ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA REDAZIONE DEL FORMAT

3.1. E' opportuno sviluppare a questo punto una valutazione delle criticità emerse dal *format* alla cui redazione si è provveduto nei limiti in cui ciò sia stato consentito dalla già segnalata specialità della Corte di Cassazione, la cui attività non trova adeguata corrispondenza nel documento allegato alla risoluzione del Consiglio Superiore.

In primo luogo, non è stato possibile includere nelle c.d. "macroaree" determinate nel *format*, l'attività della Corte, se non, e con qualche difficoltà, quella che riguarda le macroaree "Lavoro" e "Previdenza" (con riferimento a quanto trattato dalla Sezione Lavoro, tuttavia in una unità contestuale), facendo confluire la restante attività della Corte nella macroarea "Contenzioso ordinario", definita residuale (nella quale ha trovato spazio l'attività svolta dalle Sezioni Prima, Seconda e Terza: al fine di non determinare possibili difficoltà di ricostruzione del dato generale si è ritenuto opportuno una trattazione separata dei dati delle richiamate sezioni nell'ambito della generale macroarea).

Nonostante la asserita residualità della predetta macroarea, si è ritenuto più corretto tenere separata la rilevazione di dati per l'attività della Sezione Tributaria e delle Sezioni Unite, che come si è già detto nelle premesse di questa relazione rappresentano un vero *unicum* ordinamentale.

La materia dei tributi è, infatti, trattata nel merito dalla giurisdizione tributaria costituita dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Le Sezioni Unite, per le quali non è prevista una disponibilità di magistrati a tempo pieno essendo ad essa assegnati magistrati provenienti dalle diverse sezioni e che presso quest'ultime continuano ad operare, si occupano del generale complesso delle materie trattate dalle varie sezioni, rispetto alle quali si determinino le condizioni che ne suggeriscano la trattazione a sezioni unite (necessità di composizioni di contrasti o definizione di questioni di massima di particolare importanza), e di alcune competenze specifiche come quelle attinenti alla giurisdizione e alla decisione sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinare adottati nei confronti di magistrati e avvocati.

Sulla base di queste premesse sono stati conseguenzialmente redatti i punti 2.2., 2.3. e 3 e 4 del *format*, ciascuno nelle loro varie articolazioni, mentre per il punto 5 si è ritenuto più corretto una risposta articolata per Sezioni e non per Aree, essendo questa la sola possibilità di fotografare al meglio quanto espresso dalle Sezioni stesse a questo Ufficio.

In particolare, con riferimento al punto 5, è opportuno porre in rilievo che si è segnalato in positivo la necessità di un incremento o potenziamento delle risorse d'organico: tale riferimento deve essere inteso nel senso di un incremento o potenziamento derivante esclusivamente da una progressiva copertura dell'organico previsto a regime, in quanto il difetto di risorse disponibili osta, allo stato, al conseguimento di significativi incrementi di risultato, dovendosi in linea generale ritenere il mantenimento della produttività attuale al limite della capacità di lavoro.

Tuttavia, la ferma volontà di contribuire ad una riduzione generalizzata dei "tempi del processo" ha determinato l'individuazione di percorsi di intervento, che si sono più compiutamente descritti in questa relazione al punto 2.3., oltre alle indicazioni fornite nel *format*, e che potessero, anche a risorse inalterate, produrre un incremento della durata media dei procedimenti, ritenendo di poter fissare nel 6% (in posizione mediale rispetto al *range* di aumento) la possibile riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti.

Si confida che l'obiettivo proposto possa essere conseguito anche in una sia pur limitata contestualità con uno sforzo teso alla definizione dei procedimenti che costituiscono il c.d. "arretrato", problema quest'ultimo che richiede interventi di ben altre dimensioni che un mera riorganizzazione del lavoro ed esige una attenta valutazione da parte del legislatore.

Roma 17 dicembre 2012

IL PRIMO PRESIDENTE

Ernesto Lupo

5 d) Disposizioni per il coordinamento dell'esame preliminare dei ricorsi penali (testo unificato)²

§ 1- COMPETENZA SEZIONALE

I reati di competenza delle singole Sezioni sono indicati nelle Tabelle triennali. Le categorie di reati assegnati a turno a più Sezioni sono quelle in tema di criminalità organizzata e terrorismo, quelle in materia di furto e quelle in materia di sostanze stupefacenti (v., per l'anno 2012, il prospetto a pag. 7, definitivamente approvato).

I casi particolari che possono presentarsi riguardano:

A) reati connessi = il processo va alla Sezione competente per il **reato più grave**.

Per reato più grave deve intendersi quello determinato ai sensi degli artt. 4 e 16 c.p.p. In caso di reati di pari gravità di competenza di sezioni diverse, si fa ricorso in via gradata: alla gravità dei residui reati; quindi al numero dei reati; infine, in caso di continuazione, al reato ritenuto più grave dal giudice di merito. Queste regole sono state delineate nel corso di una riunione con il Primo Presidente del 6 dicembre 2011, ma non sono contenute nelle Tabelle vigenti. Sarà bene riportarle, magari rielaborate, nelle Tabelle del prossimo triennio.

B) più reati, ma il ricorso riguarda soltanto uno o alcuni di essi = non si tiene conto dei reati non coinvolti dal ricorso, ma soltanto dei reati c.d. "in movimento". Il criterio generale è quello secondo cui è competente la Sezione competente per il reato più grave tuttora sub *iudice*. E' utile ricordare che mentre la criminalità organizzata ed il terrorismo attraggono in ogni caso la competenza per qualunque altro reato, indipendentemente dalla gravità, i furti e i reati in tema di stupefacenti seguono la regola generale del reato più grave ancora oggetto di ricorso.

C) processo proveniente da giudizio di rinvio = va alla Sezione abbinata (dalla I alla V e viceversa; dalla II alla VI e viceversa; dalla III alla IV e viceversa);

D) processo che ha subito più giudizi di rinvio = prosegue l'alternanza tra Sezioni abbinate;

E) art. 625 bis c.p.p., revisione e ricasazione dei magistrati della Corte di Cassazione seguono la regola sub C);

F) CRITERIO sub B2 dei "Criteri Integrativi": ha rilievo soprattutto per la Sezioni che trattano, a turno, la materia della criminalità organizzata e del terrorismo. Detto criterio va applicato nel senso che la Sezione alla quale è stato assegnato cronologicamente il primo ricorso attinente allo stesso procedimento relativo a più imputati e/ o a più imputazioni, qualora il ricorso sia tuttora pendente (non importa se fissato o meno per la trattazione), debba avere assegnati tutti i ricorsi successivi. Qualora il primo ricorso sia stato già definito, invece, non può esercitare la vis *attrattiva* e l'assegnazione passa alla sezione successivamente competente;

G) CRITERI DEROGATORI. I criteri che seguono sono già vigenti, e sono presenti, in parte, nelle Tabelle, ma è bene ricordarli per i "neofiti": a) i ricorsi in materia di ricettazione, quando il delitto presupposto verte in tema di armi, sono assegnati alla Prima Sezione penale; b) i ricorsi in materia di ricettazione, quando il delitto presupposto verte in tema di diritto d'autore, sono assegnati alla Terza Sezione penale; c) i ricorsi in materia di esecuzione penale riguardanti le esecuzioni relative alla legislazione speciale di competenza della Terza Sezione penale sono assegnati a detta Sezione; d) i ricorsi per il reato di cui all'art. 323 c.p. e in tema di reati di falso, quando sono in connessione con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica sono assegnati alla Terza Sezione penale.

E' bene valutare l'opportunità di precisare nelle Tabelle del prossimo triennio se le regole derogatorie sub G) permangono anche nel caso in cui i reati "speciali" siano prescritti o non siano posti in discussione con il ricorso.

² Il Primo Presidente ha conferito l'incarico della redazione del Testo unificato al coordinatore dell'Ufficio esame preliminare dei ricorsi penali all'esito di una riunione tenutasi con i componenti dell'Ufficio.

§ 2 - TIPOLOGIE DEI PROCEDIMENTI

Una volta controllata la competenza della propria Sezione, si deve procedere alla individuazione del tipo di procedura da adottare (si riporta un quadro non esaustivo, ma utile):

A) PUBBLICA UDIENZA

- devono essere trattati in pubblica udienza tutti i ricorsi contro provvedimenti emessi nel dibattimento e quelli contro le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato (art.442 c.p.p.), ovviamente quando non sia stata rilevata una causa di inammissibilità, nonché i ricorsi avverso le sentenze emesse ex art. 637 c.p.p.

B) ART. 611 E INAMMISSIBILITÀ DEI RICORSI

- i ricorsi per i quali sia stata rilevata una causa di inammissibilità vanno assegnati alla Settima Sezione penale e trattati con il rito camerale non partecipato (artt. 610 e 611 c.p.p.)

C) ART.611 C.P.P. (REGOLA GENERALE)

- tutti i provvedimenti non emessi in dibattimento (tranne le sentenze ex art. 442 c.p.p., che vanno in P.U., e le sentenze ex artt. 425/428 c.p.p., che vanno ex 127)
 - misure di prevenzione
 - esecuzione
 - art. 444 c.p.p. , quando non vanno alla Settima Sezione, o in p.u.
 - proroga termini custodia cautelare (art. 305 c.p.p.; v. C.Cost. 434/95)
 - convalida arresto e fermo (art. 391 c.p.p.)
 - inammissibilità revisione (art. 634 c.p.p.)
 - ricusazione (ricorsi avverso decisioni *de plano* dei giudici di merito sulla ricusazione, art. 41, comma 1, c.p.p.)
 - inammissibilità ricusazione (art. 41, co. 1, c.p.p.), quando non alla Settima Sezione
 - impugnazione archiviazione (art. 409 c.p.p.)
 - abnormità del provvedimento
 - impugnazione inammissibilità dell'appello ex art. 591 c.p.p.
 - restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.)
 - ricorso per cassazione avverso ordinanza del GIP ex art. 263, comma 5, c.p.p.

D) ART. 127 C.P.P.

- impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (artt. 425 e 428 c.p.p.)
- art. 32 c.p.p. (risoluzione conflitto competenza)
- rimessione (art. 48, comma 1, c.p.p.), quando non si ravvisino profili di inammissibilità
- artt.305 e 311 c.p.p. (misure cautelari coercitive)
- sequestro preventivo
- in genere tutte le misure cautelari personali e reali
- art. 625 bis c.p.p., quando non sia *de plano*
- correzione errore materiale (art. 130, art. 619 c.p.p.)
- ricusazione, quando non *de plano* (art. 41, comma 3, c.p.p.)

§ 3 - RILEVAZIONI ED ANNOTAZIONI SUI FASCICOLI

Tenuto conto che l'impostazione del fascicolo non è più effettuata sotto il controllo dei magistrati del Ruolo, è ammirevole l'attività svolta dal personale della cancelleria centrale penale addetta al servizio, che richiede, tuttavia, un attento controllo.

Il controllo più importante da fare è sul reato più grave, che determina la competenza sezionale e sul reato meno grave, che determina il termine prescrizionale più breve.

Per non appesantire troppo la trattazione mi limiterò ad indicare gli ulteriori controlli di maggior rilievo.

Occorre indicare la data della prescrizione. Quando si tratta di prescrizioni lontane non sono necessari particolari ulteriori accertamenti. Quando il termine prescrizionale è prossimo può essere necessario accertare esattamente il *dies a quo* (in taluni casi, ad esempio sul capo d'imputazione è indicato: querela del ..., denuncia del...); quando si tratta di più reati è sufficiente indicare la prescrizione più vicina. Può capitare, anche se è raro, che il termine prescrizionale ordinario decorrente dalla sentenza si verifichi prima del termine massimo. Occorre, poi, tenere conto delle eventuali sospensioni del corso della prescrizione. E' questo il compito più defatigante sul quale mi soffermerò nel successivo paragrafo 5.

Occorre indicare la data di scadenza della custodia cautelare per gli imputati detenuti.

Anche in questo caso occorre accertare la data di inizio di applicazione della misura e delle eventuali sospensioni. Anche di questo gravosissimo compito parlerò nel paragrafo 5. Occorre fare attenzione alle sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), perché trattandosi di sentenze di primo grado la custodia cautelare scade col decorso di nove mesi (raramente un anno, o un anno e mezzo) dalla sentenza.

Per i termini di custodia cautelare è utile il seguente schema, curato dal collega Giacomo Paoloni:

TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE

1) Sentenza di primo grado	dalla data della sent. di condanna	9 mesi
(sent. patteggiamento o altra sent. ricorribile per cassazione)	se pena inflitta fino a tre anni compresi	
		1 anno
	se pena inflitta superiore a tre anni	
		1 anno e sei mesi
	se pena inflitta superiore a venti anni	

2) Sentenza di secondo grado

al doppio conforme dal momento della custodia (irrilevanti variazione pena, aggravanti, attenuanti ecc.)	2 anni se pena edittale nel max fino a sei anni compresi
	4 anni se pena edittale nel max fino a venti anni compresi
	6 anni se pena edittale nel max superiore a venti anni

b) sentenze difformi stessi termini applicati per sentenza di primo grado, ma calcolati dalla data della sentenza di appello

Una tematica non risolta uniformemente dalle varie Sezioni è quella attinente al c.d. "FINE PENNA". Il problema si pone quando la durata della pena inflitta dal giudice di merito cessa in epoca anteriore alla scadenza della custodia cautelare; in tal caso la Quarta Sezione indica i due termini ai fini delle priorità di cui tenere conto nella formazione dei ruoli di udienza; la Sesta Sezione segnala sinteticamente >F.P.; le altre Sezioni segnalano in genere soltanto il termine di scadenza della custodia cautelare. Il problema, comunque, è più teorico che pratico, poiché i ricorsi con detenuti venono sempre trattati, dalle varie Sezioni, con criterio di priorità.

§ 4 - VALORE PONDERALE DEI RICORSI

Anche il valore ponderale dei ricorsi - da 1 a 8 - va annotato sul fascicolo, in genere subito dopo l'indicazione P.U., 127 o 611; l'annotazione non va fatta, ovviamente, per i ricorsi da assegnare alla Settima Sezione penale.

Le vigenti tabelle contengono le seguenti indicazioni per il valore ponderale di difficoltà: «per la determinazione del "valore ponderale di difficoltà" viene indicato sulla copertina del fascicolo un numero, secondo una scala crescente di difficoltà da 1 ad 8. I primi cinque numeri sono utilizzati secondo i seguenti criteri: il valore 1 si attribuisce ai procedimenti nei quali vi sia un solo ricorrente che propone una sola questione giuridica di agevole soluzione; il valore 2 ai procedimenti concernenti due o più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche di agevole soluzione; il valore 3 a quelli relativi ad un ricorrente che propone una questione giuridica ritenuta complessa o nuova; il valore 4 ai procedimenti con più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche complesse o nuove; il valore 5 ai procedimenti con uno o più imputati che propongono una o più questioni giuridiche nuove o particolarmente complesse; il valore 6 si attribuisce ai procedimenti complessi da cinque a dieci ricorrenti; il valore 7 a quelli da undici a trenta ricorrenti; il valore 8 a quelli da trentuno ricorrenti in su.

Il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale può subire un incremento da una a due unità in relazione al numero delle parti, diverse dall'imputato, ed al numero dei difensori.»

Può essere utile la seguente

TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI PONDERALI:

- 1 = un solo ricorrente che propone una sola questione giuridica di agevole soluzione
2 = due o più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche di agevole soluzione
3 = un ricorrente che propone una questione giuridica ritenuta complessa o nuova
4 = più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche complesse o nuove
5 = uno o più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche nuove o particolarmente complesse
6 = processi complessi da cinque a dieci ricorrenti
7 = da undici a trenta ricorrenti
8 = da trentuno ricorrenti in su

Nel corso di una precedente riunione, poi, si è ritenuto che il valore ponderale del singolo ricorso e del complessivo carico di udienza possa essere determinato anche da altri elementi, che possono essere sintetizzati nel seguente riepilogo:

CRITERI AGGIUNTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI PONDERALI

- a) mole dei documenti da esaminare (procedimenti che non presentano particolari difficoltà in diritto possono essere "appesantiti" dalla particolare voluminosità del provvedimento impugnato, dei ricorsi e degli atti difensivi);
b) presumibile presenza dei difensori in udienza (è un dato da considerare nella formazione del ruolo di udienza);
c) criteri specifici di ponderazione dei ricorsi, legati alla complessità delle fonti, ivi comprese quelle internazionali, alla continua modifica del dato normativo, alla complessità ed evoluzione della giurisprudenza europea e domestica, alla rilevanza della disciplina amministrativa e tecnica che riverbera i propri effetti sulle fattispecie penali;
d) numero delle parti diverse dall'imputato, specie, ma non solo, nei processi per malattie professionali di interi gruppi di lavoratori e nei processi per disastro colposo relativi a intere comunità o a gruppi di cittadini;
e) novità e singolarità della materia e "serialità" delle questioni, che possono costituire elementi che portano, rispettivamente, ad aumentare o a diminuire il valore ponderale;
f) nella formazione del ruolo di udienza devono essere presi in esame sia il "peso" per il relatore (numero di giorni prevedibili per lo studio del ricorso e la redazione della motivazione) sia il "peso" per la camera di consiglio, avendo riguardo alla possibilità di una trattazione che consenta una deliberazione adeguata alla complessità dei temi.

E' evidente che una tendenziale uniformità dei criteri di valutazione del valore ponderale dei ricorsi riveste grande importanza per uniformare i carichi sezionali e per "costruire" udienze equilibrate.

E' bene valutare l'opportunità di riportare nelle Tabelle, in tutto o in parte, i suddetti criteri aggiuntivi.

Per i colleghi delegati all'esame preliminare dei ricorsi penali **ricordo ancora che:** allo stato il sistema informatico non consente alle cancellerie sezionali di integrare per tutto il sistema i dati della cancelleria centrale penale, per cui le cancellerie sezionali devono procedere ad una "sub-ricerca" per trovare eventuali ricorsi collegati; la valutazione ponderale il più possibile uniforme si può raggiungere attraverso riunioni e scambi di idee, partendo dai criteri sopra esposti e avendo di mira la seguente formula: il tempo medio che un magistrato medio

impiega per definire completamente il ricorso.

I ricorsi con valore ponderale da 4 in su vanno segnalati al presidente titolare; i ricorsi che presentino carattere di eccezionalità - per la delicatezza o **importanza** o novità dei temi trattati o dei soggetti coinvolti o per la **gravità** dei reati contestati o dei fatti ai quali le **imputazioni** si riferiscono - vanno segnalati al presidente titolare, al sottoscritto, nonché al segretario generale della Corte di Cassazione e al segretario generale della Procura Generale, a prescindere dal valore **ponderale** e **da ragioni di sicurezza**; quando la decisione del ricorso comporta la risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, il magistrato

addetto allo spoglio può trasmettere il ricorso direttamente al Primo Presidente, informandone il presidente titolare; per le rimessioni occorre la collegialità dei magistrati addetti allo spoglio (al riguardo mi preme sottolineare che le rimessioni trattenute in sezione comportano la sospensione del processo e di esse deve essere dato avviso al sottoscritto, il quale, informatone il Primo Presidente, deve darne comunicazione al giudice procedente).

A questo punto ritengo utile far seguire un prospetto riepilogativo della ripartizione per Sezione delle materie sottoposte a turnazione (trimestrale o quadrimestrale), tenendo conto anche delle proposte avanzate al Consiglio Direttivo.

ANNO 2012 - MATERIE ASSEGNATE A PIU' SEZIONI - TURNAZIONE

CRIMINALITA' ORGANIZZATA, compreso l'art. 74 L.S.

PRIMO TRIMESTRE:	SESTA SEZIONE PENALE;
SECONDO TRIMESTRE:	QUINTA SEZIONE PENALE
TERZO TRIMESTRE:	PRIMA SEZIONE PENALE
QUARTO TRIMESTRE:	SECONDA SEZIONE PENALE

SOSTANZE STUPEFACENTI, escluso l'art. 74 L.S.

PRIMO QUADRIMESTRE:	QUARTA SEZIONE PENALE
SECONDO QUADRIMESTRE:	TERZA SEZIONE PENALE
TERZO QUADRIMESTRE:	SESTA SEZIONE PENALE

FURTI

PRIMO QUADRIMESTRE:	SECONDA SEZIONE PENALE
SECONDO QUADRIMESTRE:	QUARTA SEZIONE PENALE
TERZO QUADRIMESTRE:	QUINTA SEZIONE PENALE

CRITERIO INTEGRATIVO C5 = REVISIONE, RICUSAZIONE E ART. 625 bis

C.P. RELATIVI ALLA SETTIMA SEZIONE PENALE.

PRIMO QUADRIMESTRE:	PRIMA SEZIONE PENALE;
SECONDO QUADRIMESTRE:	SECONDA SEZIONE PENALE
TERZO QUADRIMESTRE:	TERZA SEZIONE PENALE

salve le eccezioni indicate nel detto Criterio C5.

Ho lasciato per ultimo un argomento che per me è di primaria importanza e consentirebbe un notevolissimo risparmio di tempo e di energie per i magistrati dello spoglio:

§ 5 - FORMAZIONE E TENUTA DEI FASCICOLI PROCESSUALI DEGLI UFFICI DI MERITO DA TRASMETTERE ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

Siamo tutti consapevoli delle difficoltà nelle quali si dibattono gli uffici giudiziari, ma ritengo che gli adempimenti richiesti comportino per gli uffici di merito un impegno modesto rispetto ai benefici, per la Corte di Cassazione, che apporterebbero alla utile trattazione dei ricorsi, alla loro classificazione e in definitiva al servizio giustizia.

Da circa venti anni la Corte di Cassazione, attraverso il Primo Presidente, ha intrattenuto un serrato carteggio con il Ministero della giustizia sulla tematica in questione e varie sono le circolari ministeriali emanate nel corso degli anni, alle quali si fa riferimento per tutte le questioni di carattere generale.

Gli interventi che appaiono indispensabili per migliorare il funzionamento della Corte di Cassazione sono:

- 1) la sentenza impugnata deve contenere, almeno in allegato, i capi d'imputazione per esteso con la data del commesso reato e con gli eventuali aggiornamenti conseguenti alle diverse qualificazioni, o comunque modificazioni operate nel corso del giudizio;
- 2) deve essere indicata la data di inizio della custodia cautelare per i fatti oggetto del processo in questione;
- 3) devono essere indicati i provvedimenti che comportano la sospensione della prescrizione, con l'annotazione del periodo e del motivo del rinvio (sarebbe utile una cartellina contenente una fotocopia dei relativi provvedimenti);
- 4) devono essere fornite analoghe indicazioni circa le sospensioni dei termini di durata della custodia cautelare (è stata sottolineata la necessità di una particolare attenzione nella formazione del "fascicolo della libertà personale", con specifico riguardo alla ricostruzione della sequenza temporale della situazione detentiva, segnatamente con riferimento all'ipotesi di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari).

Appare evidente come l'indicazione di questi dati, se effettuata in tempo reale dagli uffici di merito, non comporti un aggravio di lavoro, disfunzionale alle specifiche competenze, mentre sarebbe di notevole utilità nella prospettiva della riduzione dei tempi dell'attività di "spoglio" dei fascicoli presso la Corte di Cassazione, soprattutto nei casi di processi con elevato numero di imputati, imputazioni e udienze.

Si è ritenuto molto utile, inoltre, che le cancellerie curino:

- 5) l'annotazione, a margine e in calce alle sentenze, della data di deposito della sentenza, di notificazione degli estratti contumaciali, di presentazione delle impugnazioni.

Si è, poi, rappresentata l'esigenza di sensibilizzare gli uffici di merito affinché nella fissazione e trattazione dei processi e nella successiva trasmissione dei fascicoli tengano conto dei tempi necessari per la definizione dei successivi gradi; particolare attenzione deve essere prestata nella trasmissione dei fascicoli con termini di prescrizione o di scadenza della custodia cautelare molto ravvicinati (anche i "patteggiamenti" celano l'insidia, della ravvicinata decorrenza dei termini di custodia cautelare).

Nel corso della riunione con il Primo Presidente molti colleghi hanno giustamente sottolineato la fondamentale importanza che avrebbe un coinvolgimento anche informativo e formativo dei presidenti delle Corti di appello o di magistrati da loro delegati, attraverso contatti diretti organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura; si potrebbe arrivare a predisporre un semplice modulo contenente le indicazioni primarie importanti, che gli uffici di merito dovrebbero compilare e allegare al fascicolo.

Roma, 19 dicembre 2011

Il Presidente coordinatore
(Secondo Carmenini)

Allegati

- 1) Circolare "Lattanzi" del 6 febbraio 2001
- 2) Circolare "Laudati" dell'8 luglio 2008

1) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI

Circolare 6 febbraio 2001, n. 582

Oggetto: formazione e tenuta dei fascicoli e trasmissione di atti del procedimento penale in caso di ricorso per cassazione.

Con nota del 18 gennaio 2001 (prot. n. 97/PPA/01), il Primo Presidente aggiunto della Corte di cassazione ha lamentato le condizioni di grave disordine dei fascicoli inoltrati alla corte a seguito di ricorso, già segnalate, peraltro, con una precedente nota del 5 marzo 1997. Il Primo Presidente aggiunto ha rilevato inoltre l'inutilità della trasmissione da parte degli uffici dei giudici *a quibus*, nel caso di presentazione di ricorso per cassazione, dell'intero fascicolo processuale, spesso costituito da numerosi faldoni, sprovvisti di concreta utilità ai fini della decisione del ricorso, destinati a rimanere depositati negli archivi delle cancellerie delle sezioni della Suprema corte per il tempo necessario alla definizione del ricorso e ad essere, infine, restituiti al giudice *a quo*.

Nella nota si rappresenta che la non corretta e disordinata tenuta dei fascicoli rischia di provocare ritardi nella trattazione dei ricorsi (in conseguenza della più difficoltosa conoscenza da parte della corte di tutti gli elementi necessari per la sollecita definizione del processo) ed anche nullità o errori nel calcolo dei termini di custodia cautelare, mentre la trasmissione di tutti gli atti costituisce un aggravio degli oneri di spedizione, con possibile dispersione del materiale processuale, e pone alla corte rilevanti difficoltà di archiviazione.

Con riferimento alle modalità di tenuta del fascicolo processuale, si richiama ancora una volta l'attenzione degli uffici giudiziari sulla necessità di osservare le seguenti prescrizioni.

In primo luogo, sulla copertina del fascicolo deve sempre essere riportata l'esatta indicazione delle generalità delle parti, del loro domicilio, dei nomi dei loro difensori nonché della data di **prescrizione** dei reati.

Vanno inoltre adeguatamente evidenziati, nel caso di procedimenti con imputati detenuti, lo stato di custodia degli imputati e i termini di durata della **custodia cautelare**.

In secondo luogo, i fogli all'interno del fascicolo vanno legati e numerati e devono essere preceduti da un **indice** scrupolosamente compilato. Quando un procedimento è composto da più fascicoli, l'inoltro deve essere accompagnato da una nota con l'indicazione dei fascicoli e del loro contenuto.

Inoltre non possono non essere tenute nella massima considerazione le preoccupazioni del primo presidente aggiunto della Corte di cassazione sulla trasmissione alla corte, nel caso di ricorso, di tutti gli atti processuali, anche quando consistono in numerosi faldoni; è perciò opportuno che, quando gli atti sono costituiti da più di due faldoni, la trasmissione, fermi gli adempimenti previsti dall'art. 164, 4° comma, norme att. c.p.p., sia limitata, secondo l'espressa richiesta del primo presidente aggiunto, ai seguenti **atti**, da inserire in un apposito fascicolo la cui copertina contenga le indicazioni sopra specificate:

A) Giudizio di cognizione (art. 590 c.p.p.; 164 e 165 disp. att. c.p.p.; 15, 24 e 25 reg. c.p.p.):

1) atto d'impugnazione;

- 2) sentenza impugnata recante in calce, a cura della cancelleria, le attestazioni necessarie per verificare la tempestività del ricorso a norma dell'art. 585 c.p.p.;
- 3) sentenza di primo grado e atto d'appello;
- 4) sentenza annullata dalla Corte di cassazione con rinvio;
- 5) ordinanze emesse dal giudice di merito nel dibattimento e impugunate con la sentenza;
- 6) nota con le imputazioni contestate all'imputato, ove queste non siano già state specificate nell'epigrafe della sentenza.

B) Giudizio in materia di misure cautelari personali e reali (art. 100 disp. att. c.p.p.):

- 1) atto d'impugnazione;
- 2) ordinanza impugnata del c.d. tribunale della libertà;
- 3) ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata mediante richiesta di riesame o ricorso diretto per cassazione;
- 4) ordinanza in materia di misure cautelari, diversa da quella sub 3), impugnata mediante appello;
- 5) richiesta di riesame o atto d'appello.

C) Giudizio di revisione:

- 1) sentenza di condanna soggetta a revisione;
- 2) sentenze indicate per i casi di revisione previsti dall'art. 630, 1° comma, lett. a) e b), c.p.p.;
- 3) ordinanza d'inammissibilità della richiesta di revisione o sentenza emessa nel giudizio di revisione;
- 4) atto d'impugnazione contro l'ordinanza o la sentenza di cui al punto 3).

D) Conflitti di giurisdizione e di competenza (art. 30, 31 c.p.p.) - Rimessione (art. 46 c.p.p.):

- 1) nota recante la specifica indicazione delle parti private, dei difensori e delle imputazioni;
- 2) denuncia di conflitto con allegata documentazione;
- 3) provvedimenti sulla giurisdizione o sulla competenza dei giudici in conflitto;
- 4) osservazioni — eventuali — dei singoli giudici;
- 5) richiesta di rimessione con allegata documentazione, notificata a cura del richiedente alle altre parti, con eventuali osservazioni del giudice.

La Suprema corte, peraltro, ove dovesse riscontrare la necessità di disporre di ulteriori atti ne richiederà l'inoltro alla cancelleria del giudice a quo, che provvederà alla trasmissione con i mezzi tecnici più adeguati a garantire l'urgenza della comunicazione tra gli uffici.

IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Lattanzi



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale



n. dg. 000.00/07/2000.0001233.U

*Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI*

*Ai PROCURATORI GENERALI
della REPUBBLICA presso
le Corti di Appello
LORO SEDI*

e. p. c. :

*Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A*

*Al PRESIDENTE AGGIUNTO
della Corte di Cassazione
R O M A*

*Al PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di Cassazione
R O M A*

OGGETTO: *Circolare agli Uffici giudiziari in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione.*

Con riferimento alle modalità di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione, nel richiamare la precedente circolare N. 264-CM-03 del 06/02/2001 di questa Direzione generale appare opportuno dettare specifiche disposizioni in materia di indicazioni da apporre sui fascicoli trasmessi alla Corte di Cassazione, sia con

riferimento alla cognizione in materia cautelare, sia con riferimento alle altre attribuzioni ad essa riservate.

A questo proposito, il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, con nota del 19 giugno 2008 inviata a questo Ministero della Giustizia, ha rilevato che: "molti fascicoli processuali, che provengono dai vari uffici di merito, sono tenuti in modo non conforme alle disposizioni regolamentari vigenti in materia e risultano spesso privi delle indicazioni indispensabili ai fini del relativo esame preliminare; il che determina, accanto ad evidenti difficoltà di organizzazione del lavoro, anche un dispendio di tempo e di energia."

Tanto premesso, risulta evidente che le disposizioni in materia di tenuta dei fascicoli dettate in via generale dal D.M. 30 settembre 1989, n.334 e successive modificazioni, non sembrano più idonee ad assicurare la fruttuosità della attività preliminare alla fissazione dei ricorsi ed alla formazione dei ruoli d'udienza da parte della Corte di Cassazione, attività funzionale alla spedita ed efficiente trattazione dei ricorsi ed, in ultima analisi, alla ragionevole durata dei medesimi.

Ferma restando la necessità di un intervento normativo sulle fonti secondarie, ed in particolare la modifica dell'art.3 del D.M. 334/1989, intervento già proposto nelle sedi competenti, ritiene questa Direzione generale che nelle more, al fine di assicurare il buon andamento del lavoro della Corte di Cassazione, in uno con la celerità nella fissazione e trattazione dei ricorsi, gli Uffici giudiziari nel trasmettere i fascicoli alla Corte di Cassazione dovranno assicurare che sulla copertina dei medesimi sia indicato, oltre a quanto previsto in via generale dall'art.3 del D.M. 30 settembre 1989, n.334:

- 1. l'indicazione della data di prescrizione dei reati, con riferimento anche alle eventuali cause di sospensione ed interruzione del corso della prescrizione. Sul punto, la presente circolare trova un precedente nelle circolari n.371 dell'11 luglio 1960 e n.559 del 25 agosto 1996 con le quali questa Direzione generale aveva richiamato l'attenzione di tutti gli Uffici giudiziari e requirenti sulla opportuna annotazione in tutti i fascicoli processuali della data di prescrizione dei reati oggetto del procedimento penale.*
- 2. nel caso di procedimento con imputati detenuti, l'indicazione dei termini di durata della custodia cautelare, con l'indicazione del pertinente termine di fase e del termine complessivo ex art.303 c.p.p., nonché delle eventuali proroghe o sospensioni dei termini medesimi; l'indicazione della data di arresto, del fermo o comunque della*

- data di esecuzione della misura cautelare. L'indicazione è indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'art.132 bis disp.att. c.p.p., laddove si prevede che nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei processi quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.*
- 3. l'attestazione dei dati necessari per la verifica delle tempestività del ricorso. A questo proposito dovrà essere specificata, sulla copertina del fascicolo od in calce al provvedimento, la data di avvenuta notificazione del provvedimento impugnato nei confronti della parte impugnante. L'indicazione risulta indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'art.610 comma 1 c.p.p..*
 - 4. l'indicazione, chiara e precisa, delle imputazioni contestate, come accertate e qualificate, con la data della commissione del reato, e precisazione delle eventuali modifiche della imputazione intervenute nel corso del processo.*

Per quanto riguarda i ricorsi in tema di misure cautelari, personali o reali, si sottolinea la necessità che venga sempre allegata al fascicolo l'ordinanza applicativa della misura cautelare, con l'indicazione del reato o dei reati per i quali si procede, nonché dello stato della cautela in atto al momento della trasmissione del fascicolo.

I Sigg. Presidenti delle Corti di Appello sono pregati di portare a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti la presente circolare e di assicurare la scrupolosa osservanza della stessa.

*Il Direttore Generale
della Giustizia Penale
Antonio Laudati*

5 e) Variazione tabellare per l'organizzazione delle Sezioni unite civili e penali

IL PRIMO PRESIDENTE

Considerato che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 luglio 2011, ha adottato la delibera relativa alla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014, e che successivamente, nella seduta del 7 marzo 2012 ha deliberato la fissazione di una nuova decorrenza del triennio di validità dei nuovi progetti tabellari a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015, stabilendo, altresì, che le tabelle attualmente vigenti negli uffici giudicanti mantengono efficacia fino alla approvazione delle nuove tabelle per il triennio 2013/2015;

che detta circolare, al punto 78., disciplina anche i criteri a cui deve ispirarsi la proposta tabellare relativa alle Sezioni unite di questa Corte;

che tali criteri innovano profondamente la precedente regolamentazione e pongono delicati problemi di disciplina transitoria che necessitano di urgente soluzione, in particolare per quanto riguarda la durata massima della permanenza di ciascun componente presso le Sezioni unite, stabilita dalla nuova circolare in otto anni, mentre la disciplina tabellare ancora in vigore prevede una permanenza massima di sei anni, di prossima scadenza per alcuni attuali componenti;

che i nuovi criteri tabellari sono sostitutivi, ai sensi del punto 79.1 della menzionata circolare, di ogni altra direttiva con essi incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti e che pertanto, considerato che nella richiamata delibera consiliare del 7 marzo 2012, il termine ultimo per il deposito della proposta delle tabelle per il triennio 2013/2015 è stato fissato al 31 dicembre 2012, appare opportuno predisporre anticipatamente per le Sezioni unite, come variazione delle tabelle attualmente vigenti, una nuova regolamentazione tabellare, che recepisca i criteri delineati dalla circolare di cui trattasi;

che il Consiglio direttivo ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 marzo 2012;

DISPONE

che, in variazione delle tabelle riguardanti l'organizzazione delle sezioni e degli uffici della Corte di cassazione per il triennio 2009/2011, le Sezioni unite civili e penali siano organizzate secondo lo schema tabellare allegato.

Il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7-bis ord. Giud., è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 28 marzo 2012

IL PRIMO PRESIDENTE

Ernesto Lupo

IL DIRIGENTE

Mario Rossini

SCHEMA TABELLARE

SEZIONI UNITE CIVILI

1. Componenti delle Sezioni unite civili e durata della permanenza.

Oltre al Primo Presidente e al Presidente Aggiunto, nonché ai presidenti titolari delle sei sezioni civili, i magistrati componenti delle Sezioni unite civili sono nel numero minimo di cinque per ciascuna sezione, di cui un presidente di sezione non titolare³ esclusa la Sesta sezione civile, e in un numero massimo che permetta un'adeguata frequenza nella partecipazione alle udienze da parte di ciascun componente; la determinazione concreta del numero viene comunque effettuata tenendo conto del flusso dei ricorsi provenienti dalle sezioni e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse⁴.

Fatta eccezione per i presidenti titolari di sezione, la permanenza di ciascun magistrato nelle Sezioni unite civili non può eccedere il limite di otto anni, anche non continuativi⁵, calcolato con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di consigliere o di presidente di sezione non titolare.

Nell'ipotesi di trasferimento ad altro ufficio o di collocamento fuori ruolo, il magistrato, che ha perso per tale ragione la veste di componente delle Sezioni unite, al momento del suo eventuale rientro presso la Corte di cassazione non riassume, per ciò solo, tale veste ma può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite civili, rispettati gli ordinari criteri di selezione, solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla effettiva ripresa dello svolgimento delle funzioni di consigliere o di presidente presso le singole sezioni.

Il magistrato destinato ad un incarico che comporti l'esonero totale dal lavoro giurisdizionale per un tempo superiore a sei mesi ovvero che sia collocato in aspettativa per il medesimo tempo, perde la veste di componente delle Sezioni unite anche se non ha maturato la permanenza di otto anni e, al momento di cessazione dell'incarico o dell'aspettativa, non riassume, per ciò solo, tale veste. Detto magistrato può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite civili, rispettati gli ordinari criteri di selezione, partecipando al primo interpello per la copertura di posti resisi vacanti presso le medesime Sezioni unite, successivamente alla cessazione dell'incarico o della aspettativa.

Il consigliere componente delle Sezioni unite civili che consegua le funzioni di presidente di sezione non titolare cessa di appartenere alle Sezioni unite, potendo nuovamente essere assegnato ad esse, con imputazione al titolo di legittimazione derivante dalla nuova funzione e sempre che non sia componente delle Sezioni unite altro presidente di sezione non titolare proveniente dalla medesima sezione, partecipando, rispettati gli ordinari criteri di selezione, al primo interpello per la copertura di posti di presidente di sezione non titolare resisi vacanti presso le Sezioni unite civili, successivamente all'assunzione da parte sua delle funzioni di presidente di sezione non titolare. Analogamente è da dirsi, nel rispetto del complessivo limite temporale di permanenza di otto anni previsto per ciascuna funzione, nel caso in cui un consigliere o un presidente di sezione non titolare sia trasferito in via definitiva ad altra sezione civile.

Per i consiglieri e per i presidenti di sezione non titolari che hanno superato il limite di

³ V. punto 78.2 nuova Circolare

⁴ V. punto 78.1 nuova Circolare

⁵ V. punto 78.2 nuova Circolare

permanenza di otto anni, l'avvicendamento avverrà gradualmente, secondo i seguenti criteri:

- a) limite massimo complessivo di cessazione dell'assegnazione alle Sezioni unite di cinque componenti per ogni anno solare;
- b) limite di sostituzione di non più di un componente per ciascuna sezione per ogni anno solare;
- c) individuazione del componente uscente nel magistrato con maggiore durata di permanenza presso le Sezioni unite e, in caso di pari durata, del magistrato con maggiore anzianità di servizio presso la Corte di cassazione o ancora, in via ulteriormente subordinata, con maggiore anzianità nell'ordine del ruolo.

Tali limiti non riguardano il caso in cui il componente delle Sezioni unite assuma le funzioni di presidente di sezione, dovendo in tal caso essere inderogabilmente rimpiazzato da un consigliere della sezione di provenienza.

La procedura per la sostituzione del magistrato uscente deve essere avviata con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza, ovvero non appena resasi nota una diversa causa di cessazione della permanenza, così da evitare che una sezione possa essere rappresentata da un numero di componenti inferiore a quello stabilito, fermo restando che il magistrato che abbia maturato la durata di permanenza massima è prorogato nell'assegnazione alle Sezioni unite civili ove designato componente di collegi precedentemente fissati e ciò anche nel caso in cui il componente abbia nelle more conseguito le funzioni di presidente di sezione.

Fa parte inoltre delle Sezioni unite civili un magistrato coordinatore, per la durata di otto anni decorrenti dalla nomina, che partecipa di norma come componente a tutti i collegi⁶. Tale magistrato coordinatore dovrà coadiuvare il presidente nella preparazione della udienza e nella tenuta dei registri e segnalerà al collegio le precedenti decisioni di interesse anche alla luce delle informazioni apprestate per i ricorsi dall'Ufficio preparatorio. In considerazione della particolare complessità e gravosità della funzione dal medesimo svolta, il magistrato coordinatore sarà impegnato nella sezione di appartenenza per una sola udienza al mese.

2. Criteri per l'assegnazione alle Sezioni unite civili.

L'assegnazione dei magistrati alle Sezioni unite civili è regolata dalle seguenti disposizioni, nelle quali sono state assorbite quelle recate da precedenti decreti del Primo Presidente cui si riferivano le Tabelle dei trienni scorsi⁷.

L'assegnazione avviene su domanda o anche d'ufficio, considerato che l'espletamento di tale incarico rientra nei doveri inerenti alle funzioni di magistrato della Corte di cassazione e non può quindi essere subordinato alla disponibilità manifestata dagli interessati⁸.

Non può essere assegnato alle Sezioni unite civili un magistrato che non abbia prestato un servizio continuativo presso le sezioni civili per almeno quattro anni⁹.

Verificatasi una vacanza, se ne dà notizia ai magistrati (consiglieri e presidenti di sezione non titolari), con la precisazione che gli aspiranti devono assicurare una permanenza per almeno tre anni continuativi¹⁰.

Le dichiarazioni di disponibilità vanno comunicate alla Prima Presidenza.

Si osserva il seguente procedimento¹¹:

- a) valutazione dei titoli da parte del Presidente titolare di ogni sezione sulla base del

⁶ Vedi punto 78.6 nuova Circolare

⁷ Vedi invece p. 43 attuali Tabelle.

⁸ Vedi p. 43 attuali Tabelle e punto 78.2 nuova Circolare.

⁹ Vedi punto 78.2 nuova Circolare.

¹⁰ Vedi p. 43 attuali Tabelle.

¹¹ Vedi punto 78.5 nuova Circolare.

protocollo allegato alle presenti Tabelle¹²;

- b) conferenza del Primo Presidente, del Presidente Aggiunto e dei presidenti titolari delle sezioni civili ai fini della valutazione dei titoli di ogni candidato;
- c) designazione motivata da parte del Primo Presidente;
- d) parere del Consiglio direttivo;
- e) decreto di assegnazione del Primo Presidente.

Nella conferenza di cui al precedente punto b), alla quale partecipa anche un magistrato del Segretariato Generale in funzione di segretario, si procede alla valutazione comparativa dei magistrati avendo presente che la partecipazione alle Sezioni unite richiede non solo una particolare recettività e capacità di aggiornamento in rapporto all'evoluzione dell'ordinamento giuridico e della giurisprudenza, ma anche una profonda cultura giuridica e una spiccata attitudine al giudizio di legittimità, riscontrabili sulla base della preparazione dottrinarie e della conoscenza della giurisprudenza, della capacità di collegamento sistematico e di sintesi dimostrate nella impostazione e discussione delle questioni da risolvere, della eventuale produzione scientifica e della qualità delle motivazioni redatte, con particolare riferimento alla loro forza argomentativa, alla chiarezza espositiva ed alla concisione. Deve essere anche considerato, se prestato, il pregresso lodevole servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo¹³ e presso l'Ufficio preparatorio dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.

In particolare, ai fini dell'assegnazione dei consiglieri alle Sezioni unite, devono osservarsi i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) specifica attitudine, desunta, nell'ordine:
 - dai provvedimenti redatti nell'ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia in particolare la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, e di inquadrare i singoli istituti nel sistema;
 - dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni Unite, relazioni tematiche) presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo;
 - da esperienze di studio e ricerca nell'ambito della Corte di cassazione, compresa quella svolta presso l'Ufficio preparatorio dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili, o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (C.S.M., Corte costituzionale, istituzioni U.E. o internazionali, uffici legislativi);
 - dalla produzione scientifica;
 - dalla esperienza, nel settore civile o penale, in altre sezioni o presso la Procura generale della Corte di cassazione.

b) dall'anzianità di servizio nell'ufficio. Per il calcolo di detta anzianità, il periodo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni come magistrato di appello è calcolato nella misura della metà.

Il magistrato coordinatore va scelto tra i componenti delle Sezioni unite civili che siano stati assegnati alle medesime da almeno un anno, con la osservanza del procedimento e dei criteri sopra indicati, fatta esclusione del criterio dell'anzianità di servizio nell'ufficio¹⁴.

3. Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.

Le Sezioni unite civili tengono di norma due udienze ogni mese, escluso il mese di agosto.¹⁵

¹² Il protocollo deve essere ancora redatto. Fino all'approvazione del protocollo valgono le regole precisate *infra*, in questo stesso paragrafo, *sub* lettera a).

¹³ Vedi p. 43 attuali Tabelle.

¹⁴ Vedi punto 78.6 nuova Circolare.

¹⁵ Vedi invece p.43 attuali Tabelle, dove si prevedono di norma tre udienze al mese.

Presiedono i collegi delle Sezioni civili il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

I collegi sono predisposti, dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre¹⁶.

Provvedono all'assegnazione degli affari ai collegi e dell'incarico di relatore il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

E' di norma componente di ogni collegio il coordinatore delle Sezioni Unite, e ne sono componenti, a turno, un presidente titolare di sezione o un presidente non titolare assegnato alle Sezioni Unite, che coadiuva il presidente del collegio ed è di regola non assegnatario di ricorsi, e non meno di dieci e non più di dodici consiglieri fra i magistrati assegnati alle Sezioni unite provenienti da ciascuna delle sezioni diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare¹⁷.

I collegi vengono predisposti curando la partecipazione equilibrata di magistrati con diverse anzianità di assegnazione alle Sezioni unite ed assicurando che in tutti le udienze ci sia almeno un componente rappresentante di ciascuna sezione.

Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che dovranno essere oggetto di specifica motivazione da parte del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il presidente titolare, qualora questi sia chiamato a presiedere il collegio delle Sezioni unite.

Dovrà essere di norma evitato che i presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle Sezioni unite civili siano chiamati a partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione.

Ai magistrati con incarico di relatore in una udienza delle Sezioni unite civili potrà essere assegnata nella singola sezione una udienza in meno nello stesso mese ovvero, ove ciò non sia possibile, in quello immediatamente successivo.

Nella formazione dei calendari di udienza e di composizione dei collegi delle singole sezioni civili dovrà essere di norma evitato che il magistrato tenga udienza nella singola sezione nel giorno antecedente o successivo a quello in cui lo stesso risulta impegnato quale componente in una udienza delle Sezioni unite e che nella stessa settimana tenga più di una udienza nella sezione ordinaria.

4. L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.

Con decreto del Primo Presidente del 23 dicembre 2010 è stato istituito l'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili, con le finalità di concentrare in un unico ufficio segmenti di detto procedimento in precedenza allocati presso uffici distinti e di agevolare l'immediata e continua percezione delle questioni su cui viene richiesto l'intervento delle Sezioni unite.

I compiti inerenti al procedimento preparatorio consistono:

a) nella classificazione dei ricorsi assegnati o che si richiede che siano assegnati alle

¹⁶ Vedi p. 43 attuali Tabelle, per le Sezioni Unite civili e p. 50 per le Sezioni unite penali. E' parso opportuno così ridefinire i blocchi mensili.

¹⁷ Vedi punto 78.3 nuova Circolare.

Sezioni unite;

b) nello spoglio orientato alla individuazione dei modi di avvio alla trattazione, sulla scorta del rapporto tra motivi di ricorso e precedenti della Corte, con apprezzamento del valore ponderale dei ricorsi;

c) nella selezione dei ricorsi per cui si ritiene necessaria la relazione di accompagnamento alla discussione da parte dell'Ufficio del Massimario;

d) nella formazione e diffusione dei cosiddetti calepini di udienza;

e) nella diffusione interna di una prima informazione sui contenuti delle decisioni, anche attraverso la redazione di un *abstract* per ciascuna decisione delle Sezioni unite;

f) nella costituzione di un archivio informatico, articolato per materie, delle decisioni così sintetizzate curandone la diffusione tempestiva, per posta elettronica, ai componenti delle Sezioni Unite;

g) nella diffusione delle ordinanze di rimessione alle Sezioni unite nell'intento di provocare sulle relative questioni, oltre a riunioni su temi di maggiore interesse, un proficuo dibattito nella dottrina e nel foro.

L'Ufficio è composto dal magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili, e da due consiglieri, da selezionare a seguito di apposito interpello, che permangono nell'incarico per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un altro triennio.

Costituisce requisito per il conferimento dell'incarico di componente dell'Ufficio, il cui svolgimento comporta la necessità di un'assidua presenza nella Corte, l'appartenenza alle Sezioni unite ovvero l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario ed avervi dimostrato spiccate attitudini di studio.

5. Criteri di assegnazione dei ricorsi.

Per tutti i ricorsi viene redatto un titoletto, esplicativo dell'oggetto, che va a formare i calepini di udienza (cioè gli elenchi dei tioletti dei ricorsi assegnati a ciascun relatore). I tioletti servono anche per formare gli elenchi dei ricorsi assegnati alle sezioni unite per la composizione di contrasti o per la decisione di questioni di particolare importanza. Tali elenchi vengono periodicamente aggiornati e distribuiti alle Sezioni semplici in modo che i relativi collegi siano in grado di sapere quali questioni sono all'esame delle Sezioni Unite.

Tutti i ricorsi vengono esaminati dall'ufficio preparatorio del procedimento che provvede:

a) a proporre, con la scheda di cui al punto c), il tipo di definizione processuale (pubblica udienza – richiesta al P.G. della requisitoria – redazione di relazione ex art. 380 bis c.p.c. – rimessione alla sezione ex art. 374 c.p.c.);

b) a richiedere all'Ufficio del Massimario la redazione di una breve relazione su specifica questione o su profili di interesse contenuti nel ricorso;

c) a redigere per ciascun ricorso – di cui si proponga la rimessione alla p.u., la redazione di relazione e la richiesta al P.G. – una breve scheda informativa, inserita anche in archivio informatico, contenente la sintesi del fatto, il richiamo dei precedenti e la valutazione di complessità del ricorso, scheda che la cancelleria provvederà ad inserire in copia cartacea per ciascun componente del collegio e per il P.G..

Una volta ultimati tali adempimenti, i ricorsi vengono disposti in ordine cronologico in due distinti gruppi: uno per i ricorsi da trattare in pubblica udienza ed un altro per quelli da trattare in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cpc.

A tale criterio cronologico si deroga per le seguenti ipotesi tassative:

a) regolamenti preventivi di giurisdizione in materia elettorale;

- b) ricorsi disciplinari avverso decisioni della sezione disciplinare del C.S.M;
- c) ricorsi, in materia disciplinare, avverso decisioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense;
- d) ricorsi in materia di stato di famiglia e delle persone,
- e) *ricorsi in relazione ai quali è stata presentata specifica e motivata istanza di sollecita trattazione valutata positivamente dal Primo Presidente;*
- f) ricorsi che propongono questioni uguali o connesse con quelle prospettate da altri ricorsi - la cui fissazione è determinata in funzione del numero del registro generale - e di cui risulta opportuna la trattazione unitaria, per una maggiore produttività e per un minore dispendio delle risorse disponibili;
- g) conflitti negativi di giurisdizione.

Così effettuata una graduatoria dei ricorsi, gli stessi sono poi assegnati ai magistrati secondo l'ordine decrescente di anzianità, ma tenendo anche conto dell'esigenza che l'incarico di relatore dovrà essere di norma assegnato a un magistrato che faccia parte di una sezione nella cui competenza appartiene la materia controversa¹⁸, evitando che si identifichi nell'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto¹⁹, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. Ai fini della scelta del relatore, va operata in linea di massima la rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza e competenza professionale del magistrato da designare in materia di diritto sostanziale e processuale nonché della circostanza rappresentata dall'aver lo stesso già trattato questioni analoghe.

6. Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite civili; ricorso per revocazione.

Nel caso di ricusazione di componenti delle Sezioni unite civili decide un collegio del quale non faccia parte il componente o i componenti ricusati. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione del componente ricusato con il più anziano dei componenti del collegio presenti in sovrannumero. Con il medesimo criterio si procede, sempre che sia possibile decidere nella medesima udienza, in caso di ricusazione di più di un componente del collegio.

Sull'astensione di componenti delle Sezioni unite si osservano le regole generali. In caso di astensione del Primo Presidente, questi è sostituito dal Presidente Aggiunto o, in sua assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

Nel caso di ricorso per revocazione contro sentenze delle Sezioni unite civili, il ricorso è assegnato a un collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti del collegio che ha emesso il provvedimento oggetto del ricorso, composto da consiglieri della medesima sezione, in ordine di anzianità di permanenza nelle Sezioni unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente Aggiunto, o, in sua assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili e in ugual modo si provvede se deve essere sostituito il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Tiene luogo del presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, nell'ordine di anzianità sopra indicato.

7. Affari da assegnare alle Sezioni unite civili.

Ricorsi con motivi attinenti alla giurisdizione, non assegnati alle sezioni semplici (art. 374, comma 1, c.p.c.);

¹⁸ Vedi punto 78.3 nuova Circolare.

¹⁹ Vedi p. 45 attuali Tabelle.

- Contrasti di giurisprudenza;
- Questioni di massima di particolare importanza (art. 374 cpv. c.p.c.) individuate soprattutto con riferimento alla rilevanza economica e/o sociale della controversia e/o all'esigenza di un tempestivo intervento particolarmente autorevole;
- Decisioni di giudici speciali (Consiglio di Stato – Corte dei Conti – Consiglio nazionale forense – Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Giunta Speciale Espropriazione presso Corte di appello di Napoli);
- Regolamenti e conflitti di Giurisdizione.

8. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni civili.

SEZIONI UNITE PENALI

1. Componenti delle Sezioni unite penali e durata della permanenza.

Oltre al Primo Presidente e al Presidente Aggiunto, nonché ai presidenti titolari di sezione, i magistrati componenti delle Sezioni unite penali sono in numero di quattro per ciascuna sezione, di cui un presidente di sezione non titolare, esclusa la Settima sezione penale²⁰.

Fatta eccezione per i presidenti titolari di sezione, la permanenza di ciascun magistrato nelle Sezioni unite penali non può eccedere il limite di otto anni, anche non continuativi²¹ calcolato con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di consigliere o di presidente di sezione non titolare.

Nell'ipotesi di trasferimento ad altro ufficio o di collocamento fuori ruolo, il magistrato, che ha perso per tale ragione la veste di componente delle Sezioni unite, al momento del suo eventuale rientro presso la Corte di cassazione non riassume, per ciò solo, tale veste ma può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite penali, rispettati gli ordinari criteri di selezione, solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla effettiva ripresa dello svolgimento delle funzioni di consigliere o di presidente presso le singole sezioni.

Il magistrato destinato ad un incarico che comporti l'esonero totale dal lavoro giurisdizionale per un tempo superiore a sei mesi ovvero che sia collocato in aspettativa per il medesimo tempo, perde la veste di componente delle Sezioni unite anche se non ha maturato la permanenza di otto anni e, al momento di cessazione dell'incarico o dell'aspettativa, non riassume, per ciò solo, tale veste. Detto magistrato può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite penali, rispettati gli ordinari criteri di selezione, partecipando al primo interpello per la copertura di posti resisi vacanti presso le medesime Sezioni unite, successivamente alla cessazione dell'incarico o della aspettativa.

Il consigliere componente delle Sezioni unite penali che consegua le funzioni di presidente di sezione non titolare cessa di appartenere alle Sezioni unite, potendo nuovamente essere assegnato ad esse, con imputazione al titolo di legittimazione derivante dalla nuova funzione e sempre che non sia componente delle Sezioni unite altro presidente di sezione non titolare proveniente dalla medesima sezione, partecipando, rispettati gli ordinari criteri di selezione, al primo interpello per la copertura di posti di presidente di sezione non titolare resisi vacanti presso le Sezioni unite penali, successivamente all'assunzione da parte sua delle funzioni di presidente di sezione non titolare. Analogamente è da dirsi, nel rispetto del complessivo limite temporale di permanenza di otto anni previsto per ciascuna funzione, nel caso in cui un consigliere o un presidente di sezione non titolare sia trasferito in via definitiva ad altra sezione penale.

Per i consiglieri e per i presidenti di sezione non titolari che hanno superato il limite di permanenza di otto anni, l'avvicendamento avverrà gradualmente, secondo i seguenti criteri²²:

- a) limite massimo complessivo di cessazione dell'assegnazione alle Sezioni Unite di quattro componenti per ogni anno solare;
- b) limite di sostituzione di non più di un componente per ciascuna sezione per ogni anno solare;
- c) individuazione del componente uscente nel magistrato con maggiore durata di

²⁰ Vedi punto 78.2 nuova Circolare

²¹ Vedi punto 78.2 nuova Circolare

²² Vedi p. 11 attuali Tabelle. Il numero massimo di componenti sostituibili per ciascun anno solare (vedi lett. a) è stato portato da tre a quattro in raccordo con l'aumentato numero dei componenti (non più tre ma quattro per ciascuna sezione).

permanenza presso le Sezioni unite e, in caso di pari durata, del magistrato con maggiore anzianità di servizio presso la Corte di cassazione o ancora, in via ulteriormente subordinata, con maggiore anzianità nell'ordine del ruolo.

Tali limiti non riguardano il caso in cui il componente delle Sezioni unite assuma la funzione di presidente di sezione, dovendo in tal caso essere inderogabilmente rimpiazzato da un consigliere della sezione di provenienza.

La procedura per la sostituzione del magistrato uscente deve essere avviata con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza, ovvero non appena resasi nota una diversa causa di cessazione della permanenza, così da evitare che una sezione possa essere rappresentata da un numero di componenti inferiore a quello stabilito, fermo restando che il magistrato che abbia maturato la durata di permanenza massima è prorogato nell'assegnazione alle Sezioni unite penali ove designato componente di collegi precedentemente fissati, e ciò anche nel caso in cui il componente abbia nelle more assunto le funzioni di presidente di sezione.

Fa parte inoltre delle Sezioni unite penali un magistrato coordinatore, per la durata di otto anni decorrenti dalla nomina²³, con l'incarico di coadiuvare il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto nell'espletamento degli incombenzi organizzativi, di operare l'opportuno raccordo con l'Ufficio del Massimario, e di seguire la predisposizione delle relazioni relative alle questioni da trattare nonché della massimazione delle decisioni adottate. Il coordinatore partecipa di norma quale componente ad ogni udienza delle Sezioni unite penali²⁴.

In particolare, nell'espletamento di tale incarico, il coordinatore dovrà curare i seguenti adempimenti: *a)* spoglio dei ricorsi rimessi o assegnati alle Sezioni unite (con particolare riferimento all'apprezzamento del valore ponderale degli stessi ed ai termini di prescrizione e di custodia cautelare); *b)* verifica dell'effettività e della persistenza del denunciato contrasto di giurisprudenza; *c)* individuazione delle questioni controverse e collegamento con l'Ufficio del Massimario per la tempestiva redazione della relazione; *d)* vigilanza sulla completezza e puntualità delle operazioni della Cancelleria delle Sezioni unite penali; *e)* preparazione e coordinamento delle udienze, con l'incarico specifico di segnalare l'avvenuta discussione di ricorsi identici o analoghi in precedenti udienze, allo scopo di evitare che si verifichino contrasti inconsapevoli nell'ambito delle Sezioni unite; *f)* verifica della corretta massimazione dei principi affermati²⁵; *g)* supporto al Primo Presidente o al Presidente Aggiunto nella fissazione del calendario delle udienze e nella formazione dei collegi.

2. Criteri per l'assegnazione alle Sezioni unite penali.

L'assegnazione dei magistrati alle Sezioni unite penali è regolata dalle seguenti disposizioni, in esse essendo state assorbite quelle recate da precedenti decreti del Primo Presidente cui si riferivano le passate tabelle²⁶.

L'assegnazione avviene su domanda o anche d'ufficio, considerato che l'espletamento di tale incarico rientra nei doveri inerenti alle funzioni di magistrato della Corte di cassazione e non può quindi essere subordinato alla disponibilità manifestata dagli interessati²⁷.

Non può essere assegnato alle Sezioni unite penali un magistrato che non abbia prestato un servizio continuativo presso le sezioni penali per almeno quattro anni²⁸.

Verificatasi una vacanza, se ne dà notizia ai magistrati (consiglieri e presidenti di sezione

²³ Vedi punto 78.6 nuova Circolare.

²⁴ Vedi pp. 10 attuali Tabelle. V. punto 78.2 nuova Circolare.

²⁵ Vedi pp. 10, 50 e 51 attuali tabelle.

²⁶ Vedi invece p. 43 attuali Tabelle.

²⁷ Vedi p. 43 attuali Tabelle e punto 78.2 nuova Circolare.

²⁸ Vedi punto 78.2 nuova Circolare.

non titolari), con la precisazione che gli aspiranti devono assicurare una permanenza per almeno tre anni continuativi²⁹.

Le dichiarazioni di disponibilità vanno comunicate alla Prima Presidenza.

Si osserva il seguente procedimento³⁰:

a) valutazione dei titoli da parte del Presidente titolare di ogni sezione sulla base del protocollo allegato alle presenti tabelle³¹;

b) conferenza del Primo Presidente, del Presidente Aggiunto e dei presidenti titolari delle sezioni penali ai fini della valutazione dei titoli di ogni candidato;

c) designazione motivata da parte del Primo Presidente;

d) parere del Consiglio direttivo;

e) decreto di assegnazione del Primo Presidente.

Nella conferenza di cui al precedente punto b), alla quale partecipa anche un magistrato del Segretariato generale in funzione di segretario, si procede alla valutazione comparativa dei magistrati avendo presente che la partecipazione alle Sezioni unite richiede non solo una particolare recettività e capacità di aggiornamento in rapporto all'evoluzione dell'ordinamento giuridico e della giurisprudenza, ma anche una profonda cultura giuridica e una spiccata attitudine al giudizio di legittimità, riscontrabili sulla base della preparazione dottrinarie e della conoscenza della giurisprudenza, della capacità di collegamento sistematico e di sintesi dimostrate nella impostazione e discussione delle questioni da risolvere, della eventuale produzione scientifica e della qualità delle motivazioni redatte, con particolare riferimento alla loro forza argomentativa, alla chiarezza espositiva ed alla concisione. Deve essere anche considerato, se prestato, il pregresso lodevole servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo³².

In particolare, ai fini dell'assegnazione dei consiglieri alle Sezioni unite, devono osservarsi i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) specifica attitudine, desunta, nell'ordine:

- dai provvedimenti redatti nell'ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia in particolare la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, e di inquadrare i singoli istituti nel sistema;

- dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni Unite, relazioni tematiche) presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo;

- da esperienze di studio e ricerca nell'ambito della Corte di cassazione o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (C.S.M., Corte costituzionale, istituzioni U.E. o internazionali, uffici legislativi);

- dalla produzione scientifica;

- dalla esperienza, nel settore civile o penale, in altre sezioni o presso la Procura generale della Corte di cassazione.

b) dall'anzianità di servizio nell'ufficio. Per il calcolo di detta anzianità, il periodo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni come magistrato di appello è calcolato nella misura della metà.

Per quanto riguarda i presidenti di sezione non titolari, separatamente valutati rispetto ai consiglieri, oltre ai requisiti sopra specificati, va considerata in via prioritaria l'anzianità di servizio nella funzione.

²⁹ Vedi p. 43 attuali Tabelle.

³⁰ Vedi punto 78.5 nuova Circolare.

³¹ Il protocollo deve essere ancora redatto. Fino all'approvazione del protocollo valgono le regole precisate *infra*, in questo stesso paragrafo, *sub* lettera a).

³² Vedi p. 43 attuali Tabelle.

Il magistrato coordinatore va scelto tra i componenti delle Sezioni unite penali che siano stati assegnati alle medesime da almeno un anno, con la osservanza del procedimento e dei criteri sopra indicati, fatta esclusione del criterio dell'anzianità di servizio nell'ufficio³³.

3. Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.

Le Sezioni unite penali tengono di norma una udienza ogni mese, escluso il mese di agosto.³⁴

Presiedono i collegi delle Sezioni unite penali il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali³⁵.

I collegi sono predisposti, dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre³⁶.

A ciascuna udienza già fissata in calendario, e per la quale sia stata già stabilita la composizione del collegio, vengono assegnati con congruo anticipo, tenuto conto degli adempimenti connessi agli avvisi e alla predisposizione della relazione da parte dell'Ufficio del Massimario, i ricorsi rimessi dalle singole sezioni *ex art.* 618 cod. proc. pen. o assegnati direttamente dal Primo Presidente *ex art.* 610, comma 2, cod. proc. pen.³⁷.

La destinazione dei ricorsi a ciascuna udienza avviene a mano a mano che essi pervengono alla Cancelleria delle Sezioni unite penali³⁸.

Provvedono all'assegnazione degli affari ai collegi e dell'incarico di relatore il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali³⁹.

Può essere disposta la restituzione di un ricorso alla sezione di provenienza solo nei casi previsti dall'art. 172 disp. att. cod. proc. pen.

E' di norma componente di ogni collegio il coordinatore delle Sezioni unite, e ne sono componenti, a turno, un presidente titolare di sezione, un presidente di sezione non titolare assegnato alle Sezioni unite, e altri cinque fra i magistrati assegnati alle Sezioni unite provenienti da ciascuna delle sezioni diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare⁴⁰. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che dovranno essere oggetto di specifica motivazione da parte del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il componente avente la qualità di presidente titolare.

Dovrà essere di norma evitato che i presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle Sezioni unite penali siano chiamati a partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione⁴¹.

³³ Vedi punto 78.6 nuova Circolare.

³⁴ Vedi p. 50 attuali Tabelle.

³⁵ Vedi p. 50 attuali Tabelle. Qui e in altri parti si fa riferimento alla anzianità "nella funzione" che appare criterio più appropriato rispetto a quello della anzianità nel ruolo.

³⁶ Vedi p. 43 attuali Tabelle, per le Sezioni Unite civili e p. 50 per le Sezioni unite penali. E' parso opportuno così ridefinire i blocchi mensili.

³⁷ Vedi p. 54 attuali Tabelle.

³⁸ Vedi p. 54 attuali Tabelle.

³⁹ Vedi p. 54 attuali Tabelle. Vedi inoltre art. 610, comma 3, cod. proc. pen.

⁴⁰ Vedi punto 78.3 nuova Circolare.

⁴¹ Vedi p. 51 attuali Tabelle.

L'incarico di relatore, per le questioni che investono profili di diritto sostanziale, dovrà essere di norma assegnato a un magistrato che faccia parte di una sezione nella cui competenza appartiene la materia controversa⁴², evitando che si identifichi nell'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto⁴³, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. Ai fini della scelta del relatore, va operata in linea di massima la rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza e competenza professionale del magistrato da designare in materia di diritto sostanziale e processuale nonché della circostanza rappresentata dall'aver lo stesso già trattato questioni analoghe⁴⁴.

Per ogni udienza sono designati due componenti supplenti, per il caso di documentato impedimento di un componente del collegio, individuati secondo un criterio automatico di rotazione fra tutti i componenti delle varie sezioni, esclusi i presidenti di sezione, tenuto conto degli impegni di udienza presso le rispettive sezioni⁴⁵. In caso di subentro di un supplente può verificarsi che non sia assicurata la presenza di un componente proveniente dalla stessa sezione cui appartiene il magistrato sostituito. Ove, per un qualche impedimento ostativo, debba essere sostituito il relatore, tale incarico può essere assegnato ad altro componente del collegio purché sia assicurato un tempo adeguato per lo studio del ricorso; altrimenti il ricorso, salve imprescindibili esigenze di urgenza, deve essere rinviato a nuovo ruolo. In caso di impedimento di uno dei supplenti, si procede alla sua sostituzione, rispettando sempre il criterio di rotazione, salve particolari ragioni di urgenza in relazione al tempo di comunicazione dell'impedimento e considerate le condizioni di reperibilità⁴⁶. Dovrà essere evitata la sostituzione di un supplente con un consigliere designato quale componente del collegio in una udienza già fissata nella sezione di provenienza⁴⁷.

Ai magistrati con incarico di relatore in una udienza delle Sezioni unite penali potrà essere assegnata nella singola sezione una udienza in meno nello stesso mese ovvero, ove ciò non sia possibile, in quello immediatamente successivo⁴⁸.

Nella formazione dei calendari di udienza e di composizione dei collegi delle singole sezioni penali dovrà essere di norma evitato che il magistrato tenga udienza o figure come supplente nella singola sezione nel giorno antecedente o successivo a quello in cui lo stesso risulta impegnato quale componente in una udienza delle Sezioni unite⁴⁹ e che nella stessa settimana tenga più di una udienza nella sezione ordinaria.

4. Regole particolari di formazione dei collegi e di forme di decisione: ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.

Nel caso di ricusazione di componenti delle Sezioni unite penali decide un collegio del quale non faccia parte il componente o i componenti ricusati. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione mediante il primo supplente e, se ciò non bastasse, anche con il secondo. Salva la proponibilità di una

⁴² Vedi punto 78.3 nuova Circolare.

⁴³ Vedi p. 45 attuali Tabelle.

⁴⁴ Vedi p. 54 attuali Tabelle.

⁴⁵ Vedi p. 50 e 51 attuali Tabelle.

⁴⁶ Criterio indicato nelle attuali Tabelle solo con riferimento alle sezioni civili (v. ad es., per la Prima Sezione civile, p. 21), ma estensibile alle Sezioni Unite penali.

⁴⁷ Vedi p. 51 attuali Tabelle.

⁴⁸ Vedi p. 47 attuali Tabelle.

⁴⁹ Ciò è previsto dalle attuali Tabelle solo con riferimento ai criteri di composizione delle singole sezioni civili (v. ad es., per la Prima Sezione civile, p. 19), la cui *ratio* è estensibile alle Sezioni Unite penali

dichiarazione di astensione, non è ammessa la ricusazione dei componenti chiamati a decidere sulla ricusazione (art. 40, comma 3, cod. proc. pen.).

Sull'astensione di componenti delle Sezioni unite si osservano le regole generali. L'astensione del Primo Presidente non è soggetta ad alcun vaglio⁵⁰ ed ha immediato effetto. In tal caso il Primo Presidente è sostituito dal Presidente Aggiunto o, in sua assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali.

Nel caso di ricorso straordinario per errore di fatto *ex art. 625-bis* cod. proc. pen. contro sentenze delle Sezioni unite penali, il ricorso è assegnato a un collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti del collegio che ha emesso la sentenza impugnata, composto con consiglieri della medesima sezione, in ordine di anzianità di permanenza nelle Sezioni unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente Aggiunto, o, in sua assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali diverso da quello che abbia fatto parte del collegio che ha emesso la decisione impugnata, e in ugual modo si provvede se deve essere rimpiazzato il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Tiene luogo del presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, nell'ordine di anzianità sopra indicato.

Nel caso di procedura di correzione di errori materiali *ex art. 130* cod. proc. pen. relativi a decisioni delle Sezioni unite penali, di essa è investito il primo collegio utile, e, se possibile, la relazione è affidata allo stesso componente estensore del provvedimento in cui, secondo la prospettazione, si è incorso nell'errore materiale.

5. Affari da assegnare alle Sezioni unite penali⁵¹

1. Ricorsi rimessi dalle singole sezioni in presenza di contrasti di giurisprudenza, anche potenziali, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.

2. Ricorsi assegnati dal Primo Presidente in presenza di questioni di speciale importanza o quando occorra dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni, a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

3. Ricusazioni di componenti delle Sezioni unite penali.

4. Ricorsi straordinari per errore di fatto *ex art. 625-bis* cod. proc. pen. contro sentenze delle Sezioni unite penali.

5. Correzione di errori materiali *ex art. 130* cod. proc. pen. relativi a decisioni delle Sezioni unite penali.

6. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni penali⁵².

⁵⁰ L'attuale previsione tabellare (decisione sull'astensione del Primo Presidente attribuita al Presidente Aggiunto: v. p. 62) non appare compatibile con il dettato dell'art. 36, comma 4, cod. proc. pen.

⁵¹ Vedi p. 60 attuali Tabelle

⁵² Vedi p. 62 attuali Tabelle.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIAZIONE TABELLARE

1. Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 luglio 2011, ha adottato la delibera relativa alla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 e successivamente, nella seduta del 7 marzo 2012, ha deliberato la fissazione di una nuova decorrenza del triennio di validità dei nuovi progetti tabellari a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015, stabilendo, altresì, che le tabelle attualmente vigenti negli uffici giudicanti mantengono efficacia fino alla approvazione delle nuove tabelle per il triennio 2013/2015.

La citata circolare, al punto 78., disciplina anche i criteri a cui deve ispirarsi la proposta tabellare relativa alle Sezioni unite di questa Corte.

Tali criteri innovano profondamente la precedente regolamentazione e pongono delicati problemi di disciplina transitoria che necessitano di urgente soluzione, in particolare per quanto riguarda la durata massima della permanenza di ciascun componente presso le Sezioni unite, stabilita dalla nuova circolare in otto anni, mentre la disciplina tabellare ancora in vigore prevede una permanenza massima di sei anni, permanenza che per alcuni attuali componenti è ormai di prossima scadenza.

Peraltro i nuovi criteri tabellari sono sostitutivi, ai sensi del punto 79.1 della menzionata circolare, di ogni altra direttiva con essi incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti.

Di conseguenza, dovendosi anticipare, per le richiamate urgenti ragioni di disciplina transitoria, l'attuazione tabellare di alcune delle direttive contenute nella menzionata circolare del Consiglio superiore della magistratura, è apparso opportuno predisporre per le Sezioni unite una nuova regolamentazione tabellare, che recepisca i criteri delineati dalla circolare medesima.

2. La nuova proposta tabellare recepisce le direttive contenute nel punto 78. della circolare del Consiglio superiore della magistratura e, pur prevedendo una disciplina separata per le Sezioni unite civili e penali, mira a dettare una regolamentazione tabellare quanto più uniforme possibile, fatte salve particolari disposizioni speciali in relazione a specifiche e peculiari esigenze di funzionamento proprie delle sezioni unite civili o di quelle penali.

Per quanto riguarda la composizione delle Sezioni unite, la disciplina comune prevede che:

a) fatta eccezione per i presidenti titolari di sezione, la permanenza di ciascun magistrato nelle Sezioni unite non può eccedere il limite di otto anni, anche non continuativi; è stato previsto che tale limite temporale sia calcolato con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di consigliere o di presidente di sezione non titolare, nel senso che sarà possibile che un componente, dopo una permanenza di otto anni nelle Sezioni unite in qualità di consigliere, possa essere assegnato alle stesse Sezioni unite per un ulteriore periodo di otto anni, quale presidente di sezione non titolare, secondo le modalità precisate nella successiva lettera f);

b) si è a tale riguardo ritenuto che la suddetta disposizione tabellare sia compatibile con quanto previsto al punto 78.2 della nuova circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla formazione delle tabelle, la quale, nello stabilire che "La permanenza di ciascun componente non può superare gli otto anni, anche non continuativi", non distingue sul piano letterale tra le funzioni di consigliere e quelle di presidente di sezione non titolare ma, collegando il limite temporale alla posizione di

ciascun componente, implicitamente fa riferimento alla funzione dal medesimo ricoperta all'interno delle Sezioni unite;

c) in particolare la disposizione tabellare richiamata consentirà di assicurare l'avvicendamento dei componenti nella partecipazione alle Sezioni unite all'interno delle medesime funzioni e, nello stesso tempo, di garantire la presenza, con un differente titolo di legittimazione, di componenti che abbiano maturato specifiche esperienze professionali idonee a consentire un più efficace perseguimento della funzione di nomofilachia;

d) la partecipazione alle Sezioni unite deve essere effettiva, e non meramente nominalistica, e supportata da un'attuale abitudine alla dialettica della camera di consiglio, oltre che da un effettivo aggiornamento sugli orientamenti di giurisprudenza e dottrina; di conseguenza nell'ipotesi di trasferimento ad altro ufficio o di collocamento fuori ruolo, il magistrato, che ha perso per tale ragione la veste di componente delle Sezioni unite, al momento del suo eventuale rientro presso la Corte di cassazione non riassume, per ciò solo, tale veste ma può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla effettiva ripresa dello svolgimento delle funzioni di consigliere o di presidente presso le singole sezioni;

e) il magistrato destinato ad un incarico che comporti l'esonero totale dal lavoro giurisdizionale per un tempo superiore a sei mesi ovvero che sia collocato in aspettativa per il medesimo tempo, perde la veste di componente delle Sezioni unite anche se non ha maturato la permanenza di otto anni e, al momento di cessazione dell'incarico o dell'aspettativa, non riassume, per ciò solo, tale veste; detto magistrato può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, partecipando al primo interpello per la copertura di posti resisi vacanti presso le medesime Sezioni unite, successivamente alla cessazione dell'incarico o della aspettativa.

f) il consigliere componente delle Sezioni unite che consegua le funzioni di presidente di sezione non titolare cessa di appartenere alle Sezioni unite, ma può nuovamente essere assegnato ad esse con la nuova funzione, partecipando al primo interpello per la copertura di posti di presidente di sezione non titolare resisi vacanti presso le Sezioni unite successivamente all'assunzione da parte sua delle funzioni di presidente di sezione non titolare, rispettati gli ordinari criteri di selezione e sempre che non sia componente delle Sezioni unite altro presidente di sezione non titolare proveniente dalla medesima sezione;

g) per i consiglieri e per i presidenti di sezione non titolari che hanno superato il limite di permanenza di otto anni, l'avvicendamento avverrà gradualmente, secondo specifici criteri delineati nel provvedimento tabellare;

h) fa parte delle Sezioni unite un magistrato coordinatore, per la durata di otto anni decorrenti dalla nomina, che partecipa di norma come componente a tutti i collegi.

Differente – e adeguato agli specifici carichi di lavoro - è invece il numero minimo dei componenti per ciascuna sezione: quattro per le sezioni unite penali e cinque per quelle civili, con la previsione per queste ultime di un numero massimo che permetta un'adeguata frequenza nella partecipazione alle udienze da parte di ciascun componente.

L'indicazione di un numero paritario di componenti delle Sezioni unite penali per ciascuna sezione tiene conto dei dati statistici degli ultimi anni, da cui si ricava che le questioni rimesse alle Sezioni Unite penali provengono da tutte le sezioni penali con differenze numeriche

non significative, e che, a parte le questioni di tipo processuale comuni a tutte le sezioni, le questioni di diritto devolute alle Sezioni unite risultano avere riguardato materie appartenenti alle competenze di ogni sezione⁵³.

3. Comuni sono i criteri per l'assegnazione dei consiglieri alle Sezioni unite, - assegnazione che può avvenire su domanda o anche d'ufficio, sulla base di una specifica procedura conforme alle direttive di cui al punto 78.5 della circolare del Consiglio superiore - solo dopo che il magistrato abbia prestato servizio continuativo presso le sezioni ordinarie per almeno quattro anni, e sulla base di una specifica assicurazione della permanenza per almeno tre anni continuativi.

Detti criteri sono conformi a quelli indicati nella circolare, ma per le Sezioni unite civili è stata valorizzata anche l'attività eventualmente svolta presso l'Ufficio preparatorio dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili, il cui funzionamento è illustrato nel successivo paragrafo **6**.

4. Il magistrato coordinatore deve invece essere scelto tra i componenti delle Sezioni unite che siano stati assegnati alle Sezioni medesime da almeno un anno.

5. Quanto alla cadenza delle udienze e alla formazione dei collegi, le Sezioni unite civili tengono di norma due udienze al mese, e quelle penali una udienza al mese.

I collegi delle Sezioni unite civili e penali sono presieduti dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili o penali.

E' di norma componente di ogni collegio, per le Sezioni unite civili e penali, il magistrato coordinatore.

Nelle Sezioni unite civili sono componenti, a turno, un presidente titolare di sezione o un presidente non titolare assegnato alle Sezioni Unite, che coadiuva il presidente del collegio ed è di regola non assegnatario di ricorsi, e non meno di dieci e non più di dodici consiglieri fra i magistrati assegnati alle Sezioni unite provenienti da ciascuna delle sezioni diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare.

Nelle Sezioni unite penali sono componenti, a turno, un presidente titolare di sezione, un presidente di sezione non titolare assegnato alle Sezioni Unite, e altri cinque fra i magistrati assegnati alle Sezioni Unite provenienti da ciascuna delle sezioni diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare.

6. Per le Sezioni unite civili è previsto il funzionamento dell'*Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili, istituito con decreto del Primo Presidente del 23 dicembre 2010 con le finalità di concentrare in un unico ufficio segmenti di detto procedimento in precedenza allocati presso uffici distinti e di agevolare l'immediata e continua percezione delle questioni su cui viene richiesto l'intervento delle Sezioni unite.*

L'Ufficio è composto dal magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili e da due consiglieri, da selezionare a seguito di apposito interpello, che permangono nell'incarico per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un altro triennio.

Costituisce requisito per il conferimento dell'incarico di componente dell'Ufficio, il cui svolgimento comporta la necessità di un'assidua presenza nella Corte, l'appartenenza alle Sezioni unite ovvero l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario ed avervi dimostrato spiccate attitudini di studio.

⁵³ Vedi punto 78.1 nuova Circolare

7. Specifici criteri sono previsti, ai fini dell'assegnazione dei ricorsi, per le Sezioni unite civili (incentrati sull'attività preliminare dell'Ufficio preparatorio del procedimento) e per quelle penali, demandati al Primo Presidente o al Presidente Aggiunto a tal fine delegato, o, in loro assenza, al più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali.

8. Sono infine previste particolari regole, differenziate fra Sezioni unite civili e Sezioni unite penali, per la formazione dei collegi e per le forme di decisione in caso di ricasazione e astensione di un componente delle Sezioni unite, nei giudizi di revocazione davanti alle Sezioni unite civili e nei giudizi su ricorsi straordinari per errore di fatto e per correzione di errore materiale davanti alle Sezioni unite penali.

Il Primo Presidente

Ernesto Lupo

5 f) Schema di riordino delle disposizioni concernenti l'organizzazione della Corte di cassazione (inviato al Consiglio direttivo per il parere).⁵⁴

PARTE PRIMA DISCIPLINA ORDINAMENTALE

I ASSEGNAZIONI E TRAMUTAMENTI INTERNI

§ 1. — *Indizione dei concorsi e legittimazione.*

In tutti i casi in cui sia necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da un settore o da una sezione ad un altro, il Primo Presidente provvederà a dare comunicazione dei posti da coprire, anche soltanto in via telematica, con modalità tali da assicurarne l'effettiva conoscenza, a tutti i magistrati della Corte ed a quelli che vi siano stati destinati dal Consiglio Superiore della Magistratura e non vi abbiano ancora preso possesso,

⁵⁴ Lo schema è stato inviato al Consiglio Direttivo con nota del Segretario generale che spiega le ragioni della iniziativa, e che si riporta di seguito.

Il testo dello schema inviato il 7 dicembre 2012 è stato successivamente modificato in alcune parti prima della discussione del Consiglio Direttivo. Le modifiche sono state recepite nel testo qui pubblicato.

Al Consiglio direttivo

SEDE

Si trasmette, ai sensi del par. 13 della Circolare n. 19199 del CSM del 27 luglio 2011 e secondo quanto preannunciato dal Primo Presidente nella seduta del Consiglio direttivo del 17 settembre 2012, la proposta di variazione delle vigenti tabelle di organizzazione della Corte di cassazione (all. 1), predisposta in attesa della formazione delle tabelle relative al triennio 2014/2016, alla luce dell'intervenuta proroga del relativo termine, disposta dal CSM con delibera n. 18052/12 adottata il 12 settembre 2012.

Questo Ufficio ha proceduto alla complessiva riformulazione del testo delle vigenti tabelle, attesa la necessità di disporre di uno strumento di organizzazione organico, coerente e coordinato in ogni aspetto, in sintonia con le varie deliberazioni via via adottate dal Primo Presidente a seguito dei pareri formulati dal Consiglio direttivo dal 2009 in poi.

Il documento è stato redatto con l'obiettivo di razionalizzarne la disciplina, mediante la ricognizione delle disposizioni della circolare compatibili con la struttura e le funzioni svolte dalla Corte di cassazione, la separazione di una unitaria disciplina ordinamentale da quella organizzativa ed il coordinamento dei criteri di formazione dei collegi ed assegnazione degli affari relativi a ciascun settore.

In considerazione della natura della variazione e per rispetto delle valutazioni degli organi competenti a formulare le future tabelle della Corte, non è stato redatto il Documento organizzativo.

La parte relativa alle Sezioni Unite costituisce una risistemazione grafica, con due modifiche di contenuto, della disciplina di cui al decreto del Primo Presidente emesso il 28 marzo 2012, previo parere favorevole del Consiglio direttivo reso nella seduta del 12 marzo 2012.

Pur trattandosi di variazione tabellare, in considerazione della dimensione dell'intervento operato sulle vigenti tabelle, si è ritenuto di adottare una procedura idonea a coinvolgere tutte le Sezioni e gli Uffici della Corte, anche al fine di predisporre una più agevole base di partenza per la formulazione delle future tabelle per il triennio 2014-2016.

Una prima bozza del progetto (all. 2) è stata trasmessa, il 15 novembre scorso alle Sezioni e agli Uffici della Corte, nonché alla Commissione Flussi ed alla Commissione Pari Opportunità, per il loro esame e con richiesta di far pervenire osservazioni e proposte entro il giorno 30 novembre.

In data 6 dicembre 2012 si è proceduto a revisione della bozza sulla base delle osservazioni (all. 3) pervenute da tutte le sezioni (ad eccezione della sezione Lavoro).

Il progetto che si invia a codesto Consiglio recepisce la gran parte delle osservazioni pervenute, ad eccezione di quelle volte a rendere più flessibile la disciplina della precostituzione dei collegi e della formazione dei ruoli d'udienza, trattandosi di materia "sensibile" che ha determinato la stessa origine e funzione primaria del sistema tabellare, che consiste proprio nella realizzazione della garanzia del giudice naturale, attraverso l'introduzione di criteri precostituiti delle tabelle. Va, peraltro, considerato che quella riportata nel testo ricalca in gran parte la disciplina già presente nelle tabelle vigenti e in quelle anteriori, su cui più volte è intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Nel testo del progetto inviato sono state evidenziate in neretto le parti modificate rispetto alla bozza trasmessa il 15 novembre alle sezioni (e informalmente a ciascuno dei membri del Consiglio direttivo).

Si fa riserva di trasmettere due documenti che saranno allegati alla variazione tabellare:

- a) il decreto del Primo Presidente, in data 26.4.2012, di costituzione dell'organico sezionale;
- b) l'elenco degli esoneri dei magistrati che svolgono incarichi diversi dalle funzioni giurisdizionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

F. Ippolito

assegnando un congruo termine per la presentazione della domanda, ed invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze anche per posti non vacanti.

In ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale, il Primo Presidente stabilirà quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell'Ufficio e le ragioni della scelta.

Il magistrato non può essere a domanda assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio, se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio il passaggio, a domanda o di ufficio, ad altra sezione o settore dell'ufficio può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso. In ogni caso il termine, annuale o biennale, deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il Primo Presidente decide di provvedere alla sua copertura.

I concorsi ordinari saranno svolti di regola almeno due volte l'anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal C.S.M.

Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il Primo Presidente indicherà la data in cui si è determinata la vacanza ed inviterà tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento, con indicazione, a pena di inammissibilità, dell'ordine di preferenza ed entro il limite di un terzo dei posti indicati nel bando. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, sarà ammissibile la presentazione di due domande. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti.

I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta) che il Primo Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati. La data di copertura del posto di risulta coincide con quella del posto che va a ricoprire l'aspirante il cui trasferimento ha determinato la vacanza del posto di risulta. Non è ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi, e non esclude la decorrenza del termine di legittimazione ai fini di ulteriori trasferimenti.

§ 2. — *Criteri di valutazione.*

Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica nell'ordine i seguenti criteri di valutazione:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante;
- b) anzianità di servizio nella Corte di cassazione;
- c) anzianità nel ruolo.

Ai fini del requisito di cui al punto b), il servizio prestato presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo in qualità di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione è calcolato in

misura pari a 0,25 punti per ciascun anno di servizio prestato. L'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni in qualità di magistrato di appello applicato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato ⁽⁵⁵⁾.

I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto. L'anzianità di servizio prevale rispetto ad una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni.

Nella valutazione delle attitudini si devono considerare, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire, privilegiandosi la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale.

Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, proprietà industriale ed intellettuale, prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

Nell'assegnazione degli altri posti, il criterio delle attitudini prevale sugli altri criteri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni. In tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente dà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, ovvero, nel caso di pari anzianità di servizio, a quello avente maggiore anzianità di ruolo.

In ogni caso, sia nelle sezioni semplici che nelle sezioni unite, dev'essere assicurata una adeguata presenza di donne magistrato, avuto riguardo alle rispettive attitudini, alle specifiche esperienze professionali ed alle esigenze organizzative della sezione. Nelle Sezioni Prima civile e lavoro e nelle Sezioni Terza, Quarta e Sesta penale, dev'essere tendenzialmente assicurata, in ragione della particolarità delle materie trattate, la presenza di un congruo numero di consiglieri donna, avuto riguardo anche alle rispettive disponibilità ⁽⁵⁶⁾.

La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti.

La proposta deve contenere per ciascun posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante, e dev'essere comunicata a ciascun aspirante, ancorché non assegnatario del posto, in relazione al posto al quale lo stesso ha chiesto di concorrere.

§ 3. – *Scambio di posti.*

Senza pregiudizio dei requisiti di legittimazione previsti dal § 1, è possibile, previa valutazione delle rispettive attitudini secondo i criteri di cui al § 2, lo scambio di posto, purchè

⁵⁵ La disposizione, nella parte riguardante il servizio prestato in qualità di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione, si applica al trasferimento dei magistrati, attualmente in servizio come consiglieri, che abbiano rivestito in passato la predetta qualità.

⁵⁶ La disposizione sarà sottoposta alla valutazione del Comitato per le pari opportunità, ai sensi del par. 3.2 della Circolare del CSM 27.7.2011, prot. P-19199/2011.

non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

Le richieste di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio, con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza da parte di ciascuno, con l'indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni.

§ 4. — *Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.*

Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire è possibile far fronte mediante l'istituto della supplenza.

Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare e nel rispetto degli eventuali vincoli di settore; nel tempo necessario per l'espletamento del concorso, deve essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti; in caso di esito negativo del concorso deve essere assegnato d'ufficio a uno dei posti messi a concorso e rimasti liberi corrispondenti alla destinazione eventualmente indicata nella pubblicazione della sede vacante. La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta.

In caso di riassegnazione di un magistrato alla Corte di cassazione a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla sezione di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero rispetto all'organico sezionale. In tal caso, l'anzianità di servizio nell'ufficio, ai fini dei successivi tramutamenti, va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo.

§ 5. — *Trasferimenti d'ufficio.*

Il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
- b) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;
- c) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio in dipendenza di situazioni di incompatibilità riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 19 ord. giud.;
- d) per comprovate esigenze di grave pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio nell'ufficio, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal

giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio.

§ 6. — *Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.*

L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dall'art. 19 ord. giud. e casi analoghi di cui alla Circolare della C.S.M. P-12940 del 25 maggio 2007, e precisando, conseguentemente, i settori ai quali è necessario non destinarli.

Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 19 ord. giud. e casi analoghi di cui alla predetta Circolare, relative al settore di destinazione del magistrato, il Primo Presidente provvede a destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio.

§ 7. — *Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.*

Nella organizzazione dell'ufficio o della sezione si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio deve preventivamente sentire i magistrati interessati.

Il dirigente dell'ufficio o della sezione dovrà adottare misure organizzative tali da rendere compatibile, in relazione al caso concreto, il lavoro del magistrato in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato, informandone tempestivamente il Primo Presidente.

In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di salute del magistrato questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

Il provvedimento è adottato dal Primo Presidente, su richiesta del dirigente della sezione o dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

Il provvedimento è adottato con la procedura prevista dal par. 14 della Circolare P-19199/2011 del C.S.M., sostituito il Consiglio Giudiziario con il Consiglio Direttivo.

Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge n. 104/1992.

Ferme le previsioni del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, le disposizioni che precedono si applicano anche ai presidenti di sezione.

II PRESIDENTI DI SEZIONE

§ 8. — *Assegnazione e trasferimento dei presidenti di sezione.*

Ai fini dell'assegnazione e del trasferimento dei presidenti titolari di sezione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle assegnazioni ed ai tramutamenti interni.

Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, provvede all'assegnazione o al tramutamento in base ai seguenti criteri di valutazione:

a) la capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle specifiche necessità della sezione di destinazione ed alle risorse disponibili presso la stessa, nonché di ideare e realizzare i necessari adattamenti organizzativi nel quadro delle previsioni tabellari, desunta in particolare dalla conoscenza delle problematiche specifiche inerenti alle materie trattate dalla sezione e da pregresse esperienze di coordinamento o di collaborazione nell'attività di direzione ed organizzazione della Corte, nonché da pregresse esperienze di direzione di uffici giudiziari, con prevalenza di quelli di maggiori dimensioni e complessità e, a parità, di quelli giudicanti rispetto a quelli requiranti;

b) la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno nell'esercizio delle funzioni di legittimità, desunti dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali, dall'idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei magistrati e del personale amministrativo e tecnico, dalla produttività, dai tempi di definizione del lavoro, dalla partecipazione alle riunioni di sezione, dalla disponibilità alle sostituzioni;

c) la disponibilità alle esigenze dell'ufficio e la collaborazione alle attività organizzative della Corte e delle sezioni.

A parità di valutazione, prevale l'aspirante più anziano nell'ufficio quale presidente di sezione.

Le domande di assegnazione e trasferimento dovranno essere corredate da un progetto organizzativo che tenga conto delle specifiche esigenze della sezione di destinazione e contenga proposte utili per il miglioramento della sua organizzazione e del suo funzionamento.

Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche all'assegnazione ed al trasferimento dei presidenti di sezione non titolari.

§ 9. — *Compiti dei presidenti non titolari.*

I presidenti non titolari, oltre a presiedere i collegi ed a svolgere la correlata attività giudiziaria, collaborano con il presidente titolare nella direzione della sezione, attraverso lo svolgimento di attività funzionali sia all'esercizio della nomofilachia che all'organizzazione della sezione.

I presidenti titolari si avvalgono di regola dei presidenti non titolari per il coordinamento di settori specialistici di attività della sezione, all'uopo delegando agli stessi, nelle relative materie, la direzione delle udienze e la formazione dei ruoli di udienza.

Nei settori che costituiscono oggetto di delega, i presidenti non titolari contribuiscono a prevenire i contrasti inconsapevoli di giurisprudenza all'interno della sezione attraverso la lettura delle sentenze riguardanti le materie di loro competenza, tenendone informato il presidente titolare. Essi coordinano inoltre la predisposizione e la diffusione all'interno della sezione di massime provvisorie su questioni di diritto nuove o di particolare importanza, curano l'aggiornamento della sezione sulla giurisprudenza costituzionale nelle materie di loro competenza, coordinano i flussi informativi sulla normativa e la giurisprudenza europea e internazionale in genere, partecipano alle riunioni periodiche dei magistrati della sezione indette dal presidente titolare per lo scambio di informazioni sulle decisioni assunte e sugli aggiornamenti degli orientamenti giurisprudenziali della sezione.

Ulteriori attività, in aggiunta a quelle indicate, possono essere delegate in via temporanea, tenuto conto delle specifiche competenze e della disponibilità del destinatario, per comprovate esigenze della sezione da indicarsi specificamente, sentiti gli altri presidenti non titolari e dandone informazione al Primo Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il presidente titolare è sostituito dal presidente non titolare con maggiore anzianità di servizio nella sezione.

III COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E SOSTITUZIONE IN CASO D'IMPEDIMENTO

§ 10. — *Criteri generali di composizione dei collegi.*

La composizione dei collegi, l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e nell'ambito delle stesse e la sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricusazione o impedimento sono disciplinate dai criteri generali che seguono, nonché da quelli particolari indicati per ciascuna sezione. Eventuali deroghe devono essere introdotte con decreto motivato, da emanarsi almeno tre mesi prima della sua attuazione.

I collegi sono predisposti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alle udienze, ferma restando la diversa disciplina relativa al periodo feriale.

Ogni sezione tiene udienza per almeno quattro giorni alla settimana, salve le eventuali festività, o per un numero minore di giorni quando la disponibilità di organico interno non lo consenta. Il numero delle udienze per il semestre è fissato dal presidente titolare della sezione sulla base dell'organico disponibile e dei seguenti parametri di impegno individuale.

Salvi eventuali esoneri, da disporsi con decreto motivato, ciascun consigliere partecipa di regola a quattro udienze al mese, e resta a disposizione, quale riserva, per una o, per motivate esigenze, per più udienze mensili, possibilmente nei giorni precedenti a quelli delle udienze effettivamente tenute. Ciascun consigliere non può tenere più di due udienze a settimana, distanziate, in caso di accorpamento in un'unica sequenza, di almeno una settimana da quelle successive. Nel numero mensile di udienze sono comprese quelle tenute presso la Sesta sezione civile e la Settima sezione penale, nonché il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il presidente titolare della sezione tiene udienza, di regola, due volte al mese. I presidenti non titolari tengono udienza di regola quattro volte al mese.

Qualora il numero dei presidenti in servizio presso la sezione sia insufficiente rispetto al numero delle udienze previste, la presidenza delle udienze eccedenti è assicurata dai consiglieri anziani della sezione, purché abbiano maturato tre anni di anzianità nell'ufficio⁽⁵⁷⁾ e non abbiano riportato condanne in sede disciplinare con sentenza passata in giudicato; a tal fine, sono designati per non più di due udienze al mese i due consiglieri di maggiore anzianità nel ruolo, e per un'udienza al mese i consiglieri di anzianità immediatamente inferiore, in ordine decrescente, fino all'esaurimento dell'esigenza di formazione dei collegi.

Con il decreto che fissa il numero delle udienze, il presidente titolare può disporre motivatamente che uno o più consiglieri anziani della sezione non siano chiamati a funzioni di presidenza, su loro richiesta o per ragioni del loro servizio o per la particolare opportunità che dette funzioni siano assunte da consiglieri di anzianità inferiore. Sono in ogni caso esclusi i consiglieri che, alla data del provvedimento, siano impegnati nella redazione di sentenze pronunciate da un numero di giorni superiore al triplo del termine previsto per il deposito, salvo

⁵⁷ Cfr. Circolare del CSM cit., par. 74.1, lett. a).

che si tratti di provvedimenti di particolare complessità o che ricorrano altre e specifiche circostanze.

I collegi sono composti di norma con la partecipazione di quattro consiglieri. All'occorrenza, essi possono essere composti con la partecipazione di un numero di consiglieri superiore a quattro, quando il numero dei consiglieri in servizio presso la sezione non sia sufficiente per formare ulteriori collegi, ovvero quando il collegio allargato risponda ad esigenze organizzative o di opportunità da specificare in apposita motivazione (ad esempio, per la fissazione di udienze tematiche o di udienze relative a cause seriali).

Nell'ambito della competenza di ciascuna sezione, sono individuate materie specialistiche per la cui trattazione si procede alla formazione di appositi collegi, composti da consiglieri in possesso di competenze ed esperienze specifiche.

Nella composizione dei collegi, deve essere assicurata la presenza di donne magistrato, compatibilmente con i rispettivi profili professionali e con le esigenze organizzative dell'ufficio.

Qualsiasi modifica nella composizione dei collegi e nei ruoli predisposti, dovuta a sopraggiunti impedimenti o a ragioni d'incompatibilità, dev'essere disposta con decreto motivato del presidente titolare della sezione o, in sua assenza, del presidente non titolare più anziano presente in ufficio. Eventuali rinvii a nuovo ruolo, la cui necessità emerga prima dell'udienza, sono adottati dal presidente titolare della sezione con decreto comunicato alla Procura Generale e ai difensori delle parti.

§ 11. — *Astensione e ricusazione.*

Sull'astensione dei magistrati della Corte decide il Primo Presidente e sull'astensione di quest'ultimo decide il Presidente Aggiunto.

§ 12. — *Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento.*

Per ogni udienza delle sezioni ordinarie, è designato un consigliere di riserva, per l'eventualità che uno dei componenti del collegio stesso si trovi giustificatamente nell'impossibilità di essere presente all'udienza.

L'individuazione del consigliere di riserva avviene contestualmente alla formazione dei collegi di udienza, in base al criterio della rotazione per anzianità secondo un ordine decrescente, tenendo conto delle esigenze di accorpamento dei giorni di udienza rappresentate dai consiglieri.

La sostituzione del consigliere impedito è disposta dal presidente titolare della sezione o, in sua assenza, dal presidente non titolare più anziano presente in ufficio, con apposito decreto, nel quale deve essere indicato un nuovo consigliere di riserva, individuato in base al medesimo criterio di cui al comma che precede.

§ 13. — *Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza.*

Al fine di assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza, si provvede, per quanto possibile, alla fissazione di udienze tematiche con la partecipazione di consiglieri specialisti della materia, assicurando anche la partecipazione di consiglieri non specialisti al fine di consentire agli stessi di acquisire esperienza e garantire il necessario ricambio.

Nell'ambito della sezione, le decisioni su questioni nuove o di particolare rilevanza ovvero le decisioni che si pongono in contrasto motivato con precedenti pronunce della stessa o di altra sezione vengono portate a conoscenza dei magistrati attraverso l'immediata comunicazione della notizia della decisione (con l'oggetto della questione e la soluzione adottata), al fine di rendere edotti tutti i componenti della sezione dell'avvenuta risoluzione della questione di diritto sottoposta all'esame della Corte.

Al medesimo scopo, su iniziativa del presidente titolare o del presidente da lui delegato, si terranno presso tutte le sezioni periodiche riunioni per l'esame di problemi interpretativi di particolare rilevanza, con la partecipazione di magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, al quale potrà essere richiesto anche lo svolgimento di ricerche o la stesura di relazioni sui temi in dibattito.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI

I
DISCIPLINA COMUNE

§ 14. — *Componenti delle Sezioni unite civili e penali.*

Oltre al Primo Presidente e al Presidente Aggiunto, nonché ai presidenti titolari delle sei sezioni civili e delle sezioni penali, esclusa la Settima, i magistrati componenti delle Sezioni unite sono:

a) per quelle civili, nel numero minimo di cinque per ciascuna sezione, di cui un presidente di sezione non titolare, esclusa la Sesta sezione civile, e in un numero massimo che permetta un'adeguata frequenza nella partecipazione alle udienze da parte di ciascun componente; la determinazione concreta del numero viene comunque effettuata tenendo conto del flusso dei ricorsi provenienti dalle sezioni e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse;

b) per quelle penali, in numero di quattro per ciascuna sezione, di cui un presidente di sezione non titolare, esclusa la Settima.

§ 15. — *Durata della permanenza.*

Fatta eccezione per i presidenti titolari di sezione, la permanenza di ciascun magistrato nelle Sezioni unite non può eccedere il limite di otto anni, anche non continuativi, calcolato con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di consigliere o di presidente di sezione non titolare.

Nell'ipotesi di trasferimento ad altro ufficio o di collocamento fuori ruolo, il magistrato, che ha perso per tale ragione la veste di componente delle Sezioni unite, al momento del suo eventuale rientro presso la Corte di cassazione non riassume, per ciò solo, tale veste ma può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla effettiva ripresa dello svolgimento delle funzioni di consigliere o di presidente presso le singole sezioni.

Il magistrato destinato ad un incarico che comporti l'esonero totale dal lavoro giurisdizionale per un tempo superiore a sei mesi ovvero che sia collocato in aspettativa per il medesimo tempo, perde la veste di componente delle Sezioni unite anche se non ha maturato la permanenza di otto anni e, al momento di cessazione dell'incarico o dell'aspettativa, non riassume, per ciò solo, tale veste. Detto magistrato può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, partecipando al primo interpello per la copertura di posti resisi vacanti presso le medesime Sezioni unite, successivamente alla cessazione dell'incarico o della aspettativa.

Il consigliere componente delle Sezioni unite che consegua le funzioni di presidente di sezione non titolare cessa di appartenere alle Sezioni unite medesime, potendo nuovamente essere assegnato ad esse, con imputazione al titolo di legittimazione derivante dalla nuova funzione e sempre che non sia componente delle Sezioni unite altro presidente di sezione non titolare proveniente dalla medesima sezione, partecipando, rispettati gli ordinari criteri di selezione, al primo interpello per la copertura di posti di presidente di sezione non titolare resisi vacanti presso le Sezioni unite, successivamente all'assunzione da parte sua delle funzioni di presidente di sezione non titolare. Analogamente è da dirsi, nel rispetto del complessivo limite temporale di permanenza di otto anni previsto per ciascuna funzione, nel caso in cui un

consigliere o un presidente di sezione non titolare sia trasferito in via definitiva ad altra sezione.

Per i consiglieri e per i presidenti di sezione non titolari che hanno superato il limite di permanenza di otto anni, l'avvicendamento avverrà gradualmente, secondo i seguenti criteri:

- limite massimo complessivo di cessazione dell'assegnazione alle Sezioni unite, per ogni anno solare, di cinque componenti per quelle civili e di quattro componenti per quelle penali;
- limite di sostituzione di non più di un componente per ciascuna sezione per ogni anno solare;
- individuazione del componente uscente nel magistrato con maggiore durata di permanenza presso le Sezioni unite e, in caso di pari durata, del magistrato con maggiore anzianità di servizio presso la Corte di cassazione o ancora, in via ulteriormente subordinata, con maggiore anzianità nell'ordine del ruolo.

Tali limiti non riguardano il caso in cui il componente delle Sezioni unite assuma le funzioni di presidente di sezione, dovendo in tal caso essere inderogabilmente rimpiazzato da un consigliere della sezione di provenienza.

La procedura per la sostituzione del magistrato uscente deve essere avviata con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza, ovvero non appena resasi nota una diversa causa di cessazione della permanenza, così da evitare che una sezione possa essere rappresentata da un numero di componenti inferiore a quello stabilito, fermo restando che il magistrato che abbia maturato la durata di permanenza massima è prorogato nell'assegnazione alle Sezioni unite ove designato componente di collegi precedentemente fissati e ciò anche nel caso in cui il componente abbia nelle more conseguito le funzioni di presidente di sezione.

Fa parte inoltre delle Sezioni unite un magistrato coordinatore, per la durata di otto anni decorrenti dalla nomina. Le funzioni del magistrato coordinatore nelle Sezioni unite civili e in quelle penali sono dettagliatamente regolamentate nella parte speciale del presente schema tabellare.

§ 16. — *Criteri per l'assegnazione alle Sezioni unite civili e penali.*

L'assegnazione dei magistrati alle Sezioni unite civili e penali è regolata dalle seguenti disposizioni, nelle quali sono state assorbite quelle recate da precedenti decreti del Primo Presidente cui si riferivano le precedenti Tabelle.

L'assegnazione avviene su domanda o anche d'ufficio, considerato che l'espletamento di tale incarico rientra nei doveri inerenti alle funzioni di magistrato della Corte di cassazione e non può quindi essere subordinato alla disponibilità manifestata dagli interessati.

Non può essere assegnato alle Sezioni unite un magistrato che non abbia prestato un servizio continuativo presso le sezioni, rispettivamente civili o penali, per almeno quattro anni.

Verificatasi una vacanza, se ne dà notizia ai magistrati (consiglieri e presidenti di sezione non titolari), con la precisazione che gli aspiranti devono assicurare una permanenza per almeno tre anni continuativi.

Le dichiarazioni di disponibilità vanno comunicate alla Prima Presidenza.

Si osserva il seguente procedimento:

- a) valutazione dei titoli da parte del presidente titolare di ogni sezione sulla base del protocollo allegato alle presenti Tabelle⁽⁵⁸⁾;
- b) conferenza del Primo Presidente, del Presidente Aggiunto e dei presidenti titolari, rispettivamente, delle sezioni civili o penali ai fini della valutazione dei titoli di ogni aspirante;
- c) designazione motivata da parte del Primo Presidente;

⁵⁸ Il protocollo deve essere ancora redatto. Fino all'approvazione del protocollo valgono le regole precisate *infra*, in questo stesso paragrafo, *sub* lettera a).

- d) parere del Consiglio Direttivo;
- e) decreto di assegnazione del Primo Presidente.

Nella conferenza di cui al precedente punto b), alla quale partecipa anche un magistrato del Segretariato generale in funzione di segretario, si procede alla valutazione comparativa dei magistrati avendo presente che la partecipazione alle Sezioni unite richiede non solo una particolare recettività e capacità di aggiornamento in rapporto all'evoluzione dell'ordinamento giuridico e della giurisprudenza, ma anche una profonda cultura giuridica e una spiccata attitudine al giudizio di legittimità, riscontrabili sulla base della preparazione dottrina e della conoscenza della giurisprudenza, della capacità di collegamento sistematico e di sintesi dimostrate nella impostazione e discussione delle questioni da risolvere, della eventuale produzione scientifica e della qualità delle motivazioni redatte, con particolare riferimento alla loro forza argomentativa, alla chiarezza espositiva ed alla concisione. Deve essere anche considerato, se prestato, il pregresso lodevole servizio presso l'Ufficio del massimario e del ruolo e, solo per quel che riguarda l'assegnazione alle Sezioni unite civili, presso l'Ufficio preparatorio dei ricorsi assegnati a tali Sezioni unite.

In particolare, ai fini dell'assegnazione dei consiglieri alle Sezioni unite, devono osservarsi i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) specifica attitudine, desunta, nell'ordine:

- dai provvedimenti redatti nell'ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia in particolare la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, e di inquadrare i singoli istituti nel sistema;

- dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni Unite, relazioni tematiche) presso l'Ufficio del massimario e del ruolo;

- da esperienze di studio e ricerca nell'ambito della Corte di cassazione, compresa quella svolta presso l'Ufficio preparatorio dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili, o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (C.S.M., Corte costituzionale, istituzioni U.E. o internazionali, uffici legislativi);

- dalla produzione scientifica;

- dalla esperienza, nel settore civile o penale, in altre sezioni o presso la Procura generale della Corte di cassazione.

b) dall'anzianità di servizio nell'ufficio. Per il calcolo di detta anzianità, il periodo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni come magistrato di appello è calcolato nella misura della metà.

Per quanto riguarda i presidenti di sezione non titolari, separatamente valutati rispetto ai consiglieri, oltre ai requisiti sopra specificati, va considerata in via prioritaria la pregressa attività di componente delle Sezioni unite e, in via subordinata, l'anzianità di servizio nella funzione e le mansioni svolte su delega del presidente di sezione titolare.

II SEZIONI UNITE CIVILI

§ 17. — *Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili.*

Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili partecipa di norma come componente a tutti i collegi. Tale magistrato coordinatore dovrà coadiuvare il presidente nella preparazione della udienza e nella tenuta dei registri e segnalerà al collegio le precedenti

decisioni di interesse anche alla luce delle informazioni apprestate per i ricorsi dall'Ufficio preparatorio. In considerazione della particolare complessità e gravosità della funzione dal medesimo svolta, il magistrato coordinatore sarà impegnato nella sezione di appartenenza di regola per una sola udienza al mese.

Il magistrato coordinatore va scelto tra i componenti delle Sezioni unite civili che siano stati assegnati alle medesime da almeno un anno, con la osservanza del procedimento e dei criteri indicati nel paragrafo che precede, fatta esclusione del criterio dell'anzianità di servizio nell'ufficio.

Il magistrato coordinatore fa parte dell'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.

§ 18. — *Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.*

Le Sezioni unite civili tengono di norma due udienze ogni mese, escluso il mese di agosto.

Presiedono i collegi delle Sezioni civili il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

I collegi sono predisposti, dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre.

Provvedono all'assegnazione degli affari ai collegi e dell'incarico di relatore il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

E' di norma componente di ogni collegio il coordinatore delle Sezioni unite, e ne sono componenti, a turno, un presidente titolare di sezione o un presidente non titolare assegnato alle Sezioni unite, che coadiuva il presidente del collegio ed è di regola non assegnatario di ricorsi, e non meno di dieci e non più di dodici consiglieri fra i magistrati assegnati alle Sezioni unite provenienti da ciascuna delle sezioni diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare.

I collegi vengono predisposti curando la partecipazione equilibrata di magistrati con diverse anzianità di assegnazione alle Sezioni unite ed assicurando che in tutti le udienze ci sia almeno un componente rappresentante di ciascuna sezione.

Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che dovranno essere oggetto di specifica motivazione da parte del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il presidente titolare, qualora questi sia chiamato a presiedere il collegio delle Sezioni unite.

Dovrà essere di norma evitato che i presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle Sezioni unite civili siano chiamati a partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione.

Ai magistrati con incarico di relatore in una udienza delle Sezioni unite civili potrà essere assegnata nella singola sezione una udienza in meno nello stesso mese ovvero, ove ciò non sia possibile, in quello immediatamente successivo.

Nella formazione dei calendari di udienza e di composizione dei collegi delle singole sezioni civili dovrà essere di norma evitato che il magistrato tenga udienza nella singola sezione nel giorno antecedente o successivo a quello in cui lo stesso risulta impegnato quale

componente in una udienza delle Sezioni unite e che nella stessa settimana tenga più di una udienza nella sezione ordinaria.

§ 19. — *L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.*

Con decreto del Primo Presidente del 23 dicembre 2010 è stato istituito l'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili, con le finalità di concentrare in un unico ufficio segmenti di detto procedimento in precedenza allocati presso uffici distinti e di agevolare l'immediata e continua percezione delle questioni su cui viene richiesto l'intervento delle Sezioni unite.

I compiti inerenti al procedimento preparatorio consistono:

a) nella classificazione dei ricorsi assegnati o che si richiede che siano assegnati alle Sezioni unite;

b) nello spoglio orientato alla individuazione dei modi di avvio alla trattazione, sulla scorta del rapporto tra motivi di ricorso e precedenti della Corte, con apprezzamento del valore ponderale dei ricorsi;

c) nella selezione dei ricorsi per cui si ritiene necessaria la relazione di accompagnamento alla discussione da parte dell'Ufficio del massimario;

d) nella formazione e diffusione dei cosiddetti calepini di udienza;

e) nella diffusione interna di una prima informazione sui contenuti delle decisioni, anche attraverso la redazione di un abstract per ciascuna decisione delle Sezioni unite;

f) nella costituzione di un archivio informatico, articolato per materie, delle decisioni così sintetizzate curandone la diffusione tempestiva, per posta elettronica, ai componenti delle Sezioni unite;

g) nella diffusione delle ordinanze di rimessione alle Sezioni unite nell'intento di provocare sulle relative questioni, oltre a riunioni su temi di maggiore interesse, un proficuo dibattito nella dottrina e nel foro.

L'Ufficio è composto dal magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili, e da due consiglieri, da selezionare a seguito di apposito interpello, che permangono nell'incarico per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un altro triennio.

Costituisce requisito per il conferimento dell'incarico di componente dell'Ufficio, il cui svolgimento comporta la necessità di un'assidua presenza nella Corte, l'appartenenza alle Sezioni unite ovvero l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del massimario ed avervi di-mostrato spiccate attitudini di studio.

§ 20. — *Criteri di assegnazione dei ricorsi.*

Per tutti i ricorsi viene redatto un titoletto, esplicativo dell'oggetto, che va a formare i calepini di udienza (cioè gli elenchi dei tioletti dei ricorsi assegnati a ciascun relatore). I tioletti servono anche per formare gli elenchi dei ricorsi assegnati alle sezioni unite per la composizione di contrasti o per la decisione di questioni di particolare importanza. Tali elenchi vengono periodicamente aggiornati e distribuiti alle Sezioni semplici in modo che i relativi collegi siano in grado di sapere quali questioni sono all'esame delle Sezioni Unite.

Tutti i ricorsi vengono esaminati dall'ufficio preparatorio del procedimento che provvede:

a) a proporre, con la scheda di cui al punto c), il tipo di definizione processuale (pubblica udienza - richiesta al P.G. della requisitoria - redazione di relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. - rimessione alla sezione ex art. 374 cod. proc. civ.);

b) a richiedere all'Ufficio del Massimario la redazione di una breve relazione su specifica questione o su profili di interesse contenuti nel ricorso;

c) a redigere per ciascun ricorso - di cui si proponga la rimessione alla p.u., la redazione di relazione e la richiesta al P.G. - una breve scheda informativa, inserita anche in archivio informatico, contenente la sintesi del fatto, il richiamo dei precedenti e la valutazione di complessità del ricorso, scheda che la cancelleria provvederà ad inserire in copia cartacea per ciascun componente del collegio e per il P.G.

Una volta ultimati tali adempimenti, i ricorsi vengono disposti in ordine cronologico in due distinti gruppi: uno per i ricorsi da trattare in pubblica udienza ed un altro per quelli da trattare in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.

A tale criterio cronologico si deroga per le seguenti ipotesi tassative:

a) regolamenti preventivi di giurisdizione in materia elettorale;

b) ricorsi avverso decisioni della Sezione disciplinare del C.S.M.;

c) ricorsi, in materia disciplinare, avverso decisioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense;

d) ricorsi in materia di stato di famiglia e delle persone;

e) ricorsi in relazione ai quali è stata presentata specifica e motivata istanza di sollecita trattazione valutata positivamente dal Primo Presidente;

f) ricorsi che propongono questioni uguali o connesse con quelle prospettate da altri ricorsi - la cui fissazione è determinata in funzione del numero del registro generale - e di cui risulta opportuna la trattazione unitaria, per una maggiore produttività e per un minore dispendio delle risorse disponibili;

g) conflitti negativi di giurisdizione.

Così effettuata una graduatoria dei ricorsi, gli stessi sono poi assegnati ai magistrati secondo l'ordine decrescente di anzianità, ma tenendo anche conto dell'esigenza che l'incarico di relatore dovrà essere di norma assegnato a un magistrato che faccia parte di una sezione nella cui competenza appartiene la materia controversa, evitando che si identifichi nell'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. Ai fini della scelta del relatore, va operata in linea di massima la rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza e competenza professionale del magistrato da designare in materia di diritto sostanziale e processuale nonché della circostanza rappresentata dall'averlo stesso già trattato questioni analoghe.

§ 21. — *Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite civili; ricorso per revocazione.*

Nel caso di ricusazione di componenti delle Sezioni unite civili decide un collegio del quale non faccia parte il componente o i componenti ricusati. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione del componente ricusato con il più anziano dei componenti del collegio presenti in sovrannumero. Con il medesimo criterio si procede, sempre che sia possibile decidere nella medesima udienza, in caso di ricusazione di più di un componente del collegio.

Sull'astensione di componenti delle Sezioni unite si osservano le regole generali. In caso di astensione del Primo Presidente, questi è sostituito dal Presidente Aggiunto o, in sua assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

Nel caso di ricorso per revocazione contro sentenze delle Sezioni unite civili, il ricorso è assegnato a un collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti del collegio che ha emesso

il provvedimento oggetto del ricorso, composto da consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine di anzianità di permanenza nelle Sezioni unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente Aggiunto, o, in sua assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili e in ugual modo si provvede se deve essere sostituito il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Tiene luogo del presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, nell'ordine di anzianità sopra indicato.

§ 22. — *Affari da assegnare alle Sezioni unite civili.*

- ricorsi con motivi attinenti alla giurisdizione, non assegnati alle sezioni semplici (art. 374, comma 1, cod. proc. civ.);
- contrasti di giurisprudenza;
- questioni di massima di particolare importanza (art. 374 cpv. cod. proc. civ.) individuate soprattutto con riferimento alla rilevanza economica e/o sociale della controversia e/o all'esigenza di un tempestivo intervento particolarmente autorevole;
- decisioni di giudici speciali (Consiglio di Stato - Corte dei conti - Consiglio nazionale forense - Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Giunta speciale per le espropriazioni presso Corte di appello di Napoli);
- regolamenti e conflitti di giurisdizione.

§ 23. — *Disposizioni finali.*

Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni penali.

III SEZIONI UNITE PENALI

§ 24. — *Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali.*

Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali ha l'incarico di coadiuvare il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto nell'espletamento degli incumbenti organizzativi, di operare l'opportuno raccordo con l'Ufficio del massimario, e di seguire la predisposizione delle relazioni relative alle questioni da trattare nonché della massimazione delle decisioni adottate. Il coordinatore partecipa di norma quale componente ad ogni udienza delle Sezioni unite penali.

In particolare, nell'espletamento di tale incarico, il coordinatore dovrà curare i seguenti adempimenti: a) spoglio dei ricorsi rimessi o assegnati alle Sezioni unite (con particolare riferimento all'apprezzamento del valore ponderale degli stessi ed ai termini di prescrizione e di custodia cautelare); b) verifica dell'effettività e della persistenza del denunciato contrasto di giurisprudenza; c) individuazione delle questioni controverse e collegamento con l'Ufficio del Massimario per la tempestiva redazione della relazione; d) vigilanza sulla completezza e puntualità delle operazioni della Cancelleria delle Sezioni unite penali; e) preparazione e coordinamento delle udienze, con l'incarico specifico di segnalare l'avvenuta discussione di ricorsi identici o analoghi in precedenti udienze, allo scopo di evitare che si verificino contrasti inconsapevoli nell'ambito delle Sezioni unite; f) verifica della corretta massimazione dei principi affermati; g) supporto al Primo Presidente o al Presidente Aggiunto nella fissazione del calendario delle udienze e nella formazione dei collegi.

§ 25. — *Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.*

Le Sezioni unite penali tengono di norma una udienza ogni mese, escluso il mese di agosto.

Presiedono i collegi delle Sezioni unite penali il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali.

I collegi sono predisposti, dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre.

A ciascuna udienza già fissata in calendario, e per la quale sia stata già stabilita la composizione del collegio, vengono assegnati con congruo anticipo, tenuto conto degli adempimenti connessi agli avvisi e alla predisposizione della relazione da parte dell'Ufficio del massimario, i ricorsi rimessi dalle singole sezioni ex art. 618 cod. proc. pen. o assegnati direttamente dal Primo Presidente ex art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

Ai fini di quanto previsto da tale ultima disposizione, i magistrati dell'Ufficio dell'esame preliminare dei ricorsi penali (c.d. Ufficio spoglio) trasmettono tempestivamente al Primo Presidente le richieste di assegnazione alle Sezioni unite formulate dalle parti prima che il ricorso sia stato inserito nel ruolo di udienza sezionale ovvero segnalano al Primo Presidente la speciale importanza delle questioni implicate dal ricorso o la sussistenza di contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni su una questione di diritto oggetto di un motivo di ricorso, tenendo conto, a tale ultimo riguardo, delle relazioni sui contrasti di giurisprudenza trasmesse dall'Ufficio del massimario e del ruolo.

La destinazione dei ricorsi a ciascuna udienza avviene a mano a mano che essi pervengono alla Cancelleria delle Sezioni unite penali ovvero direttamente al Primo Presidente.

Provvedono all'assegnazione degli affari ai collegi e dell'incarico di relatore il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali.

Nel caso previsto dall'art. 618 cod. proc. pen. può essere disposta la restituzione di un ricorso alla sezione di provenienza solo nei casi previsti dall'art. 172 disp. att. cod. proc. pen.

E' di norma componente di ogni collegio il coordinatore delle Sezioni unite, e ne sono componenti, a turno, un presidente titolare di sezione, un presidente di sezione non titolare assegnato alle Sezioni unite, e altri cinque fra i magistrati assegnati alle Sezioni unite provenienti da ciascuna delle sezioni diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che dovranno essere oggetto di specifica motivazione da parte del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il componente avente la qualità di presidente titolare.

Dovrà essere di norma evitato che i presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle Sezioni unite penali siano chiamati a partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione.

L'incarico di relatore, per le questioni che investono profili di diritto sostanziale, dovrà essere di norma assegnato a un magistrato che faccia parte di una sezione nella cui competenza appartiene la materia controversa, evitando che si identifichi nell'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. Ai fini della scelta del relatore, va operata in linea di massima la rotazione fra i

componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza e competenza professionale del magistrato da designare in materia di diritto sostanziale e processuale nonché della circostanza rappresentata dall'aver lo stesso già trattato questioni analoghe.

Per ogni udienza sono designati due componenti supplenti, per il caso di documentato impedimento di un componente del collegio, individuati secondo un criterio automatico di rotazione fra tutti i componenti delle varie sezioni, esclusi i presidenti di sezione, tenuto conto degli impegni di udienza presso le rispettive sezioni. In caso di subentro di un supplente può verificarsi che non sia assicurata la presenza di un componente proveniente dalla stessa sezione cui appartiene il magistrato sostituito. Ove, per un qualche impedimento ostativo, debba essere sostituito il relatore, tale incarico può essere assegnato ad altro componente del collegio purché sia assicurato un tempo adeguato per lo studio del ricorso; altrimenti il ricorso, salve imprescindibili esigenze di urgenza, deve essere rinviato a nuovo ruolo. In caso di impedimento di uno dei supplenti, si procede alla sua sostituzione, rispettando sempre il criterio di rotazione, salve particolari ragioni di urgenza in relazione al tempo di comunicazione dell'impedimento e considerate le condizioni di reperibilità. Dovrà essere evitata la sostituzione di un supplente con un consigliere designato quale componente del collegio in una udienza già fissata nella sezione di provenienza.

Ai magistrati con incarico di relatore in una udienza delle Sezioni unite penali potrà essere assegnata nella singola sezione una udienza in meno nello stesso mese ovvero, ove ciò non sia possibile, in quello immediatamente successivo.

Nella formazione dei calendari di udienza e di composizione dei collegi delle singole sezioni penali dovrà essere di norma evitato che il magistrato tenga udienza o figure come supplente nella singola sezione nel giorno antecedente o successivo a quello in cui lo stesso risulta impegnato quale componente in una udienza delle Sezioni unite e che nella stessa settimana tenga più di una udienza nella sezione ordinaria.

§ 26. — *Regole particolari di formazione dei collegi e di forme di decisione: ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.*

Nel caso di ricusazione di componenti delle Sezioni unite penali decide un collegio del quale non faccia parte il componente o i componenti ricusati. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione mediante il primo supplente e, se ciò non bastasse, anche con il secondo.

Sull'astensione di componenti delle Sezioni unite si osservano le regole generali. L'astensione del Primo Presidente non è soggetta ad alcun vaglio ed ha immediato effetto. In tal caso il Primo Presidente è sostituito dal Presidente Aggiunto o, in sua assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali.

Nel caso di ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro sentenze delle Sezioni unite penali, il ricorso è assegnato a un apposito collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti del collegio che ha emesso la sentenza impugnata, composto con consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine di anzianità di permanenza nelle Sezioni unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente Aggiunto, o, in sua assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali diverso da quello che abbia fatto parte del collegio che ha emesso la decisione impugnata, e in ugual modo si provvede se deve essere rimpiazzato il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Tiene luogo del presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, nell'ordine di anzianità sopra indicato.

Nel caso di procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. relativi

a decisioni delle Sezioni unite penali, di essa è investito il primo collegio utile, e, se possibile, la relazione è affidata allo stesso componente estensore del provvedimento in cui, secondo la prospettazione, si è incorso nell'errore materiale.

§ 27. — *Affari da assegnare alle Sezioni unite penali.*

- ricorsi rimessi dalle singole sezioni in presenza di contrasti di giurisprudenza, anche potenziali, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.;
- ricorsi assegnati dal Primo Presidente in presenza di questioni di speciale importanza o quando occorra dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni, a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.;
- ricusazioni di componenti delle Sezioni unite penali;
- ricorsi straordinari per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro sentenze delle Sezioni unite penali;
- correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. relativi a decisioni delle Sezioni unite penali.

§ 28. — *Disposizioni finali.*

Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni penali.

PARTE TERZA
SETTORE CIVILE

I
DISCIPLINA GENERALE

§ 29. — *Criteri settoriali di formazione dei collegi.*

Nella composizione dei collegi, dev'essere assicurata la contemporanea partecipazione di due consiglieri in possesso di maggiore anzianità di servizio presso la sezione e di altri due consiglieri meno anziani.

A tali modalità può derogarsi motivatamente per la formazione di collegi destinati alla trattazione di materie specialistiche, osservando in tal caso analoghi criteri di rotazione tra i consiglieri specialisti della materia ed avendo cura di assicurare la contemporanea partecipazione di consiglieri non specialisti, al fine di consentire a questi ultimi di acquisire la necessaria esperienza e garantire il necessario ricambio.

Al fine di agevolare la definizione dell'arretrato o di far fronte alla particolare consistenza delle sopravvenienze in determinate materie, possono essere costituiti gruppi di lavoro coordinati da un presidente non titolare o da un consigliere anziano di comprovata esperienza, con il compito di procedere alla selezione dei ricorsi, agli accorpamenti ed alla formazione dei ruoli, nonché alla trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio. La costituzione del gruppo avrà luogo con decreto motivato del presidente titolare della sezione, da comunicarsi al Primo Presidente, osservando criteri che assicurino un'equilibrata composizione del gruppo per anzianità e la necessaria rotazione tra i consiglieri della sezione.

§ 30. — *Criteri di assegnazione degli affari ai collegi.*

Nell'assegnazione degli affari ai collegi, si tiene conto dell'ordine di iscrizione del ricorso nel ruolo generale e delle esigenze di fissazione prioritaria o sincronica connesse alla trattazione dei seguenti affari:

- 1) ricorsi che per disposizione di legge o per la natura della controversia esigono sollecita trattazione;
- 2) ricorsi che presentano questioni analoghe, in relazione alle quali risulta opportuno scongiurare il pericolo di contrasti e/o realizzare una maggiore produttività;
- 3) ricorsi che presentano questioni nuove suscettibili di riproporsi in un numero non trascurabile di controversie;
- 4) ricorsi che attengono a diritti fondamentali (ad es., compromissione della salute);

Ai predetti criteri può derogarsi per altre apprezzabili ragioni, da specificarsi puntualmente (ad es., anticipazione d'udienza motivata da validi motivi, riunione di cause, etc.).

I ricorsi trasmessi alla sezione, a seguito dell'esame preliminare presso la Sesta sezione, sono sottoposti al presidente titolare, il quale li esamina, con la collaborazione di consiglieri designati con decreto motivato, previo interpellò, in base all'anzianità di servizio presso la sezione, alla specifica competenza ed esperienza nelle singole materie ed alla capacità di cogliere, già in sede di prima deliberazione, i tratti rilevanti di ciascun ricorso.

I ricorsi sono suddivisi per materia, sulla base delle indicazioni risultanti dai sommarietti predisposti all'esito dello spoglio e dai relativi allegati, ed a ciascuno di essi viene attribuito un valore ponderale, sulla base dei seguenti criteri:

- valore ponderale 1: ricorsi aventi ad oggetto questioni di diritto già decise; vizi di

motivazione; numero di motivi di ricorso non superiore a tre;

- valore ponderale 2: ricorsi che non siano riconducibili all'ipotesi precedente o a quella successiva;

- valore ponderale 3: ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove o con i quali viene proposto un numero notevole di censure che investono punti autonomi della decisione e/o con notevole numero di parti aventi posizioni non omogenee;

- valore ponderale 4: ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove di particolare difficoltà;

- valore ponderale 5: ricorsi di eccezionale difficoltà per la complessità della materia e/o del quadro normativo di riferimento.

A ciascun componente del collegio vengono assegnati ricorsi per un valore ponderale complessivo indicativamente non superiore ad 8 per ogni udienza, comunque superabile nel caso di ricorsi inammissibili o seriali, tali da richiedere una motivazione standard, ovvero per ragioni eccezionali.

Sulla base dei predetti criteri e del numero di consiglieri chiamati a comporre il collegio, i ricorsi vengono raggruppati in pacchetti di udienza, in numero pari a quello delle udienze fissate, avendo cura di assicurare l'omogeneità delle questioni da trattare in ciascuna udienza, per quanto possibile, ed un'equilibrata distribuzione del carico complessivo di lavoro della sezione.

Si procede infine all'abbinamento dei pacchetti ai collegi, tenendo conto della materia alla quale si riferiscono i ricorsi assegnati e dell'eventuale specializzazione dei consiglieri chiamati a comporre al collegio, ovvero, per le udienze non dedicate alla trattazione di materie specialistiche, mediante sorteggio.

§ 31. — *Criteri di assegnazione degli affari ai relatori.*

I ricorsi assegnati al collegio, iscritti nel ruolo di udienza secondo l'ordine d'iscrizione nel ruolo generale, sono poi assegnati per la relazione ai singoli componenti del collegio secondo l'anzianità.

Al predetto criterio si fa eccezione nei seguenti casi:

a) in caso di rifissazione dell'udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo, il ricorso, se possibile, dev'essere assegnato al medesimo relatore;

b) in caso di fissazione della medesima udienza per ricorsi identici o simili ovvero attinenti alla medesima questione di fatto e/o di diritto, gli stessi possono essere assegnati al medesimo relatore o distribuiti tra quest'ultimo ed il consigliere che lo segue nell'ordine di anzianità;

c) in presenza di motivate esigenze di servizio, ivi compresa la necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tener conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza di determinati consiglieri.

Nel caso in cui più consiglieri siano in possesso di una competenza specifica nella materia che costituisce oggetto del ricorso, si segue nell'assegnazione il criterio dell'anzianità, salvo che la questione sia stata già esaminata da un determinato consigliere in qualità di relatore. In nessun caso è però consentita la destinazione di un consigliere alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

II DISCIPLINA SEZIONALE

SEZIONE PRIMA

§ 32. — *Materie di competenza della Sezione.*

Acque
Adozione
Alimenti
Arbitrato
Azienda e Impresa
Borsa
Cittadinanza
Concorrenza e consorzi
Contratti bancari
Diritto internazionale privato
Diritto amministrativo
Edilizia economica e popolare
Equa riparazione, limitatamente ai ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile
Espropriazione per pubblica utilità
Espulsione di cittadini stranieri
Fallimento
Filiazione

Inabilitazione
Interdizione
Mandato di credito
Materia elettorale
Matrimonio
Minori
Opere dell'ingegno (beni immateriali)
Opere pubbliche
Persone fisiche e giuridiche
Procedura civile (in genere, salvo esecuzione)
Responsabilità civile dei giudici, limitatamente ai ricorsi che riguardano i giudici della Terza sezione civile
Società
Stato civile
Titoli di credito

SEZIONE SECONDA

§ 33. — *Materie di competenza della Sezione.*

Agenzia (tranne rito del lavoro)
Appalto
Comunione - Condominio
Deposito
Divisione
Donazione
Edilizia
Enfiteusi
Equa riparazione, tranne i ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile
Lavoro autonomo - Profess./onorari
Mediazione
Mutuo
Nuova opera - Danno temuto
Patrocinio a spese dello Stato
Possesso

Proprietà
Provvedimenti disciplinari degli ordini professionali
Rendita perpetua e vitalizia
Riforma fondiaria
Sanzioni amministrative, escluse quelle in materia finanziaria, valutaria, di lavoro e di previdenza
Servitù
Successioni
Superficie
Trascrizione
Urbanistica
Usi civici
Usufrutto - Uso - Abitazione
Vendita - Permuta - Riporto

SEZIONE TERZA

§ 34. — *Materie di competenza della Sezione.*

Anticresi	Obbligazioni in genere
Arricchimento	Pagamento d'indebito
Assicurazione	Pegno
Contratti agrari	Prescrizione e decadenza
Contratto estimatorio	Privilegi
Contratti in genere	Promesse unilaterali
Diritto della navigazione	Responsabilità civile
Esecuzione forzata	Responsabilità civile dei giudici, tranne i ricorsi che riguardano giudici della Terza sezione civile
Fideiussione	Somministrazione
Gestione di affari	Spedizione
Gioco e scommessa	Transazione
Ipoteca	Trasporto
Locazioni e comodato	
Mandato - Commissione	
Cessione di beni ai creditori	

SEZIONE LAVORO

§ 35. — *Materie di competenza della Sezione.*

Lavoro	Sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza
Previdenza e assistenza	Pubblico impiego
Diritto sindacale	

§ 36. — *Criteri sezionali di assegnazione degli affari ai collegi.*

Nell'assegnazione dei ricorsi, si attribuisce la precedenza:

- a) a quelli aventi ad oggetto i licenziamenti o le dimissioni che si assumono invalide;
- b) a quelli per i quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamente riscontrate dal presidente titolare;
- c) ai ricorsi proposti a norma dell'art. 420-bis cod. proc. civ. ed ai ricorsi per revocazione proposti a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ.;
- d) ai ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro complessità e per la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano sollecitamente decise dalla Corte nell'esercizio del suo ruolo nomofilattico.

Una o più udienze mensili saranno dedicate alla trattazione dei ricorsi in materia di pubblico impiego contrattualizzato, previdenza sociale ed assistenza, per la quale si provvederà alla formazione di collegi specialistici con la partecipazione di almeno tre componenti, ivi compreso il presidente, in possesso di una specifica qualificazione e di una particolare esperienza in tali materie.

Altre due udienze mensili saranno riservate alla trattazione di ricorsi a carattere seriale, per la quale si provvederà alla formazione di collegi con la partecipazione di consiglieri dotati di pregressa esperienza in ordine alle questioni da trattare.

La trattazione dei ricorsi a carattere seriale in cui sia parte la Poste Italiane S.p.a. (esclusi quelli che prospettino questioni giuridiche non ancora esaminate dalla Sezione) sarà concentrata

in due udienze mensili, con l'assegnazione di tali ricorsi a due relatori per ciascuna udienza, designati tra i consiglieri in possesso di maggiore esperienza in materia.

I ricorsi che sollevino importanti questioni giuridiche e riguardino un elevato numero di controversie (pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ai giudici di merito) potranno essere assegnati coevamente a due diversi collegi, al fine di pervenire ad una decisione che coinvolga un ampio numero dei magistrati della Sezione e sia particolarmente idonea a dar luogo ad un indirizzo consolidato. Ove le medesime questioni, già decise da un collegio, vengano riproposte in sede di legittimità, potrà essere formato un apposito collegio, composto da alcuni dei consiglieri che abbiano partecipato alla precedente decisione e da altri ad essa estranei (individuati, nei relativi ambiti, mediante sorteggio), al fine di saggiare nella fase iniziale la validità e la tenuta dell'orientamento inizialmente espresso

SEZIONE QUINTA

§ 37. — *Materie di competenza della Sezione.*

Tributi in genere	Contributi dei consorzi obbligatori
Tributi erariali diretti	Sanzioni amministrative in materia
Tributi locali	finanziaria, tributaria e valutaria

SEZIONE SESTA

§ 38. — *Criteri di coassegnazione dei magistrati.*

La Sesta sezione, alla quale è demandata la verifica preliminare prevista dall'art. 376, primo comma, cod. proc. civ., si articola in cinque sottosezioni, ciascuna corrispondente ad una sezione semplice e formata da presidenti di sezione non titolari e consiglieri appartenenti alla stessa, di regola in regime di coassegnazione. Alla Sesta sezione possono essere destinati anche presidenti di sezione non titolari, per l'esercizio delle funzioni di coordinatore.

Il numero dei consiglieri coassegnati alla Sezione ed a ciascuna sottosezione è determinato annualmente con decreto motivato del Primo Presidente tenendo conto del numero dei ricorsi pendenti e delle prevedibili sopravvenienze, nonché del numero di consiglieri necessario per il funzionamento delle corrispondenti sezioni semplici e delle esigenze di definizione dell'arretrato.

La coassegnazione è disposta per ciascuna sottosezione con decreto motivato del Primo Presidente, su parere del Consiglio Direttivo, sentito il presidente titolare di ciascuna sezione ed il presidente della Sesta sezione, previo interpello tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice. In assenza di aspiranti, la designazione ha luogo d'ufficio tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice.

Nella scelta, si tiene conto della specializzazione degli aspiranti e dell'esperienza dagli stessi maturata nell'esercizio delle funzioni di legittimità, nonché della capacità di individuare prontamente le questioni proposte con il ricorso e di fornirvi risposta con motivazione sintetica, al fine di assicurare una rapida trattazione dei ricorsi, mediante la sollecita definizione di quelli inammissibili, manifestamente fondati o manifestamente infondati e la pronta trasmissione degli altri alle sezioni semplici.

La coassegnazione ha la durata di due anni, nel corso dei quali il consigliere continua a prestare servizio presso la sezione di appartenenza, partecipando di regola a non più di due

udienze pubbliche al mese.

A ciascuna sottosezione è preposto, in qualità di coordinatore, un presidente non titolare di sezione o un consigliere designato dal Primo Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, il presidente della corrispondente sezione semplice ed il presidente della Sesta sezione, previo interpello tra i presidenti non titolari ed i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice, tenendo conto, in particolare, dell'esperienza maturata presso la Sesta sezione. Il presidente della Sesta sezione può delegare al coordinatore la nomina dei relatori e la fissazione delle udienze camerali previste dall'art. 380-bis cod. proc. civ., nonché l'adozione dei provvedimenti di rimessione dei ricorsi alle sezioni semplici.

§ 39. — *Criteri particolari di assegnazione degli affari ai relatori.*

Tutti i ricorsi aventi ad oggetto materie non rientranti nella competenza delle Sezioni unite sono assegnati automaticamente alla Sesta sezione, e distribuiti tra le singole sottosezioni in base alla ripartizione delle competenze prevista per le sezioni semplici.

Per ogni fascicolo, al momento del deposito del ricorso e dell'iscrizione a ruolo, viene creato un documento elettronico, da inserirsi nel Sistema Informatico della Corte (SIC), nel quale vengono registrate tutte le informazioni che si acquisiscono o si formano nelle fasi successive di lavorazione.

La parte che iscrive la causa a ruolo deve compilare un modulo a lettura ottica (predisposto tenendo conto dell'elenco delle voci e degli schemi di classificazione, e quindi con indicazione di una o più parole chiave), contenente l'indicazione del nome delle parti, dei dati di identificazione del provvedimento impugnato, del numero dei motivi e del sommario delle questioni proposte, con indicazione, se del caso, delle norme della cui applicazione si tratta.

I fascicoli, una volta smistati dalla cancelleria alle singole sottosezioni, sono trasmessi al coordinatore di ciascuna sottosezione, il quale, dopo averli divisi per materia, all'inizio di ogni mese provvede ad assegnarli ai consiglieri specialisti di ciascuna materia.

I consiglieri procedono allo spoglio, all'esito del quale redigono la relazione di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. o il provvedimento di rimessione alla sezione semplice. In tale fase, le informazioni fornite dalla parte devono essere arricchite mediante la predisposizione di sommarietti più analitici, eventualmente accompagnati dall'annotazione dell'esistenza di precedenti conformi o difformi, al fine di consentire, attraverso l'utilizzazione di un motore di ricerca, l'individuazione in via informatica di cause seriali e/o di questioni nuove che consiglino, per esigenze nomofilattiche, una trattazione prioritaria.

I ricorsi in materia di licenziamento cui si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e quelli proposti a norma dell'art. 420-bis cod. proc. civ. e dell'art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'iscrizione a ruolo e non appena scaduti i termini per il deposito del controricorso, sono immediatamente trasmessi alla Sottosezione lavoro, che, compiuto lo spoglio, provvede a trasmetterli senza ritardo alla Sezione lavoro.

Nel caso in cui ad una sottosezione della Sesta sezione siano coassegnati tutti i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice, per i ricorsi trasmessi a quest'ultima è designato quale relatore il consigliere che ha provveduto allo spoglio, a preferenza degli altri componenti del collegio individuato per la trattazione, compatibilmente con le esigenze di una sollecita definizione e con il carico di lavoro assegnato al consigliere.

Nel caso in cui alla sottosezione siano coassegnati soltanto alcuni dei consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice, l'attività eventualmente svolta in sede di spoglio del ricorso sarà tenuta in conto ai fini della designazione in via preferenziale del consigliere quale relatore, in caso di

trasmissione del ricorso alla sezione semplice.

§ 40. — *Criteri particolari di formazione dei collegi.*

Il presidente della Sesta sezione o i coordinatori all'uopo delegati formano i ruoli delle udienze camerali, accorpando i ricorsi che prospettino questioni identiche o affini o inerenti alle stesse materie, ed includendo nei collegi, come relatori, i consiglieri che abbiano predisposto le corrispondenti relazioni di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.

Le udienze tematiche sono presiedute da un magistrato specialista della materia e sono trattate da un collegio composto da magistrati specialisti e non specialisti, in modo da assicurare un graduale ricambio nella composizione della sottosezione. Le questioni di natura esclusivamente processuale possono essere trattate da collegi composti da consiglieri delle diverse sottosezioni.

In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti del collegio, la sostituzione, ove non possa provvedersi mediante l'utilizzazione della riserva, è disposta dal Presidente della Sesta Sezione mediante la designazione di altro magistrato appartenente alla medesima ed in subordine ad altra sottosezione, ed in via ulteriormente gradata dal Primo Presidente mediante la designazione di altro magistrato appartenente alla corrispondente sezione semplice.

Un'udienza mensile sarà dedicata, in via non esclusiva, alla trattazione delle controversie in materia di licenziamento cui è applicabile l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché dei ricorsi proposti a norma dell'art. 420-bis cod. proc. civ. o dell'art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione degli affari ed alla formazione dei collegi delle sezioni semplici.

PARTE QUARTA
SETTORE PENALE

I
DISCIPLINA GENERALE

§ 41. — *Criteri settoriali di formazione dei collegi.*

I collegi delle sezioni penali devono essere composti mediante l'utilizzazione di un programma informatico, che operi sulla base dei dati fissati dal presidente titolare in esordio della procedura e che faccia applicazione dei criteri indicati in seguito.

1. Sulla base del numero di udienze programmate per il semestre il presidente titolare stabilisce quanti e quali magistrati debbano nel semestre essere chiamati a funzioni di presidenza.

2. Vengono quindi individuati i presidenti nelle singole udienze, secondo il seguente schema: prima udienza della prima settimana il presidente titolare, udienze successive della prima settimana i presidenti non titolari in ordine decrescente di anzianità, quindi, ed eventualmente, i due magistrati più anziani della sezione, poi ed eventualmente, gli ulteriori magistrati (sempre in ordine decrescente di anzianità), fino ad esaurire l'elenco formato a mente del punto 1. La successiva sequenza viene ripresa saltando, di regola, il presidente titolare. L'ulteriore sequenza comprende il presidente titolare, e così via. Man mano che i singoli cumulano il numero di udienze loro richiesto per il semestre vengono esclusi dalle sequenze. Nel caso i presidenti individuati abbiano espresso gradimento per l'accorpamento delle udienze, saranno designati per l'udienza immediatamente successiva a quella di prima individuazione, purché compresa nella stessa settimana, con salto nella sequenza. Salve motivate eccezioni, la presidenza delle udienze tematiche è assicurata dal presidente titolare o dal presidente non titolare delegato al settore specialistico.

3. Al fine di designare gli ulteriori componenti dei collegi l'organico della sezione è riprodotto in un elenco che comprende tutti i magistrati in ordine decrescente di anzianità. I collegi sono formati indicando, nella prima udienza, il magistrato più anziano dell'elenco, il meno anziano ed i due magistrati che si trovano in posizione intermedia e procedendo, così, nelle successive udienze seguendo l'elenco dagli estremi verso il centro e dal centro verso gli estremi (a fini di esemplificazione si consideri un elenco comprendente venti magistrati. Al collegio del primo giorno sono assegnati i magistrati dei nn. 1 e 20 dell'elenco, cioè il più anziano e il più giovane, nonché quelli dei nn. 10 e 11, cioè quelli posti immediatamente a valle ed a monte di una ideale linea mediana. Al secondo collegio sono assegnati i nn. 2 e 19, cioè si muove dagli estremi verso il centro, nonché i nn. 9 e 12, cioè si muove dal centro verso gli estremi. Terzo collegio: nn. 3 e 18, nonché 8 e 13. Terminata la serie, si riprende con lo stesso criterio). Per le udienze tematiche si tiene conto altresì dei criteri indicati nel paragrafo 11 (modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza).

4. Qualora la sequenza conduca ad individuare come componente del Collegio un magistrato più anziano del presidente designato, la designazione cade sul magistrato immediatamente meno anziano di questi, con recupero immediato della sequenza.

5. Qualora l'applicazione del meccanismo comporti per un determinato collegio la duplice designazione di uno stesso nominativo, l'indicazione cade sul magistrato immediatamente successivo nella sequenza, con recupero del nominativo in questione per il collegio immediatamente successivo, e quindi con ripresa dell'ordinaria sequenza.

6. Nelle sequenze sopra indicate, il magistrato che debba recuperare una udienza viene

inserito nel primo collegio in cui compare il magistrato che lo ha sostituito.

7. Nelle sequenze sopra indicate, i magistrati anziani chiamati a funzioni di presidenza nel corso del semestre sono saltati, una volta ogni due, per un numero di sequenze corrispondente a quello delle udienze presiedute.

8. I magistrati che formalizzano la richiesta di accorpamento sono indicati anche per l'udienza immediatamente successiva a quella loro assegnata secondo il criterio sequenziale, purché la seconda udienza sia compresa nella stessa settimana della prima. Sono saltati nella sequenza successiva.

9. I magistrati che devono celebrare un numero di udienze inferiori a quello degli altri sono saltati in una sequenza su quattro (in caso di esonero al 25%), in una sequenza su due (in caso di esonero al 50%), oppure in due sequenze su tre (esonero al 75%).

10. I riequilibri del carico di udienze implicati dai provvedimenti presidenziali di deroga (ad esempio finalizzati alla ricomposizione di collegi per prosezioni) sono attuati, per i magistrati gravati da udienze aggiuntive, mediante salto in una o più sequenze del semestre successivo a quello di attuazione del maggior carico. Per i magistrati esclusi dal collegio in forza del medesimo provvedimento il riequilibrio è attuato nel semestre successivo, a mezzo di assegnazione di due udienze consecutive in occasione della prima sequenza utile.

Fino a quando non sarà completato il programma informatico sarà adottata una procedura semplificata, secondo lo schema seguente:

1. Si applicano le procedure di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10, salvo che per gli accorpamenti (dal punto di vista materiale, si provvede semplicemente a predisporre un calendario delle udienze in bianco ed una lista dei presidenti e dei magistrati in ordine di anzianità. Il calendario viene progressivamente riempito, giorno per giorno, scorrendo la lista e “saltando” nelle sequenze quando richiesto, con l'ausilio di semplici appunti progressivamente apposti sulla stessa lista, il presidente titolare, i magistrati con esonero, ecc.).

2. Si verifica, sulla base di questa prima stesura, che non sussistano le situazioni indicate ai numeri 4 e 5. Ove sussistano, si praticano “a mano” gli scambi indicati nelle relative previsioni.

3. Sulla base della stesura così ottenuta, si procede agli accorpamenti. Si considera il più anziano tra i magistrati che li abbiano richiesti e si identifica la sua prima udienza. Ove questa cada tra il lunedì ed il giovedì, egli è inserito nel collegio del giorno immediatamente successivo, altrimenti è inserito nel collegio del giorno immediatamente precedente. Il suo nome viene indicato al posto di quello del magistrato della fascia di anzianità più prossima alla sua (nel caso dei presidenti, al posto di quello del presidente) ed il nome di questi viene sostituito a quello dell'interessato nella prima udienza in cui compaia secondo la sequenza originale. Si passa dunque alla posizione del magistrato con udienze accorpate di anzianità immediatamente inferiore, e così via.

Il presidente titolare della sezione può derogare ai criteri sopra indicati ed alle designazioni che scaturiscono dalla procedura automatica, con provvedimento motivato, al fine di fronteggiare evenienze di carattere eccezionale o per assicurare la continuità di un determinato collegio per la trattazione di procedimenti complessi.

§ 42. — *Assegnazione dei ricorsi.*

I procedimenti, dopo la registrazione, vengono trasmessi alle diverse sezioni competenti secondo i criteri tabellari vigenti.

§ 43. — *Esame preliminare dei ricorsi.*

Presso ciascuna sezione è costituito l'ufficio esame preliminare dei ricorsi del quale fanno parte di regola non meno di quattro e non più di sei consiglieri nominati con decreto del Primo Presidente, che abbiano maturato un'anzianità di due anni nella Corte e di almeno un anno presso la sezione i quali provvedono all'esame dei procedimenti assegnati alla sezione.

La designazione dei consiglieri avviene su proposta del presidente titolare della sezione, previo interpello di tutti i magistrati della sezione.

I consiglieri provvedono all'esame preliminare dei ricorsi assegnati alle rispettive sezioni individuando i ricorsi da trasmettere alla Settima sezione. Ove non rilevino una causa di inammissibilità, verificata la competenza interna della sezione, provvedono ad attribuire a ciascun ricorso un "valore ponderale di difficoltà" e individuano i termini di custodia cautelare e di prescrizione.

Per la determinazione del "valore ponderale di difficoltà" viene indicato sulla copertina del fascicolo un numero, secondo una scala crescente di difficoltà da 1 ad 8. I valori ponderali sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

- valore ponderale 1: procedimenti nei quali vi sia un solo ricorrente che propone una sola questione giuridica di agevole soluzione;
- valore ponderale 2: procedimenti concernenti due o più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche di agevole soluzione;
- valore ponderale 3: procedimenti relativi ad un ricorrente che propone una questione giuridica ritenuta complessa o nuova;
- valore ponderale 4: procedimenti con più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche complesse o nuove;
- valore ponderale 5: procedimenti con uno o più imputati che propongono una o più questioni giuridiche nuove o particolarmente complesse;
- valore ponderale 6: procedimenti complessi da cinque a dieci ricorrenti;
- valore ponderale 7: procedimenti da undici a trenta ricorrenti;
- valore ponderale 8: procedimenti da trentuno ricorrenti in su.

Il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale può subire un incremento da una a due unità tenuto conto:

- a) della mole dei documenti da esaminare ;
- b) della presumibile presenza del numero dei difensori in udienza;
- c) della complessità delle fonti, ivi comprese quelle internazionali
- d) del numero delle parti diverse dall'imputato;
- e) della novità della materia.

Nell'esame dei ricorsi i consiglieri segnalano infine al Primo Presidente le questioni da rimettere alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen. secondo quanto indicato al § 27.

§ 44. — *Inammissibilità dei ricorsi.*

Qualora i magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi rilevino una causa di inammissibilità dei ricorsi provvedono all'inoltro dei relativi fascicoli alla Settima sezione penale.

§ 45. — *Partecipazione alle udienze.*

Ciascun consigliere dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi dovrà partecipare di regola ad almeno due udienze mensili presso la sezione e ad una presso la Settima sezione penale ed ha un esonero dal lavoro sezionale pari al 25%.

§ 46. — *Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.*

Il Primo Presidente provvede con decreto motivato alla nomina del coordinatore dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi il quale espleta l'attività di raccordo tra i singoli magistrati incaricati ed il Primo Presidente secondo le modalità indicate nel decreto del 23 dicembre 2002. Il coordinatore svolge altresì l'incarico di referente della Cancelleria Centrale Penale. L'individuazione avviene di regola tra i magistrati che abbiano maturato almeno dieci anni di servizio presso la Corte e che abbiano già svolto l'incarico di magistrato addetto all'ufficio esame preliminare dei ricorsi.

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

I consiglieri addetti all'esame preliminare dei ricorsi tengono periodiche riunioni col Primo Presidente con la partecipazione del presidente della Settima sezione penale e del coordinatore dell'ufficio spoglio per l'opportuno raccordo e per discutere le questioni relative all'incarico svolto.

§ 47. — *Formazione dei ruoli di udienza.*

Il presidente titolare di ogni sezione, esclusa la Settima, cura la formazione di un elenco dei procedimenti pendenti, antepoendo quelli individuati come urgenti perché relativi ad imputati detenuti o reati prossimi alla prescrizione ovvero per altre rilevanti ragioni indicate con provvedimento motivato. Si considerano sempre urgenti anche i procedimenti rinviati per impedimento del relatore o per altre cause e destinati alla riassegnazione secondo le regole tabellari vigenti.

Ultimata la lista dei procedimenti urgenti, che vengono ordinati per anzianità decrescente, l'elenco prosegue con gli ulteriori procedimenti pendenti, a loro volta ordinati secondo l'ordine crescente di iscrizione a ruolo.

Per i procedimenti con numero di ricorrenti pari o superiore a 30 o comunque particolarmente complessi il presidente di sezione, con decreto motivato, può disporre che l'assegnatario sia sostituito, nella udienza che precede o nelle udienze che seguono a quella di trattazione dal supplente di turno cui andranno assegnati i relativi ricorsi.

Il presidente titolare o il presidente di sezione delegato, sulla base delle indicazioni concernenti i valori ponderali dei ricorsi, provvede alla formazione dei ruoli concentrando ove possibile nella medesima udienza le questioni riconducibili ad una medesima area tematica o che presentino questioni affini per le quali si renda comunque opportuna la definizione unitaria.

§ 48. — *Criteri per l'assegnazione degli affari ai relatori.*

Per le sezioni penali diverse dalla Settima, il presidente - valutata la consistenza qualitativa e quantitativa delle pendenze e delle prevedibili sopravvenienze - individua con congruo anticipo, per il periodo di un semestre, le udienze da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in pubblica udienza, quelle da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in camera di consiglio (partecipata e non), ed una udienza da riservare per gli affari urgenti che si rendesse necessario fissare nel corso del periodo di riferimento.

Il ruolo della prima udienza del periodo di riferimento viene determinato seguendo la lista delle relative pendenze urgenti, a partire da quella di più remota iscrizione, fino al limite di carico, dopo di che si procede con l'udienza immediatamente successiva. Ultimata con le udienze più prossime l'assegnazione dei procedimenti urgenti, e seguendo l'elenco allo scopo predisposto, vengono progressivamente assegnati gli ulteriori procedimenti, fino all'esaurimento delle udienze disponibili per il periodo di riferimento.

Per i ricorsi particolarmente urgenti sopravvenuti nel corso del trimestre - che sia

assolutamente necessario fissare prima ed indipendentemente dalla formazione della lista dei procedimenti urgenti per il trimestre successivo - il presidente, con provvedimento motivato, dispone l'assegnazione nella udienza previamente riservata ai processi indifferibili, individuando il consigliere relatore nell'ambito dei magistrati del collegio già formato, secondo l'ordine decrescente di anzianità, tenendo conto di un elenco nel quale sono riportati, per ciascun mese, i procedimenti con valore ponderale da 4 in su assegnati a ciascun relatore.

Presso ciascuna sezione il presidente cura l'impianto di un apposito registro denominato "registro sezionale dei ricorsi di maggiore rilevanza" nel quale devono essere annotati i ricorsi che abbiano un peso ponderale da 4 in su o che presentino aspetti di particolare delicatezza nonché indicato anche il nominativo del relatore.

Per ogni udienza ordinaria, vengono assegnati e fissati affari qualitativamente e quantitativamente rapportati all'entità dei procedimenti pendenti in sezione.

Nelle udienze in cui viene fissata la trattazione di procedimenti con trenta ricorrenti ed oltre, o altrimenti complessi, nessun altro ricorso sarà fissato, salvo deroga motivata dal presidente.

Il primo procedimento della sequenza viene assegnato al più anziano dei componenti del collegio, ed i successivi tre vengono attribuiti agli ulteriori tre relatori, in ordine decrescente di anzianità.

Per i procedimenti successivi viene individuato il magistrato il cui carico d'udienza presenta il valore ponderale più basso fino a quando tutti i quattro relatori abbiano raggiunto il carico massimo alla luce delle disposizioni che precedono. In caso di pari valore, vale l'ordine decrescente di anzianità.

Se la sequenza indica un procedimento con l'assegnazione del quale anche il meno gravato dei magistrati del collegio supera il limite di carico per l'udienza, vengono assegnati i procedimenti successivi con indice compatibile, fino alla realizzazione del carico massimo individuale e collettivo. Il procedimento od i procedimenti scartati sono recuperati, in ordine di iscrizione, per l'udienza immediatamente successiva.

Nel caso di udienze destinate tanto alla trattazione di ricorsi in pubblica udienza quanto alla trattazione di ricorsi in camera di consiglio partecipata o non, si procede, con il metodo sopra descritto, prima alla assegnazione dei ricorsi da trattare in pubblica udienza e poi alla assegnazione dei ricorsi da trattare in camera di consiglio, rispettando, per ciascuna categoria, il limite di carico stabilito per il trimestre di riferimento.

L'assegnazione ad un magistrato di un ricorso cui siano collegati procedimenti da definire mediante la soluzione di identiche questioni giuridiche comporterà l'assegnazione automatica, al medesimo consigliere, di tutti i procedimenti collegati, anche oltre il limite di carico per singola udienza, salva diversa e motivata disposizione del presidente, volta anche a non attribuire ad uno stesso magistrato un numero eccessivo di ricorsi. Nel caso di gruppi di procedimenti come sopra formati si provvederà ad un'assegnazione che non faccia pervenire più di un gruppo in capo allo stesso magistrato. Salva diversa disposizione, il valore ponderale di tali ultimi procedimenti non viene considerato dal sistema nella prosecuzione delle operazioni di assegnazione.

E' ammessa la deroga ai criteri sopra indicati, mediante provvedimento specificamente motivato del presidente della sezione, per esigenze di nomofilachia, di buona organizzazione o di adeguamento ad altre norme di legge.

I ricorsi che non possono essere trattati nel corso dell'udienza di fissazione per assenza del relatore restano assegnati, per la trattazione in altra udienza, al medesimo relatore, salvo che questi lasci definitivamente la sezione di appartenenza e salva la ricorrenza di eccezionali ragioni

di deroga, da specificare nell'apposito provvedimento per la nuova assegnazione del procedimento.

Il rinvio deve essere effettuato, possibilmente, per una udienza in cui figurino un collegio con gli stessi magistrati dell'udienza di prima fissazione e, in ogni caso, con lo stesso relatore e lo stesso presidente, aggiungendo il ricorso a quelli già fissati. Nel caso in cui il procedimento sia di rilevante complessità, o comunque di valore ponderale pari o superiore a quattro, o sussistono ragioni di urgenza della celebrazione, è fissata per la trattazione apposita udienza straordinaria.

Nell'udienza straordinaria non sono trattati ulteriori procedimenti, salva espressa e motivata deroga da parte del presidente titolare della sezione ed acquisito il preventivo parere del presidente del collegio.

Fuori dai casi indicati il ricorso è assegnato in altra udienza del successivo periodo di riferimento secondo i criteri generali con la procedura di assegnazione degli affari urgenti.

Nel caso in cui più consiglieri siano in possesso di una competenza specifica nella materia che costituisce oggetto del ricorso, si segue nell'assegnazione il criterio dell'anzianità, salvo che la questione sia stata già esaminata da un determinato consigliere in qualità di relatore. In nessun caso è però consentita la destinazione di un consigliere alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

II DISCIPLINA SEZIONALE

§ 49. — *Materie di competenza delle sezioni ordinarie.*

SEZIONE PRIMA

- delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 cod. pen.) eccettuati i reati di cui al paragrafo 53.;

- contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti (artt. 682-685 cod. pen.), in relazione ai delitti di cui agli artt. 260-263;

- reati in materia di fascismo (L. 20 giugno 1952 n. 645), reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (L. 13.10.1975, n. 654 e D.L. 26.4.1993, n. 122, convertito in legge 25.6.1993, n. 205) e reato di genocidio (L. 9 ottobre 1967, n. 962);

- delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421 cod. pen.), eccettuati quelli di cui agli artt. 416, 416-bis, 416-ter (v. punto B.1.), ma compreso l'art. 416 cod. pen., quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;

- delitti in materia di associazioni segrete (L. 25.1.1982, n. 17) e di carattere militare (D.L.vo 14 febbraio 1948, n. 43);

- delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-448 cod. pen.), escluso l'incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, comma 2, ed escluso il delitto di strage compreso sub B1);

- delitti contro la persona (limitatamente agli artt. 575-579 cod. pen.);

- delitti di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602);

- contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica (artt. 650-671 cod. pen.);

- contravvenzioni concernenti armi ed esplosivi (artt. 695-704 cod. pen.), e reati previsti da leggi speciali in materia, nonché il delitto di ricettazione quando riguarda armi, munizioni o esplosivi;

- delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali in materia di pubblica sicurezza interna e internazionale e ordine pubblico nonché contravvenzioni alla legge di P.S.;
- contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica (artt. 672-681 cod. pen., esclusa la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen.);
- reati in materia di immigrazione;
- conflitti di giurisdizione e di competenza e provvedimenti in materia di assistenza giudiziaria di cui all'art. 724, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
- provvedimenti concernenti misure di sicurezza;
- provvedimenti emessi dai giudici militari anche in sede di rinvio;
- ricorsi in materia di renitenza alla leva militare e rifiuto del servizio militare (DPR 14.2.1964, n. 237; L. 15.12.1972, n. 772; L. 8.7.1998, n. 230);
- ricorsi in materia di esecuzione penale, esclusi quelli riguardanti le esecuzioni relativi alla legislazione speciale di competenza della Terza sezione penale;
- ricorsi in materia di ordinamento penitenziario;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Quinta sezione penale.

SEZIONE SECONDA

- delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. da 627 a 648-ter cod. pen. (escluso quello di cui all'art. 630: v. sub punto B1, nonché escluso quello previsto dall'art. 648 cod. pen. nei casi in cui il delitto di ricettazione è di competenza della Prima o della Terza sezione penale);
- reati previsti da leggi speciali in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di valori, nonché reati in materia di possesso e trasferimento di valori;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (artt. 705-713 cod. pen.);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Sesta Sezione penale.

SEZIONE TERZA

- reato di cui all'art. 349 cod. pen.;
- delitti contro il sentimento religioso o la pietà dei defunti (artt. 402-413 cod. pen.);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- delitti di violenza sessuale (artt. 416 co. 7; 414 bis; 609 bis-609 undecies cod. pen.) e contro la moralità pubblica ed il buoncostume (artt. 527-529 cod. pen.);
- delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. da 600-bis a 600-septies cod. pen.;
- reati previsti dalla legge 19.2.2004, n. 40;
- reati previsti dalla legge 20.2.1958, n. 75;
- contravvenzione prevista dall'art. 659 cod. pen.;

- contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen.;
- contravvenzione concernente la tutela della riservatezza (art. 734-bis cod. pen.);
- contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (artt. 718-726 cod. pen.);
- reati in materia di violenza in occasione di manifestazioni sportive e ricorsi in tema di prevenzione della violenza sportiva (L. 401/ 89, D.L. n. 336/2001 conv. in L. 377/2001 e successive modificazioni);
- contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria (artt. 728 e 730 cod. pen.);
- contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731, 733, 734 cod. pen.);
- violazione delle leggi doganali e sui monopoli, nonché di tutte le leggi tributarie e finanziarie, anche se connesse con il delitto di associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- reati in materia di diritto di autore previsti dalla legge n. 633/1941 e il delitto di ricettazione nei casi in cui riguarda la detta materia;
- reati in materia di beni culturali ed ambientali;
- reati in materia di inquinamento e rifiuti;
- reati in materia di edilizia ed urbanistica;
- reati in materia di navigazione area e marittima;
- reati in materia di commercio ed in materia sanitaria;
- reati in materia di caccia e pesca;
- reati concernenti la disciplina degli alimenti e delle etichettature;
- delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 cod. pen.) e reati previsti da leggi speciali in materia;
- reati concernenti violazioni in materia d'approvvigionamenti e consumi;
- reati previsti dal d.lgs 12.1.2007, n. 11 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti);
- ricorsi in materia di esecuzione relativa alla legislazione speciale di competenza della sezione;
- i ricorsi per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. e in tema di reati di falso quando sono in connessione con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
- reati di maltrattamento o impiego illecito di animali;
- reati di cui agli artt. 727-bis e 733 bis cod. pen.;
- reati in materia di sicurezza dei giocattoli;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel terzo quadrimestre dell'anno;
- tutti gli affari penali non rientranti nella competenza di altre sezioni, perchè non espressamente previsti;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Quarta sezione penale.

SEZIONE QUARTA

- delitti colposi di comune pericolo (reati previsti dagli artt. 423-bis, comma 2, e 449-452 cod. pen.);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.)
- reati colposi (tranne quelli attribuiti alle altre sezioni);
- delitti di furto (artt. 624-624 bis-625-626 cod. pen.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati in materia di circolazione stradale;
- reati previsti dalle leggi sul trasporto;
- reati in materia di stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel primo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi relativi a riparazione di errori giudiziari e riparazione per ingiusta detenzione;
- ricorsi in materia di patrocinio dei non abbienti;
- ricorsi in materia di liquidazione dei compensi ai difensori di ufficio, ai periti, consulenti tecnici d'ufficio, ai custodi e agli altri ausiliari del giudice;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio dalla Terza sezione penale.

SEZIONE QUINTA

- delitti contro la fede pubblica (artt. 453-497 cod. pen.); eccetto i casi in cui vi sia connessione con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
- delitti contro la persona (artt. 580-593 cod. pen., esclusi gli artt. 589 e 590 di competenza della Quarta sezione);
- delitti contro l'onore (artt. 594-599 cod. pen.);
- delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 cod. pen., esclusi i delitti di cui agli artt. da 600-bis a 600-septies cod. pen.);
- delitti di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale, abusi di autorità contro arrestati e detenuti, perquisizioni e ispezioni arbitrarie (artt. 605-609 cod. pen.);
- delitti contro la libertà morale (artt. 610-613 cod. pen.), con esclusione del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen.;
- delitti contro l'inviolabilità del domicilio (artt. 614-615-quinquies cod. pen.);
- delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623-bis cod. pen.);
- delitti di furto (artt. 624-624 bis-625-626 cod. pen.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel primo e nel terzo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo (artt. 688-691 cod. pen.);
- delitti previsti dalla L. 22.5.78, n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
- reati commessi con il mezzo della stampa;
- reati in materia societaria, nonché in materia bancaria e creditizia, di borsa, di fallimento e istituti connessi, di titoli di credito;
- reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.;
- reato di cui all'art. 19 della L. 27.1.2012 n. 3;

- reati elettorali, compresi quelli previsti dalla L. 2.3.2004, n. 61;
- reati previsti dalla L. 9.1.2006, n. 7 (disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile);
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Prima sezione penale.

SEZIONE SESTA

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 cod. pen.), eccetto il reato di cui all'art. 323 cod. pen. quando è in connessione con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
- delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 cod. pen.) e inosservanza dei provvedimenti del giudice di pace (D. L.vo 28.8.2000, n. 274, art. 56);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati contro la famiglia (artt. 556-574 cod. pen. e L. 4.4.2001, n. 154, artt. 2, 5, 6 e 8);
- contravvenzione di cui all'art. 716 cod. pen.;
- reati di cui all'art. 96 della Costituzione e alla legge costit. 16.1.1989, n. 1, anche in sede di rinvio e in materia di conflitti;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi in materia di estradizione, e, in generale, di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (esclusi i provvedimenti di cui all'art. 724, comma 1-bis, cod. proc. pen.);
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Seconda sezione penale.

SEZIONE SETTIMA

§ 50. — *Competenza della Settima sezione.*

La Settima sezione penale è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il consigliere delegato all'esame preliminare dal Primo Presidente, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., abbia rilevato una causa di inammissibilità

In relazione ai ricorsi introitati la Settima Sezione è comunque legittimata all'adozione di pronunce di estinzione del reato per morte del reo, per remissione di querela, per prescrizione nel caso in cui manchi la costituzione di parte civile; di improcedibilità dell'azione penale ed a rilevare l'*abolitio criminis*.

In presenza di altri motivi inammissibili, qualora il ricorso del P.M. contenga censure attinenti all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria o alla mancata applicazione di pene accessorie non discrezionali o di sanzioni amministrative obbligatorie, la Settima sezione penale potrà procedere a pronunce definitive di annullamento senza rinvio, limitatamente ai detti punti.

§ 51. — *Presidenza e composizione dei collegi della Settima sezione.*

La Settima sezione è coordinata da un presidente di sezione non titolare in organico ad una delle sezioni penali, nominato dal Primo Presidente all'esito di procedura di interpello.

Per la nomina rileva l'attività svolta presso l'ufficio preliminare dei ricorsi in qualità di coordinatore o di magistrato dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.

I componenti dei singoli collegi saranno individuati sulla base di un assetto organizzativo preveda:

a) la coassegnazione alla Settima sezione da parte di ciascuna sezione di tutti i magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi e di un numero di magistrati non inferiore a quattro e non eccedente di regola il 50% dell'organico della sezione, i quali saranno avvicinati con cadenza annuale;

b) la partecipazione dei magistrati coassegnati ad almeno una udienza mensile con corrispondente riduzione del numero delle udienze sezionali;

Salvo deroghe specificamente motivate la composizione dei collegi deve prevedere la designazione di componenti provenienti da una medesima Sezione, due dei quali, almeno, addetti all'esame preliminare dei ricorsi.

La presidenza del collegio è affidata ad un presidente di sezione non titolare o al consigliere con maggiore anzianità di ruolo individuato secondo i criteri indicati al comma 6 del § 9.

Nella Settima sezione penale i procedimenti vengono assegnati secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo, in numero non inferiore a centottanta per ogni udienza, egualmente distribuiti tra i componenti del collegio, di regola escluso il presidente. Per ogni trimestre di riferimento il presidente coordinatore della sezione può variare il numero dei ricorsi da trattare in funzione dello smaltimento delle pendenze accumulate.

Dei provvedimenti selezionati per l'udienza, vengono preliminarmente individuati quelli pertinenti a materie che secondo le disposizioni tabellari avrebbero dovuto essere trattate dalle sezioni di provenienza dei componenti del collegio, a ciascuno dei quali vengono assegnati i ricorsi pertinenti.

Per i ricorsi in materia cautelare personale deve essere comunque assicurata una rapida trattazione.

III CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI

§ 52. — *Criteri generali di distribuzione degli affari tra le sezioni.*

Nell'assegnazione degli affari alle varie sezioni penali, si tiene conto delle competenze precedentemente indicate, salvo che, per esigenze di buona amministrazione o per far fronte a specifiche contingenze derivanti da particolare aggravio di lavoro presso taluna delle sezioni penali, il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto, con decreto motivato, non dispongano temporanee variazioni nei criteri di ripartizione delle materie.

§ 53. — *Criteri integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni.*

1. I ricorsi avverso provvedimenti emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata o terroristica di cui all'elenco dei reati sotto riportati e quelli avverso provvedimenti di prevenzione personali e reali emessi ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; saranno introitati per il primo trimestre dalla Sesta sezione penale; per il secondo trimestre dalla Quinta sezione penale; per il terzo trimestre dalla Prima sezione penale; per il quarto trimestre dalla Seconda sezione penale.

1) art. 270 cod. pen. Associazioni sovversive;

2) art. 270-bis cod. pen. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o

di eversione dell'ordine democratico;

3) art. 270-ter cod. pen. Assistenza agli associati dei reati di cui agli artt. 270 e 270-bis cod. pen.;

4) art. 280 cod. pen. Attentato per finalità terroristiche o di eversione;

5) art. 284 cod. pen. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato;

6) art. 285 cod. pen. Devastazione, saccheggio e strage;

7) art. 286 cod. pen. Guerra civile;

8) art. 289-bis cod. pen. Sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione;

9) art. 305 cod. pen. Cospirazione politica mediante associazione;

10) art. 306 cod. pen. Banda armata;

11) art. 416 cod. pen. Associazione per delinquere nel caso in cui non sia prevista la competenza specifica di una sezione ;

12) art. 416-bis cod. pen. Associazione di tipo mafioso;

13) art. 416-ter cod. pen. Scambio elettorale politico-mafioso;

14) art. 422 cod. pen. Strage;

15) art. 630 cod. pen. Sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione;

16) reati per i quali risulti contestata o ritenuta in sentenza l'aggravante del fatto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 625/1979, convertito nella L. n. 15/1980 e del D.L. n. 374/2001 conv. in L. n. 438/2001, oppure per i quali risultino concesse le attenuanti di cui all'art. 4 del cit. D.L. n. 625, ovvero di cui all'art. 2 o all'art. 3 L. n. 304/1982, oppure quella di cui all'art. 3 L. n. 34/1987;

17) reati di cui al d.lgs. 6.9.2011, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al punto precedente si osservano anche nel caso di distinti ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento relativo a più imputati e/o a più imputazioni, qualora si proceda per uno dei reati ivi elencati. Nel caso in cui sopravvengano ulteriori ricorsi relativi allo stesso procedimento già assegnato ai sensi del punto precedente, essi vanno attribuiti alla sezione che già conosce del primo ricorso, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo sia stato già definito. In tal caso l'assegnazione deve essere fatta alla sezione divenuta competente in base ai turni di criminalità organizzata.

3. Si tiene conto del reato ritenuto nel provvedimento impugnato, a meno che il ricorso non rimetta in discussione l'originaria qualificazione più grave, che in tal caso determina la competenza della relativa sezione.

Questa regola non può mai costituire eccezione alla competenza stabilita sub 1, nel senso che il criterio di rotazione fissato per i processi di criminalità organizzata di cui alla lettera B1 non subisce deroga.

4. Nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento concernente più imputati e/o più imputazioni, la sezione competente va individuata avuto riguardo al reato più grave secondo il criterio indicato sub 3.

Qualora il ricorso pervenuto per primo sia stato già assegnato alla sezione competente *ratione materiae* diversa da quella che sarebbe competente secondo le indicazioni di cui sopra per il ricorso o i ricorsi sopravvenuti, questi vanno trasmessi alla detta sezione che provvederà a rimmetterli a quella competente insieme al primo arrivato, se non è stata ancora fissata l'udienza, ovvero a deciderli nell'ipotesi in cui abbia già fissato l'udienza per il ricorso giunto per primo.

5. Per quanto concerne i ricorsi in materia di procedimenti cautelari (personali o reali), nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento concernente più imputati e/o più imputazioni, per la nozione di stesso

procedimento, ai fini dell'applicazione della regola attrattiva, occorre fare riferimento al provvedimento cautelare di base (ovvero di primo grado), anche se esso sia stato oggetto di distinte ed autonome impugnazioni e decisioni di riesame o di appello.

§ 54. — *Altri criteri di distribuzione degli affari.*

1. Sulla ricusazione dei magistrati della Corte decide la sezione correlata a quella di appartenenza del magistrato ricusato, individuata secondo il criterio dell'annullamento con rinvio, salvo deroghe giustificate dall'assoluta urgenza di provvedere, secondo decreto motivato del Primo Presidente.

2. Sulla ricusazione dei magistrati della Settima sezione penale decide la sezione ordinaria competente ad esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio della sezione ordinaria originariamente assegnataria de ricorso. Quest'ultima è competente anche in ordine alla revisione ed al ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., relativi a provvedimenti pronunciati dalla Settima Sezione penale,

3. Sulla rimessione dei procedimenti decide la sezione competente per materia.

4. Sulla revisione e sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. decide la sezione individuata secondo il criterio previsto per l'annullamento con rinvio.

PARTE QUINTA SEGRETARIATO GENERALE

§ 55. — *Compiti del Segretario generale.*

Il Segretario generale, in attuazione delle direttive della Prima Presidenza della Corte:

a) assicura il coordinamento della Corte e delle attività d'innovazione organizzativa anche in rapporto agli sviluppi tecnologici di competenza del C.E.D.;

b) cura i rapporti con le istituzioni e, segnatamente, con il C.S.M., la Corte costituzionale, il Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio nazionale forense ed il Consiglio universitario nazionale, nonché l'interlocuzione della Prima Presidenza con ogni altro ente;

c) cura le relazioni e gli scambi di esperienza, studio e informazione con le Corti comunitarie, internazionali e di altri paesi e assiste la Prima Presidenza nei rapporti con autorità ed enti comunitari, internazionali e stranieri;

d) acquisisce ed elabora le informazioni, i documenti e ogni necessario materiale per la preparazione della Relazione inaugurale dell'anno giudiziario, avvalendosi anche dell'Ufficio statistico;

e) mantiene i rapporti con la Commissione flussi istituita dal Consiglio Direttivo;

f) sovrintende all'attività dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

g) riferisce al Primo Presidente sugli affari di volta in volta affidati al suo esame;

h) svolge ogni altro compito assegnato con precedenti decreti della Prima Presidenza.

Il Segretario generale è nominato dal Primo Presidente, con decreto motivato, previo interpellato tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità e che, per esperienze e attitudini, abbiano l'idoneità a svolgere i compiti sopra indicati.

§ 56. — *Magistrati addetti al Segretariato generale.*

Per la migliore organizzazione della struttura di supporto alla Prima Presidenza, possono essere nominati, con la stessa procedura prevista per la nomina del Segretario generale, un Segretario generale aggiunto e uno o più Vice segretari generali, fino a un massimo di tre.

Il Segretario generale aggiunto è scelto tra i consiglieri che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità, i Vice segretari generali tra i consiglieri in servizio presso la Corte.

Il Segretario generale e i magistrati addetti al Segretariato restano in carica per la durata del mandato del Primo Presidente, ma possono essere confermati dal suo successore.

PARTE SESTA
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

§ 57. — *Compiti dell'Ufficio.*

Compito istituzionale dell'Ufficio del massimario e del ruolo è l'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità, condotta allo scopo di creare le condizioni di un'utile e diffusa informazione (interna ed esterna alla Corte di cassazione), necessaria per il miglior esercizio della funzione nomofilattica della stessa Corte, analisi articolata nelle attività:

- di lettura, selezione e massimazione, dei provvedimenti civili e penali;
- di redazione, ad integrazione della suddetta prioritaria attività, di concise “notizie di decisione” limitatamente ai provvedimenti di speciale rilievo e importanza da pubblicare nel sito web (“servizio novità”), sulla base delle linee guida indicate nei decreti presidenziali del 2004, istitutivi del servizio;
- di segnalazione dei contrasti, della avvenuta risoluzione degli stessi e degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, nonché delle più rilevanti novità normative;
- di redazione delle relazioni per i ricorsi assegnati alle Sezioni unite, ai fini della risoluzione di contrasti o che presentano questioni di massima di particolare importanza;
- di redazione di sintetiche relazioni informative, necessarie per una parte dei ricorsi rimessi alle Sezioni unite;
- di redazione di schede e relazioni informative su richiesta dei presidenti titolari, per ricorsi aventi ad oggetto questioni di particolare rilevanza assegnati alle sezioni semplici;
- di relazioni annuali sulle decisioni relative ai più significativi arresti della Corte di cassazione.

§ 58. — *Organico.*

L'organico dell'Ufficio comprende trentasette magistrati sulla base delle previsioni del D.L.vo 23.1.2006, n. 24, di attuazione degli artt. 1, comma 1 lett. e), e 2, comma 5, L. 25.7.2005, n. 150.

Poiché il numero delle massime estratte dalle sentenze civili è nettamente superiore rispetto a quelle penali e il carico di lavoro delle relazioni per le Sezioni unite civili è superiore a quello afferente le Sezioni unite penali, il riparto dei magistrati tra il settore civile e quello penale è tendenzialmente stabilito nella misura di due a uno, salvo modifiche motivate da variazioni sostanziali dei compiti assegnati a ciascuno dei settori e dei pertinenti flussi di lavoro.

La struttura direttiva è composta dal direttore e da due vice direttori, rispettivamente per il settore civile e per il settore penale, il più anziano in ruolo dei due essendo chiamato a ricoprire la funzione di direttore aggiunto.

Il Direttore è designato tra i consiglieri ed i presidenti di sezione della Corte di cassazione con decreto motivato del Primo Presidente, previo interpello e parere del Consiglio Direttivo.

Il direttore, il cui incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per un triennio per una sola volta, svolge funzioni di indirizzo, programmazione, organizzazione e controllo di tutte le attività istituzionali dell'Ufficio, di cui assume in via esclusiva la responsabilità esterna. Egli, unitamente ai vice direttori, ha il compito di organizzare l'Ufficio, impartendo le opportune disposizioni e indicando i criteri per la distribuzione del lavoro, tenuto conto delle specifiche competenze dei singoli magistrati, e deve essere informato dai suoi collaboratori sulle modalità del lavoro espletato, in modo da poter assumere le conseguenti determinazioni.

Al direttore compete l'assegnazione dei magistrati ai settori civile e penale, nonché la

distribuzione dei diversi compiti, secondo il modello di procedimento delineato nella tabella. Ha inoltre il compito di formulare, d'intesa con i vice direttori e sentiti i coordinatori, i criteri di selezione delle sentenze da massimare e di curare la verifica delle soluzioni adottate.

Il direttore determina le attribuzioni esclusive dei vice direttori, nei rispettivi settori, e quelle nelle quali vi è fungibilità di attribuzioni tra ciascuno di essi ed il Direttore.

I vice direttori, rispettivamente per il servizio civile e per quello penale, sono nominati tra i consiglieri della Corte di cassazione con decreto motivato del Primo Presidente, previo interpello e parere del Consiglio Direttivo.

I vice direttori, il cui incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta in pari misura, hanno il compito di coadiuvare il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e organizzano, indirizzano e controllano il puntuale espletamento delle plurime attività di competenza di ciascun settore, civile e penale, affidate ai singoli magistrati, assicurandone, anche promovendo periodici incontri tra i colleghi, l'uniformità di indirizzo.

I vice direttori sono, a loro volta, coadiuvati da due coordinatori per i settori civile e penale, designati tra i magistrati dell'Ufficio dal Primo Presidente con decreto motivato, previo interpello e parere del Consiglio direttivo. Essi svolgono il relativo incarico per un anno, con possibilità di rinnovo alla scadenza e per durata massima di anni tre.

Ai fini della designazione dei coordinatori, il Primo Presidente, sentiti anche il direttore e il vice direttore del relativo settore, valuta precipuamente i requisiti di merito ed attitudini (desunti dalle capacità dimostrate nell'espletare le attività dell'ufficio, dalle specifiche capacità organizzative e relazionali con gli altri magistrati e con la Direzione, dalle pregresse esperienze giudiziarie e professionali, dall'attività scientifica svolta e dalla disponibilità a far fronte alle pressanti esigenze del lavoro, che ne richiedono l'assidua presenza in ufficio), l'anzianità nel ruolo assumendo rilievo soltanto a parità di valutazioni attitudinali e di merito.

In particolare, l'attività del coordinatore del settore civile deve essere orientata in misura predominante alla gestione dei flussi dei provvedimenti pervenuti per la massimazione ed al controllo dell'attività degli altri magistrati. Al coordinatore spetta, in collaborazione con il Vice direttore per il medesimo settore: effettuare la distribuzione delle pronunzie delle Sezioni unite e delle Sezioni semplici (essendo sostituito in tal compito da un magistrato per area di massimazione, designato per i casi di sua assenza o impedimento) tra gli addetti allo spoglio e curare la uniformità della selezione dei provvedimenti da massimare; distribuire i provvedimenti selezionati ai magistrati addetti alle aree di massimazione; verificare che sussista piena collaborazione tra addetti alla massimazione e alla revisione; risolvere eventuali contrasti insorti in fase di revisione, richiedendo, se necessario, l'intervento del vice direttore; sottoporre al direttore o vice direttore, per il visto, le massime revisionate; valutare con il massimatore e il revisore le ipotesi di contrasto di giurisprudenza e le pronunzie che richiedano segnalazione o relazione, autorizzandone la redazione, sentito, se del caso, il vice direttore; coadiuvare il vice direttore nella formazione dei magistrati di nuova assegnazione alle tecniche di spoglio - massimazione - revisione.

In ragione della gravosità dei suindicati impegni, il coordinatore è esentato dalle attività di relazione preliminare e, salvo specifica esigenza valutata dal vice direttore, di redazione di relazioni su contrasto.

L'attività del coordinatore per il settore penale si conforma alle indicazioni sopra articolate, con riguardo alle operazioni di spoglio - massimazione - revisione. In relazione agli impegni che da tali compiti discendono il coordinatore del settore penale partecipa al lavoro ordinario di massimazione e redazione di relazioni per le Sezioni unite in misura pari alla metà del carico ordinario.

Gli “altri incarichi di collaborazione interna” sono conferiti dal direttore, sentito il vice direttore del relativo settore, previo interpello dei magistrati e secondo criteri di rotazione, in ragione dei criteri di merito e di attitudini, avuto riguardo alle specifiche esigenze che sottendono ai compiti dell'attività richiesta, l'anzianità nel ruolo avendo rilievo solo residuale in caso di parità nella valutazione attitudinale e di merito.

Tali incarichi, che non comportano alcuna riduzione dell'ordinaria attività, non possono avere una durata superiore a sei mesi, salvo che imprescindibili esigenze funzionali richiedano una prestazione per un tempo maggiore che, comunque, non può essere superiore all'anno. Alla scadenza dell'incarico, il magistrato non può essere nuovamente designato per lo svolgimento della medesima attività prima del decorso del periodo di almeno un anno.

§ 59. — *Criteri di organizzazione del settore civile.*

Con specifico riferimento al settore civile, le attività di selezione delle sentenze, massimazione, segnalazione, redazione di relazioni, schede ed informative sono espletate dai magistrati all'interno di “aree tematiche”, così individuate con riguardo alle materie trattate dalle sezioni semplici:

- area I: Sezioni prima e tributaria;
- area II: Sezioni seconda e terza;
- area III: Sezione lavoro.

Le medesime attività riguardanti le Sezioni unite sono svolte dai magistrati addetti all'area di pertinenza della relativa controversia.

All'interno di ciascuna area possono essere individuati ulteriori, specifici settori di materie specialistiche.

Nell'area I sono individuati i settori:

- 1) pubblica amministrazione ed espropriazione per pubblica utilità (PA);
- 2) società, banca e borsa (SB);
- 3) fallimento e procedure concorsuali (FALL);
- 4) famiglia, persone e immigrazione (FAM).

Nell'area II sono individuati i settori:

- 1) sanzioni amministrative (SA);
- 2) proprietà, possesso e successioni (PS);
- 3) responsabilità e risarcimento danni (RR);
- 4) contratti (CT).

Nell'area III sono individuati i settori della materia previdenziale e del lavoro.

Alle suddette aree tematiche vengono assegnati dal direttore, rispettivamente, n. 10, n. 8 e n. 5 magistrati del settore civile (in considerazione della corrispondente incidenza dei flussi del carico di lavoro che sono stati individuati per ciascuna area), su domanda degli interessati e tenuto conto, in caso di domande in soprannumero o di assenza di aspiranti per la singola area, dei criteri di valutazione delle attitudini, dell'anzianità di ruolo e di servizio nell'ufficio, per un periodo di assegnazione coincidente, di regola, con la vigenza della tabella.

L'incarico per le attività di spoglio delle sentenze e di revisione delle massime è attribuito dal direttore, sentito il vice direttore, tra i magistrati della relativa area, in numero di due addetti per l'area I, di due addetti per l'area II e di un addetto per l'area III, (in considerazione della corrispondente incidenza dei flussi del carico di lavoro che sono stati individuati per ciascuna area).

I magistrati addetti all'attività di spoglio e di revisione non svolgono, di regola, compiti di massimazione.

L'incarico è attribuito tendenzialmente, in un quadro di rotazione semestrale, articolato sulla base dell'anzianità di ruolo e di servizio nell'ufficio da almeno un anno, per una durata semestrale non rinnovabile in qualsiasi area prima del decorso del periodo di almeno un anno. E' fatta salva la possibilità, per il magistrato di turno, di optare per la sola attività di massimazione e, per la direzione, ove sussistano specifiche e motivate esigenze, di differire il subentro nel turno di spoglio e revisione.

Qualora il magistrato che venga addetto alle attività di spoglio e di revisione sia assegnato ad un settore specialistico dell'area di competenza, le relative massime sono temporaneamente distribuite, secondo i criteri suindicati, tra i magistrati appartenenti al medesimo settore e, per l'eventuale supero, tra quelli dell'area tematica generale, riprendendo al termine del turno l'originaria assegnazione.

L'assegnazione dei provvedimenti selezionati per la massimazione avviene secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro.

L'assegnazione dei provvedimenti da massimare, per l'area I, viene effettuata mediante assegnazione in via prioritaria dei provvedimenti relativi alle materie specialistiche della sezione prima e, quindi, dei residui provvedimenti delle sezioni prima e tributaria.

A tal fine il coordinatore: individua il numero di decisioni da ascrivere all'area specialistica e procede alla loro assegnazione tra i magistrati addetti alla singola area tematica, a partire dal più anziano in ruolo, e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento; individua le decisioni della sezione prima non ascritte all'area specialistica; distribuisce le decisioni tra tutti i magistrati dell'area secondo il criterio di anzianità, a partire dal più anziano in ruolo e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento, fino a concorrenza di un pari quantitativo di assegnazioni; procede all'assegnazione delle decisioni della sezione tributaria, secondo gli stessi criteri di cui al punto che precede.

L'assegnazione dei provvedimenti da massimare, per l'area II, viene effettuata secondo le medesime regole stabilite per l'area I, tenuto conto dei relativi settori di materie specialistiche.

L'assegnazione dei provvedimenti da massimare, per l'area III, viene effettuata secondo le medesime regole stabilite per le aree I e II, distinguendo tra la materia previdenziale e quella del lavoro.

La massimazione dei provvedimenti delle Sezioni unite è assegnata, di regola, al magistrato autore della relazione preliminare. In mancanza, i provvedimenti vengono ripartiti tra le tre aree in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. La ripartizione dei provvedimenti da massimare tra i magistrati addetti alle rispettive aree avviene secondo i criteri ordinari previsti per ciascuna area, da applicarsi in relazione all'ordine numerico di pubblicazione proprio delle decisioni delle Sezioni unite.

L'assegnazione delle relazioni preliminari, delle relazioni su contrasto e delle schede di informazione, nonché di ogni altro studio afferente la funzione nomofilattica della Corte, viene effettuata dal direttore o dal vice direttore tra i magistrati addetti all'area di competenza, secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro, avvalendosi delle indicazioni tratte dalle banche dati afferenti i vari tipi di relazioni. In particolare:

a) le relazioni per le Sezioni unite o su richiesta del Primo Presidente vanno ripartite fra i magistrati addetti alla corrispondente area tematica, secondo il criterio dell'anzianità di ruolo decrescente e in relazione al numero cronologico di sopravvenienza della richiesta, fatta salva la prevalenza di ragioni afferenti alle specifiche competenze del magistrato;

b) le relazioni aventi ad oggetto esclusivamente profili procedurali vanno ripartite tra tutti i magistrati dell'ufficio, fatta salva la valutazione di specifiche competenze settoriali, secondo i criteri suindicati, tenendo conto, ai fini dell'equa ripartizione delle attività, delle assegnazioni

effettuate sub a);

c) le relazioni su richiesta di una sezione semplice vanno ripartite tra i magistrati addetti alla relativa area tematica, secondo i criteri di anzianità decrescente e di sopravvenienza della richiesta;

d) le segnalazioni su contrasti di giurisprudenza e le relazioni sullo stato della giurisprudenza vengono predisposte dal magistrato il quale ha redatto la massima, che ha dato origine alla segnalazione o alla relazione;

e) le relazioni preliminari (foglietti e schede informative) sono assegnate rispettando le aree e le competenze dei magistrati addetti all'ufficio, con ripartizione conseguente al criterio di anzianità decrescente e all'ordine di sopravvenienza, salvo deroga nel caso in cui il foglietto riguardi questione identica a quella già precedentemente trattata da un magistrato, al quale esso verrà assegnato con corrispondente computo ai fini della pari ripartizione dell'attività;

f) le relazioni relative a ricorsi contro decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e in materia disciplinare sono ripartite, le prime, tra tutti i magistrati del settore civile e, le seconde, anche tra i magistrati del settore penale, seguendo i criteri suindicati.

§ 60. — *Criteri di organizzazione del settore penale.*

Per quanto riguarda il settore penale, considerato che le attività di massimazione si riferiscono quasi totalmente alle decisioni emesse dalle sei sezioni penali (solo raramente è oggetto di valutazione qualche ordinanza della Settima sezione), oltre che dalle Sezioni unite, e dei dati numerici di organico, alle attività di selezione delle decisioni e di massimazione sono assegnati due magistrati per ciascuna delle sei sezioni penali, i quali prestano particolare attenzione all'evoluzione della giurisprudenza sezionale.

Il criterio di riparto per sezione è temperato dall'individuazione di alcune, limitate, aree di specializzazione per materie di competenza di più sezioni e dall'automatica turnazione per le pochissime decisioni della settima sezione da massimare.

L'assegnazione dei magistrati per sezione è fatta sulla base di un interpello volto a raccogliere le indicazioni di preferenza per le materie trattate da ciascuna sezione e per le limitate aree di specializzazione di competenza di più sezioni, tenendosi conto, in caso di domande in soprannumero o di assenza di aspiranti per la singola sezione, dei criteri di valutazione delle attitudini, dell'anzianità di ruolo e di servizio nell'ufficio, per un periodo di assegnazione coincidente, di regola, con la vigenza della tabella.

Il criterio per l'assegnazione dei provvedimenti selezionati per la massimazione si basa sul riparto dei magistrati per sezione, in modo che siano investiti della massimazione i magistrati incaricati dello spoglio delle decisioni di quella stessa sezione. Tale criterio è temperato dalla necessità di assegnare a ciascun magistrato un pari numero di provvedimenti da massimare, sicché provvedimenti di altre sezioni potranno essere assegnati al singolo magistrato per la massimazione al fine di ottenere un eguale carico di lavoro tra tutti i magistrati.

Le relazioni di contrasto e di orientamento sullo stato della giurisprudenza sono affidate al magistrato che, nell'attività di massimazione, ha rilevato il contrasto da segnalare o le condizioni per l'approfondimento dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali.

All'assegnazione delle relazioni preliminari per le Sezioni unite si procede mediante il criterio automatico della successione cronologica delle richieste di relazione, temperato dal criterio di specializzazione per il caso in cui la richiesta afferisca ad una delle materie ricomprese in una delle suddette aree di specializzazione.

Il compito di massimare le decisioni delle Sezioni unite è affidato al magistrato che ha redatto la relazione preliminare, il quale redige anche la relazione di risoluzione del contrasto.

PARTE SETTIMA
CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE

§ 61. — *Compiti del C.E.D.*

Il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) costituisce, nell'ambito della Corte di cassazione, una struttura autonoma, alle dirette dipendenze della Prima Presidenza, il cui compito consiste:

a) nel fornire a tutti i magistrati italiani (ed in particolare a quelli della Corte di cassazione), ai magistrati europei che ne facciano richiesta ed al pubblico degli abbonati (avvocati, istituzioni pubbliche e private, quali Ministeri, Università, etc.) servizi informatici aventi ad oggetto la realizzazione, la gestione e la messa a disposizione per la consultazione degli archivi di giurisprudenza e di legislazione (c.d. informatica giuridica);

b) nel fornire alle strutture amministrative e ai magistrati della Corte servizi informatici destinati concernenti la gestione informatica dei processi (sia civili che penali) dal momento del deposito del ricorso al momento della pubblicazione della sentenza e della restituzione degli atti al giudice a quo (c.d. informatica giudiziaria).

In particolare, spettano al C.E.D. le seguenti competenze:

- informatica giudiziaria: coordinamento delle attività e delle iniziative; studi sulle applicazioni; verifica della funzionalità ed efficienza dei programmi; controllo dello sviluppo scientifico.

- informatica giuridica: trattamento, ricerca e diffusione del dato giuridico globale, in sede nazionale ed internazionale, attraverso la formazione e lo sviluppo della banca-dati Italgire; D.P.R. n. 322/1981 e D.M. 7.2.2006;

- programmi di sviluppo per l'automazione degli uffici della Corte; rapporti con i magistrati ed i dirigenti degli uffici; forniture hardware e software, indagini di mercato, collaudi; realizzazione e manutenzione dei programmi di gestione dei servizi amministrativi della Corte; assegnazione di dotazioni informatiche ai magistrati e agli uffici; assistenza hardware e software, in particolare assistenza ai magistrati dotati di personal computer portatili; organizzazione di corsi di formazione per i magistrati ed il personale.

- coordinamento del servizio di informatizzazione delle sentenze civili e penali e del servizio dell'Ufficio del massimario e del ruolo.

- attività di conversione informatica dei documenti della Corte, formazione degli archivi di documentazione giuridica e adeguamento tecnologico del sistema di ricerca ItalgireWeb.

- gestione dell'archivio dei procedimenti civili e penali, con accesso consentito agli avvocati tramite smartcard.

- collaborazione con la commissione flussi del Consiglio direttivo della Corte Suprema di Cassazione.

- collaborazione al progetto previsto dal D.L. 22 dicembre 2008 n. 206 di costituzione di una banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente.

Il C.E.D., inoltre, ha realizzato e gestisce il sito web www.cortedicassazione.it.

§ 62. — *Struttura organizzativa e funzionamento.*

Il C.E.D. si articola in una struttura organizzativa composta dalla direzione, dall'ufficio del direttore amministrativo e da tre settori tecnici.

Gli obiettivi del C.E.D., nel rispetto delle direttive del Primo Presidente, sono individuati annualmente in apposita riunione tra il direttore del C.E.D., il direttore amministrativo ed i responsabili dei settori tecnici. In caso di divergenza nella definizione degli obiettivi, decide il direttore del C.E.D.

Nei rapporti con il C.E.D. il Primo Presidente si avvale del Segretario generale.

§ 63. — *Direttore del C.E.D.*

Il direttore del C.E.D. ha la rappresentanza dell'ufficio ed è nominato dal Primo Presidente tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione in possesso di specifiche attitudini informatiche ed organizzative che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità, previo interpello tra tutti i magistrati della Corte e dopo avere acquisito il parere del Consiglio Direttivo.

L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per una sola volta.

In attuazione delle direttive della Prima Presidenza, il direttore adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività del C.E.D. e quelli che impegnano l'ufficio anche all'esterno, curando in particolare i rapporti con la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Oltre ai compiti indicati, indice le riunioni necessarie per il funzionamento della struttura. Congiuntamente al direttore amministrativo definisce le modifiche organizzative necessarie a migliorare il funzionamento della struttura.

I casi di dissenso devono essere prospettati al Primo Presidente, che adotterà le opportune determinazioni.

Avvalendosi della collaborazione del direttore amministrativo, il direttore del C.E.D. riferisce al Primo Presidente con relazioni:

- a) almeno annuali, sull'ordinaria gestione dei servizi;
- b) straordinarie, nelle ipotesi di insorgenza di problematiche che coinvolgono importanti effetti di rilievo operativo o delicate relazioni con altre istituzioni.

Il direttore del C.E.D. organizza i corsi di addestramento e di aggiornamento per l'utilizzo del servizio di Italgireweb con la collaborazione del direttore amministrativo e dei funzionari tecnici responsabili di settore.

Cura il coordinamento con le attività dei magistrati referenti per l'informatica nominati dal Consiglio superiore della magistratura per la Corte di cassazione.

§ 64. — *Vice direttore e magistrati addetti.*

Al C.E.D. sono assegnati, oltre al direttore, tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di vice-direttore.

Il vice-direttore collabora con il direttore del Centro e lo sostituisce in caso di impedimento nonché per gli affari delegati. La designazione del vice direttore, tra i magistrati che abbiano positivamente superato la sesta valutazione di professionalità, avviene con i criteri e le modalità indicati per la nomina del direttore.

I magistrati addetti seguono specifici progetti e svolgono altre attività dell'ufficio secondo le indicazioni del direttore o del vice-direttore. La designazione avviene tra i magistrati che abbiano positivamente superato la quarta valutazione di professionalità. Si applicano per la nomina le disposizioni precedenti.

Costituisce titolo preferenziale per il conferimento dei predetti incarichi il pregresso svolgimento di attività presso il C.E.D. o di quelle che abbiano comunque attinenza con i compiti che la struttura è chiamata a svolgere.